rassegna
penitenziaria
e criminologica
Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

Nicolò Amato – Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

COMITATO SCIENTIFICO


REDATTORE CAPO

Luigi Daga – Direttore dell’Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

COMITATO DI REDAZIONE


Segreteria di Redazione

Letizia Ceccarelli – Walter Setini.
La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

**PREZZI DI VENDITA 1989**

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 15.000

Prezzo di un fascicolo (Estero) L. 25.000

Prezzo di un fascicolo doppio, prezzo doppio.

*Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.*

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 38.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 60.000

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VA-GLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendo-no rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 251 — Roma.
SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

GIANCARLO ZAPPA, Il permesso premiale: analisi dell'istituto e profili operativi ........................................ Pag. 1

B. PANNAIN – M. ALBINO – M. PANNAIN, Le perizie medico-legali nella fase dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza ......................................................... » 81

GILDA SCARDACCIONE, Ipotesi di适用abilità nel contesto socio-giuridico italiano della misura consistente in prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità .................................................................................. » 101

FRANCO SALVI, Il regime di sorveglianza particolare ......................................................... » 149

DIBATTITI

L. DI MUCCIO – V. SICILIANO, Il dibattito sull'imputabilità del malato mentale negli U.S.A. ................................................. » 165

L. CULLA – M. DI RENZO, Esperienze di formazione delle vigilatrici penitenziarie ........................................................................ » 173

ROSSELLA CASTELLANI, Trattamento della tossicodipendenza in carcere ................................................................................ » 195

IGNAZIO STURNIOLI, Gli interventi dell'educatore alla luce delle innovazioni della legge 663/86 ................................................................................ » 209

W. ABATE – T. ABATE, Mensa e penitenziario ........................................................................ » 225
GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 24 ottobre 1988 - Vallanzasca Pag. 233

Ordinamento penitenziario - Permessi - Reati contro l'Amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Elemento soggettivo (psicologico); dolo - In tema di mancato rientro da permesso a detenuto (art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 385 c.p.p.).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 22 marzo 1988 - Della Pozza » 234


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 15 luglio 1988 - Parazzoli » 234


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 febbraio 1988 - Virga » 235
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di chi, condannato dal tribunale militare a pena alla quale sia stata sostituita la reclusione ordinaria, la stia espiando in un istituto penitenziario comune - Competenza del giudice ordinario (art. 65 c.p.p.; artt. 47 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 2 e 7 legge 29 aprile 1983).

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 28 giugno 1988 - Ottavi  Pag. 236


Corte di Cassazione - Sez. II - Sent. 11 agosto 1988 - Perri  » 236

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Misure alternative alla detenzione - Nei confronti di condannato in stato di libertà - Tribunale di sorveglianza competente - Criteri di individuazione - Competenza penale - Competenza per territorio - In genere (art. 47, 47 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Corte di Cassazione - Sez. I Sent. 19 settembre 1988 - Buzzati  » 237


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 14 marzo 1988 - Pepe  » 240

Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Concessione - Idoneità del soggetto a fruire del beneficio - Duplice indagine - Soggettiva ed oggettiva - Necessità - Fattispecie: diniego per attività lavorativa prospettata e non provata (artt. 48, 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 15 novembre 1988 - Di Staro  » 240


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 6 giugno 1988 - Fichera  » 241

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 2 marzo 1988 - Scaburri . . . Pag. 242


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 ottobre 1988 - Prencipe . . » 242

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Detenzione cessata per espli:azione pena o per concessa liberazione condizionale - Inapplicabilità del beneficio - Sospensione dell’esecuzione della pena per ragioni di salute - Beneficio - Applicabilità - Ratio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 16 novembre 1988 - Ribaudo » 243


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 27 aprile 1988 - Rossetto . . » 243

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Integrazione ai sensi dell’art. 30 legge n. 663 del 1986 - Condannato che abbia espiato la pena o sia stato ammesso alla liberazione condizionale - Imputazione della integrazione alla misura di sicurezza in corso di esecuzione - Possibilità - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 18 e 30 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 16 novembre 1988 - Giampaolo » 244
Ordinamento penitenziario - Richiesta di liberazione anticipata - Contenuto - Computabilità della pregressa custodia cautelare - Cessazione della stessa per inizio di esecuzione di pena definitiva - Efficacia della pregressa custodia - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 giugno 1988 - Bettistella . . Pag. 244

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revoca - Concessione di liberazione anticipata - Successiva condanna per delitto non colposo - Revoca del beneficio nella sua interezza - Fattispecie: diniego di revoca limitata all’ultimo semestre (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 1º marzo 1988 - Prioni . . » 245

Ordinamento penitenziario - Richiamo disciplinare - Reclamo al giudice di sorveglianza - Inammessibilità - Limiti.

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 17 ottobre 1988 - Adamo . . » 245

Magistrature di merito

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Affidamento in prova al servizio sociale - Inammessibilità - Mancanza di attualità dell’espiazione (artt. 47 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di Sorveglianza di Lecce - 25 ottobre 1988 - Pres. LA Gioia - D’Amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 246

Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata - Sulla custodia cautelare - Sentenza di condanna passata in giudicato - Mancato inizio delle esecuzione della pena residua - Inammessibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - 27 aprile 1988 - Pres. Est. VITTOZZI - Castellani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 246

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato per gravi reati politici - Condotta negativa prime positiva poi - Distinzione in due fasi -
Accogliimento parziale - Possibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Tribunale di Sorveglianza di Roma - Ord. 27 gennaio 1988 - Pres. VITTOZZI - Est. CARISTO - Maraschi


Tribunale di Sorveglianza di Torino - Ord. 11 gennaio 1988 - Pres. FORNACE - Giampaolo

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Cumulo di pena superiore a tre anni - Estinzione della pena per avvenuta espiazione - Ammissibilità della domanda - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., 102, 104, 3, 12, 27 Cost.).

Tribunale di Sorveglianza di Brescia - Ord. 8 novembre 1988 - Pres. Est. ZAPPA - Fassi


Tribunale di Sorveglianza di Torino - Ord. 25 gennaio 1988 - Pres. FORNACE - Franchin

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Revoca anticipata - Trasformazione il libertà vigilata (artt. 203, 207, 212, 222, 228, 230, cod. pen.; art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Tribunale di Sorveglianza di Mantova - Ord. 18 giugno 1987 - Giud. CICARINI - Alessandri

Pag. 252

» 257

» 270

» 277

» 281

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza (D.P.R. 14 gennaio 1988, n. 61) Pag. 352

Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell’orario settimanale del predetto personale (D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234) » 357

Testo del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, coordinato con la legge di conversione 1° giugno 1988, n. 176, recante: Rifornimento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103) » 358

Proroga di due anni dell’elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139) » 360

Determinazione dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena alla data del 12 febbraio 1986 (D.M. 31 dicembre 1986) » 361

Programmi di esame per l’accesso ai ruoli dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (D.M. 11 dicembre 1987) » 363

Modifiche alle dotazioni organiche del personale della carriera direttiva amministrativa e della carriera direttiva di servizio sociale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (decreto interministeriale 27 febbraio 1988) » 370

Costituzione commissione paritetica ai sensi del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 presso la Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena (D.M. 15 aprile 1988) » 371
Definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinarie, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (D.M. 16 aprile 1988) . . . . . Pag. 373

Interventi in materia di tossicodipendenze e di alcoolismo (legge regionale 7 gennaio 1988, n. 1) . . . . » 376

Programma regionale interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (legge regionale 16 giugno 1988, n. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 387

Documentazione

Legge 3 ottobre 1987, n. 402 «Estensione del tratta-mento economico di trasferimento del personale militare» (circ. n. 3243/5684 del 13 gennaio 1988) . . » 391

Indennità di rischio di cui al D.P.R. 5.5.1975, n. 146 (circ. n. 3233/5685 del 29 gennaio 1988) . . . . » 393

Corrispondenza Ufficiale diretta a privati, società od enti. Affrancatura (circ. n. 3237/5687 del 29 febbraio 1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 397

Prevenzione incendi istituti penitenziari (circ. n. 3238/5688 del 7 aprile 1988) . . . . . . . . . . . . . » 398

Assistenti volontari (circ. n. 3239/5689 del 7 aprile 1988) » 399

Chiarimenti relativi all’applicazione della circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 (istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti) (circ. n. 3245/5695 del 16 maggio 1988) . . . . . . . . . . » 402

Circ. n. 3246/5696 del 30 maggio 1988 . . . . . . . » 408

Somministrazioni vittuarie per i ristretti nelle camere di sicurezza degli Organi di Polizia (circ. n. 3248/5698 del 24 giugno 1988) . . . . . . . . . . . . . » 414
Assegno per il nucleo familiare. Legge 13 maggio 1988, n. 153 (circ. n. 31 del 27 giugno 1988) . . . . . . Pag. 414

Attività di consulenza specialistica presso gli Istituti di Prevenzione e Pena della Repubblica (circ. n. 3249/5699 del 26 luglio 1988) . . . . . .  » 428

Circ. n. 3252/5702 del 6 ottobre 1988 . . . . . . » 429

Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Servizio nuovi giunti (circ. n. 3256/5706 del 10 ottobre 1988) . . . . . . » 434

Corrispondenza telefonica dei detenuti ed internati (artt. 18 legge 354/75 e 37 D.P.R. n. 431/76 e successive modificazioni). Conversazioni telefoniche in lingua straniera (circ. n. 3254/5705 del 26 ottobre 1988) . . » 437

Circ. n. 3255/5705 del 19 novembre 1988 . . . . . . » 439

Colloqui area verde e visite. Colloqui fra genitori entrambi detenuti e figli (circ. n. 3257/5707 del 12 dicembre 1988) . . . . . . » 447

Tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati (circ. n. 3258/5708 del 28 dicembre 1988) . . . . . . » 449

Orientamenti per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la Direzione Generale II.P.P. e il CONI (lett. circ. n. 575105 del 9 gennaio 1988) . . . . . . » 458

Ricerca immobile da adibire ad uffici. Impossibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti di mediazione con agenzie immobiliari (lett. circ. n. 632424/3.6 del 19 gennaio 1988) » 461

Rinnovazione della ferma, ammissione al servizio continuativo. Certificato di sana e robusta costituzione (lett. circ. n. 308098/2.3 del 27 gennaio 1988) . . . . . . » 461

Cessioni a terzi dei rifiuti del vitto somministrato ai detenuti e internati ed agli Agenti di Custodia (lett. circ. n. 683983.1/3 del 13 febbraio 1988) . . . . . . » 462
Indennità di rischio al personale militare di custodia in applicazione del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (lett. circ. n. 309942/2.10 del 29 febbraio 1988) Pag. 462

Lettera di affidamento lavori in economia (lett. circ. n. 635049/1-4-2 del 4 marzo 1988) » 463

Variazioni vitto detenuti (lett. circ. n. 686040 del 7 aprile 1988) » 467

Fornitura gasolio (lett. circ. n. 686518.2/1 dell’11 aprile 1988) » 468

Adeguamento mercedi detenuti lavoranti. Decorrenza 1° novembre 1987 (lett. circ. n. 611064/7 del 22 aprile 1988) » 479

Sopravvitti detenuto (lett. circ. n. 687465.1/3 del 27 aprile 1988) » 481

Permessi retribuiti per i detenuti ed internati lavoranti. (IV comma art. 22 L. 354/75) (lett. circ. n. 611065.2/1 del 5 maggio 1988) » 482


Sopravvitto detenuti (lett. circ. n. 690263.1/3 del 27 giugno 1988) » 486

Attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale civile penitenziario (lett. circ. n. 088443/12 del 9 luglio 1988) » 486


Assegno per il nucleo familiare. Legge 13 maggio 1988, n. 153 (lett. circ. n. 150473 del 23 luglio 1988) » 488
Utilizzazione annuale di 150 ore del permesso retribuito previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 giugno 1981, per il personale civile dello Stato (lett. circ. n. 048806/12 del 10 agosto 1988)     Pag. 489

Fuori uso degli effetti di casermaggio (lett. circ. n. 695781.19 del 29 ottobre 1988)       » 489

Autorizzazioni a risiedere in località diversa dalla sede di servizio (lett. circ. n. 322955/1.1 del 3 novembre 1988)     » 489


Legge 3 ottobre 1987, n. 402. Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare (lett. circ. n. 323788/3-1 del 15 novembre 1988)     » 493

Adeguamento mercedi detenuti lavoranti (lett. circ. n. 612754/7 del 29 novembre 1988)     » 495

Attività artigianali ed artistiche. Ricezione pacchi (lett. circ. n. 590899/12 del 16 dicembre 1988)     » 498

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Quadro generale                » 499

LUIGI DAGA, L’entrata in vigore della Convenzione sul trasferimento dei condannati     » 501

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (traduzione non ufficiale)     » 505
IL PERMESSO PREMIALE: ANALISI DELL'ISTITUTO E PROFILI OPERATIVI

GIANCARLO ZAPPA (*)


1. – Evoluzione storica del permesso nell’ambito della riforma penitenziaria.

Al di là di ogni polemica e di ogni contrastante teoria circa l’attuale funzione della pena detentiva, sembra indubbio che soltanto con l’art. 9 della legge 10 dicembre 1986 n. 633, che ha introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 30 ter e con questo il «permesso premiale», si sia chiuso un ciclo storico e si è data, per la prima volta, completa attuazione all’art. 27 della Costituzione. Una riforma penitenziaria degna di tale nome, che ha introdotto misure alternative alla pena detentiva quali l’affidamento in prova al servizio sociale, ordinario e particolare (per alcool e tossicodipendenti), la semilibertà, la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata, non poteva non prevedere, nell’ottica della necessaria progressione del trattamento, un’istituto quale il permesso-premio, ormai accettato anche in tutti gli altri Paesi europei.

(*) Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Si tratta di una decisione coraggiosa, non senza pericoli, ma necessaria. Se, come è già accaduto nel 1977 (con le leggi 12 gennaio 1477 n. 1 e 20 luglio 1977 n. 450 ed il d.P.R. 24 maggio 1977 n. 339 modificante l’art. 61 del Regolamento Generale di esecuzione), l’esperimento fallirà, fallirà la riforma tutta, non essendo più oggi accettabile e possibile un ripensamento, quale avvenuto nel 1977 sotto l’incalzare degli eventi drammatici che hanno caratterizzato gli «anni di piombo» del terrorismo ed una reazione emotiva dei mass-media e della pubblica opinione allora impreparata, per carenza di cultura specifica, all’impatto con la riforma penitenziaria varata con la legge 26 luglio 1975 n. 354. Tredici anni non possono essere trascorsi invano.

Si deve sottolineare che, a ben riflettere, nel nostro sistema un permesso «trattamentale» non era mai stato introdotto, nonostante il tentativo operato dall’art. 29 del progetto (approvato dal Senato il 18 dicembre 1973) che prevedeva permessi speciali di 5 giorni «anche al fine di mantenere le relazioni umane» dei detenuti.

Infatti, l’art. 30 della legge 354 previde soltanto il permesso «di necessità per imminente pericolo di vita» di un familiare o di un coniunto ed il permesso «per gravi ed accertati motivi». Tale formula, evidentemente, era tale da escludere che il legislatore avesse voluto avallare un permesso «trattamentale». I «motivi» non potevano essere identificati che in situazioni «gravi» in cui versavano il detenuto, entro e fuori le mura dell’istituto, o la sua famiglia.

È fuor di dubbio che la formula apparì subito da un lato troppo «stretta» e dall’altro troppo generica e quindi «larga», tale comunque da consentire a molti Magistrati di Sorveglianza spazi di interpretazione e di applicazioni talmente ampli, da indurre qualcuno a parlare di «stravolgimento» della norma.

Il che portò alle ormai note polemiche, alle inchieste del C.S.M., alla legge 20 luglio 1977 n. 450 che strinse i freni, introdusse anche la reclamabilità con effetto sospensivo da parte del P.M. avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, confermò il permesso per «imminente pericolo di vita» ed «eccezionalmente per eventi familiari di particolari gravità».

La larga esperienza condotta dalla giurisprudenza dal 1977 al 1986 in senso estensivo, nonostante l’imperio della legge suddetta, fu tale da raccogliere una serie di elementi
positivi, da dimostrare che gli inconvenienti erano contenuti in limiti più che tollerabili, da convincere che senza permesso non vi è trattamento, né gradualità, né possibilità concreta di successive applicazioni delle misure alternative; da confermare che l'ordine e la disciplina negli istituti si ottengono più con la ragione che con la forza e non sono assolutamente incompatibili con la gestione del carcere, visto nella nuova sistemazione rispetto al sociale e non più come luogo di distruzione o di degradazione ma di ricostruzione, risocializzazione del condannato (1).

In altre parole che se si voleva continuare a credere nelle misure alternative previste dalla riforma del 1975, bisognava accettare anche il permesso inteso quale strumento del trattamento rieducativo. La riforma o è accettata o è respinta nella sua totalità. L'esperienza suddetta anche se contrastata e non sempre compresa e condivisa (2), soprattutto, ha permesso di convincere che la «premiabilità» nel carcere non si poneva in antitesi con il trattamento rieducativo; che il permesso poteva e doveva svolgere anche una funzione di pacificazione dentro e fuori il carcere; che era giunto il tempo per un salto di qualità anche da parte del Legislatore. Non vi è


dubbio che la premialità, nel sistema penitenziario anteriforme, era concepita unicamente ai fini di una tranquilla, ordinata gestione degli istituti, attuata «allenando» i detenuti all'obbedienza nei confronti delle regole dell'istituzione chiusa.

La premialità, cui la riforma penitenziaria è ispirata, va oltre ed aspira a traguardi ben più impegnativi. Nell'ottica di un carcere non più chiuso, ma aperto e strettamente collegato al sociale, prevede una serie di istituti cui è affidata la sollecitazione del condannato verso l'offerta rieducativa, offerta che, se accettata, comporta modifiche qualitative e/o quantitative della pena.

Tale proiezione finalistica giustifica pienamente la collocazione del permesso nel titolo dedicato al trattamento.

Le ricompense, attualmente, sono tese essenzialmente ad incoraggiare la collaborazione del condannato alle attività trattamentali. Identica nella premialità, intesa nella doppia valenza suddetta, è la tensione verso la realizzazione del fine rieducativo della pena; identico è l'effetto di rettificazione della vicenda detentiva di ogni condannato, legato al suo comportamento partecipativo. Senza dire che l'art. 56 dell'O.p. concede poteri di proposta e quindi di impulso al titolare del potere disciplinare per l'applicazione di misure alternative.

Tutto ciò costituisce proiezione all'esterno del carcere della «strategia sanzionatoria differenziata» che comporta un duplice positivo effetto: responsabilizza il condannato in sede penitenziaria ed assume una funzione promozionale evidente.

Del resto, il sistema degli incentivi è complesso e non a senso unico: ai vantaggi, corrispondono svantaggi per chi non sta ai patti (le misura sono sempre revocabili).

In tale prospettiva, occorre ribaltare i termini del rapporto delineato dall'art. 1, 2° comma Reg. esec.: la sicurezza e l'ordine più che le condizioni per la realizzazione del trattamento rieducativo (che deve promuovere processi di modificazioni degli atteggiamenti antisociali), ne divengono esse stesse il fine specifico, mentre il trattamento deve mutarsi in veicolo funzionale «anche» alla realizzazione delle condizioni di ordine e di sicurezza all'interno degli istituti. Pertanto, l'aggettivo «premiale» inserito nella rubrica dell'art. 30 ter deve essere inteso nel senso sopra indicato e, ad evitare equivoci o dubbi, meglio sarebbe stato sostituirlo con quello
«trattamentale», sia per la sua nuova ed originale collocazione nel sistema che non trova riscontri nella storia anche recente della premialità penitenziaria, sia per i suoi contenuti specifici che saranno in seguito illustrati.

2. − Natura e finalità dell'istituto.

L'introduzione dei permessi premio risponde in primo luogo alle aspettative della magistratura di Sorveglianza che si era lungamente adoperata per piegare alle esigenze rieducative il rigido strumento offerto dall'art. 30. Ora il permesso, nella forma premiale viene ad essere concepito come normale strumento operativo del Magistrato di sorveglianza, che non è più costretto ad artificiosi elaborazioni del dato normativo per consentire al detenuto di uscire dall'istituto, anche ove non ricorrano gli estremi dell'eccezionalità. E il caso di sotto-lineare, inoltre, che l'istituto dei permessi premio comporta il superamento del problema relativo ai detenuti privi di familiari, numerosi specie tra gli stranieri, nonché dell'assurdo svantaggio di quanti hanno familiari in ottima salute, i quali non hanno mai potuto beneficiare dell'art. 30, venendo meno alla origine ogni presupposto di legge.

Secondo l'art. 30 ter, 1° comma, il permesso premio è concesso al detenuto per consentirgli di «coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». Sono pertanto tre le finalità espressamente previste dalla norma che possono motivare la richiesta del permesso e legittimarne la concessione.

Sarebbe tuttavia erroneo ritenere che tale indicazione sia assolutamente esaustiva di tutti gli scopi sottostanti la concessione del beneficio.

Certo, le finalità affettive, culturali e di lavoro, fra le ragioni astrattamente ipotizzabili come fondamento della richiesta del permesso, sembrano senza dubbio essere tra le più rilevanti.

Bisogna però ricordare che, se l'esperienza del permesso, alla luce del 3° comma dello stesso articolo, vuole realmente essere un elemento del trattamento rieducativo, individualizzato in ragione dei «particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» (art. 13), è necessario ipotizzarne la concessione anche al di là delle finalità previste dalla norma, ai fi-
ne di consentire al condannato di coltivare interessi anche diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore, purché ciò sia proficuo in vista di un suo futuro rientro nella società libera.

Ciò premesso, è probabile che, con il riferimento alle finalità affettive, culturali o di lavoro, la norma abbia inteso indicare la direzione da seguire per avviare a soluzione tre dei problemi realisticamente più importanti per chi è ristretto in carcere.

La finalità di coltivare interessi affettivi richiama alla memoria l’espressione contenuta nel 3° comma dell’art. 29 del disegno di legge approvato dal senato nel 1983, dove si prevedeva che permessi «speciali» potessero essere concessi ai detenuti «anche al fine di mantenere le loro relazioni umane», ed offre la prima soluzione normativa al problema sessuale dei detenuti. Il concetto di «interessi affettivi» deve ricomprendere la necessità di mantenere corrette relazioni sociali, ivi comprese quelle di carattere sessuale. Sotto questo profilo, il permesso premio potrebbe rivelarsi, tra l’altro, strumento adeguato per combattere la piaga, fiorenti negli istituti penitenziari, dell’omosessualità indotta e per evitare lunghe separazioni tra il detenuto e la sua famiglia. Nello stesso tempo, la natura premiale del permesso lascerebbe inalterato il rapporto di regola-eccezione che attiene al contennuto punitivo della pena detentiva, confermandone una concezione la cui normale afflittività risiede anche nel divieto di rapporti eterosessuali.

È importante sottolineare che l’iniziativa portata a compimento del legislatore nel 1986 promuove una soluzione che, seppur limitata ai condannati, risulta per molti aspetti più ampia di quella ipotizzata nel 1983 dal Ministro Darida. Oggi, infatti, le finalità per le quali è possibile concedere un permesso premio non sono più ristrette al «mantenimento delle relazioni umane», ma comprendono anche la soddisfazione di altri interessi (culturali e di lavoro). Questo attribuisce all’istituto, nel suo insieme, un maggior equilibrio e una caratterizzazione propria non più facilmente riconducibile allo stereotipo del «permesso d’amore».

Le finalità di coltivare interessi culturali potrà consentire, tra l’altro, la soluzione di molti problemi attinenti al discusso «diritto all’istruzione» del detenuto. Come abbiamo visto,
la Corte Costituzionale aveva già affrontato la questione nel 1984, in relazione al precedente regime normativo dei permessi, e l'aveva risolta nel senso di una loro sostanziale estraneità agli obiettivi di studio perseguiti dal detenuto, negandone quindi la concessione a coloro i quali dovessero sostenere degli esami universitari. È evidente che questa era una lacuna che la nuova legge non poteva lasciare incolmata.

La finalità di coltivare interessi di lavoro, infine, avrà presumibilmente un ambito applicativo per così dire residuale rispetto ad altri istituti dell'ordinamento penitenziario per loro natura diretti a realizzare la destinazione al lavoro dei condannati all'esterno del carcere (semilibertà, lavoro all'esterno), l'interesse lavorativo cui potrà qui essere dato rilievo sarà pertanto solamente quello che, per ragioni oggettive, non può essere coltivato in altro modo che con la saltuaria e temporanea uscita dal carcere in permesso. In tale prospettiva, cioè, il permesso premio potrà essere idoneo a risolvere problemi episodici, ma non certo ad assicurare la necessaria continuità richiesta da un'attività lavorativa in senso proprio.

Chiarite le finalità cui è tendenzialmente preordinato l'istituto, sembra agevole concludere per la natura risocializzativa e special-preventiva dei permessi premio. Tali permessi si collocano da un punto di vista funzionale, in una posizione di netto contrasto rispetto ai permessi «di necessità» di cui all’art. 30 O.P., finalizzati a una mera umanizzazione della pena detentiva, e ciò al di là delle apparenti affinità che sembrerebbero suggerire la parziale identità delle rispettive rubriche legislative e la stessa collocazione dei permessi premio subito dopo gli artt. 30 e 30 bis O.P. Del resto, ad un esame più approfondito della disciplina dei due diversi istituti, le differenze si rivelano esseri radicali. Mentre i permessi cosiddetti di «umanizzazione», diretti senza distinzione a tutte le categorie giuridiche esistenti nella popolazione carcerearia, prescindono dal tutto dal comportamento carcereario del detenuto e dalla sua stessa pericolosità sociale, essendo concesibili sulla base di avvenimenti drammatici o gravi assolutamente estranei alla sua vita ed alla sua condotta, i permessi cosiddetti di «rieducazione», rivolti ai soli condannati, rispondono a una dichiarata ratio premiale e a una logica retributiva rapportata al comportamento dell’interessato, e co-
stituiscono degli strumenti del trattamento condizionati dal-
l’assenza di pericolosità sociale del detenuto (talché la sua
uscita dal carcere non comporta problemi di tutela della col-
lettività) e dallo specifico accertamento di una sua «regolare
condotta» all’interno dell’istituto. Alla eccezionalità dei per-
messi del primo tipo si contrappone così la tendenziale nor-
malità di quelli del secondo tipo nell’ambito del trattamento
e in relazione ai suoi concreti risultati e prevedibili sviluppi.
Sul piano formale, di conseguenza, si può osservare come l’i-
stituto dei permessi premio partecipi più della natura delle
licenze (come quelle concedibili al semilibero e all’internato a
norma degli artt. 52 e 53 O.P.) che non di quella dei permes-
si ex art. 30 O.P.

In seguito all’intervento della legge 663/1986, dunque, nel
nostro ordinamento penitenziario i permessi in funzione di
meraumanizzazione (i cosiddetti permessi «ordinari» o «di
necessità») coesistono con quelli in funzione premiale e spe-
cial-preventiva (i nuovi «permessi premio»). Ne deriva che,
ad uno stesso detenuto, possono essere concessi, in tempi di-
versi ed in ragione della diversa finalità degli istituti, per-
messi sia dell’una che dell’altra categoria, in linea con le at-
tuali esigenze di progressività, individualizzazione e differen-
ziazione del trattamento.

Va sottolineato come, anche se apparentemente la diversi-
tà di «ratio» delle due norme dovrebbe porre al riparo i due
istituti da ogni possibile problema di compatibilità e di coesi-
stenza, una parte della dottrina (3) abbia sollevato qualche
dubbio in ordine all’insorgenza di particolari problemi di
coordinamento tra l’art. 30 e l’art. 30 ter O.P.. Potrebbe es-
servi infatti il pericolo che, nella prassi, non ponendosi eccessi-
vivi problemi di sicurezza, nei confronti del detenuto che già
usufruisca di permessi premio, quelle condizioni cui è subor-
dinato il permesso «di necessità» vengano considerate con
maggiore disponibilità e comprensione. Correlativamente la
negazione del permesso premiale ad alcuni detenuti non del
tutto rassicuranti sul piano della meritevolezza del premio,
potrebbe determinare nei loro confronti una sorte di
«sanzione di inaffidabilità», con la conseguenza del massimo

(3) FASSONE E., BASILE T., TUCCILLO G., La riforma penitenziaria, cit., p. 23 ss.
rigore nell’applicazione dell’art. 30 e nella valutazione dei parametri della gravità, dell’eccezionalità e dell’imminente pericolo di vita. Al contrario, è proprio nei confronti di coloro i quali non rientrano ancora nel novero dei beneficiari dei permessi premiali che sarebbe addirittura opportuno continuare ad applicare l’art. 30 O.P. secondo la stessa ampia interpretazione e con le stesse elastiche modalità che caratterizzavano la vecchia disciplina, al fine di colmare in qualche modo quel «vuoto» nel trattamento di tali soggetti che la mancanza dei permessi premio comporta inevitabilmente.

Si ricordi, infatti, che è la stessa legge, al 3° comma del l’art. 30 ter, a stabilire che l’esperienza dei permessi premio costituisce «parte integrante del trattamento». Ed in effetti l’introduzione di tali permessi, valorizzando in concreto le possibilità risocializzanti di quei detenuti che accettano l’espiazione della pena ed anzi collaborano attivamente con il trattamento (di cui non sono più gli oggetti, ma i soggetti), ha arricchito il sistema di un nuovo strumento con finalità potenziali scon finite, allargando la gamma delle offerte trattamentali nel quadro di un regime differenziato in senso non più negativo, ma positivo.

Come parte integrante del programma di osservazione e di trattamento, i permessi premio costituiscono inoltre uno strumento assai utile per saggiare il grado di affidabilità del soggetto in vista dell’applicazione di una misura alternativa, segnando un’importante tappa nella progressione del trattamento verso la meta ideale della rieducazione. Il che dovrebbe implicare, tra l’altro, l’esigenza di una loro normale e cedenzata utilizzazione.

Una parte della dottrina ha sollevato il dubbio che quelle che abbiamo visto essere le caratteristiche fondamentali dei permessi in questione, finiscano in ultima analisi col porsi in contrasto con la loro asserita natura «premale»: la loro strumentalità rispetto all’obiettivo della risocializzazione e la loro tendenziale normalità nell’ambito di un trattamento progressivo mal si concilierebbero con l’idea del premio quale ricompensa straordinaria per meriti acquisiti nella vita penitenziaria. La questione era stata affrontata già durante i lavori parlamentari, tanto che nel corso di una discussione alla Commissione Giustizia della Camera era stato proposto uno specifico emendamento diretto ad eliminare dalla rubrica del-
l'art. 30 la parola «premio». In realtà il problema viene a perdere di consistenza qualora si assuma la nozione di «premiaità» nella sua accezione «positiva», attribuendole il significato di risposta dell'istituzione a un ben determinato comportamento meritorio del detenuto, nel quadro di una visione rieduettiva e special-preventiva della pena. Si elude in tal modo il rischio, da più parti piantato, di scivolare in un'interpretazione meramente indulgenziale e clemente del nuovo istituto dei permessi, interpretazione strettamente correlata ad una riduttiva concezione della pena in senso esclusivamente custodialistico.

Tenuto presente questo, è da escludere che la qualificazione normativa dell'istituto in termini di «premiaità» possa portare al frantumamento della sua natura e delle sue finalità e, in prospettiva, ad una distorta metodologia applicativa.

3. — I presupposti soggettivi di concedibilità.

Il legislatore, consiò della delicatezza dell'istituto, ha molto articolato i requisiti necessari per godere dei permessi premio, requisiti che, in linea generale, è possibile suddividere in presupposti soggettivi di concedibilità e condizioni oggettive di ammissibilità. La concessione del beneficio è subordinata, cioè, da un lato, alla sussistenza di requisiti obiettivi attinenti in modo specifico al tipo e alla quantità di pena da espiare, e dall'altro alla concreta «meritevolezza» soggettiva del provvedimento.

Prendendo le mosse da quest'ultimo ordine di problemi, notiamo come l'operatività dell'istituto sia collegata a due presupposti di tipo soggettivo inerenti al comportamento e alla sua personalità del destinatario. A norma dell'art. 30 ter comma 1° O.P., infatti, i permessi premio possono concedersi unicamente ai condannati che, oltre ad aver tenuto «regolare condotta», non risultino di «particolare pericolosità sociale». Si tratta di requisiti, l'uno positivo e l'altro negativo, che devono entrambi sussistere perché il condannato possa beneficiare della temporanea immissione in libertà.

Con riguardo al primo presupposto, la regolare condotta parrebbe ad una prima analisi identificarsi con la mera osservanza delle norme comportamentali che disciplinano la
vita nell’istituto penitenziario. Ne deriverebbe la possibilità di definirla in negativo come semplice assenza dei comportamenti puniti all’art. 72 O.P. quali illeciti disciplinari, e a fortiori di quelli che legittimano il regime di sorveglianza particolare.

Una simile ipotesi è peraltro contraddetta dall’ultimo comma dell’art. 30 ter O.P., laddove si specifica che «la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali», ovvero quando, secondo la significativa definizione contenuta nella Relazione del Senatore Gallo al disegno di legge, i detenuti «abbiamo accettato la pena conformandosi alle regole di vita proprie della istituzione penitenziaria».

Da notare che nei testi iniziali dell’art. 30 ter, precedenti all’approvazione della legge 663/1986, tale ultimo comma, con il quale si è accentuata la qualificazione del nuovo permesso quale strumento dell’osservazione e del trattamento, non era previsto, e la «regolare condotta» era unicamente ancora all’aspetto comportamentale e disciplinare. Vi era, però, un richiamo all’articolo 56, 2° comma O.P., in tema di remissione del debito, secondo cui la condotta era considerata «regolare» quando il soggetto avesse manifestato costante impegno sul lavoro e nell’apprendimento scolastico e professionale, e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

L’art. 19 della legge 663/1986 ha sostituito integralmente l’art. 56, richiamando nel testo il concetto di «regolare condotta», trasferito ed esplicitato opportunamente nell’ultimo comma dell’art. 30 ter, che è divenuto quindi una norma cardine fondamentale.

Alla luce di tale disposizione, la regolare condotta può desumersi da una serie di parametri di valutazione, tutti attinenti comunque al contegno «carcerario» del detenuto, ossia al comportamento corretto e responsabile da questi variamente manifestato all’interno dell’istituto o, come si esprime la norma, «durante la detenzione». Si tratta pertanto di un presupposto soggettivo qualificabile più propriamente come «regolare condotta detentiva» del condannato.
In primo luogo si dovrà far riferimento al suo «comportamento personale». Al riguardo si deve sottolineare che «costante senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale» significa osservanza delle regole del trattamento ordinario dell'istituto, così come dettate dal regolamento generale e da quello interno dell'istituto stesso. Il che richiama il concetto della «disciplina» già noto al precedente sistema.

In secondo luogo si dovrà tener conto della partecipazione del soggetto alle «attività organizzate negli istituti», cioè a quelle attività di istruzione, culturali, ricreative e sportive predisposte a norma degli artt. 12, 19 e 27 O.P.

Infine si dovranno anche valutare responsabilità e correttezza del soggetto in relazione al suo impegno nello svolgimento delle «eventuali attività lavorative e culturali». È stato osservato (4) come l'uso della locuzione «eventuali attività lavorative» sia decisamente improprio in un sistema in cui il lavoro continua ad essere dichiarato obbligatorio per il condannato (art. 20 comma 3° O.P.), soggetto alla possibile applicazione di sanzioni disciplinari nel caso di inadempimento volontario di tale obbligo (art. 72 n. 3 O.P.). Del resto la locuzione «attività organizzate nell'istituto» è già di per sé comprensiva delle espressioni successive, la cui esplicitazione risulta dunque pleonasica. Si deve peraltro ritenere che la previsione dell'«eventualità» delle attività lavorative, contenuta nell'8° comma dell'art. 30 ter O.P., vada riferita ad una impossibilità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria (impossibilità esplicitamente prevista nell'art. 15 comma 2° O.P.) e non ad una libera scelta del detenuto, per cui, nel caso in cui questi si rifiuti di parteciparvi, oltre all'applicabilità delle sanzioni disciplinari vi sarà anche un giudizio sfavorevole circa la concedibilità del permesso premio.

Molti critici sono state rivolte alla disposizione di cui all'8° comma dell'art. 30 ter qui in esame.

Una parte della dottrina (5) ha sostenuto che essa, troppo elastica e generale, lascerebbe di fatto «il più ampio mar-

(4) Di Gennaro G., Bonomo M. Breda R., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, p. 207.

(5) Cfr. Fassone E., Basile T., Tuccillo G., La riforma penitenziaria, cit., p. 27.
gine alla discrezionalità dell’operatore, soprattutto in ordine alla valutazione di quel che può intendersi per senso di responsabilità, concetto estremamente fluido e suscettibile delle più contrastanti interpretazioni». Anzi, la carenza, negli istituti penitenziari, di attività in relazione alle quali il citato senso di responsabilità può manifestarsi, indurrebbe al sospetto che la previsione normativa possa finire, se distortamente interpretata, col dar luogo a disparità di trattamento tra chi riesce in qualche modo a dar prova di sé positivamente, e chi non è messo invece nelle condizioni di farlo. E se da una parte è vero che la norma supplisce all’impasse fornendo una sorta di criterio sussidiario (la correttezza del comportamento personale) rispetto al quale è più semplice per l’operatore stabilire un parametro di giudizio concreto e stabile, non può tuttavia negarsi che il richiamo al senso di responsabilità obiettivamente indefinito rischi di costituire una pericolosa ambiguità nella disciplina dell’istituto. Inoltre, proprio la mancanza di una regola precisa cui fare costante riferimento potrebbe indurre l’operatore ad una sorta di lassismo, con il risultato di vanificare nella sostanza l’effetto rieduativo del- l’impulso all’autodisciplina e alla partecipazione fattiva alle regole dell’istituzione che la relazione condotta-premio, posta dalla norma, intende attuare. Come sempre, quando la legge lascia ampi margini di interpretazione, il compito dell’operatore risulta proporzionalmente più arduo e impegnativo.

Un’altra parte della dottrina (6) ha sottolineato come la configurazione attuale dei permessi premio non sfugga, sul piano sostanziale, a qualche ambiguità. Mentre, infatti, da un lato si afferma che l’esperienza dei permessi è parte integrante del trattamento (art. 30 ter comma 3°), tanto da richiedere l’intervento degli educatori e degli assistenti sociali penitenziari, in collaborazione con gli operatori sociali del territorio, dal- l’altro si delinea come parametro di giudizio per la concessione del beneficio, oltre all’assenza di pericolosità, la nozione di «regolare condotta» che, sviluppata nell’ultimo comma, si sostanzia, come abbiamo visto, in qualcosa di sensibilmente diverso dalla attiva partecipazione alle attività di trattamento.

promosse nei confronti del condannato, al quale è richiesto semplicemente un comportamento corretto e responsabile. La norma, tutta imperniata sul concetto di «regolare condotta», finisce insomma per essere carente proprio su questo punto, lasciando in dubbio se l’istituto dei permessi premio debba riguardare solo coloro che effettivamente si distinguono nell’avanzamento del processo rieducativo, o debba invece più diffusamente comprendere nel proprio ambito applicativo ogni condannato non pericoloso che dia prova di «responsabilità» e di «correttezza», anche in assenza di ogni segno di fattiva collaborazione. La disciplina complessiva dell’istituto sembra far propendere per questa seconda ipotesi. Infatti né la previsione del 5° comma dello stesso articolo (che subordina la riammissione al beneficio di quei soggetti che abbiano riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso in fase esecutiva al mero decorso del tempo, senza alcun riferimento alle connessioni logiche fra il reato commesso e la dinamica del trattamento), né la carenza di ruolo del direttore dell’istituto nella procedura di concessione del beneficio stesso (ai sensi del 1° comma, è sufficiente che egli sia «sentito» dal Magistrato di sorveglianza), permettono di inquadrare il permesso premio in una prospettiva di trattamento.

Passando ora al secondo presupposto dei permessi premio, non meno problematico risulta il riferimento dell’articolo 30 ter, comma 1° O.P. alla mancanza di una «particolare pericolosità sociale» del condannato.

Mentre il giudizio sulla «regolare condotta» viene formulato sulla base dei risultati dell’osservazione svolta nel periodo detentivo sofferto, la «pericolosità sociale» andrà determinata con riguardo alla probabilità di recediva in vista della temporanea liberazione del condannato. Si tratterà cioè di valutare le condizioni soggettive del detenuto non già con riguardo al suo comportamento carcerario bensì in relazione alla sua presumibile condotta una volta posto in libertà, sia pure per il tempo limitato della fruizione del permesso. La pericolosità dovrà insomma riferirsi non tanto al passato, quanto al presente e al futuro, specie se la detenzione dura da un tempo ragionevolmente lungo, che sempre incide, positivamente o negativamente, sulla personalità del condannato. Se così non fosse, dell’istituto dei permesso premiale potrebbero fruire solo quei pochi condannati a pene brevi e per reati non particolar-
mente allarmanti, che — tra l’altro — possono aspirare in tempi ragionevolmente brevi a fruire di misure alternative ben più ampie quali l’affidamento e la semilibertà.

A questo riguardo bisogna sottolineare come il progetto di legge Darida del 1982 subordinasse la concessione del beneficio non solo ad un accertamento positivo della regolare condotta del soggetto e della sua partecipazione attiva all’osservazione scientifica della personalità, ma anche ad un accertamento negativo sintetizzato in una formula non priva di aleatorietà ed opportunamente soppressa nel testo definitivo.

Recitava infatti l’art. 30 bis comma 3°: «I permessi premio sono esclusi per il detenuto che, in relazione alla sua personalità, al reato attribuitogli ed alla condotta da lui tenuta nell’istituto, possa far presumere che non rientri nell’Istituto stesso allo scadere del permesso, o che commetta un reato nel corso del medesimo».

Un tale accertamento presuntivo era d’altronde del tutto impossibile, restando affidato a qualità divinatorie dei magistrati, con ipotizzabilità di procedimenti disciplinari per chi mancasse di tali doti. Senza contare che sicuramente su questo elemento si sarebbe fondata la quasi totalità dei reclami del Pubblico Ministero.

In realtà, su questo punto, il legislatore avrebbe dovuto operare una coraggiosa e decisa scelta, accettando, con l’introduzione dei permessi premio, le conseguenze ad essi connesse, e cioè un certo numero di evasioni e di reati commessi durante la fruizione degli stessi, che, nonostante la prudenza e l’impegno degli organi competenti, sarebbero stati inevitabili. E in effetti questa è stata la strada seguita dal legislatore con l’introduzione dell’attuale art. 30 ter O.P., che, facendo genericamente riferimento ad una «particolare pericolosità sociale» del detenuto, ha sganciato la concessione del beneficio da una troppo specifica presunzione (in quanto tale, di impossibile accertamento) relativa al futuro comportamento del soggetto in permesso premio.

Bisogna tuttavia prendere atto del fatto che la valutazione della non particolare pericolosità sociale del condannato rimane comunque ancora oggi un giudizio di carattere prognostico basato sulla probabilità che egli, una volta libero, commetta nuovi fatti di reato, oppure non rientri nell’istituto al termine del permesso.
Il nostro codice penale, all’art. 203, prevede una definizione di «pericolosità sociale» cui si potrebbe far riferimento anche ai fini della concessione dei permessi premio. L’applicazione di tale articolo, rinviando a sua volta agli indici di valutazione dell’art. 133 c.p., potrebbe tuttavia portare in certi casi ad un giudizio negativo sulla meritevolezza del permesso, solo perché particolarmente condizionato da alcuni parametri normativi, quali per esempio quelli relativi alla «gravità del reato», che cristallizzano la personalità del condannato e non tengono conto dei suoi eventuali progressi nel corso del trattamento. Sembra dunque più opportuno, ai fini della concessione del permesso premio, procedere ad un’analisi della personalità del soggetto tenendo particolarmente conto degli elementi di cui al 2° comma dell’art. 133 c.p., e cioè:

1) dei motivi a delinquere e del carattere del reo;
2) dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e della vita del reo antecedenti al reato;
3) della condotta contemporanea e susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Resta però ancora da spiegare che cosa la norma intenda per «particolare» pericolosità sociale del soggetto, cioè quale sia il grado di pericolosità al di sotto del quale il permesso possa tranquillamente essere concesso. Probabilmente il legislatore ha voluto qui lasciare al magistrato un certo margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza del presupposto, discrezionalità del resto ineliminabile in un giudizio prognostico di questo genere. La concedibilità del permesso dovrebbe pertanto essere esclusa solo quando è sicura la commissione di nuovi reati durante la fruizione dello stesso, mentre negli altri casi la valutazione andrebbe fatta caso per caso. È chiaro tuttavia che, così formulata, la norma potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale, in quanto non perfettamente in linea con il principio di determinatezza e con la presunzione di non colpevolezza a favore dell’imputato.

Parimenti oscuro risulta inoltre il rapporto tra il presupposto applicativo dei permessi premio qui in esame (la mancanza di particolare pericolosità sociale) e la possibilità prevista dal 6° comma dell’art. 30 ter (per rinvio all’art. 30 o.p. e
quindi all’art. 61 reg. esec.) di scortare il condannato anche per tutta la durata del periodo che questi trascorre in libertà. La scorta parrebbe infatti contraddire sia l’accertato requisito della tenue pericolosità sociale, sia la stessa finalità special-preventiva dell’istituto. Essa potrebbe, a ben guardare, trovare una sua giustificazione in un numero di casi assai limitato: si pensi, ad esempio, a quelle ipotesi in cui la pericolosità sociale non deriva dalla personalità del soggetto in sé considerata, ma dall’eventuale influenza negativa che è in grado di esercitare sul condannato libero e non ancora del tutto riabilitato l’impatto (seppur temporaneo) con l’ambiente e le condizioni di vita originarie, ovvero a quelle ipotesi in cui una simile cautela si rende necessaria non tanto per prevenire la commissione di reati da parte del condannato in permesso, quanto, al contrario, per proteggerlo da eventuali pericoli che potrebbe incontrare in un ambiente a lui ostile.

Un ultimo aspetto resta da chiarire. Si è sostenuto (7) che, nell’ambito delle modalità del trattamento, all’introduzione dei permessi premio doveva accompagnarsi e contrapporsi l’istituzione del regime di sorveglianza particolare. La pericolosità del detenuto da una parte avrebbe dovuto costituire la causa della sottoposizione del soggetto al regime previsto dall’art. 14 bis, dall’altra si sarebbe dovuta presentare (se non sussistente) come presupposto di concedibilità del permesso premio. In realtà un tale avvicinamento dei due istituti (regime di sorveglianza particolare e permessi premio) non può ritenersi del tutto fondato sotto un profilo strettamente tecnico. Infatti, mentre il concetto di «non particolare pericolosità sociale» come presupposto dei permessi premio è, come abbiamo visto, incentrato su un giudizio prognostico rivolto al futuro comportamento del soggetto una volta posto in libertà, il concetto di pericolosità come presupposto di assegnazione al regime di sorveglianza particolare è invece prevalentemente riferito al comportamento carcerario del soggetto, integrando una valutazione che, quanto ai permessi premio, è completamente affidata alla verifica dell’altro presupposto soggettivo, la regolare condotta.

4. – *Le condizioni oggettive di ammissibilità.*

La concessione del permesso premio è subordinata anche alla sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità indicate nel 4° comma dell’art. 30 ter. Tali condizioni consistono nella determinazione del tipo e della quantità di pena che il condannato deve aver espiato per poter fruire del beneficio, ricorrendone i presupposti soggettivi di cui si è detto.

I permessi premio possono essere concessi:

a) in ogni tempo nei riguardi del condannato alla pena dell’arresto (che ai sensi dell’art. 25 c.p., può giungere fino a un massimo di tre anni);

b) in ogni tempo pure nei riguardi del condannato alla pena della reclusione non superiore ai 3 anni, anche se congiunta ad ulteriore pena dell’arresto da espiare. In questi primi due casi l’operatività dell’art. 30 ter è logicamente subordinata, nel silenzio della legge, al solo tempo necessario per l’accertamento dei presupposti soggettivi sopra esaminati.

c) dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena nei riguardi del condannato alla pena della reclusione superiore ai 3 anni;

d) dopo l’espiazione di almeno 10 anni nei riguardi del condannato alla pena dell’ergastolo.

Questo punto merita qualche considerazione.

La L. 663/1986 ha introdotto una disciplina radicalmente innovativa ma coerente con la logica dell’intero provvedimento, in materia di esecuzione dell’ergastolo. Venuta meno, con la legge 1634 del 1962, la perpetuità della pena non vi era più una ragionevole giustificazione per escludere a priori l’ergastolano dalla possibilità di godere, al pari degli altri detenuti, del cosiddetto trattamento progressivo. Il legislatore del 1986 ha ritenuto quindi di prevedere espressamente, oltre alla possibilità di fruizione dei permessi premio, l’applicabilità delle misure alternative della semilibertà e della riduzione ai sensi dell’art. 54 O.P., nonché l’ammissibilità al beneficio della liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena (in luogo dei 28 previsti in precedenza) (art. 176 c.p.). Del resto, già con sentenza 27 settembre 1983 n. 274 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 54 O.P. (nel testo antecedente la novella del 1986), nella parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere anche al condannato all’ergastolo la riduzione della pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l’ammissione alla liberazione condizionale.

Tornando ora all’analisi del 4° comma dell’art. 30 ter O.P., è opportuno ricordare che, al fine della maturazione dei termini di espiazione di pena previsti per la concessione dei permessi premio, si considera come scontata la parte di pena detratta per la concessione della liberazione anticipata (art. 54 comma 4° O.P.). Qualora poi il soggetto sia detenuto in espiazione di pene definitive, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del permesso, ovviamente, non andrà fatta in relazione a ciascun titolo detentivo, bensì sulla pena complessiva risultante dal cumulo effettuato secondo le norme ordinarie in tema di concorso di pene.

Nella disamina delle condizioni oggettive di ammissibilità dei permessi premio, benché la sua sussistenza impliciti necessariamente anche valutazioni negative attinenti alla meritevolezza soggettiva del provvedimento, deve farsi rientrare anche il requisito di cui al 5° comma dell’art. 30 ter. Secondo tale norma, «nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».

Da notare che non è ostatica la commissione di reati colposi o contravvenzionali durante la detenzione, rilevando la sola condanna o imputazione per delitto doloso.

È stato sottolineato (8) come la formulazione letterale della disposizione in esame risulti poco precisa ed un’analisi approfondita. L’assenza di punctuagatura e la presenza di talune disgiuntive la renderebbero infatti leggibile in due modi diversi.

Ad una prima lettura si potrebbero ritenere che i limiti in questione operino nei confronti di chi a) abbia riportato

una condanna durante l’espiarzione della pena o delle misure restrittive, ovvero b) sia imputato per delitto doloso commesso durante l’esecuzione della pena o delle misure restrittive. Va però osservato che tale interpretazione finisce per contraddire proprio quella presunzione legislativa di pericolosità del condannato sottesa alle preclusioni di cui al 5° comma qui in esame. Se infatti nemmeno la semplice imputazione per fatto doloso è di per sé indice di pericolosità, tanto meno può esserlo la sopravvenienza di una qualunque condanna, che può dipendere da fattori del tutto contingenti, specie là dove si riferisce ad un reato precedentemente commesso.

Preferibile appare allora la diversa soluzione interpretativa di ritenere che il limite del 5° comma valga nei confronti di chi, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive a) abbia riportato una condanna per delitto doloso commesso durante l’esecuzione della pena o delle misure restrittive, ovvero b) sia imputato per delitto doloso commesso nelle medesime condizioni di cui al punto a).

Questa ultima disposizione ha richiamato l’interesse della giurisprudenza per la sua rigorosità che, anche a causa della lentezza con cui vengono definiti i procedimenti penali, finisce per porre sullo stesso piano l’imputato (presunto non colpevole) ed il condannato per un reato commesso durante la carcerazione. Si sarebbero pertanto violati gli artt. 3 e 27 Cost. (9).

Problemi interpretativi ha sollevato anche l’espressione «misure restrittive della libertà personale», che ricorre ben due volte nel testo del 5° comma.

Parte della dottrina (10) sostiene che con tale espressione la legge abbia voluto riferirsi a tutte le tipologie sanzionatorie il cui contenuto consiste in una limitazione della libertà personale. L’espresso riferimento della norma «all’espiazione» di tali misure restrittive complica però il problema, la cui soluzione finisce per dipendere da non sempre agevoli considerazioni di tipo dogmatico, dovendosi stabilire, con riferimento alle tipolo-


(10) Cfr. Giunta F., Commento all’art. 9 della legge 10 ottobre 1986 n. 663», cit., p. 142.
gie più problematiche (come l’affidamento in prova al servizio sociale), se possa parlargli o meno di espiazione.

Altra parte della dottrina (11) riferisce invece il concetto di «misure restrittiva della libertà personale» solo ad eventuali arresti domiciliari o misure di sicurezza attuati prima dell’inizio dell’espiazione della pena in corso.

Da notare che il fatto che la legge abbia disposto, in presenza dei fatti limitativi di cui al 5° comma dell’art. 30 ter, un periodo di sospensione dell’ammissibilità del beneficio relativamente lungo, indica che la norma ha come propri destinatari i condannati a lunghe pene detentive, anche residuali.

Sotto il profilo finalistico, è chiara la funzione promozionale della disposizione in esame, diretta ad incentivare il più possibile comportamenti corretti e rispettosi della legge, dato il considerevole numero di reati che vengono commessi all’interno degli istituti.

Per concludere, bisogna osservare che il legislatore avrebbe potuto benissimo qualificare l’evenienza di una condanna o di una imputazione per delitto doloso commesso come presupposto oggettivo di concedibilità del permesso premio.

Una tale scelta, che avrebbe sottoposto il fatto all’apprezzamento discrezionale del Magistrato di Sorveglianza nell’ambito della valutazione complessiva della regolarità della condotta carceralia del detenuto, sarebbe stata certamente anche meno «punitiva» nei suoi confronti. L’attuale disciplina, infatti, dando meccanicamente uguale rilievo a qualsiasi delitto doloso, più o meno grave, per il quale il soggetto sia imputato o condannato, offre all’operatore uno strumento troppo rigido e per nulla adattabile alle particolarità del caso concreto (12), con la conseguenza che la sospensione dei permessi potrà riguardare anche soggetti che hanno commesso fatti di modesta gravità, sui quali oltre tutto potrebbe non giungere in tempi brevi un accertamento definitivo.


5. — Ambito di applicazione soggettiva e durata.

Iniziando dai destinatari della nuova normativa, quella relativa a' permessi premiali di cui all'art. 30 ter O.P., va subito osservato come tale norma limiti inequivocabilmente il proprio ambito di applicazione soggettiva, facendo esplicito riferimento ai soli «condannati», cioè a coloro i quali sono detenuti in espiazione di pena conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato. Si tratta, in altri termini, dei detenuti cosiddetti «definitivi».

Da notare, tuttavia, che nel progetto di legge Darida n. 1961 del 4 gennaio 1982 era prevista l'applicazione dei permessi premio anche agli imputati ristretti in custodia cautelare, a condizione che avessero tenuto regolare condotta per almeno 12 mesi (art. 30 bis). L'esclusione di tale previsione nella stesura definitiva del testo dell'art. 30 ter risponde ad innegabili esigenze di logicità e di coerenza sistematica.

Innanzitutto l'espressa qualificazione del nuovo istituto premiale quale elemento del trattamento ne preclude l'applicazione anche a favore dei «giudicabili», cui non compete alcun trattamento rieducativo, essendo assistiti dalla presunzione di non colpevolezza. Inoltre è stato osservato (13) che tra la previsione dei permessi premio agli imputati che abbiano tenuto regolare condotta per un anno e i principi che consentono al giudice di mantenere, prima della condanna, misure privative della libertà personale vi sarebbe una profonda contraddizione ed illogicità. Una volta venute meno, infatti, le esigenze che, secondo il codice di procedura penale, giustifichino l'emissione del mandato di cattura obbligatorio o facoltativo, la legge prevede uno strumento apposito per rimettere in libertà il soggetto, e cioè la libertà provvisoria ex art. 277 c.p.p., per cui, nel realizzarsi di tale situazione, non avrebbe molto senso il solo consentire all'imputato di uscire per coltivare i propri interessi umani, culturali e professionali.

Sono, poi, previsti reati per cui non è consentita la concessione della libertà provvisoria (art. 277 c.p.p.), e se anche in

questi casi l'imputato potesse fruire del permesso premio, ne deriverebbe una profonda contraddizione logica interna al sistema.

Oggi, dunque, gli imputati ristretti in custodia cautelare possono beneficiare (in una prospettiva, come si è già detto, di meraumanizzazione) dei soli permessi eccezionalmente concedibili a norma dell'art. 30 O.P. Ed anche in questi casi, specialmente qualora la custodia cautelare sia stata disposta per impedire la fuga o per evitare l'inquinamento delle prove, sarà opportuno predisporre, ai sensi dell'art. 61 comma 2° Reg. esec., la cautela della scorta, «avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato».

È lecito domandarsi a questo proposito se la possibilità di fruire dei permessi premio (possibilità riservata ai soli condannati definitivi) potrà costituire per il futuro un valido incentivo ad abbandonare la prassi dell'utilizzazione dei mezzi di impugnazione in funzione meramente «defatigatoria», allo scopo cioè di procastinare il più possibile il raggiungimento del giudicato senza, per contro, reali speranze difensive. Certamente, mentre la rinuncia alle impugnazioni potrà essere più probabile per le pene detentive non superiori ai 3 anni (che consentono, come si è visto, un' immediata utilizzazione dei permessi premio), sarà proporzionalmente più difficoltosa per le pene di più lunga durata, essendo tale beneficio fruibile solo dopo che sia stato scontato almeno un quarto della sanzione detentiva, e potrà avere effetti, presumibilmente, sul solo ricorso per cassazione, e non anche sulle impugnazioni di merito. Si tratterà, comunque, di una scelta assai difficile, trattandosi di optare tra la rinuncia ad un mezzo difensivo a favore di un più vantaggioso, ma sempre aleatorio, trattamento penitenziario.

Proseguendo oltre nella disamina dei soggetti possibili beneficiari dei permessi «di necessità» o premiali (che a parte le già viste differenze per quanto riguarda gli imputati, hanno lo stesso ambito di applicazione soggettiva), è necessario precisare a cosa la legge intenda riferirsi richiamandosi genericamente ai «condannati».

Sembra pacifico che l'uso di un tale termine presupponga nei destinatari degli istituti in questione lo status di «detenuti», cioè di reclusi, nel senso materiale della parola. Un simile asunto risulta confermato in modo particolare dalla disciplina dei permessi premio contenuta nell'art. 30 ter O.P., il quale, coeren-
mente con il suo inserimento fra le norme relative alle modalità del trattamento, definisce la «regolare condotta» in funzione del comportamento tenuto dal condannato «durante la detenzione», cioè all'interno dell'istituto (ultimo comma).

Individuato così nello status penitenziario il criterio utilizzato dal legislatore ai fini dell'esatta individuazione dello spettro operativo degli istituti dei permessi «di necessità» e premiali, sembra pacifica l'esclusione dal loro ambito applicativo, non foss'altro che per l'impossibilità di verificarne la regolare condotta carceraria, dei condannati in detenzione domiciliare, che per espresso disposto dell'art. 47 ter O.P. non sono soggetti al regime penitenziario. È stato però osservato che una tale soluzione, se si giustifica pienamente solo considerando i nuovi permessi di cui all'art. 30 ter O.P. nella prospettiva esclusiva dell'attenuazione del regime custodialistico del carcere, sotto l'angolazione dei contenuti premiali in cui si sostanza l'istituto potrebbe, invece, dare adito a qualche perplessità in ragione delle disparità di trattamento che ne deriverebbero.

Pressoché indiscussa è anche l'esclusione dei soggetti in libertà controllata ovvero in semidetenzione, data l'assenza dello status di detenuto nel condannato ad una sanzione sostituiva. Soluzione, questa, avvalorata sia dall'art. 30 ter comma 4° O.P., là dove fa riferimento esclusivo alla reclusione e all'arresto, sia dal rilievo che gli ampi margini di libertà propri della semidetenzione (e, a maggior ragione, della libertà controllata) renderebbero superflui permessi di uscita concepiti in funzione di una tipologia sanzionatoria, quale è quella detentiva, caratterizzata dal massimo grado di segregazione.

Una parte minoritaria della dottrina (14) nutre peraltro dei dubbi a questo proposito, sostenendo che l'equiparazione della sanzione sostitutiva alla pena detentiva originaria, stabilita ad ogni effetto giuridico dall'art. 57 legge 669/1981, e l'assoggettamento dei semidetenuti alle norme dell'ordinamento penitenziario per il periodo trascorso in istituto (art. 55 comma 3° legge 689/1981), potrebbero permettere di superare gli ostacoli che impediscono l'applicazione a tali soggetti degli istituti di cui agli artt. 30 e 30 ter O.P. La tesi trova tuttavia scarso seguito.

(14) GIUNTA F., Commento all'art. 9 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, cit., p. 137.
Analogo problema è stato sollevato a proposito dei semiliberi. Ritenuta una semplice modalità esecutiva della pena detentiva, la concessione della semilibertà non comporterebbe infatti una modificazione dello status giuridico del condannato destinatario della misura alternativa, il quale non avrebbe dunque ragione alcuna di essere escluso dall’ambito soggettivo di applicazione dei permessi (15). L’opinione dominante è tuttavia in senso contrario. In particolare, qualsiasi dubbio in ordine all’applicabilità dei permessi premio nei confronti dei semiliberi è superato dall’esplicita previsione a loro favore delle licenze «a titolo di premio» (art. 52 O.P.) che da un lato partecipano della stessa natura special-preventiva, e dall’altro possono concedersi per una durata complessiva pari a quella dei permessi premiali (ossia 45 giorni per anno di espiazione).

Si tratta, pertanto, di istituti assolutamente analoghi, previsti con riguardo a due differenti categorie soggettive, e questo dovrebbe escludere ogni eventuale problema di coordinamento tra le rispettive discipline. Del resto, l’esclusione dei semiliberi dal beneficio del permesso premio era espressamente prevista nel testo dei disegni di legge precedenti l’approvazione della legge 663/1986, ed è stata alla fine cancellata solo perché ritenuta superflua.

Un’ultima questione si pone infine con riguardo alla possibilità di concedere permessi premiali agli internati. Mentre, infatti, l’art. 30 O.P. prevede testualmente tali soggetti fra i beneficiari dei permessi «di necessità», concessi per imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente o per eventi familiari di particolare gravità, l’art. 30 ter. pur non menzionandoli esplicitamente, offre tuttavia un appiglio testuale (da qualcuno ritenuto peraltro solo una svista del legislatore), che consente di ammetterli alla fruizione dei permessi premiali. L’art. 30 ter 6° comma ultima parte, infatti, contiene un richiamo esplicito all’art. 30 comma 4° O.P., il quale, come si vedrà, si riferisce esclusivamente agli internati, disponendo che questi, in caso di rientro in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo, non rispondano del reato di evasione ma siano puniti esclusivamente in via disciplinare. del resto, anche gli internati,

(15) In tal senso GIUNTA F., Commento all’art. 9 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, cit., p. 138.
cè i sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, parte-
cipano dello status di «detenuti», che abbiano visto essere il
criterio usato dal legislatore ai fini dell’esatta individuazione
dell’ambito di applicazione soggettiva dei permessi.

Bisogna d’altra parte sottolineare che anche a supporto
della tesi opposta (e cioè dell’esclusione degli internati dalla
possibilità di fruizione dei permessi premiali), possono essere
portati validi argomenti. In primo luogo si fa notare che
l’articolata previsione a loro favore delle varie licenze di cui
all’art. 53 O.P. soddisfa già ampiamente qualsiasi loro esi-
genza, rendendo così praticamente superflua l’applicazione
nei loro confronti dell’art. 30 ter. Vi è poi da sottolineare
l’assoluta incompatibilità, quanto meno in via di principio,
tra uno dei presupposti per la concedibilità dei permessi pre-
mio, l’assenza di pericolosità del detenuto, e uno dei presup-
posti per l’applicazione delle misure di sicurezza, la pericolo-
sità sociale del soggetto (art. 202 c.p.).

Sulla base di queste considerazioni sono non pochi gli au-
tori che si schierano contro l’applicabilità dell’art. 30 ter ai
soggetti internati, nonostante la soluzione opposta non sia
escludibile a priori e vanti anche, come si è visto, un esplicito
rifermimento legislativo.

Resta ora da fare qualche breve osservazione per quel
che riguarda l’aspetto temporale della concessione dei per-
messi, cioè la loro durata e la loro distribuzione nel tempo.

Prendendo le mosse dall’istituto dei permessi «di necessità»,
è significativo notare che l’art. 30 O.P. nulla dispone in propo-
sito, lasciando che sia il regolamento d’esecuzione (d.P.R. 20
aprile 1976 n. 431, art. 61, comma 1°) a fissarne la durata
massima in 5 giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere
il luogo dove il detenuto o l’internato debbono recarsi (e per fa-
re ritorno in istituto). Si deve ritenere, in mancanza di una spe-
cifica disposizione, che il tempo necessario per il viaggio debba
essere fissato tenendo conto dei parametri forniti dall’art. 183
c.p.p., che trova qui applicazioni in via analogica.

La rimessione della determinazione della durata massima
del permesso «di necessità» al potere esecutivo non ha man-
cato di suscitare perplessità (16), e ciò in considerazione del

(16) FRANCO N., I permessi ai detenuti: esperienze e prospettive, in C.S.M.
Problemi attuali..., p. 166.
fatto che l’elemento temporale non attiene semplicemente al-
le modalità di concessione del beneficio, ma investe la struttura stessa dell’istituto, e avrebbe dunque meritato una mag-
giore considerazione da parte del legislatore.

Nella prassi, poi, va denunciato come molti magistrati
non si attengano al limite previsto, concedendo permessi per
periodi ben superiori ai 5 giorni.

Per quel che riguarda invece l’istituto dei permessi pre-
mio, il discorso è diverso. Qui la legge (art. 30 ter comma 1°
O.P.) si è premurata di stabilire la durata massima del bene-
ficio in giorni 45 all’anno, imponendo al Magistrato di sorve-
glianza di concedere per ogni permesso non più di 15 giorni,
con il risultato di consentire ogni anno tre periodi di 15 gior-
ni ciascuno.

Per i condannati minori di età, poi, il 2° comma dello
stesso articolo ha previsto limiti ancora più favorevoli, stabi-
lando che la durata dei permessi premio non possa superare
giorni volta i 20 giorni, e che la durata complessiva non possa
ecedere i 60 giorni in ciascun anno di espiazione. Disposizio-
ne, questa, che mette chiaramente in evidenza la finalità rie-
ducativa e special-preventiva dell’istituto.

Da notare che nei disegni di legge precedenti l’approva-
zione della legge 663/1986, la durata massima dei permessi
premio era stabilita in giorni 35 l’anno, e ciò allo scopo di
non rendere identica, sotto tale profilo, la condizione dei de-
tenuti a regime ordinario a quella dei detenuti semiliberi (an-
ch’essi ammessi a fruire di licenze «a titolo di premio» per
un massimo di 45 giorni all’anno: art. 52 comma 1° O.P.). Si
teneva infatti che l’equiparazione dei due istituti avrebbe
potuto disincentivare il condannato sulla strada di quei
«progressi compiuti nel corso del trattamento» previsti quale
presupposto essenziale per la concessione della semilibertà.

Nonostante tali perplessità la legge 663/1986 ha equipara-
to la durata dei permessi premio a quella delle licenze ai se-
miliberi di cui all’art. 52 O.P. Tale scelta non ha mancato di
suscitare critiche e dissensi, portando in pratica alla diminu-
ze, se non addirittura alla eliminazione, del significato do-
lorifico e afflittivo della pena.

Bisogna tuttavia riconoscere che una eccessiva limitazio-
ne, anche sul piano temporale, dei permessi premio, sarebbe
risultata in contrasto con lo scopo dichiarato di tale istitu-
to, che è quello, tutt'altro che poco ambizioso, di consentire al condannato di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Si deve notare che, a differenza di quanto previsto per i permessi «di necessità», il tempo occorrente per raggiungere il luogo di fruizione e per il rientro in istituto non si aggiunge qui alla durata del beneficio, ma è in essa ricompreso, anche ai fini del conteggio del tetto massimo di concedibilità annuale.

Un problema particolare sorge con riguardo alla concreta determinazione della durata dell'uscita in permesso (soprattutto premiale) all'interno dei limiti temporali massimi fissati della legge. È chiaro che il legislatore ha volontariamente lasciato tale determinazione alla discrezionalità del Magistrato di sorveglianza (e del direttore dell'istituto) dandogli così la possibilità di guidare, almeno sotto questo profilo, direttamente l'opera di reinserimento del condannato. Ma è altrettanto certo che una simile discrezionalità è estremamente difficile da gestire nella pratica, necessitando inevitabilmente di un parametro di quantificazione in giorni ed ore cui fare riferimento.

Ciò premesso, a meno di non ritenere che la durata del permesso debba dipendere dalla graduazione dei presupposti soggettivi, che sembrano invece rilevanti unicamente in termini di sussistenza, una plausibile via di uscita potrebbe essere quella di stabilire tale durata calcolando oggettivamente i tempi necessari per la realizzazione dello specifico programma per cui il condannato viene temporaneamente liberato, attenuando così possibili sperequazioni di trattamento. D'altro canto, se si considera che fra le regioni per cui il detenuto viene immesso in libertà vi è anche quella di coltivare gli interessi affettivi, ci si rende subito conto di come la quantificazione del tempo necessario alla realizzazione del programma possa presentare insuperabili complessità di calcoli.

Sempre in relazione al problema della durata e della distribuzione nel tempo della concessione dei permessi premio, una recentissima sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma (17) ha affrontato una questione finora mai sollevata.

che per la sua originalità merita qui di essere ricordata. Ne-
la specie un gruppo di imputati aveva chiesto e ottenuto dal
Magistrato di sorveglianza competente un permesso premio
«continuativo» per complessivi giorni 4 ed ore 12, ripartiti
in 18 uscite di 6 ore ciascuna, distribuite in giorni fissati nel-
larco di tre mesi circa, allo scopo di partecipare ad una ini-
ziativa di «laboratorio teatrale» ritenuta meritevole di acco-
gliimento. Il Pubblico Ministero aveva però reclamato al Tri-
bunale di sorveglianza, sostenendo che sia lo scopo che le
modalità del permesso contrastavano con le previsioni di cui
all’art. 30 ter.

Tralasciando le osservazioni attinenti allo scopo della con-
cessione, che non interessano in questa sede, soffermiamoci
sul problema delle modalità di esecuzione del provvedimento.
È da avvertire che qui non viene in discussione semplicemen-
te la concedibilità di permessi orari, cioè di permessi premio
limitati ad alcune ore della giornata, ma un sistema di con-
cessione di permessi orari distanziati tra loro anche in modo
notevole e sussunti in un unico premio di pochi giorni frazionato
nel tempo. Sistema avverso il quale il Pubblico Ministero
oppone che l’artificioso frazionamento dei permessi da
giorni in ore comporterebbe l’ipotetica possibilità di consenti-
re al condannato di assentarsi dall’istituto per molti mesi
l’anno, e perfino per tutti i giorni dell’anno, sortendo risulta-
ti concreti aberranti, certamente non voluti dal legislatore.

Il Tribunale, con la sentenza qui in esame, accoglie il re-
clamo del Pubblico Ministero (il quale contestava anche che
potesse concedersi un permesso «cumulativo», cioè destinato
non ad uno ma a un gruppo di detenuti) e ribadisce alcuni
principi generali posti a fondamento della decisione. In parti-
colare osserva che il permesso premiale deve costituire una
temporanea e ben definita interruzione della detenzione per
le finalità umane e trattamentali previste dalla legge, e che
la carcerazione deve sempre conservare una sua sostanziale
continuità che permetta di conseguire le finalità tutte della
pena e non ne alteri l’essenza, assicurando in tal modo anche
la proficuità del trattamento e dell’osservazione condotti al-
l’interno dell’istituto. Sulla base di queste considerazioni il
Tribunale di sorveglianza di Roma stabilisce l’inammissibilità
di un «sistema di permessi orari» quale quello oggetto della
sentenza impugnata.
È chiaro tuttavia che questa decisione non pregiudica la possibilità di concedere ai condannati che lo richiedano dei permessi orari, limitati cioè a poche ore della giornata, purché tali permessi costituiscano eventi indipendenti l'uno dall'altro e tali da non assurgere a vero e proprio «sistema» capace di interrompere la connaturale continuità della carcereazione, funzionale al perseguimento dei suoi fini.

Un altro ordine di problemi si pone semmai in relazione alla concessione dei permessi orari. Ci si chiede, infatti, secondo quale criterio tali permessi debbano essere computati nell'ammontare massimo annuale stabilito dall'art. 30 ter comma 1° O.P. Nel silenzio della legge, non è chiaro se un permesso di durata inferiore alle 24 ore debba essere calcolato come una giornata intera, ovvero se debbano essere sommate tra loro le sole ore (anche inferiori alle 24) effettivamente trascorse all'esterno del carcere. La questione è ancora aperta, ma la soluzione più logica e coerente sembra essere nel secondo senso, evitandosi oltretutto in tal modo eventuali disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari dei permessi, calcolati volta a volta su base giornaliera ovvero oraria.

6. — Gli organi competenti.

È in primo luogo necessario precisare quale siano gli organi a ciò competenti.

Per quanto concerne i condannati definitivi e gli internati (destinatari, salve le perplessità viste per questi ultimi, sia dei permessi «di necessita» che dei permessi premiali), l'art. 30 comma 1° e l'art. 30 ter comma 1° O.P. stabiliscono genericamente che la competenza in materia spetta al Magistrato di sorveglianza, subordinando così l'operatività dei due istituti ad una garanzia di tipo giurisdizionale. La disposizione, nella sua logicità e coerenza, non solleva particolari problemi, ed è confermata del resto anche dall'art. 69 comma 7° O.P.

Una questione merita però di essere qui ricordata: è sfuggita all'attenzione del legislatore l'ipotesi relativa al trasferimento di un detenuto da un istituto penitenziario ad un altro, dopo la presentazione di una istanza di permesso.

La giurisprudenza è sul punto unanime: competente a decidere sull'istanza deve ritenersi, in mancanza di una espresa
disposizione normativa, il Giudice di sorveglianza sotto la cui giurisdizione viene di fatto a trovarsi il condannato trasferito, e non quello al quale l’istanza era stata originariamente presentata (18). Questo perché, essendo la concessione del permesso strettamente correlata all’osservazione della personalità del detenuto ed all’andamento del trattamento rieduca- cativo, la relativa decisione spetta proprio al giudice in grado di valutare, in base alla più recente osservazione, l’opportunità o meno della concessione del beneficio. Né tale scelta si porrebbe in contrasto con l’art. 25 comma 1° Cost., come qualcuno aveva ipotizzato (19). Il principio secondo il quale «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» si riferisce infatti ad atti sia soggettivamente che oggettivamente giurisdizionali, rimanendo quindi estraneo ai provvedimenti con cui si concedono o si negano permessi, che hanno natura di atti amministrativi (anche se, come si vedrà, la dottrina non è concorde su questo punto).

A supporto della soluzione contraria, quella cioè favorevole alla competenza del Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui si trovava l’interessato all’atto della presentazione della domanda, prima del trasferimento, è stato osservato (20) che, in mancanza di esplicita normativa al riguardo, ci si dovrebbe richiamare per analogia a quanto previsto dalla legge penitenziaria in tema di radicamento di competenza per la decisione sulle misure alternative. Statuisce infatti l’art. 71 comma 4° O.P. che, in ordine a tali provvedimenti, «la competenza spetta alla Sezione o al Magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o della proposta o all’inizio d’ufficio del procedimento». Si è anche fatto notare, nello stesso senso, che l’esigenza di ottenere con una certa rapidità il provvedimento di concessione del permesso (richiesto, specie nelle ipo-


tesi di cui all’art. 30 O.P., per far fronte a circostanze eccezionali e della massima urgenza), imporrebbecedì demandare la decisione al Magistrato di sorveglianza che ha competenza sul carcere ove è stata presentata la domanda, onde evitarre, tra l’al tro, al detenuto il rischio della perdita dell’interesse alla decisione nell’attesa del provvedimento. La tesi, nono stante le argomentazioni apportate, rimane comunque minoritaria, specie di fronte alla giurisprudenza della Cassazione.

Resta da sottolineare che, secondo una parte della dottrina (21), legittimato a provvedere qualora, dopo la definitività della sentenza, non sia ancora stato emesso l’ordine di carcerazione, sarebbe il Pretore o il P.M. competente per l’esecuzione, e ciò sulla base del principio della cognizione dell’organo che ha la disponibilità giuridica della posizione processuale dell’interessato. La competenza della magistratura di sorveglianza, chiamata a «vigilare» sulla «esecuzione delle pene detentive», non potrebbe infatti venire in evidenza se non dopo l’instaurarsi del rapporto di esecuzione da parte degli organi a ciò preposti dall’art. 577 c.p.c. (Pretore o Pubblico Ministero), ai quali spetta, appunto, l’emissione dell’ordine di carcerazione. Nel periodo temporale intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed il concreto inizio dell’esecuzione, il soggetto interessato (non più imputato, ma nello «status» particolare di condannato in attesa di espiazione) verserebbe in una posizione processuale nel contesto della quale ogni determinazione competerebbe, in via esclusiva, agli organi esecutivi a cui è attribuito il potere-dovere di porre in esecuzione la condanna.

La tesi non sembra tuttavia sostenibile: la qualifica di condannato, che segna il passaggio della competenza al Magistrato di sorveglianza, si acquista infatti con il semplice passaggio in giudicato della sentenza, a nulla rilevando l’emissione dell’ordine di carcerazione, che è un atto puramente amministrativo.

Nonostante la regolamentazione offerta dalla legge in materia di competenza a concedere permessi sia estremamente

dettagliata, non è però in essa contemplata l’ipotesi in cui un soggetto si trovi contemporaneamente in custodia cautelare per procedimenti penali di competenza di due (o più) giudici diversi. In tal caso deve ritenersi necessaria la pronuncia favorevole di entrambi i giudici (22). La finalità per cui è stata attribuita all’autorità procedente la competenza a concedere permessi agli imputati, verrebbe infatti frustrata qualora le esigenze cautelari, soddisfatte dalla custodia cautelare in rapporto all’uno e all’altro processo, fossero valutate da uno solo dei giudici procedenti.

Un altro caso non espressamente regolato dalla legge è quello relativo alla posizione di chi sia detenuto per concorrenti titoli di diversa natura, trovandosi nello stesso tempo nella posizione di condannato o internato, da una parte, e di imputato in custodia cautelare, dall’altra. La Corte di Cassazione ha assunto, sul punto, due orientamenti contrapposti.

Da un lato, ha ritenuto sufficiente, per la concessione di un permesso ex art. 30, la pronuncia del solo giudice di cognizione (23), il quale potrebbe peraltro utilizzare quegli stessi criteri valutativi di cui si servirebbe il Magistrato di sorveglianza, dato che, attraverso le informazioni richieste alla direzione dell’istituto penitenziario (art. 61 comma 3° reg. esec.) e l’esame della cartella personale (art. 26 Reg.), verrebbe posto nelle condizioni di conoscere, sia pure ai limiti del permesso, anche la condotta tenuta dal soggetto in sede penitenziaria. Ciò evidentemente, in ossequio alle preminenti esigenze di cautela connesse al procedimento di cognizione ancora pendente.

Dall’altro, ha ritenuto la necessità di una doppia pronuncia, sostenendo che, ove l’istanza diretta ad ottenere un permesso sia formulata da persona che si trovi in carcere in esecuzione di pena ed, al tempo stesso, in custodia cautelare per altro reato, la competenza spetti contemporaneamente


al Magistrato di sorveglianza e al giudice che ha la disposizione del processo di cognizione (24).

La necessità della doppia pronuncia si impone per la diversità dei criteri di valutazione che devono essere utilizzati: il Magistrato di sorveglianza dovrà basarsi sulla condotta tenuta in carcere dal soggetto, il giudice procedente sulle esigenze connesse al processo in corso, che possono comportare l'opportunità di avere a disposizione l'imputato. E dal momento che le esigenze e le cautele imposte dal processo e garantite dallo stato di custodia cautelare si pongono con carattere di premiennanza rispetto a tutte le altre, tra i due giudici, quello del giudice di cognizione avrà la priorità su quello del Magistrato di sorveglianza. La dottrina non è tuttavia concorde su questo punto (25). È stato fatto notare, infatti, che per svelire il procedimento (che è sempre iniziato sulla base di richieste aventi carattere di urgenza) il Magistrato di sorveglianza dovrebbe provvedere preliminarmente, riservando al giudice di cognizione, per il quale possono sussistere esigenze di cautela processuale da tutelare, di pronunciarsi per ultimo, imparando le opportune disposizioni per la esecuzione in concreto del permesso ovvero per la reiezione dell'istanza. Tale opinione trova tuttavia acvario seguito in dottrina.

La soluzione di affidare la concessione dei permessi a favore dei soggetti detenuti per concorrenti titoli di diversa natura, alla competenza concorrente del Magistrato di sorveglianza e del giudice procedente, sebbene sia quella che soddisfa maggiormente le esigenze connesse ai due titoli detentivi, è stata fatta oggetto di pesanti critiche da una parte (pe raltro minoritaria) della dottrina (26).

In particolare, anche prescindendo dalla macchinosità e dai rallentamenti che ne potrebbero derivare ad un procedimento che per sua natura presuppone rapidità di intervento, è stato sottolineato che la pronuncia negativa del giudice

---


(25) Vedi Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 120.

precedente, seppure non fondata su valutazioni di sua esclusiva competenza, dovrebbe ritenersi «preminente» rispetto a quella del Magistrato di sorveglianza, il che sarebbe evidentemente un’incongruenza. A ciò si aggiungono le complicazioni che l’introduzione del regime del reclamo di cui all’art. 30 bis comma 3° O.P. avrebbe apportato al sistema delineato: il Pubblico Ministero interessato a proporre reclamo contro le due pronunce favorevoli, dovrebbe adire contemporaneamente la Corte d’Appello e la Sezione di sorveglianza. Dal canto suo, il detenuto, in caso di provvedimento sfavorevole ad opera dell’autorità giudiziaria procedente, dovrebbe, dapprima, proporre reclamo alla Corte d’Appello; e poi, se accolto il gravame, dovrebbe adire il Magistrato di sorveglianza al fine di ottenere la seconda pronuncia, la quale, a sua volta, potrebbe essere assoggettata a reclamo davanti alla Sezione di sorveglianza.

Tenuta presente la complessità di una simile costruzione e le lungaggini che la sua applicazione comporterebbe, divengono, se non giustificabili, almeno comprensibili le voci levatesi da più parti e tendenti a sostenere la necessità di una soluzione che attribuisca la competenza esclusivamente ad uno dei due organi, che, per i motivi sopra visti, non potrebbe che essere il giudice di cognizione.

7. – Il procedimento di concessione

Per quanto riguarda l’istituto dei permessi «di necessità», l’art. 30 O.P. e l’art. 61 Reg. esec., nella loro formulazione originaria, introdotta con la legge 26 luglio 1975 n. 354, non prevedevano alcuna particolare procedura di concessione. Unica indicazione in materia era quella contenuta nel primo comma dell’art. 61 Reg. esec., che subordinava la concessione del beneficio alla presentazione di una domanda, senza peraltro specificare se a tale adempimento fosse chiamato il solo interessato ovvero, come le esigenze della pratica attuazione dell’istituto sembrano dimostrare, anche i congiunti dello stesso.

Il legislatore, attribuendo la competenza a decidere sui permessi ad un organo giudiziario, e perciò indipendente, aveva ritenuto infatti sufficientemente tutelate le esigenze connesse all’applicazione di tale istituto, ed aveva preferito non irri-
gidire la procedura con l'imposizione di adempimenti formali troppo solenni nel nome di un garantismo ritenuto, in questo caso, inopportuno se non addirittura controproducente. La materia richiedeva infatti, oltre a rapidità di decisione, anche una diretta conoscenza del soggetto e l'acquisizione delle informazioni più vaste sul medesimo, elementi questi che difficilmente potevano essere contenuti nel quadro di un accertamento procedurale troppo formale. Il Magistrato di sorveglianza e, nel caso degli imputati, l'autorità giudiziaria procedente, provvedevano dunque sulle istanze per la concessione dei permessi in modo largamente discrezionale, liberi di decidere in un senso o nell'altro anche a prescindere dal compimento di particolari attività dirette ad accertamenti probatori.

Senonché, proprio la mancanza di formalità e l'assenza di ogni previsione normativa circa i presupposti probatori del provvedimento del giudice finirono per essere indicate fra le principali ragioni degli ampi, se non eccessivi, margini di discrezionalità di cui in concreto erano venuti a godere gli organi competenti a decidere sui permessi, accusati di lassismo. Tali critiche, tuttavia, se da una parte erano fondate e pertinenti, dall'altra dovevano tener conto anche del fatto che la causa della discrezionalità denunciata era in ultima analisi rinvenibile nella lettera stessa della legge, e precisamente nella estrema genericità della formulazione dell'originario testo del 2° comma dell'art. 30 O.P., nonché nell'inserimento dell'istituto dei permessi nel capo relativo alle modalità del trattamento. E nemmeno la totale carenza delle strutture di osservazione all'interno degli istituti penitenziari era priva di rilevanza in tale prospettiva.

Il risultato fu un susseguirsi di interventi normativi volti ad introdurre nel procedimento di concessione dei permessi una serie di cautele e di controlli i quali, restringendo l'area di discrezionalità del giudice, hanno portato a quella che viene sinteticamente chiamata la «burocratizzazione della conoscenza del soggetto». Tale espressione significa che l'organo competente, nella valutazione del detenuto, è autorizzato a «tenere conto solo di quei dati che possono essere provati ed allegati, senza poter ricorrere a quanto è altrimenti a conoscenza» (27).

Un primo intervento normativo si è avuto con l’art. 4 d.P.R. 24 maggio 1977 n. 339, che, sostituendo l’art. 61 Reg. esec., ha imposto all’organo competente di chiedere alla direzione dell’istituto penitenziario le necessarie informazioni «al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto». A questo proposito, possono rivelarsi di particolare utilità gli apprezzamenti sull’evoluzione della personalità svolti dal gruppo di osservazione e trattamento operante (almeno teoricamente) all’interno dell’istituto penitenziario.

Tale modifica non ha peraltro ottenuto gli effetti che si proponeva, sia per il limitato oggetto di queste informative, sia per le carenze dei mezzi di informazione predisposti all’interno degli istituti (28), sia infine per l’abitudine degli operatori penitenziari di esprimere parere favorevole in ogni caso, anche nei confronti dei detenuti immeritevoli e palesamente inidonei al beneficio.

Si è così pervenuti ad una seconda innovazione: l’art. 2 legge 20 luglio 1977 n. 450 ha infatti inserito nella legge penitenziaria l’art. 30 bis, il quale prevede (comma 1°) che, prima di decidere sull’istanza di permesso, l’autorità competente debba «assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, compresa quella del luogo in cui l’istant chiede di recarsi». Ciò, evidentemente, al fine di controllare la sussistenza delle condizioni di fatto poste a fondamento della richiesta di permesso, onde evitare che questo venga concesso solo sulla semplificazione base di quanto dichiarato dal richiedente.

Per la verità, sulla idoneità degli organi di polizia ad effettuare gli accertamenti riguardanti la sussistenza dei motivi addotti si può sollevare qualche dubbio, specie quando si tratta di accertare situazioni o condizioni familiari o di salute complesse e di difficile indagine.

Con l’introduzione della disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 30 bis O.P. e di quella di cui all’art. 61 comma 3° Reg. esec., si è data vita ad una vera e propria fase informativa preliminare alla concessione dei permessi. Pur

avendo le disposizioni in esame oggetti differenti, sembra infatti ricavarsi da esse con chiarezza un unico proposito, cioè la volontà di far precedere in ogni caso l’emanazione del provvedimento da accertamenti nella duplice direzione delle qualità soggettive dell’interessato e dell’oggettiva ricorrenza delle condizioni di fatto previste dalla legge.

Oggi dunque la concessione del permesso «di necessità» (del quale per il momento ci siamo occupati) non è più lasciata alla mera discrezionalità dell’organo volta a volta competente, ma deve essere preceduta da una sia pur rudimentale «procedura».

Da notare che, come ha ribadito la Cassazione, «nel procedimento concernente l’istanza di concessione del permesso penitenziario non è dalla legge richiesto alcun preventivo parere del Pubblico Ministero» (29). Il principio generale concernente il potere-dovere di requisitoria del Pubblico Ministero è infatti compiutamente soddisfatto allorché detto organo sia stato posto nella condizione di richiedere (il che avviene con l’invio degli atti del processo), anche se poi egli abbia in concreto rifiutato di esprimersi in una qualsiasi direzione.

Spostando ora la nostra attenzione sull’istituto dei permessi premio, va in primo luogo rilevata la grave lacunosità della legge, che, all’art. 30 ter, poco o nulla stabilisce a proposito della procedura necessaria per l’emanazione del provvedimento di concessione del beneficio. Né a tale mancanza sopporrisce il regolamento di esecuzione, il cui art. 61, già esaminato, si riferisce ai soli permessi di cui all’art. 30 O.P.

In realtà si stanno ancora attendendo le «necessarie modifiche e integrazioni» al regolamento di esecuzione che, secondo il disposto dell’art. 32 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, avrebbero dovuto essere apportate entro sei mesi dall’entrata in vigore di detta legge.

Per il momento la legge (che omette perfino di precisare come il procedimento debba iniziare, sembrano tuttavia evidente la necessità di una richiesta dell’interessato) si limita a stabilire quali siano i presupposti soggettivi ed oggettivi di concedibilità del permesso, senza specificarne le modalità di accertamento.

Come abbiamo visto, competente per la concessione del beneficio è il Magistrato di sorveglianza, il quale è libero di valutare discrezionalmente tutti gli aspetti del singolo caso, al fine di decidere sull’opportunità o meno del provvedimento.

Ciò non significa però che l’amministrazione penitenziaria resti estranea alla concessione dei permessi premio, posto che, per espresso disposto dell’art. 30 ter o.p., il Magistrato di sorveglianza decide «sentito il direttore dell’istituto». Si tratta evidentemente di un parere obbligatorio che, anche se non vincolante, comporta una valutazione di merito in grado di condizionare nei singoli casi l’operatività dell’istituto.

Oggetto di tale parere sarà anzitutto la sussistenza di quei presupposti soggettivi che, non potendo essere rilevati direttamente dal Magistrato di sorveglianza, richiedono una verifica ad opera degli organi dell’amministrazione penitenziaria.

In particolare, il parere del direttore dell’istituto sarà determinante ai fini della valutazione della «regolare condotta» carceraria del detenuto, secondo i parametri specificati nell’ultimo comma dell’art. 30 ter. Il direttore potrà avvalersi, per la redazione dell’atto, dell’attività del gruppo di osservazione e trattamento operante (sempre teoricamente) all’interno del carcere.

Nel futuro regolamento sarà bene precisare che il Direttore, nell’esprimere il proprio parere (motivato) dovrà riferirsi alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell’osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed a quella della pena ancora da scontare». È inoltre previsto che il direttore dell’istituto debba corredare la domanda del condannato con l’estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all’art. 26 del regolamento stesso.

Per quanto riguarda poi la sussistenza del secondo presupposto soggettivo di concedibilità dei permessi premio (la mancanza di particolare pericolosità sociale del condannato), il relativo accertamento andrà effettuato tramite l’acquisizione del certificato penale dell’interessato e di copia della sentenza di condanna (elementi, tuttavia, riflettenti il passato), e, soprattutto, tramite il parere del gruppo di osservazione e trattamento e la richiesta di informazioni agli organi di polizia del luogo di abituale dimora del soggetto richiedente. In-
formazioni che dovranno essenzialmente riguardare la condi-
zione attuale del soggetto in rapporto all'ambiente in cui
questi chiede di essere seppur temporaneamente, inserito.

La circolare ministeriale 30 maggio 1988 n. 3246/5696,
uscita prima del regolamento, in tema di accertamento della
«particolare» pericolosità sociale, ha espressamente coinvolto
anche i Direttori sul punto, nel senso che il loro motivato
parere deve riferirsi non soltanto alla «condotta penitenzia-
ria», ma anche alla «particolare pericolosità» suddetta (che
può sussistere anche in capo a soggetti dalla condotta infra-
murale incensurabile).

Occorre approfondire il discorso: la pericolosità deve esse-
re «particolare». Tale aggettivo non può non avere un signi-
cificato preciso, quello di restringere il concetto ché — in caso
contrario — nessun permesso potrebbe mai essere concesso,
essendo tutti i detenuti socialmente pericolosi, tanto è vero
che stanno scontando una pena detentiva. E allora evidente-
mente non basta il «timore» del mancato rientro o della
commissione di reati o della possibilità di entrare in contatto
con l'organizzazione criminale comune o politica di originaria
appartenenza o di prestarsi a fungere da tramite non lecito
tra detenuti ed ambiente esterno.

Occorre la «previsione», peraltro fondata su precisi ele-
menti di fatto che evidentemente, non possono essere costi-
tuiti dalla qualità e quantità di precedenti penali (altrimenti
i recidivi ed i condannati per gravi delitti mai potrebbero
fruire di permessi, mentre la legge consente anche agli erga-
stolani di poter aspirare al beneficio). La storia del soggetto,
il suo ambiente, le sue relazioni, possono e debbono certa-
mente essere analizzate e valutate, ma con grande obiettività
e con riferimento al presente e al futuro, non al passato.

È appena il caso di sottolineare, pertanto, che il legislatore
ha dettato la norma suddetta con evidente riferimento al-
la appartenenza «attuale» del condannato ad organizzazioni
criminali tuttora attive ed alla possibilità di riprendere, me-
diante il permesso, diretti collegamenti con le stesse, allo sco-
po di commettere altri reati.

Quanto ai «precedenti penitenziari» sembra evidente che
gli stessi si riferiscono direttamente alla condotta inframurale
del detenuto e soltanto di riflesso alla sua pericolosità sociale
«esterna», che potrebbe anche mancare.
Sorge, a tal punto, un problema delicato: come può il Direttore, che non conosce, in genere, nulla del passato e dell’esterno del condannato, esprimere un parere anche nella «particolare pericolosità sociale»?

La circolare succitata afferma che il Direttore «potrà acquisire notizie ed informazioni presso gli uffici della Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri.

Ma tutto ciò sembra essere essenziale compito del Magistrato di Sorveglianza (art. 30 bis, 1° comma), né pare utile che sia il Direttore che il Magistrato rivolgano separatamente le stesse richieste alla Pubblica Sicurezza ed ai Carabinieri.

Evidentemente occorre attuare un sistema razionale di efficace collaborazione che consenta una sola richiesta, la cui risposta venga portata a conoscenza sia del Direttore che del Magistrato.

La circolare succitata, inoltre, introduce criteri nuovi, estranei alla norma di legge, nelle parti in cui invita i Direttori a considerare gli eventuali allarmi o preoccupazioni sociali derivanti dalla concessione di benefici a certi detenuti, mentre si stanno verificando o si possono temere momenti di particolare aggressività da parte della criminalità o di gruppi criminali organizzati ed invita altresì al doveroso rispetto per le vittime del delitto, per i Corpi cui le stesse appartenevano, per i loro parenti «tanto più quanto più grave e recente sia il delitto «commesso».

Un ulteriore accertamento dovrà essere effettuato anche a mezzo di richiesta di informazioni adeguate, circa la fondatezza dei motivi addotti dal condannato a giustificazione dell’istanza di permesso, analogamente a quanto previsto dall’art. 30 bis comma 1° O.P. per i permessi «di necessità».

Nella motivazione del provvedimento finale il Magistrato di sorveglianza dovrà dare conto della sussistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, e ciò anche al fine di agevolare il riesame della decisione in sede di reclamo.

È evidente, tenuto presente quanto fin qui detto, che la discrezionalità del Magistrato di sorveglianza nel procedimento di concessione dei permessi premiali non è assoluta, ma è relativa ad una serie di variabili, di cui il parere del direttore dell’istituto non è che la principale: egli dovrà infatti tener conto anche di altri elementi, come per esempio, delle notizie provenienti dalle Direzioni delle Case dove il detenuto è stato ri-
stretto almeno nell’ultimo biennio e dei risultati di una osservazione scientifica della personalità del soggetto, nonché di ogni altra informazione rilevante in proposito, da qualunque fonte essa provenga (purché, è chiaro, essa sia attendibile).

Il giudizio del Magistrato di sorveglianza sarà pertanto il risultato, la sintesi di un complesso di notizie e di attività di organi esterni ed estranei alla magistratura di sorveglianza, come:

- la Direzione della Casa;
- il gruppo di osservazione scientifica della personalità (composto dall’educatore, dall’assistente sociale, e da almeno uno degli esperti nelle materie di cui all’art. 80 comma 4° O.P., e coordinato dal direttore);
- la custodia;
- il Servizio Sociale penitenziario;
- il Servizio Sociale del territorio;
- la P.S. o i C.C.;
- eventuali altre fonti di cognizione (volontariato, congiunti, possibili datori di lavoro, ecc.).

La collaborazione tra tali organi è tanto più valida allorché si consideri che essa si esplica tra soggetti che sono contemporaneamente, per quanto in occasione diversa, a diretto contatto con colui che deve fruire del beneficio il quale pertanto è responsabilizzato indistintamente nei confronti di tutti costoro.

Da notare che in seguito al rigetto di una istanza di permesso, il detenuto può, come si vedrà, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. E nel caso in cui anche in questa sede la domanda venga respinta, nulla impedisce al soggetto, nel silenzio della legge, di riproporre una nuova istanza all’organo competente, cominciando da capo la procedura. Il tutto, però, come ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma (30), entro certi limiti. Tale sentenza ha ritenuto infatti inammissibile una metodica reiterazione di domande, inoltrate a pochissimi giorni di distanza da precedenti e motivate decisioni di reiezione, e fondate sugli stessi elementi già valutati. «Questo non toglie», si legge nella motivazione della sentenza, «che il Magistrato e il Col-
legio siano pronti a recepire progressi nel trattamento ed evoluzioni nella personalità del soggetto, ma la logica e l’armonia del sistema richiedono congrue valutazioni che, benché ogni volta autonome, riposino su fattori sostanziali e su eventuali elementi di novità, motivamente illustrati e raccordati con i precedenti».

Il ché, tutto sommato, anche se non espressamente sancito dalla legge, sembra conforme alla logica che ispira l’istituto e, cosa di non poco conto, torna vantaggioso anche ai fini di uno smaltimento della mole di lavoro che incombe sugli uffici di sorveglianza.

8. — *Il contenuto del provvedimento: cautele e prescrizioni*

Il giudice, nel provvedimento di concessione del permesso, che riveste la forma del decreto motivato (31), può imporre all’interessato, in via cautelare, l’obbligo dell’osservanza di determinate prescrizioni, secondo quanto stabilito nell’art. 61 comma 2° Reg. esec., al quale rimandano sia l’art. 30 comma 1° che l’art. 30 ter comma 6° O.P. Ciò, evidentemente, al fine di contemporare le personali esigenze dell’interessato con quelle di tutela della collettività e del-l’ordine pubblico. Tali prescrizioni rispondono dunque alla funzione di fornire una più o meno adeguata garanzia dei rischi connessi al sia pur temporaneo allontanamento del soggetto dall’istituto penitenziario.

L’art. 61 del regolamento (2° comma) stabilisce i parametri in relazione ai quali valutare l’opportunità della prescrizione delle cautele in esame, individuandoli nella «personalità del soggetto» e nell’«indole del reato» di cui il soggetto è imputato o per il quale è stato condannato.

(31) Prima dell’entrata in vigore della L. 663/1986, in mancanza di una espressa indicazione legislativa, la maggior parte della dottrina era propensa a credere che il provvedimento di concessione del permesso dovesse assumere la forma dell’ordinanza. Sulle ragioni di tale scelta vedi D’ANGELO E., *La disciplina dei permessi*, in GREVI V., *Diritti dei detenuti ..., cit. p. 212. La motivazione del provvedimento decisorio*, esplicitamente prevista all’art. 30 bis comma 2° nonché all’art. 69 comma 7° O.P., è stata stabilita per permettere un vero e proprio riesame dello stesso da parte delle autorità competenti a decidere in sede di reclamo.
L’indicazione di tali parametri di riferimento risponde tra l’altro alla non trascurabile funzione di rendere possibile, in sede di reclamo, il controllo sulla legittimità del provvedimento decisorio.

È importante notare che il regolamento non contiene una tassativa tipologia delle prescrizioni che possono accompagnarne la concessione del permesso.

L’individuazione in concreto delle cautele è infatti lasciata alla discrezionalità del Magistrato di sorveglianza il quale è libero di imporre le prescrizioni che ritiene più adatte ai singoli casi, sulla base di una prudente valutazione delle situazioni concrete (per esempio, l’osservanza di particolari orari, la presentazione periodica alle autorità di P.S., la permanenza al domicilio durante le ore notturne, il divieto di frequentare pregiudicati o esercizi pubblici, di allontanarsi dal comune di residenza, ecc.).

L’art. 61 Reg. esc. si limita a prevedere la possibilità che il detenuto o l’internato venga scortato per tutto o parte del tempo del permesso, qualora dagli accertamenti sulla pericolosità o da altri validi strumenti di apprezzamento, emergano elementi che possano far presumere il mancato spontaneo rientro in istituto o la perpetrazione di reati durante la fruizione dello stesso. L’ultimo comma di tale articolo stabilisce poi che le operazioni di scorta sono effettuate, su richiesta della direzione, dall’Arma dei Carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, e dall’autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati.

Da notare che gli elementi di valutazione circa l’opportunità o meno della misura cautelare della scorta in parte coincidono con i presupposti soggettivi che il Magistrato di sorveglianza avrà già valutato in funzione della meritevolezza del beneficio, e pertanto le ragioni che ne consigliano la prescrizione saranno normalmente contenute nella stessa motivazione del provvedimento di concessione del permesso. Il che, è evidente, assume particolare rilevanza ai fini di un eventualre reclamo.

La previsione della scorta è stata peraltro fortemente criticata, soprattutto in relazione ai permessi premio.

Tale misura cautelare non avrebbe in effetti molto significato se rapportata all’applicazione di un istituto (quale, appunto, quello dei permessi premiali di cui all’art. 30 ter O.P.)
concedibile solo a che abbia tenuto regolare condotta e sia stato dunque ritenuto complessivamente meritevole di usufruire del «premio».

A questo proposito è stata auspicata almeno l’unificazione della prassi (in alcune zone già affermata) relativa alla prescrizione dei Magistrati di sorveglianza in ordine alla scorta in borghese (32). Ciò appare tanto più opportuno se si considera che vi sono stati anche dei casi di rinuncia al permesso da parte di alcuni detenuti, che non volevano farsi vedere in giro con la scorta armata per non essere immediatamente identificati come detenuti. Gli sforzi in questa direzione hanno però urtato contro la mancanza di una previsione legislativa che consenta ai Carabinieri di porsi in abito civile e di non usare gli strumenti di contenzione (catene e ferri): il Regolamento Generale dell’Arma è infatti tassativo su questo punto e non ammette eccezioni, se non per le donne e i minori. È pertanto evidente che il problema sarà risolvibile soltanto quando le scorte saranno attuate non più dai Carabinieri ma dagli Agenti di Custodia, che saranno smilitarizzati e costituiti in un Corpo di Polizia Penitenziaria.

Le stesse considerazioni valgono anche in ordine alla disposizione contenuta nel 4° comma dell’art. 61 reg. es., che prevede la possibilità di una prescrizione relativa all’obbligo di pernottamento in un istituto penitenziario durante la fruizione di un permesso di durata superiore alle 12 ore, anche qui in evidente contrasto con la natura premiale del beneficio di cui all’art. 30 ter O.P.

È necessario, per concludere, precisare che non sempre la funzione delle cautele adottate in relazione alla concessione di un permesso è stata correttamente interpretata. Tali cautele, infatti, diversamente da quello che potrebbe apparire ad una valutazione superficiale, assolvono una funzione, anziché restrittiva, di pratica estensione applicativa dell’istituto (33). È evidente che in molti casi la concessione di un permesso diviene possibile solo se all’autorità che lo dispone è offerta la di-


(33) Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R., Ordinamento penitenziario ..., cit., p. 198.
sponibilità di adeguate garanzie di controllo dei rischi che vi sono connessi. La previsione delle necessarie cautele serve appunto a rendere applicabile tale istituto anche in quei casi in cui un permesso «libero» da prescrizioni sarebbe stato negato per ragioni di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda infine le modalità di prescrizione delle cautele in esame, è stato precisato (34) che va considerato «illegittimo un provvedimento con il quale un magistrato di sorveglianza si limiti a concedere il permesso e deleghi altro Magistrato per la determinazione della durata e delle prescrizioni (...), fondandosi sul fatto che il luogo nel quale il condannato è autorizzato a recarsi ricade nella giurisdizione di quest’ultimo». Se da una parte è vero, infatti, che i permessi costituiscono provvedimenti di esclusiva competenza del Giudice di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di pena ove il condannato si trova (con le già viste conseguenze nelle ipotesi di trasferimento), non bisogna dall’altra dimenticare che, nel caso oggetto della sentenza in esame, non si può parlare di vero e proprio trasferimento, e non si verifica quindi alcun passaggio di competenza. Competente per la concessione del permesso rimane dunque il primo giudice, il quale dovrà stabilire espressamente, nel provvedimento finale, anche le prescrizioni ritenute opportune, che ne costituiscono parte inscindibile e ne condizionano l’emissione. L’illegittimità di una «delega» ad altro giudice risulta del resto evidente se solo si considera che gli accertamenti necessari per la valutazione della istanza proposta dal condannato (e quindi anche per la determinazione in concreto delle opportune cautele) devono, secondo coerenza, essere svolti prima della concessione del permesso, della quale rappresentano un ineliminabile presupposto logico.

9. – L’istituto del reclamo

Con l’art. 2 della L. 20 luglio 1977 n. 450 è stata introdotta nel nostro ordinamento penitenziario la possibilità, per l’interessato e per il Pubblico Ministero, di reclamare contro la decisione del Magistrato di sorveglianza o dell’autorità giu-

diziaria competente relativa all’istanza di permesso, avanzata in forza sia dell’art. 30 che dell’art. 30 ter O.P. (vedi l’art. 30 ter comma 7° O.P., che rimanda alla disciplina contenuta nell’art. 30 bis). La previsione di una procedura di reclamo è apparsa quanto mai opportuna, dal momento che fino ad allora la Corte di Cassazione aveva tassativamente negato la possibilità del ricorso per cassazione per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti in materia di permessi, sulla base della loro asserita natura amministrativa e non giurisdizionale.

A norma dell’art. 30 bis comma 3° O.P., il provvedimento di concessione o di diniego del permesso deve essere «comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al Pubblico Ministero e all’interessato, i quali entro 24 ore dalla comunicazione possono proporre reclamo (...).»

Legittimati al reclamo sono dunque il Pubblico Ministero (nel caso di concessione a piede libero) e l’interessato (nel caso di reiezione della domanda, ma anche in quello di concessione del permesso, qualora questa sia gravata dalla predisposizione delle cautele ritenute opportune dall’organo competente ma contestate dal soggetto destinatario del provvedimento).

Per quanto riguarda la possibilità di reclamo da parte del P.M., va sottolineato come l’attribuzione di tale potere a detto organo finisca per elevarlo, nell’attuale sistema, alla funzione di indispensabile momento contraddittorio alla discrezionalità del Magistrato di sorveglianza o dell’autorità giudiziaria procedente.

È evidente, comunque, che l’esercizio del potere di impugnazione del Pubblico Ministero richiederà, da parte sua, una grande sensibilità nella valutazione delle finalità che l’istituto dei permessi, soprattutto premiali, si propone (risultando ben più complesso stabilire la meritevolezza di un premio che non classificare come banale un evento da altri ritenuto grave). Sarà quindi opportuno un uso assai meditato di tale potere, che rischia altrimenti di scadere, tenuto anche conto dell’efficacia sospensiva ad esso connessa, a mero mezzo di intralcio per il detenuto, avente lo scopo di procrastinare il più possibile nel tempo l’esecuzione del permesso, e in alcuni casi di escluderla del tutto, qualora vengano meno i presupposti di fatto che ne legittimano la concessione.
L'estrema semplicità delle forme attraverso le quali il provvedimento decisorio è comunicato agli interessati («senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono»), se da una parte risponde allo scopo di sveltire la procedura, non deve dall'altra frustrare il fine per cui tale forme sono previste. La comunicazione del provvedimento dovrà perciò essere sempre tale da consentire alle parti cui essa è destinata sia di prendere conoscenza anche della motivazione della decisione, sia di poter determinare in modo certo l'ora dalla quale decorre il termine (perentorio, di 24 ore) per il reclamo. Per questo si è auspicato (35) che, qualora la comunicazione sia effettuata tramite il telegrafo o il telefono, vengano almeno osservate quelle garanzie minime di documentazione previste dall'art. 167 bis c.p.p.

Il reclamo va proposto al Tribunale di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte d'Appello.

Va notato che il Tribunale di sorveglianza è, per tutte le altre materie di sua competenza, un organo di primo grado. Qui, invece esso è chiamato a riesaminare una decisione adottata da un Magistrato di sorveglianza. Ciò ha reso, tra l'altro, necessarie le disposizioni dei commi 5° e 6° dell'art. 30 bis O.P., che hanno lo scopo di evitare che il detto Magistrato entri a far parte del collegio che deve decidere del reclamo avverso il suo stesso provvedimento, assicurando che egli possa essere sostituito nel caso in cui non sia possibile comporre il Tribunale di sorveglianza con i soli magistrati del distretto. Si procede, in tal caso, all'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 68, 3° e 4° comma O.P.

Pur mancando un'esplicità previsione al riguardo, si sostiene in dottrina (36) che il reclamo debba essere accompagnato (anche se, evidentemente, non a pena di inammissibilità) dai motivi che lo sorreggono, a garanzia della serietà dell'iniziativa e per evitare il rischio di una serie di attività processuali che si potrebbero rivelare sprecate.

---


Certamente la tesi è condivisibile, soprattutto da un punto di vista di coerenza logica, ma è necessario tuttavia ribadirne (e la giurisprudenza sul punto è costante) (37) che la mancanza dei motivi in nessun caso potrebbe portare ad una pronuncia di inammissibilità, dovendo il Tribunale di sorveglianza o la Corte d'Appello pronunciarsi comunque in merito al reclamo. Ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo si configura come una vera e propria «revisio prior is instantiae», svincolata dai limiti dell'effetto devolutivo dell'appello penale, con la cui disciplina non può essere ragionevolmente stabilita alcuna analogia. La legge, infatti, ha inteso introdurre un meccanismo di controllo pieno sulle decisioni del giudice di primo grado, conferendo all'organo di secondo grado una potestà di rinnovazione totale che esorba dall'ambito delle iniziative prospettate dalle parti, come risulta del resto dalla facoltà conferita a tale organo di assumere, di propria iniziativa e senza limitazioni di sorta, opportune sommariate informazioni (art. 30 bis comma 4°).

Il Tribunale di sorveglianza (o la corte d'Appello) devono provvedere (con ordinanza) entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo (termine peraltro ordinario), dandone immediata comunicazione alle parti interessate con le stesse modalità viste sopra in relazione al provvedimento di primo grado.

Durante il termine per proporre reclamo e, se questo viene proposto, durante il termine per la decisione del Tribunale di sorveglianza o della Corte d'Appello, la esecuzione del permesso è sospesa (art. 30 bis comma 7°).

L'efficacia sospensiva dell'impugnazione è esclusiva solo per i permessi di cui al 1° comma dell'art. 30 (concessi nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente), per i quali è però obbligatoria la scorta come misura cautelare (8° comma). È stata espressa l'opinione (38) secondo la quale sarebbe forse stato opportuno estendere l'applicabilità dell'8° comma anche ai permessi concessi ai sensi del 2° comma dell'art. 30 («per eventi familiari di particolari gravità») quando ricorresse una particolare e compro-


(38) Di Gennaro G., Bonomo M. Breda R., Ordinamento penitenziario, cit., p. 201.
vata urgenza, tanto più che la prescrizione della scorta, ope-
rante anche in questo caso, avrebbe comunque costituito ido-
nea garanzia da eventuali rischi.

Bisogna mettere in chiaro che la sospensione dell’esecuzione
del permesso durante la fase del reclamo (in analogia con
la regola generale prevista dall’art. 205 c.p.p. in materia di
impugnazioni) non vuole essere diretta a frustrare gli esiti del
riesame. È innegabile, tuttavia, che frequentemente l’impugna-
zione del P.M. abbia il risultato di vanificare le aspettative
del detenuto, il quale, in attesa della decisione, vede spesso
venir meno le ragioni che l’hanno indotto a chiedere il per-
messo. Ciò può essere tanto più frustrante nelle ipotesi in cui
l’istanza verta su un permesso premio, in quanto l’ostacolo
posto dal reclamo non può, in questo caso, essere inteso dal
detenuto come una diversa e talvolta comprensibile interpreta-
zione della gravità o eccezionalità del fatto, bensì come un ve-
ro e proprio dissenso rispetto ad una condotta che un’altra
autorità giudiziaria aveva ritenuto meritevole di premio.

Se il giudice del reclamo, a seguito dell’impugnazione pro-
posta dal P.M., non provvede entro il termine di 10 giorni
stabilito dalla legge, decade l’effetto sospensivo del decreto di
concessione del permesso emesso in primo grado, che può
quindi essere eseguito.

L’ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza (o
dalla Corte d’Appello) in sede di riesame è invece immediata-
mente esecutiva, riguardando la sospensione dell’esecuzione
di cui al 7° comma dell’art. 30 bis O.P. unicamente il per-
messo concesso in prima istanza (39).

Tenuto presente quanto fin qui detto, è importante sotto-
lineare come l’intera procedura del reclamo sia improntata
ad estrema semplicità e rapidità, essendo finalizzata allo sco-
po di assicurare il rispetto di tempi il più possibile ristretti.
A conferma di ciò, si considerino la mancanza di solennità
nelle forme previste per la comunicazione del provvedimento
di prima istanza agli interessati; il termine assai breve entro
il quale deve essere inoltrato il reclamo, a pena di inammissi-
bilità; l’assenza di particolari formalità in ordine alla sua

3/4, p. 662.
presentazione ed alla pronuncia da parte dell'organo collegiale; e, infine l'indicazione di un termine tutto sommato accettabile cui è legata l'efficacia sospensiva del reclamo.

L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza potrà avere un duplice possibile contenuto, a seconda che il reclamo venga respinto o accolto. Questo, è evidente, se si esclude una terza possibilità, costituita dalla pronuncia di inammissibilità del reclamo stesso, nel caso in cui esso sia stato presentato oltre le 24 ore dalla comunicazione della decisione di prima istanza, termine, questo, che, anche se non espressamente considerato come tale dalla legge, e pur non essendo accompagnato da un'esplicita cominitoria di decadenza, deve essere considerato perentorio.

Qualora il reclamo venga respinto, il provvedimento di rigetto si limiterà a confermare la decisione contenuta nel decreto impugnato.

Nel caso di accoglimento, invece, bisogna fare una distinzione: ove la decisione oggetto del reclamo fosse di concessione del permesso, sarà sufficiente pronunciare l'annullamento; ove, invece, fosse di diniego, il Tribunale di sorveglianza deve anche provvedere alla concessione del permesso stesso, indicandone la durata e stabilendo tutte le prescrizioni ritenute opportune nel caso concreto.

In particolare, si è precisato (40) che, in caso di reclamo avverso il diniego di concessione di un permesso, l'organo di seconda istanza è tenuto a decidere sul reclamo stesso, e non può limitarsi a pronunciare principi di diritto rinvianti la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si è molto discusso, prima dell'entrata in vigore della L. 663/1986, sulla reale opportunità, nel nostro ordinamento penitenziario, di un controllo sulle decisioni riguardanti i permessi, sostenendosi in dottrina (41) che un tale controllo sarebbe stato giustificato unicamente qualora si fosse mantenuta la formulazione originaria dell'art. 30 comma 2° O.P., in base alla quale il permesso poteva essere concesso «per gravi ed accertati motivi». In seguito alla legge 450/1977, che ha

---


ristretto, tipicizzandoli, i motivi che legittimano la concessione del permesso (contrassegnati, oltre che dalla particolare gravità ed eccezionalità, anche dalla natura strettamente familiare degli eventi presi in considerazione), la previsione di un congegno di controllo avrebbe finito infatti per apparire inopportuna se non addirittura superflua.

Non mancano, del resto, voci contrastanti in proposito (42), che sottolineano l’opportunità dell’introduzione del reclamo, e specialmente dell’effetto sospensivo ad esso connesso, anche al fine di combattere la prassi del permisivismo che, in questo settore, è accusata di essere una delle cause fondamentali dell’aumento della criminalità.

Un’ultima questione resta da analizzare, ed è quella, fondamentale e molto controversa, relativa alla natura del reclamo disciplinato dall’art. 30 bis O.P. (43).

Va in primo luogo notato che il termine «reclamo» non appartiene tradizionalmente al campo della procedura penale, ma trova la sua più naturale collocazione nel diritto amministrativo, come forma di ricorso (44).

L’uso di tale termine sarebbe infatti giustificato, nell’art. 30 bis O.P., in considerazione della natura amministrativa dell’atto impugnato.

Nonostante l’insolita denominazione, tuttavia, secondo la maggior parte della dottrina (45), il reclamo sarebbe riconducibile al genus delle impugnazioni, delle quali condividerebbe non solo le finalità, ma anche i caratteri principali: la disponibilità per le parti, l’effetto devolutivo, l’effetto sospensivo (benché limitato nel tempo, e salvo il disposto dell’art. 30 bis comma 8° o.p.) l’immanenza della procedente decisione durante tutto il procedimento di seconda istanza, il carattere giurisdizionale e quindi imparziale dell’organo decidente.

Tale opinione non è però unanimamente condivisa.

(43) Per un approfondimento sull’argomento, vedi CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 355 e ss.

(44) Alcune ipotesi di «reclamo» sono previste inoltre nel diritto processuale civile (artt. 178, 778, 308), dove, tuttavia, lo strumento soddisfa esigenze difficilmente comparabili con quelle alle quali, nell’ordinamento penitenziario, è stato preordinato.

(45) D’ANGELO E., La disciplina dei permessi, in GREMI V., Diritti dei detenuti ..., cit., p. 215, nota 86.
Si tenga presente, in primo luogo, che, come già sottolineato, è molto difficile individuare nel reclamo in esame un qualsiasi effetto devolutivo, essendo il Tribunale di sorveglianza e la Corte d’Appello obbligati a pronunciarsi nel merito nonostante la mancata presentazione dei motivi da parte dell’interessato, ma anche a prescindere da questo, non è possibile ignorare il fatto che il modello delineato nell’art. 361 bis è privo di alcune caratteristiche e garanzie proprie di ogni procedimento giurisdizionale volute dalla Costituzione: si pensi solo alla mancanza del contraddittorio e della difesa personale e tecnica (elementi, questi, indispensabili per l’attuazione di un procedimento «equo», nel quale cioè accusa e difesa possano intervenire in una condizione di parità), per non parlare poi dell’assenza di un’esplicita previsione in ordine alla possibilità del ricorso per cassazione, che resta in tal modo escluso.

Sulla base di tali considerazioni, una parte della dottrina e della giurisprudenza preferisce qualificare il reclamo in esame come una vera e propria «revisio prioris istantiae», escludendo a priori la possibilità di qualsiasi analogia con le disposizioni dettate per l’appello (46). Il reclamo viene dunque considerato quale strumento di integrale devoluzione all’organo competente del contenuto di una decisione adottata da un altro organo, con facoltà di utilizzare tutti gli elementi già acquisiti nonché di acquisirne altri ove necessario, e con la possibilità (peraltro alquanto discutibile) di procedere anche ad una reformatio in pejus.

10. – La natura del provvedimento di concessione: la questione della ricorribilità per cassazione.

Prima dell’introduzione nell’ordinamento penitenziario dell’art. 30 bis, la costante giurisprudenza della cassazione aveva negato tassativamente che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (o dell’autorità giudiziaria competente) di concessione o di diniego del permesso fosse in qualche mo-

do impugnabile, nemmeno per cassazione. Unica eccezione a tale regola era costituita dall’ipotesi del provvedimento pronunciato fuori della sfera di competenza, dei limiti o delle condizioni previste dalla legge, considerato abnorme ed extravagante rispetto all’ordinamento, ed impugnabile quindi con ricorso per cassazione.

In tutti gli altri casi la posizione della Suprema Corte era categorica nel senso dell’inammissibilità di ogni tipo di gravame avverso la decisione sull’istanza di concessione del permesso avanzata dal detenuto (47).

Motivava, la Corte, tale assunto, in forza del chiaro disposto dell’art. 190 c.p.p. che sancisce il generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo il quale è la legge, e solo la legge, che stabilisce i casi in cui i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione, e che determina il mezzo con cui ciascuno di essi può essere impugnato; dalché discende l’altro principio, secondo il quale tutti i provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti a un determinato mezzo di gravame sono inappugnabili.

Ora, con riguardo alla ordinanza (oggi decreti motivati) di concessione dei permessi, era evidente la mancata previsione normativa di qualsiasi mezzo di impugnazione. Nemmeno poteva ritenersi applicabile il ricorso per cassazione previsto al 6° comma del vecchio art. 71 O.P. per le ordinanze con-

clusive del procedimento di sorveglianza, dal momento che tale procedimento trovava applicazione nelle sole materie stabilita dalla legge al 1° comma dello stesso articolo, tra le quali comparivano le licenze ai semiliberi e agli internati, ma non, inspiegabilmente, i permessi. Tale incongruenza è stata poi appianata dalla legge 1/1977, che ha sottratto anche le licenze dall’ambito di operatività delle norme relative al procedimento di sorveglianza, eliminando anche per tali provvedimenti la possibilità del ricorso per cassazione ex art. 71 ter o.p., ed equiparando così opportunamente la disciplina dei due istituti, che presentano caratteri e finalità sostanzialmente analoghi.

Il problema della riesaminabilità dei provvedimenti in materia di permessi è stato in parte superato con l’entrata in vigore della legge 26 luglio 1977 n. 450, nella quale è prevista la facoltà di reclamo del P.M. e dell’interessato avverso il provvedimento di concessione o di diniego del permesso.

Questo ha in un primo momento sopito il dibattito intorno al problema della ricorribilità per cassazione, problema che del resto si è presto riproposto con riguardo alla decisione adottata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza nulla disponendosi in proposito nella nuova legge.

La questione prende avvio dagli artt. 111 comma 2° Cost. e 190 comma 2° c.p.p., i quali stabiliscono che sono comunque e sempre soggetti a ricorso per cassazione per violazione di legge, anche quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

La possibilità di ricondurre a tale norma i provvedimenti di concessione o di diniego dei permessi è stata, tuttavia, sempre negata dalla Corte di Cassazione, la quale non ha mai ammesso la natura giurisdizionale di tali provvedimenti, ritenendoli invece meri atti amministrativi o misure de plano che, pur incidendo sul regime dello status detentionis, non sono riconducibili ai provvedimenti sulla libertà personale, concernendo unicamente le modalità di trattamento del detenuto, volte ad attenuare il rigore del regime carcerario.

Due sono dunque le affermazioni attorno alle quali ruota l’indirizzo della Cassazione: in primo luogo, la natura amministrativa e non giurisdizionale dell’atto, e, in secondo luogo, la sua non incidenza sulla sfera di libertà personale dell’interessato.
Per quanto riguarda la questione della natura giuridica dell'atto, va tuttavia sottolineato come essa sia irrilevante ai sensi dell'art. 111 comma 2° Cost., che non fa assolutamente riferimento a provvedimenti giurisdizionali con esclusione di quelli che tale caratterizzazione non hanno. Un fondamentale contributo a tale tesi viene dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha più volte affermato come, amministrativo o giurisdizionale che sia il procedimento nel quale viene in discussione la libertà personale di un individuo, sempre debbano trovare attuazione tutte le garanzie che in merito sono fissate dalla Costituzione (48).

Rispetto poi al requisito richiesto dall'art. 111 comma 2° Cost., concernente il fatto che tali provvedimenti debbano essere «pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali», non si pone alcun problema, in quanto i magistrati competenti a concedere o a negare il permesso, nonché a decidere sul reclamo, sono organi giurisdizionali ordinari.

Una volta riconosciuto quindi al permesso la natura di provvedimento sulla libertà personale, non può esserne esclusa la ricorribilità per cassazione sul presupposto che esso, pur essendo emesso dal giudice, non riveste carattere giurisdizionale, perché ciò urterebbe, come abbiamo visto, contro il disposto dell'art. 111 comma 2° Cost.

Quello che la Cassazione nega è, però, proprio l'incidenza di tale provvedimento sulla sfera di libertà personale del soggetto.

Essa ricomprende tra i provvedimenti sulla libertà personale tutte e solo quelle pronunce che in qualche modo incidono sul tema dello status libertatis, o perché ne annullino, ne comprimano o ne riducano l'estensione, o perché ne stabiliscano la vigenza con la cessazione o la sospensione delle misure restrittive. Per provvedimenti sulla libertà personale dovrebbero dunque intendersi solamente quelle pronunce che in un certo qual modo riducano il soggetto libero in vincoli, o restituiscano al soggetto in vincoli la libertà.

Alla stregua di tale criterio la giurisprudenza della Cassazione sostiene che il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza (o l'autorità giudiziaria competente) concede o nega un permesso, nonché l'ordinanza emessa in sede di riesa-

me, non potrebbero rientrare fra i cosiddetti provvedimenti in tema di libertà personale ricorribili per cassazione ex artt. 111 Cost. e 190 c.p.p., poiché il connotato della limitata portata temporale del beneficio e la natura di provvedimento concernente le modalità del trattamento del detenuto, volto ad attenuare il regime carcerario ed incidente esclusivamente sullo status detentionis del soggetto, lo escluderebbero dal novero delle misure che in qualche modo «restituiscono» la libertà. A conferma di ciò, si osserva che il periodo trascorso in permesso è computato nella durata della custodia cautelare o della pena da scontare, e che lo stesso 3° comma dell’art. 30 O.P. prevede l’incriminazione per il reato di evasione, qualora il soggetto che ha beneficiato del permesso non sia rientrato nell’istituto alla sua scadenza.

Se la giurisprudenza sul punto è unanime, non manca tuttavia che, in dottrina, sostiene invece la riconducibilità delle decisioni in materia di permessi nell’ambito dei provvedimenti sulla libertà personale, e quindi la loro ricorribilità per cassazione (49).

Non v’è dubbio, infatti, che la concessione del permesso, pur non incidendo sul regime dello status detentionis e lasciando inalterato lo stato di privazione della libertà personale ed il relativo titolo, consente all’interessato di uscire dall’istituto e di riacquistare, seppur temporaneamente, la libertà, mentre il diniego del beneficio gli impedisce di ottenere un tale risultato. Almeno indirettamente, quindi, la decisione sul permesso viene a lasciare una traccia non indifferente nel suo destinatario, e in particolare nella sua sfera di libertà, sia essa intesa in senso fisico che in senso psichico (50).

Né pare conferente la distinzione fatta dalla Cassazione tra status detentionis e status libertatis, per cui il provvedimento sul permesso avrebbe effetti sul primo e non già sul secondo. In realtà il primo non è altro che l’aspetto più consistente della


privazione della libertà, e pur essendo di per sé autonomo rispetto al secondo, tuttavia è ad esso strettamente connesso, perché si può dire che ogni atto incidente sulla detenzione si riflette per forza sulla sfera di libertà del singolo, e viceversa.

La stessa distinzione introdotta dalla Cassazione tra pronunce di contenuto decisorio e pronunce di contenuto ordinatorio, sul presupposto che solo le prime siano riconducibili ai «provvedimenti sulla libertà personale» previsti dall'art. 111 Cost. (con la conseguente esclusione della ricorribilità per i provvedimenti relativi ai permessi, stante la loro riconducibilità tra le pronunce a carattere ordinatorio), si presta a numerose critiche.

Anche prescindendo dalla non irrilevante difficoltà di operare in concreto tale distinzione, bisogna sottolineare come essa non trovi fondamento né nella lettera (51) né nella ratio dell'art. 111 Cost., diretto a consentire un controllo di legittimità in Cassazione nei confronti di tutti i provvedimenti, di qualsiasi natura essi siano, che, pronunciati da organi giurisdizionali, comportino o facciano cessare, sia pure per un periodo di tempo limitato, misure restrittive della libertà.

A seguito del nuovo procedimento introdotto con l'art. 30 bis O.P., peraltro, è difficile continuare a sostenere il carattere ordinatorio dei provvedimenti adottati in tema di permessi. Le garanzie di tipo giurisdizionale proprie di tale procedimento (quali la necessità degli opportuni riscontri probatori, l'obbligo della motivazione, la possibilità di gravame e l'imparzialità dell'organo decidente) fanno ormai propendere, infatti, per il carattere decisorio di tali provvedimenti, siano essi adottati in prima come in seconda istanza.

Trasformato poi il permesso da semplice «evasione temporanea e legalizzata» per ragioni strettamente familiari ed eccezionali, a concessione «premiale» (art. 30 ter), motivata, adottata in seguito ad un iter ben preciso e complesso per una vasta gamma di finalità trattamentali, è da escludere che si possa continuare a parlare di provvedimento «de plano», di natura non decisoria, emesso in sede amministrativa dall'organo competente, e meramente inteso ad alleviare il ri-

(51) Bisogna però riconoscere che il testo del 2° comma dell'art. 190 c.p.p. parla di provvedimenti con i quali «il giudice decide sulla libertà personale», sembrando così suffragare la tesi della Cassazione.
gore custodiale della pena, finalità questa del tutto assente nel permesso premiale così come ora delineato.

Sono insomma molti gli argomenti sui quali la dottrina può contare per contrastare l'orientamento della Corte di Cassazione ed affermare così l'incidenza dei provvedimenti adottati in tema di permessi sulla sfera di libertà del soggetto e, conseguentemente, l'ammissibilità nei loro confronti del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 2° Cost. e dell'art. 190 comma 2° c.p.p. Soluzione, questa, che sembra sostanzialmente condivisibile. Si potrebbe, al limite, sollevare qualche perplessità in ordine alla concreta opportunità di un ricorso nei confronti di provvedimenti, quali quelli qui in esame, suscettibili di «svuotamento» della loro reale incidenza a causa dell'inutile decorso del tempo: difficilmente, infatti, i gravi eventi richiesti dall'art. 30 O.P. per la concessione dei permessi «di necessità, potranno perdurare sino alla pronuncia della Cassazione o, peggio ancora, sino all'eventuale decisione conseguente a rinvio, con l'inevitabile perdita dell'interesse al provvedimento da parte del soggetto richiedente.

Proprio per evitare un tale esito, è stato osservato (52) che, pur ammettendosi l'applicabilità della norma costituzionale (art. 111) alla materia dei permessi qui in esame, sarebbe comunque opportuno escludere in ogni caso l'effetto sospensivo dell'eventuale ricorso per cassazione, anche in analogia a quanto stabilito dall'art. 631 c.p.p. (la cui applicabilità è stata estesa ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza con la legge 12 gennaio 1977 n. 1), secondo cui «il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza può con decreto sospenderne l'esecuzione».

11. — Sostegno e controllo del detenuto in permesso. Il ruolo degli enti locali.

L'art. 30 ter, disponendo un esplicito collegamento dell'esperienza dei permessi premio con il programma di trattamento rieducativo (programma che, di conseguenza, dovrà

normalmente essere predisposto prima della ammissione del soggetto al beneficio), stabilisce non solo che tale esperienza debba essere esguita e studiata con particolare attenzione dagli educatori e dagli assistenti sociali penitenziari (per una valutazione, in sede sia preventiva che consuntiva, della realizzazione progressiva del programma individualizzato di trattamento), ma anche che tali soggetti, nello svolgimento di un simile compito, debbano operare «in collaborazione con gli operatori sociali del territorio». Fra questi ultimi assumono particolare rilievo non solo quelli volontari (singoli, associati o cooperativizzati), ma anche quelli dei Comuni, delle Unità Sanitarie Locali, delle Comunità Montane e delle associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione, cui la stessa delega, mediante convenzioni, l’esercizio di specifiche funzioni nell’ambito del piano socio-sanitario.

Secondo quanto è specificato a questo proposito in una circolare ministeriale del 1986 (53), «in fase di esecuzione del provvedimento, l’interessamento degli operatori penitenziari al buon esito dei permessi considererà, di regola, nel fornire al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni necessarie a stabilire rispettivi validi collegamenti per gli eventuali problemi di carattere materiale, la cui soluzione, alla stregua di quanto avviene per la comunità dei cittadini, è propria degli enti locali. Gli educatori dell’istituto e gli assistenti sociali del centro territorialmente competente continueranno comunque a rappresentare dei referenti ai quali il condannato in permesso potrà rivolgersi in caso di necessità, segnalando le esigenze in ordine alle quali l’istituto o il centro da cui essi dipendono si attiverà per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali».

Come stabilito in tema di affidamento in prova (art. 47 O.P.), dunque, l’opera del Servizio Sociale deve essere volta non tanto a controllare la condotta del soggetto, quanto ad aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento all’esterno. Non vi sono motivi per ritenere che tale generale funzione non debba essere esercitata anche in materia di permessi pre-

(53) Circolari n. 3191/5641 del 29 dicembre 1986 e 582424 del 6 giugno 1988, del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.
miali, che non solo costituiscono parte integrante del trattamento, ma spesso sono anche prodromici alla concessione delle misure alternative più ampie, come l'affidamento o la semilibertà.

L'opera di sostegno, pronta e attenta, può essere richiesta anzitutto dagli interessati, opportunamente avvertiti, ai Centri di Servizio Sociale territorialmente competenti nel luogo dove il permesso viene consumato o dove si verifica lo stato di bisogno. Tuttavia, il soggetto, in caso di urgenza, può rivolgersi direttamente agli operatori sociali del territorio, senza passare attraverso il Centro di Servizio Sociale, che di norma deve fungere da tramite.

Alcuni Magistrati di sorveglianza spesso informano direttamente del permesso il Servizio Sociale del territorio, oltre che il centro di Servizio Sociale.

Altri addirittura fanno obbligo al condannato di presentarsi sempre anche al Centro di Servizio Sociale, oltre che alla P.S. od ai C.C., prassi questa che non sembra né utile né razionale, più ricca di svantaggi che di vantaggi.

Alla fine del permesso, è evidente la necessità che venga richiesto, con norma generale regolamentare, agli operatori dei centri di Servizio Sociale e del territorio, di riferire al magistrato ed alla Direzione della Casa circa gli interventi di sostegno effettuati, le cause degli stessi ed il relativo esito. Questo aspetto della disciplina dei permessi premio costituisce un importante punto di contatto fra il carcere e la società libera, consentendo l'intervento di quest'ultima, anche a mezzo degli appositi strumenti territoriali, nell'opera di riduzione del condannato.

La disposizione di cui al 3° comma dell'art. 30 ter si inserisce, così, in quello che è stato definito un processo di «socializzazione» o, meglio, di «territorializzazione del controllo sociale», processo nato dalla crisi della pena detentiva intesa come pura custodia e fatto riguardante la sola Amministrazione Penitenziaria, e consistente in un vasto e complesso fenomeno di decentramento delle funzioni di controllo sociale dallo Stato delle Amministrazioni locali. tale fenomeno ha trovato la sua prima e principale eslicazione normativa nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato agli enti poteri in numerose materie, attribuendo loro, tra le altre cose, anche le funzioni amministrative per quel che riguarda l'intero settore dei servizi sociali (art. 17).
Il decentramento in questo settore ha prodotto effetti positivi: la centralizzazione porta inevitabilmente alla burocrazizzazione, alla creazione di organismi che servono a sé stessi piuttosto che a conseguire i fini per cui sono stati creati.

Bisogna tener presente che esiste uno stretto nesso tra sistema custodialistico penitenziario e centralizzazione dell’organizzazione di tale sistema. Essendo la finalità del sistema la sola custodia, ed essendo indifferenti le esigenze del soggetto, sarà il sistema stesso che si organizzerà nel modo più conveniente, secondo le regole cardinali della sicurezza e dell’ordine degli istituti. ma se si vuole sopprimere il vecchio sistema custodialistico e passare ad un tipo di istituzione carceraria che abbia come scopo la risocializzazione, si deve necessariamente territorializzare lo stesso intervento penitenziario.

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la confluenza di diverse strade. In primo luogo mantenendo i detenuti detenuti nell’ambiente di appartenenza; in secondo luogo aprendo il carcere verso l’esterno e avviando nei confronti dei reclusi, oltre che interventi interni al carcere, anche altri esterni ad esso, operanti cioè sul territorio; in terzo luogo infine, favorendo e incoraggiando la partecipazione alla gestione dell’intervento penitenziario della comunità esterna e in particolare degli enti locali che la rappresentano.

Bisogna tuttavia riconoscere che, fino ad oggi, l’azione degli enti locali in tale settore è stata praticamente nulla (54). Ciò, d’altronde, è comprensibile se si pensa che, attraverso interventi normativi quali il già citato d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, si è innescato un complesso procedimento di coinvolgimento dell’ente locale in un campo che tradizionalmente gli è sempre stato estraneo, sconosciuto, e che tutt’altro che poco gratificante. I compiti sono nuovi e difficili, e ciò spiega i problemi, le difficoltà, le diffuse assenze e le lentezze che tuttora si devono registrare. Ma l’ente locale — alleato naturale della politica di riforma —, sia pure attraverso un travagliato iter, che richiederà almeno una generazione, dovrà alla fine divenire un co-protagonista del si-

(54) Sulle ragioni di tale assenza e sul ruolo degli enti locali in generale, vedi Margaria A., La Magistratura di sorveglianza tra un carcere da rifiutare e una riforma da attuare», in Magistratura Democratica, Il carcere dopo le riforme, Milano, 1977, p. 69 ss.
stema e far sentire il suo peso e la sua presenza non solo nel carcere, ma in tutte quelle forme di sanzione extra detentive o semidetentive già ora presenti e che in futuro non potran-
no essere potenziate.

D’altra parte, sarebbe del tutto illusorio pensare ad una ri-
socializzazione attuata senza o contro l’intervento diretto e
concreto dei consociati, rappresentati appunto nelle strutture
periferiche dello Stato. L’Amministrazione centrale, entità so-
vraordinata troppo distaccata e lontana dalla quotidiana
concretezza dei problemi dei detenuti, non avrebbe mai la for-
za, le strutture e l’incisività necessarie per realizzare in questo
settore un programma di qualche significato e portata.

La risocializzazione, questo è il punto, non è tanto il ri-
sultato di una serie di azioni di tipo burocratico, quanto un
processo lungo e difficile, spesso ricco di insuccessi, il cui
svolgimento e la cui conclusione dipendono essenzialmente
dall’atteggiamento e dalle decisioni della società tutta, nella
quale i condannati potranno riconfluire solo se vi saranno
nuovamente accettati. Per questo è importante coinvolgere e
sensibilizzare la pubblica opinione, i mass media, gli enti lo-
cali. E ancora per questo è necessario agire e lavorare non
solo all’interno del carcere, ma anche e soprattutto fuori ed
intorno ad esso.

A questa logica risponde, come detto, il processo di
«socializzazione» e di «territorializzazione» del controllo so-
ciale che abbiamo visto concretizzarsi anche nel 3° comma
dell’art. 30 ter O.P. Tale norma, disponendo una collabora-
zione diretta degli operatori sociali del territorio con gli edu-
ciatori e gli assistenti sociali penitenziari, ai quali è affidato il
comune compito di seguire e studiare l’esperienza dei detenuti
in permesso premio, venendo incontro alle loro esigenze e
ai loro problemi, persegue il chiaro intento di coinvolgere la
società libera in un’esperienza che, volente o no, la tocca
da vicino e la riguarda direttamente, e che quindi non
ciò può continuare a negare o a rifiutare.

Del resto è stato da tempo affermato dal Ministero di
Grazia e Giustizia, che le condizioni minime per il trattamen-
to in libertà dei detenuti (semilibertà, affidamento, permesso)
sono la capillarità dell’intervento, la disponibilità di persona-
le (esperti e assistenti volontari, in quantità sufficiente e di
elevata preparazione), e infine la collaborazione efficace del-
l'intera collettività, che deve essere di continuo sollecitata, in applicazione dei principi sanciti dagli artt. 15, 17 e 78 della legge penitenziaria.

La variabile culturale ha importanti, evidenti riflessi sul l'azione penitenziaria, se si considera che il sistema carcerario è parte integrante della società, della quale recepisce i progressi evolutivi connessi alle profonde trasformazioni socio-culturali verificat negli ultimi anni, ma della quale recepisce anche, e meglio, i regressi ed i processi aberranti.

Per questo la collaborazione con la comunità esterna costituisce un presupposto essenziale per il buon funzionamento dei servizi penitenziari, fuori e dentro il carcere, in considerazione del fatto che la rieducazione non è più una responsabilità che l'Amministrazione voglia e possa gestire in modo autarchico, separato dal contesto sociale esterno. Al contrario, essa richiede una non interrotta serie di collegamenti con la realtà del territorio e le risorse locali.

In termini simili si pone anche il problema della vigilanza e del controllo, oltre che quello del sostegno dei detenuti in permesso.

Occorre, evidentemente, distinguere tra i permessi concessi ai sensi dell'artt. 30 O.P. e quelli premiali. Per i primi, se disposti con la scorta, non sorgono particolari problemi di vigilanza, atteso che la scorta stessa, attuata dai Carabinieri per gli imputati ed i condannati, e dall'autorità di pubblica sicurezza per gli internati (art. 61 reg. esec., ultimo comma), di fatto non consente al soggetto un recupero effettivo di libertà temporanea.

Per i permessi di cui all'artt. 30 O.P. concessi senza la cautela della scorta, il magistrato può e deve impartire, come già detto, le prescrizioni ritenute più opportune nel caso specifico, attesa l'indole del reato e la personalità del soggetto, per evitare pericoli di evasione e per assicurare che il soggetto stesso non solo non commetta reati, ma usi il tempo concessogli per le finalità proprie del permesso. In particolare il magistrato può disporre che la notte, il detenuto rientri in istituto a dormire (art. 61 comma 4° Reg. esec.).

La prassi comune dei magistrati tende ad imporre prescrizioni analoghe a quelle previste per i liberi vigilati (stare in casa la notte, non allontanarsi da uno o più comuni, non frequentare pregiudicati o esercizi pubblici, presentarsi pe-
periodicamente ai C.C. o alla P.S., non discostarsi durante il viaggio di andata o di ritorno da un certo percorso prestatibile, ecc.).

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni è attuata dal magistrato a mezzo della Polizia di Stato o dei Carabinieri dell'ufficio specificamente indicato nel decreto di concessione, con obbligo a carico di tali soggetti di riferire subito, o col mezzo più rapido, eventuali violazioni o trasgressioni o, peggio, la commissione di eventuali reati da parte del detenuto in permesso, anche se non comportanti l'arresto in flagranza.

Fra le prescrizioni il magistrato può anche disporre che il detenuto sia accompagnato, durante tutto o parte del periodo del permesso, da un congiunto o da altra persona conside-rata idones, oppure da un assistente volontario, possibilmen-te lo stesso che lo ha seguito durante la detenzione. Tale prescrizione bene si inserisce nel quadro del coinvolgimento della famiglia e della società nell'opera trattamentale. Da notare che essa non è certo finalizzata ad impedire al detenuto evasioni o trasgressioni delle prescrizioni imposte, quanto piut-tosto a continuare anche all'esterno dell'istituto l'opera di sostegno psico-sociale già iniziata in carcere, e ad attutire lo shock del primo, brusco contatto con la società libera a soggetti fragili o reduci da lunghe, ininterrotte carcerazioni.

In relazione ai permessi premiali, le suddette considerazioni acquistano un rilievo ben maggiore, se è vero, come abbiamo visto, che l'esperienza relativa «è parte integrante del programma di trattamento» e deve essere seguita dagli operatori penitenziari «in collaborazione con gli operatori sociali del territorio», i quali sono chiamati a svolgere un'opera non solo di controllo, ma anche di sostegno e di appoggio nei confronti dei soggetti beneficiari dell'istituto.

Resta peraltro fermo che, anche in caso di permesso premiale, il magistrato può e deve stabilire tutte le opportune prescrizioni di cui si è detto sopra, il controllo delle quali è demandato agli Uffici dei Carabinieri o della Polizia di Stato che sono indicati nel decreto di concessione.

Riassumendo quanto sin qui brevemente esposto, risulta evidente che ogni tipo di permesso (ma specialmente quello premiale) è un modo di essere del trattamento del condannato, che coinvolge non soltanto l'Amministrazione penitenzia-
ria ma anche la P.S. ed i C.C. oltre che gli enti locali ed il volontariato; che il provvedimento di concessione del beneficio non può non prevedere specifiche prescrizioni, individuate e mirate sul soggetto che ne benefica e sui suoi bisogni; che l'opera di vigilanza sul puntuale rispetto di tali prescrizioni è necessaria e deve essere attenta, capillare e continua a tutti i livelli; che tale controllo è cosa che compete alla polizia; che la nozione di controllo deve essere distinta da quella di sostegno psico-sociale del condannato e dei soggetti che con il medesimo vengono a contatto durante il permesso; che è indispensabile una stretta collaborazione tra il Magistrato di Sorveglianza, la Direzione delle Case e dei Centri di Servizio Sociale, le Forze dell'ordine.

12 — Il comportamento del soggetto; violazione delle prescrizioni e mancato rientro.

Dopo l'introduzione dell'istituto dei permessi premio di cui all'art. 30 ter O.P., la condotta del soggetto durante la fruizione del beneficio ha assunto una particolare rilevanza.

Ciò in ragione della natura premiale di tale istituto che, secondo la lettera stessa della legge, costituisce «parte integrante del programma di trattamento».

Il Legislatore ha voluto con questo inserire l'esperienza del permesso all'interno del vasto e complesso processo di riosocializzazione del condannato, individuando in essa un'imperante occasione di verifica per valutare le sue reali capacità di autocontrollo nonché l'opportunità di un'eventuale applicazione nei suoi confronti di una misura alternativa, secondo la logica del trattamento progressivo.

La fruizione del permesso costituisce dunque un vero e proprio «banco di prova» per il soggetto, un «esame» che egli avrà tutto l'interesse a superare nel migliore dei modi, dimostrando così di essere pronto a compiere il grande passo del suo rientro nella società libera. Ciò premesso, è evidente quale notevole rilevanza rivestano, nella valutazione complessiva dei progressi compiuti dal soggetto nell'ambito del trattamento rieducativo attuato nei suoi confronti, non solo la commissione di eventuali reati durante il tempo trascorso in libertà, ma anche l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal
Magistrato di sorveglianza (o dall’autorità giudiziaria procedente, nel caso degli imputati) all’atto della concessione del beneficio, nonché il mancato rientro nell’istituto penitenziario allo scadere dello stesso.

Il comportamento del soggetto durante la fruizione del permesso assume però rilevanza anche sotto un altro aspetto. Stabilisce infatti l’art. 53 bis O.P. (inserito dall’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 663) che «il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o in licenza è computato ad ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravvi comportamentali da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sulla esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

L’articolo parla genericamente di permessi, mentre sarebbe stato preferibile, per maggior chiarezza, effettuare un riferimento esplicito sia all’art. 30 ter O.P. specificando anche, tra l’altro, l’autorità competente a pronunciare il decreto in questione nel caso in cui si trattì di soggetto ancora imputato. Nel silenzio della legge, comunque, tale autorità è individuabile in via analogica secondo gli stessi criteri contenuti nell’art. 30 comma 1° O.P.

Per completezza, occorre sottolineare che il decreto motivato del Magistrato di sorveglianza, con il quale si esclude la computabilità, nel fine-pena, del periodo trascorso in permesso, è reclamabile dall’interessato al Tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’art. 14 ter. Il magistrato che lo ha emesso non può far parte del collegio di seconda istanza, analogamente a quanto dispone nell’art. 30 bis. L’opportunità di un riesame del provvedimento risulta particolarmente evidente se si considera che la valutazione dei «gravi comportamenti» (più che del mancato rientro, che costituisce con maggior evidenza un fatto obiettivo), può lasciare adito a dissensi e a differenti interpretazioni.

Con la disposizione qui in esame (art. 53 bis O.P.), il legislatore ha inteso introdurre una sorta di sanzione al comportamento scorretto del detenuto in permesso, senza peraltro giungere alla previsione di una vera e propria ipotesi di revoca dello istituto (ipotesi peraltro generalmente ammessa dalla prassi comune).
Certo è che la norma assume un significato molto importante se analizzata in rapporto ai principi che reggono il nostro sistema penale, primo fra tutti il principio della determinatezza della pena. È impossibile non scorgere il contrasto che viene a delinearsi tra tale principio e la possibilità, prevista appunto dall'art. 53 bis O.P., di prolungare la durata della detenzione di un soggetto, non computando nella stessa i giorni trascorsi in permesso, qualora questi non abbia tenu-to un comportamento meritevole del beneficio concessogli. Possibilità, tra l'altro, lasciata sostanzialmente ad una valutazione discrezionale del Magistrato di sorveglianza, che assume in tal modo il ruolo di arbitro dell'esecuzione, al quale spetta, in concreto, la determinazione della quantità di pena che il soggetto deve scontare, anche a prescindere da quanto stabilito nella sentenza di condanna.

È, seppure ancora embrionalmente, il primo passo verso il superamento del principio della determinatezza della pena detentiva, che informa il codice Rocco. Ciò a cui si va incontro è una nuova concezione della pena, indeterminata nell'ammontare, la cui durata non è rigidamente prefissata dal legislatore prima, e dal giudice in seguito, al termine del processo di cognizione, ma è rimessa alla decisione successiva di un altro giudice, al quale spetta di valutare in concreto se e quando la pena già espiata dal soggetto abbia conseguito lo scopo che essa si proponeva cioè il recupero sociale del reo. Una pena incerta e di stampo finalistico, dunque, che, con la sconfitta totale delle istanze retribuzionistiche, segnerebbe tuttavia anche la perdita delle fondamentali ed ineliminabili certezze garantistiche ad esse connesse.

Tornando ora al problema della rilevanza di un eventuale comportamento scorretto del soggetto durante la fruizione del permesso, va osservato che, pure in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso, un simile comportamento può sempre portare alla revoca del beneficio da parte dell'organo che lo ha concesso.

Qualora infatti il soggetto tenga una condotta contraria alla legge o alle specifiche prescrizioni disposte in via cautelare dal Magistrato di sorveglianza o dalla autorità giudiziarìa competente, sussiste a carico degli organi addetti alla vigilanza e al controllo, nonché a carico di tutti coloro che,
nello svolgimento delle proprie funzioni, ne vengono comunque a conoscenza (si pensi alla Direzione stessa dell’Istituto, e soprattutto ai Centri di Servizio Sociale penitenziari o del territorio), un obbligo di immediata comunicazione all’organo che ha emesso il permesso, il quale potrà eventualmente procedere alla revoca della concessione. Revoca che, è inutile dirlo, comprometterà gravemente, se non irrimediabilmente, la possibilità futura di un’ulteriore ammissione del soggetto al beneficio.

Sebbene la legge nulla disponga in proposito, la prassi è costante in questo senso: si osserva, a giustificazione di tale presa di posizione, che, concretandosi il permesso in una vera e propria «concessione» (oltretutto, come abbiamo visto, largamente discrezionale), esso rimane condizionato, durante tutto il suo svolgimento, dalla permanenza dei presupposti e delle condizioni che lo hanno determinato, venendo meno i quali esso perde il proprio fondamento e la propria ragione di sussistenza.

A favore della tesi dell’ammissibilità di una revoca del permesso depone del resto anche lo stesso art. 53bis O.P. appena analizzato. È evidente infatti che, non computandosi i giorni trascorsi in permesso nella durata complessiva della pena da scontare, una sospensione anticipata del beneficio non può che andare a vantaggio del detenuto, in conformità con lo spirito dell’intera legge.

Un discorso a parte merita l’ipotesi del mancato o ritardo rientro in istituto al termine del permesso, senza una valida giustificazione.

I commi 3° e 4° dell’art. 30 O.P. (richiamati anche dal 6° comma dell’art. 30 ter), prevedono a questo proposito una disciplina differenziata a seconda che si tratti di un detenuto o di un internato. Quest’ultimo, ove rientri in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo, è punito esclusivamente in via disciplinare. Il detenuto è soggetto alla sanzione disciplinare solo ove l’assenza si protraggia per oltre 3 ore e per non più di 12, integrando un più lungo ritardo il delitto di evasione di cui all’art. 385 c.p. Si applica comunque l’ultimo comma di tale articolo, secondo cui quando l’evaso (in questo caso, il soggetto non rientrante) si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.
Ha precisato la Cassazione (55) che, dovendosi considerare il detenuto, che non rientri entro le 12 ore, evaso da ogni effetto, da quel momento le notificazioni nei suoi confronti andranno eseguite secondo il rito previsto dall’art. 173 c.p.p.

Il mancato rientro, al pari dell’evasione, non costituisce reato permanente, bensì istantaneo con effetti permanenti, giacché, pur essendo possibile la protrazione dell’attività o dell’inattività dell’agente, la legge non riconosce alcun valore giuridico alla desistenza o alla persistenza della condotta, una volta che siasi verificato l’evento sufficiente a consumare il reato» (56).

E presupposto di fatto per la consumazione deve appunto considerarsi, oltre allo stato legale di detenzione o di arresto, la scadenza delle 12 ore di assenza ingiustificata. È solo in relazione al momento di tale scadenza che va valutata la condotta del soggetto diretta a sottrarsi alla restrizione della libertà, assumendo il precedente periodo di tolleranza una sua autonoma rilevanza ai soli fini disciplinari (57). In particolare, è in relazione a quel momento che andrà stabilita la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

A questo proposito, la Cassazione ha precisato che il dolo del delitto di evasione nella forma del mancato rientro in istituto senza giustificato motivo alla scadenza del permesso «consiste nella consapevole volontà del detenuto di prostrare oltre il termine stabilito il temporaneo stato di libertà derivante dal permesso, senza che la prostrazione possa considerarsi giustificata da una causa che impedisce il rientro in istituto» (58). Non rileva, in particolare, il fatto che l’imputato non avesse intenzione di evadere: il reato concernente il mancato rientro si richiamerebbe infatti al delitto di evasione ai soli fini della pena e non anche per la connotazione del dolo (59).


Del resto, la stessa equiparazione *quoad poenam* dei due diversi reati non ha mancato di destare perplessità, rinvenendosi in tale ipotesi una lesione del principio di eguaglianza: la questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito dell’art. 30 comma 3° O.P. (ritardo o mancato rientro), in riferimento all’art. 385 c.p. (evasione) e all’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), è stata peraltro ritenuta manifestamente infondata dalla Cassazione (60).

Del pari infondata è stata ritenuta l’altra questione di legittimità costituzionale, sollevata sempre in relazione al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sul rilievo della diversità di trattamento fra il detenuto che, non rientrando in carcere alla fine del permesso, è considerato evaso, ed il latitante (61). In tal caso la Cassazione ha osservato che «è diversa la situazione del detenuto che, ottenuto un permesso, ha l’obbligo di rientrare entro il termine stabilito, e del latitante, che non ha alcun dovere giuridico di presentarsi in carcere.

---

**BIBLIOGRAFIA**


(60) Cass. 29 settembre 1983, registrata al C.E.D. della Cassazione con il n. 161632.


DACA L., «Regole nuove negli istituti di pena», in *Quaderni della Giustizia* n. 63, p. 43 ss.


DI NICOLA E., «Misure premiali e legislazione di emergenza», in *Quaderni della Giustizia*, 1986, fasc. 60, p. 54 ss.


MARGARA A. «La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere», in Questione Giustizia, 1986, p. 524 ss.


II. PERMESSO PREMIALE: ANALISI DELL'ISTITUTO E PROFILI OPERATIVI

RIASSUNTO

L'autore premette una approfondita analisi della evoluzione dell'istituto del permesso ai detenuti, a partire dal 1975, e ne illustra le finalità mettendo in particolare evidenza che l'evoluzione della legislazione consente di porre in particolare risalto che il permesso «premio» di cui all'art. 30 ter, introdotto con la legge del 1986 n. 633, è l'elemento caratterizzante della Riforma penitenziaria e che sul successo, o l'insuccesso del coraggioso tentativo operato dal legislatore è in gioco l'essenza stessa e la credibilità della Riforma. Certamente le difficoltà sono molte, ma gli anni non passano invano e sostanziali sono stati i progressi compiuti sia verso laumanizzazione della pena detentiva che verso il suo parziale superamento, anche mediante «assaggi» di libertà, necessari per mettere alla prova le capacità di ripresa e di reinserimento del condannato;

Il permesso premio pertanto è uno strumento fondamentale del trattamento progressivo e rieducativo, senza il quale la stessa applicazione delle misure alternative rischia di incontrare difficoltà ed insuccessi.

Il tale ottica, il permesso non «premio» soltanto la buona condotta interna, né è una concessione automatica cui tutti i condannati hanno diritto.

Vengono poi analizzati sia i presupposti oggettivi che le considerazioni soggettive che il Magistrato di Sorveglianza deve riscontrare, al fine prima di dichiarare l'ammisibilità della domanda e poi di concedere o non concedere il permesso.

Oggetto di particolare esame sono anche l'identificazione dell'organo competente alla concessione dei permessi, sia quelli «di necessità» (di cui possono fruire anche gli imputati), sia quelli «premiali» e il procedimento — non breve né semplice — attraverso il quale il magistrato perviene alla decisione positiva (di concessione) o negativa.

Fondamentali appaiono in tale ambito le specifiche prescrizioni che il magistrato deve indicare, «personalizzandole» sul singolo caso, allo scopo di assicurare nei limiti del possibile che il condannato in permesso non solo non evada e non commetta reati, ma usi del premio in senso positivo e costruttivo.

Il provvedimento del magistrato, di accoglimento o di rigetto, può essere oggetto di reclamo avanti un Collegio (Tribunale di Sorveglianza per i condannati, Corte d'Appello per gli imputati) ad opera della parte interessata (quella pubblica, rappresentata dal P.M. e quella privata).

La natura incerta del detto reclamo è poi analizzata, anche in relazione alla ricorribilità in Cassazione della decisione collegiale, affermata da tutta la dottrina, ma negata dalla Corte, secondo la cui tesi, il permesso sarebbe soltanto una «evasione temporanea legalizzata».

Tale tesi non è condivisibile, segnatamente in relazione al permesso premio che è ormai una misura trattamentale che pone in gioco la libertà individuale del condannato.

Infine, particolare esame il lavoro riserva al ruolo dei servizi sociali per la necessaria opera di controllo e di sostegno del detenuto in permesso. Senza tale opera, l'istituto perde le proprie caratteristiche peculiari e rischia di diventare, allora, un modo per uscire dal carcere, anche se temporaneamente, senza realizzare alcuna delle finalità che invece la Riforma ha inteso valorizzare.

RESUME

L'auteur procède, tout d'abors, à une profonde analyse de l'évolution de l'institution du permis aux détenus, à partir de 1975, et il en illustre les finalités en mettant notamment en exergue que l'évolution de la législation permet de conférer un relief particulier au fait que le permis «prime» dont à l'article 30 ter, introduit avec la loi de 1966, est l'élément caractérisant de la Réforme pénitentiaire et que,
sur le succès ou l'échec de cette courageuse tentative effectuée par la législateur, sont en jeu l'essence même et la crédibilité de la Réforme. Certes, les difficultés sont nombreuses, mais les années ne passent pas en vain et des progrès substantiels ont été accomplis, aussi bien vers l'humanisation de la peine de détention qu'en ce qui concerne son dépeasement partiel, moyennant aussi des «échantillons» de liberté, nécessaires pour mettre à l'épreuve les capacités de reprise et de réinsertion du condamné.

Le permis-prime est partant un instrument fondamental du traitement progressif et de rééducation, sans lequel l'application même des mesures de remplacement risque de se heurter à des difficultés et de subir des insuccès.

Dans cette optique, le permis ne «prime» pas seulement la bonne conduite interne et il n'est pas une concession automatique à laquelle tous les condamnés ont droit.

On analyse ensuite, tant les préalables objectifs que les considérations subjectives que le Magistrat de Surveillance doit vérifier, afin de déclarer d'abord l'admissibilité de la demande et puis d'accorder ou non le permis.

On sommet également à un examen particulier l'identification de l'organe compétent quant à la concession des permis — tant ceux «de nécessité» (dont peuvent bénéficier aussi les imputés) que ceux octroyés «à titre de prime» — et la procédure — pas toujours simple — selon laquelle le Magistrat parvient à la décision positive (d’octroi) ou négative.

Dans ce cadre, il semble bien qu'il faille attribuer une importance fondamentale aux prescriptions spécifiques que le Magistrat doit formuler — en les «personnalisant» en fonction de chaque cas individuel — dans le but de garantir, dans toute la mesure du possible, que le condamné bénéficiant du permis, non seulement ne s'évade pas et ne commette pas de délits, mais qu'il tire parti de la prime dans un sens positif et constructif.

La disposition d'acceptation ou de rejet, adoptée par le Magistrat, peut faire l'objet d'une réclamation par devant un Collège (Tribunal de Surveillance pour les condamnés, Cour d'Appel pour les imputés) de la part de la partie concernée (tant publique, représentée par le Ministère Public, que privée).

La nature incertaine de ladite réclamation est, ensuite, analysée, en ce qui concerne également la faculté de recours, en Cassation, contre la décision du Collège, affirmée par toute la doctrine, mais rejetée par la Cour dont la thèse est que le permis ne serait qu'une «évasion temporaire légalisée».

Cette thèse ne peut être partagée, notamment pour ce qui a trait au permis-prime, vu qu'il s'agit désormais d'une mesure de traitement qui met en jeu la liberté individuelle du condamné.

Enfin, ce traité réserve un examen particulier au rôle des services sociaux pour ce qui est de l'œuvre nécessaire de contrôle et de soutien du détenu lors du permis. A défaut de cette œuvre, l'institution perd sa caractéristique spécifique et elle risque alors de devenir un mode pour sortir de prison, bien que temporairement, sans réaliser aucune des finalités que, par contre, la Réforme a entendu valoriser.

SUMMARY

The author starts by making a thorough analysis of the evolution of the institution of leave for convicts, as from 1975, and describes the aims, highlighting in particular that the evolution of the legislation enables special emphasis to be given to the fact that the «leave», as per article 36, 3rd subsection, introduced by law n. 633, is the characteristic element of the Prison Reform and that on the success or otherwise of the audacious attempt made by the legislator lies the very gist and credibility of the Reform.
Certainly the difficulties are many. However the years do not go by in vain, and the progress achieved is considerable both towards humanising the sentence of imprisonment and towards its partial elimination, not least through «experiments» of freedom, necessary for putting the convict's capacity of recovery and resettlement to the test.

The leave for good conduct is a fundamental instrument in the progressive and re-educative treatment, without which the very application of the alternative measures risks encountering difficulties and failures.

From this viewpoint, the leave does not only «reward» the good behaviour in the prison, nor is it an automatic concession to which all convicts are entitled.

The objective grounds and the subjective consideration that the Supervising Magistrate has to examine, in order, first, to declare the admissibility of the application, and, then, to grant or not the leave, are then analysed.

Object of special examination are also the identification of the agency competent to grant the «leaves», both those «of necessity» (of which also the accused can also benefit) and those «of rewards», and the procedure — neither brief nor simple — through which the magistrate reaches a positive (that of granting the application) or negative decision.

Of fundamental importance appear, in this context, the specific prescriptions the magistrate has to give, «personalising them» to the particular case, for the purpose of ensuring, within the possible limits, that the convict on leave not only does not escape and commit offences, but using the leave in a constructive and positive sense.

The magistrate's provision of acceptance or rejection, can be appealed against before a Board (Supervising Board for convicts, Court of Appeal for the accused) by the interested party (the public one, represented by the Public Prosecutor, and the private one).

The uncertain nature of this appeal in then analysed, also in relation to the possibility of appeal to the Court of Cassation regarding the collegial decision, stated by all the jurisprudence, but denied by the Court, according to its theses, the «leave» would be only a «temporary legalised evasion».

This thesis cannot be shared, notably in relation to good conduct leave, which is by now a measure of treatment that puts into play the individual freedom of the convict.

In conclusion, the work reserves special attention to the role of the welfare service for the necessary control and support of the convict on leave. Without this activity, the institution loses its own particular characteristics and risks becoming, then, a way for leaving the prison, even if temporarily, without achieving any of the aims that, on the contrary, the Reform has intended to develop.

RESUMEN

El autor empieza con un hondo análisis de la evolución de esta institución del permiso a los detenidos. Parte desde 1975 y va explicando sus fines recalculando particularmente que la evolución de la legislación permite decir que el permiso «premio» que resulta en el artículo 30 tercero, de la Ley N. 633 de 1986, es el elemento que caracteriza a la Reforma penitenciaria y que del éxito o fracaso de la alentadora tentativa concretada por el Legislador depende la esencia misma y la fiabilidad de la Reforma. Por supuesto que los problemas son muchos, pero los años no pasan en vano y se han dado pasos substanciales tanto para humanizar la pena de detención como para aplicarla sólo parcialmente, aun mediante «ensayos» de libertad, necesarios para poner a prueba la capacidad de recuperación y de reinserción en la sociedad que tenga el condenado.
Por lo tanto, el permiso-premio es un instrumento fundamental del tratamiento progresivo y reeducador, sin el cual hasta la aplicación de las medidas alternativas corre el riesgo de tropezar con problemas y de fracasar.

En ese sentido, el permiso no «premia» solamente la buena conducta dentro, y tampoco es una concesión automática a la que todos los condenados tienen derecho.

Luego se analizan tanto las razones objetivas como las consideraciones subjetivas que el Magistrado de Vigilancia tiene que detectar, a fines de declarar si la solicitud es viable, primero, y además para otorgar o no el permiso.

También se ha examinado detalladamente el órgano competente para otorgar dichos permisos, bien de «necesidad» (de los que pueden gozar los imputados también), bien los de «premios», y el procedimiento — ni breve ni simple — a través del cual el magistrado llega a tomar la decisión positiva (de otorgamiento) o negativa.

En ese sentido paracen fundamentales las especificaciones que el magistrado ha de indicar «individualizándolas» para los distintos casos, a fin de asegurar que, en lo posible, se evite no sólo que el condenado se evada sino también que cometa delitos, y que utilice el premio de una manera positiva y constructiva.

La decisión del magistrado de acoger o rechazar la solicitud puede protestarla ante un Colegio (Tribunal de Vigilancia, para los imputados) la parte interesada (la pública, representada por el Ministerio Público, y la privada).

La incertidumbre que se plantea con esa protesta se analiza más adelante, relacionándola también con la posibilidad de que presenten recurso ante la Casación contra la decisión del Colegio. Una incertidumbre confirmada por toda la doctrina, aunque el Tribunal lo niega, pues según su planteo, el permiso sería solamente una «evasión temporal legalizada».

No se puede compartir dicho planteo, en particular en lo relacionado con el permiso premio que hoy por hoy es una medida de tratamiento que pone en juego la libertad individual del condenado.

Para terminar, este estudio enfoca particularmente el papel de los servicios sociales en el control y el respaldo del detenido con permiso. Sin esa obra, la institución pierde sus verdaderas características peculiares y corre el riesgo de volverse, así, nada más que una manera para salir de la cárcel, aunque sea esporádicamente, sin cumplir ninguno de los objetivos que la Reforma había pretendido valorizar.

**ZUSAMMENFASSUNG**


Der Prämienurlaub ist deshalb ein grundlegendes Mittel der progressiven und erzieherischen Behandlung, ohne die die Anwendung der Alternativmaßnahmen Gefahr lief, auf Schwierigkeiten und Mißerfolge zu stoßen.

In dieser Sichtweise «prämiert» der Urlaub nicht nur eine gute Führung innerhalb der Strafanstalt und ist auch keine automatische Bewilligung, auf die alle Einsitzenden ein Recht haben.
Hierauf werden sowohl die objektiven Voraussetzungen als auch die subjektiven Überlegungen analysiert, die der überwachungsrichters nachzuprüfen hat, um zunächst die Zulässigkeit des Antrags zu erklären und dann den Urlaub zu gewähren oder nicht.

Gegenstand einer besonderen Untersuchung ist auch die Bestimmung der für die Urlaubsbewilligung zuständigen Behörde, sowohl beim «notwendigen» Urlaub (den auch die Angeklagten in Anspruch nehmen können) als auch beim «prämienbedingten» Urlaub, sowie das — weder kurze noch einfache — Verfahren, mit dem der Richter zur positiven oder negativen Entscheidung hinsichtlich der Bewilligungsgelangt.

Grundlegend scheinen in diesem Zusammenhang die spezifischen Vorschriften zu sein, die der Richter von Fall zu Fall individuell angeben muß, mit dem Ziel, innerhalb der Grenzen des Möglichen sicherzustellen, daß der Verurteilte während des Urlaufs nicht nur nicht flüchtig wird oder Straftaten begeht, sondern daß er die Prämie in positivem und konstruktivem Sinne benutzt.

Die stattgebende oder ablehnende Entscheidung des Richters kann Gegenstand eines Einspruchs vor einem Richterkollegium werden (überwachungsgericht für die Verurteilten, Berufungsgericht für die Angeklagten) seitens der betroffenen Partei (die öffentliche, durch den Staatsanwalt vertretene und die private Partei).

Die ungewisse Beschaffenheit dieses Einspruches wird dann auch im Hinblick auf die Einlage der Kassationsbeschwerde gegen die Entscheidung des Richterkollegiums analysiert, die von der gesamten Lehre bestätigt, aber vom Gerichtshof abgeschlagen wird, nach dessen These der Urlaub lediglich eine «zeitweilige legalisierte Flucht» darstellt.

Diese These kann nicht geteilt werden, besonders im Hinblick auf den Prämienurlaub, der mittlerweile eine behandlungsmaßnahme darstellt, die die individuelle Freiheit des Verurteilten aufs Spiel setzt.

Schließlich widmet die Arbeit besondere Aufmerksamkeit den sozialen Diensten und deren Rolle bei der notwendigen Aufsichts- und Unterstützungsarbeit zugunsten des im Urlaub befindlichen Strafgefangenen. Ohne diese Arbeit würde die Einrichtung seine besonderen Merkmale verlieren und die andere Gefahr, lediglich eine Möglichkeit zu bieten, wenn auch nur zeitweilig aus dem Gefangnis herauszukommen, ohne daß auch nur eine der Zielsetzungen realisiert würde, die die Reform demgegen zu schließen gedachte.
LE PERIZIE MEDICO-LEGALI
NELLA FASE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA
E DELLA MISURA DI SICUREZZA

BRUNO PANNAIN (*) MARCELLO ALBINO (**) MARIO PANNAIN (***)


In questa prospettiva, nell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza — per un maggiore approfondimento dell’osservazione scientifica della personalità ed una più elevata qualificazione delle attività a tal fine svolte dagli operatori

(*) Professore ordinario di «medicina legale» nella Facoltà di «medicina e chirurgia» dell’Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

(**) Direttore della Casa circondariale di Isernia e professore a contratto di «criminologia» nella Facoltà di «scienze economiche e sociali» dell’Università del Molise.

(***) Ricercatore universitario nella Facoltà di «medicina e chirurgia» dell’Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro.

(1) Circa le matrici ideologiche, culturali e politiche del pensiero sulla pena negli ultimi cento anni v. FASSONE E. (1980); in tema di dibattito dottrinario sulla rieducazione e in ordine alle «possibilità di una sua realizzazione nella vita carceraria odierna» v. VASSALLI G. (1982); per riflessioni sulle linee principali della nuova disciplina introdotta dalla l. 663 del 1986 v. MARCARA S. (1986); per un’analisi delle funzioni della pena e per il formarsi di «una nuova cultura nel, del e sul carcere» v. AMATO N. (1987); circa le «scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 663 del 1986» v. GREVI V. (1988).
giudiziari e penitenziari — alla magistratura di sorveglianza
(magistrato e tribunale di sorveglianza) è attribuita dall’ordi-
namento la facoltà di conferire incarichi di accertamenti di
tipo peritale: una possibilità sulla quale mette conto di riflet-
tere attentamente perché il ricorso ad essa possa risultare
sempre più consapevole, convinto e proficuo.

Nella fase dell’esecuzione possono disporsi accertamenti
«tecnici»:

1. sul condannato, ossia sul soggetto nei cui confronti è
stata emessa una sentenza di condanna definitiva (non più
suscettibile di impugnazione in via ordinaria);

2. sull’internato, ossia sul soggetto sottoposto a misura
di sicurezza detentiva.

Nel primo ambito, concernente il condannato, vanno anno-
verate le seguenti ipotesi di perizie, finalizzate ad accertare:

1.1. nel codice penale:

1.1.1. se la «donna»... «contro» cui «deve aver luo-
go... l’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria» è
«incinta» o «ha partorito da meno di sei mesi» per il
«rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena» (art. 146
c.p., co. 1, nn. 1 e 2) o se la «donna... contro» cui «deve
essere eseguita... una pena restrittiva della libertà persona-
le... ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un an-
no, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla
madre» per il «rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena»
(art. 147 c.p., co. 1, n. 3) (2);

1.1.2. le condizioni di salute del condannato «se è
presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena
non deve esser differita a norma del’articolo» 146, per il
«rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena» (art. 147
c.p., co. 1, n. 1);

(2) Nell’ipotesi di «donna che ha partorito da meno di sei mesi» (art. 146
c. 1 n. 2) e di «donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un
anno» (art. 147 c. 1 n. 3) la perizia potrebbe essere disposta non ai fini della
concessione del «beneficio» ma ai fini di indagini in ordine al sospetto di falso
nella certificazione; mentre nell’ipotesi di «donna incinta» (art. 146 c. 1 n. 1) la
perizia può essere disposta anche se non vi è sospetto di falso ma solo dubbio
sull’esattezza della diagnosi.
1.1.3. le condizioni di salute del condannato per il «rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena... restrittiva della libertà personale» che «deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica» (art. 147 c.p., co. 1, n. 2);

1.1.4. l’esistenza di «infermità psichica sopravvenuta al condannato... prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione... qualora» si «ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena» perché di questa possa essere ordinato il differimento o la sospensione, con «ricovero» «in un ospedale psichiatrico ovvero in una casa di cura e di custodia» (o «in un ospedale [psichiatrico] civile, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni», etc.) (art. 148 c.p.);

1.1.5. se «il condannato a pena detentiva» (che «ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena..., qualora il rimanente... non superi cinque anni» ovvero «se... recidivo, nei casi preveduti dai cpv. dell’art. 99, almeno quattro anni... e non meno di tre quarti della pena» ovvero se «condannato all’ergastolo... almeno 26 anni») «durante il tempo di esecuzione della pena» abbia «tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento», ai fini della concessione della liberazione condizionale: ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — un approfondito esame della personalità al fine di accertare, integrando i dati sul comportamento acquisiti nel corso dell’osservazione condotta collegialmente in istituto, il sicuro ravvedimento del soggetto (art. 176 c.p.) (3);

(3) Non è direttamente indicato dal legislatore cosa debba intendersi per «ravvedimento», concetto che nella normativa compare — semplicemente enunciato — nell’art. 176 c.p. Al riguardo molto si è detto in dottrina e difformi sono state le pronunce giurisprudenziali; in questa sede riportiamo — per la peculiarità dell’organo giudiziario, la singolarità del caso e lo sforzo di completezza che si ravvisa nella formulazione — la pronunzia del tribunale supremo militare del 15 dicembre 1976, Reder, Giust. pen. 1977, II, 500 cit. in Conti G. ed all. (1988), p. 478-9: quanto ai risultati ai quali deve pervenire l’indagine, occorre tener presente che il ravvedimento del condannato richiesto dall’art. 176 c.p., ai fini della liberazione condizionale, comporta un profondo pentimento morale, che può dirsi raggiunto solo quando il condannato, liberatosi da ogni traccia di autogiuistificazione o di autocompattamento, è diventato veramente un altro come modo di sentire, di pensare, di agire; il che significa che egli deve uscire dal suo reato, si da considerarlo e condurarlo con i parametri propri della società che egli ha ferito e nella quale tende a reinserirsi; tale ravvedimento deve essere riconosciuto come «sicuro», cioè netto, deciso, fermo, senza riserve e senza più esitazioni, mediante un accertamento che soggiace, come tutti gli accertamenti giudiziari in materia penale, al principio del libero convincimento motivato.
1.2. nell’ordinamento penitenziario:

1.2.1. se «siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti» per il trasferimento dei «condannati... in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura» (servizio sanitario: art. 11, co. 2 — modificato dalla legge 1 del 1977 — dell’ord. penit.) (4);

1.2.2. se vi siano le condizioni per la concessione — ai condannati («all’arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all’arresto;... alla reclusione superiore a tre anni dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all’ergastolo») «che hanno tenuto regolare condotta» («manifestando un costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle attività lavorative o culturali») «e che non risultano di particolare pericolosità sociale» — di permessi premio «di durata non superiore ogni volta a quindici giorni» («per i... minori di età... venti giorni») e che «non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione» («per i... minori di età... sessanta giorni») «per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro» (art. 30 ter ord. penit.: l. 354 del 1975 e success. modif. tra cui, rilevante, la legge 663 del 1986) (5);

1.2.3. se vi siano le condizioni (di salute) per «sopportare» «la sanzione della esclusione dalle attività in comune» (che «non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla»), o se vi sia la condizione di «donne gestanti e puerperhe fino a sei mesi, e... madri che allattino la

(4) Frequenti per questa ipotesi gli accertamenti «peritali» (generalmente considerati «controlli fiscali» e non vere e proprie perzie) sulle condizioni cliniche del soggetto, per accertare se vi sia «compatibilità» con lo stato di detenzione, valutando l’incidenza del regime carcerario sull’evoluzione delle infermità e l’attuabilità di indagini od interventi nell’istituto in cui egli è detenuto o in centri diagnostico-terapeutici dell’amministrazione penitenziaria; sull’argomento v. Albino M., Pannain B. (1987); id. (1989).

(5) Per mera completezza espositiva abbiamo riportato anche le indicazioni concernenti i termini di durata dei permessi premio previsti per i minori, la cui normativa, ispirata a esigenze diverse, non è oggetto del nostro esame.
propria prole fino ad un anno» che sospende l'esecuzione della sanzione di cui sopra (sanzioni disciplinari: art. 39 ord. penit. co. 2 e 3);

1.2.4. «se vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale (quando «la pena detentiva... non supera tre anni»), ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — integrare con la perizia «risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto» («nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento» di concessione, «anche attraverso le prescrizioni» contenute nel verba le di affidamento «che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro», «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati») (art. 47 ord. penit. co. 1, 2 e 5) (6);

1.2.5. se vi siano le condizioni per l'affidamento in prova in casi particolari — concedibile per «non... più di due

(6) L'affidamento in prova può essere disposto anche «senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato ha goduto di un periodo di libertà sbandando comportamento tale da consentire il giudizio di cui» all'ipotesi principale (co. 3, come modificato per effetto della sentenza della C. cost. n. 569 del 13-22.12.1989); in tale ipotesi, peraltro, non sembra possa configurarsi il ricorso ad una perizia; analogamente nell'ipotesi della liberazione anticipata (cioè quando il «condannato a pena detentiva» — «anche... all'ergastolo» — abbia «dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» («valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari) per la concessione, «quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, di una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata... valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare» (art. 54 ord. penit. co. 1 e 4). L'improponibilità della perizia deriva nel caso di specie non tanto dalla non utilità di un accertamento «tecnico» approfondito sulla personalità, ma dal carattere esclusivamente «premiale» del beneficio, che quindi non deve essere condizionato da altri elementi che non siano quelli «documentali» sul comportamento.

Per completezza espositiva ricorderemo come la l. 167 del 1983 (affidamento in prova del condannato militare), success. modif. della l. 817 del 1986 (che ha convertito il d.l. 700 del 1986) adegua l'esecuzione della pena detentiva militare alle norme dell'ordinamento penitenziario, disciplinandone la misura alternativa fondamentale: valgono anche per essa le considerazioni in tema di perizia sopra riportate.
volte» — (quando «la pena detentiva... non supera tre anni» e «deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooladipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi»), «per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli organismi di cui all'art. 1 bis del d.l. 144 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla l. 297 del 1985»; con prescrizione di «certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooladipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato» e accertamento da parte del «tribunale di sorveglianza... che lo stato di tossicodipendenza o alcooladipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 47 bis ord. penit. co. 1 e 4) (7);

1.2.6. la condizione di «donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente» ovvero quella di «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» o «di persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente» ovvero di «persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia» per la concessione della detenzione domiciliare (art. 47 ter ord. penit. co. 1);

1.2.7. se vi siano le condizioni per l'ammissione al regime di semilibertà (per il «condannato alla pena dell'arresto» o «della reclusione non superiore a sei mesi, se... non è affidato in prova al servizio sociale» e «prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato... volontà di reinserimento nella vita sociale»; per il condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi «dopo l'espiazione di almeno metà della pena»; per il «condannato all'ergastolo... dopo aver espia-

tò almeno venti anni»): ove si ritenga necessario — per la particolare complessità e/o delicatezza del caso — integrare con la perizia i risultati dell’«osservazione scientifica» della personalità condotta collegialmente in istituto e volta a fornire al tribunale di sorveglianza gli elementi perché la misura possa essere «disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società» (artt. 48 e 50).

Nel secondo ambito, concernente l'internato, va anzi tutto rilevato che, mentre l'esecuzione della pena di cui alla sentenza di condanna ha luogo solo quando essa è divenuta definitiva (e nel frattempo misure restrittive della libertà personale sono applicate quali misure cautelari), è prevista l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206 c.p.): «durante la istruzione o il giudizio, può disporre che il minore di età, o l' infermo di mente, o l' ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia». Va precisato, in merito, che con le dichiarazioni di illegittimità contenute nelle sent. C. cost. 139 del 1982 e 249 del 1983, e con l’art. 31 l. 663 del 1986, che ha espressamente abrogato l’art. 204 c.p. e, con esso, la «categoria» della pericolosità sociale presunta, oggi «tutte le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

Pertanto, nell’ambito concernente l’internato, vanno annoverate le seguenti ipotesi di perizie, finalizzate ad accertare:

2.1. nel codice penale:

2.1.1. se il reo riconosciuto affetto, al momento della commissione del fatto preveduto dalla legge come reato, da vizio totale o parziale di mente, ovvero da ubriachezza od intossicazione acuta causata dall’azione di sostanze stupefacenti, ovvero da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero da sordomutismo, sia persona socialmente pericolosa (art. 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 c.p.).
2.1.2. «se le persone... sottoposte» a «misure di sicurezza... hanno cessato di essere socialmente pericolose» ai fini della revoca delle misure di sicurezza personali (art. 207 c.p.);

2.1.3. se «la persona... sottoposta» a «misure di sicurezza... decorso il periodo minimo di durata stabilito dalla legge... è ancora socialmente pericolosa» (riesame della pericolosità: art. 208 c.p.);

2.1.4. se «la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva» sia stata «colpita da un'infinità psichica» affinché «il giudice ne ordinì il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia», o se «sia cessata la infinità» e «la persona» sia «socialmente pericolosa» affinché «il giudice ordinò che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro... se non crede di sotoporla a libertà vigilata», o se un'«infinità psichica» abbia «colpito «persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta» affinché «l'infinito» venga «ricoverato in un ospedale [psichiatrico] civile» e «cessò l'esecuzione di dette misure», o se sia «cessata l'infinità... e la persona... sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva... risulti ancora pericolosa» affinché «il giudice applicò una misura di sicurezza personale non detentiva» (trasformazione di misure di sicurezza: art. 212 c.p. co. 2, 3 e 4);

2.1.5. se sussistano «particolarini condizioni di infinità psichica del condannato» affinché «il giudice» possa «disporre che il ricovero... nella casa di cura e di custodia... venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale», o se «siano venute meno le ragioni che... determinarono» il provvedimento affinché esso sia «revocato» e «il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia» sia «sottoposto all'esecuzione della pena (esecuzione dell'ordine di ricovero: art. 220 c.p.);

2.2. nell'ordinamento penitenziario:

2.2.1. se vi siano le condizioni (permanenza, cessazione, aumento o diminuzione della pericolosità sociale) per l'«applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza» e per la «eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professiona-
le o per tendenza» da parte del magistrato di sorveglianza (art. 69 co. 4 ord. penit.) e del tribunale di sorveglianza in sede di appello (art. 70 co. 2) (8); la perizia per accertare se la pericolosità sociale possa essere considerata cessata può essere disposta già in vista della concessione di «una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità», ovvero ai fini della «concessione di «una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorire «il riadattamento sociale» (licenza agli internati: art. 53 co. 1 e 2);

2.2.2. v. quanto identicamente previsto per il condannato in tema di «esclusione dalle attività in comune», già riportato sub 1.2.3. (sanzioni disciplinari);

2.2.3. v. sub 1.2.7. quanto identicamente previsto per il condannato in tema di «semilibertà», con la sola variante che «l'internato può esservi ammesso in ogni tempo»;

2.2.4. se vi siano «gravi esigenze personali» (nell’ipotesi che esse siano di salute) per la «concessione di «una licenza di durata non superiore a giorni quindici» (art. 53 co. 2 ord. penit.).

2.2.5. se ai «condannati... nel corso della misura detentiva» sia «sopravvenuta «una infermità psichica che non comporti... l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia» ai fini dell’«assegnazione a «istituti o sezioni speciali per infermi e minorati psichici» (art. 98 regolamento di esecuzione co. 5).

(8) Il giudizio di cessazione o di permanenza della pericolosità è effettuato dal magistrato di sorveglianza in due casi: riesame obbligatorio (ai sensi dell’art. 208 c.p.) da attuarsi quando è decorso il periodo minimo di applicazione della misura di sicurezza stabilita dalla legge, o il nuovo termine eventualmente fissato dal giudice per un esame ulteriore qualora la persona risulti ancora pericolosa al momento della decorrenza del periodo minimo; riesame eventuale (ai sensi dell’art. 69 ord. penit. co. 4), da attuarsi, su richiesta del P.M. o su istanza dell’interessato, in funzione di una revoca anticipata della misura in corso di esecuzione.

Con l'ordinanza terminativa, il magistrato può: confermare la permanenza della pericolosità e, di conseguenza, prorogare (nel caso di riesame obbligatorio) o non revocare anticipatamente (nel caso di riesame eventuale) la misura di sicurezza; dichiarare cessata la pericolosità e, conseguentemente, revocare la misura di sicurezza; dichiarare che la pericolosità del soggetto è aumentata o diminuita e, di conseguenza, trasformare la misura di sicurezza in senso migliorativo o peggiorativo.

Una significativa innovazione, introdotta dalla l. 663 del 1986, è costituita dalla possibilità che il magistrato di sorveglianza provveda alla revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza con decreto motivato
Tra le varie ipotesi di perizie configurabili nella fase dell'esecuzione — che abbiamo delineato nei tratti essenziali — particolare interesse presentano in questo momento quelle «sulla personalità» (o «criminologiche») per un duplice ordine di considerazioni:

— il lungo e tormentato iter dottrinario e normativo che — tra adesioni, perplessità e dissensi — ha caratterizzato nell'ultimo sessantennio la fondamentale istanza del pensiero criminologico diretta alla conoscenza della personalità del reo anche mediante un esame «tecnico», fino alle recenti prospettive aperte dalla legge Gozzini e dal nuovo codice di procedura penale (9);

— il ruolo che tale tipo di accertamento «tecnico» può assolvere nei casi di maggiore complessità e/o delicatezza —

contestuale all'ordinanza di revoca, anche anticipata, della misura di sicurezza per cessazione della pericolosità sociale; si è ritenuto in dottrina che tale possibilità debba considerarsi estesa alle persone la cui pericolosità sia stata dichiarata cessata avendo seonato tutta la misura di sicurezza od ottenuta la revoca anticipata anteriormente all'entrata in vigore della l. 663 e per le quali permanga lo stato di delinquenza «qualificata»; sul punto v. CANEPA M., MERLO S. (1987), p. 290-301.

L'art. 31 della l. 663 del 1986, abrogando l'art. 264 c.p., ha soppresso la categoria della pericolosità sociale presunta: «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Tale accertamento compete al giudice della cognizione e solo a questi; il giudice dell'esecuzione (la magistratura di sorveglianza) può e deve intervenire solo su giudizi di pericolosità sociale già formulati. Si è osservato «che, una volta decisa la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza ha il dovere di provvedere alla revoca della dichiarazione di delinquenza qualificata eventualmente esistente a presupposto della misura stessa» (CANEPA e MERLO cit., p. 301); v. altresì PONTI G. L., MERZAGORA L., PONTI G. (1987); circa l'istanza di «una precisa definizione» normativa della «nozione e» della «funzione della capacità a delinquere» e di «disciplina ... precisa» de «i rapporti tra questa e la pericolosità sociale» (oltre che per riferimenti circa alcune tappe... di una elaborazione dottrinaria lungh e ... sofferta» sul l'esame della personalità e la perizia criminologica», v., tra gli altri, DELL'OSSO G. (1985).

per una migliore qualificazione ed un particolare approfondimento dell’osservazione scientifica della personalità — quale ulteriore, significativo elemento di valutazione per la magistratura di sorveglianza ai fini della concessione di una o più delle opportunità risocializzanti offerte in ampia gamma dalla normativa vigente: nel quadro di un trattamento individuato — finalizzato al recupero sociale del soggetto e da realizzarsi prevalentemente in libertà — che, pur chiaramente sancito dal legislatore nella Costituzione e nella legge ordinaria, non ha trovato sinora, in linea generale, adeguata possibilità di soddisfacente attuazione.

Alla perizia sulla personalità nella fase dell’esecuzione, pur se tecnicamente possibile, si è fatto finora ricorso solo raramente per una serie di motivi, di diversa natura, su cui mette conto di soffermarsi.

Un primo motivo è stato costituito dalla riluttanza a correre a questo tipo di indagini per il convincimento, ingeneratosi in alcuni strati della dottrina, che la scienza psicologica, su cui in gran parte esse devono fondarsi, non sia «esatta», o che comunque i dati che essa fornisce non siano quantizzabili con sufficiente precisione e tollerabile approssimazione, e non risultino significativi ed interpretabili in maniera univoca; si aggiunga il convincimento che non abbandonino cultori validi o comunque adeguatamente esperti e specificamente idonei e, non meno rilevante, la preoccupazione che possano facilmente intervenire condizionamenti, suggestioni e pressioni (fino alla corruzione) per la opinabilità e la non controllabilità delle conclusioni cui può addivenirsi (10).


(10) In proposito, il Consiglio superiore della magistratura (nel parere sul prog. prelim. c.p.p. 88) ha osservato che «con scelta di notevole rilievo... è stata esclusa la possibilità consentita dal progetto precedente, di disporre una perizia sulla personalità dell’imputato... forse per l’incertezza che regna nel mondo culturale sullo statuto scientifico della psicologia»; emblematica di un certo atteggiamento della dottrina l’opinione di Cordero: «Qualcuno depreca» i limiti di cui al 314 c.p.p. co. 2 «imputandoli a fobie antiscientifiche nonché alla mitologia del
D’altro canto la pressione per un accertamento di tipo «tecnico» era venuta attenuandosi, nel tempo, per:

- l’aver preso atto, da parte degli addetti ai lavori, della possibilità di utilizzare a tali fini l’opera del «gruppò di osservazione», sulla cui affidabilità si è ritenuto di poter contare perché i suoi componenti (tra cui gli esperti ex art. 80 ord. penit.) appartengono all’istituzione, operano collegialmente — coordinati dal direttore dell’istituzione che presiede l’équipe — e posseggono un’esperienza specifica, maturata con l’attività continuativamente svolta (11);

- il convincimento di poter contare anche sull’eventuale ricorso, per particolari approfondimenti, ai «centri di osservazione criminologica» (possibilità in concreto venuta via via meno per la «crisi» che ha investito tali strutture) (12);


(11) Nell’attuare la previsione di cui al co. 4 dell’art. 80 ord. penit., l’amministrazione ha ritenuto di limitare alle sole categorie degli «psicologi» e dei «criminologi clinici» l’utilizzazione degli esperti, considerando l’apporto professionale delle altre tre previste dal legislatore («esperti in servizio sociale, pedagogia e psichiatria») comunque assicurato dalla presenza, negli istituti di prevenzione e pena, dell’assistente sociale, dell’educatore (oltre che dei docenti della scuola del-l’obbligo ed eventualmente delle superiori) e dello psichiatra; e di garantire il carattere di sia pur relativa continuità delle prestazioni degli esperti mediante la stipula di una convenzione per un determinato numero di ore mensili. La soluzione adottata, pur presentando vantaggi pratici, dà adito a qualche perplessità: ben diverse opportunità, soprattutto per quel che concerne l’osservazione (e il trattamento) dei casi più delicati, sarebbero offerte dalla possibilità di attingere anche ad albi di professionisti di particolare qualificazione per ciascuna delle categorie previste.

(12) Art. 63 ord. penit. (centri di osservazione): «2.... svolgono direttamente le attività di osservazione... e prestano consulenze per le analoghe attività... svolte nei singoli istituti... 4. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale». Art. 28 regolamento di esecuzione (espletamento dell’osservazione della personalità): «2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione».

La soluzione del ricorso a detti «centri» — eventualmente realizzabile, oltre tutto, soltanto per un numero limitato di casi, comportando il trasferimento nella struttura di osservazione dei condannati e degli internati in questione, presentava

Per altro verso, soprattutto durante gli anni dell’emergenza, l’interesse per questo tipo di attività si è andato notevolmente attenuando per contingenti difficoltà, di natura interna ed esterna all’istituzione penitenziaria, connesse anche alla rischiosità di operare in un settore che costituiva bersaglio privilegiato di azioni terroristiche.

Nel c.p.p. ’88, pur permanendo la non ammissibilità di accertamenti «tecnici» di tipo criminologico nella fase della cognizione, con l’inserimento nell’art. 220 della precisazione, in premessa, «salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza», è stata richiamata l’attenzione sulle opportunità che nella fase dell’esecuzione (così come attualmente strutturata, soprattutto attraverso la serie progressiva di riforme dell’ordinamento penitenziario) sono oggi offerte per qualificati approfondimenti dell’indagine

— sia per l’istituzione che per gli interessati — vari inconvenienti, tra cui: 1. rischi comunque connessi alle traduzioni; 2. compresenza nel centro di soggetti non solo «difficili» ma spesso considerati «di particolare pericolosità», con le relative implicazioni di ordine, sicurezza e disciplina; 3. disagio per il soggetto, specialmente sotto il profilo dell’allontanamento (nella maggior parte dei casi) dalla sede ordinaria di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, che dovrebbe trovarsi vicino alla residenza della famiglia; 4. possibilità che, almeno in alcuni casi, l’assegnazione ad un centro possa essere interessatamente provocata per altre finalità (vantaggi derivanti dalla diversa condizione, prospettiva di incontrare nel centro di osservazione detenuti con cui non sarebbe altrimenti possibile «coabitare» in ambiente penitenziario, ecc.). Per di più, il progressivo «abbandono» di tali strutture (che sembrano destinate ad essere convertite in «sezioni specializzate per tossicodipendenti», attuando così il disposto dell’art. 84 della l. 685/’75), e la realizzazione — sia in termini di strutture che di personale — delle condizioni per lo svolgimento dell’attività ordinaria di osservazione in tutti gli istituti penitenziari, ha di fatto ridotto, fin quasi ad eliminarla, la possibilità di far ricorso ai «centri»; il che, di riflesso, rafforza l’esigenza del ricorso, per i casi più complessi e delicati, a perizie sulla personalità del condannato o dell’internato da affidarsi a specialisti di particolare qualificazione.
sulla personalità: per i quali, specie nell’ambito degli istituti universitari di medicina legale, criminologia e psichiatria forense, vi sono numerosi, idonei cultori.

Inoltre, il carattere della fase dell’esecuzione (in cui, a differenza di quanto accade per la fase della cognizione, gioca in misura di gran lunga minore il condizionamento dei «termini») consente una scelta del perito ponderata ed oculata, ed anche un espletamento non frettoloso dell’accertamento.

L’osservazione particolarmente approfondita, tanto da richiedere la nomina di un perito, andrà ovviamente disposta non sistematicamente, ma solo in casi di rilevanza tale — prevalentemente sotto il profilo della gravità del reato e quindi del *quantum* della sanzione su cui dovranno eventualmente incidere i benefici — da giustificarla. Non riteniamo invece che le indicazioni sull’opportunità di farvi ricorso debbano derivare da rilievi di carattere personologico che emergano dall’osservazione condotta collegialmente in istituto: va evitato infatti il rischio di condizionamenti pregiudiziali. La decisione sull’opportunità dell’indagine deve basarsi essenzialmente su dati di fatto e per dir così «storici»; i dati dell’osservazione scientifica costituiranno invece oggetto di valutazione da parte del perito, insieme a quelli dell’esame da lui direttamente condotto.

Il ricorso a tale tipo di accertamento «tecnico» nella fase dell’esecuzione, normativamente possibile già sotto l’impero del c.p.p. ’30, implicitamente auspicato dal legislatore del nuovo c.p.p. attraverso l’introduzione della premessa di cui al co. 2 dell’art. 220, assume una significativa valenza medico-legale e criminologica. Esso infatti apre prospettive per vari aspetti nuove, interessanti per l’evoluzione sia della penitenziaristica che degli studi in ordine ad una fase del processo penale su cui converge oggi particolare attenzione, destinata come appare ad ulteriori sviluppi (13).

Dipenderà dalla magistratura di sorveglianza la concreta utilizzazione di tali potenzialità innovative, col far ricorso alle perizie medico-legali, in particolare sulla personalità, nei tanti casi in cui può prospettarsene l’opportunità o l’esigenza (per scelta autonoma o su proposta dei gruppi di osservazione degli istituti penitenziari), curando con particolare attenzione la scelta del perito. Dipenderà dai periti la corretta ma anche incisiva conduzione dell’indagine. Spetterà ai cultori di scienze penaliistiche da una parte e medico-legali, criminologi che e psichiatrico-forensi dall’altra l’ulteriore elaborazione dottrinaria delle più ricche esperienze che potranno svilupparsi in questo ambito.

La collaborazione di tutti gli operatori interessati, in questo come in tanti altri momenti significativi dell’azione penitenziaria, consentirà di rispondere, dinamicamente, all’attesa di una migliore qualificazione della fase dell’esecuzione, oggi più che mai al centro dell’attenzione quale momento fondamentale della difesa sociale. Qualificazione di cui si avverte più che in passato l’esigenza perché il fatto che la pena cominata in sentenza costituisca oggi solo quella massima teoricamente da scontare e in concreto essa sia rilevantemente riducibile in funzione della participazione del soggetto all’opera di rieducazione (oltre che attenuabile con i «permessi premio» in funzione della regolarità della condotta), e che la detenzione (in carcere) sia sostituibile con misure alternative per i progressi compiuti nel corso del trattamento e per esigenze ritenute dall’ordinamento degne di tutela, rende le modalità di gestione di tale fase determinanti ai fini della definizione in concreto della misura penale. Pertanto è indispensabile che le valutazioni che la magistratura di sorveglianza è chiamata ad operare per i suoi provvedimenti abbiano il supporto di dati quanto più possibilmente analitici, precisi, scientificamente rigorosi e significativamente indicativi. Di qui l’ulteriore corollario costituito dall’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti che, per
raffinatezza e specificità, oltre che per corretta metodologia applicativa, consentano di pervenire alle conclusioni maggiormente chiarificatrici — perché approfondite e ponderate — in ordine ai singoli casi: un’utilizzazione di tali strumenti non limitata dalle remore che finora ne hanno ridotto le potenzialità significherà possibilità di più corretta e «giusta» applicazione della normativa vigente, fuori da indulgenzialismi e da soluzioni routinarie quando non pigramente automatiche che, fondamentalmente ingiuste, non soddisfano le esigenze retributive, vanificano le finalità general e specialpreventive e non favoriscono la possibile emenda.

**BIBLIOGRAFIA**


CONSO G., «Prime considerazioni sulle possibilità di dividere il processo penale in due fasi», in Riv. it. dir. e proc. pen., 11, 706-12, 1986.


FASSONE E., La pena detentiva in Italia dell’800 alla riforma penitenziaria, il Mulin, Bologna, 1980.

FORNARI U., Psicopatologia e psichiatria forense, UTET, Torino, 1989.


PANNAIN B., interv. Conv. naz. «La riforma del processo penale» (Salerno, 11-12 gen. 1975, Comitati di azione per la giustizia di Roma, Centro di ricerche e studi per il giusto processo di Napoli, Consiglio ord. avvocati e procuratori e Camera Penale di Salerno).


RIASSUNTO

Gli autori analizzano le ipotesi di provvedimenti della magistratura di sorveglianza nella fase dell’esecuzione — previsti nel codice penale e nell’ordinamento penitenziario — che possono esigere perizie medico-legali.

Particolare attenzione è dedicata alle perizie «criminologiche» per le prospettive di maggiore approfondimento dell’osservazione scientifica della personalità e di conseguente migliore individualizzazione del trattamento dei condannati e degli internati aperte dall’evoluzione della normativa penitenziaria e processuale (legge Gozzini e nuovo c.p.p.). L’auspicabile collaborazione di tutti gli operatori giudi-
ziari e penitenziari interessati consentirà di rispondere significativamente all'esigenza di una migliore qualificazione delle fase dell'esecuzione, oggi più che mai avvertita perché l'incidenza dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza sulla determinazione in concreto della misura penale è di tale rilevanza da postulare l'utilizzazione di tutti i strumenti che per raffinatezza, specificità e corretta metodologia applicativa consentano di enucleare dati quanto più possibile analitici, precisi, scientificamente rigorosi e significativamente indicativi: indispensabile supporto «tecnico» di conoscenza della personalità e della condotta dei soggetti per la più puntuale loro valutazione e la conseguente più «giusta» applicazione della normativa.

RÉSUMÉ

Les auteurs analysent les hypothèses de dispositions de la magistrature de surveillance dans la phase de l'exécution, qui sont prévues dans le code pénal et dans le système pénitentiaire, et qui peuvent exiger des expertises médico-légales.

Une attention particulière est consacrée aux expertises «criminologiques» par suite des perspectives d'approfondissement plus prononcé de l'observation scientifique de la personnalité et de la meilleure individualisation conséquente du traitement des condamnés et des internés, induites par l'évolution des normes pénitentiaires et de celles relatives aux procès (Loi Gozzini et nouveau Code de procédure pénale). La collaboration souhaitable de tous les opérateurs judiciaires et pénitentiaires concernés permettra de répondre, d’une façon significative, à l'exigence d'une meilleure qualification des phases de l'exécution, exigence ressentie aujourd'hui, plus que jamais, du fait que l'incidence des mesures adoptées par la magistrature de surveillance sur la détermination, au plan concret, de la mesure pénale est si importante qu'elle postule l'utilisation de tous les instruments qui, de par le raffinement, la spécificité et la correcte méthodologie de leur application, permettent d'enclêver des données le plus possible analytiques, précises, scientifiquement rigoureuses et significativement indicatives: indispensable support technique de connaissance de la personnalité et de la conduite des sujets aux fins de leur évaluation la plus ponctuelle et de la plus «juste» application conséquente de la législation.

SUMMARY

The authors provide an analysis of the various hypotheses regarding the measures to be taken by the inspecting magistrates during the execution phase (all of which have been provided for in the penal code, as well as in the prison regulations), which might require medical and legal evaluations.

Particular attention has been dedicated to the «criminological» expertise, and the attempt to reach a deeper understanding of the scientific observation of the personality, which would result in the improved treatment of prisoners and internees, all of which has been made possible by the evolution in the norms governing both prisons and criminal trials (the Gozzini law, and the new Code of Criminal Procedure).

The hoped-for collaboration of all the judicial and prison authorities with an interest in this question would help bring about a significant response to the need for a clearer qualification of the execution phase.

This is all the more needed today, because the effect of the steps taken by the inspecting magistrates with respect to the concrete determination of penal measures is of such great importance, as to hypothesize the use of all the availa-
ble tools which because of their refinement, specific nature and correct applicational methodology would result in bringing together data that are as analytical, precise, scientifically rigorous and significantly indicative as possible.

This would establish an indispensable «technical» foundation for the understanding of the personality, as well as the behavior of the subjects in question.

Having a solid base of this sort would, in turn, result in the most precise as possible evaluation of the subjects concerned, and, consequently, a more «just» application of the legal norms.

RESUMEN

Los autores analizan las posibilidades de procedimiento de la Magistratura de vigilancia en la etapa de la ejecución — previstos en el Código penal y en el Ordenamiento penitenciario — que pueden requerir pericias médico-legales.

Se le dedica particular atención a las pericias «criminales» tendientes a ahondar la observación científica de la personalidad y, en consecuencia, a mejorar el tratamiento de los condenados y de los reclusos.

Observación científica que se abrió camino gracias a la evolución de la normativa penitenciaria y procesual (ley Gozzini y nuevo c.p.p.).

Es de esperar que todos los trabajadores judiciales y penitenciarios interesados colaboren de manera que se responda significativamente a la urgencia de mejorar la calidad de ejecución que, nunca cono hoy en día se advierte como necesaria pues la influencia de los procedimientos de la magistratura de vigilancia en lo que hace a la determinación concreta de las medidas penales son de enorme trascendencia. Trascendencia debida a que postulan que se utilicen los instrumentos más refinados, específicos y de metodología de aplicación más correcta, que permitan aunar datos lo más analíticos, precisos y científicamente rigurosos a la vez que significativamente indicativos: un soporte «técnico» indispensable para conocer la personalidad y la conducta de los sujetos así como para evaluarlos más cabalmente y, consiguientemente, aplicarles la normativa de una manera más ajustada.

ZUSAMMENFASSUNG


IPOTESI DI APPLICABILITÀ NEL CONTESTO SOCIO-GIURIDICO ITALIANO DELLA MISURA CONSISTENTE IN PRESTAZIONI LAVORATIVE GRATUITE AL SERVIZIO COMUNITÀ.

GILDA SCARDACCIONE (*)


1. – Cenni sull’applicazione del Community service order in alcuni paesi europei ed extra-europei

Prima di esporre alcune ipotesi formulate di applicabilità al sistema socio-giuridico italiano di misure alternative alla detenzione consistenti in prestazioni lavorative gratuite in servizi di pubblica utilità, solo parzialmente introdotte dalla normativa attualmente vigente in Italia, è opportuno accennare a come tale istituto viene applicato in alcuni paesi europei ed extra-europei, comparandone la diversa fisionomia e valutandone gli effetti prodotti.

È opportuno premettere che in alcuni paesi il Community service order viene introdotto all’interno del già vigente sistema di misure alternative alla detenzione quali la probation, la restitution o la sursis in Francia e come, del resto, si è verificato anche in Italia anche se l’introduzione è stata piuttosto limitata.

(*) Ricercatrice dell’Università «La Sapienza» Roma.
È soprattutto in Gran Bretagna che il Community service order assume la fisionomia di una misura penale vera e propria, autonoma ed applicabile indipendentemente e non in concomitanza con l’applicazione di altre misure alternative alla detenzione.

È tuttora aperto il dibattito in questo paese, se il Community service order debba essere considerato una pena o piuttosto una metodologia di trattamento con finalità di più efficace reinserimento sociale del condannato. Pur senza tuttavia trascurare questo ultimo aspetto, la fisionomia della misura in questione è soprattutto quella della pena sostitutiva della pena detentiva, che presuppone, pertanto, l’irrogazione della condanna, prescindendo dalla sospensione della condanna stessa come, invece, si verifica per la probation (1).


È a questi organi, infatti, che spetta l’esecuzione della misura, a seguito della decisione che è di competenza dell’autorità giudiziaria.

Elementi fondamentali nell’applicazione della misura sono: la definizione di un termine minimo e massimo di ore lavorative che va da un termine minimo di 40 ore a un massimo di 240, da impiegare in non più di 12 mesi di tempo; il carattere di non retribuzione economica nei confronti del condannato; la volontarietà da parte del condannato a svolgere il lavoro per la comunità; la decisione di rinvio a giudizio in caso di non espletamento delle ore lavorative stabilite o di commissione di un nuovo reato, che non è di per sé stesso presupposto per la revoca della misura.

(1) Young W., Community Service Orders, Heineman, Londra, 1979.

(2) L’emanazione della legge fa seguito ad un rapporto pubblicato nel 1970 dal Sub Committee of the Advisory Council on the Penal System, meglio conosciuto come Wootton-Report, in cui si prospetta la creazione di nuove misure alternative alla detenzione.
In tal caso l’organo giudicante può applicare anche una nuova pena al condannato diversa da quella originariamente prevista per il reato commesso.

La commissione di un nuovo reato non costituisce, pertanto, presupposto per la revoca della misura, come invece si verifica per la probation (v. Criminal Law Act, 1977): la violazione degli obblighi previsti prevede una multa per il condannato o, in alternativa, la revoca della disposizione con l’imposizione della condanna stabilita per il reato commesso.

L’introduzione della misura nel Regno Unito è stata fortemente condizionata dall’esigenza di risolvere il problema dell’affollamento carcerario (3), ma più recentemente, con l’ampliarsi dell’applicazione delle misure, si è aperto un dibattito circa la sua stessa natura, se debba essere cioè quella di alternativa alla pena detentiva o di pena essa stessa.

Sostiene giustamente la West (4), che nel primo caso, presupposto per la concessione delle misure viene ad essere la gravità del reato e la carriera criminale del soggetto, nel secondo caso una scelta preliminare sulle esigenze di trattamento del soggetto. Tale dibattito, nonostante la misura sia ormai da diversi anni in applicazione in questo paese, è tuttora aperto e rende complessi i rapporti tra condannato, organi giudiziari e organi di esecuzione penale.

Altrove si sostiene (5), invece, che il Community service order, a differenza del probation order, non può essere considerato un’alternativa alla condanna: l’istituto, secondo l’autore, risulta essere pertanto più analogo alla multa, con una fisionomia di pena piuttosto che un’alternativa alla condanna.

Ma sussiste l’elemento atipico della volontarietà da parte del condannato, presupposto fondamentale, vietando la normativa internazionale il lavoro non retribuito da parte del condannato in quanto lavoro forzato: ma tale presupposto, a nostro avviso, è in contrasto con il concetto stesso di pena, rendendo così più simile tale provvedimento, se non


(4) West J.S.M., Community Service orders, University of Cambridge, Institute of Criminology, Cambridge, 1976.

nella forma almeno nella sostanza, ad una modalità alternativa alla pena detentiva accentuandone la finalità terapeutica e rieducativa.

Interrompiamo tuttavia tale dibattito al fine di non dedicare tempo eccessivo a questo paese ove, necessariamente, essendo tale istituto da più anni in applicazione rispetto ad altri paesi, esiste una più ampia letteratura in proposito.

In Francia, _Le travail d’intérêt général_ è stato introdotto dalla L. 10 giugno 1983, in riferimento all’art. 469-1-2 del Codice di Procedura Penale (legge 17 luglio 1972), che prevede la dispensa dalle pene dietro condizione del risarcimento del danno. Secondo la legge penale francese la misura in questione viene ad assumere il duplice significato di risarcimento alla società per il danno subito, mentre la società contribuisce al reinserimento sociale del reo, secondo i principi affermati, con una risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri il 9 marzo 1976, dal Consiglio d’Europa.

La riparazione alla vittima viene ad assumere, pertanto, un valore simbolico, ma non perde il suo significato riparatotio: si apre così una problematica volta a stabilire se debba essere la vittima ad essere soprattutto risarcita o la società (6).

La misura si attua indubbiamente nell’ambito del risarcimento alla vittima, sostituito dal servizio gratuito alla comunità, come prevede la circolare 15 dicembre 1983: ma si rientra comunque nell’ambito di una strategia di sostituzione della pena detentiva nei confronti del soggetto che non può economicamente risarcire la vittima del danno arrecato.

Spetta al Tribunale la conversione della pena detentiva in ore di lavoro gratuito al servizio della comunità.

Pur se si può intuire che la misura prevista della legge francese si presenta più che altro come una conversione in forma di esecuzione penale non detentiva del risarcimento alla vittima, resta tuttavia aperta la questione circa la natura giuridica dell’istituto se debba cioè essere considerata una forma appunto alternativa al risarcimento o una pena essa stessa, sebbene in libertà.

In Francia, pertanto, i termini della *querelle* si presentano diversi rispetto al Regno Unito, ove la misura in questione non assume alcun significato sostitutivo della vittima come si è precedentemente rilevato, semmai si configura come forma di trattamento o come pena sostitutiva delle pene detentive brevi.

Risalendo al dibattito parlamentare che ha preceduto l’emanazione della legge in Francia (7), i punti fondamentali sottostanti l’applicazione della misura sono soprattutto il miglioramento dei rapporti con la comunità del condannato in esecuzione di pena, la riduzione della popolazione penitenziaria, un impiego più economico delle risorse pubbliche.

I termini minimi e massimi di ore lavorative gratuite previsti dalla legge e fissati dal giudice sono i medesimi della legge inglese (40-24 ore), il termine di esecuzione è fissato per un massimo di 18 mesi.

La pena può essere assegnata dal giudice come disposizione principale in concomitanza con la *sursis*.

È il giudice, inoltre, responsabile di fissare i criteri di espletamento della misura, così come spettano al giudice le eventuali modifiche in corso di esecuzione della misura.

In Olanda la misura è stata introdotta in via sperimentale nel 1981, in chiaro riferimento, sia nella natura dell’istituto sia nelle modalità di esecuzione, alla normativa britannica. Ma, nota la *Junger-Tas* (8), mentre in Inghilterra l’istituto è introdotto da una legge nuova vera e propria, il *Criminal Justice Act* del 1972, appunto emanata a seguito di alcune sperimentazioni precedentemente compiute, in Olanda il *Community service order* è stato applicato in via sperimentale nell’ambito del sistema normativo vigente, senza che tuttora sia stata creata una nuova legge.

Si prevede, infatti, che la misura possa essere applicata, in fase istruttoria direttamente dal pubblico ministero o nel- l’ambito della sospensione del giudizio o della sospensione della condanna; altrimenti, come forma di condanna non detentiva per ordine del giudice.

---


Diversamente dal sistema inglese, inoltre, in Olanda la misura è soprattutto prevista in casi di condanna e pena detentiva non superiore a 6 mesi, con un termine massimo di 150 ore lavorative da espletarsi in un arco di tempo non superiore a 6 mesi.

Infine, mentre la finalità iniziale alla base dell’introduzione del *Community service order* in Gran Bretagna è stata quella di risolvere il problema dell’affollamento carcerario, pur se in seguito, come abbiamo accennato, si è creato un notevole dibattito circa la natura e la finalità dell’istituto, in Olanda la misura in questione è stata introdotta soprattutto come forma di *diversion*, con intento riabilitativo in funzione della riduzione del recidivismo. È previsto, infatti, che per dare impulso alla misura i tassi di ricondanna nei soggetti sottoposti alla misura stessa debbano essere inferiori ai tassi di ricondanna di soggetti non sottoposti a misure.

Un aspetto particolare della procedura di assegnazione del *Community service order* in Olanda è attinente l’organo a cui spetta la decisione: la misura può infatti essere disposta sia dal pubblico ministero sia dal giudice.

Secondo ricerche effettuate la maggior parte delle decisioni di prescrizioni lavorative al servizio della comunità vengono effettuate soprattutto nell’ambito della liberazione condizionale, per un 30% su 143 casi esaminati o a queste viene aggiunto anche un periodo di *probation*: nel primo caso la liberazione del soggetto è conseguenziale al buon esito del lavoro prestato (9).

È il giudice, di Tribunale o Corte d’Appello, a decidere nella maggior parte dei casi: la maggior parte delle decisioni prese (88% su 304 casi) (10) si basano sulla sospensione della condanna e in alcuni casi viene aggiunta anche al probation (9%) come è previsto dalle disposizioni normative.

Il *Community service order* in Olanda, pertanto, non ha nessun rapporto con misure detentive quali la multa o il risarcimento del danno alle vittime, a differenza della misura com’è applicata in Francia ove questo aspetto è fondamentale.


(10) *JUNGER-TAS, op. cit.*, p. 10.
Questa si presenta piuttosto inserita nell’ambito delle misure alternative alla detenzione, in sostituzione di pene detentive brevi: i reati considerati infatti, non prevedono, come abbiamo visto, una pena superiore a 6 mesi di carcerazione.

Anche in altri paesi europei la misura consistente in prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità ha trovato applicazione nell’ambito della sostituzione delle pene detentive brevi; notevole impulso è stato dato dai lavori stessi del Consiglio d’Europa, conclusosi in una risoluzione adottata nel 1976 dal Committee of Ministers of the Council of Europe (76/10).

Nella Germania Federale il Community service order è stato adottato in alcuni casi dal 1980, per i reati minori: la misura può essere applicata dal pubblico ministero con la sospensione del giudizio o anche dal Tribunale d’accordo con il pubblico ministero. Si tratta tuttavia ancora di applicazioni in via sperimentale.

Non esistono, infatti, ancora statistiche ufficiali sull’applicazione del Community service order in Germania Federale: si stima tuttavia che nel 1985 circa 7.000 persone abbiamo scontata una condanna al community service order, applicato in mancanza di pagamento della multa prevista (11). La misura è attualmente applicata inserita in tale schema di riferimento: la somma che il condannato deve pagare è scontata in giornate lavorative.

Un ruolo di primo piano ricopre tuttora tale misura in questo paese nel sistema penale minorile, ove è applicata non certo nella forma della conversione della pena pecuniaria, ma con la finalità di favorire lo sviluppo di rapporti positivi tra il minore e la comunità.

In Svizzera, Belgio ed Austria la misura non ha presentato nessuna applicazione, mentre nel Lussemburgo, pur se con modalità ridotte, ci sono stati casi di applicazione di Community service in sostituzione di pene detentive non superiori ad un anno (12).


In Danimarca e in Norvegia si è avuta qualche sporadica applicazione di lavoro gratuito al servizio della comunità, in sostituzione delle pene detentive brevi e nell'ambito del sistema penale già esistente e che prevede la sospensione della condanna e la liberazione condizionale. Abbiamo visto come solo in Gran Bretagna la misura in questione si configura come inserita in una struttura normativa autonoma, mentre in altri paesi considerati questa è inserita nell'ambito di un sistema legale vigente con forme già esistenti quali la sospensione del giudizio (Pubblico Ministero-Tribunale), la sospensione della condanna, la liberazione condizionale, la pena pecunaria, il risarcimento del danno alla vittima e la probation.

In Italia, ad esempio, la misura è prevista come conversione in giornate lavorative gratuite in sostituzione della sua pena pecunaria (legge 689/1981): è inserita, pertanto, in un sistema cosiddetto «tariffario» che può essere propozionale sia alla pena pecunaria, come si verifica appunto in Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, o alla durata della pena detentiva, come ad esempio in Olanda.

In sistema penale in Spagna non prevede il Community service: la non introduzione è stata motivata da una sostanziale mancanza di strutture e di adeguati servizi di probation che abbiamo visto, sono alla base dell’esecuzione di tali specie di misure.

Si fa presente, infatti, che lo sviluppo del Community service order è stato favorito in quei paesi ove esiste da più tempo un probation system avanzato (13).

Più avanzato risulta essere il Portogallo che prevede il community service come un’alternativa alla pena detentiva non superiore ai 3 mesi: il termine minimo e massimo di ore lavorative previste è tra le 9 e le 180 ore.

È dato particolare rilievo in questo paese alla volontarietà da parte del condannato alle misure alternative (art. 60 del c.p.) (14). Anche in questo paese, come in Spagna, una


più ampia applicazione delle misure richiederebbe una migliore organizzazione dei servizi sociali.

La Svezia si è decisamente schierata contro il Community Service per i seguenti motivi di tipo organizzativo ed ideologico:

a) la necessità che il condannato possegga determinate attitudini lavorative, la qual cosa risulta essere assai difficile in quanto la popolazione penitenziaria svedese è soprattutto composta da tossico-dipendenti ed alcool-dipendenti;

b) l'alta specializzazione del mondo del lavoro in Svezia, cosa che rende difficile qualsiasi prestazione di tipo generico;

c) la discutibile fisionomia punitiva della misura, considerato che il lavoro è generalmente visto come un privilegio ed una forma di prestigio sociale (15).

Diversa natura giuridica e diversa modalità di esecuzione assume il community service negli Stati Uniti.

La prima definizione normativa di lavoro al servizio della comunità (Community work) negli Stati Uniti si deve alla Huber Law of Wisconsin del 1913, in cui si prevede che l'autorità giudiziaria locale di concerto con l'autorità amministrativa (sheriff) possano assegnare i detenuti che stiano scontando una pena per reati minori nelle prigioni locali (jail) a forme di lavoro all'esterno per la comunità.

La misura, pertanto, dalla sua origine e in seguito con un ulteriore ampliamento nel 1957 anche nel North Carolina, continua a conservare tale fisionomia di, potremmo dire, «beneficio» accordabile a condannati a pena detentiva breve, la cui emanazione spetta soprattutto alle autorità amministrative locali ed alle autorità carcerarie (16).

Successivamente con il Prison Rehabilitation Act del 1965 la misura è stata estesa ai condannati in prigioni federali.


Secondo tale legge è il Procuratore Generale che decide l’assegnazione del detenuto al lavoro all’esterno, rimanendo il soggetto ricoverato nell’istituto in cui si sta scontando la pena.

Non si tratta, pertanto, di una vera e propria misura penale autonoma, ma piuttosto di una modalità di trattamento per detenuti scelti con finalità riabilitative.

Nell’intenzione iniziale del legislatore, quindi, la misura assumeva, oltre il chiaro intento riabilitativo, una fisionomia inerente al successivo reinserimento sociale.

Più recentemente il Community service order negli Stati Uniti è stato più diffusamente utilizzato in alternativa a misure quali la multa o la probation piuttosto che come alternativa a pena detentiva, prevedendo pertanto i tipi di reati già punibili con misure non detentive (17).

Un’altra forma di servizio alla comunità è individuale nella legislazione della restitution: tale misura, che tradizionalmente consiste nel risarcimento in termini economici del danno alla vittima, può essere convertita in prestazioni gratuite di pubblica utilità.

È evidente l’analogia con la Francia, L’Italia e la Germania, ove, prevalentemente, la misura è prevista nell’ambito del risarcimento del danno alla vittima pur se in Francia, come abbiamo visto, si tratta quasi di una forma di risarcimento «allargato» che coinvolga la stessa Comunità.

Negli Stati Uniti, inoltre, si sono applicati programmi di restitution che abbinavano il risarcimento economico al servizio alla comunità: è difficile a tal punto considerare il community service se come misura autonoma o programma applicato nell’ambito della restitution (18).

In realtà la misura negli Stati Uniti è applicata più che altro nell’ambito di programmi riabilitativi come modalità di trattamento con differente fisionomia giuridica.

Le prime applicazioni di Community Service Order in Canada risalgono al 1977 in sostituzione di pene quali la multa o la probation anzi, in alcuni casi, una prestazione lavorativa


gratuita al servizio della Comunità con esito favorevole viene considerata dall’autorità giudiziaria presupposto per la concessione della probation.

Al contrario, un esito sfavorevole, produce la non applicazione della probation e la condanna alla pena detentiva (19).

Anche in questo paese, pertanto, la misura in questione non presenta fisionomia, autonoma, ma sostitutiva della pena pecuniaria, come in altri paesi esaminati o con valore prognostico in funzione della concessione della misura alternativa alla detenzione.

Originariamente il Community service order in Nuova Zelanda è stato introdotto come modalità di esecuzione di parte della cosiddetta «detenzione periodica» (arresto per il week-end) molto diffusa in questo paese: il condannato scontava parte della pena impegnato in un servizio di pubblica utilità sotto il controllo dell’autorità.

Nel febbraio dell’81 il Community service order ha invece in questo paese, come in Gran Bretagna, una fisionomia autonoma che fa parte della gamma delle misure alternative disponibili (mutla, probation): il giudice può condannare, infatti, il reo ad un periodo da 8 a 200 ore di lavoro gratuito di pubblica utilità al servizio di enti pubblici o privati, nell’ambito dei singoli distretti di probation ai quali, come vedremo, è affidata l’esecuzione della misura.

Tale misura ha avuto in questo paese una rapida espansione negli ultimi anni (20).

Anche in Unione Sovietica recentemente si è avuta applicazione di servizio alle comunità come alternativa della pena detentiva: la misura è applicata prevalentemente nella forma di «beneficio» destinata a soggetti opportunamente scelti e giudicati suscettibili di recupero.

A conclusione di questa breve analisi comparata è opportuno tracciare alcune valutazioni critiche attinenti l’applicazione del Community service nei paesi esaminati.

È necessario far presente che non è facile valutare l’efficacia dell’applicazione del Community service order in termini


di riduzione della popolazione carceraria e di riduzione del recidivismo poiché la misura e soprattutto indirizzata agli autori di reati minori, i quali non incidono in maniera rilevante sulla diffusione della criminalità in generale, se non altro per quanto riguarda l’allarme sociale provocato e l’irrogenza di condanne a lungo termine di carcerazione.

Una ricerca effettuata dall’*Home Office Research Unit* (21) in Gran Bretagna ha raggiunto risultati interessanti sia per quanto riguarda gli orientamenti degli organi giudiziari che i risultati ottenuti sui tassi di ricondanna.

Per quanto riguarda il primo punto, l’indagine effettuata in sei distretti giudiziari e di *probation services* in cui erano stati effettuati ordini di servizio gratuito alla comunità ha dimostrato un’incidenza del 45-50% di decisioni di *community service* prese dagli organi Giudiziari sia a seguito di segnalazioni da parte degli uffici di *probation* sia autonomamente dalle esortazioni di detti organi extra-giudiziari, con pari probabilità, pertanto, di decisione autonoma e dietro segnalazione degli uffici di *probation* da parte del giudice.

Per quanto riguarda il secondo punto i risultati ottenuti, tenuto conto della limitatezza del campione e della non omogeneità del gruppo di controllo in quanto composto di soggetti di maggiore età rispetto a quelli del gruppo sperimentale, non sono particolarmente entusiasmanti: il 44.20% dei condannati al *community service* sono stati ricondannati ad distanza di un anno dalla condanna per cui non è possibile dimostrare un’effettiva riduzione nei tassi di ricondanna in soggetti trattati con *community service*.

Nessuna differenza significativa è inoltre individuabile tra i due gruppi in rapporto alla gravità dei successivi reati commessi nei termini di minore o maggiore gravità: la differenza è significativa in rapporto ai reati di eguale gravità che appare più rilevante nei soggetti sottoposti alla misura in questione. Ciò non dimostra tuttavia una maggiore stabilitizzazione della carriera criminale nei soggetti sottoposti a *community service* (22).

---


L’impiego del lavoro sostitutivo in Gran Bretagna è stato comunque piuttosto vasto, sebbene si sia notata una certa disparità dei criteri applicativi da parte degli organi giudiziari (23).

Tale disparità è individuabile sia nella definizione della finalità attribuibile alla misura, e cioè se debba atuarsi il criterio «tariffario» delle opporzionalità con la gravità del reato o quello «individualizzato» della riabilitazione del condannato, sia nell’irrogazione dei vari tipi di sentenze nei distretti di tribunale presi in esame. Si notano, infatti, differenze significative soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione della pena detentiva o della probation in rapporto al community service order, indipendentemente dalla gravità del reato, ma in rapporto ad alcune variabili che ci apprestino ad esporre.

Si può individuare, quindi, un indirizzo comune in rapporto all’età per quanto riguarda la scelta del community service da parte degli organi giudiziari: la misura è nella maggior parte dei casi (41%) assegnata a soggetti in età compresa tra i 17 ed i 20 anni, percentuale confrontata al 24% del campione totale, mentre solo il 7% è assegnata a soggetti di età superiore ai 40 anni, il 15,3% del campione totale (24).

Si nota, inoltre, un uso più ampio della probation per le donne (96,8%) ed una maggiore tendenza alla carcerazione per soggetti con un più impegnativo curriculum criminale.

Le differenze vanno perciò esaminate tra community service e altre misure (carcerazione e probation): in rapporto ad un criterio «tariffario» la prima misura sembra essere più aderente a tale modello rispetto al community service, per il quale sembra prevalere un criterio riabilitativo rispetto alla carcerazione. Per quanto riguarda la probation, invece, in relazione al community service è quest’ultima prevalentemente applicata secondo un criterio «tariffario» (25).

Eguale rapida diffusione ha avuto la misura in Olanda ove essa è in applicazione sperimentale dal 1881: si rileva infatti che dal febbraio 1981 al febbraio 1986 oltre 7.000 sanzioni di community service sono state disposte, il 50% per

(23) YOUNG W., Community service orders, Heinemann, Londra 1979.
(24) YOUNG, op. cit., p. 103.
(25) YOUNG, op. cit., p. 116-117.
reati contro il patrimonio, il 25% per reati del traffico ed il 9% per reati violenti. Quasi la metà dei destinatari era recidivo ed altre il 60% era disoccupato.


È, comunque, in discussione dal 1985 un progetto di legge che regoli più precisamente i criteri di applicazione della misura, i rapporti con le altre misure previste per i medesimi reati e la definizione degli organi giudicanti.

L’obiettivo iniziale che sembra efficacemente raggiunto e che è alla base del successo di tale misura in Olanda è soprattutto la riduzione della popolazione carceraria: era piuttosto diffusa in questo paese, infatti, l’uso della detenzione a breve termine per reati minori (26).

Alcuni dati resi disponibili dal Centro ricerca e documentazione del Ministero della Giustizia all’agosto 1984, evidenziano un certo successo circa l’applicazione di lavoro gratuito: l’89% di casi conclusivi positivamente e l’11% di casi conclusisi con esito sfavorevole.

Si nota, inoltre, che l’età è un fattore correlato all’esito sfavorevole: molti dei casi con esito negativo coinvolgeva giovani condannati. Non si riscontra, invece, nessuna differenza significativa tra esito della misura e condizione di occupazione o di disoccupazione del condannato, così come nessuna correlazione è stata individuata con il tipo di reato commesso.

Il numero delle ore imposte, invece, risulta essere dall’analisi dei dati disponibili, fattore discriminante sull’esito della misura: è risultata, infatti, una maggiore incidenza di fallimento qualora le ore previste erano superiori alle 150 rispetto ai casi in cui il numero delle ore era compreso tra le 30 e le 150 ore (27).

---


Dalla ricerca in questione l’esito sfavorevole della misura, e per esito sfavorevole si intende soprattutto l’eventuale sospensione o revoca, è attribuibile soprattutto a fattori legati al soggetto quali la mancanza di impegno personale e di stabilità o a fattori esterni accidentali a carattere familiare o di integrità fisica.

Più che una valutazione della misura in termini di riduzione dei tassi di recidivismo, del resto non individuabile data l’applicazione non particolarmente prolungata nel tempo, la diffusione di provvedimenti di community service in Olanda ha inciso soprattutto sulla riduzione delle pene detentive brevi, alle quali la misura è generalmente in sostituzione. Queste, come abbiamo accennato, erano particolarmente diffuse è indubbio, quindi, l’effetto positivo di diminuzione della popolazione penitenziaria.

Più modesta applicazione ha avuto il community service in Francia: da alcuni dati del Tribunale di Grenoble risulta che su 7 provvedimenti eseguiti 2 sono stati revocati (28).


Altro dato interessante da riportare è la maggiore disponibilità da parte di comunità urbane ad accettare condannati al servizio gratuito rispetto alle comunità rurali (per le quali si intendono quelle con popolazione inferiore alle 2.000 unità) (30): ciò può essere tuttavia imputabile soprattutto al maggior


(30) PRADEL, op. cit., p. 35.
tasso di criminalità generalmente riscontrato nelle aree urbane rispetto a quelle rurali ed inoltre alle maggiori opportunità lavorative fornite dalle città. Si rileva infatti che 482 comunità hanno accettato condannati al lavoro gratuito nel 1984.

Non sempre, infatti, è stato notato (31), in Francia si è rilevato un atteggiamento favorevole nell’accettare autori di reato che, lavorando, si inserissero nel contesto sociale: tale atteggiamento si è riscontrato sia da parte dell’opinione pubblica che dei comuni stessi che, a volte, si sono dimostrati restii a fornire disponibilità di lavoro per i condannati.

Diversamente in Olanda l’introduzione del community service order ha trovato terreno favorevole sia da parte della comunità che da parte degli organi addetti al controllo dell’esecuzione della misura (probation officers); c’è da aggiungere che, ad opinione degli operatori, il buon esito della misura è per la maggior parte attribuibile ad un’adeguata sorveglianza da parte degli organi di controllo.

La valutazione finale effettuata sulla applicazione della misura in questione in Olanda è stata oltremodo positiva sia dal punto di vista della recettività da parte del condannato che della predisposizione positiva da parte degli organi di emanazione e controllo delle misure e della pubblica opinione.

L’esperienza è valutata, pertanto, in termini di compimento adeguato delle misure assegnate (90%), di accettazione positiva da parte degli organi di controllo (85%), con la determinazione di buoni rapporti con gli organi referenti ed, infine, di apertura verso un ulteriore sviluppo da parte degli organi giudiziari in attuazione di una politica soprattutto orientata, e già effettuata parzialmente, verso la riduzione della popolazione detenuta di condannati a pene detentive brevi.

Risultati positivi vi sono ottenuti anche in rapporto ai condannati con una buona accettazione del lavoro da svolgere ed un soddisfacente inserimento nel contesto lavorativo con gli altri lavoratori (90%).

Un gruppo di sottoposti a misura ed intervistati si è dimostrata nella metà dei casi orientata nel mantenere rapporti con l’ente per il quale aveva svolto il lavoro anche

(31) NEVEU, op. cit.
dopo la condanna, in alcuni casi salutariamente (70%), come volontari (23%) o anche ottenendo una retribuzione (50%) (32).

Un’indubbia valutazione positiva in termini di costi/benefici è stata effettuata negli Stati Uniti soprattutto confrontando la misura in questione con la probation che continua tuttora ad essere in questo paese la misura più diffusa (33): i costi medi di applicazione del community service sono risultati nettamente inferiori rispetto all’attuazione di programmi di probation o di diversion residenziali (half-way-houses). Ciò è attribuibile a due fattori: il breve termine della misura ed il non mantenimento dei soggetti come si verifica invece per i programmi residenziali.

Il minor impiego di risorse economiche, tuttavia, pur se incoraggia l’estensione dell’applicazione della misura non ne rappresenta la motivazione essenziale: fattori quali la non disponibilità del lavoro giudicato più adatto al condannato ed alcune difficoltà di controllo nell’esecuzione della misura ne condizionano la scelta da parte dei giudici. La probation, pertanto, nonostante i costi maggiori può risultare più facilmente amministrabile a differenza dell’altra misura che, in fondo, richiede pur sempre disponibilità di impiego e personale specifico.

Dall’applicazione del community service order negli Stati Uniti, che è stata piuttosto ampia, ove si siano superate le difficoltà operative suddette, con l’impiego di programmi operativi specifici attivati dagli organi giudiziari e di esecuzione penali di contee (13.00 casi negli ultimi 3 anni nella Alameda County, California) (34), si sono tratte alcune conclusioni positive: in primo luogo la possibilità offerta agli organi giudiziari di poter disporre di un’ulteriore gamma di programmi di trattamento in libertà con un duplice obiettivo non solo di riduzione della popolazione carcерaria ma, anche, di diminuzione dei casi affidati agli uffici di probation. In tal senso la misura ha funzionato positivamente in quanto negli

(32) JUNGER-TAS, op. cit.


Stati Uniti il numero dei casi in probation assume a volte livelli insostenibili: il community service crea, pertanto, un ulteriore canale di esecuzione della pena pur se, come abbiamo visto, non sempre si riesce a superare le difficoltà organizzative che si oppongono all’attuazione delle misure.

Il terzo punto positivo che risulta dall’analisi in questione fa riferimento, in senso socio-riabilitativo, al buon adattamento del reo al lavoro sostitutivo ed all’accettazione della misura da parte del reo che, dall’analisi dei casi trattati, tende a considerla essenzialmente un’esperienza alternativa positiva. Resta comunque il problema della discriminazione nei confronti del condannato alla multa non in possesso di denaro, dato che spesso, negli Stati Uniti, il community service viene applicato in sostituzione di tale pena.

Il medesimo buon adattamento del soggetto alla prestazione lavorativa gratuita al servizio della comunità che rappresenta, pertanto, il fondamentale criterio di valutazione dell’efficacia della misura stessa, si rileva non solo nei paesi fin qui esaminati, ma anche in altri paesi quali la Nuova Zelanda ove questa misura è in applicazione ed in virtù di espansione dal 1981.

Dalle ricerche effettuate (35) una buona percentuale di soggetti sottoposti a community service (71%) ha considerato l’esperienza in senso positivo, in quanto ritiene di aver migliorato i propri rapporti personali ed interpersonali, di aver migliorato le proprie attitudini, di aver sviluppato un maggiore senso di disciplina ed aver avuto la possibilità di evitare la detenzione. A parte questo ultimo punto la misura in questione sembra aver funzionato in senso rieducativo sia da un punto di vista psicologico che sociale.

Il ricorso a tale misura in questo paese ha avuto un andamento crescente dal 1980 al 1985 (36), pur se la misura ricopre tuttora un ruolo marginale rispetto ad altre misure alternative, soprattutto la probation e ad altre forme di tratta-

---


mento previste ampiamente dalla normativa di questo paese, che ha avuto una sistematizzazione completa in tale settore con una legge del 1985 (37).

In conclusione un’applicabilità in un contesto più ampio che, come abbiamo visto, è possibile ed attuato anche in altri paesi, è auspicabile parimenti in Italia ove la misura in questione è tuttora prevista dalla normativa nelle forme esclusive di sostituzione della pena pecuniaria con ore di lavoro gratuito corrispondente.

Qualora la misura venga inserita nel contesto più ampio delle alternative alla detenzione e pertanto applicata come misura non detentiva autonoma, essa potrebbe funzionare maggiormente in senso riabilitativo e meno in senso «tariffario» come ha dimostrato l’esperienza di altri paesi. Il buon adattamento alla misura, il miglioramento psicologico ed il coinvolgimento con la comunità sembrano essere positivamente valutati in tutti i paesi esaminati, ma la natura di misura generalmente destinata ad autori di reati minori infriccia il successo dei risultati. Resta il dubbio che il buon esito della misura dipenda soprattutto dai soggetti destinatari che possono essere per così dire considerati a «basso rischio» e di sicuro successo.

Restano tuttavia aperte delle difficoltà definitorie circa la finalità della misura (retribuzione o riabilitazione?) e indubbiamente difficoltà organizzative sintetizzabili nei punti seguenti: a) disponibilità effettiva di lavoro sostitutivo, b) problemi pratici connessi all’organizzazione del lavoro stesso (trasporto, mantenimento, garanzie e tutela del lavoro), c) l’esigenza di una valida struttura extra-giudiziaria addetta al controllo dell’esecuzione della misura e, se necessario, al sostegno dei condannati, come è previsto in alcuni paesi quali gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda.

Manca, inoltre, dall’analisi delle ricerche effettuate, una valutazione in termini di riduzione del recidivismo: i risultati positivi sono stati individuati soprattutto in merito all’esito immediato della misura e non in prospettiva, come valutazione del futuro comportamento del condannato, possibilmente in rapporto con l’efficacia di altre misure penali detentive e

(37) Callahan, op. cit.
non detentive. Non è possibile, pertanto, una valutazione reale sugli effetti riabilitativi della misura, ma è in questo campo che generalmente la ricerca criminologica ha le sue maggiori lacune e le sue storiche delusioni.

Atteniamoci, pertanto, ai problemi connessi all’applicazione e all’esito immediato della misura; si terrà conto di tali fattori per un’ipotesi successiva di applicabilità nel contesto socio giuridico italiano.

2. — *La normativa attualmente vigente in Italia.*

L’analisi precedentemente effettuata sulla realtà normativa e operativa del lavoro sostitutivo di pubblica utilità nei paesi europei ed extra europei ha evidenziato il differente quadro normativo in cui la misura è inserita nel nostro sistema. Il quadro di riferimento è infatti la legge 24 novembre 1981 n. 689 ove la misura, ai sensi dell’art. 102, è prevista come conversione della pena pecuniaria in corrispondenti giornate lavorative da prestarsi gratuitamente: ai sensi dell’art. 102 della legge 689/1981, 1° e 2° comma, «Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo».

È evidente l’ambito assai restrittivo in cui la misura è prevista sia in riferimento al complesso di misure nel quale essa è inserita, che è quello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, sia nell’ambito della pena pecuniaria stessa, in quanto è prevista una conversione solo per la pena pecuniaria non superiore a un milione.

È stato, infatti, notato (38) come l’aspetto più restrittivo della misura ai sensi della normativa italiana è nel fatto che questa sia prevista esclusivamente come «pena da conversio-

---

ne». L’autore rileva inoltre che dall’analisi delle statistiche giudiziarie non più dell’1% di tutte le pene pecuniarie irrogate è mai stato convertito in pene alternative.

Ciò dimostra ulteriormente il limitato ambito di applicazione dell’istituto ai sensi della normativa sia nel suo carattere di «pena da conversione» sia nell’irrisoria limitatezza, già precedentemente notata, a pene pecuniarie non superiori al milione di lire.

È evidente il carattere di volontarietà che la misura assume anche nel nostro sistema, «a richiesta dell’interessato» dice la lettera della legge; come per la libertà controllata, la cui durata non può superare un periodo di un anno e sei mesi, qualora venga applicata in sostituzione della pena pecuniaria per insolvenza del Condannato, in caso di lavoro sostitutivo questo non può superare la durata di sessanta giorni (art. 103, legge 689/1981, 1° e 2° comma).

Possiamo notare un’analoga con alcuni paesi esaminati ove anche l’espletamento del lavoro è consentito nell’ambito di un limite massimo stabilito, (12 mesi in Inghilterra e in Olanda, 18 mesi in Francia), ma in tal caso la durata delle prestazioni lavorative è proporzionale alla durata della pena detentiva corrispondente. Va ulteriormente precisato che nella maggior parte dei paesi esaminati si è evidenziata soprattutto una natura di alternativa alla pena detentiva breve della misura in questione, pur se con una certa variabilità rispetto alla gravità del reato e alla durata della pena detentiva, piuttosto che una fisionomia di conversione della pena pecuniaria pur se è elemento, questo, non del tutto assente in altri paesi (Stati Uniti, Germania Federale). Non si può escludere, pertanto, un’estensione della misura nell’ambito dello stesso quadro normativo di riferimento della legge 689/1981, come misura essa stessa sostitutiva alla detenzione accanto alla semidetenzione ed alla libertà controllata piuttosto che nella modalità esclusiva della sostituzione della pena pecuniaria.

L’esecuzione dell’art. 102 della legge 689/1981 prevede (art. 105, 1° comma) «...la prestazione di un’attività non retributiva, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale e di incremento del
patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza».

È prevista, inoltre, (2° comma) una frequenza di una giornata settimanale, a meno che il condannato non richieda una maggiore frequenza.

Per quanto riguarda i tipi di attività ed il coinvolgimento degli enti locali si rileva un’analogia con i paesi precedentemente esaminati, sebbene la normativa italiana preveda convenzioni da stipularsi tra datori di lavoro e Ministero di Grazia e Giustizia che, risulta tuttora, non siano state mai effettuate, la quale cosa non ha reso applicabile la misura.


Si riscontra, tuttavia, una pur timida applicazione del lavoro sostitutivo pur se, come vedremo, in forma «atipica» rispetto alle prescrizioni normative.


Ricerche più approfondite effettuate dall’autore hanno dimostrato che la reale concentrazione territoriale di applicazione del lavoro sostitutivo si è in realtà verificata nelle circoscrizioni Sondrio-Valtellina ove, dall’entrata in vigore della legge, risulta siano stati irrogati 22 lavori sostitutivi sebbene con alcune anomalie procedurali.

Risulta, infatti, che la scelta del lavoro sia stata effettuata direttamente dal Pretore, di Sondrio nel caso di specie, e non dal Magistrato di sorveglianza: ai sensi dell’art. 107 della legge 689/1981, invece, il giudice dell’esecuzione della pena e cioè il pubblico ministero o il pretore, propon-

(39) Paliero, op. cit.

I dati ISTAT relativi all’applicazione del lavoro sostitutivo per tutto il 1985 riportano 19 casi nel distretto di Milano e 2 nel distretto di Salerno; nel 1986, invece, 17 casi, sempre concentrati nel distretto di Corte d’Appello di Milano.
gono la conversione della pena pecuniaria (1° comma), mentre è il magistrato di sorveglianza che «...determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354». (Art. 107, legge 689/1981, 2° comma).

Nell’ambito dell’esperienza citata ed effettuata, poi, non si è consultato preliminarmente il condannato prima dell’assegnazione della misura, come prevede invece la legge (art. 102, 2° comma).

Ne risulta pertanto un’applicazione piuttosto approssimativa della misura, seppur coraggiosa, che esige più precisi criteri normativi e di controllo.

L’autore della ricerca riporta, inoltre, come non siano state attuate le convenzioni previste dalla legge (art. 105, 1° comma), ma l’autorità giudiziaria ha predisposto il lavoro direttamente con l’ente locale (comune): tale direttiva, tuttavia, risulta essere precorritrice in quanto l’eliminazione dell’obbligo della stipula di convenzioni e il diretto contatto tra autorità giudiziaria ed ente locale, tramite gli organi di servizio sociale, renderebbe più facilmente applicabile e attuabile la misura. Ciò è quello che ci insegna, del resto, l’esperienza di altri paesi.

Può essere interessante riportare alcuni dati relativi la prassi esecutiva: l’autore (40) mette in risalto come l’applicazione della misura sia stata circoscritta prevalentemente a reati quali l’emissione di assegni a vuoto (27% dei casi) o l’ubriachezza seguita da molestia (31% dei casi) per i quali sembra superfluo mettere in atto lo stesso sistema penale: il lavoro sostitutivo, di cui non si esclude l’indubbia natura afflittiva, potrebbe avere un ambito di applicazione estensibile a reati di maggior entità, pur se comunque prevalentemente contro il patrimonio.

Data la natura effettivamente «coatta» della applicazione della misura nei casi citati, l’autore nota un buon adatta-

(40) Paliero, op. cit.
mento dei soggetti nella metà delle esecuzioni: i soggetti, infatti, o hanno aderito positivamente alla misura o non si sono affatto presentati.

Non è certo possibile trarre conclusioni data l'esiguità dei dati disponibili: da tale analisi, tuttavia, vengono alla luce alcune esigenze che possono essere sintetizzate a) nella necessità di più precisi criteri normativi, b) nello snellimento, di contro, dei meccanismi operativi (possibilità offerta al magistrato di poter contrattare, direttamente, con gli enti locali), c) nell'estensione a più ampie fattispecie di reato. Un'ipotesi di lavoro gratuito di pubblica utilità inteso come pena autonoma esige, infatti, la determinazione di specifiche fattispecie di reato corrispondenti.

Pur se, normativamente, la misura si configura riduttivamente come sostitutiva della pena pecuniaria, esistono tuttavia alcuni elementi che ne hanno reso possibile l'ampio impiego all'esterno: a) possibilità di applicazione della misura in fase di giudizio, b) brevità del periodo di esecuzione della misura, c) immediata esecuzione del lavoro di pubblica utilità così da non sviilurne il significato di risarcimento estensibile dalla vittima alla comunità intera. In tale prospettiva il significato della misura non può essere considerato di mera retribuzione, come può verificarsi qualora questa venga eseguita in sostituzione della pena pecuniaria e come è messo in risalto anche in altri paesi ove la misura è attuata in tale prospettiva, ma anche quello di rieducazione attraverso il risarcimento del danno come membro della comunità cui si appartiene.

Nell'attuazione, pertanto, anche della riabilitazione del condannato non è inattuabile un ampliamento del lavoro gratuito di pubblica utilità nell'ambito delle stesse misure alternative delle pene detentive brevi, tenuto inoltre conto che la possibilità di poter convertire la pena pecuniaria in libertà controllata scoraggia il condannato ad accettare il lavoro sostitutivo che assumerebbe diverso significato qualora si configurasse come misura autonoma. Il lavoro di pubblica utilità risulta, pertanto, scarsamente applicabile sia a causa del contesto normativo in cui è inserito sia a causa della sua natura di mera sostituzione della pena pecuniaria la quale cosa, oltre a limitarne l'applicabilità, ne svisisce la natura rieducativa che essa si presume debba comunque avere, come abbiamo precedentemente accennato. Su
questo punto il dibattito è tuttora aperto.

Si può, pertanto, auspicare un inserimento del lavoro gratuito al servizio della comunità da parte del condannato nel l’ambito delle misure alternative alle detenzione vere e proprie: in tal caso quadro di riferimento normativo non è più la legge 689/1981, ma la legge 354/1975 e le successive modifiche e, di conseguenza, oltre a modificarsi la natura stessa dell’istituto, mutano anche alcuni aspetti relativi sia al momento dell’emanazione del provvedimento e all’organo emanante, sia gli aspetti organizzativi attinenti l’esecuzione della misura.


L’ipotesi non appare, del resto, giuridicamente inattendibile ed inattuabile, poiché l’analisi dei paesi europei ed extra-europei esaminati dimostra che la collocazione sia normativa sia l’organizzazione esecutiva della misura è nata nell’ambito della probation nel sistema anglo-sassone e della liberazione condizionale o della sursis nel sistema francese, con qualche differenza nel sistema statunitense dove la misura è applicata anche nell’ambito della restitution.

Si tratta, pertanto, di una decisa collocazione nell’ambito delle misure alternative alla detenzione, ove lo scopo è esclusivamente la rinuncia alla pena detentiva ed il reinserimento sociale del condannato, piuttosto che una finalità retributiva che indubbiamente la pena assume qualora venga applicata in sostituzione della pena pecuniaria.

3. – Lavoro gratuito di pubblica utilità: quadro normativo di riferimento e criteri di applicazione.

Dall’analisi comparata effettuata si sono evidenziati dei comuni criteri di applicazione della misura nei vari paesi, se non tanto da un punto di vista normativo, quanto nella prassi esecutiva.

Tenteremo di formulare alcune proposte tenendo conto sia della realtà normativa italiana precedentemente esposta
sia dei criteri di applicazione adottati nei paesi esaminati e dei quali può essere opportuno tener conto per una possibile modifica normativa.

Un possibile inserimento di una misura che prevede l'espletamento di un lavoro gratuito al servizio della comunità è quello dell'«affidamento in prova al servizio sociale» misura che, ai sensi della legge 663/1987, ha subito un'ulteriore espansione non solo nel senso di applicazione a più ampie fattispecie di reato, ma anche a scopo terapeutico fornendo possibilità di recupero in tal senso soprattutto nei confronti del condannato tossico-dipendente (v. art. 47 bis, 1° comma, ovvero possibilità offerta agli alcolisti o tossicodipendenti di partecipare a programmi di trattamento terapeutico).

Il problema di fondo è decidere se una misura come il lavoro gratuito di pubblica utilità debba rimanere circoscritta nell'ambito della sostituzione della pena detentiva breve (legge 689/1981) compiendo con ciò un ambito più ristretto di reati o essere ulteriormente inserita nell'ambito delle misure alternative alla detenzione ad una fascia più ampia di reati.

Un'applicazione in tal senso, però, pone immediatamente un problema e cioè che una misura che preveda prestazioni lavorative gratuite per una più ampia carcerazione a lungo termine rischia di potersi per un periodo eccessivo di tempo: abbiamo visto nei paesi esaminati come sia previsto un termine di ore lavorative (generalmente non più di 240-300) da espletare in un periodo di tempo che non superi i 12 (Inghilterra-Olanda) o i 18 mesi (Francia).

Un inserimento, pertanto, della misura nell'ambito di misure alternative alla detenzione impone o una delimitazione ad una fascia di reati per i quali sia prevista una pena detentiva a breve termine, ma allora è più opportuno un inserimento nell'ambito delle misure previste dalla legge 689/1981 oppure, volendo restare nell'ambito delle misure alternative, la possibilità di prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità andrebbe inserita come pena alternativa alla detenzione da espletarsi in concomitanza con lo stesso affidamento in prova, così come in alcuni paesi esaminanti il community service order viene spesso predisposto con la probation (Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda ove spesso la probation viene decisa a seguito dell'esito della precedente misura di community service), o in Francia ove le Travail
d’Intérêt Général viene applicato sia come pena principale sia insieme alla sursis (41).

Fermi restando i criteri di applicabilità previsti dalla normativa relativa alla concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semi-libertà), una misura che prevedesse un periodo di lavoro di pubblica utilità con dei tempi minimi e massimi previsti di ore lavorative e tempo di esecuzione potrebbe essere predisposta nell’ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione secondo tre differenze modalità:

1. Come pena principale, qualora la pena detentiva da scontare non superi dei termini massimi da fissare;

2. come pena da eseguirsi precedentemente od a seguito di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale;

3. come programma di trattamento alternativo da eseguirsi nell’ambito dell’esecuzione dell’«affidamento in prova».

In tale ultimo caso la misura assumerebbe la fisionomia di una modalità di trattamento terapeutico vero e proprio, da concordarsi con il soggetto, avente come finalità il reinserimento sociale del condannato anche in vista della fine dell’esecuzione della pena. Tale modalità di esecuzione potrebbe assumere un significato analogo alle opportunità previste dall’art. 47 bis, modificato dalla legge 663/1986 e già prevista dalla legge 297/1985 per il condannato alcolista e tossicodipendente. In tal caso più che di una misura penale vera e propria si tratterebbe di una modalità di trattamento applicabile nell’ambito della misura alternativa alla detenzione. Nelle prime due ipotesi, invece, la misura resterebbe inserita, come nel modello sia francese sia anglosassone, nell’ambito dell’affidamento in prova, considerato tuttavia il carattere esecutivo-penale che la misura comunque verrebbe ad assumere.

Un’inserimento nel quadro della legge 689/1981, pur delimitando l’applicazione della misura ai reati minori, renderebbe applicabile la misura non solo in fase esecutivo-penale.

(41) Da ricordare che nella Nuova Zelanda la misura viene anche eseguita in corrispondenza con altre misure alternative quali la «detenzione periodica».
È proprio invece del sistema di altri paesi, sia che si prenda ad esempio il modello anglo-sassone sia quello francobelga, la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione anche in fase giudiziale e non solo esecutivo-penale: l'analisi comparata precedentemente effettuata ha tuttavia rilevato che l'ambito di applicazione della misura in questione è soprattutto quello dei reati minori per i quali sia prevista la pena detentiva a breve termine.

Ai sensi dell'art. 47, 3° comma, come modificato dalla legge 663/1986, infatti, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche prescindendo dal periodo di osservazione della personalità qualora il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà e si sia dimostrato suscettibile di reinserimento sociale.

Analogamente anche per la semilibertà il condannato può usufruire della misura qualora sia condannato ad una pena detentiva non superiore a sei mesi prima dell'inizio dell'espiazione della pena, sempre nei casi in cui si possa ipotizzare una prognosi favorevole circa il futuro comportamento del reo.

Criterio di applicabilità della misura non è, pertanto, l'osservazione in istituto, quanto il comportamento sociale stesso del condannato.

Si è notato (42), tuttavia, che tale opportunità offerta dalla normativa, pur se ha l'effetto positivo di non considerare come elemento di giudizio solo il comportamento in istituto che, come è noto, è viziato dalla situazione contingente, non evita il pericolo di una «ascientificità» di giudizio, il quale può essere benissimo espresso dagli stessi organi di polizia.

Si possono evidenziare alcuni problemi di impostazione di fondo che stanno alla base di una formulazione di alcune ipotesi per l'introduzione di una misura consistente in prestazioni lavorative gratuite di pubblica utilità, oltre a difficoltà a carattere organizzativo ed esecutivo che in seguito esporremo: in primo luogo occorre definire se l'emanazione della condanna debba effettuarsi in fase giudiziale e quindi presuppongne la sospensione della condanna stessa oppure se debba trattarsi di misure da applicarsi in fase soprattutto esecutivo.

(42) FASSONE E., BASILE T., TUCCHILO G., La riforma penitenziaria, Jovene, Napoli, 1987, p. 53.
penale. In tal caso il lavoro di pubblica utilità verrebbe ad assumere la fisionomia, com’è quella del reato, anche delle altre misure alternative alla detenzione, di modalità alternativa di esecuzione della pena piuttosto che di pena vera e propria legata al momento del giudizio.

L’analisi delle esperienze effettuate nei paesi esaminati ha rilevato soprattutto la natura giudiziale della misura nelle modalità di applicazione nell’ambito di misure quali la sostituzione della pena detentiva, o la liberazione condizionale (Inghilterra, Olanda, Francia) o nell’ambito della probation (Stati Uniti, Nuova Zelanda), quando non è applicata come alternativa alla pena pecuniaria (Stati Uniti, Germania Federale).

In Italia è aperto un problema e cioè se restiamo nell’ambito della legge 689/1981 rischiamo di restringere l’ambito di applicazione della misura, ma se facciamo riferimento soprattutto alla legge 663/1986, restiamo nell’ambito dell’esecuzione penale con il rischio di far perdere di efficacia la misura in quanto priva di immediatezza, in una condizione ove il condannato può comunque usufruire di possibilità di lavoro all’esterno magari retribuito.

La non immediatazza del lavoro gratuito di pubblica utilità svilisce quello che dovrebbe essere il significato stesso della misura e cioè il risarcimento del danno alla comunità attraverso il servizio di pubblica utilità: ciò non esclude che attraverso l’espletamento dell’attività prevista il condannato possa trarre degli effetti positivi a livello psicologico quali il miglioramento dei propri rapporti interpersonali, la crescita del proprio senso di responsabilità e la coscienza della propria utilità.

Si può pertanto concludere che in entrambe le prospettive normative la misura potrebbe assumere sia un significato retributivo (risarcimento) che di trattamento psico-sociale a seconda del contesto normativo nel quale si colloca.

Si può sostenere, infatti, che con la legge 663/1986 nella applicazione delle modalità alternative di esecuzione della pena detentiva, sia nella forma di affidamento in prova (art. 47) sia di semi-libertà (art. 50), si è passati da un criterio di ammissibilità basato su di una rieducazione sociale già in atto e accertata all’interno del carcere, per cui la concessione della misura non detentiva doveva rappresentare la possibilità offerta al condannato per reinserirsi adeguatamente nella
società, ad un criterio di ammissibilità che, pur non avendo eliminato l’osservazione della personalità nel caso dell’affidamento in prova e la constatazione dei «progressi compiuti nel corso del trattamento» nel caso della semi-libertà, conferisce alle misure stesse un carattere di contributo, più che di opportunità, al processo di rieducazione del reo (43).

Ciò è attribuito sia alla riduzione del periodo di osservazione della personalità sia alla possibilità di applicazione delle misure anche nelle condizioni previste dal 3° comma dell’art. 47 della legge penitenziaria. Non è facile, pertanto, inserire nell’ambito di misure quali l’affidamento in prova e la semi-libertà un ulteriore disposizione di obbligo di prestazione lavorative gratuite al servizio della comunità, in quanto esse stesse misure che, soprattutto con le modifiche attuate, hanno superato l’originario carattere «premiale» per promuovere direttamente il processo di reinserimento del reo. In fase esecutivo penale, come per la maggior parte di casi in cui la misura potrebbe essere applicata, e soprattutto dopo che sia già stato scontato un periodo di pena detentiva, è auspicabile per il condannato la possibilità di effettuare un lavoro retributivo da mantenere possibilmente a fine pena.

Uno degli inserimenti possibili all’interno del sistema di misure alternative esistenti di prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità potrebbe essere:

a) in primo luogo come modalità di esecuzione dell’affidamento in prova. Può essere offerta al condannato l’opportunità di concordare con l’autorità giudiziaria competente (nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza) di espletare un termine di ore lavorative, fissate dal giudice di sorveglianza, da effettuarsi in un programma di lavoro di pubblica utilità. Tale opportunità potrebbe essere particolarmente proficua per condannati cosiddetti giovani adulti che potrebbero risultare maggiormente motivati: abbiamo più volte notato che la misura in tutti i paesi esaminati è soprattutto destinata a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25-30 anni.

Gli effetti positivi di tali disposizioni sono facilmente individuabili nelle minori opportunità di commettere reati che vengono fornite al condannato se questi è impegnato in

(43) FASSONE e coll. op. cit.
un’attività lavorativa seppure gratuita, e nell’effetto terapeutico che l’espletamento di un lavoro utile per la comunità potrebbe avere nel migliorare i rapporti tra condannato e comunità esterna e nella crescita in auto-stima che questi ne ricaverebbe. Resta sempre aperto il problema dell’effetto traumatico del non mantenimento del lavoro a pena espiata.

Una prima ipotesi è pertanto formulabile nell’ambito dell’art. 47 modificato dalla legge 663/1986, soprattutto nei casi previsti dal 3° comma, e cioè alla concessione dell’affidamento secondo i criteri previsti dalla legge, si potrebbe prevedere la possibilità che parte del periodo di affidamento venga effettuato con lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità.

b) Medesima possibilità di lavoro di pubblica utilità potrebbe essere offerta al condannato ammesso al regime della semi-libertà soprattutto se trovasi nella condizione prevista dall’art. 50, 1° comma.

In tal caso la misura potrebbe essere applicata in forma autonoma in alternativa alla stessa semilibertà.

Si dovrebbe prevedere anche in tal caso che la misura fosse concordata dal condannato con il magistrato di sorveglianza.

Un ulteriore inserimento nel quadro normativo della nuova misura è possibile nell’ambito della legge 689/1981, ovvero nell’ambito delle misure sostitutive delle pene detentive brevi: con specifico riferimento all’art. 53, 1° comma, potrebbe essere fornita al giudice, nel pronunciare la condanna, la possibilità di sostituire la pena detentiva, compresa entro il termine previsto dalla legge di 6 mesi o 3 mesi, con un periodo corrispondente di lavoro di pubblica utilità in alternativa alla semi-detenzione o alla libertà controllata.

La misura in questione potrebbe costituire pertanto un ulteriore alternativa offerta al giudice, che in questo caso è l’autorità competente di sostituzione della pena detentiva, tenuto sempre presente l’elemento della volontarietà anche in questo caso come in quelli precedentemente previsti, ad accettare la misura da parte del condannato.

È opportuno anche in questa ipotesi, come in quella precedentemente formulata, definire dei criteri non tanto normativi, quanto diagnostici ricavati piuttosto dalla prassi sulla base delle esperienze effettuate in altri paesi, di selezione dei sog-
getti ai quali più opportunamente potrebbe essere indirizzata la misura. Esporremo più precisamente tali criteri più avanti nella nostra trattazione. A tal punto è opportuno, invece, una sintesi delle ipotesi formulate circa l’inserimento di una misura che preveda per il condannato prestazioni lavorative gratuite al servizio della comunità nel contesto normativo italiano;

1. - Ipotesi di inserimento di condanna ad un periodo di lavoro gratuito di pubblica utilità in riferimento all’art. 47 della legge penitenziaria nelle condizioni prospettate dai commi 1°, 2° e 3°. In tal caso la misura consiste nella opportunità offerta al condannato di poter espletare, previo suo consenso, parte del periodo di affidamento in un programma di lavoro di pubblica utilità presso enti pubblici e privati.

Possono essere individuati alcuni effetti positivi che tale disposizione potrebbe avere, pur se un’introduzione in tal senso può risultare discutibile, come esamineremo più dettagliatamente in seguito;

a) in primo luogo la possibilità di distogliere il condannato in affidamento dalla commissione di eventuali reati, b) poi l’effetto terapeutico positivo finalizzato alla conquista di una maggiore motivazione al lavoro; in tal caso il principio della pubblica utilità potrebbe funzionare come elemento di gratificazione, c) l’opportunità per il condannato di migliorare eventuali abilità tecnico-professionali.

2. - In riferimento all’art. 50, 1° comma, della legge penitenziaria il lavoro gratuito di pubblica utilità può venir introdotto come misura parallela da utilizzare in alternativa alla semilibertà, non nell’ambito della misura stessa come prevede l’ipotesi precedente, ovvero qualora siano previste la pena dell’arresto o della reclusione non superiore a 6 mesi.

Si può prevedere l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in tali casi ove non sia previsto che il condannato sconti parte della pena in detenzione ed il giudizio in base ai «progressi» compiuti in corso di trattamento (art. 50, commi 2° e 4°).

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di un’attivazione, del lavoro di pubblica utilità all’interno della stessa semilibertà: quelle «condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società» di cui al 4° comma dell’art. 50, modi-
ficato dalla legge 663/1986, potrebbero essere costituite dalla disponibilità, da parte del condannato, a un impegno gratuiti
do di lavoro socialmente utile, tenuto conto che la legge par-
la di «condizioni» che fanno presagire un’interuzione di rein-
serimento sociale da parte del reo. Non discuteremo sull’am-
biguità della disposizione normativa (quali devono essere
queste condizioni? Sono legate all’ambiente esterno?), ma si
può notare che la disponibilità a lavorare gratuitamente per
la comunità potrebbe costituire presupposto per la concessio-
ne della semilibertà, tenuto conto che spesso il condannato
ha notevoli difficoltà a reperire un’attività regolarmente re-
tribuita. In tal caso la nuova misura di cui si propone l’e-
ventuale introduzione verrebbe ad assumere diversi significati
all’interno della semilibertà: come misura alternativa all’arre-
sto ed alla detenzione breve o come «condizione» per la con-
cessione della semilibertà dopo che il soggetto abbia scontato
parte della pena detentiva assegnata e a seconda degli esiti
del trattamento penitenziario.

Abbiamo precedentemente esposto come negli Stati Uniti
la misura venga applicata anche in termini di trattamento ria-
bilitativo per migliorare il reinserimento sociale del reo a fine
pena, considerando naturalmente le differenti realtà normative
dei due paesi: in tal caso, tuttavia, perché la misura avesse
piena efficienza sulla riabilitazione del condannato, si dovreb-
be assicurare la continuità lavorativa del condannato dopo che
abbia scontato la pena. Sono note le difficoltà operative che si
oppongono alla concretizzazione di tali intenzioni.

Si riapre il problema irrisolto se la misura debba essere
considerata una pena o una modalità di trattamento, se si
debba cioè prediligere un significato terapeutico o di risarci-
mento del danno alla comunità, senza tuttavia che questa
intenzione sacrifici il fine rieducativo. A nostro avviso è più
opportuno propendere per questa seconda ipotesi.

3. - Un inserimento della misura nell’ambito della legge
689/1981, art. 53, avrebbe l’effetto positivo dell’immediatezza
di applicazione della misura previamente, pertanto, l’aspetto
del risarcimento del danno.

In tal caso la misura verrebbe inserita in un contesto più
elastico e di facile applicazione accanto ad altre misure sosti-
tutive quali la semi-detenzione e la libertà controllata, sareb-
be immediata e potrebbe concludersi entro un necessario breve lasso di tempo. L’esperienza di altri paesi colloca questo tipo di misura soprattutto in ambito analogo, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione possono in altri paesi essere applicate anche in fase giudiziale e non solo esecutivo penale (probation system).

È chiaro che in tale contesto normativo l’ambito di applicazione della misura viene ad essere ristretto ai reati minori ed alle pene detentive brevi: ma è soprattutto in tal ambito che va inserita la misura con i requisiti 1) della applicazione in fase di giudizio, 2) della possibilità che il periodo lavorativo non ecceda in termini temporali che sono poi i termini della pena dentiva, 3) del significato di risarcimento simbolico alla società per il danno arrecato.

4. – Criteri diagnostici di applicazione della misura.

Abbiamo fin qui esaminato il contesto normativo nel quale potrebbe collocarsi una misura penale consistente in prestazioni lavorative gratuite di pubblica utilità: tenteremo ora di individuare alcuni criteri diagnostici di applicabilità relativi ai soggetti eventuali destinatari delle misure, criteri ricavabili più che altro dalle prassi piuttosto che dalla norma sperimentata nei paesi presi in esame dove la misura è stata ampiamente applicata. Possiamo intanto elencare tali criteri:

1. Applicabilità della misura soprattutto a condannati giovani adulti, ovvero in età compresa tra i 18 ed i 25 anni e non oltre i 30 anni;

2. Accertamento che il soggetto sia motivato nei confronti del lavoro che deve svolgere, soprattutto se si tratta di un lavoro a carattere assistenziale;

3. Esistenza di particolari abilità tecniche da parte del soggetto che possano condizionare sia la scelta del tipo di lavoro sia l’ammissibilità al lavoro del condannato.


Per quanto riguarda il primo punto le ricerche precedentemente citate hanno evidenziato questa tendenza: anche
una recente ricerca effettuata in Francia, ove si contano 2231 condannati al *travail d'intérêt général* nel 1984, si rileva un'età media di 25 anni. Più specificamente il 68% dei condannati ha meno di 25 anni, l'84% meno di 30 anni ed in rapporto all’occupazione, è entro tali fasce di età che si concentra il numero maggiore di soggetti che al momento della condanna erano disoccupati, ma che avevano avuto precedentemente un'occupazione retributiva (44).

Tale condizioni può risultare, infine, un criterio selettivo: il disoccupato ha indubbiamente più ore disponibili e l'aver effettuato precedentemente un lavoro conferisce una maggiore garanzia di adeguata effettuazione dell’attività che deve essere svolta come condanna. Potrebbe essere, questa, pertanto una potenziale categoria di eventuali destinatari della misura.

Va reso noto il rischio di discriminazioni tra condannato disoccupato e in possesso di lavoro, soprattutto qualora la misura venga applicata in fase giudiziale: anche altre ricerche compiute all’estero hanno evidenziato una certa tendenza ad attribuire un numero maggiore di ore ai condannati disoccupati. Tale tendenza, pur se crea della preoccupazioni, in realtà è inevitabile, in quanto non sarebbe positivo per il processo di riabilitazione del reo distorglielo da un eventuale lavoro regolarmente retribuito: è perciò ovvio che la misura in questione si indirizzi soprattutto verso soggetti non in possesso di lavoro.

C’è, inoltre, da aggiungere che se tale criterio può costituire un elemento discriminante e discutibile in applicazione della misura ai sensi della legge 689/1981, ovvero in fase giudiziaria ove la misura viene applicata come pena vera e propria, il criterio è invece applicabile qualora la misura venga applicata nelle modalità esecutivo penali suddette, come programma terapeutico per l’affidamento in prova e come condizione per la concessione della semilibertà.

Diverso significato assume, come abbiamo visto, lo stato di non occupazione del soggetto in riferimento alla legge 689/1981: in tal caso, nel suo significato di pena e di risarcimento.
mento simbolico del danno alla società, la misura va applicata a qualsiasi tipologia di soggetti, indipendentemente dalla condizione lavorativa attuale.

Circa i criteri ora esposti va chiarito che il punto 2 attiene più specificamente i soggetti destinatari della misura in fase esecutivo penale: il periodo di detenzione e di eventuale osservazione della personalità forniscono infatti l’opportunità di poter accertare le scelte motivazionali del condannato, dando sempre per condizione essenziale la libera volontà del soggetto.

Altri due elementi possono costituire criteri di assegnazione della misura indipendentemente dai princìpi normativi: la tipologia dei reati ed i precedenti penali dei soggetti.

Le ricerche precedentemente esaminante hanno evidenziato una certa tendenza a destinare la misura soprattutto ad autoi di reati contro il patrimonio rispetto ai reati contro la persona: nella ricerca francese precedentemente citata il 65,5% degli ammessi al lavoro di pubblica utilità sono, infatti, autoi di reati contro il patrimonio.

Non sembra costituire un particolare elemento discriminante nella recidiva: dalle ricerche precedentemente citate e da quella ora citata (Francia) l’elemento della recidiva non influenza la decisione del giudice nell’assegnazione della misura.

Una condanna quale il lavoro gratuito di pubblica utilità può essere considerata una condanna anche eccessiva per l’autore primario.

Non si condivide la tendenza riscontrata in alcuni paesi (Inghilterra) a non assegnare la misura a soggetti tossico-dipendenti ed alcool-dipendenti: soprattutto per il tossico dipendente di giovane età un periodo di lavoro di pubblica utilità applicato magari in fase di «affidamento in prova» potrebbe avere un positivo effetto terapeutico per il suo recupero. Sarebbe comunque la possibilità di uscire, pur nell’ambito dell’esecuzione di una misura penale, da una condizione marginale rispetto alla comunità.

La valutazione diagnostica nei confronti del possibile destinatario della misura in questione è frutto di un modello globale che consideri più la specie del reato che una certa ripetitività e che, soprattutto, non escluda una valutazione della personalità del soggetto del reato, come abbiamo visto, effettuabilissima qualora la misura venga applicata nel momento esecutivo penale.
La particolare natura sociale e volontaria della misura rende indispensabile un’analisi delle caratteristiche della personalità dei soggetti.

5. — Organi competenti l’emanazione e l’esecuzione della misura.

La natura degli organi competenti l’emanazione e l’esecuzione della misura muta in relazione al diverso inserimento normativo della misura stessa.

Se la misura consistente nel lavoro di pubblica utilità è inserita nell’ambito della misura alternativa alla detenzione organo competente l’emanazione è il tribunale di sorveglianza (art. 70, legge penitenziaria); spetta, poi, al magistrato di sorveglianza decidere a) le modalità di esecuzione della misura, b) il tipo di lavoro, a seconda delle disponibilità proposte, c) l’ente pubblico o privato presso cui va espletato il lavoro, d) il numero di ore lavorative. È al magistrato di sorveglianza che dovrebbe inoltre spettare il giudizio di eventuale modifica, sospensione o revoca della misura assegnata. In tale ambito legislativo può essere possibile applicare, come nel caso delle altre misure alternative alla detenzione, la «sospensione cautelare», come è previsto dall’art. 51 ter inserito dalla legge 663/1986.

Eventuale causa di sospensione potrebbe essere, soprattutto, il non espletamento delle ore lavorative assegnate ed, anche, un non adeguato espletamento o, semmai, un cattivo inserimento del soggetto a livello comunitario; l’inadattabilità del soggetto al lavoro prescelto può essere considerato motivo di modifica e può risultare opportuno un eventuale cambiamento del tipo di lavoro qualora questo fosse disponibile.

La commissione di reati in fase di esecuzione della misura, per questa e per le altre misure alternative alla detenzione, costituisce la causa principale di revoca del provvedimento: in tal caso il condannato deve scontare la pena detentiva prevista.

Di importanza fondamentale, soprattutto nell’esecuzione di tale misura, è la competenza del servizio sociale con funzione di controllo, sostegno del condannato e riferimento periodico al magistrato di sorveglianza come è previsto ai sensi dell’art. 47,9° e 10° comma della legge penitenziaria.
Nel caso di applicazione della misura consistente in lavoro gratuito di pubblica utilità, funzione del servizio sociale potrebbe essere anche quella di inchiesta sociale ed indagine sulla vita del soggetto, al fine di proporre all’organo giudiziario competente l’applicabilità di lavoro di pubblica utilità per il condannato. Tale funzione prevedibile si ispira a quella effettuata dagli uffici di probation nei paesi esaminati, ai quali spetta anche la funzione di controllo e di riferimento periodico al giudice: in Francia sussiste, invece, una figura di Juge de l’application des peines con fisionomia e funzioni analoghe a quelle del nostro magistrato di sorveglianza.


È opportuno sollecitare una chiarificazione in tal senso, prevedendo soprattutto i casi in cui l’attività debba svolgersi presso enti privati, ma comunque riconosciuti od autorizzati dallo Stato. O debbano prevedersi tali convenzioni anche in casi in cui il condannato deve lavorare per enti quali il comune o le regioni? La legge non è adeguatamente chiara in proposito, né risulta evidente l’opportunità di tali convenzioni che effettivamente rendono più complessa l’attuazione della misura nel contesto normativo del nostro paese.

In riferimento alla legge 689/1981, di cui si è precedentemente trattato, è al pubblico ministero o al pretore che compete l’ordine di esecuzione della pena: è al magistrato di sorveglianza che spetta la scelta delle modalità di esecuzione e di controllo della misura (art. 107 e 108). Ai fini di un ampliamento del lavoro gratuito di pubblica utilità secondo alcune delle ipotesi proposte all’interno del quadro normativo
della legge 689/1981, è auspicabile un potenziamento delle competenze degli organi di servizio sociale, già previste dall’art. 107, 3° comma, della legge in questione, sia nella funzione di inchiesta propositiva prima dell’assegnazione della misura sia di controllo e sostegno del condannato durante l’esecuzione.

Una maggiore applicazione del lavoro di pubblica utilità nel contesto normativo italiano implica inevitabilmente, in tutte le ipotesi proposte, un incremento del ruolo del servizio sociale, prima, durante e dopo l’esecuzione della misura.

Si allega un prospetto riassuntivo al fine di rendere più chiaro il possibile assetto organizzativo di emanazione ed esecuzione:

- **Misura:**
  - a) sostitutiva della pena detentiva
  - b) alternative alla detenzione

**Centro di Servizio Sociale**

- a) Inchiesta preliminare per l’assegnazione della misura;
- b) Controllo sulla esecuzione della misura;
- c) Riferimento agli organi giudiziari;
- d) Sostegno del condannato durante e dopo l’esecuzione della misura.

**Magistrato di Sorveglianza**

- a) Modalità di esecuzione della misura;
- b) Controllo;
- c) Modifica;
- d) Sospensione;
- e) Revoca.

- **Enti locali**

**tipo di lavoro, numero delle ore, ente pubblico o privato presso cui svolgere il lavoro.**

**Uffici di Sorveglianza**

Conoscenza dei tipi di lavoro disponibili

(*) La competenza degli Uffici di sorveglianza è quella del distretto di Corte d’Appello.
6. – Problemi connessi l’emanazione e l’esecuzione della misura: osservazioni conclusive

In conclusione esporremo alcune difficoltà operative ed alcuni problemi generali, in parte già precedentemente notati, che creano alcune difficoltà di attuazione della misura nelle forme precedentemente ipotizzate.

Una delle difficoltà di attuazione che può essere individuata è la reperibilità del lavoro che il condannato deve svolgere durante l’esecuzione della misura: a tal scopo è fondamentale il rapporto costante che gli organi di servizio sociale e gli Uffici di Sorveglianza debbono instaurare con gli Enti Locali. Si può proporre l’organizzazione di veri e propri «programmi» di lavoro proposti dagli Enti locali, secondo le diverse necessità ed a carattere transitorio: questi possono coinvolgere iniziative a carattere assistenziale (assistenza ad anziani, andicappati, bambini in difficoltà) o di manutenzione di pubblici edifici o monumenti o strade. In tal ambito gli Enti locali possono essere a conoscenza delle necessità nel l’ambito territoriale di loro competenza.

C’è inoltre da aggiungere che il lavoro da espletare è opportuno che sia disponibile nell’ambito del comune di residenza del condannato sia che questi si trovi in libertà sia che invece si trovi, come dalle ipotesi precedentemente proposte, in istituto in quanto in regime di semi-libertà.

Non è opportuno, pertanto, che la disponibilità lavorativa crei eccessivi problemi di raggiungimento del posto di lavoro non potendo né l’amministrazione accollarsi l’onere del trasporto del condannato né questi, data la gratuità del lavoro, può economicamente sostenere la spesa di eventuali spostamenti.

La formula migliore è, pertanto, sul modello statunitense, l’attuazione di «programmi» di pubblica utilità sociale o di risanamento dell’ambiente da attuarsi entro periodi di tempo definiti e non a lunga scadenza, corrispondenti alle modalità di esecuzione della pena secondo i criteri fissati, ai sensi della legge 689/1981 (art. 102) o della legge 663/1986 (art. 47 e 50).

Il vero sostanziale problema, oltre alla reperibilità del lavoro ed all’organizzazione di questo, resta, comunque, l’atteggiamento del condannato a misura ultimata, tenuto conto che le ricerche precedentemente citate hanno dimostrato una buona adattabilità del soggetto durante l’espletamento del lavoro.
Abbiamo già precedentemente accennato alla discriminazione che viene inevitabilmente a crearsi tra condannato disoccupato e condannato in possesso di un lavoro retribuito, ma il vero problema è nell'interruzione dell'impegno lavorativo con il cessare della misura così da rendere più accettabile qualsiasi forma di trattamento o qualsiasi programma terapeutico che crei un effettivo impegno di lavoro stabile e retributivo.

Abbiamo precedentemente accennato che non sono mancate nelle esperienze effettuate soggetti che abbiano in seguito continuato volontariamente il lavoro effettuato durante la condanna o che siano stati assunti magari temporaneamente: si può auspicare uno sviluppo in tal senso soprattutto nei casi in cui il lavoro sostitutivo sia applicato ai sensi della legge 663/1986 come alternativa alla detenzione piuttosto che nei casi in cui questa sia applicata direttamente come pena in fase giudiziale ai sensi della legge 689/1981.

Resta, infatti, aperta la discussione se fare di questa misura una pena vera e propria o una modalità di trattamento all'interno di misure alternative alla detenzione già esistenti: è indubbiamente più interessante la prima ipotesi, ma esige un'ampliamento della legge 689/1981, prevedendo anche una più differenziata tipologia di reati e l'eliminazione di vincoli eccessivi che si oppongono ad un'efficiente esecuzione, o una «rivoluzionaria» innovazione all'interno del sistema delle misure alternative con il superamento del vincolo dell'esecuzione penale, facendo cioè del «lavoro gratuito di pubblica utilità» una pena alternativa alla detenzione applicabile anche in fase di cognizione.

Se tale ipotesi può sembrare avvenristica, è attuabile un'applicazione del lavoro gratuito di pubblica utilità in forma più ampia utilizzando l'assetto normativo tuttora esistente secondo le possibili modalità proposte.

Un ulteriore problema che si pone è quello della percezione sociale di una più ampia applicazione della misura sia considerando i livelli di disoccupazione del nostro paese sia la reazione della popolazione stessa all'inserimento sociale di soggetti condannati: le esperienze effettuate non riportano particolari difficoltà in tal senso.

C'è inoltre da considerare la gratuità del servizio ed il principio dell'utilità sociale: si può proporre una futura ricerca in tal senso per una verifica del rapporto tra percezione «formale», ed «informale» della misura stessa.
RIASSUNTO

Si intende in primo luogo fornire un quadro riassuntivo di come il Community service order, ovvero la misura penale consistente nell’obbligo di prestazioni lavorative grutte di pubblica utilità, sia applicata in alcuni sistemi normativi di paesi europei ed extra-europei che la prevedono.

Si sono evidenziate alcune caratteristiche sia nella fisionomia giuridica sia negli operativi che tale misura assume nei paesi considerati ove si presenta applicata in maniera piuttosto differenziata. In alcuni casi infatti il Community service si presenta come misura penale autonoma direttamente applicabile in fase di giudizio (Gran Bretagna), in altri casi come misura sostitutiva delle pene detentive brevi (Italia, Olanda), oppure nell’ambito dell’applicazione di altre misure alternative alla detenzione (Francia, Stati Uniti) o anche nelle modalità di risarcimento del danno o come modalità di trattamento durante l’esecuzione della condanna (Stati Uniti).

L’analisi di criteri diagnostici di applicazione delle misure ha portato alla conclusione che generalmente vengono scelti soggetti di età non superiore ai 30 anni, autori di reati non gravi contro il patrimonio e nella maggior parte dei casi disoccupati, ma in possesso di specifiche abilità lavorative.

L’analisi dell’assetto normativo italiano ha invece evidenziato tre specifici ambiti di applicazione e sviluppo della misura in questione all’interno dell’assetto normativo già esistente. Un primo ambito di applicazione fa riferimento alle misure sostitutive delle pene detentive brevi (legge 689/81), ove si configura però ai sensi della stessa normativa, come conversione della pena pecuniaria in lavoro gratuito.

Più interessante, anche se attualmente si possono solamente formulare delle ipotesi, è un inserimento della misura nell’ambito dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione (legge 663/86) ovvero durante l’esecuzione dell’affidamento in prova o della semilibertà.

Vengono formulate ipotesi di articolazione della misura, pur se non mancano obiezioni e difficoltà applicative.

RESUME

On entend, en premier lieu, fournir un tableau récapitulatif de la manière dont le Community service order, à savoir la mesure pénale consistant en l’obligation de prestations de travail gratuites d’utilité publique, est appliquée dans certains systèmes normatifs des pays européens et extra-européens, où elle est prévue.

On a mis en évidence certaines caractéristiques, tant dans la physionomie juridique que sous les aspects opérationnels, que cette mesure assume dans les pays pris en considération, dans lesquels elle est appliquée d’une manière plutôt différenciée. Dans certains cas, en effet, le Community service se présente comme une mesure pénale autonome directement applicable dans la phase de jugement (Grande-Bretagne), dans certains autres cas, comme mesure substitutive de brèves peines de détention (Italie, Hollande) ou bien dans le cadre de l’application d’autres dispositions de remplacement de la détention (France, États-Unis) ou même sous la modalité de dédommagement de l’argent ou comme modalité de traitement durant l’exécution de la condamnation (États-Unis).

L’analyse de critères diagnostiques d’application des mesures a conduit à la conclusion que l’on choisit généralement des sujets d’un âge n’excédant pas 30 ans et auteurs de délits peu graves contre le patrimoine et, dans la majorité des cas, sans emploi, mais possédant des habilités de travail spécifiques.

L’analyse du système normatif italien a mis en évidence, par contre, trois domaines spécifiques d’application et de développement de la mesure en question, à l’intérieur du système normatif déjà existant. Un premier domaine d’applica-
tion a trait aux mesures substitutives des peines de détention brèves (loi 689/1981), où il revêt toutefois, aux termes de cette même réglementation, comme une conversion de mala peine pécuniaire en travail gratuit.

Plus intéressant, bien qu’actuellement on ne peut que formuler des hypothèses, est l’insertion de cette mesure dans le cadre de l’application des mesures substitutives de la détention (loi 663/1986) ou bien durant l’exécution du placement à l’essai ou de la semi-liberté.

On formule des hypothèses de structuration de la mesure bien que les objections et les difficultés d’application ne font pas défaut.

SUMMARY

It is intended in the first place, to provide a outline picture of how the Community service order, or the penal measure consisting in the obligation to perform gratuitous work of public interest, is applied in some legal systems of the European and extra-European countries that make provision for it.

Some characteristics are highlighted both in the juridical features and in toperrational aspects that this measure assumes in the countries considered, where it is applied in a fairly differentiated way. In some cases, in fact, Community Service appears as an autonomous penal measure directly applicable in the sentencing phase (Great Britain), in other cases as a substitutive measure to short sentences of detention (Italy, Netherlands), or within the context of the application of other alternative measures (France, United States of America) or also in the process of making good the harm done or as a method of treatment while serving the sentence (United States).

The analysis of the diagnostic criteria of applying the measure has led to the conclusion that usually subjects of not over 20 years, perpetrators of offences against property of a non serious nature, and, in most cases, unemployed persons, but in possession of specific work skills, are chosen.

The analysis of the Italian regulatory system has, instead, highlighted three specific spheres of application and development of the measure in question within the already existing set of regulations. A first sphere of application refers to substitutive measures to short sentences of detention (law 689/1981), where it figures, however, in the terms of the regulation itself, as conversion of the fine into gratuitous work.

Of greater interest, even if, at present only hypotheses can be put forward, is an inclusion of the measure in the sphere of application of the alternative measures to detention (law 663/1986) or during the period of probation or semi-liberty.

Hypotheses are formulated of dividing up the measure, even if objections and difficulties in application are not lacking.

RESUMEN

En primer lugar se quiere facilitar un cuadro sinóptico de cómo se aplica en algunos sistemas normativos europeos y no europeos el Community Service Order, es decir la medida penal que consiste en la obligación de prestar gratuitamente un trabajo que sea de utilidad pública.

Se recalcan algunas características tanto del aspecto jurídico como de los aspectos de aplicación que tal medida asume en los países en cuestión en donde se la aplica de manera diferenciada más bien. Pues, en algunos casos, el Community Service se presenta como una medida penal autónoma que se puede aplicar directamente en la etapa del proceso (Gran Bretaña), en otros casos, como una
medida que substituye a las penas de detención breve (Italia y Holanda, o en el campo de aplicación de otras medidas alternativas a la detención (Francia y Estados Unidos) o hasta como maneras de resarcir los daños o como modos de trato durante la ejecución de la dondela (Estados Unidos).

Analizando las pautas de aplicación de las medidas se ha llegado a la conclusión de que, generalmente, se seleccionan sujetos no mayores de 30 años, autores de delitos no graves contra el patrimonio y, en la mayor parte de los casos, sin ocupación a pesar de contar con específicas aptitudes de trabajo.

Analizando, en cambio, el planteo normativo italiano ha quedado en claro que hay tres ámbitos de aplicación y desarrollo de la medida en cuestión en lo que hace al planteo normativo ya existente. Uno de ellos abarca las medidas substitutivas de las penas de detención breves (Ley 689 de 1981), donde aparece, eso sí, con acuerdo a la susodicha normativa, como transformación de la pena pecuniaria en trabajo gratuito.

Aunque sólo se puedan plantear hipótesis por el momento, sería más interesante la inclusión de la medida en el área de aplicación de las medidas alternativas a la detención (Ley 663 de 1986) o sea durante la ejecución de la libertad a prueba o de la semilibertad.

Se enuncian algunas posibilidades para completar la medida aunque dejan sentadas algunas objeciones y dificultades de aplicación.

ZUSAMMENFASSUNG

Zuallererst soll ein überblick darüber gegeben werden, wie die «Community service order», d.h. die zu unentgeltlichen Arbeitsleistungen von öffentlichem Nutzen verpflichtende Strafmaßnahme, in den Normensystemen einiger europäischer und außereuropäischer Länder angewendet wird, in denen diese Maßnahme vorgesehen ist.

Es haben sich einige Charakteristiken sowohl unter dem rechtlichen Profil als auch unter dem Gesichtspunkt der Anwendung ergeben, wobei diese Maßnahme in den untersuchten Ländern auf sehr unterschiedliche Weise durchgeführt wird. So wird in einigen Fällen der Community service als selbständige Strafmaßnahme angesehen, die direkt im Verfahrensstadium anwendbar ist (Großbritannien), in anderen Fällen als Ersatzmaßnahme für kurze Haftstrafen (Italien, Holland) oder im Rahmen der Anwendung andere haftalternativer Maßnahmen (Frankreich, Vereinigte Staaten) oder auch in der Form des Schadenersatzes oder als eine Behandlungsform während der Vollstreckung des Urteils (Vereinigte Staaten).

Die Analyse der diagnostischen Kriterien zur Anwendung dieser Maßnahmen hat zu dem Schluß geführt, daß im allgemeinen Personen ausgewählt werden, die nicht älter als 30 Jahre alt sind, leichte Eigentumdelikte begangen haben und größtenteils arbeitslos sind und bestimmte Fertigkeiten besitzen.

Die Analyse der normativen Einrichtung in Italien hat dagegen drei spezifische Rahmenbedingungen hervorgehoben, in denen die fragliche Maßnahme innerhalb der bestehenden normativen Ordnung angewendet und entwickelt wird. Ein erster Anwendungszweck bezieht sich auf die Ersatzmaßnahmen für kurze Haftstrafen (Gesetz 689/81), wo er jedoch im Sinne derselben Bestimmung als Umwandlung der Geldstrafe in unentgeltliche Arbeit figuriert.

Interessanter dagegen stellt sich eine Eingliederung der Maßnahme in den Anwendungszweck der Halbalternativen dar (Gesetz 663/86), d.h. während der Vollstreckung der probeweise Anvertrauung oder des offenen Strafvollzugs, auch wenn dies gegenwärtig nur hypothetisch behandelt werden kann.

Es werden des weiteren Hypothesen zum Abbau der Maßnahme vorgebracht, auch wenn es nicht an Einwänden und Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung fehlt.
BIBLIOGRAFIA


BEVAN G.R. (a cura di), Community service ordes in Australia and New Zealand, Australian Institute of Criminology, Camberra, 21-24 novembre, 1983.


DODGE C.R., A world without prisons, Lexington books, Massachusetts, 1979.


LEIBRICH J., GALAWAY B., UNDERHILL J., Community service orders in New Zealand: three research reports, Planning and Development Division, Department of Justice, n. 11, 1984.


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni di applicazione normativa, 1976 - 1979, Quaderni dell’Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Roma, 1983.


YOUNG W., Community Service Orders, Heineman, Londra, 1979.

WEST J.S.M., Community Service Orders, University of Cambridge, Institute of Criminology, Cambridge, 1976.

IL REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE

FRANCO SALVI (*)

Nel sistema penitenziario italiano, notevole rilievo assume il regime di sorveglianza particolare, nuovo istituito introdotto dagli artt. 1 e seguenti della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (recante «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») e volto a far fronte, mediante alcune restrizioni, agli effetti negativi di determinati comportamenti posti in essere da taluni soggetti ristretti negli istituti penitenziari.

Appare evidente che lo scopo, diretto o indiretto, della norma sia quello di far sì che, negli istituti penitenziari, siano garantiti l'ordine e la disciplina, condizioni essenziali per l'attuazione sia del trattamento penitenziario dei detenuti (imputati o condannati che siano) e degli internati, sia del trattamento rienducautivo dei condannati e degli internati. Significativa è, a tal proposito, la collocazione delle disposizioni sul regime di sorveglianza particolare (artt. 14- bis, 14-ter e 14-quater) nel Titolo I, dedicato al «Trattamento penitenziario» e, nell'ambito di questo, nel Capo III, relativo alle «Modalità del trattamento», dell'Ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

In altre parole, al regime di sorveglianza particolare può essere sottoposta qualunque persona che si trovi assoggettata, in un istituto penitenziario, ad una misura privativa della libertà, a preseindere dalla sua posizione giuridica di condannato definitivo, di internato, nonché di imputato (giudicabile, appellante o ricorrente).

(*)& Direttore penitenziario, Capo del Reparto Studi dell'Ufficio Studi e Ricerche delle D.G.I.P.P.
La sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, che può avere una durata non superiore a sei mesi e che può essere prorogata anche più volte per periodi non superiori ciascuno a tre mesi, viene disposta dall’Amministrazione penitenziaria con provvedimento motivato, previo parere del consiglio di disciplina, del quale devono far parte, in tale circostanza, anche due degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 30 dell’Ordinamento penitenziario, e previo parere dell’autorità giudiziaria che procede, qualora il provvedimento riguardi un imputato.

Competente a disporre la sorveglianza particolare è, quindi, un organo amministrativo, ossia l’Amministrazione penitenziaria, intendendosi con tale espressione l’Amministrazione Centrale (non le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena da essa dipendenti o gli ispettori distrettuali), la quale è obbligata a richiedere i parere prescritti, ma non ad uniformarsi ad essi.

Presupposto essenziale per l’adozione del provvedimento suddetto è che il soggetto ponga in essere un comportamento tale da compromettere la sicurezza dell’istituto penitenziario o da turbarne l’ordine, oppure che con violenza o minaccia impedisca agli altri detenuti o internati lo svolgimento delle loro attività, oppure, ancora, che si avvalga dello stato di soggezione che gli stessi hanno nei suoi riguardi.

L’accertamento anche di una soltanto di queste condizioni dovrebbe richiedere, di regola, un certo periodo di tempo, sia pure minimo, ciò che non consentirebbe, ove necessario, di adottare il provvedimento all’atto dell’ingresso del soggetto nell’istituto penitenziario. Ad evitare tale inconveniente, soccorrono le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 14-bis dell’Ordinamento penitenziario, le quali prevedono la possibilità di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare fin dal momento dell’ingresso in istituto «sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà», nonché la segnalazione, da parte dell’Autorità giudiziaria, degli eventuali elementi in suo possesso all’Amministrazione penitenziaria.

Anche in presenza di tale segnalazione, la decisione spetta all’Amministrazione penitenziaria, la quale, ove ritenesse di disporre la sorveglianza particolare nei confronti di un impu-
tato, è ugualmente tenuta e chiedere il parere dell’Autorità giudiziaria procedente, parere che, pur se non vincolante, potrebbe essere anche negativo.

In base al comma 4 dell’art. 14-bis, in caso di necessità e di urgenza, il regime di sorveglianza particolare può essere disposto in via provvisoria anche prima che vengano acquisiti i pareri del consiglio di disciplina (composto come innanzi detto) e dell’Autorità giudiziaria che procede. Detti pareri devono però essere comunque acquisiti nel termine di dieci giorni dalla data del provvedimento e, qualora l’Amministrazione penitenziaria non decida in via definitiva nei dieci giorni successivi all’acquisizione dei pareri medesimi, il provvedimento provvisorio decade.

All’espresso obbligo dell’Amministrazione di acquisire i prescritti pareri nel termine stabilito dovrebbe corrispondere l’obbligo degli organi competenti di esprimere il loro parere in tempo utile. Peraltro, la legge dà per scontata l’acquisizione dei pareri nei termini richiesti e prevede la decadenza del provvedimento provvisorio nella sola ipotesi in cui l’Amministrazione non assuma la decisione definitiva nei dieci giorni successivi all’acquisizione dei pareri medesimi.

In mancanza di una espressa norma che lo consenta, si dovrebbe ritenere che non sia ammissibile il ricorso al principio del silenzio-assenso, anche se richiamato esplicitamente nella richiesta di parere ed anche se determinato dalla necessità di far fronte alla brevità del termine stabilito per l’acquisizione dei pareri nel caso di sorveglianza particolare disposta in via provvisoria. Infatti, fermo restando che detti pareri sono obbligatori ma non vincolanti e che spetta al l’Amministrazione penitenziaria la decisione definitiva, non è pensabile che, nel silenzio, si possa ritenere espresso un parere da parte dell’organo competente, quando trattasi di un organo collegiale ed i suoi singoli componenti non abbiano avuto modo di manifestare la loro volontà, perché non sono stati affatto convocati.

Comunque, il problema non dovrebbe porsi in relazione al consiglio di disciplina. Infatti, è da escludere, di regola, che tale organo, facente parte dell’organizzazione penitenziaria, non venga convocato dal Direttore dell’istituto (o, in caso di suo legittimo impedimento, dell’impiegato più elevato in grado) nella sua qualità di presidente e che non esprima in pie-
na autonomia il prescritto parere, positivo o negativo che sia, nel termine stabilito.

Di contro, l’eventuale inerzia dell’Autorità giudiziaria chiamata ad esprimere il parere impedirebbe o ritarderebbe l’emanazione del provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare oppure determinerebbe la decadenza del provvedimento già emanato in via provvisoria, rendendo praticamente inapplicabile, nei confronti dell’imputato, l’istituto previsto dagli artt. 14-bis e seguenti dell’Ordinamento penitenziario. Ciò potrebbe verificarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione penitenziaria disponga la sorveglianza particolare nei confronti di un imputato sin dal suo ingresso in istituto a seguito di segnalazione fattale dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, dell’Ordinamento penitenziario.

Il fatto che, nella specifica materia, il principio del silenzio-assenso non sia contemplato da una specifica norma e non sia quindi applicabile automaticamente non appare però sufficiente ad escludere che l’Amministrazione penitenziaria, per far fronte agli inconvenienti menzionati, possa richiedere all’Autorità giudiziaria il parere con la clausola del silenzio-assenso per il caso di mancato riscontro nel termine stabilito, tenuto conto che ciò non impedisce alla detta Autorità giudiziaria di pronunciarsi espressamente nell’uno o nell’altro senso ed in tempo utile, applicando così la normale procedura e neutralizzando gli effetti del sistema seguito dell’Amministrazione.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 14-bis dell’Ordinamento penitenziario, il provvedimento con il quale l’Amministrazione penitenziaria dispone la sottoposizione di un detenuto o internato al regime di sorveglianza particolare deve essere immediatamente comunicato al Magistrato di Sorveglianza, affinché questi sia messo in condizione di esercitare il suo potere di vigilanza, attribuitogli dai commi 1 e 2 dell’art. 69 dell’Ordinamento penitenziario, nel testo emendato dall’art. 21 della legge n. 663/1986. Tenuto conto che il Magistrato di Sorveglianza esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti (v. art. 69, comma 2) ed impedisce, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati (v. art. 69, ultima parte del comma 5), non può escludersi che, qualo-
ra un provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, oppure la non regolare attuazione di esso, comportasse l'esecuzione della custodia di un imputato in difformità delle disposizioni legislative e regolamentari o determinasse violazioni dei diritti di un condannato o internato, il Magistrato di Sorveglianza medesimo possa intervenire per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, indipendentemente dalla facoltà dell'interessato di proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso il provvedimento suddetto, ai sensi dell'art. 14-ter dell'Ordinamento penitenziario, come inserito dall'art. 2 della legge n. 663/1986.

Ciò non dovrebbe comunque comportare la sospensione della esecuzione del provvedimento per la parte che non contrasta con le leggi e con i regolamenti o che non viola i diritti. D'altra parte, la sospensione della esecuzione del provvedimento che dispone o proroga la sorveglianza particolare è esclusa dall'articolo 14-ter, seconda parte del comma 1.

La legge prescrive l'obbligo della motivazione non soltanto in ordine al provvedimento che dispone o proroga la sorveglianza particolare, ma anche in ordine alle restrizioni che si intendono imporre con il provvedimento stesso (art. 14-quater, comma 3).

Fatta eccezione per la possibilità di adottare il visto di controllo sulla corrispondenza previa autorizzazione (anche questa motivata) della competente Autorità giudiziaria, il legislatore non ha indicato espressamente quali siano le altre possibili restrizioni, ma si è limitato a stabilire che esse non possono essere diverse da quelle «strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario» (art. 14-quater, comma 1) e non possono comunque riguardare «l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli» (art. 14-quater, comma 4).
Si potrebbe, quindi, affermare che trattasi di una norma «in bianco», in quanto è data facoltà all’Amministrazione penitenziaria di individuare, di volta in volta, nel rispetto dei criteri stabiliti, le restrizioni ritenute più opportune in relazione al singolo caso.

Con riferimento al divieto di limitare il periodo minimo di due ore al giorno di permanenza all’aperto, potrebbe generare qualche dubbio l’espressione «salvo quanto disposto dall’articolo 10», articolo in cui, nel primo comma, è stabilito il diritto ad almeno due ore al giorno di permanenza all’aria aperta (per i soggetti che non prestano lavoro all’aperto), nonché la riducibilità ad una sola ora giornaliera esclusivamente per motivi eccezionali.

Il legislatore potrebbe avere inteso affermare inequivocabilmente che anche per i sottoposti al regime di sorveglianza particolare, come per tutti gli altri detenuti e internati, la permanenza all’aperto può essere ridotta a non meno di un’ora al giorno ove ricorrano eccezionali circostanze. Ma, a tale scopo, non potendosi concepire il contrario, sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla permanenza all’aperto prevista dal primo comma (prima e seconda parte) dell’art. 10 dell’Ordinamento penitenziario.

È allora più verosimile pensare che si sia voluto escludere la possibilità che il regime di sorveglianza particolare venisse pretestuosamente considerato sempre come circostanza eccezionale che giustifica la riduzione della permanenza all’aperto ad una sola ora.

Resta però il fatto che il legislatore ha richiamato l’intero art. 10 e, quindi, anche il secondo comma, il quale dispone che la permanenza all’aperto deve essere effettuata in gruppi, a meno che non ricorrano le ipotesi di isolamento continuo prevedute dall’art. 33 e le ipotesi della sanzione disciplinare dell’isolamento durante la permanenza all’aperto o di esclusione dalle attività in comune prevedute dai nn. 4) e 5) dell’art. 39 dell’Ordinamento penitenziario.

Poiché il secondo comma dell’art. 10 riguarda non la durata della permanenza all’aperto ma una modalità di fruizione di essa in presenza di determinate situazioni e poiché l’applicabilità della disposizione contenuta in detto comma anche ai sottoposti al regime di sorveglianza appare scontata senza necessità di alcun richiamo, si potrebbe ritenere che nei ri-
guardi dei soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare possa disporsi che la fruizione della permanenza all’aperto avvenga non in gruppi, bensì isolatamente. Ciò costituirebbe una restrizione, in deroga ai casi di isolamento durante la permanenza all’aperto espressamente stabiliti dalla legge, che, se ritenuta ammissibile, varrebbe a giustificare anche un’altra restrizione, quella dell’isolamento continuo fuori delle ipotesi tassativamente stabilite dai nn. 1), 2) e 3) dell’art. 33 dell’Ordinamento penitenziario.

Le ulteriori restrizioni applicabili ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, oltre al visto di controllo sulla corrispondenza previa autorizzazione motivata dalla Autorità giudiziaria, potrebbero consistere nell’esclusione dai sorteggi per la nomina delle rappresentanze dei detenuti e internati prevedute dagli artt. 9, 12 e 27 dell’Ordinamento penitenziario; nell’esclusione dei colloqui con persone diverse dai difensori, dal coniuge, dal convivente, dai figli, dai genitori e dai fratelli, nonché nell’esclusione dalla corrispondenza telefonica con qualunque persona (a quest’ultimo riguardo, si ritiene che si dovrebbe tuttavia consentire di telefonare al difensore, quantomeno ove ricorrano particolari motivi di urgenza); nell’esclusione da attività culturali, ricreative, sportive, lavorative o nel consentire lo svolgimento di tali attività soltanto nell’ambito della sezione di appartenenza, sempreché ciò sia possibile.

Può inoltre essere disposto il divieto di possedere, o di acquistare o di ricevere dall’esterno quei generi ed oggetti che, quantunque permessi dal regolamento interno dell’istituto, comportino pericolo per la sicurezza. In proposito, è però da considerare che, in linea di massima, i regolamenti interni prevedono il possesso, l’acquisto e la ricezione soltanto di generi ed oggetti che non siano pregiudizievoli per l’ordine o la sicurezza dell’istituto, che non siano atti ad offendere e che possano essere ispezionati tanto con apparecchiature elettroniche quanto manualmente. Non è pertanto agevole stabilire quali restrizioni potrebbero essere adottate con riferimento al possesso, all’acquisto ed alla ricezione di generi od oggetti permessi dal regolamento interno e comportanti pericolo per la sicurezza dell’istituto. Peralto, se, per effetto della espressa disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 14 *quater* dell’Ordinamento penitenziario, l’uso degli apparecchi radio
del tipo consentito (ossia di dimensioni e caratteristiche conformi alle prescrizioni ministeriali), previsto dall'articolo 38 del Regolamento d'esecuzione, non può essere interdetto, appare evidente che non si possa nemmeno vietare il possesso della radio. Per cui, qualora il detenuto non disponesse già di una radio, si può escludere che egli la riceva dall'esterno, per esigenze di sicurezza connesse alla difficoltà di ispezionare l'apparecchio, ma non si dovrebbe poterne escludere l'acquisto tramite lo spaccio dell'istituto.

L'uso e, quindi, il possesso del rasoio elettrico autoalimentato, previsto dal penultimo comma dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione, potrebbero rimanere consentiti, trattandosi di un oggetto che, anche se di proprietà del detenuto o internato, rientra tra quelli destinati all'igiene personale. Nel caso in cui il sottoposto al regime di sorveglianza particolare non fosse già in possesso del rasoio elettrico e non si ritenesse di consentirgli di riceverlo dall'esterno, dovrebbe essere possibile permettergli di acquistarlo presso lo spaccio. Tuttavia, poiché l'Amministrazione penitenziaria è comunemente tenuta a fornire il servizio di barbieria e poiché l'uso del rasoio elettrico autoalimentato è previsto dal Regolamento di esecuzione, un eventuale divieto di usare il rasoio personale autoalimentato non sembra che sarebbe in contrasto con la disposizione che esclude restrizioni in materia di igiene, nonché in materia di possesso, acquisto e ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno dell'istituto nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza (v. art. 14-quarter, comma 4, dell'Ordinamento penitenziario).

L'uso del fornello personale autoalimentato, di dimensioni e caratteristiche conformi a prescrizioni ministeriali, è consentito (non dal regolamento interno dell'istituto ma dall'art. 13 del Regolamento di esecuzione) in ogni circostanza, per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi e cibi già cotti (v. secondo comma) e, solo quando il regolamento interno dell'istituto lo prevede espressamente, per la cottura — senza carattere di continuità — di generi alimentari di facile e rapida preparazione (v. ultimo comma).

Dato che il vitto ordinario è fornito dall'Amministrazione, l'eventuale divieto di usare il fornello in questione non dovrebbe contrastare con la più sopra citata disposizione di legge che esclude restrizioni anche in materia di vitto.
Ove, però, non fosse possibile escludere, perché non comportanti pericolo per la sicurezza, l’acquisto ed il possesso dei predetti generi alimentari da cuocere, posti in vendita dallo spaccio dell’istituto (la ricezione dall’esterno dei generi che richiedono cottura è vietata dal penultimo comma dell’art. 14 del Regolamento di esecuzione), non si vede come ciò possa conciliarsi con il divieto di uso del fornello.

Altra restrizione può consistere nella esclusione dei giochi consentiti dal regolamento interno.

Sembra comunque che una delle restrizioni più aderenti al concetto di sorveglianza particolare sia la sottoposizione del detenuto o internato ad una stretta ed ininterrotta vigilanza da parte del personale di custodia, per impedire comportamenti che hanno costituito il presupposto del provvedimento di sorveglianza particolare, nonché per evitare qualunque pericolo per l’ordine o la sicurezza dell’istituto.

La sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ed alle relative restrizioni comporta, per il soggetto interessato, un trattamento penitenziario talmente differenziato che solo raramente può essere attuato nello stesso istituto in cui il soggetto si trova senza determinare problemi e riflessi negativi nei confronti degli altri detenuti o internati.

È per questo motivo che il comma 5 dell’art. 14-quater dell’Ordinamento penitenziario, ove sussista tale impossibilità, attribuisce all’Amministrazione penitenziaria la facoltà di disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento del soggetto in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone avviso al Magistrato di Sorveglianza, il quale riferisce «al Ministro di grazia e giustizia in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento».

La legge non prevede appositi istituti o sezioni per l’attuazione del regime di sorveglianza particolare. Come si è visto, essa pone soltanto la condizione che il trasferimento in altro istituto idoneo arrechi il minimo pregiudizio possibile per la difesa o per i familiari.

Pertanto, nel rispetto di detta condizione, si potrebbe disporre il trasferimento anche in uno degli istituti o in una delle sezioni previsti dall’art. 32 del Regolamento di esecuzio-
ne destinati ad accogliere i soggetti il cui comportamento richiede l’adozione di particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni.

Non è prevista la proponibilità di alcun reclamo, da parte del sottoposto al regime di sorveglianza particolare, avverso il provvedimento di trasferimento. Soltanto al Magistrato di Sorveglianza è riconosciuto il potere, come è già detto, di riferire sulla infondatezza dei motivi del trasferimento direttamente al Ministro di Grazia e Giustizia. La decisione al riguardo spetta quindi al Ministro, il quale, nell’esercizio del suo potere di controllo può, se del caso, disporre l’annullamento o la modifica del provvedimento di trasferimento.

Poiché nulla vieta al Magistrato di Sorveglianza di riferire al Ministro anche in merito ad altre questioni, potrebbe ritenersi che con la parola «riferisce», che figura nella parte finale del comma 5 dell’art. 14-quater dell’Ordinamento penitenziario, il legislatore abbia inteso attribuire al detto Magistrato un preciso dovere di riferire in ordine ai casi di infondatezza dei motivi del trasferimento.

La specifica normativa in materia non disciplina l’ipotesi del difetto di motivazione, che si ritiene possa ugualmente essere rappresentato dal Magistrato di Sorveglianza al Ministro.

Qualora il trasferimento in altro istituto comportasse per la difesa e per i familiari del sottoposto al regime di sorveglianza particolare un pregiudizio in misura superiore al minimo possibile, ciò potrebbe costituire l’occasione per l’esercizio, da parte del Magistrato di Sorveglianza (di propria iniziativa o anche su segnalazione dell’interessato), del potere di vigilanza inteso ad assicurare che la custodia sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti se trattasi di un imputato, oppure del potere di impartire, nel corso del trattamento, disposizioni volte ad eliminare violazioni dei diritti, se trattasi di un condannato od internato (v. commi 2 e 5 dell’art. 69 dell’Ordinamento penitenziario).

Ne conseguirebbe che l’unico modo per ricondurre il pregiudizio di cui sopra nel limite ammesso dalla legge non potrebbe essere che quello di una revisione del provvedimento di trasferimento da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

Il trasferimento in altro istituto, quantunque previsto dell’art. 14-quater, concernente i contenuti del regime di sor-
Il regime di sorveglianza particolare, costituisce non già una delle restrizioni applicabili ma soltanto un mezzo per rendere queste concretamente attuabili in un istituto penitenziario diverso.

In linea generale, il trasferimento in parola può anche essere concomitante od immediatamente successivo al provvedimento che dispone la sorveglianza particolare in via provvisoria, provvedimento che, come si rileva dal comma 1 dell'art. 14-ter dell'Ordinamento penitenziario, non sembra essere soggetto a reclamo.

In tale evenienza, la proposizione, entro il termine stabilito, del reclamo avverso il provvedimento definitivo di sorveglianza particolare non potrebbe essere effettuata che al Tribunale di Sorveglianza nella cui giurisdizione è situato l'istituto penitenziario di nuova destinazione nel quale il detenuto o internato trovasi. Detto Tribunale potrebbe quindi essere diverso da quello che sarebbe stato competente in relazione alla ubicazione dell'istituto di provenienza.

Se il trasferimento dell'interessato viene invece attuato dopo che è stato proposto il reclamo, la competenza rimane dello stesso Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato si trovava all'atto della presentazione del reclamo medesimo, in applicazione del principio generale di cui al comma 3 dell'art. 71 dell'Ordinamento penitenziario. In tal modo, la relativa decisione potrà essere emanata nel breve termine stabilito dalla legge (dieci giorni) e non si potrà mai verificare l'inconveniente che un ulteriore trasferimento del soggetto in altro istituto ancora, disposto nel frattempo dall'Amministrazione, faccia subentrare la competenza di un altro Tribunale di sorveglianza, con conseguente ritardo nella pronuncia della decisione ed una indebita protrazione della misura sino al momento in cui tardivamente viene accolto il reclamo.

Come già accennato, il comma 1 dell'art. 14-ter dell'Ordinamento penitenziario prevede la proponibilità, da parte del interessato, del reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare e stabilisce poi che il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Si dovrebbe quindi dedurre che avverso il provvedimento che dispone in via provvisoria la sorveglianza particolare non sia ammesso il reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Ciò,
evidentemente, per il fatto che la provvisoria applicazione della misura in parola si fonda sulla necessità e sull'urgenza ed ha una efficacia molto limitata nel tempo, in quanto il provvedimento provvisorio decade automaticamente se l'Amministrazione penitenziaria, dopo aver acquisito i parere prescritti, non adotta la decisione definitiva entro dieci giorni.

Resta tuttavia il generale diritto di reclamo di cui all'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario, per il quale tutti i detenuti e gli internati possono rivolgersi istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, tra gli altri anche al Magistrato di Sorveglianza.

Per cui il Magistrato di Sorveglianza — oltre che di propria iniziativa, come si è già detto, anche su reclamo del sottoposto a sorveglianza particolare — può, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, intervenire qualora accerti che la custodia dell'imputato non viene attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti o che i diritti del condannato o dell'internato vengono violati (art. 69, commi 2 e 5, O.P.).

RIASSUNTO

Il regime di sorveglianza particolare, introdotto dalla legge 663/’86 di modifica dell'Ordinamento penitenziario del 1975, in quanto finalizzato a far sì che negli istituti di prevenzione e di pena siano mantenuti l'ordine e la disciplina e cioè le condizioni essenziali per l'attuazione del trattamento dei detenuti ed internati, può configurarsi, tenuto conto della collocazione delle relative disposizioni nel complesso normativo, come una modalità del trattamento medesimo.

Partendo da questa premessa, l'articolo mette in risalto gli aspetti più significativi di tali disposizioni e ne analizza le problematiche di carattere interpretativo ed applicativo.

Precisato che per «Amministrazione penitenziaria», con riferimento all'autorità competente ad adottare il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, deve intendersi soltanto l'Amministrazione centrale e non anche gli organi periferici di essa, l'Autorile ritiene che la mancanza di una espres-
sa disposizione non dovrebbe essere di ostacolo a che la richiesta del preventivo parere — obbligatorio ma non vincolante del consiglio di disciplina e, ove trattasi di imputato, del parere anche dell'Autorità giudiziaria sia formulata con la clausola del silenzio assenso, perché questa, mentre non impedisce all'organo interpelato di esprimersi esplicitamente e nel termine stabilito, consente all'Amministrazione stessa di esercitare il potere attribuitogli dalla legge per il perseguimento dei propri fini istituzionali anche in caso di mancato riscontro.

Sulla base dei criteri di carattere generale e delle esclusioni stabilite dalla legge in materia di contenuti del regime di sorveglianza particolare, l'Autorile individua le restrizioni che, oltre al visto di controllo sulla corrispondenza, possono
essere concretamente applicate; ma la restrizione più aderente al concetto di detto regime appare la continua e semplice vigilanza da parte del personale, per impedire che il soggetto interessato ponga in essere comportamenti pregiudizievoli per l'ordine o la sicurezza dell'istituto.

RESUME

Le régime de surveillance particulière institué par la loi 863/1886, qui modifie le Règlement pénitentiaire de 1875, en tant que finalisé à faire en sorte que soient maintenus dans les instituts de prévention et pénitenciers l'ordre et la discipline, c'est-à-dire les conditions essentielles pour la mise à exécution du traitement des détenus et des internés, peut être considéré, compte-tenu de la collocation des dispositions y relatives dans l'ensemble du système normatif, comme une modalité du traitement lui-même.

A partir de cette prémisses, l'article met en relief les aspects les plus significatifs de ces dispositions et il analyse les problématiques inhérentes à leur interprétation et à leur application.

Après avoir précisé que par «Administration pénitentiaire», avec référence à l'autorité compétente à adopter la disposition de soumission au régime de surveillance particulière, il faut entendre exclusivement l'Administration centrale et non pas également ses organes périphériques, l'Auteur estime que l'absence d'une disposition expresse ne devrait pas constituer un obstacle à la requête de l'avis préalable - obligatoire mais non contraignant - du conseil de discipline et, s'il s'agit d'un prévenu, de l'avis également de l'Autorité judiciaire, soit formulée avec la clause de silence-consentement, parce que, alors que ladite clause n'empêche pas que l'organe interpellé puisse s'exprimer explicitement et dans le délai fixé, elle permet à ladite Administration d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par la loi en vue de la poursuite de ses finalités institutionnelles en cas de défaut de relevement.

En fonction des critères d'ordre général et des exclusions établies par la loi en matière de contenus du régime de surveillance particulière, l'Auteur repère les restrictions qui, outre le visa de contrôle sur la correspondance, peuvent être appliquées au plan concrét; mais la restriction la plus adhérente au concept dudit régime parait être la surveillance, continue et simple, de la part du personnel, afin d'empêcher que le sujet concerné ne puisse adopter des comportements préjudiciables quant à l'ordre ou à la sécurité de l'institut.

SUMMARY

The system of particular supervision, introduced by Law 663/86 modifying the prison system of 1975, insofar as it is aimed at ensuring that order and discipline is maintained in reformatories and prisons, that is the essential conditions for implementing the treatment of convicts and other prisoners, may figure, taking into account the place of the relative provisions in the set of regulations, as a method of treatment itself.

Starting from this premise, the article highlights the most significant aspects of these provisions and analyses the problems of interpretative and applicative character related to them.

After having pointed out that by «prison administration», with reference to the authority competent for adopting the measure of subjection to the particular supervision system, must be understood only the central administration and not also its peripheral organs, the Author considers that the lack of an express provision should not be an obstacle for the request for the preliminary opinion —
compulsory but not binding — of the disciplinary council and, where it is a matter of an accused person, for the opinion also of the Juridical Authority, to be formulated with the silence means assent clause, because this, while it does not prevent the organ applied to from expressing itself explicitly and within the term set, enables the Administration itself to exercise the power attributed to it by the law for pursuing its own institutional ends even in case of no reply.

On the basis of the general criteria and of the exclusions established by the law regarding the subjectmatter of the particular supervision system, the Author identifies the restrictions which, apart from the control stamp on the correspondence, can be applied in practice; but the restriction closest to the concept of this system seems the continuous and simple surveillance by the staff, to prevent the subject concerned from behaving in such a way as might be detrimental to the order or security of the institution.

RESUMEN

La ley 663/1986 que modificaba el Ordenamiento Penitenciario de 1975 introdujo el Regimen de Vigilancia Especial que, si se tiene en cuenta la ubicación de sus correspondientes disposiciones en el seno normativo, se puede considerar un aspecto del tratamiento mismo pues apunta a que en los Institutos de Prevención y Pena se mantenga el orden y la disciplina o sea las condiciones esenciales para que se pueda aplicar el tratamiento a los detenidos e internos.

Luego de dejar sentado esto, el artículo recaula los aspectos más trascendentales de dichas disposiciones y analiza los problemas que se presentan para interpretarlas y aplicarlas.

Una vez precisado que por «Administración Penitenciaria», como autoridad competente para adoptar el procedimiento de adopción del régimen de vigilancia especial, habrá de entenderse solamente la Administración Central y de ningún modo los órganos fuera de la misma, el Autor observa que la falta de una disposición expresa no debería representar un obstáculo para que el pedido de un parecer previo — obligatorio aunque no imperativo — al Consejo de Disciplina y, si se trata de un imputado, hasta a la Autoridad Judicial, se formulara con la cláusula de silencio-consentimiento ya que ésta no sólo permite que el órgano interpelado se exprese explícitamente en el plazo establecido sino que le permite a la Administración misma el ejercicio de los poderes que le atribuye la ley para la consecución de sus propios fines institucionales aun en el caso de que no se recibiera una respuesta.

En base a los criterios generales y a las exclusiones que establece la ley en cuestiones de contenidos del régimen de vigilancia especial, el Autor remarca las restricciones que pueden aplicarse concretamente, amén del Visto Bueno al controlar la correspondencia: Pero la restricción que más se ajusta al concepto de dicho régimen parece ser la mera vigilancia continua ejercida por el personal para impedir que el sujeto interesado lleve a cabo acciones perjudiciales para el orden o la seguridad del Instituto.

ZUSAMMENFASSUNG

Die mit dem Gesetz 663/86 in Abänderung der Strafvollzugsregelung von 1975 eingeführte Sonderaufsicht (sorveglianza particolare) kann, insofern sie darauf ausgerichtet ist, in den Straf- und Verwahrungstaten Ordnung und Disziplin aufrechtzuerhalten, d.h. die wesentlichen Voraussetzungen zur Durchführung des Strafvollzugs, unter Berücksichtigung der Stellung der diesbezüglichen Verordnungen im normativen Komplex als eine Art des Strafvollzugs angesehen werden.
Hiervon ausgehend hebt der Artikel die wichtigsten Aspekte dieser Verordnungen hervor und analysiert die mit der Auslegung und Anwendung verbundenen Problematiken.

Der Autor präzisiert, daß unter «Verwaltung des Strafvollzugs» in bezug auf die für die Einführung der Sonderaufsichts-Maßnahme zuständige Behörde lediglich die zentrale Verwaltung zu verstehen ist und nicht auch deren Periphere Organe, und meint, daß das Fehlen einer ausdrücklichen Verordnung nicht zu einem Hindernis dafür werden dürfe, daß das geforderte Vorausgutachten — obligatorisch aber nicht bindend — des disziplinarischen Rates und bei Angeklagten auch das Gutachten der Justizbehörde mit der Klausel des Einverständnisses im Schweigensfalle formuliert wird. Denn diese Klausel, die das zu Rate gezogene Organ nicht bindet sich explizit und fristgerecht zu äußern, erlaubt es gerade der Verwaltung, die Amtsgewalt auszuüben, die ihr durch das Gesetz erteilt wird zur Verfolgung ihrer institutionellen Ziele, auch im Falle einer fehlenden Erwiderung.

Auf der Grundlage der Kriterien allgemein charakterisierender und der von Gesetz festgelegten Ausschließungen hinsichtlich der Inhalte des Sonderaufsichts-Regelung, spezifiziert der Autor die Haftbescrankungen, die außer dem Kontroll-Stempel auf der Korrespondenz auch konkrete angewandt werden können. Doch die dem Konzept der genannten Regelung angemessenste Beschränkung scheint die ständige und einfache überwachung seitens des Personals zu sein, damit verhindert wird, daß die betreffende Person keine für die Ordnung und Sicherheit der Anstalt schädigenden Verhaltensweisen annimmt.
IL DIBATTITO SULL’IMPUTABILITÀ
DEL MALATO MENTALE NEGLI U.S.A.

LINDORO DI MUCCIO (*)

VITO SICILIANO (**) 


Il tema della responsabilità penale del malato di mente è probabilmente il riflesso giuridico dei più vasti temi della colpa e del libero arbitrio. Il dibattito sull’argomento negli U.S.A. è stato ravvivato di recente dalla grossa impressione provocata sull’opinione pubblica dalla assoluzione per malattia di JOHN HINKLEY nel giugno 1982 dall’accusa di tentato omicidio contro la persona del Presidente degli Stati Uniti RONALD REAGAN.

È opportuno sottolineare al riguardo la peculiarità del sistema penale nordamericano ed in particolare:

- la competenza legislativa in materia penale appartiene ai singoli Stati, oltre che al sistema federale per alcune materie;
- l’onere della prova è a carico della pubblica accusa nel caso che l’imputato sollevi l’eccezione della «insanity defense» (cioè la difesa dell’imputato volta ad ottenere il verdetto di assoluzione per infermità mentale);
- rilevante è il ruolo della giuria popolare ed il peso della perizia, specie con riferimento alla condizione che non sussistano nel verdetto ragionevoli dubbi sulla colpevolezza dell’imputato.

(*) Vice Direttore Sanitario Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa - Specialista in neurologia.

(**) Direttore Casa Circondariale Napoli-Poggioreale - Specialista in Criminologia clinica.
La definizione legale di infermità di mente, è il punto di partenza delle critiche formulate dall’American Psychiatric Association (APA). La definizione dell’American Law Institute (ALI) è la seguente: «Una persona non è responsabile di una condotta criminale se al tempo di tale condotta, come risultato di disturbo e difetto mentale, manca della capacità sostanziale di apprezzare la criminalità della sua condotta o di conformare la sua condotta alle richieste della legge». Questa definizione è sostanzialmente analoga a quella italiana di «incapacità di intendere o volere» dove l’elemento «volitivo» è rintracciabile nella espressione «capacità sostanziale ....... di conformare la sua condotta alle richieste della legge»; e l’elemento «intentivo» corrisponde a «capacità sostanziale di apprezzare la criminalità della sua condotta».

Le critiche si sono appuntate in prevalenza sull’elemento volitivo, il cui fondamento logico è «l’impulso irresistibile», e sulla impossibilità concreta di poterne valutare la quantificazione. Queste critiche sono state formulate soprattutto dall’Associazione Forense Americana (ABA) che attribuisce l’introduzione dell’elemento «volitivo» all’onda di «ottimismo clinico» che pervase gli USA durante gli anni ’50.

I medici dell’APA, invece, sostengono che nella pratica l’elemento volitivo è superfluo, perché la maggior parte delle persone che dovessero risultare non rispondenti ai requisiti di un tale esame, potrebbero comunque dimostrare di possedere i requisiti per essere prosciolti sulla base di un esame che ne accerti la capacità di intendere.

L’Associazione Forense Americana (ABA) nel 1983 ha approvato un documento in cui si sono concentrate delle critiche anche sulle questioni dell’onere della prova e della testimonianza degli esperti.

Una volta che l’imputato ha introdotto degli elementi a supporto della tesi dell’infermità di mente, l’onere della prova si sposta sull’accusa, che deve dimostrare che è «al di là di ogni ragionevole dubbio» la sanità mentale dell’imputato (insanity defense).

Il rapporto dell’ABA suggeriva che l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa genera il rischio di risultati erronei, e pertanto raccomandava che venisse trasferito sul l’imputato l’onere di dimostrare la sua dichiarazione di infermità di mente per mezzo di prove schiaccianti. Ciò nel caso
venisse adottata la definizione di infermità mentale, prima descritta, dall'American Law Institute. Nel caso invece che la definizione di infermità mentale rispondesse ai canoni proposti dall'APA, potesse permanere all'accusa l'onere della prova.

I canoni proposti dall'APA sono concordi nel recepire le critiche dell'ABA al concetto di capacità di volere ma condizionano l'approvazione di un esame dell'infermità di mente esclusivamente basato sulla verifica della capacità di intendere, ad un ulteriore elemento e cioè all'adozione della definizione secondo cui il «disturbo mentale» includesse «soltanto quelle condizioni mentali gravemente anormali che in modo evidente e dimostrabile deteriorano in una persona la capacità di percezione o di comprensione della realtà e che non sono attribuibili principalmente alla volontaria ingestione di alcool o assunzione di altre sostanze psicoattive».

Appare ovvio che la scelta dell'una o dell'altra definizione di infermità mentale debba quindi, secondo le raccomandazioni dell'ABA, comportare profonde modifiche procedurali processuali.

Il problema dottrinario dell'includere o meno la capacità di volere nell'analisi dell'infermità mentale conduce ad un altro problema, concernente l'attendibilità delle perizie psichiatriche.

Sia l'ABA che l'APA non prevedono restrizioni esplicite all'uso della testimonianza psichiatrica, ma ambedue riconoscono limitazioni implicite nelle modifiche che vengono suggerite alla definizione legale di infermità di mente. Il rapporto dell'American Psychiatric Association, in particolare, argomentava che la confusione della giuria generata dalle teorie e diagnosi contrastanti degli esperti è un problema che affonda le sue radici nella terminologia vaga ed ampia dell'aspetto relativo alla capacità di volere, secondo la definizione dell'American Law Institute. Poiché tra gli psichiatri esiste un considerevole disaccordo per quanto riguarda la «normale» capacità di autocontrollo, e dato che non si può escogitare una base scientifica obiettiva per misurare il grado di alterazione di tale capacità, la testimonianza degli esperti in questa area deve necessariamente consistere in una speculazione soggettiva non strutturata, che riguarda le cause psicologiche del comportamento criminale. Ovviamente, l'abbandono dell'esame relativo alla capacità di volere renderebbe tale testimonianza irrillevante e riuscirebbe così a circoscrive-
re la fonte principale di confusione della giuria. Il documento dell’APA rilevava che la prova psichiatrica relativa alla capacità dell’imputato di controllare il suo comportamento è, in genere, meno attendibile e meno sostenibile scientificamente della prova che si riferisce alla capacità di intendere.

Secondo il punto di vista dell’APA il problema della confusione della giuria deriva principalmente dall’importanza attribuita all’esame della capacità di volere e dal consentire una testimonianza psichiatrica conclusiva su questioni di fondamentale importanza. In relazione a quest’ultima l’American Psychiatric Association sostiene che la testimonianza psichiatrica apparentemente contraddittoria e inconciliabile che emerge nei procedimenti penali è, più che il risultato di differenti diagnosi cliniche sulla natura e la portata del disordine mentale dell’imputato, il prodotto di giudizi contrastanti sulle implicazioni morali e legali di tale disordine. Di conseguenza, l’APA non si oppone al concetto di restrizioni legislative della testimonianza psichiatrica concernenti questioni di importanza centrale all’interno della difesa basata sulla tesi della infermità di mente.

Nel 1982 il Dipartimento di Giustizia propose l’introduzione del concetto di «mens rea» per disciplinare l’infermità di mente nei tribunali federali. Il punto di partenza è che il concetto di infermità di mente dell’ALI, in quanto nega la presenza della mens rea, assolve un imputato dalla responsabilità morale e penale delle sue azioni. Per ovviare a ciò l’infermità di mente si sarebbe dovuta considerare soltanto al momento della sentenza come fattore di riduzione della pena.

Con l’adozione del concetto di mens rea si potrebbero evitare i problemi connessi all’onere della prova e la definizione di accettabili limiti di testimonianza degli esperti. Non si presenterebbe più il problema relativo all’assegnazione dell’onere della prova dato che l’infermità mentale di per sè non sarebbe più riconosciuta come un criterio distinto di prosciolgimento; le si attribuirebbe soltanto lo stesso effetto discollante di altre avversità influenzanti lo stato mentale. Inoltre, come già detto, l’APA suggeriva che l’esplicita limitazione dell’uso della testimonianza psichiatrica può non essere necessaria se l’accertamento legale dell’infermità di mente è limitato alle condizioni mentali che influenzano la capacità di intendere.
L'adozione di un approccio basato sul concetto di mens rea porterebbe esattamente a questo risultato in quanto renderebbe irrilevante la dimostrazione di difetti della volontà. Una infermità di mente che altera le funzioni di conoscenza di un imputato consentirebbe di provare se egli abbia formulato l'intento richiesto per il reato, mentre un disturbo o difetto che altera soltanto la sua capacità di controllare le proprie azioni non sarebbero elementi probanti. Di conseguenza, verrebbe ad essere eliminata la fonte principale della contraddittorietà di gran parte della testimonianza psichiatrica che affligge i procedimenti penali in cui viene introdotta la difesa basata sulla tesi dell'infermità di mente. Sul piano pratico, inoltre, sarebbero considerati elementi discolpanti solo quei disordini mentali che alterano in modo palese e dimostrabile la percezione e la comprensione della realtà. In tali casi la verifica della mens rea sarebbe un elemento che appartiene all'esperienza e conoscenza comune della società. Di conseguenza, la giuria dovrebbe essere in grado di risolvere il quesito senza l'assistenza dell'opinione degli esperti; la testimonianza psichiatrica, perciò può essere soggetta ad esclusione o limitazione ai sensi delle norme ordinarie che si applicano all'utilizzazione di testimonianze degli esperti. Tale testimonianza, quando ritenuta ammissibile, potrebbe essere considerata abbastanza spoglia di peso logico o credibilità da precludere il suo uso nei casi in cui le contemporanee dichiarazioni e azioni dell'imputato forniscono una prova solida di pianificazione e premeditazione.

Poiché gli elementi della mens rea del reato sono definiti in termini di funzioni conoscitive della mente cosciente, la testimonianza di esperti, riguardante l'alterazione mentale dell'imputato, sarebbe importante anche nei limiti in cui nega la minima capacità funzionale necessaria per dare forma all'intento richiesto. La testimonianza psichiatrica che descrive la capacità alterata dell'imputato di apprezzare la gravità dell'atto, o di controllare il suo comportamento, semplicemente spiegherebbe, piuttosto che negare, l'esistenza del suo intento consapevole, e così non costituirrebbe prova ammissibile. Né sarebbe ammissibile che la testimonianza di esperti dimostri che la mens rea, consciamente intrattenuta da un agente, era il prodotto di un processo patologico non cosciente. Per esempio, non si permetterebbe la testimonianza psi-
chiatrica per stabilire che la premeditazione o deliberazione cosciente di un imputato erano la conseguenza di un disordine mentale, o che il suo intento di uccidere era motivato da influenze aberranti non coscienti.

Sfrondando dalle implicazioni psichiatriche l’uso della «infermità di mente» come elemento determinante della responsabilità criminale, la limitazione rappresentata dal concetto di mens rea potrebbe evitare un’altra fonte principale di confusione della giuria. Giacché gli psichiatri verranno chiamati in qualità di testimoni soltanto per offrire una informazione medica e la loro opinione sullo stato mentale dello imputato, e non avranno occasione, per usare le parole del Documento dell’APA, di fare «inaccettabili voli logici» da concetti medici a conclusioni legali definitive.

RIASSUNTO

Gli AA. analizzano la definizione legale U.S.A. di infermità di mente. Riportano le critiche dell’Associazione Forense Americana e le proposte dell’Associazione Psichiatrica Americana tendenti ad abolire la non imputabilità per incapacità di volere preservando invece l’incapacità di intendere. Vengono altresì riportati i potenziali vantaggi derivanti dall’introduzione del concetto giuridico di mens rea vale a dire della valutazione degli elementi del reato in termini di funzioni conoscitive della mente cosciente.

RESUME

Les Auteurs analysent la définition légale U.S.A. de maladie mentale. Nous rapportons les critiques de l’Association du Barreau et les propositions de l’Association Psychiatrique Américaine visant à abolir la non imputabilité pour incapacité de vouloir, tout en sauvegardant la non imputabilité de l’incapacité d’entendre.

Sont également indiqués les avantages potentiels découlant de l’introduction du concept juridique de mens rea, c’est-à-dire de l’évaluation des éléments du délit comme fonctions cognitives de l’esprit conscient.

SUMMARY

The Authors analyze the American legal definition of mental illness. They report the criticism of the American Legal Association and the proposals of the American Psychiatric Association that would tend to abolish the category of not being chargeable for inability to will while maintaining that for inability to understand. The potential advantages deriving from the introduction of the judicial concept of mens rea or the evaluation of the elements of the crime in terms of the cognitive functions of the conscious mind are also pointed out.
RESUMEN

Los Autores analizan la definición legal de EE.UU. sobre la enfermedad mental. Indican las críticas de la Asociación Forense Estadounidense y las pro-questas de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense que se inclinan por la abolición de la no imputabilidad por incapacidad de la voluntad y preservan en cambio la incapacidad de entender. A eso se agregan las posibles ventajas que se desprenden de la introducción del concepto jurídico de «mens rea», o sea de la valoración de los elementos del delito en términos de funciones del conocimiento de la mente consciente.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren untersuchen die gesetzliche Definition der Zurechnungsfähigkeit in den USA. Sie geben die Kritiken des amerikanischen Gerichtsmedizinerverbandes sowie die Vorschläge der Psychiatrischen Vereinigung der USA wieder, die dahin tendieren, die Unzurechnungsfähigkeit aufgrund von Willensunfähigkeit abzuschaffen und gleichzeitig die Einsichtsunfähigkeit aufrechtzuerhalten. Auch werden die potentiellen Vorteile dargelegt, die aus der Einführung des juristischen Konzeptes der «mens rea» herrühren, d.h. der Bewertung der Elemente der Straftat im Hinblick auf die Erkenntnisfunktionen des bewussten Verstandes.

BIBLIOGRAFIA

Rapporto sulle conclusioni e raccomandazioni riguardanti la difesa basata sulla tesi dell’infermità di mente, a cura dell’American Medical Association - Comitato sui problemi medico-legali.

Documento sulla difesa basata sulla tesi dell’infermità di mente, a cura dell’American Psychiatric Association, (materiale in corso di pubblicazione).

ESPERIENZE DI FORMAZIONE
DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

Considerazioni in margine al I e II corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie

LUIGIA CULLA(*) MASSIMO DI RENZO(**)

Nascita di un ruolo. L’eredità delle religiose.

Il ruolo delle vigilatrici penitenziarie non vanta una data di nascita precisa. L’esercizio della pratica custodiale nei confronti delle detenute era in origine svolto dalle religiose, alle quali gradualmente si sono sostituite le guardiane, e quindi le vigilatrici. E non è stato un passaggio immune da traumi e contraccolpi.

L’elemento religioso rimaneva senz’altro preponderante quando a gestire la funzione custodiale erano le suore, a loro volta ultime epigoni di quelle congregazioni che nei secoli precedenti avevano avuto un rilievo non secondario nella gestione del carcere, ed anzi in qualche modo ne avevano addirittura favorito la nascita come struttura permanentemente punitiva (1).

(*) Direttore della Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti.

(**) Educatore addetto presso la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti.


Gli Autori, risalendo a fonti del diritto canonico e civile (FARINACCIO, BARTOLO DA SASSOFERRATO, MENOCHIO, CLARO, TOLOSANO) ricostruiscono l’excursus ideologico, dottrinario e pratico sulla cui trama si è sviluppato il lento e graduale trapasso, dalla iniziale ambizione cattolica — ma ancor più di matrice clericale — che i delinquenti dovessero redimersi e riconquistare il «retto cammi-
La graduale riduzione dello spazio di intervento delle congregazioni, nel corso del XVII-XVIII secolo fu dovuta alla progressiva affermazione della laicità dello stato nelle sue varie articolazioni (2), da un lato, ed alla attenuazione della politica inquisitoriale della Chiesa, dall’altro (3). Tuttavia negli istituti femminili ancora per molto tempo si protrasse la pre-

no». Non dovevano quindi essere condannati alla pena capitale od a quelle corporali, ma occorreva cominciare a dare ad essi la possibilità di rendersi conto dei propri errori, evitando però che continuassero a provocare danni sociali.

La struttura già esistente che poteva rispondere a tali finalità, anche perché lontano dal mondo, conciliante con la contemplazione e quindi con la meditazione sui propri errori, risultò essere il monastero, e la reclusione in monastero, alla quale inizialmente furono destinati solo i chierici, venne ben presto recepita dallo ius civile.

Tuttavia tendenze a ricondurre il carcere ad una funzione di pena, e non di sola custodia temporanea, erano presenti già da diverso tempo, ed erano sostenute soprattutto da chi riteneva concretamente irrrealizzabili una netta distinzione tra le due funzioni. La detenzione anteriore al processo, infatti, non poteva materialmente essere sveciva da alcun carattere afflittivo, che invece finiva inevitabilmente per essere conseguente dallo stato del luogo, dalle condizioni igieniche, dalla insalubrità, e dal protrarsi nel tempo della carcerazione (TOLOSANO).

La tesi secondo la quale la Chiesa avrebbe contribuito in misura determinante alla trasformazione del carcere da luogo di custodia in attesa delle esecuzioni delle pene corporali o capitali in struttura detentiva-punitiva è condivisa anche da studiosi di cultura cattolica; v. voce «Carcere» in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, curata da C. BASTIANETTO. Secondo questa interpretazione la azione delle varie componenti cattoliche ed ecclesiastiche (ordini, confraternite, congregazioni, pie unioni) era finalizzata al raggiungimento di più miti e tollerabili condizioni di vita per i carcerati, anche se tali miglioramenti contribuirono non poco a che si consolidassero pratiche punitive fondate sulla restrizione per tempi più o meno determinati.

(2) Si vuole fare riferimento a quel graduale processo storico — che per i rilievi giuridici sui rapporti tra la Chiesa ed i vari Stati europei assume il termine di «Giurisdizionalismo» — in virtù del quale le società civili, nel corso del XVII-XVIII secolo, ridussero lo spazio di occupazione culturale ed istituzionale dapprima ricoperto dall’elemento religioso. Tale processo fu molto vario e frastagliato: certamente più intenso e meno conflittuale in quei paesi in cui il potere politico aveva già messo in atto un distacco da Roma (l’Inghilterra di Enrico VII) o erano stati particolarmente, anche se diversificatamente, sentiti i temi della Riforma (Stati germanici, Olanda, la Francia del Gallicanesimo); non sempre lineare e talvolta contraddittorio, come testimonia in quegli anni la formazione di alcuni stati con caratteristiche confessionali (Spagna, Portogallo, Stati italiani), nei paesi dell’Europa occidentale, ove particolarmente intensa ed efficace fu l’azione della Controriforma.

Oltre alle opere classiche date nel tempo del DE MAISTRE, dello SCADUTO, del RUFFINI, dello JEMOLO, cfr., tra gli studi recenti, PETRONCELLI M., Diritto ecclesiastico, Società editrice napoletana, Napoli 1981.

(3) Il rapporto tra la nascita del carcere come luogo di pena e l’inquisizione medioevale è stato di recente affrontato da GALLLO E. e RUGGIERO V., Il carcere in Europa, Bertani, Verona 1984, pag. 40-41, quando hanno affrontato la tematica del carcere pre-capitalistico.
senza delle suore per motivi di varia natura. Tra questi non secondario il costo contenuto di questi operatori e la loro disponibilità a far fronte, in virtù dello spirito di sacrificio, di abnegazione e di dedizione totale alle molteplici esigenze poste dalla vita di un istituto carcerario, non escluse alcune rispondenti anche alle prime richieste di «trattamento», quali l’offerta alle detenute dei primi rudimenti scolastici, o l’addestramento in attività tipicamente femminili come il cucito e la tessitura.

Il passaggio dall’ideologia penitenziale — collegata alla presenza delle congregazioni religiose ed alla influenza del cattolicismo della Controriforma (che sottintendeva l’equazione delitto = peccato; pena = esazione) — a quella retribuzionistica — che riportava sul piano della cultura laica il concetto di pena nella accezione che considerava il delitto comunque una «realtà in sé» e quindi una dimensione noumenica — nei suoi risvolti di politica carceraria determinava l’evoluzione verso una maggiore presa in carico da parte della componente civile del momento detentivo. I contenuti di religiosità venivano circonscritti, almeno ufficialmente, ad una sfera di prevalente assistenza spirituale (la presenza del cappellano) e di beneficenza (le compagnie vincenziane, paoline, le pie unioni).

Polemizzando con i capi-scuola del gruppo di Bologna (PAVARINI M. e MELOSSI D.) gli Autori contestano la diffusa impostazione che «si autobattezza marxista» secondo la quale è stata l’organizzazione del lavoro capitalistico, con le sue esigenze di controllo e di equilibrio del mercato della forza-lavoro a determinare il carcere moderno. Propongono invece una chiave interpretativa che mette in stretta relazione la politica di controllo ideologico della Chiesa tardo-medioevale con la nascita dei primordi di una cultura penologica fondata sulla pretesa di una pena contemporaneamente afflittiva ed emendativa. «Il carcere inquisitoriale ha prefigurato, attraverso la “proporzionalità” della pena e la confisca della colpa morale le “proporzionalità materiali” che saranno proprie del carcere retributivo» (pag. 35).

Né è d’altronde possibile sostenere l’estraneità dell’istituzione carcere all’assetto economico, sociale e culturale prima dell’avvento del modello capitalistico.

Del resto sembra storicamente accertato che le prime condanne alla prigione perpetua (iniziali esempi di pene determinate e comunque commisurate nel tempo) siano state irrogate dal braccio secolare del tribunale dell’Inquisizione medioevale a seguito di processi per eresia. «Condotto nel luogo del supplizio, se il condannato dichiarava di pentirsi e di rinngare i suoi errori, il tribunale lo restituiva all’inquisitore, il quale lo sottoponeva ad un interrogatorio molto serrato ..., il pentito doveva denunciare, verosimilmente senza alcuna costrizione fisica, i suoi complici ed abbrutto una per una le sue eresie. Per castigo era condannato alla prigione perpetua». (Enciclopedia Cattolica, op. cit., voce «Inquisizione medioevale» curata da MOLLAT G.)
Questo processo venne invece vissuto con modalità molto diverse, o quanto meno rallentate, dal carcere femminile, per il quale il personale religioso ha agito in modo che le espressioni ed i contenuti con cui il cattolicesimo si poneva nei confronti del problema penale continuassero a pervaderlo ideologicamente, con vistose conseguenze nella conduzione concreta. La gestione più o meno integrale ed esclusiva da parte delle suore era inoltre agevolata dal fatto che era l’unico personale operante, o, quanto meno, quello deputato alle mansioni di maggiore importanza, fruendo per di più di un’ampissima delega da parte dell’autorità dirigente, portata a disinteressarsi del «femminile» (4).

Si trattava, ancora, di operatori tendenti, per la concezione stessa della vita propria dei religiosi consacrati, ad estendere la propria influenza su ogni aspetto della realtà, ad integralizzare quindi con il proprio credo i vari momenti della vita carceraria, già di per se stessa permeabile ad indirizzi di controllo e quindi strutturalmente predisposta a risentire, in misura accentuata, degli effetti di una qualsiasi azione totalizzante.

La notevole diversità — in relazione alla formazione degli organici, al rapporto giuridico di lavoro, alla impostazione culturale ed al governo politico — tra la componente custodiale maschile (agenti di custodia in buona parte ex-marinai, militarmente organizzati, inquadrati nell’amministrazione sta-


L’Autore, partendo dall’analisi storica della nascita del ruolo, ricostruisce le varie tappe dell’identificazione con il personale religioso, della posizione nettamente gregaria delle guardiane, della contiguità con gli Agenti di custodia, attraverso un esame approfondito anche delle norme legislative (regolamento penitenziario del 1891, quello del 1931, quello attuale della legge 26 luglio 1975 n. 354 e del d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431), nonché dei numerosi disegni di legge e delle relative relazioni, degli atti parlamentari, e delle disposizioni ministeriali. Lo studio non manca di spunti critici, proiettati ad una radicale riconsiderazione del ruolo delle vigilatrici, che andrebbe sostanziato con una professionalità adeguata alla dimensione dei compiti assegnati: «È mancata una serie considerazione per questi operatori, le cui mansioni andrebbero ridefinite alla luce dell’ordinamento penitenziario e delle esigenze oggi più sentite all’interno del mondo carcerario» (pag. 327).
tale) (5) e quella femminile (personale aggregato, sottoposto prima che alla legge dello stato alla regola dell’ordine) non veniva percepita nella sua stridente contraddittorietà anche per la scarsa consistenza della popolazione detenuta di sesso femminile, e quindi per la residuale incidenza della criminalità femminile, in buona parte dovuta a reati connessi alla pratica della prostituzione, per la cui custodia-trattamento le religiose apparivano senz’altro maggiormente idonee, in quanto si sarebbe trattato essenzialmente di un’opera di redenzione umana.

Con il passare degli anni, di fronte alle sempre maggiori incombenze, cui cominciava a corrispondere anche una iniziale e poi irrisibile crisi delle vocazioni (6), gli ordini religiosi sono stati gradualmente affiancati da personale laico, assunto dall’amministrazione penitenziaria come aggregato, cui veniva attribuita la qualifica generica di «guardiana». Tale attribuzione, esasperata nella sua definizione nominalistica che ne riconduceva i contenuti operativi a doveri di esclusiva vigilanza, finiva in effetti per rispecchiare una realtà di fatto che vedeva le suore, quando collaboravano da questo altro tipo di personale, impegnate in attività di coordinamento, organizzazione, sovrintendenza, o anche di cura di attività tendenti alla «rigenerazione» della detenuta, mentre alle guardiane rimanevano incombenze di pura materialità custodiale. Poiché il ruolo della guardiana si specificava in attribuzioni di mera esecuzione ausiliaria delle suore, ne consegue che la vigilatrice ha ereditato uno status operativo appena abdica-


(6) Sulla complessa problematica delle suore e sui relativi fattori condizionanti la crisi delle vocazioni, un testo che rimane originale, perché non rappresenta voci immediatamente interessate, ma un lavoro di osservatori attenti della generale questione femminile, rimane AA.VV. La casalinga di Cristo, Edizioni delle donne, Roma, 1976.
to, e non ancora per intero, dal personale religioso, che aveva intriso con le sue tradizioni, la sua cultura, la sua psicologia l’ambiente carcerario femminile.

È stata quella del trapasso, una fase non certamente indolore né immune da problemi, come si può facilmente dedurre dalle dinamiche sviluppatesi in quelle realtà ove per periodi più o meno lunghi esigenze contingenti hanno imposto la convivenza del personale religioso con le vigilatrici. Ed è stato per motivi di tale natura che il legislatore del 1978, dopo aver delineato le competenze delle vigilatrici sulla base di tre diversi livelli di responsabilità, ha escluso che i primi due trovassero concreta operatività negli istituti ove il servizio di custodia e di vigilanza è affidato alle suore (art. 26 del D.L. 14 aprile 1978 n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978 n. 271). Così come non è probabilmente da escludersi che il concorso a 130 posti di vigilatrice superiore bandito con D.M. del 20 ottobre 1982 non sia stato a tutt’oggi espletato solo per lentezze burocratiche o perché si fosse nel frattempo in attesa del riordino del personale previsto con il voto della normativa del pubblico impiego attraverso l’adozione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali.

**Nascita di un ruolo. I rapporti con gli Agenti di custodia.**

Se l’eredità del personale religioso ha posto difficoltà di non lieve entità circa la definizione ideologica, funzionale ed operativa del ruolo delle vigilatrici, problemi di altro ordine, in relazione alla individuazione della dipendenza gerarchica, alla delimitazione delle competenze, allo stile ed ai contenuti professionali ha posto la promiscuità con gli Agenti di custodia.

Nasceva, infatti, una professionalità che, mentre da una parte veniva identificata, nei suoi soggetti individuali, nelle vecchie guardiane, d’altro canto il pesante e complesso retaggio lasciato dal personale religioso, in via di progressivo disimpegno, faceva sì che ad essa venissero ricondotte competenze che andavano al di là della pura e semplice vigilanza.

Tuttavia il riferimento operativo prossimo non poteva essere che quello fornito dagli Agenti di custodia, e nonostante la conciliabilità di ambiti di intervento operativo che
comportassero anche attività di trattamento lato sensu, l’obbligata correlazione con il paradigma professionale della componente preposta alla sorveglianza maschile si risolveva a favore di una presa in considerazione esclusiva degli elementi custodiali.

La stessa cultura dell’emergenza — si era infatti ormai negli anni in cui la sovversione armata vibrava colpi cruenti alla stessa stabilità del quadro socio-istituzionale e già si profilava minacciosa in tutta la sua virulenza anche l’attacco delle grosse organizzazioni criminali — non consentì che le competenze di un operatore deputato essenzialmente a «custodire» avessero compreso un margine di intervento proiettato anche alle attività di risocializzazione.

A recepire tale pressoché univoco indirizzo si mostrò sensibile anche il legislatore del 1980. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 750 di quell’anno, infatti, che regolamenta in via esecutiva le attribuzioni del ruolo delle vigilatrici (istituito con il già citato D.L. 111 del 1978, convertito nella legge 271 dello stesso anno) disegnò la relativa professionalità esclusivamente su compiti di custodia e sorveglianza. La stessa diversificazione fra i tre livelli (di vigilatrice, vigilatrice superiore, vigilatrice capo) fu considerata solo in relazione ad un progressivamente più ampio ambito di responsabilità operativa, senza concedere nessun margine, ad alcun livello, ad altra diversa direttrice di intervento, se non un generale dovere di esecuzione delle disposizioni emanate per il complessivo funzionamento dei servizi. E questo nonostante già dal 1975 la legge di riforma avesse posto il trattamento penitenziario in una posizione centrale nella dinamica, istituzionale ed operativa, della vita del carcere.

Né si può fare a meno di notare che, dal momento che era stata univoca la critica alla legge di riforma in quanto inopportunamente tralasciava ogni riferimento al personale di custodia (7), poteva essere quella l’occasione per coinvolgere un primo contingente di addetti alla vigilanza — e la circostanza sarebbe stata probabilmente propizia trattandosi di operatori non sottoposti né condizionati dalla particolare

rigidità dell’ordinamento giuridico del personale militare — nei servizi e nelle attività che la legge di riforma penitenziaria prevedeva ex novo, o ridisegnava in un quadro di più ampio respiro.

Al di là, comunque di un disegno che si poneva in termini speculari di fronte alla contingenza emergenziale e finiva col recepire ad ogni modo gli orientamenti conservatori e di resistenza alle innovazioni — sempre pronti a far gravare la loro influenza e ad utilizzare qualsiasi occasione quando si tratti di problemi di rilevanza sociale — il quadro di riferimento politico-strutturale nel quale il ruolo delle vigilatrici ha visto la sua nascita era caratterizzato da una accentuazione delle esigenze custodiali, che ha finito per condizionare in quegli anni la genesi anche di altre professionalità penitenziarie, come quella degli educatori, innanzitutto, e, sebbene in misura diversa, degli assistenti sociali (8).

A definire il nascente ruolo su parametri analoghi a quelli degli Agenti di custodia ha contribuito anche un dato strutturale.

(8) Una recente riflessione sulla definizione graduale di queste due professionalità è stata offerta da BREDA R. in AA.VV. operatori penitenziari e legge di riforma. I protagonisti dell’ideologia penitenziaria. op. cit., con i due contributi «L’educatore per adulti nel sistema penitenziario» e «L’assistente sociale per adulti nel sistema penitenziario».

L’Autore, ricostruendo con un’analisi retrospettiva il sedimentarsi della formazione operativa dell’educatore, nota come: «Non sarebbe, tuttavia, corretto passare a considerare la metodologia e le mansioni concretamente affidate all’educatore nel carcere, eludendo di prendere posizione sul discusso problema che sta a monte di tali aspetti operativi, riproducente l’esistenza o meno di una reale possibilità da parte della istituzione penitenziaria di formulare e proporre ai detenuti programmi di contenuto rieducativo» (pag. 127). Ed ancora: «...si può dunque affermare che l’inserimento degli educatori nel sistema penitenziario ha coinciso con un periodo decisamente sfavorevole, in cui le maggiori difficoltà oggettive emergenti sono state accompagnate a livello di opinione pubblica da una sorta di ‘riflusso’ ideologico che tende a privilegiare nuovamente i temi di tipo meramente custodiale rispetto a quelli di tipo socio-pedagogico e comunitario» (ibidem, pag. 160).

Disegnando successivamente l’ercursus dell’evoluzione della figura dell’assistente sociale penitenziario, l’Autore fa risalire le problematiche che ne hanno condizionato l’evoluzione professionale soprattutto a tre ordini di motivi: «l’esiguità del personale inizialmente disponibile; le incertezze tecniche e le difficoltà operative, soprattutto in taluni Centri di servizio sociale; una utilizzazione non sempre corretta da parte dei soggetti commettenti del ruolo che il servizio sociale penitenziario è istituzionalmente chiamato a svolgere» (ibidem, pag. 222 e ss.). Ed è stato probabilmente questo ultimo elemento quello più direttamente conseguente ad una generalizzata richiesta di maggiore controllo rivolta all’apparato penale-penitenziario.
turale non secondario, quello della promiscuità, ed in alcuni casi della dipendenza per taluni servizi (matricola, conti/correnti, cucina, etc.) con istituti maschili. Tale generale situazione, con poche eccezioni, va senz’altro messa in relazione con il repentino, nell’ultimo decennio, aumento della devianza penale femminile che ha trovato l’Amministrazione penitenziaria strutturalmente impreparata a gestire in maniera indolore i problemi connessi (9).

Ne è così conseguita una maggiore spinta a modellare l’operatività quotidiana sugli esempi forniti dagli Agenti di custodia, e non solo sul piano dell’oculatezza e della vigilanza, che sarebbero state comunque auspicabili, ma anche su quello di alcune alterazioni professionali, ereditando, i nuovi operatori, oltre al gergo, anche atteggiamenti autoritaristici e stili di condotta militareschi. Si è in tal modo, inoltre, agevolata una latente tendenza della componente custodiale maschile ad ingerirsi nella vita delle strutture femminili anche laddove non ne ricorrevano i presupposti di necessità, urgenza, sicurezza, i soli, cioè, che ne legittimano l’intervento, ad arginare la quale sono talvolta intervenute anche perentorie disposizioni di ispettori distrettuali. (È il caso di sottolineare come la previsione normativa — art. 24 del più volte ricordato D.L. 111/1978, convertito nella legge 271/78 — riservi al maresciallo degli AA.CC., in assenza della vigilatrice superiore o capo, ipotesi questa ricorrente nella totalità dei casi, una competenza relativa alla sola organizzazione dei servizi, da prestarsi in via immediata nei confronti del direttore).

Problematiche formative.

L’educazione professionale di operatori penitenziari il cui ruolo materiale è venuto a strutturarsi attraverso passaggi storici, sociali, culturali che lo hanno fortemente caratterizza-

(9) V. la prigione un Italia: storia, sviluppo, prospettive, a cura dell’Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, 1985. Viene in proposito rilevato che le presenze femminili in carcere nell’ultimo decennio sono più che raddoppiate in valori assoluti, anche se va registrata una tendenza alla diminuzione in rapporto ai quozienti della popolazione maschile (pag. 291).
to, ed in ragione di retaggi professionali peculiarmente condizionanti, prospetta talune esigenze di cui tener necessariamente conto.

Nei confronti delle vigilatrici, dunque, devono essere programmate modalità di intervento formativo mirate alla definizione di una professionalità che va quindi considerata per certi versi ancora in fieri, sia per il necessario distacco dai modelli che l’hanno preceduta, ed ai quali ha fatto comunque riferimento (religiose, guardiane, AA.CC.), sia per il nuovo assetto funzionale che assumerà in previsione di una evoluzione allo stato (dicembre 1986) non ancora definibile con precisione, ma per altro prevedibile almeno per quanto potrà concernere i nuovi contenuti professionali finalizzati ad un ampliamento della sfera operativa.

Questa fase evolutiva della professionalità della vigilatrice ha vissuto varie tappe, non tutte coerenti ad una logica politica univoca, la cui ultima fase può considerarsi inaugurata con il d.P.R. del 31 marzo 1971, n. 275. Questa disposizione, contenente la revisione di alcuni ruoli organici del personale penitenziario, in effetti si limitava a mutare la qualifica da «guardiana» in quella di «vigilatrice», null’altro innovando circa i temi e le attribuzioni professionali. Occorrerà attendere altri sette anni, con il D.L. 111/78, convertito nella legge 271/1978, per vedere solamente specificata la qualifica su tre livelli di competenza (vigilatrice, vigilatrice superiore, vigilatrice capo); ed altri due anni, con il già menzionato d.P.R. 15 luglio 1980 n. 750, perché fossero esplicitate le relative attribuzioni e si arrivasse finalmente a stabilire la previsione di un corso di formazione della durata di 45 giorni.

Solo negli ultimi tempi, quindi, stanno venendo a concretizzarsi due provvedimenti, incompatibili tra loro sul piano formale e della adottabilità politica, portatori comunque di una valenza potenziale effettivamente innovativa.

Infatti sia la nuova normativa che ridisciplina l’impianto attributivo di tutti i dipendenti statali, comunque di difficoltosa e farraginosa attuazione (d.P.R. 29/12/1984 n. 1219, in attuazione dell’art. 3 della legge 11 luglio 1980 n. 312, concernente i profili professionali e le qualifiche funzionali) che il disegno di legge di iniziativa governativa di recente appro
vato, sebbene con modifiche non secondarie dalla Camera dei Deputati (10) per passare all’esame dell’assemblea del Senato, contemplano:

– il primo uno spazio di collaborazione nelle attività di osservazione e trattamento specificato in momenti di relazione e ragguaglio del comportamento delle detenute ed internate (qualifiche IV e V); ed anche circa l’andamento della azione trattamentale e «l’integrazione dei singoli soggetti nonché gli atteggiamenti che possono illuminare gli specialisti nelle scelte delle metodiche di intervento più opportune ed idonee» (qualifica VI);

– il secondo, comprensivo delle attribuzioni dell’istituendo Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena, un paradigma di compiti istituzionali che, subito dopo il dovere di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di garantire l’ordine e la disciplina con la tutela della sicurezza, prevede «... partecipi alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti ed internati» (art. 5, c. 2).

Pertanto nei confronti delle vigilatrici penitenziarie vanno ipotizzati interventi formativi che tengano presenti non solo le esigenze di carattere normativo ed istituzionali, ma anche quelle legate alla professionalità, per formare un operatore che sia adeguato alla nuova realtà in cui è chiamato ad intervenire.

Tuttavia, malgrado un preciso disposto normativo preveda l’istituzione di corsi di formazione iniziale di 45 giorni fin dal 1980, solo di recente per le neo-assunte è stata registrata una più sensibile concreta attenzione.

Le vigilatrici del I e II corso di aggiornamento, svoltisi rispettivamente nei mesi aprile-maggio e ottobre 1985 presso la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti di Roma, hanno dimostrato disponibilità e volontà per una collaborazione tra operatori, e quindi per una partecipazione sostanziale alle attività del trattamento penitenziario.

(10) Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena, approvato dalla assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 18 dicembre 1986.
Atteggiamenti, questi, senz’altro maggiormente consapevoli e sostenuti da maggiore sensibilità alle tematiche di interesse comune da parte delle partecipanti più giovani — e quindi anche di più recente esperienza studentesca e di coinvolgimento alle problematiche sociali — ma comunque presenti anche nelle operatrici più anziane, presso le quali però una lunga quotidianità operativa vissuta senza specifici momenti di confronto e di riflessione critica nonché in condizioni di lavoro non proprio ottimali, ha inevitabilmente condizionato aspettative, aperture propositive, determinazione all’emancipazione.

Il gruppo delle partecipanti a queste due prime esperienze formative (complessivamente 97 vigilatrici) ha rappresentato uno spaccato sufficientemente significativo dell’intero organico in servizio, essendo stati adottati per le convocazioni criteri che tenevano conto della eterogeneità delle realtà territoriali ed operative di provenienza, della varietà dell’anzianità anagrafica e di servizio, nonché della diversità del livello culturale, per cui non sarà azzardato riferire talune considerazioni alla generalità della categoria.

La prospettiva di un adeguamento professionale ha, in entrambe le circostanze, suscitato aspettative ed attese che hanno contribuito alla instaurazione di un clima in cui, alla partecipazione riflessiva in chiave critica, faceva da sponda il desiderio di confronto circa le modalità operative concrete e di riconsiderazione comparata delle proprie esperienze (11).

Faceva a tutto questo da sfondo un latente, ma talvolta esplicito, bisogno di chiarezza circa le attribuzioni che qualificano e caratterizzano il lavoro della vigilatrice, in relazione ad una professionalità che cerca spazi diversi dagli angusti confini della mera custodia.

Si è in tale circostanza confermata l’opinione che il rinovamento e lo ammodernamento di un’istituzione che è deputata alla gestione della devianza penale non può esaurirsi in un imput strutturale e burocratico-amministrativo, dal momento che il processo di adeguamento alle nuove e più com-

(11) Sul ruolo attivo e soggettuale del formando, quale momento di particolare e significativa crescita dell’operatore attraverso una fase di autocoscienza propositiva, cfr. CORINO U., NAPOLETANO L., La formazione orientata sul gruppo di lavoro, Angeli, Milano, 1984, pagg. 22 e ss.
plese esigenze poste dall’utenza detenuta e dall’evoluzione del vivere sociale passa attraverso una politica di cura e tutela del personale diretta allo sviluppo delle capacità professionali e culturali dei singoli e delle categorie. Azione che troverebbe senza dubbio, così come è dimostrato da recenti esperienze, un terreno fertile nella disponibilità intellettiva, nelle potenzialità di crescita, nella costante richiesta culturale manifestata dagli operatori.

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento per le vigilatrici si è dovuto tener conto della mancanza di una preparazione professionale di base dal momento che la previsione legislativa (art. 1 d.P.R. 15 luglio 1980 n. 750) che contempla l’istituzione di corsi di formazione della durata di 45 giorni per le vigilatrici di prima nomina, solo da qualche mese ha trovato una prima applicazione con lo svolgimento del I e II corso di formazione.

La protratta inadempienza della norma, la cui ratio va ricondotta alla delicatezza dei compiti istituzionali delle vigilatrici in stridente contrasto con il livello culturale richiesto (licenza elementare), nonché i ritardi e le lacune in iniziative dirette alla educazione professionale in fase operativa, mentre hanno fatto accrescere la domanda di formazione tout-court, d’altro canto hanno contribuito alla produzione di modelli di intervento vari e disomogenei (12), taluni senz’altro corretti sul piano della legittimità e del merito professionale, altri viceversa distorti quanto alla regolarità formale e quantomeno discutibile circa i contenuti educativi.

La programmazione dei corsi è stata quindi impostata in modo che si tenesse conto sia della obiettiva richiesta di una formazione iniziale di base — che in taluni casi vedeva emergere la coincidenza tra la richiesta di interventi di professionalizzazione con quella di acculturazione generale (13)


In particolare, nel nostro caso, va sottolineato come modalità operative omogenee per settori di intervento sviluppo ed accrescano il senso di appartenenza alla organizzazione-istituzione.

— sia della possibilità di reinvestire propositivamente i contributi esperienziali validi delle corsiste, al fine di pervenire a schemi operativi comuni, professionalmente ortodossi e conformi allo spirito della legge.

Per il primo obiettivo sono stati proposti insegnamenti di discipline di specifico interesse professionale (nozioni fondamentali di diritto penitenziario, diritto e procedura penale, organizzazione dell’amministrazione penitenziaria, diritto amministrativo con particolare riferimento allo stato giuridico degli impiegati dello Stato, pedagogia applicata, psicologia della devianza, sociologia della criminalità, tecniche di primo intervento sanitario) impartiti da docenti esperti di problematiche penitenziarie.

Per perseguire il secondo scopo, invece, è stata concepita una fase di monitorato articolato in momenti di discussione di gruppo su tematiche pre-individuate e di approfondimento esemplificativo di argomenti particolari concernenti alcune materie di insegnamento. È stata questa la fase in cui le vigilatrici si sono maggiormente sentite protagoniste del proprio aggiornamento, dal momento che l’assenza del docente ha fatto sì che ognuna si gestisse come punto di riferimento utile a se stessa ed alle compagne di lavoro in ragione della propria esperienza, delle proprie capacità, della testimonianza portata (14).

L’integrazione fra le due fasi, che si sono succedute con frequenza programmata, è stata favorita da incontri aventi come tema ora argomenti di interesse generale, attraverso sedute di monitorato congiunto fra i sottogruppi, ora problematiche particolari ritenute meritevoli di specifica illustrazione, condotta con la collaborazione di consulenti esterni alla amministrazione, e di operatori penitenziari di consistente e qualificata esperienza.

Mentre per quanto concerne la parte più strettamente didattica non sono stati ravvisati motivi perché si apportassero modifiche di rilievo tra la programmazione del I e del II corso, aggiustamenti sono stati invece apportati nell’organizzazione del monitorato.

(14) Sulla funzionalità del Training group un recente contributo, che rivisita la prime teorizzazioni di LEWIN K., è stato fornito da STELLA S., PRESTIGIoso T. «Lo studio dell’apprendimento nelle sue relazioni con l’addestramento», in La formazione e lo sviluppo del personale, op. cit, pagg. 68-75.
In entranbe le circostanze l’incarico di monitore è stato affidato a tre educatori, dal momento che tale professionalità è stata ritenuta la più contigua a quella delle vigilatrici, in relazione alla conoscenza dei servizi, dell’organizzazione della vita penitenziaria e della normativa che li regolano.

Fin dal I corso, inoltre, le partecipanti si espressero favorevolmente circa l’intervento di colleghi nei lavori dei gruppi di monitorato con carichi di collaborazione propulsiva. Poiché tale posizione veniva a coincidere con l’indirizzo della Scuola tendente ad individuare la figura del monitore in operatori di solida esperienza operativa dello stesso ruolo, per il corso successivo sono state inserite, accanto all’educatore, alcune vigilatrici che avevano già frequentato il I corso, con il compito di assistenza e collaborazione nel monitorato, nella prospettiva ulteriore di arrivare alla costituzione di un nucleo di monitori-vigilatrici per le prossime iniziative di formazione e/o aggiornamento che interesseranno la categoria.

Mentre tale iniziale prospettiva risultava meritevole di ulteriore successiva verifica in considerazione di una ancora labile sicurezza professionale e di una capacità culturale suscettibile di ulteriore crescita, il concorso degli aiutanti-monitori si è rivelato di ottimo ausilio particolarmente per gli interventi di tramite e di collegamento con le corsiste, richiesti nello svolgimento dell’esperienza dalle dinamiche che i tre gruppi hanno fin dai primi giorni sviluppato al loro interno e fra di loro, e che sono state quindi in tal modo più agevolmente riportate su piani di interesse professionale.

Un successivo elemento che ha differenziato la strutturazione del II corso rispetto al precedente è stata la previsione programmata di discussioni generali sia per una verifica periodica su alcuni argomenti trattati nell’ambito di ciascun gruppo di monitorato, sia per agevolare una più serrata ed intensa comunicazione delle singole esperienze riferite ai temi di discussione; tali momenti sono stati inoltre utilizzati per un approfondimento di problematiche particolari che hanno riscosso preminente interesse da parte delle corsiste (riforza del Corpo degli Agenti di custodia e del Ruolo delle Vigilatrici; la professionalità della vigilatrice; la prevenzione della corruzione; l’affettività in una struttura femminile).

Anche nello svolgimento del I corso si tennero dibattiti allargati su temi di interesse professionale, ma nella successi-
va circostanza si è ritenuto dover dedicare maggiore spazio al confronto generale sulla base questa volta di un predefinito programma di discussioni.

Sono queste state, sia nel I che nel II corso, le occasioni principali in cui la direzione, sortendo dagli ambiti specifici di conduzione e coordinamento, ha preso parte immediata alle attività, svolgendo un ruolo non solo di moderatore della discussione, ma anche di ricerca di sintesi attraverso la riduzione talvolta di spunti di controversia spesso fondati su elementi più apparenti che sostanziali, comunque testimoni di una motivata adesione delle corsiste che si esprimeva anche attraverso momenti di tensione partecipativa, soprattutto quando sono stati approcciati argomenti che si riflettono sulla quotidianità operativa, non senza ripercussioni emotive e psicologiche.

In ogni caso il livello di coinvolgimento espresso dalle vigilatrici è stato anche agevolato dalla impostazione «politica» che si è conferita ai corsi. È stata infatti evitata qualsiasi metodologia che presentasse in termini apodittici la risoluzione delle problematiche, ricalcando uno schema di approccio alle varie aree di interesse in chiave critica, ed i modelli di riferimento che venivano offerti erano il punto di approdo al quale si giungeva sulla base della comparazione dialettica. Sia i docenti che i monitori, così come gli altri intervenuti, hanno dunque evitato la offerta di risposte pre stabilite, favorendo invece la germinazione graduale e partecipata delle risoluzioni, fossero anche queste, come spesso è accaduto, maturate solo in linea problematica.

Durante il I corso fu rappresentata dalle vigilatrici l’avvertita esigenza di uno spazio da dedicare all’apprendimento di assunti specifici di determinate discipline; era questo uno dei momenti in cui alla richiesta di una più adeguata professionalità si giustapponeva quella che sorgeva dalla mancanza di una formazione di base.

Per venire incontro a questa legittima esigenza è stata quindi per il II corso organizzata una fase di studio condotta dai monitori nei gruppi con una metodologia non intesa in senso strettamente didattico, ma mirata a sollecitare l’intervento diretto delle corsiste stimolate alla riflessione critica ed alla analisi degli argomenti illustrati anche attraverso il riferimento ad episodi di vita d’istituto. Il richiamo operativo
ha dunque fatto sì che in questi momenti ci si soffermasse prevalentemente su aspetti particolari della normativa penitenziaria, sulla differenziazione delle varie posizioni processuali, e sulle tecniche di intervento.

La programmazione dei corsi ha inoltre riservato uno spazio per la trattazione, anche con operatori esterni, di argomenti che di volta in volta presentassero un evidente interesse in ragione della loro intrinseca attualità.

Nello svolgimento del I corso, infatti, tali incontri trattarono il problema della tossicodipendenza e dell’alcoolismo; la dinamica dei rapporti tra operatori penitenziari; la riforma del Corpo degli Agenti di custodia. Per il corso successivo, invece, insieme alla tematica dei rapporti interprofessionali, sono stati affrontati in un’occasione le difficoltà derivanti dall’inquinamento e dalla travisazione della comunicazione interpersonale, con particolare riferimento all’ambiente carcere-rario; successivamente è stata tenuta una conferenza di carattere informativo sui problemi derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

Le fasi conclusive hanno visto le vigilatrici impegnate in elaborati finali.

Per il I corso venne da ogni singolo gruppo di monitorato redatta una relazione conclusiva sugli argomenti che avevano maggiormente polarizzato l’interesse delle corsiste e raccoglievano quindi, in una prospettiva di rielaborazione, i principali temi che erano stati affrontati nelle discussioni dei gruppi. Furono prodotti lavori decisamente apprezzabili e differenziati circa l’ottica di trattazione assunta che privilegiava aspetti diversi.

Fu però notato che l’impegno per la relazione — vissuto dalle vigilatrici con una certa apprezzamento per il carattere di prova finale — sottrasse in parte l’attenzione delle corsiste dalle attività formative, a discapito della economia generale del corso.

Nella circostanza successiva, quindi, venne prevista, in sede di programmazione, la compilazione di un questionario da parte di ogni corsista, che vertesse su materie di insegnamento. Tuttavia, nello svolgimento del corso, considerando che il monitorato si stava svolgendo nei tre gruppi seguendo un comune piano di lavoro, e preso atto che la eternenità delle partecipanti avrebbe causato disagio a quelle fra di loro me-
no esercitate — vuoi per aver abbandonato da molto tempo gli studi; vuoi per difetto di formazione di base — si è pensato di impegnarle in una esercitazione che riflettesse una situazione verificabile nella operatività quotidiana, rilevante sul piano disciplinare.

Gli obiettivi che si volevano raggiungere erano: enucleare gli elementi di base essenziali per la formulazione di uno schema-tipo di rapporto; verificare la individuazione delle professionalità superiori referenti e delle relative competenze; accertare la comprensione dei contenuti professionali sia in riferimento ai doveri di ufficio che in relazione alle dinamiche interpersonali. Finalità ulteriori della proposta dell’elaborato: la possibilità di una verifica immediata dell’impostazione metodologica del corso; l’acquisizione di un elemento di valutazione delle corsiste da utilizzare anche ai fini della progressione in carriera.

Osservazioni riepilogative.

Il I e II corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie — così come quelli precedentemente svolti per altri operatori — hanno fatto constatare quanto sia estesa e consolidata l’aspettativa che l’Amministrazione penitenziaria continui e confermi la linea di intervento in ordine alla formazione ed all’aggiornamento del proprio personale.

La richiesta fondamentale che ha permeato la partecipazione dei vari corsisti è diretta ad una politica di educazione professionale permanente che conferisca dignità di progetto programmato ad una serie di interventi formativi in grado di rivitalizzare i contenuti culturali e professionali trasmessi dagli interventi iniziali.

Sarebbe oltremodo inadeguato, o addirittura mistificatorio, l’atteggiamento di chi volesse leggere nella domanda di formazione una implicita confessione di impotenza e di incapacità professionale; essa invece va valorizzata nella misura massima possibile nella sua dimensione propositiva, come consapevolezza, cioè, delle difficoltà del proprio lavoro e come richiesta di strumenti per poter fare sempre meglio fronte alle esigenze, in via di continuo mutamento, poste dalla popolazione detenuta.
Così come si ritiene vada censurata l'opinione di chi considera quella della formazione una sorta di «lusso» da potersi concedere in tempi più o meno opulenti, tali da consentire sprechi finanziari (15). Di converso si vuole anche in questa circostanza ribadire che proprio in momenti di ristrettezze economiche è indispensabile investire sugli operatori; è necessario, cioè, puntare di più su una crescita qualitativa delle capacità professionali per arrivare ad un più alto livello di produttività operativa. E gli effetti si produrranno in un bilancio complessivo in cui accanto ai parametri meramente economici si affiancheranno quelli relativi alla sicurezza, alla difesa sociale, alla prevenzione criminale.

Per le vigilatrici le due esperienze di aggiornamento hanno ancor più confermato queste osservazioni. È un personale fino ad oggi inquadrato a livello di operaio qualificato, non fornito di alcuna preparazione iniziale; molto spesso si tratta di giovani di modesta provenienza sociale, con un basso livello culturale (è richiesta la licenza elementare), che «scelgono» questo lavoro per evadere dalla disoccupazione o perché repentine vicissitudini le costringono a cercarsi al più presto un'occupazione. Sono presenti tra di loro anche molte diplomate e qualche laureata, alle quali l'accentuazione della crisi occupazionale, in particolare della forza-lavoro femminile, non ha lasciato molte scelte. Evidente lo stato di frustrazione che avvertono a causa di un lavoro di ripiego, o comunque allo stato poco gratificante e socialmente poco apprezzato.

L'indifferenza e la noncuranza dell'Amministrazione penitenziaria nei loro confronti accentuerrebbe i rischi di inquietudine e di tensione per una professionalità che — già di per se stessa nata non senza difficoltà e contraddizioni — è particolarmente esposta ai pericoli di interpretazioni personalistiche che possono risentire di periodiche demotivazioni e di prassi operative, quando non consolidate da impostazioni uniformi e pre-definite, disarticolate e discordanti.

RIASSUNTO

Nella programmazione delle sue attività, la Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti dedica una particolare attenzione agli interventi diretti alle vigilatrici penitenziarie, in ragione di un bisogno di formazione accumulato in lunghi anni di assenza di qualsiasi iniziativa mirata ad una qualificazione crescita professionale.

La stessa nascita del ruolo delle vigilatrici è stata caratterizzata da passaggi problematici che tuttora ripercuotono i loro effetti non tanto sulla definizione teorica dei contenuti professionali, quanto semmai sulla pratica operativa ancora appesantita da condizionamenti stratificatisi nel tempo e di varia origine.

La derivazione dalle religiose, la fase intermedia della non ben definita figura della «guardiana», la invadente contiguità con gli agenti di custodia, sono probabilmente gli elementi principali che hanno caratterizzato la formazione materiale di questo ruolo.

Ne consegue la necessità di un’azione formativa a vasto raggio che coinvolga — oltre alle neo-assunte — le vigilatrici già in servizio operativo, per le quali gli interventi sono strutturati tenendo conto delle particolari esigenze della formazione professionale degli adulti.

RÉSUMÉ

Dans la programmation de ses activités, l’Ecole de formation du personnel civil des pénitentiaires pour adultes consacre une attention particulière aux interventions concernant les surveillantes, vu le besoin de formation qui s’est accumulé au cours de longues années d’absence de toute initiative visant leur croissance professionnelle qualifiée.

L’apparition même du rôle des surveillantes a été marquée par des phases problématiques qui ne sont pas sans se répercuter, aujourd’hui encore, non pas tellement sur la définition théorique de la profession, mais plutôt sur sa réalisation pratique toujours grevée de conditionnements de différente origine qui se sont stratifiés dans le temps.

Sa dérivation des religieuses, la phase intermédiaire où l’image de la «gardienne» était encore mal définie, l’envelopissante contiguïté des gardiens, représentent vraisemblablement les principaux agents qui ont caractérisé la formation du rôle de la surveillante.

Il en découle la nécessité d’une action de formation de grande envergure concernant — outre les nouvelles recrues — les surveillantes en service, pour lesquelles les interventions sont conçues compte tenu des exigences particulières de la formation professionnelle des adultes.

SUMMARY

In planning its activities, the adult Training School for civil prison personnel gives particular attention to interventions directed at prison matrons. The need for training has accumulated over many long years where there was a total absence of any kind of initiative directed specifically at a qualified professional growth.

The birth of the role of the matron itself has been characterized by a series of difficult transitions. These still make their effects felt, not so much on the theoretical definition of what makes up the profession but rather on the practical, operative aspects of a job which still bears the burden of years of past conditioning of various origins.
The fact it derives from the work once done by nuns, an intermediate phase of a not very well defined «female guard» and the invasive contiguity with male prison guards are probably the main elements that have characterized the material formation of this role.

This situation necessitates a wide range training program. It must involve not only the newly hired matrons but also those already active in service. For them the programs take into account the particular needs of adult professional training.

RESUMEN

Al programar sus actividades, la Escuela de Formación del personal civil de los penitenciarios para adultos, dedica particular interés a las acciones destinadas a las vigilantes penitenciarias debido a esa laguna de formación que se ha venido formando a través de largos años en que se ha ignorado la menor medida cuyo objetivo fuera mejorar el nivel profesional.

La creación misma del papel de las vigilantes estuvo caracterizada por planteos problemáticos que siguen pesando con sus efectos más que sobre la definitiva teoría de los contenidos profesionales sobre el modo de funcionar que todavía se ve entorpecido por condicionamientos que se fueron forjando en el curso del tiempo por distintos motivos.

El hecho de subentrar a las religiosas, la etapa intermedia de esa figura no muy bien definida de «guardiana», la invadente contigüidad con los agentes de vigilancia, probablemente sean los elementos principales que terminaron por caracterizar concretamente el planteo de este papel.

Por consiguiente es preciso encarar una acción de formación de gran alcance que abarque — además de las nuevas empleadas — a las vigilantes que ya estaban en servicio. Las acciones para éstas están planteadas teniendo en cuenta los requisitos particulares de una formación profesional dirigida a personas adultas.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Programmierung ihrer Aktivitäten widmet die Schule zur Ausbildung des zivilen Personals im Erwachsenen-Strafvollzug den Gefängnisaufseherinnen besondere Aufmerksamkeit, da hier ein Ausbildungsbedürfnis besteht, das sich im Lauf der Jahre aufgrund des Fehlens jeglicher qualifizierten Berufsschulbildungs-Maßnahme immer mehr verstärkt hat.

Das Entstehen des Berufsbildes der Aufseherin ist durch problematische Übergänge gekennzeichnet, die immer noch ihre Auswirkungen zeigen; nicht so sehr bei der theoretischen Definition der Berufsinhalte als vielmehr in der Arbeitspraxis, die immer noch durch Konditionierungen belastet wird, die sich mit der Zeit überlagert haben und verschiedenen Ursprungs sind.

Die Herkunft von den Ordensschwestern, der Übergang zum nicht weiter festgelegten Berufsbild der «Warterina», die zudringliche Nähe zu den Wachbeamten stellen wahrscheinlich die Hauptelemente dar, die die materielle Herausbildung dieses Berufes charakterisiert haben.

Hieraus folgt die Notwendigkeit einer weitreichendem Ausbildungsmaßnahme, die außer den Neueingestellten auch die Aufseherinnen miteinbezieht, die bereits in Dienst stehen, und für die die Initiative unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an die Berufsausbildung der Erwachsenen entsprechen strukturiert ist.
TRATTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA IN CARCERE

ROSSELLA CASTELLANI (*)

SOMMARIO: 1. – Cenni sul quadro normativo in campo penitenziario. — 2. – Trattamento e riabilitazione: i nuovi progetti sulla assistenza di detenuti tossicodipendenti.

1. – Cenni sul quadro normativo in campo penitenziario

Con il mio intervento vorrei porre l’attenzione sulla specificità del fenomeno della tossicodipendenza in ambito penitenziario e sull’aspetto trattamentale, con riferimento al tipo di soluzioni adottate dall’Amministrazione Penitenziaria per favorire un processo di recupero del detenuto tossicodipendente.

Vorrei comunque prima accennare, se pur brevemente, al quadro legislativo e culturale entro cui si è sviluppata e promossa l’azione trattamentale dell’Amministrazione Penitenziaria italiana in questi anni nei confronti del tossicodipendente.

Dal punto di vista scientifico e culturale la visione del problema della tossicodipendenza ancorata negli anni ’70 ad un modello medicofarmacologico, ha ceduto gradualmente il passo ad un modello conoscitivo di tipo socio-psicologico.

Con la legge 685/1975 sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope vi è stato un riconoscimento della necessità di affrontare il fenomeno con interventi e soluzioni trattamentali territoriali il più ampie possibili, che prevedessero programmi operativi sia in ambito preventivo e sociale che strettamente terapeutico.

(*): Coordinator del reparto «tossicodipendenza, AIDS» - Ufficio sanitario - D.G.II.P.P.
L’art. 84 della legge prevede espressamente per il trattamento dei tossicodipendenti la collaborazione tra l’Amministrazione Penitenziaria e le strutture territoriali del Servizio Sanitario nazionale, titolari delle iniziative terapeutico-riabilitative nei confronti dei tossicodipendenti liberi.

Sul versante legislativo penale dal ’75 ad oggi si è assistito ad un processo ideologico, che ha teso a sostituire ai modelli dissuasivi rappresentati dalla carcereazione, modelli incentivanti al recupero.

Le soluzioni legislative della recente legge 663/1986, che ha modificato la precedente legge di riforma del 1975, spingono in modo accentuato il trattamento del tossicodipendente verso una politica di deistituzionalizzazione. La sanzione penale viene concepita con lo scopo di stimolare il soggetto ad un aggancio extracarcerario con agenzie sociali di recupero piuttosto che per un controllo intramurario.

Strumento cardine di questa strategia di decarcerizzazione sono alcuni istituti previsti dal legislatore come: gli arresti domiciliari, in alternativa alla custodia preventiva per i tossicodipendenti che sono in terapia presso un luogo privato o pubblico di cura o di assistenza (artt. 254 bis e ter); le misure alternative, e in particolare l’affidamento in prova al servizio sociale in casi speciali, che permette al tossicodipendente condannato (entro i limiti di pena prevista di 3 anni e per qualsiasi reato) di evitare la detenzione, non soltanto se al momento dell’ordine di carcereazione stia svolgendo un programma terapeutico presso strutture esterne, ma anche, se, essendo in stato di detenzione, ad esso intende sottoporsi.

Modifiche rilevanti si sono verificate anche nel campo socio-riabilitativo in relazione al potenziamento delle strutture private di tipo comunitario fondate sul volontariato e su modelli terapeutici di tipo relazionale.

La legge 279/1985 ha riconosciuto a queste strutture del privato sociale, comunità terapeutiche e altre associazioni volontarie la competenza in materia di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti, prevedendo l’erogazione da parte dello Stato di contributi finanziari.

Anche le previsioni del nuovo codice di procedura penale hanno ulteriormente promosso (art. 275) il ricorso alle strutture esterne, prevedendo l’impossibilità di disporre, salvo
particolari esigenze, la custodia cautelare, quando l'imputato ha in corso un programma di recupero in strutture riabilitative.

Lo sviluppo di una rete di strutture private di tipo comunitario si è così affiancata all'intervento dei servizi socio-sanitari, deputati specificatamente alla cura degli stati di tossicodipendenza, istituti presso le UU.SS.II., enti pubblici locali che gestiscono la salute pubblica a livello territoriale, allargando il ventaglio di risposte ai problemi della tossicodipendenza.

_Utenza e trattamento nel penitenziario._

L'esperienza nel settore penitenziario italiano ha segnalato in questi anni un incremento progressivo del numero dei tossicodipendenti che transitano nel carcere, in riflesso alla aumentata diffusione del fenomeno nella società Italiana.

L'indagine statistica effettuata dall'Amministrazione penitenziaria nel dicembre 1988 ha rilevato che circa il 24% della popolazione penitenziaria risulta essere tossicodipendente con una notevole variazione percentuale rispetto all'86, anno in cui i tossicodipendenti rappresentavano il 19% dei detenuti.

Sempre in riferimento ai rilevamenti condotti dall'Amministrazione penitenziaria, vorrei citare alcuni dati più significativi che illustrano le caratteristiche tipiche di tale utenza.

La totalità dei tossicodipendenti (circa 89%) in carcere assumeva in libertà come droga primaria l'eroina, a cui associava con frequenza altri tipi di droghe. Rilevanti l'aumento della frequenza dell'uso di cocaina.

Dal punto di vista criminologico la fisionomia del tossicodipendente detenuto si è andata modificando, collegandosi sempre più a reati comuni (soprattutto furti e rapine) rispetto ai reati di spaccio e detenzione di stupefacenti.

Il detenuto tossicodipendente, proprio per il tipo principale di motivazione che lo spinge a delinquere: il mantenimento della sua tossicodipendenza, è caratterizzato da un'elevata recidiva.

Si calcola che circa l'80% dei tossicodipendenti attualmente ristretti nelle nostre carceri abbia già subito precedenti carcerazione.
Si sovrappone al problema della tossicodipendenza in carcere quello della sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV).

Dallo screening condotto sui soggetti entrati dalla libertà nell’anno '88, sottoposti volontariamente all’accertamento sierologico, è risultato che su 6.679 soggetti sieropositivi 6.327 erano tossicodipendenti, su 1.572 LAS erano tossicodipendenti 1.507 e su 241 ARC risultavano tossicodipendenti 222.

In riferimento all’applicazione delle misure alternative del 47 bis ritengo che essa non ha ridotto significativamente l’utenza tossicodipendente nelle carceri, sia perché sofferente di alcuni ritardi e discrasie di collegamento della rete degli interventi sociali, sia per le caratteristiche della criminalità dei tossicodipendenti. Una sostanziosa quota di soggetti permane quindi in carcere perché deve affrontare pene più lunghe.

Già questi dati rendono abbastanza evidente come il trattamento della tossicodipendenza si aggravi di ulteriori problemi psicologici e sanitari, correlati all’eventuale diffusione del virus tra i tossicodipendenti e alla sua evoluzione in forme gravi.

La maggior esposizione di tali soggetti, doppia e stigmatizzata, a dinamiche sociali di rifiuto tra i condannati non tossicodipendenti richiede azioni di prevenzione e protezione. Entrando nel merito dei problemi posti dal detenuto tossicodipendente nel carcere, seppure l’esperienza tossicomanica è diversa per ogni soggetto, l’impatto con l’istituzione dà origine a comportamenti comuni a molti tossicodipendenti.

In particolare mi riferisco a due tipi diversi di reazioni, quelle di ricerca di «surrogati» della droga e quelle di tipo depressivo.

Al primo caso sono ascrivibili i fenomeni di continue richieste al sanitario e all’infermiere di farmaci (Roipnol, Talwin), il ricorso all’inalazione del gas contenuto nelle bombolette per cuocere, gli espedienti di somministrazione clandestina di farmaci diluiti in acqua, il ricorso frequente all’alcool, non ultimo i tentativi di introduzione clandestina di droga.

Le reazioni invece di tipo depressivo che giungono a sfolciare in tentativi di autolesionismo, se non di suicidio vero e proprio, testimoniano come il fattore carcere possa costituire un evento scatenante per una giovane personalità debole e destrutturata.

In alcune strutture penitenziarie, soprattutto nei giudiziari maggiormente sopraffollati, in cui c'è molta eterogeneità tra i ristretti come tipologia di reato e di devianza, il processo di emarginazione è spesso esasperato al punto di tradursi in forme di ricatto, violenza e sopraffazione.

Ciò ha comportato per l'Amministrazione penitenziaria la necessità di porre particolare attenzione alla fase di assegnazione del detenuto nelle sezioni e alla sua integrazione sociale.

Anche sul piano sanitario il detenuto tossicodipendente pone problemi particolari rispetto alla generalità degli altri detenuti a causa delle scadute condizioni dell'organismo, della situazione psico-fisica di astinenza, della presenza di malattie collaterali (epatiti ecc.) e della sindrome da immunodeficienza acquisita che, come ho già detto, colpisce diffusamente questa categoria.

L'intervento su tale soggetto, esigendo un livello di operatività molto qualificato e funzionale, indubbiamente ha richiesto negli anni un maggior impegno all'Amministrazione penitenziaria, sia sul piano dell'organizzazione interna dei servizi sanitari e psicologici che su quello dello specifico trattamento.


Le équipes di questi servizi entrano nel carcere sulla base di un formale convenzionamento, stipulato tra le UU.SS.LL. e l'Amministrazione Penitenziaria, in ottemperanza alla normativa legislativa già citata.

Tali convenzioni recentemente modificate in senso più chiaramente operativo, prevedono la presa in carico da parte del servizio socio-sanitario esterno di quei detenuti con problemi di tossicodipendenza e alcoolismo, che accettano o si dimostrano motivati a programmi di trattamento individualizzato.
L’integrazione tra l’équipe penitenziaria di osservazione e trattamento (prevista dalla Legge di riforma penitenziaria del 1975, composta dal direttore, educatore, psicologo, assistente sociale) della personalità del detenuto e l’équipe del servizio socio-sanitario esterno è stata considerata il presupposto di base per qualificare funzionalmente l’azione trattamentale intramura, in senso sia terapeutico che riabilitativo. In questi anni l’Amministrazione Penitenziaria ha intensificato questi rapporti con il territorio, pur con un certo sforzo, a causa di una disomogenea risposta nella organizzazione territoriale di tali servizi a livello nazionale, per cui è stato possibile potenziare solo in alcune aree (es. il nord Italia) l’intervento esterno nel carcere, rispetto ad altre aree geografiche (del sud) che risentono di un certo ritardo nella articolazione dei servizi sociali e sanitari.

Analoga attenzione è stata data ai rapporti con le agenzie sociali pubbliche e private attraverso alcuni accordi regionali con gli Enti territoriali preposti ai servizi sociali (lavoro, formazione professionale, scuola), al fine di poter realizzare un collegamento ponte tra carcere e territorio che possa agevolare la programmazione delle misure alternative alla detenzione e il reinserimento del soggetto all’atto della dimissione.

La stessa comunità esterna, avvalendosi dell’istituto del volontario (artt. 17 e 78 L. 354/1975) può accedere al rapporto con il detenuto tossicodipendente. Ci sono, infatti, in alcuni Istituti penitenziari esperienze di membri di comunità terapeutiche che entrano nel carcere con questa formula.

2. – Trattamento e riabilitazione: i nuovi progetti sulla assistenza ai detenuti tossicodipendenti.

Per meglio definire gli interventi posti in essere nel carcere vorrei considerare separatamente la fase dell’ingresso dei tossicodipendenti in carcere e quella del trattamento durante la detenzione poiché esse richiedono l’attivazione di interventi specifici e diversi.

All’ingresso in carcere si pone come fondamentale accertare il tipo di tossicodipendenza e verificare lo stato del soggetto in ordine ai problemi correlati alla sindrome da astinenza, a patologie intercorrenti e a situazioni di infezioni (virus del-
l’AIDS), al fine di intervenire con gli idonei strumenti farmacologici, se necessario, e soprattutto di sostegno psicologico nelle prime fasi d’impatto con il carcere.

In questa fase il soggetto proveniente dalla libertà viene preso in esame dal servizio «nuovi giunti» un presidio sanitario e psicologico appositamente istituito negli istituti, funzionante in modo continuativo, che attua una forma di pronto intervento e di sostegno nelle prime ore di carcerazione, che generalmente sono quelle in cui più di frequente si verificano crisi depressive, che possono condurre a veri acting-out di suicidio.

Il servizio «nuovi giunti» svolge anche una funzione di canale di segnalazione del caso al servizio della U.S.L. operante nell’istituto per la presa in carico, ove il soggetto sia motivato al trattamento.

Sempre in questa prima fase di intervento il servizio sanitario viene attivato per le funzioni di diagnosi e per gli accertamenti clinici compresi quelli sierologici per l’AIDS, effettuati con il consenso del detenuto.

Gli interventi farmacologici più specifici, relativi ai programmi di disintossicazione fisica con farmaci sostitutivi, quali il metadone vengono predisposti e controllati dal servizio della U.S.L. che prende in carico il detenuto.

Il ricorso al trattamento metadonico, che inizialmente ha costituito una risposta di intervento privilegiata nel carcere, da parte dei servizi della U.S.L., negli ultimi anni si è ridotta a favore della ricerca di soluzioni trattamentali di carattere prettamente psicologico e sociale.

Il trattamento penitenziario prevede successivamente alla iniziale fase di approccio al detenuto tossicodipendente una osservazione della sua personalità, finalizzata alla predisposizione di interventi centrati sul particolare soggetto e tesi ad affrontare le sue dinamiche personali e relazionali.

Parallelamente il soggetto, superata la crisi di astinenza e/o svolto un programma di disintossicazione fisica, se necessario, dovrebbe essere integrato in attività lavorative e sociali all’interno del carcere.

L’attuazione del trattamento individuato sulla base di queste linee operative, si è dimostrato nelle strutture penitenziarie (soprattutto quelle dove maggiore è la concentrazione dei tossicodipendenti) spesso difficoltosa, a causa sia della
particolarità dei problemi posti dai tossicodipendenti sia della commistione di vita con i detenuti appartenenti a diversi livelli di criminalità.

Anche fattori quali l'esiguità del personale, specificatamente preparato ad affrontare il fenomeno e la difficoltà a garantire nelle strutture sovraffollate attività e posti di lavoro sufficienti e un regime comunitario adeguato al trattamento del particolare soggetto, hanno contribuito ad ostacolare l'applicazione di quei criteri di programmazione richiesti per la individualizzazione degli interventi psicoterapici.

Allo scopo di rimuovere questi ostacoli e concretizzare in modo più efficace per tale particolare detenuto il trattamento, l'Amministrazione penitenziaria si è orientata verso la creazione di sezioni o piccoli istituti penitenziari (peraltro già previsti dalla legge 685/1975 art. 84) con regime di custodia attenuata, che ospitino i detenuti potenzialmente più ricettivi ad un intervento terapeutico, per i quali la detenzione possa avviare un processo volontario e personale di recupero, suscettibile di proseguire in libertà.

Più in generale, l'istituzione di queste sezioni a custodia attenuata dovrebbe agevolare l'applicazione delle misure alternative, stabilendo modalità di contatto tra tossicodipendente e servizi pubblici o privati, come in particolare le Comunità Terapeutiche, abilitati a proporre un programma di recupero esterno.


Esse prevederanno un regime più aperto con programmi individualizzati per il tossicodipendente ospite, a seconda del tipo di personalità.

Sarà curata particolarmente la fase di selezione dei soggetti tossicodipendenti da ospitare nella struttura, che sarà svolta sulla base dell'analisi di caratteristiche personologiche, giuridiche, motivazionali e preverà un periodo di osservazione del soggetto.

Una volta assegnato alla struttura a custodia attenuata il detenuto concorderà con gli operatori uno specifico program-
ma terapeutico, cui dovrà aderire assumendosi i relativi impegni, nonché quelli correlati alle regole vigenti nella sezione. A seconda dei casi saranno previsti interventi di gruppo e familiarì.

Accanto alle attività di trattamento (lavorative, ricreative, ecc.) verranno intensificate le iniziative per agevolare il reinserimento del tossicodipendente all’esterno all’atto della dimissione.

Tali progetti sono in corso di attuazione in alcune strutture penitenziarie pilota, in cui la comunità esterna è risultata essere particolarmente sensibile ad essi, garantendo il necessario supporto operativo.

Vorrei concludere che l’esperienza di questi anni ha messo in evidenza come per il potenziamento di risultati positivi nel processo di decarcerizzazione è necessario soddisfare 2 grossi obiettivi: l’integrazione dell’intervento penitenziario nel circuito dei servizi sociali in modo da attualizzare un continuum e la coordinazione della rete complessiva degli interventi sociali, penali, penitenziari, che vede impegnate le varie forze coinvolte: strutture pubbliche, privato-sociale, magistratura di sorveglianza, Autorità giudiziaria.

RIASSUNTO

Le soluzioni legislative in questi ultimi anni spingono nel settore della tossicodipendenza verso una politica di deistituzionalizzazione, tendente ad offrire alternativamente al carcere opportunità di disintossicazione e riabilitazione.

Lo sviluppo di una rete di strutture private di tipo comunitario si è affiancato all’intervento dei servizi socio-sanitari delle UU.SS.II., deputate specificatamente alla cura degli stadi di tossicodipendenza.

L’Amministrazione Penitenziaria pur informando la sua azione a tale orientamento legislativo, deve pur sempre gestire una fascia considerevole di soggetti tossicodipendenti che, a causa di reati più gravi o di difficoltà di reinserimento esterno, pernangono per lungo tempo nel carcere.

Per intervenire in modo mirato sul trattamento di tale utenza, essa ha cercato di potenziare i servizi sanitari e di assistenza già presenti negli istituti.

L’estensione del fenomeno e l’urgenza di soluzioni efficaci, peraltro richieste da gran parte dell’opinione pubblica, ha fatto sì che l’Amministrazione prendesse in esame l’istituzione di sezioni a custodia attenuata, attrezzate specificatamente per il trattamento dei soggetti disponibili più facilmente al recupero.

Queste strutture avrebbero lo scopo di facilitare il contatto del detenuto con gli operatori del territorio in vista dell’applicazione di misure alternative alla detenzione, dando avvio ad un primo rapporto terapeutico con il soggetto e a un trattamento intramurale più mirato al caso specifico.
Il progetto sulle sezioni a custodia attenuata attivato dall’Amministrazione penitenziaria potrà costituire una risposta realmente utile nella misura in cui esso sarà sostenuto e integrato dagli interventi delle altre forze sociali, giudiziarie e sanitarie del Paese.

RESUME

Les solutions législatives concernant l’assujettissement à la drogue poussent, ces dernières années, à une politique de «désinstitutionnalisation» tendant à offrir, comme alternative par rapport à la réclusion, des possibilités de désintoxication et de réhabilitation.

Le développement d’un réseau de structures privées de genre communautaire s’est joint à l’intervention des services socio-sanitaires des UU.SS.II. (unités sanitaires locales) spécifiquement préposées au traitement des stades de toxicomanie.

Tout en conformant son action à la nouvelle orientation législative, l’administration pénitentiaire doit quand même songer à une population considérable de sujets toxicomanes qui, à cause de délits de délits plus graves ou pour de difficultés de réintégration dans la société, doivent subir une longue détention.

Afin d’établir une intervention ad hoc dans le traitement des détenus en question, l’administration pénitentiaire s’est efforcée de développer les services sanitaires ou d’assistance dont les prisons étaient déjà pourvues.

L’ampleur du phénomène et l’urgence de solutions efficaces, invoquées d’ailleurs par la plupart de l’opinion publique, ont amené l’Administration à envisager la création de sections à détention modérée, spécialement équipées pour le traitement des sujets particulièrement susceptibles de récupération.

Les structures envisagées auraient pour but de faciliter le contact du détenu avec les mandataires du territoire, en vue de l’application des mesures alternatives vis-à-vis de la détention, en amorçant un premier rapport thérapeutique avec le sujet, ainsi qu’un traitement sur place plus approprié au cas d’espèce.

Le projet concernant les sections à détention modérée établi par l’administration pénitentiaire pourra représenter une réponse d’une réelle utilité dans la mesure où il sera soutenu et développé par les interventions des autres forces sociales, judiciaires et sanitaires du pays.

SUMMARY

In recent years there has been a tendency towards deinstitutionalization in the legislation regarding drug addiction. This policy tends to offer the opportunity for disintoxication and rehabilitation as an alternative to prison.

A network of community-type private structures has developed alongside the social-health services of the Local Health Units (USIs). They are delegated specifically with the treatment of the various states of drug addiction.

Although the Prison Administration acts on the basis of this legislative orientation, it nevertheless finds itself having to deal with a large population of drug addicts who stay for long periods in prison, due to long sentences for serious crimes or to the difficulty of re-integrating them into the community.

The Prison Administration has tried to potentiate the existing health and social assistance services in its institutions in order to intervene in the treatment of this specific population.

The vastness of the phenomenon and the urgent need for effective solutions, requested for by a large part of the public opinion, has brought the Administration to consider the possibility of instituting limited custody sections specifically equipped for the treatment of those subjects more likely to be rehabilitated.
In view of the application of new alternative measures to imprisonment, these structures would have the purpose of facilitating contact of the prisoner with the area’s professionals. This situation would initiate a first therapeutic relationship with the subject and a form of treatment within the prison that would be more closely directed to the specific case.

The project regarding the limited custody sections set up by the Prison Administration could constitute a genuinely useful solution insofar as it can be supported and integrated by interventions on the part of other social, judicial and health forces of the country.

RESUMEN

Las medidas legislativas de estos últimos tiempos en lo que hace a la drogadicción tienden hacia una política de des-institucionalización que brinda como alternativa a la cárcel ciertas oportunidades de desintoxicación y rehabilitación.

El desarrollo de una red de estructuras privadas de tipo comunitario acompaña a la acción de los servicios socio-sanitarios de las U.S.L. (Unidades Sanitarias Locales), que se encargan específicamente de atender los distintos estadios de drogadicción.

Aunque la Administración Penitenciaria ajustó su accionar a ese planteo legislativo, siempre tiene que seguir viéndoselas con una franja considerable de sujetos drogadictos que permanecen largo tiempo en la cárcel debido a delitos más graves o a problemas para reintegrarse.

Para ajustar el tratamiento a dicho tipo de población, la Administración ha tratado de reforzar los servicios sanitarios y de asistencia ya existentes en los institutos.

La extensión del fenómeno y la urgencia por dar soluciones eficaces, que por otro lado gran parte de la opinión pública requería, llevó a la Administración a tomar en consideración la posibilidad de instituir secciones de vigilancia leve, equipadas específicamente para tratar aquellos sujetos más dispuestos a recuperrarse.

Estas estructuras tendrían como objeto facilitar el contacto del detenido con los encargados del territorio para que apliquen medidas que suplan la detención y den lugar a un primer contacto terapéutico con el sujeto así como a un tratamiento «entre cuatro paredes» que se ajuste más al caso específico.

El proyecto de la Administración Penitenciaria sobre secciones de vigilancia leve podría llegar a ser una respuesta verdaderamente útil si logra el respaldo de las demás acciones de las otras fuerzas sociales, judiciales y sanitarias del país con las cuales tendría que integrarse.

ZUSAMMENFASSUNG

Die gesetzgeberischen Lösungen der letzten Jahre drängen im Bereich der Drogenabhängigkeit auf eine Politik der Entinstitutionalisierung mit der Tendenz, alternativ zum Gefängnis Möglichkeiten der Entziehung und Rehabilitation zu bieten.

Die Entwicklung eines Netzes privater Strukturen, die als Kommunen betrieben werden, ergänzt nunmehr den Eingriff der sozio-sanitären Dienste der örtlichen Gesundheitsbehörden, die speziell mit der Behandlung der verschiedenen Abhängigkeitsphasen beauftragt sind.

Die Verwaltung des Strafvollzugs, auch wenn sie ihr Handeln auf diese gesetzliche Orientierung ausrichtet, hat es gleichwohl mit einer ansehnlichen Gruppe
von Drogenabhängigen zu tun, die aufgrund schwerer Straftaten oder wegen Schwierigkeiten bei der Viedereingliederung in der Außenwelt lange Zeit im Gefängnis verbleiben.

Um gezielt auf die Behandlung dieser Gruppe einzuwirken, hat die Verwaltung versucht, die in den Haftanstalten bereits vorhandenen Sanitäts- und Betreuungsdienste zu verstärken.

Die Ausweitung des Phänomens und die Dringlichkeit wirksamer Lösungen, die auch von einem großen Teil der öffentlichen Meinung gefordert wird, hat dazu geführt, daß die Verwaltung die Einrichtung von Abteilungen mit abgemilderten Haftbedingungen ins Auge gefaßt hat, die speziell für die Behandlung der Personen ausgerüstet sind, die sich leichter einer Viedereingliederung zuführen lassen.

Diese Strukturen hätten zum Ziel, mit Blick auf die Anwendung haftalternativer Maßnahmen den Kontakt des Einsitzenden mit den örtlichen Sozialarbeitern zu erleichtern, wobei eine erste therapeutische Beziehung zur betreffenden Person sowie eine gefängnisinterne Behandlung eingeleitet wird, die mehr auf den spezifischen Fall ausgerichtet ist.

Das von der Verwaltung des Strafvollzugs geförderte Projekt der Abteilungen mit abgemilderten Haftbedingungen kann tatsächlich eine nützliche Antwort darstellen, insofern als sie hierbei von den Eingriffen anderer sozialer und sanitärer Kräfte des Landes unterstützt und ergänzt wird.

BIBLIOGRAFIA


CA NE P A. G. «Aspetti criminologici e medico-legali del problema dei delinquenti giovani adulti», in Rassegna di Criminologia, supplemento al vol. XII, 103, 1981.


MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, Osservatorio permanente sul fenomeno droga, Roma, luglio 1984.

MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, Osservatorio permanente sul fenomeno droga, roma, novembre 1984.


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, «Indagine su 371 tossicodipendenti trattati nella Casa Circondariale di Regina Coeli (Roma)», Quaderno n. 16 dell’Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della D.G.II.PP., 1983, Roma.


MINISTERO DELL’INTERNO, «Qualità e quantità delle risposte istituzionali pubbliche e private nel campo della prevenzione e del trattamento delle tossicodipendenze in Italia, Roma, 1983».


MINISTERO DELL’INTERNO, «Stato e Società per una strategia di prevenzione delle tossicodipendenze», Roma, maggio 1983.

GLI INTERVENTI DELL'EDUCATORE
ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI
DELLA LEGGE 663/86

IGNAZIO STURNIOLO (*)

A chi non ha esperienza vissuta intelligentemente e con particolare intensità, delle azioni e degli interventi dell’educatore si rende conto che quest’ultimo non obbedisce a principi di pedagogia tradizionale e scolastica ma si ispira a concetti di una pedagogia, per così dire, penitenziaria, si configura, specie alla luce della legge 663 del 10 ottobre 1986, come colui che coordina l’attività comportamentale del detenuto mettendo in luce gli elementi più probanti a tutti gli effetti e soprattutto contribuisce, più di ogni altro operatore, alla rottura — alla giusta rottura — dell’artificio e alla creazione del giusto equilibrio delle dinamiche di risocializzazione.

Non per niente si dice che l’educatore è lo specialista del comportamento.

In effetti la legge n. 663 impone ai magistrati e, specie a quelli del Tribunale della sorveglianza, più che la conoscenza di freddi dati e dei fatti, quella delle persone.

Il contenuto storico di certe conoscenze che hanno spesso particolare rilevanza per l'A.G. ordinaria ma non per la magistratura di sorveglianza che deve avvalersi — e non può non — della diagnosi e della prognosi formulate dagli operatori penitenziari perché possa dare ai provvedimenti quel carattere e quei contenuti dinamici in relazione — in stretta relazione — ai principi di una pena dinamica.

Orbene una diagnosi e una prognosi in tanto sono dinamiche in quanto i dati offerti dall’educatore non sono freddi e stereotipati, ma dinamizzati al massimo.

(*) Dirigente Superiore dell'Amministrazione penitenziaria.
L’educatore da questo punto di vista — e non soltanto da questo — accresce il suo potere e la sua competenza che si arricchisce anche di significato.

Il coinvolgimento del detenuto nell’opera di partecipazione al processo risocializzante è principalmente dell’educatore ed è pure di quest’ultimo l’assumere una posizione mediana e di mediazione rispetto all’ambiente da cui proviene il detenuto.

A tal proposito bisogna chiarire che chi pensa che l’educatore in quanto tale debba identificarsi nella visione e nella percezione che il detenuto ha della realtà, nei bisogni e nelle prospettive di soluzione che il detenuto crede di possedere, si discosta — e non poco — dai principi socio-psico-pedagogici che dovrebbero essere alla base di qualsiasi intervento e azione educativi.

Mi sembra che l’educatore sia l’operatore più adatto a raccogliere certi dati perché egli deve cogliere il detenuto nei suoi aspetti situazionali e più concreti, nella sua relazionalità intersoggettiva, nele dinamiche ambientali (di lavoro e in famiglia).

Il carcere non è più, con la legge 663/1986, luogo di esopiazione e di isolamento, i permessi premio, la semilibertà, il lavoro all’estero sono gli esempi più significativi che rendono il carcere meno carcere, più aperto, un luogo diverso dal carcere, esempi di ciò tra i più sintomatici sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale.

Il carcere allora diventa meno carcere qualcosa di diverso da se stesso, un luogo dove si possono impostare interventi e azioni risocializzanti in situazioni favorevoli e all’esterno.

In tale contesto il carcere diventa sempre più e in gran parte inutile — ricordiamo analogicamente la divina inutilità dei genitori, degli insegnanti, dell’educatore — quella inutilità che è sintomo nettissimo di positivi aspetti di autonomia e di autosufficienza dei soggetti.

Orbene in siffatto contesto l’educatore ssi adopera perché il carcere diventi meno carcere e non carcere per una gran parte di soggetti detenuti, appunto, collaborando perché questi soggetti vengano progettati in situazioni risocializzanti e di recupero all’esterno del carcere, nell’ambito delle misure che appena abbiamo citato.
Si adopera altresì perché il carcere resti, pur con tutte le modifiche possibili, un luogo di risocializzazione individualizzata per soggetti differenziati che per i più vari motivi non potrebbero avvalersi di un trattamento in esterno.

La liberazione anticipata, da taluni intesa erroneamente una misura alternativa, consiste in una riduzione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata nei confronti di chi, condannato a pena detentiva, ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

È conseguenziale che bisogna accertare l’effettiva partecipazione che non può identificarsi con una semplice buona condotta intesa spesso nei suoi costitutivi del tutto o in parte passivi.

Pertanto la liberazione anticipata, nei suoi contenuti più significativi, si atteggià a provvedimento o misura incentivante e soprattutto come gratificante verso il comportamento del soggetto detenuto e, in ogni caso, premiale.

A bella posta siamo giunti alla indicazione del comportamento che, già in sede preliminare, abbiamo detto essere oggetto di studio specificamente dell’educatore.

Da questo punto di vista l’educatore anche in tale contesto costituisce perciò una figura di primaria importanza che deve cogliere non soltanto l’assenza di aspetti negativi, ma la presenza di quelli positivi.

È questa opera dell’educatore il quale, fuori da un clima freddamente disciplinare e autoritaristico, potrà superare la concezione che la mancanza di rilievi sanzionatori coincida con la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione in esame.

In effetti spesso nell’esame delle situazioni carcerarie, rilevante dal punto di vista che ci interessa, si è confusa la mera ed esteriore condotta del detenuto con il comportamento al punto tale che chiunque avrebbe potuto dire se un soggetto era meritevole o meno della misura trattandosi, in quella errata concezione, di riunire esteriormente una serie di dati a rilevanza disciplinare o a indicare l’assenza di tali dati di demerito.

È il modo di approccio, quello proprio dell’intervento dell’educatore a notevole rilevanza socio-psico-pedagogica, potrà portare ad una selezione più rigorosa tra i soggetti che chiedono di poter usufruire di tale importante e delicata misura che come dicevamo dianzi si configura nel suo specifico premiale.
Giova ulteriormente precisare che nel caso di specie, sia dal punto di vista strettamente socio-psico-pedagogico che da quello giuridico, il giudizio sul comportamento del soggetto detenuto meritevole o meno del beneficio è connesso a molteplici situazioni nelle quali il soggetto di cui innanzi vive la pena e la detenzione o meglio vive, la privazione della libertà.

La percezione che il detenuto ha delle strutture penitenziarie e il suo conseguenziale comportamento debbono essere sottoposti all’esame dell’educatore.

Se quanto noi veniamo affermando ha un contenuto di veridicità e noi crediamo che l’abbia, l’educatore può e deve intervenire, con opportuni colloqui, anche durante gli arresti domiciliari specie quando questi seguono agli arresti di custodia cautelare in istituto per accertare l’esistenza di quel continuum che spesso è assai significativo agli effetti di un giudizio su cui dovrà essere fondato il provvedimento premiale e incentivante.

Quanto testè accennato porta a considerare la possibilità o la necessità per l’educatore di cogliere più volte i molteplici dati comportamentali offerti dal detenuto in relazione a periodi estesi nel contesto della stessa esecuzione penale, pertanto la cosiddetta «semestralizzazione» dovrebbe costituire l’ambito autonomo nel quale l’educatore coglie i dati comportamentali.

Si sa che il comportamento potrebbe cambiare e quindi la partecipazione alla vita di relazione educativa potrebbe essere, in tutto o in parte, modificata sia quanto alla intensità sia quanto alla estensione e siccome il provvedimento premiale è connesso — l’abbiamo detto — alla partecipazione dianzi accennata, la valutazione del comportamento va fatta di volta in volta secondo l’elaborazione giurisprudenziale dei Tribunali di sorveglianza sempre in evoluzione e in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato in proposito il concetto della unitarietà del giudizio sul comportamento del detenuto e quello della illegittimità della «decisione che attenta ad un’autonoma e differenziata deliberazione dei vari semestri».

Noi, ripetiamo, siamo a favore della valutazione autonoma in relazione a periodi nel presupposto autentico che ogni periodo può essere legato a un diverso comportamento.
Un’interpretazione diversa perderebbe certamente di vista il carattere incentivante, gratificante e premiale del provvedimento che — si badi — è un beneficio.


A tal proposito si potrebbe chiedere quale sia la responsabilità e la competenza del direttore.

Io scinderò le due posizioni nel senso che sussiste una responsabilità del direttore sul piano dell’autorità di vertice del carcere ed una responsabilità per così dire tecnica dell’educatore.

In realtà le due posizioni non solo non sono in contrasto, non solo non si ignorano, ma si collocano in un’area partecipativa e collaborante in cui sono premiati aspetti e contenuti armonici.

L’art. 14 bis dell’Ordinamento penitenziario ENUMERA i casi nei quali l’Amministrazione con provvedimento motivato può disporre il regime di Sorveglianza particolare:

a) quando il soggetto, con il suo comportamento, compromette la sicurezza ovvero turba l’ordine dell’istituto in cui è ristretto;

b) quando il soggetto, con violenza o minaccia, impedisce le attività degli altri reclusi;

c) quando il soggetto nella vita penitenziaria, si avvale dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti.

Come si può notare da quanto sopra il comportamento costituisce l’oggetto fondamentale anzi il presupposto per l’applicazione delle restrizioni ulteriori della sfera giuridica del soggetto.

Nel caso di specie — sia ben chiaro — non si tratta del comportamento tenuto nell’ambito della struttura carceraria anche in precedenti detenzioni, ma nace quello tenuto nella vita antetatta, cioè nella vita libera.

Non è difficile cogliere un elemento di estrema importanza: la responsabilità del direttore dell’istituto è intatta e si configura allo stesso modo di quella appena accennata a proposito della liberazione anticipata.
È vero l’organo collegiale, il Consiglio di Disciplina, all’uopo integrato da due esperti di cui all’art. 80 dell’ordinamento Penitenziario, ne assume la responsabilità in pieno, ma è, altresì vero che nell’ambito collegiale ciascun componente assume la propria responsabilità e l’educatore, sia ben chiaro, ha una parte notevole per il suo ruolo, per la sua funzione, per il suo profilo e per le tecniche di approccio che egli, in relazione alla sua professionalità, deve esercitare.

L’Organo consultivo non può fare valutazioni tecniche e sulla base di queste gli accertamenti sia sulla pericolosità sia sulla carenza degli strumenti trattamentali necessari per arginare la pericolosità dianzi accennata, senza considerare una vera e propria base gli elementi rilevati dall’educatore.

È vero che il Ministero può disattendere in tutto o in parte il parere dell’Organo consultivo ma, più che altro, sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni di ordine, sicurezza e disciplina.

La pericolosità alla base dell’art. 14 bis si distingue in due forme: in pericolosità per così dire attuale che si esprime e si concretizza in comportamenti che per la loro forma e per la loro natura sono sanzionabili e rilevabili con immediatezza, e una pericolosità che si attesta come potenziale.

La valutazione di quest’ultima è meno facile perché si basa su comportamenti tenuti in altre detenzioni o, addirittura, in libertà ed investe un pò meno la esclusiva competenza dell’educatore.

La pericolosità potenziale è di difficile accertamento a livello di intervento dell’educatore che, come più volte abbiamo detto, ha come oggetto di esame in via principale il comportamento.

È ben chiaro agli addetti ai lavori che spesso le più gravi capacità criminali rimangono inesplorate per la difficoltà con la quale esse si esprimono.

La riprova di quanto sopra si ha nel fatto che, con frequenza, autentici criminali difficilmente esprimono comportamenti sanzionabili dal nostro punto di vista.

In siffatte situazioni, mancando fatti comportamentali a valore sintomatico o, comunque, espressioni di un particolare stato criminale, mancando cioè veri e propri dati comportamentali, l’educatore è tagliato fuori.
A maggiore e ulteriore chiarimento, giova precisare che l’educatore entra in campo in pieno quando si tratta di stati comportamentali costituiti da varie fattispecie di pericolo capaci di compromettere l’ordine e la disciplina in modo determinante anche se non si concretizzano in una azione di vera e propria offesa ma si atteggiano ad elementi di sostanziale pericolo per l’ordine, per la disciplina, per la sicurezza.

Senza dubbio l’educatore si trova a suo agio quando deve rilevare dati comportamentali di quei detenuti i quali, con larvate sopraffazioni, con atteggiamenti intimidatori velati, tendono a costituirsi un ambiente di favore e di privilegi nel carcere allo scopo di assicurarsi una posizione di comando e di potere all’interno.

Non è difficile in siffatte situazioni cogliere, attraverso un procedimento comparativo, tutte le molteplici dinamiche che portano alla coazione o a consolidamenti di potere eversivo.

Le dinamiche in esame possono essere colte dall’educatore valutando varie situazioni che se non probanti e categoriche per il loro valore sintomatico pongono in evidenza comportamenti di «rispetto» di «ubbidienza» di «sottomissione» di servilismo nei confronti di detenuti che «contano».

L’educatore di alcune Case Circondariali, specie di Reggio Calabria, Palmi, Locri, Catania, Palermo, Messina, Napoli, Cosenza hanno espresso in proposito verità imprescindibili anche in relazione a certe forme di cautela nel rilevare dati e soprattutto nel dare ad essi valore criminalizzante e significati eversivi pericolosi.

Attribuire forme e comportamenti criminalizzanti a certi comportamenti sulla base di elementi superficiali e assai poco significativi significherebbe creare delle situazioni estremamente negative agli effetti dell’ordine, della disciplina del carcere ove detenuti con capacità non criminali si vedrebbero collocati al centro di istituzioni nelle quali non sarebbe difficile sfruttare la condizione per un comando, per una serie di privilegi, per assicurarsi la supremazia.

Giova precisare ad ogni modo che l’educatore nel suo sorgere giuridicamente in quanto tale aveva espresso gravi riserve e, addirittura, rifiuti, a proposito della sua partecipazione al Consiglio di Disciplina nel falso presupposto che, per il suo ruolo o per la sua funzione, non poteva collabora-
re per la formulazione di un giudizio o di un provvedimen-
to ablatorio che, appunto, limitava la sfera giuridica del
soggetto detenuto.

Tali remore, tali riserve, tali rifiuti sono stati superati in
gran parte e quindi la collaborazione dell’educatore, spogliata
di codeste perplessità condizionanti, si atteggiava come ampi-
amente efficace perché ricca di contenuti in relazione al prin-
cipio che l’educatore nel comportamento trova il terreno più
favorevole e più fertile, più professionalmente specifico.

È chiaro che il regime di sorveglianza particolare non può
essere adottato sulla base di un mero e astratto esame psico-
logico fatto da un esperto in modo isolato prescindendo dalla
valutazione di dati comportamentali.

Anche gli esperti, con l’entrata in vigore della legge 10
ottobre 1986 n. 663, proprio a proposito della loro partecipa-
zione al Consiglio di Disciplina, espressero seri dubbi e, in ta-
luni casi, rifiuti, sempre nel falso presupposto che l’espertode-
ve difendere il detenuto, non può esprimere giudizi perché
non è giudice.

Sì in effetti all’esperto in quanto componente del Consi-
glio di Disciplina si chiedono pareri cioè mera consulenza di
natura tecnica non come singolo, ma come componente del
Consiglio di Disciplina.

Ponendo la questione su questo piano le tesi sostenute
dagli esperti sono del tutto infondate.

Tanto più che il parere dell’organo collegiale ha valore
obbligatorio ma non vincolante per l’Amministrazione peni-
tenziaria che, con provvedimento motivato, dispone il regime
di sorveglianza particolare.

Se quanto abbiamo detto sopra ha qualche contenuto di
verità l’Amministrazione penitenziaria deve fare tutto il pos-
sibile per avere educatori efficienti da tutti i punti di vista
specie da quello di una collaborazione con il Direttore e di
una partecipazione totale in seno alla struttura penitenziaria.

La legge 663/1986 ha tolto certi limiti che il legislatore
del 1975 aveva statuito a proposito del lavoro all’esterno che
deve svolgersi nelle condizioni più adeguate perché le finalità
del trattamento siano interamente attuate.

La maggiore ampiezza educativa del lavoro all’esterno
mentre pone il direttore — grazie al controllo di merito in ag-
giunta a quello di legittimità che pure sussisteva nella vecchia
legislazione — nelle condizioni di relativa tranquillità ma nella necessità, più che nell’opportunità, di motivare ampiamente le prescrizioni che debbono essere in concreto attuate.

Di conseguenza tutti gli elementi che si riferiscono all’esercizio del potere discrezionale e alle indagini istruttorie, debbono essere chiariti e motivati.

In questo contesto motivazionale s’inserisce l’educatore per cogliere tutti gli elementi necessari che si configureranno come costitutivi dell’atto del direttore e, in un certo senso, della valutazione di merito del Magistrato.

Mutatis mutandis l’intervento dell’educatore per cogliere determinati elementi per la emanazione del provvedimento di remissione del debito di cui all’art. 56 O.P., si atteggia come intervento diagnostico.

In effetti la previsione normativa dell’art. 56 testé citato precisa che le spese di procedimento e quelle di mantenimento, già anticipate dallo Stato, possono essere rimesse nei confronti dei condannati e degli internati che:

- a) si trovino in disagiate condizioni economiche;
- b) abbiano tenuto regolare condotta.

Il primo accertamento non ci interessa nel caso di specie ma il secondo ci riguarda da vicino perché la regolare condotta non è una generica condotta rilevabile da chiunque, non è un dato acquisibile superficialmente, ma è quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 30 ter O.P. e cioè «quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Quindi nel caso di specie non si tratta di generici dati, magari acquisiti aprioristicamente ma di dati che caratterizzano il senso di responsabilità, la correttezza del comportamento nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.

Non è difficile cogliere il significato diagnostico di quanto sopra affermato e quindi la necessità che tali elementi siano colti dalla figura più importante nel contesto più specificamente educativo.
Questa figura non può che essere quella dell’educatore che per la sua professionalità è istituzionalmente orientato a proiettare il soggetto detenuto nelle attività molteplici che si svolgono all’interno della struttura e cogliere tutte le reazioni e le risposte che egli dà.

In sostanza la condotta che si vuole accertare per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra consiste in un chiaro e specifico impegno nell’attività lavorativa, in quella scolastica, in quelle ricreative, culturali, sportive, in un rapporto estremamente partecipativo e collaborante con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti, con i propri familiari, nella consapevolezza che il detenuto deve avere del proprio stato di disagio, della propria volontà di reinserimento e di riscIALIZZAZIONE, in una volontà di ravvedimento, di sicuro ravvedimento.

A proposito della concessione della liberazione condizionale secondo la giurisprudenza (Cassazione Sez. I, Sentenza 19 gennaio 1979, Cons. Percoco) la dimostrazione inequivocabile della sussistenza del sicuro ravvedimento, indicazioni e orientamenti particolari non possono non venire se non dalle dinamiche comportamenti dianzi accennate.

Un altro aspetto che non va sottovalutato — anzi che va sottolineato — per la sua particolare significatività — è quello di cui al punto e dell’art. 71 del Regolamento di esecuzione della 354/1975 che sancisce così: «Responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’Istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza».

Ognun vede che la condotta, il comportamento, l’accertamento dei dati non sono semplice opera di raccolta, un qualcosa di superficiale che cade sotto gli occhi di chiunque come l’acqua di un ruscello che scorre lentamente.

Se questo è vero — e non v’è dubbio che sia vero — è altresì vero che l’educatore, figura di primo piano nel contesto diagnostico e in quello di trattamento, deve cogliere tutti gli elementi necessari e sistemarli alla luce di principi interpretativi in attesa che — là dove possibile — l’équipe dia un’ulteriore interpretazione e sistemazione per dare al tutto, reso omogeneo, forme e contenuti di specifica e univoca consulenza.

Ciò è possibile perché la L. 663/1986 ancor più che la 354/1975 abbandona nell’accertamento dei dati comporta-
mentali, schemi custodialistici, spesso fondata sulle mere formalità di manifestazioni esteriori che mentre mostrano grattificazioni e ossequio esterni all’istituzione, alla legge, alla disposizione e all’ordine, in sostanza dietro le quinte, creano problemi di notevole serietà alla disciplina, all’organizzazione, alla sicurezza della struttura.

È difficile vedere l’educatore come figura che coglie elementi in modo approfondito, specie quelli ad alto significato sintomatico se lo si colloca in una area di pedagogia sentimentale e tradizionale, è facile, invece, cogliere la figura dell’educatore penitenziario se la si percepisce come chi coordina l’attività comportamentale e di essa mette in luce gli elementi più probanti agli effetti della formulazione di una diagnosi dinamica, di un sano equilibrio, dell’attuazione di dinamiche risocializzanti, della rottura dell’artificio.

Non per niente — ripeto — l’educatore è ritenuto lo specialista del comportamento.

Una delle misure premiali per eccellenza è quella relativa al permesso premio.

Prima di passare a trattare di tale importante istituto nei riflessi che riguardano da vicino gli interventi dell’educatore è necessario soffermarsi sul concetto di premialità che, nei suoi aspetti più squisitamente giuridici, si concretizza in un vantaggio di cui si avvale il destinatario della previsione normativa e si configura come un premio, ricompensa, incentivo.

Si potrebbe osservare che la distinzione del Bobbio tra ricompensa o premio e incentivo o agevolazione, fondata rispettivamente sulla concezione successiva al comportamento mostrato o sull’agevolazione che precede o accompagna gli aspetti comportamentali che si intendono incentivare, potrebbe confondere la linea di demarcazione tra premio e incentivo.

Orbene nel caso del permesso premiale ci troviamo di fronte ad un comportamento del detenuto che si atteggià a meccanismo già collaudato, oggetto quindi di un esame effettuato in relazione alla concessione appunto del permesso ed anche di fronte ad un comportamento durante il godimento del permesso nel quale si colgono dati che si atteggiano ad elementi incentivanti rispetto ad ulteriori meccanismi premiali.
L’intervento dell’educatore in siffatti contesti è inteso sia nella valutazione del comportamento per la concessione della ricompensa sia nella valutazione del comportamento per gli effetti che potrà avere su altre concessioni o sulla pena in generale.

In ambedue le situazioni l’educatore è colui che coglie tutti gli elementi necessari alla formulazione di un motivato parere da parte del direttore dopo che tutti gli elementi dianzi accennati siano stati dinamizzati nel contesto collegiale del gruppo osservazione.

Non solo, ma tutti i dati che emergono durante il godimento del permesso debbono essere colti dall’educatore per i motivi specificati sopra e per la modifica e approfondimento del programma di trattamento che vede il detenuto non in forma statica ma in forma dinamica in una proiezione nell’avvenire, non nel suo essere ma nel suo dover essere.

Nessuno meglio che l’educatore può cogliere gli interessi affettivi, culturali e di lavoro per coltivare i quali al detenuto è concesso il permesso premio.

L’educatore è meglio di ogni altro operatore collocato in un contesto dove le metodologie di approccio per l’individuazione del trattamento sono più marcate e dove si debbono cogliere i bisogni del soggetto detenuto nel modo più approfondito nonché l’idoneità a conseguire un risultato non soltanto socialmente accettabile ma la probabilità del soddisfacimento dei bisogni del soggetto.

D’altra parte la funzione rigorosamente pedagogica dell’istituto in esame che configura una premialità progressiva soprattutto quando si afferma il computo del periodo trascorso in permesso nella durata della carcerazione scontata e nella esclusione di detto periodo dal computo dianzi accennato nel caso in cui il detenuto non rientri in istituto o si comporti in modo tale da non rendersi meritevole di questo beneficio.

Questo caso si configura, in opposizione al primo appena indicato, come premialità regressiva.

In sostanza la prospettiva premiale che contiene finalità incentivanti e di proiezione del detenuto nel contesto rieducativo vede al centro l’educatore in quanto tale e come tecnico del comportamento che promuove, più degli altri operatori, una serie di atteggiamenti positivi e meccanismi di rinforzo.
RIASSUNTO

L'Autor con un'analisi delle principali innovazioni della legge 10 ottobre 1986, n. 663, pone in evidenza tutti gli aspetti comportamentali del detenuto che l'educatore deve coordinare.

Nel contesto di tale analisi l'Autor afferma che l'educatore, se è lo specialista del comportamento e, in quanto tale, coinvolge il detenuto nell'opera di partecipazione al processo risocializzante assumendo una posizione mediana rispetto all'ambiente da cui il detenuto proviene e rispetto all'istituzione nonché nei confronti della società.

Così gli aspetti comportamentali e partecipativi del detenuto che aspira alla concessione della semilibertà, della liberazione anticipata, del premesso premio o del detenuto che deve essere sottoposto al regime di sorveglianza particolare, debbono essere posti in particolare rilievo, con uno specifico significato, dall'educatore.

Questi sia in seno all'équipe, nel consiglio di disciplina o quando deve riferire al direttore, che nell'elaborazione dell'esame comportamentale, ha notevole parte per la sua funzione, per il suo ruolo, per il suo profilo e per le tecniche di approccio che deve esercitare in relazione alla sua professionalità.

L'Autor proseguendo nella sua disamina concorda, specie a proposito della liberazione anticipata, con la elaborazione giurisprudenziale della Magistratura di sorveglianza secondo la quale la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione e del comportamento del detenuto va fatta di volta in volta (semmestralizzazione) e manifesta il suo dissenso verso la giurisprudenza della Cassazione che sostiene la tesi opposta.

L'Autor conclude affermando che specie la prospettiva premiale colloca al centro l'educatore come tecnico del comportamento e come colui che crea meccanismi di rinforzo.

RESUME

Avec une analyse des principales innovations de la loi n. 663 du 10 octobre 1986, l'Auteur met en évidence tous les aspect du comportement du détenu que l'educateur doit coordonner.

Dans le contexte de cette analyse, l'Auteur affirme que l'educateur est le spécialiste du comportement et qu'en tant que tel, il implique le détenu dans l'oeuvre de participation au processus de resocialisation, en assumant une position médiane par rapport au milieu d'où le détenu provient et par rapport à l'institution ainsi qu'à l'égard de la société.

C'est ainsi que les aspects de comportement et de participation du détenu, qui aspire à la concession de la semi-liberté, de la liberation anticipée, du congé-prime ou bien du détenu qui doit être soumis au régime de surveillance particulière, doivent être mis particulièrement en relief, avec une signification spécifique, par l'educateur.

Et ce, aussi bien au sein de l'équipe, dans le conseil de discipline ou bien quand il doit en référer au directeur, que dans l'élaboration de l'examen du comportement, qui est une partie notable de sa fonction, de par son rôle, son profil et par suite des techniques d'approche qu'il doit exercer en vertu de son professionnalisme.

En poursuivant dans son examen minutieux, l'Auteur concorde, surtout à propos de la libération anticipée, avec l'élaboration jurisprudentielle de la magistrature de surveillance selon laquelle l'évaluation de la participation à l'oeuvre de rééducation et du comportement du détenu, au fur et à mesure (semmestralisa-
tion) et il manifeste son désaccord quant à la jurisprudence de la Cassation qui soutient la thèse opposée.

L'auteur conclut en affirmant qu'en particulier la perspective de la prime située l'éducateur au centre, comme technique du comportement et comme celui qui crée des mécanismes de renforcement.

SUMMARY

The author, in his analysis of the principal innovations to be found in Law Number 663, of October 10th, 1986, clarifies all of the behavioral aspects of prisoners which educators must be aware of, and coordinate.

Within the context this analysis, the author affirms that the educator is a specialist in the field of human behavior, and as such, he normally seeks to involve the prisoner, and have him participate in the «resocializing» process educator, consequently, takes up the position of a middle-man, both with respect to the environment from which the prisoner comes, and with respect to society in general, and the penal institution in particular.

As a result, the behavioral and participatory characteristics of a prisoner who would like to be granted partial freedom, or be freed before he serves his full sentence, or be granted a leave from prison as a reward for good behavior, as well as of a prisoner who has to be placed under special surveillance, must be very carefully studied by the educator, in terms of their particular significance.

This will hold true within the research team, as well as in the discipline committee, or whenever the educator might be called upon to report to the prison director.

It would equally true at the time the educator is working out the prisoner's behavioral examination, which is a very important part of the educator's function and role, because of the approach techniques and professionalism he must follow while pursuing this task.

The author, continuing to carry out his investigation, indicates his agreement (particularly with regard to the question of granting a prisoner his freedom before the full sentence has been served) with the juridical analysis made by the inspecting magistrate, concerning the evaluation of the prisoner's participation in the reeducation work, as well as of his behavior on each separate occasion (every six months).

In addition, he indicates his disagreement with the juridical opinions of the Appeals Court magistrates who support the opposing view.

The author concludes with the affirmation, that frequently the prospect of setting a prisoner free as a reward for good behavior has the effect of placing the educator at the center, because of his knowledge of behavioral mechanisms, and as the expert who creates the necessary reinforcing mechanisms.

RESUMEN

El Autor analiza las principales innovaciones de la ley N. 663 del 10 de Octubre de 1986 y recalca todos los aspectos del comportamiento del individuo detenido que el educador tendrá que coordinar.

Mientras va adelante en su análisis el Autor afirma que el educador es el especialista del comportamiento y, como tal, lleva al detenido a entrar en la obra de participación en el proceso de recuperación social al adoptar una posición intermedia entre el ambiente del que procede el detenido y la institución, amén de la sociedad.
De esa manera el educador tiene que hacer patente, dándoles un significado concreto, todos los aspectos del comportamiento del detenido que aspera que le den la semilibertad, la libertad anticipada, el permiso premio por una parte, y por otra del detenido que deberá sujetarse al régimen de vigilancia especial.

El educador cumple una parte importante por su función, su papel, su imagen y las técnicas de análisis que tiene que ejercitar en lo que hace a su profesionalidad, cuando obra en el seno del equipo, en el consejo de disciplina o cuando tiene que informar al Director o cuando se prepara el examen del comportamiento.

En distintos pasos de su disquisición, el Autor concuerda, especialmente en lo que hace a la libertad anticipada, con el estudio de jurisprudencia de la Magistratura de vigilancia, según la cual la evaluación de la participación en la obra de reeducación, por una parte, y del comportamiento del detenido, por la otra, tendría que llevarse a cabo periódicamente (semestralmente) y expresa su desacuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene la tesis opuesta.

El Autor termina afirmando que a menudo la prospectiva del premio sitúa al educador al centro, como técnico de comportamiento y como ideador de mecanismos de refuerzo.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterstreicht mit einer Analyse der wichtigsten Erneuerungen des Gesetzes vom 10 Oktober 1986, n. 663 die vom Erzieher zu koordinierenden Verhaltensaspekte des Strafgefangenen.

Im Zusammenhang mit dieser Analyse macht der Autor geltend, daß der Erzieher, in seiner Eigenschaft als Verhaltensspezialist, den Strafgefangenen in einen Prozeß der Resozialisierung einbezieht, indem er eine Mittlerposition zwischen dem Ambiente, aus dem der Strafgefangene stammt und dem Institut sowie auch der Gesellschaft einnimmt.

So müssen die Verhaltensaspekte und die Kollaboration des Strafgefangenen, der die Bewilligung des offenen Strafvollzugs, die vorzeitige Entlassung oder die Ausgangserlaubnis anstrebt, oder des Strafgefangenen, der unter besonderer Aufsicht steht, vom Erzieher besonders hervorgehoben und ihre spezifische Bedeutung erläutert werden.

Dies tut er sowohl vor dem Arbeitsteam, vor dem Disziplinarausschuß oder wenn er dem Direktor Bericht erstatten muß, als auch bei der Ausarbeitung einer Verhaltensanalyse, so daß der Erzieher auf Grund seiner Funktion und seines professionellen Profils eine wichtige Rolle einnimmt.

Der Autor, in seiner Untersuchung fortfahrend, stimmt, insbesondere was die vorzeitige Entlassung betrifft, mit der rechtswissenschaftlichen Arbeit des Aufsichtsamtes Überein, nach der die Bewertung der Kollaboration und des Verhaltens des Strafgefangenen jeweils halbjährlich erfolgen soll, nd gibt seiner Mißbilligung der Rechtssprechung des Obersten Gerichts Ausdruck, welches eine gegenteilige These vertritt.

Der Autor schließt mit der Bemerkung, daß insbesondere die Belohnungsperspektive den Erzieher in den Mittelpunkt stellt, als Verhaltenstechniker und als derjenige, der Stützmechanismen schafft.
BIBLIOGRAFIA


GREVI «Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria», in AA.VV.


STURNIOLO I., Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto, ed. Laurus, Firenze 1978.


MENSA E PENITENZIARIO

WALTER ABATE (*)

TERESA ABATE (**) 

L’igiene degli alimenti e bevande nonché quella degli ambienti di lavoro ha da sempre costituito larga parte del corpus dell’Igiene Generale. Tuttavia il ruolo attuale dello specialista in tale branca deve trovare un più ampio riscontro non solo nella metodologia delle ricerche microbiologiche le quali restringerebbero il campo d’azione alle sole tossinfezioni alimentari o alle malattie infettive trasmissibili con circuito oro-fecale, ma anche nell’ambito della prevenzione primaria e più specificatamente nell’intervento preventivo a livello di educazione sanitaria applicata all’alimentazione unitamente ad un vasto bagaglio di esperienze metodologiche di massa. Infatti gli interventi in tema di educazione sanitaria non possono limitarsi alla conoscenza epidemiologica ed eziologica delle malattie infettive, le quali pur avendo un preciso spazio, hanno finito con l’essere sorpassate nei paesi occidentali, quali causa di morte, dalla fascia costituita dalle malattie cronico-degenerative (1). Queste ultime sono diretta conseguenza delle migliorate condizioni vitali e quindi dell’aumento della vita media dell’uomo. Con l’estendersi delle conoscenze sull’origine di determinate patologie è apparso sempre più evidente il ruolo assunto dalle caratteristiche dell’alimentazione. Pertanto, una corretta impostazione metodologica a livello igienistico dovrebbe prevedere, quale primario intervento, un regime alimentare più congruo e coerente. Ciò in considerazione degli svariati fattori di rischio connessi all’alimentazione, poiché nel mentre si sfatano dei miti legati all’- 

(*) Medico Parcellista C.C. Poggioreale «Napoli»

(**) Vice Direttore C.C. Poggioreale «Napoli»

zione miracolosa di diete particolari elevate al rango di veri e propri sistemi terapeutici (vedi Acne, Epatopatie ecc.), dall'altro si è evidenziato con ricerche condotte in quest'ultimi anni una partecipazione di non poco momento del sistema alimentare nelle neoplasie e non soltanto di quelle del tratto enterico.

A tale livello, appare evidente che pur essendovi dei metodi che consentono la diagnosi precoce di alcune delle patologie descritte, un ruolo primario ed incidente in termini di economia sanitaria è dato dai provvedimenti in materia di igiene alimentare.

Sono noti gli effetti, indubbiamente positivi, di una dieta ricca in vegetali e fibre ed a minore tenore carneo e proteico e di grassi polinsaturi. Tali sostanze, infatti, trovano notevoli difficoltà ad essere metabolizzate dall'organismo, indipendentemente dalle richieste caloriche. Peraltrto, vi è da considerare che attualmente le sostanze alimentari risultano, per motivi prevalentemente merceologici, addizionate a sostanze chimiche. Le sostanze chimiche descritte sono chiamate additivi, ed è proprio l'interazione tra queste e il substrato che può determinare l'evidenziarsi nel tempo di patologie di diversa specie. Nell'ambito di queste sostanze, ma con una concettualità diversa, va inserito il consumo di alcool e quello di eccitanti quale il caffè, che certamente ricevono un impulso al loro consumo proprio dal tipo di alimentazione attualmente in uso. Infatti, la caratteristica dieta mediterranea, oltre ad essere varia, risponde magistralmente alle esigenze della moderna alimentazione, laddove invece risultano impoveriti i regimi alimentari d'importazione, quando addirittura non dannosi per la comunità (2). Il diffondersi di nuove alimentazioni, ha trovato terreno fertile nelle «esigenze» delle mense aziendali. Tanto che paradossalmente in alcune aziende il locale maggiormente carico di rischi, è proprio la «mensa» stessa. Spesso infatti si tratta di locali igienicamente non idonei, ove tuttavia i dipendenti sono costretti a trascorrere alcune ore della giornata lavorativa e pertanto possono considerarsi parti integranti dell'ambiente.

di lavoro. In realtà è da ricercarsi proprio nei processi di cottura o riscaldamento la trasformazione di alcuni principi alimentari, trasformazione che risulta essere dannosa. La nocività di questo aspetto, è estesa non solo alle mense di aziende in cui il lavoratore è esposto a fattori di rischio di natura chimica, ma è estensibile a tutte le mense. Si preferisce indicare la mensa aziendale quale luogo non sostitutivo della tradizionale «cucina familiare», ma quale luogo nel quale una dieta incongrua possa essere corretta o al limite integrata, ben lungi da esigenze consumistiche e sicuramente più rispondente alla domanda in termini di salute che il datore di lavoro deve essere in grado di garantire. Pertanto, la mensa risulta essere un luogo di elezione di interventi a vario livello e di educazione sanitaria (3). Un cenno particolare va dato alle mense degli Istituti di Prevenzione e Pena, in cui afferisce il personale di Custodia e Civile. In tali mense, oltre a verificarsi molte delle circostanze suindicate, sussiste l’incessante problema di integrare l’orario e il ritmo di funzionamento delle stesse con le esigenze del personale, nonché con i ritmi cronobiologici sconvolti da turni snervanti per intensità e durata. Inoltre, non sempre risulta possibile disporre di personale tecnicamente qualificato nel settore, il quale necessita ove fosse presente, di precisi indirizzi di natura dietologica ed igienico-sanitaria. Tuttavia, tali indirizzi non devono e non possono essere esclusivamente demandati al funzionario responsabile, così come il regolamento prevede per la stessa mensa penitenziaria, ma devono avere un supporto in un medico igienista che viva la vita dell’istituto. Quindi appare quanto mai sterile l’esclusiva compilazione dei libretti sanitari del personale addetto alle cucine effettuata dall’U.S.L. competente, spesse volte disgiunta da controlli di natura igienico alimentare, oltre che merceologica sulle sostanze alimentari oggetto di preparazione quotidiana. Quest’ultimo compito, di natura non solo ispettiva, non può che essere appannaggio di un tecnico del settore, così come il controllo di natura sanitaria va esteso ai fornitori ed ai sistemi di produzione della catena alimentare. Infatti, le richieste

specifiche di una mensa possono condizionare il criterio produttivo unendo così alla garanzia di salute un notevole risparmio di natura economica, poiché è possibile accettare solo alimenti dalle caratteristiche igieniche ed organolettiche valide. Il discorso può essere esteso tanto alle carni, quanto alla fornitura di latticini e verdure, queste ultime sempre più coltivate con l’ausilio di fitofarmaci molto dannosi per l’organismo.


Per quanto attiene l’alimentazione degli internati è noto che essa avviene con l’ausilio di Tabelle Ministeriali, le cosiddette Tabelle Vittuarie, le quali distinguono negli Istituti per Adulti tre tipi di vitto: 1) Vitto per detenuti ed internati Sani; 2) Vitto intero di convalescenza per ricoverati in infermeria; 3) Vitti particolari per TBC, diabete. Ulteriori modifiche ai vitti cosiddetti da «infermeria» possono essere apportate dal Sanitario responsabile previa autorizzazione della Direzione Amministrativa nel caso di particolari patologie quali nefropatie, enteropatie e cardiopatie o squilibri acido-base. Altre modifiche sono previste in base all’età dell’internato e alla particolare attività lavorativa svolta (attività agricole).

Tuttavia ad un’attenta riflessione di ordine economico-gestionale, nonché merceologica, le tabelle in uso sembrano non rispondere ai bisogni per i quali erano state create. Nelle strutture penitenziarie la lontananza delle cucine dai reparti è già il primo fattore condizionante il consumo del cibo fornito dall’Amministrazione; a questo inconveniente inerente il gusto e le caratteristiche organoleptiche degli alimenti si aggiungono problemi di distribuzione del vitto (orari troppo ravvicinati) e problemi riguardanti il percorso degli alimenti fino alla sede di distribuzione e consumo. Infine le modalità di preparazione degli alimenti ed i locali in cui gli stessi vengono preparati spesso non risultano rispondenti alle caratteristiche richieste, né dal punto di vista igienico-organizzativo né da quello amministrativo. Nelle attività delle diverse cucine oltre al personale Militare vengono comunemente impiegati detenuti addetti ai più svariati compiti; tuttavia per questi ultimi è richiesto il libretto sanitario d’idoneità ad attività alimentari; tale documento viene rilasciato dalla U.S.L. competente per territorio mentre le attività di vigilanza e controllo nonché quella vaccinale (antitifica ed antitetanica) sono appannaggio del medico responsabile del reparto che ospita i lavoranti. La sicurezza igienico-sanitaria di queste attività è legata esclusivamente all’assiduità dei controlli clinici ed ematochimici ed alla stretta collaborazione dei sanitari tra loro e con la direzione dell’istituto, al fine di garantire gli esatti adempimenti previsti per legge. Il rinnovo qual-quantitativo delle tabelle vittuarie previsto con C. M. n. 3255/5705 del 30.11. 1988 rappresenta pertanto non solo uno stimolo positivo proveniente dall’Amministrazione Centrale, ma la risposta a bisogni collettivi inespressi. Le nuove tabelle vittuarie costituiscono certamente un incremento di lavoro per le Direzioni, che in questa attività saranno affiancate dagli operatori sanitari al fine di garantire un’organicità alle nuove diete. Tuttavia l’ottenimento del risultato di far consumare il cibo dell’Amministrazione anziché un abnorme uso dei generi di sopravvittuto è condizionato indubbiamente non solo dalla possibilità di rendere il cibo dell’Amministrazione più gustoso e gradevole nonché igienicamente idoneo ma anche dal rispetto di criteri di allestimento dei vitti e preparazione di questi ultimi in base alle caratteristiche locali. Tuttavia non bisogna trascu- rare un aspetto a carattere psico-sociale, cioè che il ristretto
nell’atto di prepararsi i cibi all’interno della cella, ritrova parte di quell’ambito socio-familiare che le peculiari caratteristiche della pena sistematicamente gli negano.

Solitamente queste attività vengono delegate nel contesto della cella a soggetti emersi dopo selezioni interne, in pratica a coloro che hanno predisposizione per la cucina. Si deve sottolineare inoltre che ai generi alimentari provenienti dal sopracitato si aggiungono quelli legati ai pacchi portati dai familiari a colloquio, che spesso sono causa di tossinfezioni alimentari (enteriti da stafilococco), in ispecie nella stagione estivo-autunnale a causa delle sparse condizioni igienico-climatiche nelle quali possono essere conservati.

Da quanto detto in questa breve trattazione si evincono dei concetti fondamentali: a) il compito gestionale delle Direzioni, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella circolare surrichiamata, si amplia e si approfondisce; infatti l’interesse delle Direzioni certamente non coinciderà con quello dell’impresa ed a tale uopo apparrà quanto mai opportuna una verifica d’insieme dei diversi rapporti, b) l’interesse dell’Amministrazione Centrale e quindi dello Stato viene ad essere duplice; da un lato la necessità che si consumino alimenti direttamente forniti da quest’ultima, dall’altro una migliore risposta alle esigenze igienico-dietetiche espresse. Questo insieme, nonostante la consistente mole di investimenti in termini di materiale e di personale, costituirà una ulteriore innovazione nell’ambito penitenziario, che consentirà di proporre una immagine della Giustizia più vera ma non crudele, realizzando in questo ristretto ambito alcuni dei dettati fondamentali che derivano dal grande impulso socio-culturale dell’Europa Unita; Europa alla quale l’Italia si affaccia con aspetti di garantismo degni della sua tradizione.

RIASSUNTO

Gli Autori hanno tracciato in questo lavoro un sentiero che, traeendo spunto dalle circolari più attuali in materia, possa offrire una efficace panoramica sui problemi di ordine sanatorio ed amministrativo connessi alla gestione del vitto ed alle norme di igiene e profilassi dello stesso, che restano presupposto indispensabile per una corretta impostazione del problema. L’attuale atteggiamento garantisca dell’Amministrazione penitenziaria trova immediato riscontro nelle circolari più recenti, che sembrano rispondere con immediatezza alla domanda di salute del personale penitenziario e della popolazione ristretta. Le osservazioni riportate, nascono quindi da un’esperienza quotidiana di confronto con una realtà penitenziaria tra le più complesse, con implicazioni socio-economiche, trattamentali e geografiche di sicuro interesse.

RESUME

L’organisation et l’orientation de la cantine d’une communauté requièrent des compétences souvent différenciées. Les cantines des pénitenciers, au service du personnel tant civil que militaire ainsi que des détenus, représentent un problème particulier sur ce thème, vu qu’elles comportent des rythmes de vie et des postes de travail différents par rapport à d’autres réalités. La prison représente, en effet, un exemple classique de communauté fermée dans laquelle au cadre digi- reant, tant sanitaire qu’administratif, sont déléguées des tâches hygiéno-organis- sationnelles sous-tendues par des normes désormais obsolètes.

Les Auteurs ont tracé, dans cet ouvrage, un sentier qui, tablant sur les circula- res les plus actuelles en la matière, peut offrir une vue d’ensemble efficace quant aux problèmes d’ordre sanitaire et administratif inhérents à la gestion de la nourriture et aux normes d’hygiène et de prophylaxie y relatives, qui demeurent la prémisse in- dispensable pour traiter correctement ce problème. L’actuelle attitude de garantie assumée par l’Administration pénitentiaire trouve une confirmation immédiate dans les circulaires les plus récentes qui semblent répondre, d’une façon directe, à la demande de santé du personnel pénitentiaire et des personnes détenues. Les observations formulées sont donc le fruit d’une expérience quotidienne de confrontation à une réalité pénitentiaire parmi les plus complexes et comportant des implications socio-écono- miques, de traitement et géographiques d’un intérêt certain.

SUMMARY

The organization and starting of a community canteen, require often diverse competencies. The prison canteen, assigned to the civil and military staff and to the prison population, represents a peculiar aspect of the problem, since there are life-rhythms and work shifts that differ from those in other situations. The pri- son, in fact, represents a classical case of a closed community in which the govern- ing official, whether medical or administrative, is often asked to perform hygie- nic-organizational duties supported by regulations now obsolete.

In this work, the Authors have outlined a path which, taking its origin from the most topical circulars on the question, can offer an effective overview of the health and administrative problems connected with the management of the diet and its relative rules of hygiene and prophylaxis, which are deemed indispensable for a correct approach to the problem. The present «guarantist» attitude of the prison administration finds immediate confirmation in the most recent circulars, which seem to respond promptly to the health demands of the prison staff and the confined population. The observations reported, spring, therefore, from a daily experience of encountering one of the most complex prison realities, with socio-economic, treatment and geographical implications of certain interest.
RESUMEN

Para organizar y dirigir un comedor comunitario a menudo hacen falta aptitudes diversas. Los comedores penitenciarios sirven tanto para el personal civil y militar como para la población que se encuentre detenida y representan un aspecto peculiar del problema ya que existen ritmos de vida y turnos de trabajo diferentes de otras realidades. La cárcel representa efectivamente un ejemplo clásico de comunidad cerrada en la que, a menudo, se requiere que el funcionario de dirección, tanto sanitario como administrativo, cumpla funciones higiénico-organizativas en base a normas totalmente desactualizadas.

Los Autores esbozan en este estudio un camino de salida que, tomando como punto de partida las circulares más recientes sobre la cuestión, brinde una visión eficaz de los problemas de orden sanitario y administrativo relativos a la administración de las comidas y a las normas de higiene y profilaxis de las mismas pues son un asunto indispensable para plantear correctamente el problema. La Administración penitenciaria actualmente ha adoptado una actitud de garante que se refleja directamente en las circulares más recientes y que, al parecer, responden con inmediatez a los requisitos de salud del personal penitenciario y de la población detenida. Por lo tanto las observaciones que se hacen se originan en una experiencia cotidiana de cotejo con una realidad penitenciaria de las más complejas, con implicaciones socio-económicas, de tratamiento y de ubicación geográfica de gran interés.

ZUSAMMENFASSUNG


Die Autoren haben in dieser Arbeit einen Pfad abgesteckt, der von den jüngsten einschlägigen Rundschreiben ausgeht und von denen sie hoffen, daß er die sanitären und verwaltungstechnischen Probleme wirksam und umfassend darstellt, die mit dem Kantineinbetrieb sowie den Hygiene- und Vorbeugevorschriften verbunden sind, und die unerläßliche Voraussetzung sind für einen korrekten Ansatz des Problems. Die gegenwärtige rechtstaatlich-liberale Haltung der Strafvollzugsverwaltung spiegelt sich unmittelbar in den jüngsten Rundschreiben wieder, die ungehindert auf die Frage der Gesundheit des Personals im Strafvollzug sowie der Strafgefangenen zu antworten scheint.

Die wiedergegebenen Beobachtungen entstehen mithin aus der täglichen Erfahrung mit einer der umfassendsten Realitäten des Strafvollzugs, deren sozio-ökonomische, versorgungstechnische und geografische Implikationen mit Sicherheit von Interesse sind.
CORTE DI CASSAZIONE (*)


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (reclamo del detenuto contro il regime di sorveglianza speciale) prospettato, in relazione all’art. 24 cost., poiché la norma non permette l’autodifesa dell’interessato mediante la sua comparizione personale davanti al tribunale.

Tale diritto, invero, non è precluso dalla disciplina in esame, la quale consente la presentazione di memorie da parte del difensore e del detenuto personalmente: si verte, quindi, in un caso di disciplina delle modalità di esercizio del diritto di difesa che il legislatore, in relazione alle peculiarità del procedimento, può discrezionalmente stabilire (1).

L’esecutività del provvedimento dell’amministrazione carceraria di sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza speciale, in costanza di procedimento per reclamo, risponde a delicati equilibri tra l’esigenza di salvaguardare le condizioni essenziali di sicurezza e di ordine negli istituti, (le quali costituiscono una fondamentale garantigia dei diritti dei detenuti), e la tutela del singolo detenuto. La posizione del sottoposto è, comunque, salvaguardata dall’obbligo della amministrazione di motivare il provvedimento, di assumere previamente il parere del consiglio di disciplina e dalla possibilità

(*) A cura del Cons. Luigi Daga.
di reclamo al tribunale di sorveglianza, la cui pronunzia, seppur non vincolata a termine perentorio, (art. 14 ter dell’ordinamento penitenziario), non è comunque sottratta all’osservanza di un termine (la cui ingiustificata violazione è passibile di censura in sede disciplinare (2)).


Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 22 marzo 1988 - Della Pozza.

Al fine della sussistenza del dolo nel delitto di evasione commesso dal detenuto inottemperante all’obbligo di rientro dal permesso concesso ai sensi dell’art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), è sufficiente la consapevole omissione del rientro nei termini prefissati (1).


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 15 luglio 1988 - Parazzoli.

La competenza a disporre, nei confronti di condannato già sottoposto a custodia cautelare ed ancora in stato di libertà, una misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) spetta al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, e non quello dove l’interessato ha la sede o il domicilio.
In tema si affidamento in prova al servizio sociale nella ipotesi particolare di cui all’art. 47, terzo comma della legge n. 354 del 1975 i criteri generali di individuazione della competenza territoriale, prescritti dall’art. 71, terzo e quarto comma della stessa legge, subiscono una deroga, allorché si prevede che l’istanza per ottenere il beneficio è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’organo del pubblico ministero o il pretore investito dell’esecuzione; e ciò al fine di instaurare un rapido ed immediato collegamento, anche spaziale fra l’organo della esecuzione e tribunale competente a provvedere sulla richiesta misura (1).


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 febbraio 1988 - Virga.

Non è ammissibile l’affidamento in prova presso un consolato italiano, se l’interessato sia residente all’estero, in quanto destinatari di detto affidamento possono essere soltanto i centri di servizio sociale dipendenti dalla amministrazione penitenziaria (1).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di chi, condannato dal tribunale militare a pena alla quale sia stata sostituita la reclusione ordinaria, la stia espiando in un istituto penitenziario comune - Competenza del giudice ordinario (art. 65 c.p.p.; artt. 47 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 2 e 7 legge 29 aprile 1983).

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 28 giugno 1988 - Ottavi.

L'autorità giudiziaria ordinaria è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale di chi, condannato da un tribunale militare a pena alla quale, ai sensi dell'art. 65 cod. pen. mil. pace, sia stata sostituita la reclusione ordinaria per pari durata stia espiando la pena in un istituto penitenziario comune (1).


Corte di Cassazione - Sez. II - Sent. 11 agosto 1988 - Perri.

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non è richiesto che il condannato svolga una precisa e ben individuata attività lavorativa, anche se lo svolgimento di un lavoro è estremamente utile per l'effetto rieducativo allo stesso riconosciuto.

Ne consegue che la mancanza del lavoro non è preclusiva dell'affidamento, particolarmente in casi nei quali, per una situazione occasionale di crisi del datore di lavoro, il condannato sia stato posto in cassa integrazione guadagni (1).

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Misure alternative alla detenzione - Nei confronti di condannato in stato di libertà - Tribunale di sorveglianza competente - Criteri di individuazione - Competenza penale - Competenza per territorio - In genere (art. 47, 47 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663).


La competenza a disporre, nei confronti di condannato già sottoposto a custodia cautelare ed ancora in stato di libertà, una misura alternativa alla detenzione (nella specie detenzione domiciliare) spetta al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, e non quello dove l’interessato ha la sede o il domicilio (1).


La Procura generale della Repubblica di Ancona, competente per l’esecuzione della suddetta sentenza, ha sospeso l’emissione dell’ordine di carcerazione e ha trasmesso gli atti, per la decisione sull’istanza, al Tribunale di sorveglianza di Roma avente giurisdizione sul luogo di residenza del Buzzatti.

Quest’ultimo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona, dove ha sede l’organo di esecuzione.


Il problema giuridico che si prospetta è costituito dall’individualizzazione del Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulla richiesta di misure alternative alla custodia in carceri previste dal capo VI del titolo I dell’ordinamento penitenziario e avanzate da persona non in attuale stato di detenzione ma nella situazione particolare descritta nel comma 4° dell’art. 47 del medesimo ordinamento, la quale cioè dopo un periodo di custodia cautelare abbia goduto di un periodo di libertà, e nei cui confronti non sia stato ancora emesso od eseguito l’ordine di carcerazione dopo condanna definitiva.

Quando trattasi di affidamento in prova al servizio sociale la procedura è indicata dall’art. 47, mentre nel caso di detenzione domiciliare il successivo art. 47 ter, terzo comma rimanda testualmente all’art. 47, 4º comma. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nella cui circoscrizione si trova il giudice dell’esecuzione competente ad emettere l’ordine di carcerazione, sostiene che la competenza a decidere sull’istanza appartiene all’omologo Tribunale di Roma, nella cui circoscrizione è la residenza del condannato, con un articolato provvedimento. Esso parte dalla constatazione che gli artt. 70 e 71 dell’ordinamento penitenziario contengono disposizioni generali in ordine alla competenza del Tribunale di sorveglianza che si compendiano, per quanto qui interessato, nell’attribuzione ad esso delle determinazioni riguardanti le diverse misure alternative alla detenzione sotto il profilo della competenza per materia e nell’individuazione di quella per territorio attraverso i criteri del luogo di detenzione o, se questa non è in atto, del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Il citato provvedimento riconosce poi che, nel terzo comma dell’art. 47, viene introdotta una deroga espressa a questa norma generale sulla competenza territoriale, affidando il giudizio sulla competenza territoriale, affidando il giudizio sulla misura richiesta al Tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede il giudice dell’esecuzione, ma afferma che nel comma successivo tale deroga non è più contemplata, sia perché essa non è implicitamente prevista, sia perché trattasi di situazione diversa, sia perché le esigenze di celerità alle quali il comma precedente faceva omaggio sono qui soddisfatte dalla fissazione di un termine di 45 giorni per la decisione, sia infine perché l’organo giudiziario individuato tramite la residenza dell’interessato si presenta come il giudice naturale per l’esame della fattispecie in ragione della sua migliore conoscenza della concreta situazione personale dell’istanza.

La tesi appena esposta non può essere condivisa. L’intenzione del legislatore, di estendere la deroga ai principi generali che regolano la competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza, prevista dal menzionato terzo comma dell’art. 47 (e sulla quale il giudice di Ancona concorda), all’ipotesi disciplinata dal successivo quarto comma appare inequivocabile, e fornita di un fondamento razionale.

Innanzitutto la differenza tra le ipotesi del terzo e quarto si riduce a quella, meramente estrinseca, costituita dall’essere o non essere stato ancora emesso o eseguito l’ordine di carcerazione, mentre il contenuto sostanziale delle situazioni descritte nei due commi appare identico, essendo costituito dalla presunzione che una condotta positiva tenuta dopo l’espiazione di un periodo di custodia cautelare possa far venire meno la necessità dell’osservazione in istituto normalmente necessaria per disporre l’affidamento in prova.
GIURISPRUDENZA 239

 Questa assoluta omogeneità di sostanza è di per sé argomento decisi
civo per collegare il meccanismo processuale indicato dal terzo com-
ma con quello indicato dal quarto, collegamento al quale, contraria-
mente a quanto assume il Tribunale di sorveglianza di Ancona, il ri-
ferimento espresso è costituito appunto dall’accenno fatto, da que-
st’ultima disposizione, all’«istanza di cui al precedente comma 3».

Le ragioni di fondo che hanno indotto il legislatore a disporre la
citata deroga alla competenza sembrano essere costituite, più che dal-
ell’esigenza di celerità indicata dal provvedimento anconetano, dall’esi-
stenza di una competenza del giudice dell’esecuzione nel periodo in
cui il Tribunale di sorveglianza interviene: è infatti il pubblico mini-
stero o il pretore che deve emettere l’ordine di carcerazione e che può
sospenderlo, e ragionevole appare la scelta di collegare l’organo com-
petente per la fase esecutiva con l’organo che può sostituirsi ad esso
nel disporre le misure alternative.

Da ciò discende un’ulteriore motivo di indistinzione tra le ipotesi
previste dal terzo e dal quarto comma del ripetuto art. 47: mentre
nella prima, quando il condannato sia già stato arrestato a seguito
dell’ordine di carcerazione, la sua istanza può essere direttamente pre-
sentata al Tribunale di sorveglianza dove ha sede il giudice dell’esecu-
ze, non avendo quest’ultimo da compiere ulteriori atti, nel caso
previsto dal quarto comma è ovvio che l’istanza sia presentata al
pubblico ministero o al pretore, a cui spetta il potere di sospendere
l’esecuzione non ancora iniziata; ma non vi sono ragioni per ritenere
che, mentre nel primo caso il Tribunale di sorveglianza che può di-
sporre la misura alternativa è specificamente designato, nel secondo
questo Tribunale di sorveglianza possa essere diverso solo perché l’i-
stanza deve prima transire da quello stesso giudice dell’esecuzione
che costituiva il punto di riferimento per determinare la competenza
nella situazione precedente.

L’esposta esegesi della norma dell’art. 47, 4° comma, dell’ordi-
namento penitenziario, applicabile nella specie, identifica pertanto
il Tribunale di sorveglianza competente in quello di Ancona, dove
ha sede il giudice dell’esecuzione, con la conseguente risoluzione
del conflitto.

P.Q.M.

LA CORTE

Visto l’art. 54 C.P.P.

Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di
sorveglianza di Ancona e ordina la trasmissione degli atti allo stes-
so Tribunale per il corso ulteriore.


La richiesta subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare, formulata dal condannato solo all’udienza di comparizione, ben può trovare ingresso nel giudizio del tribunale di sorveglianza ed essere accolta anche se nel decreto di fissazione dell’udienza era stata indicata soltanto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (1).


Ordinamento penitenziario - Regime di semilibertà - Concessione - Idoneità del soggetto a fruire del beneficio - Duplice indagine - Soggettiva ed oggettiva - Necessità - Fattispecie: diniego per attività lavorativa prospettata e non provata (artt. 48, 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. 1 - Sent. 15 novembre 1988 - Di Staro.

Il criterio per stabilire l’idoneità dell’interessato a fruire del regime di semilibertà discende dal combinato disposto degli artt. 48, primo comma, 50, quarto comma, e 51, primo comma legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario): tale normativa, articolata in una duplice indagine, richiede la compresenza di componenti soggettive, relative al comportamento tenuto dal condannato prima e dopo la concessione del beneficio, e di componenti oggettive, cioè di veri e propri presupposti, costituiti dalla esistenza di attività lavorative, istrutte o ad ogni modo utili al suo reinserimento sociale e proprio a questo finalizzate dalla legge.

(Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso provvedimento di diniego, i giudici del merito avevano considerato la ricorrenza o
meno del necessario presupposto, previamente da prospettare e dimostrare, costituito dall'attività lavorativa, istruttiva o comunque utile al reinserimento sociale, significando che una sola di queste attività, quella lavorativa, era stata prospettata, senza che però in nessun modo ne fosse stata data la prova) (1).


Nell'argomento v. anche di recente Cass., 1° luglio 1987, Atzeni, in Riv. pen. 1988, 401, che ha sancito che «Ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, il giudice del merito deve, con preciso riferimento alle relazioni in atti e con motivazione adeguata, porre in evidenza quei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, che consentano la concreta formulazione di una prognosi favorevole in ordine alle effective possibilità di un reale reinserimento dello stesso nella vita sociale e, in particolare, nell'ambiente familiare e del lavoro, sì che un comportamento meramente passivo di disciplinata osservanza delle norme carcerarie non è sufficiente ai fini di un giudizio positivo sulla validità dei progressi compiuti». V. anche Cass., 26 ottobre 1987, Cardella, in Riv. pen. 1988, 1015, che ha statuito come «Per soddisfare l'obbligo della motivazione in sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà il giudice del merito deve, con preciso riferimento alle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, porre in evidenza, in relazione agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, se susistono o no le condizioni per un graduale reinserimento dello stesso nella società, con l'avvertenza che tale reinserimento costituisce l'obiettivo della misura, la quale è di per sé una forma di trattamento individualizzato e deve essere disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, sì che è in relazione a quest'ultimo parametro che la relativa valutazione deve essere effettuata».


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 6 giugno 1988 - Fichera.

Ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà è necessaria una distinta e differenziata valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione durante la custodia cautelare e nel corso dell'esecuzione della pena, specie quando la prima sia lontana nel tempo rispetto alla seconda (1).

(1) Non risultano precedenti editi.


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 2 marzo 1988 - Scaburri.

Il decreto del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall’art. 16 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sospende provvisoriamente una misura alternativa alla detenzione è ricorribile per cassazione.

Il ricorso è ammissibile finché sussiste l’interesse al gravame, cioè finché il detto decreto non abbia cessato di avere efficacia per essere decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale di sorveglianza senza che sia intervenuta la decisione di quest’ultimo, o finché il decreto stesso non sia stato superato per effetto di un provvedimento del tribunale di sorveglianza.

(Fattispecie relativa a ricorso avverso decreto di sospensione provvisoria della semilibertà nelle cui more il tribunale di sorveglianza ha revocato la semilibertà) (1).

(1) Prima pronuncia in termini.


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 20 ottobre 1988 - Principe.

Allorché l’istanza per liberazione anticipata sia stata presentata in costanza di detenzione, l’interesse del condannato ad ottenere, in sede di gravame, il riconoscimento erroneamente negatagli dal tribunale di sorveglianza sussiste anche se nelle more della definizione del ricorso per cassazione ne sia sopravvenuta la liberazione per fine pena (1).

(1) La pronuncia prende posizione in materia molto controversa: v. in senso contrario Cass., 1° aprile 1987, De Maria, in Riv. pza. 1988, 190, con riferimento al caso di avvenuta liberazione condizionale. V. anche la massima seguente.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Detenzione cessata per espiazione pena o per concessa liberazione condizionale - Inapplicabilità del beneficio - Sospensione dell’esecuzione della pena per ragioni di salute - Beneficio - Applicabilità - Ratio (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 16 novembre 1988 - Ribaudo.

Il principio secondo cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone uno stato di detenzione in atto finalizzato al graduale reinserimento anticipato del condannato nella società e può essere attivato soltanto quando, in presenza delle altre condizioni richieste, la pena detentiva sia in espiazione, è riferibile alle ipotesi nelle quali la detenzione è venuta meno in via definitiva per espiazione pena o potenzialmente definitiva come nel caso di liberazione condizionale. Pertanto, tale principio non è applicabile nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, trattandosi di provvedimento provvisorio, con effetti limitati nel tempo, che non comporta il venir meno della funzione trattamentale e riduttiva della misura, poiché il soggetto è destinato a rientrare in istituto (1).

(1) Questione su cui non risultano precedenti editi. V. anche la massima seguente.


Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 27 aprile 1988 - Rossetto.

L’interesse alla risoluzione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata non viene meno a seguito di scarcerazione per altra causa sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione, data la fungibilità, ai sensi degli artt. 137 cod. pen. e 271 cod. proc. pen., del periodo di eventuale riduzione della pena (1).

(1) Questione nuova.
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Integrazione ai sensi dell’art. 30 legge n. 663 del 1986 - Condannato che abbia espiato la pena o sia stato ammesso alla liberazione condizionale - Imputazione della integrazione alla misura di sicurezza in corso di esecuzione - Possibilità - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 18 e 30 legge 10 ottobre 1986, n. 663).


L’integrazione della liberazione anticipata, richiesta ai sensi dell’art. 30 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario), non può essere concessa al condannato, il quale abbia espiato la pena o sia stato ammesso alla liberazione condizionale, imputandola alla misura di sicurezza — nella specie libertà vigilata — in corso di esecuzione (1).

(1) Ulteriore presa di posizione su tema in cui vige il massimo del contrasto. V. le pronunce precedenti.

Ordinamento penitenziario - Richiesta di liberazione anticipata - Contenuto - Computabilità della pregressa custodia cautelare - Cessazione della stessa per inizio di esecuzione di pena definitiva - Efficacia della pregressa custodia - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 3 giugno 1988 - Bettistella.

Quando sia intervenuta nel periodo tra la cessazione della custodia cautelare e l’inizio della esecuzione della pena definitiva la consumazione di altri reati il condannato non può invocare ai fini della liberazione anticipata il computo della pregressa custodia cautelare proprio perché la successiva commissione di altri o altri delitti non può che significare, salve situazioni eccezionali, mancata partecipazione ad effettiva opera di rieducazione in quel periodo detentivo (1).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Revoca - Concessione di liberazione anticipata - Successiva condanna per delitto non colposo - Revoca del beneficio nella sua interezza - Fattispecie: diniego di revoca limitata all’ultimo semestre (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. 1 - Sent. 1° marzo 1988 - Prioni.

La condanna per delitto non colposo, commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione della liberazione anticipata, comporta la revoca del beneficio, determinando la caducazione del provvedimento concessivo della riduzione di pena nella sua interezza.

(Nella specie, relativa a rigetto di rocorso, il condannato aveva sostenuto che la norma in materia consentiva «anche una più benevola interpretazione limitando la revoca del beneficio all’ultimo semestre») (1).

(1) Questione nuova.

Ordinamento penitenziario - Richiamo disciplinare - Reclamo al giudice di sorveglianza - Inammissibilità - Limiti.

Corte di Cassazione - Sez. 1 - Sent. 17 ottobre 1988 - Adamo.

È inammissibile il reclamo al giudice di sorveglianza avverso la sanzione disciplinare del richiamo, inflitta al detenuto dal direttore della casa di reclusione, perché trattasi di provvedimento sostanzialmente amministrativo.

L’autorità giudiziaria non può sindacare il motivo e la opportunità della sanzione disciplinare o la condotta tenuta in concreto dal detenuto, che rimangono affiliate alla discrezionale valutazione degli organi preposti alla direzione degli istituti penitenziari, ad essa è affidato soltanto il controllo di legalità sulle procedure seguite (1).

MAGISTRATURE DI MERITO


L'affidamento in prova al servizio sociale implica cessazione dello stato detentivo e di conseguenza l'affidato non ha titolo per recludere la liberazione anticipata in riferimento al periodo trascorso in misura alternativa (1).

Il detenuto è stato scarcerato perché affidato in prova al servizio sociale.
È pertanto cessata l'esecuzione della pena e non può essere più concesso il beneficio richiesto;

Omissis


Sembra evidente che tutta la giurisprudenza di merito dovrà adattarsi a tale nuova interpretazione, anche se è inegabile a questo punto la necessità che il Parlamento modifichi il testo dell’art. 54 Ord. penit., aggiornandolo all’indirizzo costituzionale.

Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata - Sull' custodia cautelare - Sentenza di condanna passata in giudicato - Mancato inizio dell'esecuzione della pena residua - Inammissibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.).


«Condanna irrevocabile» non significa condanna eseguibile né tanto meno condanna in esecuzione.
L'Ord. penit. quando parla di condanna intende riferirsi al condannato definitivo detenuto o sottoposto ad una forma di controllo
equiparata alla detenzione (come si verifica nel caso dell’affidato al servizio sociale o del libero vigilato a seguito di liberazione condizionale). È pertanto carente di interesse il condannato, nei cui confronti la sentenza definitiva non è ancora stata eseguita, che avanzì istanza di liberazione anticipata sul periodo di custodia cautelare sofferto. La domanda è inammissibile (1).

Fatto e diritto. — Castellani Maria Luisa, in libertà provvisoria in relazione alla condanna in epigrafe, proponeva istanza di liberazione anticipata per 5 semestri di carcerazione cautelare, da ridurre sulla residua pena di anni 1 e m. 1, essendo divenuta definitiva la condanna come da certificazione di rigetto del ricorso per Cassazione che produceva.

Ritiene il Collegio, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, che la domanda sia inammissibile.

Tema in questione è la proponibilità di istanza di liberazione anticipata, su un pregresso periodo di detenzione cautelare, da

(1) La decisione romana si colloca nell’ambito della prevalente giurisprudenza di merito. La Cassazione si è pronunciata di recente con la sentenza n. 1904 del 18 luglio 1986, sez. I, cond. Ruffino e si è posta in posizione intermedia, affermando da un lato che dopo il passaggio in giudicato il condannato è definitivo ma dall’altro che nel periodo intermedio (tra il giorno del passaggio in giudicato e quello in cui viene emanato l’ordine di carcerazione, che diverrà con il nuovo codice di procedura penale «ordine di esecuzione») non è sottoposto alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza, ma a quella dell’organismo della instaurata esecuzione. La Corte ha così creato un «tertium genus» di cui certamente non vi era bisogno e che contribuisce a rendere più difficile ed intricata la situazione, che invece richiede chiarezza e semplificazione. Non è difficile prevedere che, insistendo nella giurisprudenza suddetta, si creano evidenti problemi di costituzionalità che dovranno essere al più presto sottoposti alla Corte. A quanto risulta, anche il nuovo codice di procedura penale non coglierà l’occasione per un chiarimento legislativo. Ciò è un vero peccato, perché non poteva offrirsi momento migliore.

La situazione è resa più difficile, a seguito della introduzione di istituti che, amministrati dalla magistratura di sorveglianza nei confronti di soggetti condannati definitivi ma ancora liberi o sottoposti a misure coercitive personali extrapenitenziali, consentono di evitare il reingresso in carcere al condannato.

Il problema è rilevante anche ai fini della competenza del Tribunale di sorveglianza.

Infatti, se la istanza di misura alternative è presentata dal condannato definitivo ma ancora in stato di libertà, nei cui confronti non è ancora stato emesso ordine di esecuzione, quale è il Tribunale competente a decidere? Seguendo la tesi di cui sopra della Corte, è il Tribunale del luogo di residenza e non quello del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che deve eseguire la sentenza di condanna, non potendosi in tal caso applicare la norma, speciale, non potendosi in tal caso applicare la norma, speciale, di cui all’artt. 47, 3° e 4° comma Ord. penit. che si riferisce soltanto all’affidamento e scatta esclusivamente qualora ci sia un organo del P.M. già «investito della esecuzione».
parla di soggetto libero ne cui confronti non sia in corso e neppure iniziata l'esecuzione della condanna definitiva: tema riproposto in costanza di una lunga e consolidata giurisprudenza in senso negativo, sia dei giudici di merito che della Suprema Corte, cui ha sempre aderito la maggiore e autorevole dottrina.

Tale riproposizione trae verosimilmente origine da alcune recenti pronunzie della Corte Suprema su situazioni particolari (riduzioni di pena richieste da soggetti in liberazione condizionale o in affidamento), ove, in un generale orientamento confermativo della precedente giurisprudenza negativa, si registra una qualche oscillazione decisionale e motivazionale (Cass. 28 ottobre 1987 n. 2831, relativa al caso di integrazione, ex art. 30 legge 663/86, di riduzione di pena già ottenuta, richiesta da libero vigilato in liberazione condizionale).

In ogni caso, trattasi di pronunzie che restano strettamente attinenti alle situazioni specifiche, e non ripropongono in discussione il caso di chi sia completamente libero, al di fuori di qualsiasi situazione di misura alternativa, sostitutiva, sospensiva o ad altro; e che riaffermano anzi in generale il principio che la liberazione anticipata è istituto che presuppone uno stato di esecuzione della pena in atto.

La difesa sostiene in contrario:

a) la legge parla di concessione della misura al «condannato», e tale è colui che abbia riportato una condanna definitiva, indipendentemente dalla sua condizione di detenuto;

b) v'è un indubbio interesse del condannato ad ottenere già prima dell'esecuzione la riduzione della pena, che renderebbe poi possibili o più agevoli, appena in vinculis, ulteriori benefici, e che in alcuni casi assorbirebbe il residuo pena da scontare evitando il ritorno in carcere.

Gli argomenti non sembrano avere molto pregio.

1. Il primo è frutto di evidente equivoco interpretativo.

La legge 26 luglio 1975 n. 354, nel testo originario (e poi vedremo il valore confermativo della novella del 1986), adopera chiaramente, ad iniziare dall'art. 1 e in tutti i successivi, i termini *detenuti* e *internati* per indicare le persone ristrette negli istituti penitenziari, e quindi i termini *condannati* e *imputati* per distinguere i detenuti in espiazione di condanna definitiva da quelli in carcere preventiva; e ciò in relazione alle diverse regole penitenziarie valevoli per tutti i detenuti e internati, o applicabili ai soli condannati e internati ovvero agli imputati: vedi le regole sul trattamento, art. 15; sui colloqui e sul controllo della corresponsenda, art. 18; sulla remunerazione del lavoro, artt. 23 e 24; sui permessi,
art. 30; e così di seguito fino alle misure alternative, ove si presuppone sempre lo stato di detenzione od internamento, ed ove il condannato è accomunato all’internato, che certamente non può essere soltanto colui nei cui confronti sia stata pronunziata misura di sicurezza detentiva senza essere effettivamente ristretto (con la disparità di trattamento che deriverebbe qualora all’espressione condannato si attribuisse il significato voluto dalla difesa).

«Condannato» sta dunque per «detenuto condannato»; e la cosa è così palese e senza contrasti e disarmonie in tutto il testo legislativo da non meritare ulteriore analisi.

2. È fuori dubbio che sussiste interesse da parte di chi abbia comunque sofferto un periodo di carcerezione ad una pronunzia di riduzione di pena - che vale quale pena ulteriormente espiata - adottata quanto prima possibile, e dunque anche prima dell’inizio dell’esecuzione della condanna definitiva.

Ma anche qui l’argomento introduce un equivoco concettuale e giuridico.

L’interesse di fatto non è l’interesse giuridicamente protetto. E questo sorge da ai presupposti, forme, limiti e condizioni della norma che lo riconosce e disciplina.

Verificare, nell’ambito del sistema giuridico relativo, la sussistenza dell’interesse significa riscontrarne la permanenza e la attualità, non individuare e proteggere interessi non riconosciuti o eccedere i limiti di tutela posti dall’ordinamento, sia pure nella maggiore espansione che sia possibile ritrovare nella volontà espressa dal legislatore.

In effetti, il problema non è riscontrare un interesse alla riduzione di pena nel condannato «libero», al fine di rendere più solleciti altri benefici o addirittura evitarne l’ulteriore carcerezione.

In tale prospettiva, siffatto interesse sussiste anche prima che la sentenza sia passata in giudicato, atteso che normalmente l’esecuzione deve avvenire entro pochissimi giorni (artt. 550, 576 c.p.p.); come sussisterebbe perfino per il condannato non definitivo o l’imputato in stato di detenzione che avrebbero tutto l’interesse a vedersi ridurre la pena per liberazione anticipata sulla carcerazione già sofferta, essendo ciò suscettibile di determinare l’avvenuta espiazione in via preventiva della pena già inflitta o infiligenda.

La questione è ritrovare da quale punto l’interesse riceva tutela, nell’ambito di un sistema che non riconosce diritti acquisiti ipso iure col decorso del tempo, ma che è finalizzato ad ulteriori sviluppi trattamentali (permessi premio, semilibertà, ecc.) ed al reinserimento sociale del soggetto.
3. Questo momento di tutela, nella scelta discrezionale del legislatore, coincide con lo stato di detenzione, e presuppone specificamente che sia iniziata l’esecuzione della condanna.

Le ragioni storiche, giuridico-formali, sistematiche e sostanziali dovrebbero essere fuori discussione.

Tutto l’ordinamento penitenziario del 1975, come attestano i lavori parlamentari ed emerge dall’esame del suo contenuto normativo, è diretto a disciplinare lo stato di detenzione e di internamento in atto; e le misure alternative (come i permessi) sono ordinate su questo esplicito presupposto, in un contesto storico concettuale che le collocava in un ambito tutto interno alla misura penale come fatto o modalità strettamente correlato e legato all’esecuzione.

L’argomento testuale è a sua volta insuperabile, solo che si sia compreso il valore di «detenuto condannato» che ha l’espressione «condannato»; e solo che si osservi che nelle disposizioni relative (artt. 47, artt. 48-50, art. 54) v’è specifico ulteriore richiamo alla condizione detentiva: per la liberazione anticipata, il capoverso dell’art. 54 dispone che la concessione del beneficio è comunicata all’Ufficio del pubblico ministero o al pretore «che ha emesso» il provvedimento di esecuzione» (e il riferimento non è ipotetico o eventuale, essendosi usati in tali casi altre espressioni).

L’art. 71, vecchio testo, disponeva infine che la competenza spetta alla Sezione che ha «giurisdizione sull’istituto di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta»; e gli artt. 91, 92 e 94 del Regolamento di esecuzione prevedono la presentazione della richiesta al direttore dell’istituto.

È evidente che in caso di domanda proposta da soggetto condannato libero non sarebbe stato possibile, tra l’altro, individuare il giudice competente, essendo prevista per la sola remissione del debito la richiesta «di chi non è più detenuto» da inoltrare alla Sezione del luogo ove egli è stato dimesso, e non essendo previsti altri criteri per determinare la competenza.

4. Tali disposizioni si inseriscono, inoltre, in un preciso quadro sistematico relativo alla fase esecutiva della condanna.

Condanna definitiva, irrevocabile, non significa ancora condanna eseguibile e tanto meno in esecuzione, essendo da verificare d’ufficio dall’organo dell’esecuzione la eseguibilità della stessa sotto vari profili formali ed in relazione a cause di estinzione del reato o della pena, sia preesistenti sia intervenute (ius superveniens o fatti estintivi), con le declaratorie relative ed i vari rimedi incidentalii di esecuzione esperibili dalla parte — è noto che i fatti estintivi del reato e della pena sono molteplici: depenalizzazione, amnistia, estinzioni speciali del reato (artt. 556, 563 ecc. C.P.), indulto, gra-
zia, fungibilità di pena, formazione di cumulo con i limiti del con-
corso delle pene, ecc., ai quali si aggiungono altri impeditivi e so-
sensivi di diritto penale e di diritto pubblico —.

Domande di misura alternative in questa fase, e così una ri-
chiesta di riduzione di pena, si porrebbero allora in sede preesecu-
tiva, quando manca ancora l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione che potrebbe anche non intervenire mai, come l'espe-
 rienza largamente mostra, con un ampio ed inutile ricorso ai pro-
cedimenti penitenziari, a futura ed eventuale memoria.

Siffatta esigenza sistematica, che colloca i provvedimenti di
soviglianza nella fase propriamente esecutiva, ha trovato ulteriore
affermazione nella sentenza della Suprema Corte n. 1904 del 18 lu-
glio 1986 (Pres. Carnevale, rel. Piccininni, imp. Ruffino), che risol-
vendo lunghe incertezze giurisprudenziali dichiarava che «ogni fun-
zionale competenza della magistratura di sorveglianza non può ve-
degli organi a ciò preposti dall'art. 577 c.p.p.; e nel periodo tem-
porale intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il
concreto inizio dell'esecuzione, il soggetto interessato — non più
imputato ma nello «status» particolare di condanna in attesa di
espiazione — versa in una posizione... nella quale ogni determina-
azio ne compete in via esclusiva agli organi esecutivi ... pertanto la
competenza al rilascio dei permessi va attribuita, nel silenzio della
legge, all'organo dell'esecuzione instauranda».

5. La legge di riforma 10 ottobre 1986 n. 663 come già la leg-
ge 21 giugno 1985 n. 297 che introduceva l'art. 47 bis completano
il quadro, dando piena conferma di quanto sopra.

Vengono introdotti, infatti, casi di proponibilità della istanza
di misura alternativa «in ogni momento» (art. 47 bis, affidamento
tossicodipendente) e «prima dell'emissione e dell'esecuzione dell'or-
dine di carcerazione» (art. 47, 3° e 4° comma, affidamento senza
osservazione; art. 47 ter, detenzione domiciliare; art. 50, 6° com-
ma, semilibertà per le condanne fino a 6 mesi), e ciò casi di pro-
ponibilità prima dell'inizio dell'espiazione della pena e quando «la
persona trovasi in stato di libertà», e vengono poste nuove regole
sulla competenza e sulle forme di presentazione delle domande.

Ombene, se sono intervenute apposite novelle alla legge del 1975
per introdurre alcuni e limitati casi di proponibilità delle istanze
di libero, disciplinandosi all'uopo la competenza e i modi di presen-
tazione, è ben segno che antecedentemente, così come ancora
oggi per i casi non previsti, la domanda non è ammissibile prima
che sia iniziata l'esecuzione della pena.

E coerentemente, nelle ipotesi particolari menzionate la doman-
da deve essere presentata attraverso gli organi dell'esecuzione che ne
verificano i presupposti, tant'è che le istanze vengono inoltrate da
questi ai Tribunali con l'indicazione dello stato di esecuzione e dopo l'adozione di provvedimenti di cumulo, di condono, ecc., ovvero non vengono inoltrate per avvenuta estinzione del reato o della pena.

6. Ragione sostanziale, infine, per l'inammissibilità in esame, è che la legge richiede l'attualità dell'osservazione ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata.

La finalità dell'istituto, diretto a riconoscere e premiare la partecipazione all'opera di rieducazione non come fatto meramente sinallagmatico ma come fatto evolutivo al fine del reinserimento sociale, non potrebbe realizzarsi sulla base del solo dato storico di comportamenti positivi pregressi, al di fuori di elementi di valutazione attuale, che possono essere confermativi ma anche contraddittori.

Deve soccorrere dunque un giudizio globale, riferito «anche» alla detenzione cautelare e domiciliare, ma che trovi fondamento e riscontri nell'osservazione attuale della personalità e della partecipazione rieduativa. E del resto il comune buon senso induce a molti dubbi su riduzioni di pena così consistenti (di un quarto) nei confronti di soggetti di cui nulla si sa da anni.

La stessa legge, di riforma del 1986 si è posto il problema delle misure alternative in favore di soggetti liberi ammettendole nei casi soprannodici, ma non ha introdotto analoga possibilità per la liberazione anticipata, ribadendo anzi all'art. 30 (riduzione di pena integrativa) la necessità che risulti provata actualmente la partecipazione all'opera di rieducazione secondo i criteri previsti dall'art. 94 del Regolamento. E poiché questi criteri, sussunti nel contenuto precettivo della norma, sono riferibili al comportamento penitenziario in istituto, è chiaro che se il legislatore avesse voluto estendere la misura anche al soggetto libero avrebbe fatto riferimento ad altri criteri e ad altre disposizioni, così come per l'affidamento ex art. 47, 3° comma (vedi, in tema, ordinanza Trib. Serv. Torino 11 gennaio - 4 febbraio 1988, Giampaolo).

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato per gravi reati politici - Condotta negativa prima e positiva poi - Distinzione in due fasi - Accoglimento parziale - Possibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).


Nel caso che la condotta penitenziaria del condannato sia connotata da una prima fase negativa e da una seconda caratterizzazione
da tensione interiore di indubbio valore partecipativo, il Tribunale può prescindere dall’unico e globale giudizio, fracionando la valutazione nel tempo (1).

Omissis

La domanda di liberazione anticipata può essere parzialmente accolta.

Non v’è dubbio che il Maraschi, esponente di rilievo delle Brigate Rosse, arrestato il 4 giugno 1975 e condannato con sentenze 11 dicembre 1980 e 16 febbraio 1982 per banda armata, omicidio, sequestro di persona, porto e detenzione armi da guerra e esplosivi, ed una lunga serie di altri reati, ebbe successivamente, nel corso dei primi anni di detenzione, a mantenere ancora in carcere una posizione di duro contrasto con le istituzioni e di lotta violenta.

(1) La sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma fa egregiamente il punto della situazione in tema di liberazione anticipata richiesta dai condannati a lunghe pene, con curriculum penitenziario divisibile in due periodi. Il primo, connotato da condotta negativa, spesso addirittura caratterizzato dalla commissione di reati cui è seguita sentenza di condanna; il secondo da una radicale svolta in senso positivo, non solo con accettazione delle regole disciplinari, ma addirittura con costruttiva partecipazione all’opera di rieducazione.

Dopo molte incertezze, è vero che la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra essere giunta ormai alla conclusione che richiede un giudizio complessivo sul periodo di espiazione preso in esame.

Ma giustamente il Tribunale di Roma segnala la pericolosità e la potenziale iniquità di un giudizio radicale e globale, in fattispecie quale quella in esame, ed è giunto ad una soluzione intermedia: giudizio globale certamente ma frzionando il medesimo in due tronconi, tanto più che il collegio era stato richiesto dal condannato di pronunciarsi quando la espiazione della pena complessiva, molto lunga come detto, non aveva ancora raggiunto la metà.

Quindi, giudizio globale, ma con acuto senso critico e riferimento al momento in cui viene emesso, rispetto alla durata complessiva della pena ed a quella espiata. D’altronde, un detenuto può chiedere ogni sei mesi la liberazione anticipata. Il Tribunale può sottrarsi al dovere di emettere il giudizio relativo? Sembra di no.

È lecito chiedersi, in tal caso, quale senso abbia la tesi della globalità affermata dalla Corte e se non sia più opportuno, in materia, rifuggire dalle posizioni radicali, rigide che spesso non consentono di adattare la applicazione della legge alla estrema variabilità delle fattispecie. Si deve segnalare la sentenza della Cassazione 3 giugno 1988, cond. Battistella (in Cass. pen. 1989, 1097) secondo cui quando tra la custodia cautelare e l’inizio dell’esecuzione siano stati consumati altri reati, il condannato non può invocare, ai fini della liberazione anticipata, il computo della pregressa custodia cautelare. Infatti la successiva commissione di altro reato non può che significare mancata partecipazione all’opera di rieducazione nel primo periodo detentivo.

Non constano precedenti in termini: la Cassazione con quanto sopra ha apportato una precisa derogà al concetto di globalità.

È evidente che il principio suddetto deve valere anche per quelli detenuti che durante l’espiazione in unica soluzione (compresa cioè la custodia cautelare), hanno commesso dei reati.

In sostanza, furono anni di rivolta e di lotta, con più tentativi violenti di evasione e concorso nell'evasione di compagni, aggressioni e sequestri di agenti di custodia, preparazione procacciamento e uso di armi e di esplosivo, (dell'esplosivo egli è stato uno specialista e uno studioso, e nel dicembre 1981 gli fu sequestrato un dattiloscritto di otto fitte pagine, con una trattazione completa della materia e con consigli pratici ai compagni per il suo uso); anni protrattisi fino al 1982-83, tanto che il 28 novembre 1983 veniva ancora denunziato al Proc. Rep. Palmi per detenzione di lama rudimentale.

Intanto, era iniziato il distacco dalle B.R. con la dissociazione dal loro operato nel sequestro di Aldo Moro, e una progressiva rielaborazione delle posizioni politiche e di scontro sociale, fino all'approdo alle «aree omogenee» e alle ben note esperienze comuni di dibattito e di ricerca di approfondimento culturale e sociale di questi gruppi di condannati.

I trasferimenti richiesti e ottenuti negli istituti carcerari di Fossombrone, Cuneo, Rebibbia N.C., e infine Rebibbia Reclusione, segnano, anche sotto il profilo penitenziario, altrettante tappe nel processo di modificazione del comportamento e di indirizzo verso rapporti costruttivi di confronto e di dialogo, prima con l'Amministrazione e poi con esponenti, associazioni, persone e momenti vari di espressione della società esterna.

Ai fini della liberazione anticipata in esame, si evidenziano dunque due periodi con decise opposte caratterizzazioni, legati da una zona intermedia di passaggio con le sue ovvie ed umane contraddizioni, incertezze, fasi sfumate.

Il primo, ben più consistente per durata nel tempo e intensità di significazioni negative, resta integralmente tale pur se visto nella chiave di lettura storico-critica e di comprensione (se non proprio in qualche modo di giustificazione) che permea la relazione dell'equipe di osservazione della personalità; e risposta negativa deve pertanto trovare in un giudizio di verifica della partecipazione rieduettiva.

Il secondo periodo, al di là della zona di passaggio di cui poi si dirà, è a sua volta così positivamente connotato e pieno di fatti e
di tensione interiore di indubbio valore partecipativo, come mette bene in luce la relazione sopracitata, che non può non trovare una risposta positiva da parte delle Istituzioni, sulla linea del riconoscimento premiante e incentivante, ai fini di un efficace reinserrimento, tracciato dal legislatore con l’art. 54 dell’O.P.

Già ripropone, in punto di diritto, il problema della frazionabilità del periodo di carcerazione in valutazione, con distinte decisioni di merito.

È ben noto l’orientamento che si va affermando nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui deve sempre essere formulato un unico giudizio globale con unica decisione positiva o negativa, sulla base degli elementi che appaiono prevalere e doversi privilegiare.

Questo Tribunale, pur aderendo a tale indirizzo ogni volta che le circostanze concrete rendano possibile e opportuno un giudizio complessivo, che assorba nella sua interessa anche periodi di comportamento di segno opposto, ha tuttavia già più volte frazionato la valutazione - in concordanza con le richieste della Procura Generale - ritenendo non assoluto, e forse neppure preferenzialmente voluto dal legislatore, il criterio del giudizio globale (vedi ordinanze 2 ottobre 1987 Antonacci, 28 ottobre 1987 Innocenzi, 22 dicembre 1987 Loggia).

In base al testo novellato dell’art. 54 - «è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione (all’opera di rieducazione), ed ai fini del suo più efficace reinserrimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata» - si possono trarre le seguenti argomentazioni.

a) La lettera della legge non impone né comunque pone indicazioni per un giudizio unico su periodi consistenti di più semestri. Anzi, il tenore testuale è in senso contrario, prevedendosi la detrazione «per ogni singolo semestre», ove l’aggiunta dell’espressione «singolo», quando sarebbe bastato il riferimento ad «ogni semestre», ha valore di diretta correlazione del beneficio ad una precisa frazione «di pena scontata», con conseguenti possibili giudizi distinti e diversi.

b) La norma è diretta a favorire la partecipazione all’azione rieducativa degli operatori penitenziari, e dunque a provocare con una promessa di «riconoscimento» un concreto modo di porsi nell’ambito dell’istituzione carceraria.

La diretta corrispettività premiale e incentivante di quel riconoscimento al comportamento del condannato non potrebbe conseguire in tutte le possibili esplicazioni se non avesse capacità di immediatezza e di aderenza ai vari momenti partecipativi.

Giudizi unici su tempi lunghi e complessivi finirebbero per compromettere l’efficacia e le finalità della provvidenza voluta dalla legge.
c) Poiché il giudizio globale è in realtà quasi sempre un giudizio parziale, potendo essere effettivamente globale solo se fatto alla fine della detenzione per l’intera pena, esso determinerebbe diversità di soluzioni e di trattamento, a seconda che si proceda su periodi brevi di un solo o di pochi semestri, ove le decisioni, ricorrendosi della forza del giudicato, potrebbero succedersi liberamente positive o negative; ovvero si proceda al giudizio su periodi lunghi ove non si avrebbe che una sola decisione.

E poiché ciò è legato a varie casualità, ai tempi richiesti dalle esigenze processuali, o ai ritmi di proposizione delle domande degli interessati, la disparità che ne segue è ancora più inaccettabile, perché dovuta all’accidentalità o all’accorto pilotaggio delle parti.

d) Dall’indicato principio deriverebbero, in definitiva, due alternative con conseguenze altrettanto pericolose sul piano penitenziario e trattamentale.

O riconoscere, in un giudizio di prevalenza, la concedibilità della liberazione anticipata anche per periodi di pessima condotta, persino criminosa, così introducendo una regola di tollerabilità e premialità di comportamenti anti-istituzionali solo che poi intervengono condizioni positive stimate prevalenti. O, al contrario, negare la concedibilità per tutto il periodo, disconoscendo ogni beneficio per partecipazioni rieducative e per processi di risocializzazione magari in pieno svolgimento. Ciò che, in un caso, creerebbe una sorta di zona franca e di licenza a qualsiasi atteggiamento, che si sa riassorbibile con successive posizioni collaborative; e, nell’altro, spingerebbe la persona condannata fuori di ogni tentativo e tensione trattamentale, quando condizioni pregresse di cattiva condotta la lascerebbero senza un’attendibile speranza di recupero e di riconoscimento.

È la radicalità di queste soluzioni che in buona sostanza appare contrastante con le esigenze, insieme, di giustizia retributiva e di incentivazione al recupero sociale; specie quando trattisi di periodo di condotta negativa seguita da altro positivo, com’è proprio nel normale sviluppo di quel recupero trattamentale. (Più accettabile, invece, può risultare nei casi di alternanza di comportamenti opposti o di passaggio da periodi positivi ad altri negativi, ove l’incostanza dei comportamenti nel tempo, la loro inversione negativa e la mancanza di attualità della buona condotta possono giustificare giudizi complessivi non premianti).

Ciò posto, il caso del Maraschi appare uno dei casi esemplari in cui si impongono due diverse soluzioni per periodi distinti.

Un giudizio unico non potrebbe essere, ora, che negativo non bastando, alla luce di quanto esposto, questi ultimi anni pur tanto significativi a bilanciare e superare il lunghissimo periodo di vita carcerearia pieno di espressione violenta, anti-istituzionale e criminosa.
Né, come s'è accennato, una lettura storistica di quel periodo e di quelle vicende può portare la loro migliore comprensione fino a superare con benefici premianti comportamenti ben lontani e violentemente opposti alla partecipazione rieducativa prevista dalla legge, al cui concreto riscontro questo Tribunale non può che ancorare il proprio giudizio.

Si impone, però, al di là di un tale giudizio globale, l'apprezzamento, il rispetto e il riconoscimento per tutto il percorso critico e di risocializzazione che il Maraschi sta compiendo. E quale che sia il livello raggiunto e il grado di effettivo progresso in proiezione esterna, a questa meritoria partecipazione rieducativa deve conseguirne la concessione della liberazione anticipata per il periodo interessato.

Tenendo conto degli elementi indicati nella relazione dell’équipe d’osservazione, stima il Collegio che il primo giudizio negativo debba estendersi fino al semestre scaduto il 4 giugno 1985, comprendendovi, in una parziale globalità, parte del periodo intermedio e di passaggio sopratutto, in cui si andava sviluppando una volontà di revisione e una ricerca di nuove esperienze e confronti.

Il periodo successivo, con il superamento delle iniziali difficoltà e l’accentuarsi della ricerca di collaborazione fino agli attuali impegni fortemente partecipativi, possono trovare riconoscimento con la liberazione anticipata per 5 semestri, dal 4 giugno 1985 al 4 dicembre 1987.

La domanda di semilibertà è, allo stato, inammissibile, atteso che in relazione alle condanne riportate l'istante non ha spiatato almeno metà della pena (art. 50 legge penitenziaria). Il Maraschi ha riferito, per vero, che avrebbe ottenuto l’applicazione della recente legge sulla dissociazione, con una riduzione della pena complessiva; ma non risulta che il provvedimento sia passato in giudicato e non è stato trasmesso dall’Istituto carcerario, assieme ad altri atti recentissimi, alcun aggiornamento della posizione giuridica.


Il condannato che si trovi in stato di libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale, non è legittimato a chiedere la liberazione
anticipata ad integrazione di quella già ottenuta durante la espiazione in istituto, mancando l'attualità della detenzione (1).


Con ordinanza della sezione di Sorveglianza (secondo la vecchia diizione) presso la medesima Corte d'Appello, il 30 giugno 1986 aveva ottenuto «lo sconto» di pena di gg. 20 in relazione al semestre compreso tra le date del 1 ottobre 1985 e 1 maggio 1986 ex art. 54 L. 26 luglio 1975 n. 354. Con l'istanza presentata in data 9 novembre 1987, il predetto intendeva chiedere l'integrazione prevista dall'art. 30 L. 10 ottobre 1986 n. 663.

All'udienza del 4 gennaio 1988 il Tribunale di Sorveglianza, non ritenendo sufficientemente la documentazione diretta ad informare sull'ottemperanza alle prescrizioni imposte e più in generale sulla condotta del predetto, disponeva l'acquisizione di ulteriori in-

(1) La elaborata sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino fa il punto in ordine a tutta una serie di questioni.


Deve essere dato atto al Tribunale di avere affrontato il problema con una motivazione accurata e completa che, peraltro, urta contro la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Se la nuova misura della liberazione anticipata spetta a tutti i condannati che stanno tuttora espiando la pena e che pertanto hanno un evidente interesse a ridurre l'espiazione; se la libertà vigilata in atto è un modo di espiare la pena fuori dal carcere, sottostando a tutta una serie di prescrizioni limitative della libertà personale; se la violazione di tali prescrizioni comporta la revoca della liberazione condizionale con possibile effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 177 C.P. (Corte Costituzionale 29 ottobre 1987, n. 343); se la stessa misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è un modo di espiazione e non può quindi essere negato al condannato il diritto a richiedere la liberazione anticipata (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 185 e 312 del 1985), non vi è dubbio che anche il libero vigilato ha titolo a richiedere non solo l'integrazione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 30 legge 663/86, ma anche la liberazione anticipata in riferimento ai semestri di pena espiati in libertà vigilata. D'altronde la stessa sentenza ricorda che la Suprema Corte ha affermato il principio contrario.
formative presso il Centro di servizio sociale di Torino (a tali Servizi sono demandati alcuni compiti nei confronti dei liberi vigilati, secondo quanto è previsto dall'art. 55 L. ordinamento penit.).

In seguito a risposta esaustiva del Centro servizio sociale per adulti di Torino, sull'istanza presentata è possibile, all'odierna udienza, pervenire alla decisione.

**Motivi della decisione.** – Prima di accedere all'esame del merito, occorre preliminarmente esaminare il problema relativo alla legittimazione del Giampaolo a proporre l'istanza sopra delineata. Si vuole e si deve cioè rispondere al quesito se il condannato ammesso alla (e tuttora in situazione di) liberazione condizionale, e conseguentemente sottoposto agli obblighi di libertà vigilata, possa richiedere (e ottenere) «l'integrazione del beneficio della liberazione anticipata relativamente al periodo di pena scontata all'interno dell'istituto di detenzione. Il riferimento normativo di carattere generale è l'art. 54 L. ord. penit.; ma il meccanismo particolare di integrazione a cui fa riferimento l'istante è previsto dall'art. 30 L. 10 ottobre 1986 n. 663. La formulazione di tale norma è stata causa di un dibattito parlamentare alquanto travagliato. La necessità di introduzione di tale regolamentazione nasceva dal profilarsi dell'evidente e iniqua disparità tra coloro che avevano chiesto e ottenuto la liberazione anticipata in base alla vecchia normativa nella misura di 20 giorni al semestre) coloro che, non avendo fatto istanza in tal senso, potevano ottenere, in relazione al medesimo periodo di detenzione in base alla nuova normativa vigente, una ben più cospicua riduzione di pena (nella misura di 45 giorni). Si impose quindi la necessità di prevedere un meccanismo di riduzione di pena «integrativo» rispetto al beneficio già ottenuto, risolto dalla nuova disposizione citata. L'ambito applicativo interpretativo il cui esame è essenziale per la soluzione della questione relativa all'istanza che si esamina, è l'ultima parte della norma, in particolare «l'attualità delle prove della partecipazione del condannato... secondo i criteri indicati nell'art. 94 del regolamento di esecuzione...».

L'interpretazione e la *ratio* sottostanti a tali indicazioni legislativi risultano suffcitamente chiare e univoche. La condizione necessaria per ottenere il beneficio della liberazione anticipata è la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Nell'iter di formazione della legge non poteva essere ignorato il problema relativo ai soggetti che, ottenuto lo «conto» di pena (20 gg. al semestre) in base alla vecchia normativa, nel periodo successivo e fino alla presentazione della nuova istanza di integrazione del beneficio ex art. 30 L. 10 ottobre 1986, avessero tenuto un comportamento tale da costituire un indice di scarsa o nulla collaborazione all'opera di rieducazione.

In base a tali considerazioni, il legislatore ha deciso di non prevedere un adeguamento automatico del beneficio ma di agganciarlo a un riesame attuale della condotta del condannato.
Ma la nuova legge si «preoccupa anche di specificare quali siano i criteri di riferimento per la verifica della partecipazione all’opera rieducativa: il rinvio è all’art. 94 del regolamento di esecuzione della legge del 1975, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431. «Omissis. La partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all’atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari. Omissis». Si tratta di una serie di valutazioni poste in essere all’interno dell’istituto e che quindi prevedono necessariamente l’attuale stato di detenzione del condannato. Le perplessità inerenti alla scelta di prevedere un rinvio di tale portata interpretativa ad una fonte regolamentare, sono superate quando si consideri che l’articolo citato si riallaccia direttamente al concetto di trattamento delineato negli artt. 13 e sgg. L. ordinam. penit.

A questo punto è possibile sintetizzare il quadro interpretativo fin qui ricostruito:

1) nel caso del condannato che chiede la liberazione anticipata nella misura integrativa ex art. 30 L. 10 ottobre 1986 deve risultare attualmente la sua partecipazione all’opera di rieducazione;

2) dal momento che a tale risulta la si addirige attraverso le valutazioni previste dall’art. 94 reg. exec. che sono compiute all’interno dell’istituto di detenzione o comunque nel corso del periodo di detenzione, solo il condannato attualmente in vinculis può chiedere ed ottenere il beneficio citato.

Tanto premesso ed analizzato, la conseguenza evidente in relazione al caso esaminato con questa ordinanza è che l’istante, libero vigilato e non più, quindi, in situazioni attuale di detenzione, non è legittimato a proporre istanza di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 30 L. 10 ottobre 1986.

A tali conclusioni era pervenuta una ordinanza di questo Tribunale di Sorveglianza, emessa in data 30 marzo 1987.

Il susseguente ricorso per Cassazione fu risolto da una pronuncia della Suprema Corte di orientamento contrario all’interpretazione fin qui delineata. È quindi regola opportuna, anche se non dotata di sanzione giuridica, esaminare se tale sentenza contenga valutazioni e approfondimenti tali da inficiare i principi interpretativi espressi da questo Tribunale.

La Suprema Corte, nella sua decisione, (sent. 25 giugno 1987 detenuto Paolini Giorgio), non prende posizione in linea generale sulla connessione tra stato di detenzione in atto e richiesta del be-
neficio della lib. antic., ma si limita ad esporre linee di interpretazione dell'art. 30 L. 10 ottobre 1986 n. 663. Il nucleo centrale della motivazione, che costituisce il supporto di tutte le ulteriori argomentazioni, riguarda la ricerca della finalità perseguita con la recente riforma dell'ord. penit. Secondo il supremo Collegio, il legislatore ha inteso eliminare la disparità di trattamento che si stava profilando, come è stato anzi accennato, e, nel regolare tale situazione, non ha operato alcuna distinzione tra soggetti in in vinculis e soggetti liberi. Senonché tale tesi, lungi dal costituire la base di partenza argomentativa, costituisce proprio una soluzione d'approdo che deve essere dimostrata per sostenere l'opinione contraria a quella espressa da questo Tribunale.

Ma anche nei singoli aspetti motivi la pronuncia della Suprema Corte non pare convincere:

1) Nella sentenza si sostiene che il significato da attribuire all'avverbio «attualmente» non è quella di un'attualità collegata alla privazione della libertà personale, perché l'attualità non può essere disgiunta dal riferimento ai semestri suddetti (art. 30) e alla prova di partecipazione già data; ma tali considerazioni non fanno che ribadire che l'osservazione dell'opera di rieducazione deve essere compiuta globalmente e proseguita fino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 30: si tratta quindi di una valutazione che pare confermare piuttosto che smentire il significato attribuito all'avverbio «attualmente» da questo Tribunale.

2) Si aggiunga che il riferimento all'art. 94 del Regolamento di esecuzione dell'O.P. è soltanto apparente in quanto restringe inopinatamente l'ambito di applicazione di una norma che non contiene nella sua enunciazione limitazioni di sorta». Anche questa argomentazione non risulta convincente e condivisibile: proprio con il riferimento ai criteri indicati in tale norma il legislatore ha inteso delineare e costruire uno dei limiti logici dell'ambito applicativo della disposizione. È chiaro che se avesse inteso estendere la norma anche al soggetto libero avrebbe fatto riferimento ad altre disposizioni ed altri criteri.

Tale indicazione letterale appare quindi insuperabile in via interpretativa per chi intenda sottrarre l'applicazione dell'istituto anche al condannato ammesso alla liberazione condizionale.

3) L'acconto all'irrilevanza della questione per coloro che hanno interamente espiato la pena inflitta interessa marginalmente le problematiche in discussione; per quanto riguarda poi il riferimento all'interesse per il libero vigilato di ottenere una riduzione di pena (e conseguente riduzione della durata della misura di sicurezza), è fin troppo agevole ribattere che è demandata alla discrezionalità del legislatore la valutazione e comparazione degli inte-
ressi di fatto e conseguentemente, la scelta fra essi, di quelli meritevoli di piena tutela giuridica.

4) Nell’ultima parte della pronuncia la Suprema Corte pare improvvisamente estendere l’orizzonte interpretativo accennando alla caratteristiche differenziali dei due istituti della liberazione anticipata e della liberazione condizionale. Ma le argomentazioni, piuttosto scarse, finiscono con il ricadere nella petizione di principio dianzi delineata.

Quindi l’interpretazione dell’art. 30, secondo la tesi di una necessaria correlazione tra stato di detenzione in atto e istanza di liberazione anticipata, è fin qui confermata e rafforzata.

Ma il vizio metodologico della pronuncia del Supremo Collegio risiede proprio nell’aver scelto un’analisi interpretativa ristretta alle problematiche direttamente connesse con l’introduzione nel l’ordin. penit. della nuova norma di cui all’art. 30; è invece necessario approfondire più generalmente e analiticamente il rapporto tra concessione della misura della liberazione anticipata e attuale stato di detenzione o di libertà (condizionale) del condannato.

A tal fine è utile premettere nelle linee essenziali gli elementi caratteristici dei due istituti della liberazione condizionale e della liberazione anticipata.

La liberazione condizionale, già esistente nel codice Zanardelli, venne mantenuta nel codice del 1930: la concessione dell’istituto era quella di premio che si fonda esclusivamente sulla buona condotta del detenuto.

Con la legge del 1962 il presupposto di applicazione del beneficio muta radicalmente con il riferimento ad «un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del soggetto».

Dopo l’introduzione di tale riforma, la misura «si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello cioè di tendere al recupero sociale del condannato». (Corte Cost. 4 luglio 1974 n. 204).

Come è noto, il beneficio della liberazione condizionale permette al condannato di riacquistare lo stato di libertà, pur subordinata a determinate condizioni e limiti, fra le quali, di particolare pregazza, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 230 n. 2 C.P.). Ciononostante «siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni pre stabilite, da parte dello Stato all’ulteriore realizzazione della pre sa punitiva nei riguardi di determinati condannati...» (Corte Cost. 4 luglio 1974 n. 204). La particolare finalità rieducativa del beneficio è stata ribadita e rafforzata dalla riforma dell’ordin. penit. che, al-
l’art. 55, prevede che nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, siano predisposti interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali territoriali per un più rapido reinserimento sociale.

È peraltro doveroso accennare che le strutture predisposte dal legislatore per il controllo e il sostegno del condannato ammesso alla liberazione condizionata, in alcuni casi addirittura non esistono, in altri hanno dimostrato scarsa efficacia: cosicché siamo in presenza di una situazione concreta in cui è lo stesso libero vigilato ad «autogestirsi» la rieducazione e il reinserimento sociale. Il concreto atteggiarsi dell’istituto è tanto più grave quando si pensi al meccanismo della revoca (art. 176 C.P.), che pone nel nulla tutto il periodo trascorso in situazioni di liberazione condizionale.

Occorre comunque ribadire che nella struttura il beneficio si concreta in una effettiva libertà dell’individuo e nella finalità tende al recupero sociale del condannato.

La liberazione anticipata viceversa nasce in un contesto giuridico nonché di scelte di politica legislativa penale e penitenziaria profondamente diverso da quello che determinò l’introduzione dell’istituto della liberazione condizionale. La liberazione anticipata si inserisce in quel vasto ed articolato quadro di nuovi istituti che vengono introdotti con la riforma penitenziaria del 1975. Il refe- rente normativo è costituito dall’art. 54 Legge 54/75 che così recita: «Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ... omissis».

Trattasi in sostanza di un abbuono di una frazione di pena detentiva al condannato per ciascun periodo predeterminato di comportamento «qualificato dalla partecipazione all’opera di rieducazione, cioè l’adesione, ancorché attiva a tutte le opportunità risocializzanti che l’espirazione della pena offre». (Con. pen. sez. 1, 25 marzo 1986, Rossi).

Evidente pertanto appare la principale finalità a cui è preordinato l’istituto che si sostanzia nel consentire al condannato che ha partecipato attivamente al trattamento rieducativo penitenziario, un reinserimento anticipato nel circuito della vita civile mediante una riduzione di pena detentiva. La direzione del beneficio è in effetti una sola, perché esso tende verso l’unico fine di abbreviare la durata della pena detentiva. Così la migliore dottrina: «Le peculiarità di questo istituto si profilano tutte nell’ambito penitenziario, talché sembra adeguata la sua collocazione nell’ordinamento peni-
tenziario. In effetti la liberazione anticipata non modifica la pena inflitta e di conseguenza il giudicato penale; essa è una modalità strettamente correlata alla durata della pena e rimane un fatto interna alla misura penale, interamente legato all’esecuzione».

Di conseguenza, presupposto logico-giuridico indefettibile al fine dell’applicabilità dell’istituto in esame risulta essere lo stato di detenzione; su quest’ultimo, infatti, e segnatamente per ciascun semestre di pena detentiva sofferta, sempreché sia integrato il seguito della partecipazione al trattamento, si maturano 45 gg. di riduzione pena.

Tuttavia, oltre alla pregressa detenzione su cui viene a radicarsi il beneficio, l’ulteriore presupposto necessario ed ineludibile è che sia ancora in atto ovvero in esecuzione la pena detentiva, giacché nel caso contrario, ove cioè il condannato abbia già riacquistato a qualsiasi titolo la libertà personale, la stessa ratio e le sovraevidenziate finalità dell’istituto, verrebbero meno. Inoltre, come se ciò non bastasse, l’efficacia propria della liberazione anticipata concretamente non potrebbe esprimersi, non sussistendo, cioè, allo stato, la condizione detentiva, la cui attualità costituisce, quindi, il presupposto e nel contempo l’oggetto delpeculiare meccanismo di efficacia della liberazione anticipata che, come già ripetutamente sostenuto, trova attuazione mediante una riduzione temporale dell’assoggettamento del condannato in vinculis. È indubbiamente vero, lo afferma testualmente l’art. 54 Legge 354/75, che al fine dell’esplicazione dell’istituto occorre avere riguardo non solo ai periodi di detenzione sofferti in espiazione di pena, ma anche ai periodi di custodia cautelare e di detenzione preventiva, ma proprio l’equiparazione giuridica, una volta divenuta esecutiva la condanna, della custodia cautelare alla pena detentiva (Cass. pen. 6 maggio 1986, Celani) ci induce a ritenere e ci conferma che, in tema di liberazione anticipata, il riferimento espresso alla custodia cautelare è perfettamente coerente e conseguenziale alla descritta logica dell’istituto che richiede appunto, fra i presupposti insuperabili, l’attualità dello stato di detenzione.

Il legislatore, invero, nel disciplinare l’istituto, pare abbia inteso prescindere da un riferimento alla pena in senso lato e generico, restringendo l’ambito applicativo, avendo esclusivamente di mira la pena detentiva, rectius, avendo riguardo a quei rapporti, vuoi in regime di espiazione di pena, vuoi in regime di custodia cautelare, che presuppongono l’assoggettamento ad una condizione in vinculis (arresti domiciliari compresi).

Venendo quindi alla più vasta quaestio iuris, la cui soluzione presiede e risolve anche la problematica del caso in esame, la quaestio che a monte si pone attiene cioè alla compatibilità della libe-
razione anticipata rispetto alla liberazione condizionale possa invo-
care il beneficio della liberazione anticipata, ciò naturalmente, in
riferimento ai semestri di effettiva detenzione sofferta.

Alla luce di quanto esposto non può che rispondere negativa-
mente al quesito.

I profili sovra evidenziati che connotano l’istituto della libera-
zione anticipata, l’uno attinenti ad una delle condizioni di operati-
vità: l’attualità dello stato di detenzione; l’altro afferente alla pe-
culiare efficacia del beneficio: detrazione di pena detentiva; non
possono assolutamente rinvenirsi nel regime della liberazione condi-
zionale. Non vi è attualità dello stato detentivo in quanto il
«libero condizionato» è tornato in libertà, seppur condizionata-
mente all’osservanza delle prescrizioni di cui alla misura di sicurez-
za della libertà vigilata ed alla non commissione di delitti o con-
travvenzioni della stessa indole.

A tale rilievo già di per sé decisivo, se ne aggiunge un altro,
conseguenziale, che rimarca un’ulteriore anomalia. Allorché infatti,
venga concesso il beneficio della liberazione anticipata (in riferi-
mento ai periodi di sofferta detenzione), la riduzione non verrebbe
ad operare sulla pena detentiva, giacché essa costituisce un mo-
mento già esaurito, che il condannato lascia alle spalle, definitiva-
mente chiuso, ove non si addivenga alla revoca del beneficio,
hensì verrebbe impropriamente ad operare esclusivamente sulla du-
rata della misura di sicurezza, anticipandone il termine finale, che
una volta maturato comporterebbe più ampiamente anche la ces-
sazione del regime a cui è sottoposto il libero condizionato. In al-
tri termini verrebbe a cessare in anticipo anche la pendenza di
quelle condizioni risolutive il cui avveramento determina la revoca,
connotante l’istituto della liberazione condizionale.

I sopra riferiti rilievi critici impeditivi sono stati propri da una
costante quanto consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in
occasione di numerose decisioni.

Il primo precedente giurisprudenziale risale al 1977; «L’istituto
della liberazione anticipata presuppone che sia ancora in atto l’esecu-
cuzione della condanna ed il conseguenziale stato di detenzione,
onde è inapplicabile quando sia stata già concessa la liberazione
condizionale e per effetto di essa, sia già cessata l’esecuzione della
pena detentiva» (Cass. pen. Sez. I, 18 ottobre 1977 Nicoli) ed an-
cora più significativamente: «Il beneficio della riduzione pena ai
fini della liberazione anticipata presuppone lo stato di detenzione,
onde non può essere esplicato quando per effetto della concessione
della liberazione condizionale, sia già cessata l’esecuzione della pe-
na detentiva. Né, in tal caso, essa potrebbe avere effetti sulla du-
rata della libertà vigilata, essendo stato previsto dall’art. 54 Legge
penitenziaria con esclusivo riferimento alla pena detentiva» (Cass. pen. Sez. I, 13 gennaio 1978, Domenicantonio); al riguardo è significativo che la Suprema Corte abbia inteso ribadire che l'art. 54 O.P. ha riguardo esclusivamente alla pena detentiva. Nel medesimo segno sono le sentenze del 22 febbraio 1980, Sez. I, Sapone e del 12 marzo 1981, Sez. I, Piras: «La riduzione di pena per liberazione anticipata non può essere concessa al condannato già ammesso alla liberazione condizionale neanche al fine limitato di far cessare con anticipo la misura di sicurezza della libertà vigilata trattandosi di un mezzo di trattamento che presuppone uno stato di detenzione ancora in atto».

Anche recentemente la Cassazione ha confermato tale orientamento in decisioni che, peraltro, affrontano globalmente l'istituto della liberazione anticipata: Sez. I, 29 marzo 1986, De Nigris e Sez. I 29 aprile 1986 Solerti: «L'istituto della liberazione anticipata è finalizzato al graduale reinserimento anticipato del condannato nella società e può essere attivato solo allorché in presenza delle altre condizioni previste dalla legge la pena detentiva da ridurre sia in corso di esecuzione... omissis».

Si è pertanto evidenziato l'univocità e la linea di continuità dell'orientamento al quale ha sin qui aderito la Suprema Corte, che vieppiù si è espressa nella stessa direzione anche in materia di affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 L. 354/75) che indubitabilmente presenta sotto certi aspetti, soprattutto in riferimento al regime dell'affidato in prova e all'applicazione della revo- ca, forti analogie con il regime del «libero condizionato». Orbene la Suprema Corte ha espresso anche in tale sede l'avviso che «il beneficio della liberazione anticipata, il quale presuppone che la pena detentiva da ridurre sia ancora in corso di esecuzione e che il condannato si trovi in effettivo stato di detenzione non può trova- re applicazione quando sia in corso l'affidamento in prova al servi- zio sociale» (Cass. Pen. Sez. I II/II/80, Viscomi).

Nell'iter giurisprudenziale sin qui riferito abundantiam emerge quale dato costantemente ed incontrovertibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, che l'istituto della liberazione anticipata non trova applicazione non sia in atto uno stato di detenzione sul quale peraltro l'istituto esplica la sua peculiare efficacia.

È appena il caso di sottolineare che le pronunce giurispruden- ziali a cui si è fatto cenno prendono in esame fattispecie per le quali l'istanza di liberazione anticipata si riferisce sempre e co- munque a periodi di detenzione effettivamente in passato sofferti, giacché ove non sussistesse neanche tale requisito (pregressa deten- zione sulla quale si matura la riduzione pena) la soluzione negativa sarebbe talmente scontata e pacifica, tale da rimuovere ogni
margine di incertezza ed escludere una non sostanziale sovrapponibilità degli istituti de quibus. Liberazione anticipata e liberazione condizionale sono certamente profondamente diverse. Divergono notevolmente i presupposti e le condizioni di operatività, nonché diverso è l'ambito applicativo e di efficacia, tanto che con la liberazione condizionale il condannato ammesso al beneficio può tornare in libertà dopo avere scontato metà pena (se la pena residua è inferiore a 5 anni) mentre la liberazione anticipata comporta una riduzione di 45 gg. per ciascun semestre di pena detentiva sofferta. Il diverso ambito di efficacia, più esteso per la liberazione condizionale nonché il requisito del «sicuro ravvedimento» (comportante una sicura critica del passato, l'abbandono di scelte criminali e i disvalori sottostanti, con l'adesione a modelli socialmente validi) certamente più pregnante e significativo rispetto al requisito della mera partecipazione all'opera di rieducazione penitenziaria (vedasi Cass. Pen. Sez. I 25 marzo 1986, Rossi) ci portano fondatamente a ritenere che la liberazione condizionale costituisce sotto i profili afferrati la portata complessiva del beneficio, un minor rispetto al minus della liberazione anticipata. Tuttavia nonostante le così differenze sia la liberazione condizionale che la liberazione anticipata si muovono verso la medesima direzione: esse sono preordinate a conseguire la stessa finalità e cioè mirano ad assicurare, pur nelle peculiarità di ciascun istituto, il reinserimento sociale del detenuto mediante una sua anticipata fuoriuscita dal circuito penitenziario.

In entrambi i casi detto detenuto torna a fruire anticipatamente del bene della libertà personale con straordinario vantaggio per la sua risocializzazione. Su tale punto, peraltro, la giurisprudenza e dottrina sono concordi ed unanimi.

È pur vero che per il libero condizionato il riacquisto della libertà è sottoposto alle condizioni risoutive, il cui avveramento determina il gravoso meccanismo della revoca, di fatto comportante «l'azzerramento» del beneficio con il ripristino dello status detentivo quo ante, ma tant'è, la gravità di codesto meccanismo costituisce il doveroso pendant, della obiettiva pregnanza dell'istituto e dell'ampiezza della sua efficacia. È stato autorevolmente sostenuto che la liberazione condizionale in realtà rappresenta una «scommessa sul futuro» con un'altra posta in gioco; orbene tale beneficio viene concesso sulla base del sicuro ravvedimento e quindi di una prognosi di disconoscimento e ripudio dei modelli di devianza criminosa di colui che lo invoca, il quale certamente conosce ed accetta le «regole del gioco» anche se talora rigorose ed impietose, e la logica ad esse sottostante.

Con la liberazione condizionale la finalità del reinserimento sociale è conseguita mediante l'anticipata fuoriuscita dal regime in
vinculis e con il riacquisto della libertà (seppur condizionatamente). Ordunque non ha alcun senso ed è privo di qualsivoglia motivazione logica invocare in tale condizione il beneficio della liberazione anticipata, che persegue il medesimo scopo e che costituisce tra l'altro, come già evidenziato, un minus rispetto all'istituto di cui all'art. 176 C.P. La liberazione anticipata, è stata voluta e concepita dal legislatore al fine di ridurre la pena detentiva e che diversamente ivi opererebbe in via obiettivamente anomala, nel senso di ridurre la sola durata della misura di sicurezza. I motivi di incongruenza e di illogicità sono manifesti e gravi: in altri termini, con l'ausilio di espressioni figurate, se due strade tendono alla medesima meta, anche se diversi sono gli itinerari e, poniamo anche, i punti di partenza, allorché ne sia stata scelta e percorsa una e la meta sia stata raggiunta, è privo di senso reclamare di poter ritornare al punto di partenza, ripercorrere l'altro itinerario e raggiungere la medesima meta se non con lo scoperto entro di strumentalizzarla e snaturarla in difformità del modello istituzionalmente fissato.

Alla tesi che conduce ad una non sostanziale sovrapponibilità degli istituti in esame si potrebbe facilmente obiettare che il legislatore ha normativamente fissato nell'art. 54 O.P. il principio opposto (compatibilità fra i due istituti) e cioè, seppur a termini invertiti, la riduzione pena può essere richiesta ed ottenuta per poter accedere alla liberazione condizionale: ma è agevole rispondere che qui, comunque, non si ha sovrapposizione fra i due istituti, poiché la riduzione pena opera esclusivamente in via propedeutica, inoltre decisivo appare il rilievo che l'applicazione del l'art. 54 O.P. non determina ex se il riacquisto della libertà bensì è l'istituto della liberazione condizionale, nel cui ambito applicativo si è rientrati in virtù della conseguita diminuzione di pena, che conduce al riacquisto delle libertà. L'applicazione dell'art. 54 O.P., avvenuta sulla base di una valutazione autonoma che costituisce un momento indipendente, anteriore e propedeutico, non comporta ipso facto la liberazione del condannato, non deterrinando con ciò la pleonastica incongruenza della sopradescritta duplicità dei fini.

Veniamo a concludere ritornando al quesito originario circa la portata applicativa dell'art. 30 L. 663/86. Detta norma caratterizzata inoltre dal regime transitorio deve necessariamente incardinarsi e trovare la sua collocazione nell'ambito della ratio e del descritto quadro sistematico interpretativo dell'art. 54 O.P.. Già si è sostenuto che il riferimento ai criteri di cui all'art. 94 reg. esecuz. O.P. contenuto nell'art. 30 L. 663/86 non è superabile; vieppiù l'interpretazione letterale che si è data non rappresenta una mera
adesione a vieti canoni formali, non porta «inopinatamente» a restrin gere l’ambito applicativo della norma, bensì diversamente appare in perfetta sintonia ed accordo con le finalità e la ratio dell’istituto della liberazione anticipata, che costituisce pur sempre lo schema base anche in sede di «integrazione» ex art. 30 L. 663/86. Ivi il legislatore, con il riferimento espresso ai criteri di cui all’art. 94 reg. esecuz. Ord. Penit., non ha «dimenticato» coloro che pur essendo in espiazione di pena non sono sottoposti al regime in vinculis («liberi condizionati» ed affidati in prova al servizio sociale) bensì ha inteso riconfermare con una sorta di «interpretatio autentica», attesa l’univocità del disposto normativo espresso, il principio già elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che fissa nell’attualità dello stato di detenzione uno dei presupposti della liberazione anticipata la quale mira esclusivamente ad anticipare il reinserimento sociale del condannato in vinculis. La conseguenza logica e stringente è che l’art. 30 L. 663/86, per le numerose considerazioni sinora svolte, non può aver riguardato e trovare applicazione per coloro che, ammessi al beneficio della liberazione condizionale trovandosi in libertà vigilata, hanno lasciato alle spalle (definitivamente sperano) la condizione inframuraria e si sono conquistati un nuovo stato che offre loro ben più valide opportunità risocializzati valorizzate dall’adesione a più tranquillizzanti sistemi di valori.

In ultimo, giova ricordare, per «drammatizzare» la questio sin qui dibattuta e per ricondurla ai suoi termini concreti, che casi simili andranno inevitabilmente con il tempo diradandosi, sino a scomparire; inoltre proprio la recente novella, che ha radicato la competenza per entrambi gli istituti esaminati presso il medesimo organo giurisdizionale, non consentirà più il ripetersi dell’obiettivo anomalia, verificatasi spesso in passato, di veder concessa la liberazione condizionale senza aver conseguito prima il prodromico beneficio di cui all’art. 54 O.P.. Ciò perché il Tribunale di Sorveglianza, a fronte di una istanza di liberazione condizionale, ritenendo sussistente il requisito del «sicuro ravvedimento», a fortiori, riterrà sussistere il seguito della partecipazione all’opera di rieducazione e concederà perciò d’ufficio la riduzione pena ex art. 54 O.P.

Per i rilievi sin qui esposti, l’istanza deve essere respinta in quanto nella fattispecie concreta in esame non sono integrati gli estremi tassativamente previsti dall’art. 30 L. 663/86.

Omissis
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova la servizio sociale - Cumulo di pena superiore a tre anni - Estinzione della pena per avvenuta espiazione - Ammissibilità della domanda - Questione di costituzionalità non manifestamente infondata (artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod., 102, 104, 3, 13, 27 Cost.).


Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 47, 1° comma Ord. penit. nella parte in cui non ammette l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene irrogate con sentenze diverse, già estinte per avvenuta espiazione (1).

Con domanda in data 11 giugno 1988 l’interessato ha richiesto di essere affidato in prova al Servizio Sociale, dopo essere stato sottoposto con esito positivo all’osservazione scientifica della personalità. È infatti emerso che, nonostante le condanne riportate, il soggetto ha compiuto progressi tali nel trattamento, da essere maturato per un’ampia misura alternativa, mediante affidamento ad una comunità terapeutica già identificata e disponibile per l’attuazione di un programma di recupero e di terapia.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti per ritenere che il soggetto non è ammissibile perché la pena «inflitta» nel caso in esame è superiore a tre anni. Ed infatti la giurisprudenza della suprema Corte è decisamente orientata nel senso suddetto.

Si vedano le sentenze massimate al Centro Elettronico di Documentazione ai numeri 139160 - 139173 - 148653 - 157077 - 150162 - 172670 - 172669 - 171814 - 172670.

Per altro, pur essendo la somma di tutte le sentenze cumulative superiori a 3 anni, nessuna condanna è singolarmente superiore a tale limite ed anche il residuo di pena (essendo stata anche concessa la liberazione anticipata) è inferiore a 3 anni ed è fissato al 31 maggio 1991.


I primi due commi dell’art. 47 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 che qui interessano hanno avuto una storia che deve essere ricostruita.

Nella versione originaria prevedevano che l’affidamento poteva essere concesso quando la «pena inflitta» non fosse superiore a 30 mesi; «non eseguisse» una misura di sicurezza detentiva; non fosse stata contestata al condannato la qualità di recidivo.

La norma era, evidentemente, spirata al massimo rigore e vietata che la misura fosse concessa alle pene medio-lunghhe, ai recidivi, a coloro che erano tuttora da considerare «socialmente pericolosi».

Con l’art. 4 della Legge 12 gennaio 1977 n. 1 si fece un primo, importante e sintomatico passo: quello di «aprire» la misura anche ai recidivi. In altri termini anche a coloro che avessero commesso più reati e riportato più e separate sentenze di condanna.

Con l’art. 4 bis della Legge 21 giugno 1985 n. 297 (che convertì il D.L. 22 aprile 1985 n. 144), il periodo minimo per l’osservazione scientifica della personalità fu ridotta da 3 ad 1 mese.

Con l’art. 11 della Legge 10 ottobre 1986 n. 663 sono cadute tutte le barriere, anche quelle relative alla eventuale presenza di una misura di sicurezza, in parallelo all’art. 31 della stessa legge che ha un’importanza «enorme», (tale definita dalla Sent. della Corte Cost. 25/3 14 aprile 1988 n. 443), essendo stato epressamente abrogato l’art. 204 C.P. e con questo ogni ipotesi di «pericolosità presunta».

Inoltre, è stato portato il limite della pena inflitta da 30 a 36 mesi è stata soppressa la preclusione discendente dal titolo del reato (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di associazione di tipo mafioso).

L’art. 47 bis, 1° comma, d’altronde, richiama espressamente l’art 47 1° comma Ord. Penit. e pertanto anche per i tossici ed alcool dipendenti si pone la stessa questione. Ciò permesso, sembra a questo Tribunale che molta acqua sia passata sotto i ponti dell’art. 47 Ord. Penit. e che alla luce della indubbia evoluzione legislativa compiuta, la tuttora rigida giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto vada sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, non apparendo più, per vari aspetti, conforme ai principi costituzionali.

Si tratta di stabilire se la pena «inflitta» debba o meno essere riferita ad unica o ad più sentenze di condanna.

La Cassazione, infatti, tiene conto di tutte le pene inflitte, anche con più sentenze, fatta eccezione per quelle estinte per amnistia o condono ed esclude che la pena già totalmente espiata possa essere considerata «estinta» ai fini che qui interessano.
Inoltre, prescinde dalla circostanza che sia stato o meno operato il cumulo tra le varie pene ma richiede che le pene stesse siano espiate senza soluzione di continuità tra di loro: in caso contrario, il problema non si pone neppure e la Corte di Cassazione è costretta a riconoscere che la domanda è ammissibile.

Innanzitutto, la suddetta interpretazione dell'art. 47 non condiziona da questo Tribunale, sembra urtare contro i principi di cui agli artt. 101, 2° comma e 104, 1° comma Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura tutta, compresa quella di Sorveglianza, costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Infatti, se è stato emesso ai sensi dell'art. 582 C.P.P. il provvedimento di cumulo, questo è un atto meramente amministrativo, sempre modificabile e revocabile che è privo di autorità di cosa giudicata e come tale non può essere certo vincolante per il giudice. Se il cumulo, invece, non è stato emesso, allora ogni sentenza di condanna conserva la propria autonomia ed individualità e ripungha al senso di giustizia sommare matematicamente più condanne che passano in giudicato in modo casuale e secondo tempi e criteri del tutto sganciati dalla volontà del condannato e, quindi, accidentali e non prevedibili, dipendendo esclusivamente dalla situazione, per lo più critica, dei singoli uffici giudiziari e dalla lentezza della macchina giudiziaria, che segna spesso ritardi notevolissimi tra la commissione del reato ed il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Sembra a questo Tribunale che tutto ciò non possa vincolare il giudice e, d'altra parte, non possa danneggiare i condannati che vengono ad essere pesantemente scriminati, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

Infatti, è noto che le norme concernenti i cumuli non possono mai risolversi a danno del condannato.

Ove determinati effetti negativi siano collegati alle singole pene e non siano determinabili se non in rapporto ad una loro autonoma e distinta valutazione, le pene stesse riacquistano la loro individualità, previo scioglimento del cumulo, operato dal giudice. Questi principi sono già stati affermati dalla stessa Cassazione.

E così, in caso di condono previsto in misura differente per i singoli reati, il cumulo viene superato.

La stessa Cassazione (quando vigeva ancora il decreto di concedere la semilibertà ai condannati per rapina), ha ammesso che, anche nel caso di più condanne cumulative, una volta espiata tutta la pena di cui alla sentenza per la rapina, tenendo anche conto della liberazione anticipata concessa in relazione alla condanna stessa, il condannato poteva essere ammesso alla semilibertà in relazione alle altre condanne in espiazione per reati non ostativi.
Di conseguenza, il principio della «pena unica» per ogni effetto che per le pene della stessa specie, discende dagli artt. 73 e 76 C.P. non regge di fronte alle varie situazioni che si presentano. E se reggesse, chiara sarebbe l'incostituzionalità della norma che produrrebbe, nei confronti dei singoli condannati, evidenti, intollerabili condizioni di disparità di trattamento, facendo discendere certe conseguenze, favorevoli al condannato, da avvenimenti del tutto svincolati dall'atteggiamento dell'interessato, perché dipendenti dalla sorte o dalla volontà di altri.

Tanto più che a volte si tratta di reati commessi a grande distanza di tempo gli uni dagli altri, giudicati da uffici giudiziari diversi e con celerità processuale fortemente differenziata.

Recentemente la stessa Cassazione (Sez. I 16 febbraio 1987, Pres. Carnevale, P.M. conforme, cond. Gennuso, in Cass. pen. 1988, 331), sia pure con riferimento alla liberazione anticipata (art. 54 Ord. Penit.) ha autorevolmente e testualmente affermato che «non è consentita una disparità di trattamento tra chi esipa una pena unica comulata senza soluzione di continuità e chi, per ragioni estranee alla sua volontà, la esipa con soluzione di continuità». Ci si deve chiedere, a questo punto, come il suddetto, sacrosanto principio non possa e debba valere anche per la misura principe della Riforma, l'affidamento in prova al servizio sociale.

Altre volte, al contrario, si tratta di condanne separate ma per reati connessi o continuati che bene avrebbero potuto essere giudicati con unica sentenza, il che non è avvenuto, a causa degli ampi poteri concessi al giudice in tema di separazione di procedimenti dagli artt. 48 bis, 414 C.P.P. (introdotto dalla Legge 8 agosto 1977 n. 534) e 432 bis (sostituito dall'art. 5 della Legge 28 luglio 1984 n. 398).

Evidenti e gravissime sono le conseguenze sul condannato in sede di esecuzione, nel caso si accetti la tesi secondo cui la «pena inflitta» non è quella riferita ad una singola sentenza, ma a quella risultante dalla somma aritmetica di tutte le condanne che accidentalmente vengono poste in esecuzione senza soluzione di continuità.

Esaminando anche il problema di «iure condendo» alla luce dell'art. 2 n. 97 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987 n. 81 (secondo cui anche in sede di esecuzione di più separate sentenze di condanna, si potrà applicare il principio di cui all’art. 81 C.P.), e dell'Art. 671 del nuovo Cod. Proc. Pen. appare ancora più evidente e fondata l'esigenza di abbandonare la rigorosa interpretazione dell'art. 47 Ord. Penit. qui criticata.

Evidentemente, il Legislatore con la norma suddetta ha inteso riequilibrare in sede esecutiva le oggettive e negative conseguenze
di un sistema processuale che non sempre funziona a dovere e dare alla pena, finalmente, una sua individualizzazione nel quadro della sua finalità rieducativa.

Le conseguenze di tutto ciò si scontreranno anche in sede di applicazione dell’art. 47 Ord. Penit.

Quanto sopra pone in evidenza anche la violazione dell’art. 27, III° comma della Cost., secondo cui le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato», nel caso che si voglia insistere nel dare alla dizione «pena inflitta» il lato significato indicato dalla Cassazione.

La Corte Costituzionale, già con le sent. 139 e 249 dell’8 luglio 1983 ha segnato la strada seguita dal Legislatore che ha poi abrogato l’art. 204 C.P., come già detto sopra.

Ogni pericolosità sociale deve ora essere provata (si veda anche la sent. n. 443/1988), caso per caso e pertanto non può più essere presunta sia nei confronti dei condannati per certi reati di maggior allarme sociale, sia nei confronti dei ricidivi, sia nei confronti di condannati che dovrebbero essere, dopo l’espiazione, sottoposti ad una misura di sicurezza personale.

La Corte, con la sent. n. 346 del 23-24 marzo 1988, ha ribadito che è escluso in modo certo che nel nostro sistema alla pena sia assegnata una funzione esclusivamente deterrente. Non vede, allora, questo Tribunale come possa tuttora essere ritenuta compatibile con il nuovo assetto la pretesa di far permanere nei confronti di persone condannate con più di una sentenza in espiazione a pena complessiva superiore a tre anni, (di cui magari gran parte espiata correttamente) una sorta di «pericolosità sociale» presunta in modo odioso coloro che, e sono molti, hanno la ventura di essere chiamati ad espiare in tempi separati e discontinui, pene inflitte con sentenze diverse.

D’altronde, ad avviso di questo Tribunale, la tesi della Cassazione non resiste neppure sul piano letterale. Infatti la norma parla di «pena inflitta» al singolare, volendo evidentemente riferirsi ad una sola sentenza ed a tale riguardo, l’art. 483 C.P.P. impone al Giudice, anche in caso di condanna per più reati connessi, di «determinare la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati e delle pene».

Per ogni sentenza, quindi, la pena è unita.

Resta da chiedersi, allora, perché mai il Legislatore non abbia usato il termine al plurale o perché non abbia parlato di «pena da espiare» in concreto, così come pretende la Cassazione. E sembra superficiale insistere sulla differenza concettuale e letterale tra i due termini.

Non bisogna dimenticare che il Codice, con l’art. 176 C.P., in tema di liberazione condizionale, a sua volta misura alternativa
ampia, fin dal 1931 ha esplicitamente fatto riferimento al «condannato a pena detentiva che durante il tempo della esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento......».

Ha usato, cioè, una terminologia che non lascia spazi al dubbio, mentre con l’art. 47 ha adottato esclusivamente ed al singolare la dizione «pena inflitta».

È da escludere, pertanto, anche sotto tale profilo che possa attualmente seguirsi la tesi della Cassazione, che finisce per interpretare l’art. 47, 1° comma, del 1975 con lo stesso metro e con gli stessi criteri di cui all’art. 176 C.P. del 1931.

La tesi qui contrastata urta anche contro il dettato dell’art. 13 della Costituzione. La Corte Costituzionale con le decisioni del 15 ottobre 1987 n. 343, e prima ancora con quelle n. 185 del 13 giugno 1985 e 312 del 13 novembre 1985, ha in modo ormai definitivo affermato che l’affidamento ha sotanza di pena perché le prescrizioni imposte, obbligatorie o facoltative, comportano significative limitazioni all’esercizio di una serie di diritti costituzionalmente garantiti.

Ciò significa che non si possono irrogare sanzioni ulteriori a quelle fissate originariamente «in assenza» di una ulteriore condotta violatrice addebitabile al condannato e che razionalmente le giustifichi. Significa altresì che sono intoccabili i principi di «proporzionalità» ed «individualizzazione» della pena, da rispettare anche in sede di esecuzione: non ci si può ancorare a criteri formali — dice la Corte — «ma è necessario tenere conto delle circostanze di contenuto sostanziale intervenute successivamente alla fase di cognizione e perciò non considerate in quella sede».

Non è senza significato che il Legislatore con l’art. 15 della Legge 10 ottobre 1986 n. 633, abbia introdotto nell’Ord. Penit. l’art. 51 bis secondo cui, quando nel corso della esecuzione di una misura alternativa «sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva» sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva» il Magistrato di Sorveglianza «tenuto conto del cumulo delle pene», se rileva che permangono le condizioni tutte di cui all’art. 47, 1° comma, può disporre in via provvisoria la prosecuzione della misura in corso.

La norma suddetta ha bisogno di ponderata riflessione e di adeguato chiarimento, che se fosse applicata sempre e tassativamente sarebbe incostituzionale per le ragioni sopradette. In pratica si riferisce ad un cumulo di condanne sopravvenuto durante l’esecuzione, ma la situazione sostanziale non cambia rispetto ad un cumulo già esistente all’inizio della esecuzione stessa.

L’art. 51 bis ripropone, pertanto, il problema qui sollevato della esatta interpretazione dell’art. 47, 1° comma.
Ad avviso del Tribunale, l’art. 51 bis può sfuggire al grave so-
spetto di incostituzionalità soltanto se il nuovo titolo di esecuzione
si riferisce ad un reato commesso successivamente all’inizio dell’af-
fidamento (nel qual caso l’art. 51 ter impone anche la sospensione
cautelare della misura) oppure se il nuovo titolo stesso è costituito
da una condanna (per reato anteriormente commesso) superiore a
tre anni, oppure da più condanne che tra i loro sommate e som-
mate altresì a quella in esecuzione mediante l’affidamento, danno
come risultato un periodo di pena detentiva superiore a tre anni.

Il giudizio di meritevolezza del Tribunale di Sorveglianza, infat-
ti, deve essere rapportato alla condotta attuale dello affidamento e
la «cessazione» della misura, per ragioni formali (da non confondere
con la «revoca» a causa di negativa condotta dell’affidato) deve es-
seri disposta soltanto ove le pene che restano da espiare al momen-
to della sopravvenienza dei nuovi titoli siano superiori a tre anni.

Ciò senza tenere conto, pertanto, delle condanne già totalmente
espiate, anche mediante affidamento in termini positivi da valuta-
re caso per caso dal Tribunale.

È evidente che in un caso del genere, rieperando — come fa la
Cassazione — un cumulo generale che comprende anche le condan-
ne già positivamente espiate, si viola la stessa giurisprudenza della
Cassazione che ha sempre affermato che nel cumulo non possono
essere incluse le condanne già espiate, a meno che ciò non sia utile
al fine di recare vantaggio al condannato. Il cumulo, pertanto,
non può essere usato come strumento che comprime o lede il dirit-
to alla libertà, ma soltanto come strumento che la difende. Una
contraria interpretazione violerebbe in modo evidente gli artt. 3,
13 e 27 della Costituzione come già sopra indicato.

Concludendo, bisogna fare un passo indietro rispetto alla fon-
damentale decisione della Corte Costituzionale n. 185.1985, che ha
esaminato, tra gli altri, il caso Reinhart, di cui alla sentenza della
Sezione di Sorveglianza di Firenze, gravata da ricorso per Cassa-
zione ed alle ordinanze 17 febbraio 1983 e 26 settembre 1983 con
cui la Corte di Cassazione riteneva non infondata la questione di in-
costituzionalità dell’art 47, ultimo comma, se interpretato nel sen-
do di equiparare la revoca dell’affidamento per inidoneità del sog-
etto, all’annullamento o alla dichiarazione di inefficacia della mi-
sura, a causa di sopravvenienza di nuovi titoli di carcerazione. Il
Reinhart, condannato a 2 anni e 6 mesi, poi affidato, era stato
raggiunto da altro ordine di carcerazione per separata condanna a
mesi 6 di recluse per reato commesso in periodo precedente e la
Sezione aveva dichiarato inefficace l’affidamento, ed estinta par-
zialmente la pena inflitta con la prima sentenza, espitita, con esito
positivo, in affidamento.
Il problema è ora quello di esaminare anche il 1\° comma del l'art. 47 nel contesto costituzionale attuale del sistema, portando alle estreme ma logiche conseguenze i principi già affermati sia dal Legislatore che dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 185 citata, ha in modo chiaro e definitivo affermato che l'affidamento costituisce «non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità della esecuzione della pena» che — in quanto tale — non si può mai trasformare in una «misura aggiuntiva» una volta caduta ogni presunzione legale di pericolosità sociale ed ogni sbarramento determinato dalla natura e dal numero di reati commessi.


Le funzioni del P.M. nel procedimento di sorveglianza hanno carattere partecipatorio o consultivo ma tale ufficio non ha potere promozionale in tema di applicazione di misure alternative. Il detenuto, titolare dell’azione, può sanare l’irregolarità commessa dal P.M. facendo propria la domanda nel corso del procedimento (1).

(1) Le precisazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino sono in linea generale condivisibili. Non v'è dubbio che in tema di misure alternative, legittimato a richiederle è il condannato. Deve però essere precisato che tale legittimazione spetta ai sensi dell’art. 71, 2\° comma Ord. penit. anche al Presidente del Tribunale ed al Magistrato di Sorveglianza nei limiti della rispettiva competenza, ed ai sensi dell’art. 57 Ord. penit. anche ai prossimi congiunti ed al Consiglio di disciplina. Si è trattato di un caso di applicazione della sospensione della esecuzione attuata d’ufficio dal P.M. (che doveva eseguire le sentenza di condanna a pena detentiva inferiore a 2 anni nei confronti di una donna con 2 figli di età inferiore a 3 anni) senza preventiva domanda della interessata. Ciò fa onore al senso di giustizia ed alla sensibile attenzione del P.M. ma in effetti pone delicati problemi sul piano esegetico e costituzionale (fortunatamente in linea pratica risolti con una domanda della condannata, successiva alla sospensione ma antecedente alla decisione del Tribunale).

In effetti, l’art. 47, commi 3\° e 4\° (richiamato dall’art. 47 ter Ord. penit.) richiede che sia l’interessato a presentare l’istanza e soltanto questi. Ciò sembra porre fuori gioco sia l’iniziativa d’ufficio del Presidente che la legittimazione dei prossimi congiunti. Ma un sistema del genere deve essere oggetto di riconsiderazione in sede legislativa, non sembrando in linea con alcuni basilari principi costituzionali.
Il 5 agosto 1987 il P.M. di Torino trasmetteva al Tribunale di Sorveglianza la seguente nota: «Il P.M. Visti gli atti di esec. a carico di Franchin Silvia condannata con sentenza 30 gennaio 1986 Tribunale di Torino alla pena di anni 1 m. 4 reclusione; preso atto che la Franchin è madre di due figli entrambi di età inferiore ai 3 anni con lei conviventi: considerato che non risultano collegamenti della condannata con la criminalità organizzata; Visto l’art. 47 ter. com. 3º O. P. dipone la sospensione della esecuzione dell’ordine di carcerazione in attesa che il Tribunale di Serr. in sede decida l’eventuale applicazione della detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione in istituto di pena;

ORDINA

Al nucleo OP. CC. Torino (che ha in carico l’ordine di carcerazione emesso a carico della Franchin) di sospendere l’esecuzione altresì notificando copia del presente provvedimento alla condannata».


Ordina procedersi al suo arresto e alla sua traduzione nelle Carceri viciniori e trasmettersi a quest’Ufficio il relativo verbale per gli ulteriori provvedimenti. Richiede agli Agenti della Forza Pubblica di eseguire il presente ordine, a norma delle vigenti leggi. Torino, li 15 aprile 1987».


Allegata al fascicolo c’era la seguente nota del Comando Stazione CC di Leini del 30 aprile 1987: «In esito al fono n. 105237/20-P datato 22 aprile 1987, del Nucleo Op. in indirizzo, e da accordi presi col M/Ilo R. dello stesso Reparto, si comunica che Franchin Silvia, in oggetto generalizzata, cenvive col pregiudicato Melis Francesco, nato a Villanovafigato, il 20 novembre 1958, residente a Leini (TO), via del Santuario n. 11, celibe, manovale, con il quale ha avuto due figli, Massimiliano e Sara, rispettivamente di anni 2 il primo e di mesi 10 la seconda, i quali vengono curati da-
gli stessi genitori. Data la tenera età dei bimbini, questo Comando non ha eseguito l’arresto e resta tuttora in attesa delle decisioni che la S.V. III.ma riterrà opportuno di adottare in proposito. Si al-
lega copia della situazione di famiglia e fotocopia della carta d’i-
dentità della Franchin Silvia.

Nella documentazione inviata dal P.M. di Torino non vi è traccia di una domanda di detenzione domiciliare da parte della Fran-
chin Silvia.

All’odierna udienza la Franchin ha ribadito di non aver prima formulato istanza di detenzione domiciliare ed ha richiesto in for-
ma orale la detenzione domiciliare ed in subordine quella di affida-
mento in prova.

Il difensore della Franchin ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti.

**DIRITTO**

Per valutare appieno il significato dell’iniziativa del P.M. di Torino è opportuno rammentare alcuni principi che disciplinano la figura del P.M. nel procedimento di sorveglianza.

Il riferimento normativo è l’art. 71 bis dell’O.P. le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate, davanti al Tribunale di Sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte d’Appello e, davanti al magistrato di Sorveglianza, dal procuratore della repub-
blica presso il Tribunale della sede dell’ufficio di Sorveglianza». Le funzioni cui la legge fa riferimento sono di due specie: funzioni a carattere partecipativo e funzioni a carattere consultivo. Quelle del primo tipo di sostanziano nel diritto dovere di partecipare all’u-
dienza (art. 71-bis comma 1°: «L’udienza si svolge con la parteci-
pazione (...) del Pubblico Ministero)» e nel diritto di impugnativa (art. 71 ter: «Avverso l’ordinanza del Tribunale o del Magistrato di Sorveglianza» il Pubblico Ministero può «proporre ricorso in cassazione per violazione di legge»). Strumentali all’espletamento di tali poteri processuali si presentano, rispettivamente, il diritto all’avviso del giorno di udienza con almeno cinque giorni di anticipo ed il diritto alla comunicazione dell’ordinanza conclusiva del proce-
dimento di sorveglianza entro dieci giorni dalla sua deliberazione. Le funzioni a carattere consultivo si risolvono nel diritto del Pub-
blico Ministero di essere interpretato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e, se si accolgono le considerazioni che saranno svolte più avanti nel testo, dal Magistrato di Sorveglianza, prima che venga emesso il decreto di inammissibilità previsto nell’art. 71-sexies (41). Dalle norme riportate si evince come il legislatore penitenziario abbia inteso, da un canto, privare il Pubblico Mini-
sterò d’ogni potere di impulso processuale e, dall’altro, riconoscer-
gli pariteticità di diritti rispetto all’interessato per quanto riguarda
l’udienza camerale La sottrazione di ogni potere di iniziativa pro-
cessuale al Pubblico Ministero è in linea con la natura del giudizio
per l’applicazione delle misure rieducative, a cui rimane estranea
egni funzione anche latamente accusatoria.

Peraltrò la legge penitenziaria prevedendo una serie notevole di
diritti e di benefici per i detenuti ha individuato nel detenuto la
persona che dà impulso a tutte le procedure previste nella stessa.

La locuzione «interessato» come sinonimo di condannato o in-
ternato si trova sia nella legge (art. 38, 71, 71 bis, 71 ter, 71 quater
e 71 sexies) sia nel regolamento penitenziario (art. 9, 17, 37, 54,
59, 60, 67, 76, 78, 91) e sta ad indicare la persona che condiziona
l’inizio del procedimento di sorveglianza.

L’art. 47 O.P. 3° comma in modo esplicito prescrive che
«l’istanza è presentata al Tribunale di Sorveglianza....»

Detta di Sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla
presentazione dell’istanza....»

L’art. 47 ter che disciplina la detenzione domiciliare prevede
che «se la condanna di cui al comma 1° deve essere eseguita nei
confronti di perniona che trovasi in stato di libertà ... si applica la
procedura di cui al comma 4° dell’art. 47»

Il contenuto delle norme sopra citate conducono dunque al
chiare lettere a due conclusioni: a) Non vi è un potere autonomo
del P.M. di proporre d’ufficio l’applicazione delle misure alternati-
ve; b) la titolarità ad azionare il procedimento di sorveglianza per
qualsiasi provvedimento previsto dagli art. 47 e segg. O.P. e cui
all’art. 71 O.P. spetta al detenuto.

Nel caso di specie il P.M. di Torino ha ignorato del tutto le
esplicite e chiare disposizioni sopra citate e con la missiva 5 agosto
1987 ha avvisato d’ufficio la procedura di cui all’art. 47 ter.

Detta procedura avrebbe dovuto essere dichiarata inammisssi-
ble ai sensi dell’art. 71 sexies O.P.. Per contro l’istruttoria relativa
è stata portata a termine e nel corso dell’odierna udienza la Fran-
chin dopo avere ribadito di non avere a suo tempo formulato una
domanda di detenzione domiciliare, ha esplicitamente dichiarato di
volere detto beneficio, sanando in tal modo la irregolarità commes-
sa dal P.M. di Torino.

Passando ora ad esaminare la fondatezza della domanda si os-
erva che nel caso di specie sussistono le condizioni di cui all’art.
47 ter:

a) La pena da espiare è di anni 1 e mesi 4;
b) La Franchin è madre di due bambini: Massimo ha due
anni e mezzo e Sara tre mesi;
c) Detto bambini convivono con la Franchin;

d) Costei secondo la relazione del Centro Servizio Sociale adulti, della Questura di Torino e dei C.C. di Leini vive con tale Melis more uxorio;

e) La Franchin ed il convivente conducono una vita rispettosamente delle leggi;

f) La Franchin, dopo avere sperimentato l’inserimento dei due figli presso l’asilo nido comunale, per ragioni economiche ed affettive ha preferito tenere presso di sé i bambini.

Pertanto di deve consentire a Franchin Silvia di espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e di cui alla sentenza di condanna 30 gennaio 1986 del Tribunale di Torino presso la propria abitazione di Leini Via Santuario 11.

Misure di sicurezza - Ricovery in ospedale psichiatrico giudiziario -
Revoca anticipata - Trasformazione in libertà vigilata (artt. 203, 207, 212, 222, 228, 230 cod. pen.; art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663).


Accertata in concreto la persistenza della pericolosità sociale in cui un soggetto, prosciolti per infermità di mente, non può procedersi alla revoca anticipata della misura detentiva ma, ove la pericolosità stessa risulti diminuita rispetto al tempo in cui venne applicata la misura stessa, quest’ultima può essere trasformata in libertà vigilata assistita però da specifiche prescrizioni (1).

Con istanza in data 9 gennaio 1986 Luberti Trieste, madre di Alessandri Gabriella, chiedeva alla sezione di sorveglianza di Brescia la revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di anni dieci

(1) L’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Mantova è pubblicata anche in Foro it. 1988, II, 283, con ampio nota di A. Ferrara.

Particolare menzione merita la puntuale applicazione dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 che ha abrogato l’art. 204 c.p. aprendo, in tema di pericolosità sociale e di misure di sicurezza, un’era nuova, del resto maturata negli anni precedenti, anche attraverso gli interventi della Corte Costituzionale, citati dalla motivazione, a partire dalla sentenza del 20 gennaio 1971, n. 1; 23 aprile 1974, n. 110; 27 luglio 1982, n. 139.
applicata all’Alessandri con sentenza di proscioglimento, per totale infermità mentale, del giudice istruttore di Roma in data 6 marzo 1984 per avere cagionato la morte del marito Ritoridis Thales con premeditazione e con l’uso di sostanze venefiche.

Riteneva la sezione di sorveglianza di disporre perizia psichiatrica, nonostante la relazione sanitaria del medico curante dell’ospedale psichiatrico giudiziario dott. Gattoni fosse favorevole alla revoca anticipata.

Successivamente in data 28 ottobre 1986 il magistrato di sorveglianza di Brescia trasmetteva gli atti a questo ufficio per competenza a sensi dell’art. 22 l. 10 ottobre 1986 n. 663.

Interrogata l’interessata all’udienza del 28 novembre 1986, nonostante un nuovo parere medico di cessata pericolosità sociale veniva disposto l’espletamento di una perizia psichiatrica (a causa del trasferimento di competenza non era stata svolta la perizia inizialmente disposta dalla sezione) volta ad accertare le condizioni di salute psichica e ad acquisire maggiori elementi per il giudizio sulla pericolosità sociale.

Il perito d’ufficio ha così concluso: «1) la Alessandri Gabriella è affetta da sindrome schizofrenica cronica paranoide; 2) la malattia mentale è attualmente in fase di buona regressione e tale può rimanere se opportunamente controllata; 3) la Alessandri non è più da considerare persona socialmente pericolosa; 4) la Alessandri può essere restituita alla libertà solamente se verrà periodicamente controllata dal Cim di competenza, onde evitare una recrudescenza della sindrome schizofrenica che la potrebbe rendere ancora socialmente pericolosa per fattori endogeni, ed infine, almeno per i primi tempi, dovrà fare affidamento sulla madre».

Ritiene il giudicante che, pur non potendo essere accolta l’istanza di revoca anticipata, la misura di sicurezza detentiva possa essere trasformata nella misura non detentiva della libertà vigilata.


Tali questioni possono oggi ritenersi ampiamente superate con l’entrata in vigore dell’art. 31 l. 10 ottobre 1986 n. 663. Con l’esplicita abrogazione dell’art. 204 c.p. e con la previsione che «tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» il legislatore ha abbandonato la strada della predeterminazione legislativa di elementi che vincolano il giudice, senza possibilità di prova contraria, a considerare socialmente pericoloso un soggetto ed ha invece imbriacato quella dell’accertamento in concreto, caso per caso, della pericolosità.

Da tali rilievi consegue che se vi è la possibilità di non applicazione di una misura di sicurezza nei confronti di chi, pur avendo commesso un reato ed essendo infermo di mente, fosse ritenuto dal giudice della cognizione, a seguito di accertamento in concreto, persona non socialmente pericolosa, si deve anche ammettere la sussistenza della possibilità di revocare o trasformare una misura di sicurezza quando, dall’accertamento in concreto, risulti che un soggetto non è più socialmente pericoloso pur continuando ad essere affetto da una patologia psichiatrica. L’innovazione legislativa appare, in tal senso, maggiormente rispettosa dei risultati raggiunti dalla moderna scienza medico-psichiatrica, la quale rifiuta di considerare in termini eccessivamente semplificati anziché complessi il problema della pericolosità sociale degli affetti da patologie mentali. Ed appare anche più coerente con lo stesso sistema legislativo che nel concepire la pericolosità sociale come la probabilità della commissione di nuovi reati (art. 203, 1° comma, c.p.) cadeva poi nella contraddizione di presumere socialmente pericolosi anche gli infermi di mente psichicamente compensati nei quali può tut-
t’al più sussistere la possibilità — soprattutto qualora cessasse qualunque controllo medico — ma non la probabilità della commissione in futuro di nuovi reati.

2. Nel merito si osserva che la perizia d’ufficio recentemente espletata ha messo in luce: 1) che il nucleo delirante dell’Alessandri coinvolge soltanto il defunto marito e non appare passibile di ulteriore dilatazione; 2) che l’Alessandri, una volta dimessa dall’ospedale psichiatrico giudiziario, potrà raggiungere un buon grado di reinserimento sociale, avendo la madre e il figlio della medesima manifestato la disponibilità a prendersi cura dell’inferma; 3) che l’Alessandri dovrà essere periodicamente controllata dal Cim di competenza onde evitare una recrudescenza della sindrome e quindi impedire che fattori endogeni la possano rendere ancora socialmente pericolosa.

Tali conclusioni, se non legittimano un giudizio di totale cessazione della pericolosità sociale avendo il perito segnalato, tra gli altri, la necessità che «almeno per i primi tempi» l’Alessandri sia affidata alla madre, nondimeno impongono di riconsiderare il tipo di misura di sicurezza idoneo a far fronte ad una pericolosità sociale che appare oggi assai più limitata dal tempo in cui la misura detentiva venne applicata. Nella specie, la libertà vigilata, attraverso l’imposizione di idonee prescrizioni tra le quali, in particolare, quella di effettuare periodici controlli sanitari presso il pubblico servizio di salute mentale, appare non solo sufficiente a contenerne l’attuale pericolosità ma anche maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale, evitando gli effetti devastanti di un lungo periodo di istituzionalizzazione in ospedale psichiatrico giudiziario.

3. Va infine sgombrato il campo da due possibili obiezioni di ordine procedurale.

3.1. La decisione di trasformare in libertà vigilata la misura di sicurezza in esecuzione, avendo un contenuto più limitato della revoca anticipata richiesta dall’istante e comportando una situazione più favorevole di quella in cui l’internata attualmente si trova, non viola il principio generale della corrispondenza del chiesto col pronunciato.

3.2. La possibilità di trasformare in libertà vigilata la misura di sicurezza detentiva rientra tra i legittimi poteri della magistratura di sorveglianza «posto che il potere di revoca comprende pure quello di trasformazione, e sostituzione di una misura di sicurezza con altra di contenuto minore, come si desume dall’art. 230, 2° comma, e.p. che, seppure dettato per la revoca della casa di lavo-


Ordinamento penitenziario - Detenuto - Provvedimento disciplinare - Reclamo avanti il Magistrato di sorveglianza - Poteri del magistrato (artt. 14 ter, 69 Ord. penit. e 72 Reg. gen.).

Permanenza all’aria - Diritto rinunciabile solo in parte - È tale (art. 10 legge 26 luglio 1975, n. 354).


Il detenuto che si limita a protestare gridando e dando pugni al cancello del cortile passeggi non viola l’art. 72 n. 16 del Reg. che sanziona soltanto «l’atteggiamento offensivo» nei confronti degli operatori o di altre persone. Onde deve essere annullata la relativa sanzione disciplinare, irrogata dal Consiglio di disciplina, su reclamo formale dell’interessato.

Il diritto di permanenza all’aria per almeno due ore al giorno da parte del detenuto può essere rinunciato dal medesimo nel corso della sua fruizione ed a ciò corrisponde il dovere della custodia di consentire il rientro in cella, anche se ciò può comportare un maggior aggravio di lavoro.

Il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti del detenuto Bortone Mario, nato a Trieste il 2 Luglio 1959 ed ivi residente in via San Pasquale 101, ristretto nella Casa Circondariale di Brescia all’epoca dei fatti lamentati (2-8 Febbraio 1988).

Ordinanza pronunciata su reclamo del detenuto Bortone contro le decisioni del Consiglio di Disciplina dell’8 Febbraio 1988, presentato con esposto del 9 Febbraio successivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento.
Fatto e diritto. - Con lettera del 9 Febbraio 1988 Bortone Mario lamentava di fronte a questo Magistrato di essere stato escluso per 5 giorni dalle attività sportive e ricreative con il Consiglio di Disciplina dell’8 Febbraio 1988 in base all’infrazione di cui all’art. 72, n. 16, del regolamento. Il provvedimento sarebbe stato ingiusto per non aver il Bortone commesso fatto di gravità tale da essere apprezzabile o, comunque, per averne il Bortone commesso il fatto a causa del comportamento illegittimo di un agente di custodia.


Nelle more del procedimento giungeva all’ufficio ulteriore precisazione dei fatti del Bortone, con esposto del 29 Febbraio 1988, e, successivamente, una lettera datata 9 Marzo 1988 con la quale il Bortone lamentava dalla Casa di Vercelli di essere stato trasferito d’urgenza il 7 Marzo precedente per il dichiarato motivo di «aver scritto ai Giudici».

All’udienza del 30 Marzo si presentava l’agente C. M. che veniva sentito a verbale sul verificarsi dei fatti attribuiti al Bortone, mentre risultava assente il direttore della Casa Circondariale che non ha presentato memorie per l’Amministrazione.

Il Bortone Mario veniva tradotto per l’occasione da Spoleto, dove era stato nel frattempo successivamente trasferito, e presentava ulteriore memoria attraverso l’avvocato di fiducia Castelli.

Il fatto, avvenuto il 2 Febbraio 1988 nel cortile dell’aria del reparto di sicurezza non è controverso in alcuno dei suoi punti. Perfettamente concordanti infatti risultano le narrazioni del detenuto Bortone con quelle dell’agente C., nonché con le risultanze del rapporto del 2 Febbraio 1988 e con il Consiglio di Disciplina successivamente tenutosi.

Alcuni detenuti del reparto sicurezza che si trovavano all’aria avevano chiesto all’agente di servizio C. M. di rientrare all’interno della propria sezione, con eccezione del detenuto Bortone che dichiarava all’agente di voler rimanere ancora fuori per terminare alcuni esercizi ginnici.

Accompagnati gli altri detenuti nel proprio reparto l’agente di custodia tornava al proprio posto di servizio ed il detenuto Bortone lo richiamava nuovamente a distanza di tempo breve, e comunque inferiore alla mezzora che sembrava precedentemente fosse necessaria per ultimare gli esercizi sportivi.
L'agente di custodia, sentendosi «preso in giro» (verbale dell'udienza) e stimando che si trattasse di una presa in giro tale da «farsi trattare come un pupazzo secondo i suoi capricci» (rapporto del 2 febbraio) si rifiutava di aprire i cancelli per permettere l'accesso del Bortone all'interno e, a questo punto, il Bortone si metteva a gridare picchiando con pugni sul cancello, attirando così l'attenzione di altri agenti di custodia che intervenivano pensando che fosse accaduto qualcosa di grave.

Ritiene questo Magistrato che l'accertata sequenza dei fatti consenta di esimere dall'esame del merito della questione per decidere esclusivamente in termini di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 69, n. 6, dell'Ordinamento penitenziario.

L'addebito, infatti, non poteva e non doveva essere contestato al Bortone in quanto non rientrante in nessuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 72 del regolamento.

Il Bortone è stato infatti punito dal Consiglio di Disciplina per violazione del n. 16 dell'art. 72 che sanziona l'«atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'Istituto per ragioni del loro ufficio o per visite». Ma non risulta in nessuno degli atti, né dalle concordi affermazioni dei partecipanti al fatto, che il Bortone abbia pronunciato alcuna frase offensiva nei riguardi di chiunque, essendo invece acclarato che egli si sia limitato a gridare e a dare pugni sul cancello, magari con forte strepito, ma certamente non in maniera tale da suscitare offesa.

E in effetti l'obiettivo del Bortone non era quello di offendere, bensì di rientrare all'interno dell'Istituto o, tutt'alpiù, di reagire al rifiuto opposto dall'agente di permettere l'ingresso all'interno del proprio reparto.

Non risulta dai verbali del Consiglio di Disciplina che sia stata addebitata al Bortone alcuna parola o frase di carattere offensivo nei confronti di alcuno degli operatori penitenziari.

Ha preso in considerazione questo giudicante l'ipotesi che l'atteggiamento offensivo punito dal Consiglio di Disciplina sia fondato, secondo le intenzioni dell'organo disciplinare, esclusivamente nel fatto delle grida, e dello strepito in genere, per richiamare l'attenzione onde rientrare all'interno del reparto di sicurezza, ma, anche in questa ipotesi, il provvedimento punitivo nei confronti del Bortone sarebbe censurabile perché, e ciò conforme mente con la tesi esposta dal pubblico ministero in udienza, il Consiglio di Disciplina non ha solo il dovere di concedere la facoltà di discolpa al detenuto, ma anche quella di conformarsi affinché l'esecuzione della custodia sia attuata secondo le leggi ed i regolamenti.
Ed invero, al di là della generica discolpa dell’accusato fondata su una presunta «sconcertezza» dell’agente di custodia non vi è dubbio che nel procedimento sanzionatorio si sarebbe dovuto tenere nel debito conto l’esistenza di un dovere imposto per legge all’agente di custodia comandato nel servizio di permettere in qualsiasi momento, a piacimento dell’interessato, il rientro all’interno del proprio reparto.

È appurato infatti che la permanenza dei soggetti detenuti di permanere all’aria aperta per almeno due ore al giorno è un diritto, perché come tale previsto dall’art. 10 della legge n.354/1975 che solo per motivi eccezionali permette la riduzione a non meno di un’ora al giorno.

In particolare, poi, non può tralasciarsi di considerare che il Bortone stava utilizzando la permanenza all’aria aperta per quegli esercizi fisici che sono la caratteristica essenziale dell’utilizzo del diritto, come espressamente previsto dal n. 2 del citato art. 10.

E la circostanza che la permanenza all’aria aperta viene configurata quale diritto dalla legge, fa conseguire al detenuto la semplice potestas di diminuire a piacimento la sua permanenza dietro semplice richiesta all’autorità amministrativa.

Pienamente giustificata era pertanto la richiesta dell’interessato di un periodo di tempo all’aperto più lungo di quello degli altri compagni, per terminare gli esercizi fisici, e pienamente giustificata era la successiva richiesta di rientrare al termine degli esercizi.

Mentre non pienamente giustificata, e di ciò non si è fatto adeguato carico l’iter logico del Consiglio di Disciplina, era il rifugio dell’agente di custodia a cui incombeva l’obbligo di aprire i cancelli, anche se la richiesta del Bortone compiuta in un momento di poco successiva a quella degli altri detenuti potesse comportare un maggiore aggravio di lavoro per l’agente di custodia. Non trova infatti legittima scusa l’errore dell’agente di custodia dall’aver egli ritenuto nell’immediatezza dei fatti che la richiesta del Bortone, di pochi minuti successiva a quella degli altri compagni, fosse proprio indirizzata a recare nocemento al suo prestigio personale.

Per completeness va pure escluso che l’addebito di aver tenuto un atteggiamento offensivo nei confronti del personale di custodia possa essere collegabile, nella generica indicazione del Consiglio di Disciplina, a questa prima fase del comportamento del Bortone, e cioè alla richiesta di ingresso nel proprio reparto, perché ciò significherebbe attribuire al Consiglio di Disciplina la volontà di far propria una interpretazione dei fatti dell’agente di custodia che anche ove se ne ammettessero dei fondamenti di verità, doveva essere risolta alla stregua dell’obbedienza agli obblighi legali.
Va pure qui brevemente considerata un'altra lagnanza del Bortone, confermata poi con particolari in sede d'udienza, e cioè quella secondo la quale il trasferimento improvviso avrebbe avuto unicamente fine punitivo nei suoi confronti, per aver egli proposto reclamo di fronte alla magistratura di sorveglianza.

È agevole, in questo caso, riscontrare la incompetenza di questo giudicante per una materia che è sottratta dai propri compiti previsti dall'art. 69 dell'ordinamento penitenziario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 70 e ss., e 14 ter, 69 n. 6, della legge 26 Luglio 1975 n. 354; su conforme richiesta del pubblico ministero;

ORDINA

l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta al detenuto Bortone Mario con il Consiglio di Disciplina dell'8 Febbraio 1988.
LEGISLAZIONE

LEGGE 13 aprile 1988, n. 117.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1988).

Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2
Responsabilità per dolo o colpa grave

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:

   a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

   b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

   c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

   d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Art. 3

Diniego di giustizia

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorso inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Art. 4

Competenza e termini

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non sì è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso sì è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Art. 5

Ammissibilità della domanda

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.
3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6
Intervento del magistrato nel giudizio

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto
disposto dal secondo comma dell’articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7
Azione di rivalsa

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all’articolo 5, esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

Art. 8
Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa

1. L’azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L’azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il prov-
vedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta.

Art. 9

Azione disciplinare

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all’articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10

Consiglio di presidenza della Corte dei conti

1. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.
2. Il consiglio di presidenza è composto:
   a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
   b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
   c) dal presidente di sezione più anziano;
   d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
   e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell’organo.

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.


Art. 11
Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.


Art. 12
Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti

Art. 13
Responsabilità civile per fatti costituenti reato

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costitutivo reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 14
Riparazione per errori giudiziari

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Art. 15
Patrocinio gratuito per i meno abbienti

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.


3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 16
Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente:
«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità"
della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio».

2. All’articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i colleghi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3, il magistrato componente l’organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall’inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l’azione di rivalsa ai sensi dell’articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l’acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall’articolo 4.
Art. 17

Modifica dell’articolo 328 del codice penale

1. Il secondo comma dell’articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorso i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia».

Art. 18

Misure finanziarie


2. Gli altri oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbilgo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, recante proroga di due anni dell’elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, recante proroga di due anni dell’elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. La presente legge entra in vigore il stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 1º agosto 1988, n. 322.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 1988).

Modifica del comma secondo dell’articolo 604 del codice di procedura penale.

Art. 1

1. Il secondo comma dell’articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell’articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso il per-
dono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l’assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1988).

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.

Art. 1

1. Al terzo comma dell’articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto».

Art. 2

1. Il terzo comma dell’articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all’autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 393 per l’emissione dell’ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

Art. 3

1. Il quarto comma dell’articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall’articolo 304-bis l’ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell’indiziato, dell’arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell’articolo 304-ter, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».


3. All’ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

Art. 4

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell’articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all’autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l’eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 393 per l’emissione dell’ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

Art. 5

Art. 6

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

Art. 7

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

Art. 8

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 9

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma». 
Art. 10

1. Al terzo comma dell’articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell’ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell’ordine d’arresto» e le parole: «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 11

1. Al primo comma dell’articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l’imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell’Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l’imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell’art. 254-bis».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

Art. 12

1. L’articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. – (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). – Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell’articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall’imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l’imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione». 
Art. 13

1. L’articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. — (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). — Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l’imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell’acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l’imputato sì è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell’imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 14

1. L’articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 254. — (Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati). — Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell’articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l’imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l’ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell’articolo 567 del codice penale, ovvero l’ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spedita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall’articolo 453 del codice penale;
4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall’articolo 416-bis del codice penale;
5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Art. 15

1. L’articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


Nel corso dell’istruzione sommarietà e dopo l’emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l’imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell’articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinché decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l’emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell’articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d’ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l’istruzione sommarietà, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l’hanno consentita o quando l’imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l’ordinanza di revoca il giudice ordina che l’imputato sia condotto in carcere».

Art. 16

1. L’articolo 254-ter del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 17

1. Il primo comma dell’articolo 254-quat er del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall’articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

Art. 18

1. Il primo comma dell’articolo 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero, o il pretore, e l’imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell’istruzione che decidono sulla misura dell’arresto domiciliare ai sensi dell’ultima parte del secondo comma dell’articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l’imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decido no sulla revoca della misura emesse nel corso dell’istruzione».

Art. 19

1. L’articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. — (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). — In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell’istruzione, quando nuove circostanze lo richiedano, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell’articolo 254 o dell’articolo 278, ovvero se l’imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 277. Quando si procede con istruzione sommari a, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell’istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell’ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore precedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall’imputato e il pubblico ministero o il pretore non riten gono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 270». 
Art. 20

1. La rubrica e i primi tre commi dell’articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. – (Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d’accompagnamento). – Fuori dei casi preveduti dall’articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d’accompagnamento se l’imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall’articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 21

1. Il primo comma dell’articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l’emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall’articolo 254 il giudice nell’istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

Art. 22

1. Il secondo comma dell’articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell’articolo 246; l’impugnazione non sospende l’esecuzione del provvedimento».
Art. 23

1. La rubrica dell’articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)».


3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l’imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 24

1. Il terzo comma dell’articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l’immediata liberazione dell’imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione delle misure previste dall’articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d’ufficio, in luogo della custodia in carcere dell’imputato, l’applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell’articolo 254-bis, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell’articolo 253».

Art. 25

1. Dopo il quinto comma dell’articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il pre-
sidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 26

1. Il secondo comma dell’articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonché dei motivi che ne determinano l’emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell’articolo 395 e al quarto comma dell’articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l’enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

Art. 27

1. Al secondo comma dell’articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 28

1. Al secondo comma dell’articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

Art. 29

1. Al primo comma dell’articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d’arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto». 
2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l’ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l’ordine di arresto».

Art. 30

1. L’articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. – (Sarcerazione ordinata dal giudice istruttore). – Durante l’istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell’imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

Art. 31

1. L’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. – (Sarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore). – Nell’istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall’articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall’imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l’istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 32

1. Al primo comma dell’articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 254:

a) a un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell’ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore». 
Art. 33

1. Il decimo comma dell’articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell’articolo 253, con l’ordinanza di scarcerazione può essere imposta all’imputato una o più delle misure coercitive previste nell’articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze». 

Art. 34

1. Il sesto comma dell’articolo 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inopposibile. In questi casi il termine per l’impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inopposibile». 

Art. 35

1. L’articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. — (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). — Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell’articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell’imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell’imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono ingerogabili esigenze di tutela della collettività». 

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 37

1. L’articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. — (Rimessione in libertà). — In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell’articolo 253, l’imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 38

1. L’articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 39

1. L’articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278. — (Principio di proporzionalità). — In deroga a quanto previsto nell’articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l’imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall’imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 40

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 41

1. L’articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (Rimessione in libertà disposta nell’istruzione sommaria). - Nell’istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l’istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell’articolo 279».

Art. 42

1. Alla rubrica e al primo comma dell’articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

2. All’ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

Art. 43

1. L’articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare). - In deroga a quanto previsto nell’articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l’applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253;

1) prestazione di cauzione o malleveria;
2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificatamente indicata, in giorni ed ore prestabili, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se previsto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono idonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

Art. 44

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 45

1. L’articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l’idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 46

1. L’articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. – (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria). – Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all’imputato l’invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l’avvertimento che, scaduto il termine senza che l’imputato abbia provveduto, si procederà all’imposizione di misure diverse o, se ne ricorrano le condizioni, all’emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

Art. 47

1. Al secondo comma dell’articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2) e 3) del primo comma».

Art. 48

1. L’articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288. – (Condizione per la liberazione). – L’imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in sta-
to di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale ga-
ranzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità
prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 49

1. Al primo comma dell’articolo 290 del codice di procedura
penale le parole: «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono
sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l’applicazione della
misura».

Art. 50

1. La rubrica e il primo comma dell’articolo 291-bis del codice
di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-bis. – (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti
alle misure. - Permessi). – Le prescrizioni inerenti alle misure di
cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 282 possono
essere sempre modificate o revocate, d’ufficio o su istanza di parte,
con ordinanza impugnabile a norma dell’articolo 281».

Art. 51

1. La rubrica ed i primi tre commi dell’articolo 292 del codice
di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292. – (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). –
Contro l’imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l’ordi-
nanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice
pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette manda-
to di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento
risulta che l’imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi
alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
al fermo dell’imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato
alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non
oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo
dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette or-
dine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all’autorità
giudiziaria competente». 
Art. 52

Il secondo comma dell’articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle riconoscizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l’assistenza dell’imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 53

1. Il terzo comma dell’articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l’avvertimento non occorre, ma le parti possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

Art. 54

1. Il quarto comma dell’articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E’ salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Art. 55

1. Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l’ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell’articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell’imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all’articolo 282». 
Art. 56

1. Il primo comma dell’articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, né dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall’imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l’imputato non è stato interrogato sul fatto costitutente l’oggetto dell’imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 57

1. La rubrica ed i primi due commi dell’articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:


Per l’interrogatorio dell’imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell’articolo 261».

Art. 58

1. L’ultimo comma dell’articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall’imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l’imputato non è stato interrogato sul fatto costitutente oggetto dell’imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto». 
Art. 59

1. L’ultimo comma dell’articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l’imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 60

1. Il secondo comma dell’articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 61

1. L’ultimo comma dell’articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall’imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l’imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell’imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell’istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, si ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 253, richiede al giudice istruttore l’emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concerto pericolo di fuga immediata dell’imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell’articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell’articolo 263».

Art. 62

1. Al secondo comma dell’articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pretore quando intende provvedere d’ufficio alla riapertura dell’istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell’articolo 398».
Art. 63

1. Al secondo comma dell’articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguenti: «consente» e le parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppressse.

Art. 64

1. Il secondo comma dell’articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell’imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell’articolo 393; l’imputato è presentato o citato all’udienza entro il quindicesimo giorno dall’esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall’esecuzione di quest’ultimo».

Art. 65

1. L’ultimo comma dell’articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell’articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell’articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell’imputato».

Art. 66

1. Il settimo comma dell’articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l’imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell’articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell’ultimo comma dell’articolo 502».
Art. 67

1. All’articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 68


Art. 69

1. Al primo comma dell’articolo 663 del codice di procedura penale le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d’arresto».

Art. 70

1. Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis – 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell’articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all’autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell’articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l’accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l’allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

2. L’autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire». 
Art. 71

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell’articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonché a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l’ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all’ordine di arresto previsti dal primo comma dell’articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 72

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendentì in istruttoria, il magistrato che procede all’istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell’articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all’imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell’articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l’imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l’esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Art. 73

1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1988).

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO I

MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1
(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992)

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il
Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dal l'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 2
(Acquisizione di aree e di immobili)

1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.


3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.
Art. 3
(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento
della fase esecutiva dei piani)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione
avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui
all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e,
nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno è com-
posta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

e) dal direttore generale per l'economia montana e per le
foreste;

f) da un consigliere di Stato;


g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianifi-
cazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri an-
che ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano parti-
colare competenza tecnica.

4. Le funzione di segretario sono esplicata da un funzionario
designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui
fondi di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Disposizioni in deroga)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro
dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, even-
tualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, co-
me modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano parti-
colare competenza e idonei mezzi tecnici.
2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all’attuazione dei piani medesimi, si deroga all’obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all’accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell’ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

**Art. 5**

(*Stipulazione dei contratti e delle convenzioni*)

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all’attuazione del piano di cui all’articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l’amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell’Arma stessa; dal comandante generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l’economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono approvati con decreto del Ministro dell’interno.

**Art. 6**

(*Poligoni di tiro*)

2. L’agibilità delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall’ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7
(Relazione al Parlamento del Ministro dell’interno)

1. Il Ministro dell’interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all’articolo 1.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere di lire 60 miliardi per l’anno 1988 e di lire 30 miliardi per l’anno 1989 derivante dall’attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1988, all’uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 9
(Aumento dell’organico)

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle va-

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell’aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le indirizzi esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell’immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930)

1. L’articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo».

Art. 11
(Modifiche ai requisiti richiesti per l’accesso alla carriera dei vigili del fuoco)

1. Per l’ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell’articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giu-
dizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«6) diploma di istruzione secondaria di primo grado».


11. Il numero 1, del secondo comma dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall’articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

«1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttriva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministro dell’interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distrettii militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 12
(Accertamento della permanenza del requisito dell’idoneità psicofisica)

1. L’accertamento del possesso del requisito dell’incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L’idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d’istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali militari, può essere accertata da un’apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.
3. L’assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all’accertamento del requisito dell’incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall’impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13
(Titoli per l’esercizio delle attività di volo)

1. Il Ministro dell’interno rilascia i titoli per l’esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l’ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

   a) brevetto di pilota di elicottero;
   b) brevetto di specialista di elicottero.

4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.

Art. 14
(Procedure concorsuali)

1. Per l’accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneità all’assunzione che darà titolo alle nomine secondo l’ordine della graduatoria.

2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.
3. Le graduatorie per l’accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di approvazione delle stesse.

4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resi effettivamente disponibili alla data del deacreto di nomina.

5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già espletati, ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l’amministrazione, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, può conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibili agli idonei, secondo l’ordine della graduatoria.

8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell’espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l’amministrazione può stabilire che il personale assunto non può essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

11. Con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame.
Art. 15
(Disposizioni concorsuali transitorie)

1. Per improrogabili esigenze di copertura delle vacanze dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova scritta d’esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco bandito con decreto ministeriale n. 8806 del 4 dicembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1988 - serie speciale n. 34, consisterà in una serie di test a risposta predeterminata concernenti esclusivamente il mestiere per il quale il candidato concorre. La prova scritta di esame potrà essere espletata anche in diversi giorni per singole qualifiche di mestiere. Per la predisposizione e la correzione delle prove di esame si potrà far ricorso a procedure automatizzate.

Art. 16
(Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo)

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l’assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l’accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.


3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell’amministrazione che ha bandito i concorsi.
4. L’equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell’interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando, emanato con decreto del Ministro dell’interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell’amministrazione civile dell’interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.


8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall’approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l’ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell’effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l’articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, sarà attribuito agli idonei al concorso per titoli di cui all’articolo 24 della legge 23 dicembre

Art. 17

(Copertura dei posti recati in aumento)


2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validità triennale.


6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato
al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.

Art. 18
(Concorsi per singole sedi di servizio)

1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso.

2. È altresì formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perché alcuno dei vincitori rinunzia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l’ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dal comma 4.

4. L’amministrazione, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di modalità a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.

Art. 19
(Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa)

1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell’ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all’assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-atti-
tudinale riservato ai vigili volontari residenti nell’isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35° anno di età.

2. La effettiva prestazione di servizio è attestata dal competente comandante provinciale dei vigli del fuoco.

3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 18, la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

4. Il personale nominato è assegnato alla sede di Lampedusa e non può da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un periodo minimo di dieci anni.

Art. 20

(Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie)


2. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo del supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella A), allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1° aprile 1984, purché ancora disponibili all’atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.

Art. 21

(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio)

1. Le assunzioni di cui all’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque

2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell’organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d’istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

Art. 22

(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti, nel caso di impedimenti riguardanti i membri effettivi.

Art. 23

(Accertamenti sanitari di natura specialistica)

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si può far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all’amministrazione.

2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 24.
(Composizione del consiglio di amministrazione
del Ministero dell'interno)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.

Art. 25
(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente
e di dirigente superiore)

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttrice.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.
7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferito secondo l’ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.


9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

Art. 26

(Estensione dell’indennità mensile pensionabile)


2. I commi 6 e 7 dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1987, fermo restando l’eventuale recupero delle somme già corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l’attribuzione è condizionata dal comma 7.

Art. 27

(Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio)

1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l’attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la
costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l’ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.


Art. 28

(Procedure per la predisposizione del programma)

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all’articolo 27 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l’altro, all’indagine dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all’indagine delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l’apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’interno ed all’affidamento dei lavori
provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditori alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

Art. 29
(Acquisizioni delle aree)

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

   a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

   b) in aree destinate a servizi comprese in piani di zona di cui alla legge 13 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

   c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

   d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima degli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla competenza del 50 per cento dell’importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 30
(Approvaione dei progetti)

1. L’approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l’autorizzazione, o il nulla osta s’intendono resi in senso positivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Art. 31
(Personale di leva)

1. Su richiesta del Ministro dell’interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.

2. Al termine del corso il personale medesimo assolverà o completerà il servizio militare di leva.
Art. 32
(Commissione disciplinare)

1. La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell’interno.

2. La commissione, che sarà nominata ogni due anni dal Ministro, è presieduta da un prefetto ed è composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell’amministrazione civile dell’interno.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere.

4. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

5. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare dall’incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio.

6. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell’amministrazione centrale.

Art. 33
(Approvazione dei provvedimenti)

1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d’intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell’interno.

2. Il Ministro dell’interno, entro il termine di trenta giorni, adotterà il provvedimento definitivo o convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

Art. 34
(Indennità di trasferta)

1. Ai fini dell’applicazione del disposto dell’articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati il vitto e
l'alloggio gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 35**

*(Disciplina per il personale volontario)*

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
   
   a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
   
   b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   
   c) radiazione inflitta:
      
      1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
      
      2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
   
   a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
   
   b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
Art. 36

(Disposizioni finanziarie)


2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELLA A (Articolo 9)

AUMENTO DI ORGANICO DEI RUOLI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER IL QUADRIENNIO 1989-1992

1) Carriera direttiva.
   Ruolo tecnico n. 100.
   Ruolo del servizio sanitario n. 6.
2) Carriera di concetto.  
Ruolo tecnico n. 141.

3) Carriera dei capi reparto - Capi squadra n. 973.

4) Carriera dei vigili del fuoco n. 1.190.

5) Carriera dei servizi di supporto amministrativo e contabile.  
Carriera di concetto amministrativa n. 115.  
Carriera di concetto di ragioneria n. 134.  
Carriera esecutiva:  
ruolo archivio n. 144.  
ruolo uffici copia n. 197.

6) Carriera dei servizi di supporto tecnico.  
Livello II n. 259.  
Livello III n. 72.  
Livello IV n. 585.  
Livello V n. 25.  
Livello VI n. 52.  
Livello VII n. 7.

LEGGE 21 dicembre 1988, n. 535.  
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre  
1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto  
di difesa. (*)

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Nel primo comma dell’articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell’articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l’impugnazione se questa è inammissibile”».

Art. 2

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 27 dicembre 1988, n. 558.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1989).


Art. 1

1. Il termine stabilito dall’articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti l’iscrizione nel ruolo d’onore dei graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1988, n. 61.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988).

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza;

Ritenuto che, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti alla magistratura di sorveglianza con la citata legge 10 ottobre 1986, n. 663, occorre potenziare le piante organiche dei magistrati dei seguenti uffici di sorveglianza del numero a fianco di ciascuno di essi indicato: Ancona 1, Avellino 1, Bari 1, Bologna 1, Brescia 1, Caltanissetta 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Genova 1, Milano 1, Napoli 1, Padova 1, Palermo 1, Perugia 1, Pisa 1, Roma 2, Santa Maria Capua Vetere 1, Siracusa 1, Torino 1, Trapani 1, Trieste 1;

Ritenuto che per fare fronte alle esigenze innanzit prospettate si può provvedere riducendo le piante organiche dei magistrati dei seguenti tribunali del numero di unità a fianco di ciascuno di essi indicato: Alba 1, Arezzo 1, Avellino1, Bari 1, Cassino 1, Enna 1, Fermo 1, Frosinone 1, Lodi 1, Milano 1, Napoli 1, Parma 1, Pisa 1, Potenza 1, Roma 1, Sanremo 1, Sassari 1, Siena 1, Siracusa 1, Termini 1, Trieste 1, Vercelli 1;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio aperiore della magistratura nella seduta del 23 settembre 1987;

Visto l’art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
DECRETA:


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A**

**MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEDI</th>
<th>MAGISTRATI GIUDICANTI</th>
<th>Pubblico ministero</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Presidenti di sezione</td>
<td>Giudici</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consiglieri istitutori</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Consiglieri istitutori aggiunti</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(omissis).

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Sedi</th>
<th>Presidenti di sezione</th>
<th>Giudici</th>
<th>Procuratori aggiunti della Repubblica</th>
<th>Sostituti procuratori della Repubblica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alba</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Arezzo</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Avellino</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bari</td>
<td>1</td>
<td>8 1</td>
<td>32</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Cassino</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Enna</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fermo</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Frosinie</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Lodri</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Milano</td>
<td>1</td>
<td>26 1 1</td>
<td>162</td>
<td>1</td>
<td>3 42</td>
</tr>
<tr>
<td>Napoli</td>
<td>1</td>
<td>30 1 1</td>
<td>182</td>
<td>1</td>
<td>2 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Parma</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Pisa</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Roma</td>
<td>1</td>
<td>34 1 1</td>
<td>215</td>
<td>1</td>
<td>4 55</td>
</tr>
<tr>
<td>Sanremo</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sassari</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Siena</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Siracusa</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Termini</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Trieste</td>
<td>1</td>
<td>3 1</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Vercelli</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TABella B

#### MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA (1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>S E D I</th>
<th>UFFICI DI SORVEGLIANZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Magistrati di Cassazione</td>
</tr>
<tr>
<td>(Omissis).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ancona</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Avellino</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Bari</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bologna</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Brescia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Caltanissetta</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Catanzaro</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Firenze</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Genova</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Milano</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Napoli</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Padova</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Palermo</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perugia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Pisa</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Roma</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Santa Maria Capua Vetere</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Siracusa</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Torino</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Trapani</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Trieste</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tabella A

**MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SEDI</th>
<th>UFFICI DI SORVEGLIANZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Magistrati di Cassazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Agrigento</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Alessandria</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Ancona</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Avellino</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Bari</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bologna</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Brescia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cagliari</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Caltanissetta</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Campobasso</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Catania</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Catanzaro</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cosenza</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuneo</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Firenze</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Foggia</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Frosinone</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Genova</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L'Aquila</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Lecce</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Livorno</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Macerata</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Mantova</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Massa</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Messina</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Milano</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Modena</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Napoli</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Segue: Tabella A

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>S E D I</th>
<th>UFFICI DI SORVEGLIANZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Magistrati di Cassazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Novara</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Nuoro</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Padova</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Palermo</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Pavia</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Perugia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Pescara</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Pisa</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Potenza</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Reggio Calabria</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Reggio Emilia</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Roma</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Salerno</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Santa Maria Capua Vetere</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Sassari</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Siena</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Siracusa</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Spoleto</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Torino</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Trapani</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Trento</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Trieste</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Udine</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Varese</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Venezia</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vercelli</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Verona</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Viterbo</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 1988, n. 234.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1988).

Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell’orario settimanale del predetto personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 15 dicembre 1983, concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato;
Considerato che con il punto IX del suddetto accordo è stato convenuto tra le parti di riaprire, entro il 31 gennaio 1988, la trattativa ai sensi dell’art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per una graduale riduzione dell’orario di lavoro settimanale del personale della Polizia di Stato fino a trentasei ore;
Visto il protocollo di intesa sottoscritto il 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, ai sensi dell’art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’orario di servizio di cui all’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentasette
ore settimanali e, a decorrere dal 1° maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

Art. 2

1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1988, n. 103.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1988).


Avvertenza:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

1. L’erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finaliz-

1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competentì per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l’anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell’anno per gli anni 1989 e 1990.

1-ter. Il Ministro dell’interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1.

2. La commissione prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 (a), è integrata con un rappresentante dell’ufficio del Ministro per gli affari sociali.

2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, in virtù dell’articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni.


4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 139 (*).
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 1988).

Proroga di due anni dell’elevazione del limite di età per il colloca-
mento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del
Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare di
due anni il disposto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 agosto
1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, riguar-
dante l’elevazione a 58 anni del limite di età per il colloca-
mento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli
agenti di custodia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mi-
nistro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge
436, è prorogato di due anni.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(*) Il D.L. 3 maggio 1988, n. 139, è stato convertito dalla legge 20 giugno 1988,
DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1986.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 1988).

Determinazione dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena alla data del 12 febbraio 1986.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono così determinate le dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena alla data del 12 febbraio 1986:

Qualifica funzionale 2°
Operai comuni, dotazione organica complessiva ex carriere: 480 (Ai sensi dell’art. 5, comma 3° della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono resi indisponibili n. 4 posti del personale degli operai comuni interessato ai trasferimenti di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), dotazione organica cumulativa per qualifica: 480.

Qualifica funzionale 3°
Operai qualificati, dotazione organica complessiva ex carriere: 255, dotazione organica cumulativa per qualifica: 255.

Qualifica funzionale 4°
Coadiutori principali e coadiutori, dotazione organica complessiva ex carriere: 630, dotazione organica cumulativa per qualifica: 3.346;
Assistenti tecnici principali e assistenti tecnici di radiologia, dotazione organica complessiva ex carriere: 76, dotazione organica cumulativa per qualifica: 3.346;
Operai qualificati: vigilatrici, dotazione organica complessiva ex carriere: 1.832, dotazione organica cumulativa per qualifica: 3.346;

Qualifica funzionale 5°
Coadiutori superiori, dotazione organica complessiva ex carriere: 70, dotazione organica cumulativa per qualifica: 414;
Assistenti tecnici superiori di radiologia medica, dotazione organica complessiva ex carriere: 9, dotazione organica cumulativa per qualifica: 414;
Vigilitraci superiori, dotazione organica complessiva ex carriere: 130, dotazione organica cumulativa per qualifica: 414;
Capi operai, dotazione organica complessiva ex carriere: 205, dotazione organica cumulativa per qualifica: 414.

**Qualifica funzionale 6a**

Ragioniere principale e ragioniere, dotazione organica complessiva ex carriere: 765, dotazione organica cumulativa per qualifica: 1.981;
Educatore principale e educatore, dotazione organica complessiva ex carriere: 549, dotazione organica cumulativa per qualifica: 1.981;
Assistente sociale principale e assistente sociale, dotazione organica complessiva ex carriere: 603, dotazione organica cumulativa per qualifica: 1.981;
Tecnici industriali agrari principali e tecnici, dotazione organica complessiva ex carriere: 32, dotazione organica cumulativa per qualifica: 1.981;
Vigilatrici capo, dotazione organica complessiva ex carriere: 32, dotazione organica cumulativa per qualifica: 1.981.

**Qualifica funzionale 7a**

Direttore di sezione e qualifiche equiparate, dotazione organica complessiva ex carriere: 305, dotazione organica cumulativa per qualifica: 522;
Ragionieri capo, dotazione organica complessiva ex carriere: 85, dotazione organica cumulativa per qualifica: 522;
Educatore capo, dotazione organica complessiva ex carriere: 61, dotazione organica cumulativa per qualifica: 522;
Assistente sociale capo, dotazione organica complessiva ex carriere: 67, dotazione organica cumulativa per qualifica: 522;
Tecnico industriale capo, dotazione organica complessiva ex carriere: 4, dotazione organica cumulativa per qualifica: 522.

**Qualifica funzionale 8a**

Direttore aggiunto di divisione e qualifiche equiparate, dotazione organica complessiva ex carriere: 107, dotazione organica cumulativa per qualifica: 107.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1988).

Programmi di esame per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUADIASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R.D. 30 luglio 1940, n. 2041, relativo al regolamento per il personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente i miglioramenti e le retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;
Visto il D.M. 4 giugno 1974, col quale sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena;
Visto il D.M. 21 aprile 1977, che ha stabilito i programmi di esame per la carriera direttiva e di concetto di Servizio Sociale per adulti e per gli Educatori per adulti;
Visto il D.P.C.M. 10 giugno 1986, concernente lo «snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali»;
Attesa la necessità di modificare gli anzidetti programmi di esame;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione nell'adunanza del 5 novembre 1987, in ordine ai programmi di esame per l'accesso ai vari ruoli del personale dell'amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena;

DECRETA:

Art. 1

Per concorsi di accesso alla 7ª qualifica funzionale, concernenti i ruoli dei Direttori Amministrativi, dei Consiglieri di Servizio Sociale e degli Ispettori Tecnici Industriali ed Agrari dell'amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena sono stabiliti i programmi di esame specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Per concorsi di accesso alla 6ª qualifica funzionale, concernenti i ruoli dei Ragionieri, degli Educatori, degli Assistenti Sociali e dei Tecnici Industriali ed Agrari dell’amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena sono stabiliti i programmi di esame specificati nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Per i concorsi di accesso alla 4ª qualifica funzionale, concernenti i ruoli del personale Tecnico di Radiologia Medica dell’Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena, sono stabiliti i programmi di esame specificati nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

ALLEGATO A

LIVELLO VII

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prima prova scritta:

Diritto amministrativo.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli Istituti e dei Servizi Penitenziari ed agli aspetti penali concernenti l’esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Diritto Civile con particolare riguardo ai diritti reali, ai diritti delle persone e delle obbligazioni.

2) Elementi di Criminologia.

3) Legislazione relativa ai Tribunali per i Minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile.
4) Elementi di psicologia generale.
5) Elementi di legislazione sociale del lavoro.
6) Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli II.PP.
7) Elementi di statistica con particolare riferimento ai dati degli Istituti Penitenziari.

LIVELLO VII

CONSIGLIERE DI SERVIZIO SOCIALE

Prova di attitudine professionale
Prima prova scritta:

Diritto Penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative e sostitutive alla detenzione.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Teoria e Pratica del Servizio Sociale.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di procedura penale.
2) Elemento di Diritto Civile con particolare riferimento al diritto di famiglia
3) Criminologia, con riferimento agli aspetti sociologici della devianza.
4) Diritto Amministrativo e nozioni di contabilità generale dello Stato.
5) Ordinamento Penitenziario e relativo regolamento di esecuzione.
6) Legislazione minorile.

LIVELLO VII

ISPETTORE TECNICO INDUSTRIALE

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari.
Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Tecnologia industriale con indirizzo professionale nel settore elettrico o meccanico, in relazione alle esigenze degli impianti e macchinari esistenti nelle strutture penitenziarie.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli II.P.P.

2) Legislazione sociale del lavoro.

3) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

4) Elementi di statistica con particolare riferimento ai dati degli istituti penitenziari.

LIVELLO VII

ISPETTORE TECNICO AGRARIO

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Tecnologia agraria con specifico riferimento alle esigenze connesse all’attività delle aziende agricole dell’amministrazione penitenziaria.

Prove orali:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli II.P.P.

2) Legislazione sociale del lavoro.

3) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

4) Elementi di statistica con particolare riferimento ai dati degli istituti penitenziari.
LIVELLO VI

RAGIONIERE

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo-contabili dell’amministrazione penitenziaria.

PROVE ORALI:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di economia politica, scienze delle finanze e statistica

2) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

LIVELLO VI

EDUCATORI

Prova di attitudine professionale

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Elementi di pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi all’osservazione ed al trattamento dei detenuti e degli internati.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

2) Elementi di psicologia e sociologia del disadattamento.
LIVELLO VI

ASSISTENTI SOCIALI

Prova di attitudine professionale

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

2) Elementi di psicologia e sociologia del disadattamento.

LIVELLO VI

TECNICO INDUSTRIALE

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Tecnica industriale con indirizzo nel settore elettrico o meccanico, in relazione agli impianti e macchinari esistenti nelle strutture penitenziarie.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

2) Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento alla contabilità degli istituti penitenziari.

3) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
LIVELLO VI
TECNICO AGRARIO

Prima prova scritta:

Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Tecnica agraria con particolare riferimento all’attività delle aziende agricole dell’amministrazione penitenziaria.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento alla contabilità delle aziende agricole
2) Elementi di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.

ALLEGATO C

LIVELLO IV
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA

Prima prova scritta:

Tecnica ed anatomia radiologica.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Descrizione orale, presso un apparecchio radiologico, delle modalità di preparazione e di esecuzione di un radiogramma dell’apparato scheletrico nonché del trattamento della pellicola in camera oscura.

Prova orale:

Le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) Proteximetria fisica e medica e soccorso di urgenza nella pratica radiologica
2) Nozioni di ordinamento penitenziario.
3) Nozioni in materia di pubblico impiego, relativi ai diritti e doveri dell’impiegato.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1988).

Modifiche alle dotazioni organiche del personale della carriera direttiva amministrativa e della carriera direttiva di servizio sociale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 1

Le dotazioni organiche del personale della carriera direttiva amministrativa e della carriera direttiva di servizio sociale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono modificate come segue:

**Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva con qualifica inferiore a primo dirigente**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualifica</th>
<th>Dotazione organica</th>
<th>Qualifica funzionale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direttore aggiunto</td>
<td>126</td>
<td>VIII</td>
</tr>
<tr>
<td>Direttore</td>
<td></td>
<td>VII</td>
</tr>
<tr>
<td>Vice direttore</td>
<td>379</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>505</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ruolo del personale di servizio sociale della carriera direttiva con qualifica inferiore a primo dirigente**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualifica</th>
<th>Dotazione organica</th>
<th>Qualifica funzionale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direttore aggiunto</td>
<td>23</td>
<td>VIII</td>
</tr>
<tr>
<td>Direttore di sezione</td>
<td></td>
<td>VII</td>
</tr>
<tr>
<td>Consigliere</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Art. 2

Le dotazioni organiche delle carriere direttive per ogni singolo ruolo dell'amministrazione penitenziaria, a seguito dell'istituzione della nona qualifica funzionale ed in applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, sono così modificate:

a) **Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva con qualifica inferiore a primo dirigente**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualifica funzionale</th>
<th>Dotazione organica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IX</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>379</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sono dichiarati indisponibili n. 31 posti nella dotazione organica della ottava qualifica funzionale ed altrettanti 32 posti nella dotazione organica della settima qualifica funzionale.
b) Ruolo del personale di servizio sociale della carriera direttiva con qualifica inferiore a primo dirigente

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualifiche funzionali</th>
<th>Dotazione organica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IX</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>67</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sono dichiarati indisponibili n. 6 posti nella dotazione organica della ottava qualifica funzionale ed altrettanti 6 posti nella dotazione organica della settima qualifica funzionale.

c) Ruolo del personale sanitario della carriera direttiva con qualifica inferiore a primo dirigente

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qualifiche funzionali</th>
<th>Dotazione organica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IX</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sono dichiarati indisponibili n. 2 posti nella dotazione organica della ottava qualifica funzionale ed altrettanti 3 posti nella dotazione organica della settima qualifica funzionale.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1988).

Costituzione commissione paritetica ai sensi del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 presso la Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l’articolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 che, nell’ambito della disciplina della mobilità interna all’Amministrazione, prevede al quarto comma, che la graduatoria degli aspiranti ai trasferimenti deve essere formata da una commissione paritetica composta da rappresentanti dell’Amministrazione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentite le Organizzazioni sindacali di cui innanzi;

**DECRETA:**

**Art. 1**

È costituita presso la Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena la Commissione paritetica di cui in premessa.

**Art. 2**

La Commissione di cui al precedente art. 1 è così composta:

**Componenti rappresentanti l'Amministrazione:**

Tortorici dott.ssa Roberta, direttore Casa circondariale Velletri;
Scipioni rag. Gustavo, ragioniere capo addetto Ufficio I Direzione Generale II.PP.;
Giacobbe sig. Pantaleone, Educatore in servizio presso la Casa di reclusione di Spoleto;
Crispino sig.ra Filomena, Vigilatrice penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Bologna.

**Componenti supplenti:**

Vendrame dott.ssa Lucilla, Direttore Servizio sociale addetto Ufficio I Direzione Generale II.PP.;
Sardellini sig.ra Giovanna, educatore in servizio per esso l'Ufficio Giustizia minorile Roma;
Cataldo sig. Giuseppe, coadiutore in servizio presso la Casa circondariale di Avellino N.C.;
Velocci sig. Mauro, tecnico industriale in servizio presso la Casa circondariale di Roma-Rebibbia N.C.

**Componenti rappresentanti le Organizzazioni sindacali:**

Mencarelli sig. Adriano, educatore in servizio presso la Casa circondariale N.C. Roma-Rebibbia per CGIL;
Garda sig. Riccardo, coadiutore in servizio presso la Casa circondariale di S. Maria Capua Vetere per CISL;
Toziani rag. Antonio, ragioniere in servizio presso la Casa circondariale di Foggia per UIL;
Iannetti sig. Franco, coadiutore in servizio presso la Casa circondariale di Latina per SAG-UNSA.
Componenti supplenti:

Chirolli dott. Giorgio, direttore Casa circondariale di Reggio Emilia per CGIL;
Tedesco sig. Michele, assistente sociale presso l’Ufficio di S.S.M. di Campobasso per CISL;
Possidoni sig.ra Paola, vigilatrici penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia per UIL;
Spadafora sig. Francesco, coadiutore in servizio presso la Direzione Generale II.PP. per SAG-UNSA.

Art. 3

I componenti titolari e supplenti restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1988).

Definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell’art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 4 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117; Viste le adesioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e del Ministero della difesa;

Art. 1

1. I processi verbali dei provvedimenti collegiali sono redatti secondo i modelli allegati al presente decreto (modello A, B, C, D, E, F, G, H, I)*.

* si omettono i modd. di cui agli artt. 1 e 2.
Art. 2

1. I plichi contenenti i processi verbali di cui all’art. 1 sono formati da buste aventi caratteristiche di qualità e di dimensioni analoghe a quelle del modulario GG-92 approvato dal Provveditore generale dello Stato e, comunque, tali da impedire la lettura in trasparenza del contenuto del processo verbale. Il plico deve contenere, sulla facciata esterna anteriore, le indicazioni specificate nei modelli allegati al presente decreto (A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1)* e, sul retro, il bollo dell’ufficio e la firma dei componenti del collegio apposti trasversalmente in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte del plico stesso.

2. I plichi contenenti i processi verbali dei provvedimenti collegiali emessi in ciascuna udienza sono numerati in successione progressiva e conservati in un apposito raccoglitore.

3. Il cancelliere fa menzione nel verbale di udienza del numero contrassegnante il plico relativo a ciascuna delle deliberazioni adottate nel procedimento.

4. Sulla facciata interna di ogni raccoglitore è redatto l’indice dei plichi in esso contenuti, sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere dell’udienza.

5. Il presidente del collegio consegna il raccoglitore al cancelliere dell’ufficio o della sezione, se l’ufficio è ripartito in sezioni, che controfirma l’indice dei plichi. I raccoglitori sono conservati, a cura del predetto cancelliere, in armadi metallici aventi caratteristiche di sicurezza.

* Si omettono i modd. di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 3

1. I plichi sono distrutti a cura del presidente del collegio quando sono decorsi i termini di cui all’art. 4 della legge.

2. A tal fine il cancelliere dell’ufficio presso il quale è stata emessa la decisione definitiva sulla impugnazione ovvero la decisione non più revocabile o modificabile su altro rimedio esperito avverso un provvedimento di un giudice collegiale, deve darne comunicazione ai cancellieri degli uffici collegiali presso i quali il procedimento è stato trattato.
3. Qualora venga proposta azione di risarcimento contro lo Stato, il cancelliere del tribunale presso il quale è instaurato il giudizio ne dà immediata comunicazione agli uffici collegiali che hanno trattato il procedimento nel corso del quale è stato emesso il provvedimento che si assume abbia cagionato il danno; analoga comunicazione è data dal cancelliere dell’ufficio giudiziario che definisce il giudizio contro lo Stato.

4. Decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all’art. 4 della legge senza che sia pervenuta comunicazione di pendenza di giudizio di responsabilità, il presidente del collegio, presso la cui cancelleria si trovano conservati i plichi, ne ordina la distruzione ad opera del cancelliere con l’adozione di cautele e mezzi idonei ad assicurare la segretezza del contenuto dei plichi. Di tale attività il cancelliere redige processo verbale da conservare nel raccoglitrone ove era inserito il plico.

5. Nello stesso modo si provvede se, successivamente alla scadenza di cui al comma 4, la domanda proposta contro lo Stato è dichiarata inammissibile o è rigettata con provvedimento definitivo.

Art. 4

1. Per le magistrature diverse da quella ordinaria le parole «cancelliere» e «cancelleria» adoperate nel decreto debbono intendersi sostituite dalle parole «segretario» e «segreteria» o da altre equipollenti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 3 del 18 gennaio 1988 e nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 9 aprile 1988).

Interventi in materia di tossicodipendenze e di alcoolismo.

Art. 1
Obiettivi e finalità

La regione Campania, in esecuzione di quanto disposto dalla vigente legislazione, predispone programmi in materia di tutela della salute, interventi intermedi di reintegrazione sociale e interventi sociali preventivi in relazione agli stati di tossicodipendenza, al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, nonché dell'abuso di sostanze psicotrope ed alcool.

La Regione programma e coordina gli interventi e le attività di tutte le strutture e i servizi aventi competenze e operanti nel settore, comprese le attività degli enti ausiliari e del volontariato, delle comunità terapeutiche, delle associazioni e cooperative che intervengono nel campo della condizione giovanile, con particolare riferimento alle tossicodipendenze, attraverso la formulazione di un progetto obiettivo quadro; opera affinché siano sviluppate iniziative rivolte alla diffusione di una corretta informazione sulle cause e gli effetti del consumo delle droghe, dell'alcool, dell'abuso dei farmaci e sulle tossicodipendenze.

Art. 2
Commissione consultiva regionale

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, la commissione regionale consultiva per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione, inserimento e reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcooliche.

La commissione è composta da:

il presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

gli assessori preposti a settori aventi competenze connesse al perseguimento delle finalità della presente legge;
un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei medici;
un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei farmacisti;
i presidenti delle sezioni di sorveglianza presso le Corti di appello di Napoli e Salerno;
i presidenti dei tribunali per i minorenni di Napoli e Salerno;
un funzionario del Ministero di grazia e giustizia addetto agli istituti carcerari della Campania, designato dal Ministero stesso;
un rappresentante del comando militare territoriale;
un rappresentante designato dai provveditorati agli studi della regione;
il presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
il presidente regionale della lega delle autonomie o suo delegato;
un rappresentante degli imprenditori designato dall'unione industriali della Campania;
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
un rappresentante del CONI regionale;
tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;
un rappresentante regionale del coordinamento nazionale operatori tossicodipendenze;
due rappresentanti delle associazioni del volontariato nel campo delle tossicodipendenze;
due rappresentanti delle associazioni di volontariato contro l'abuso di alcool;
un rappresentante delle associazioni impegnate nella lotta contro la camorra;
un rappresentante della conferenza episcopale;
un funzionario della Polizia di Stato appartenente ai nuclei antidroga;
un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri appartenenti ai nuclei antidroga;
un ufficiale della Guardia di Finanza appartenente ai nuclei antidroga;
due direttori degli istituti di farmacologia e tossicologia del-
l'Università degli studi di Napoli;
due direttori degli istituti di medicina pubblica e della sicu-
rezza sociale dell'Università degli studi di Napoli;
i magistrati dirigenti le Sezioni specializzate per le tossicodipendenze;
un rappresentante dell’associazione per la tutela dei minori;
un rappresentante del coordinamento regionale degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità, ma può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ed eventuale trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i dipendenti della Regione del livello più alto.

Agli eventuali oneri si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 66 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987 e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3
Competenze della commissione consultiva regionale

La commissione consultiva regionale esprime pareri su richiesta della giunta regionale e formula proposte su atti attinenti l’attuazione della presente legge e sui programmi di intervento in materia di tossicodipendenza e di alcoolismo.

Art. 4.
Comitato per i problemi della tossicodipendenza e dell’alcoolismo

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge presso ogni comune sede di U.S.L. è istituito un comitato per i problemi della tossicodipendenza e dell’alcoolismo.

I comuni che non sono sede di U.S.L. possono associarsi o costituire propri Comitati.

Nei comuni sedi di più di una U.S.L. possono essere istituiti più comuni aventi sede presso i consigli di quartiere e coordinati dalla giunta comunale.

I comitati per i problemi della tossicodipendenza e dell’alcoolismo hanno per fine primario la lotta contro la diffusione della droga, la prevenzione della tossicodipendenza e dell’alcoolismo e costituiscono un momento unitario di riferimento, proposta e verifica per quanto attiene a tutti gli aspetti sociali e sanitari dei problemi della tossicodipendenza e dell’alcoolismo.

I comitati sono composti da cittadini interessati dalle finalità della presente legge, nonché da esperti scelti anche tra coloro che
ne avranno fatto richiesta al comune o al consiglio circoscrizionale competente.

I comuni e i consigli circoscrizionali determinano il numero dei componenti il comitato e ne procedono alla nomina.

Art. 5

Centri di accoglimento e di orientamento territoriali

I presidi ospedalieri per le tossicodipendenze, istituiti con delibera del consiglio regionale n. 37/1 del 14 settembre 1980 e successive modifiche ed integrazioni, sono aboliti.

Sono istituiti i centri di accoglimento e di orientamento territoriali quali settori del servizio di medicina sociale e preventiva delle Unità sanitarie locali.

Compiti dei C.A.O.T. sono:

la predisposizione, l’attuazione e verifica, in collegamento con gli enti locali, dei progetti obiettivo;

le prestazioni di interventi di primo livello per l’utenza diretta e per gruppi familiari e/o sociali collegati;

la partecipazione alla formulazione ed all’attuazione dei programmi mirati di educazione sanitaria dell’U.S.L.;

l’accertamento dello stato di tossicodipendenza da oppiacei, dall’alcool e dall’uso non terapeutico di sostanze psicotrope, la formulazione ed attuazione del programma terapeutico che deve prevedere prestazioni complessive di tutela della salute psico-fisica dell’utenza, finalizzate anche alla disintossicazione fisica, attraverso modalità operative dipartimentali che coinvolgono il complesso dei servizi della U.S.L.;

la collaborazione con tutte le istituzioni e i servizi pubblici per programmi mirati alla prevenzione, alla tutela della salute ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

la gestione per quanto di propria competenza del sistema informativo e la verifica del lavoro svolto.

Non sono compiti dei C.A.O.T. le prestazioni di pronto soccorso.

Il personale biologo presterà servizio presso uno dei laboratori territoriali delle UU.SS.LL. ove esistenti.

Le UU.SS.LL. devono dislocare i C.A.O.T. fuori dai presidi ospedalieri, dotandoli di ambienti e servizi idonei.

I C.A.O.T. hanno sede presso le seguenti UU.SS.LL. con competenza sugli ambiti territoriali a fianco di ciascuna indicati:
Provincia di Avellino:
U.S.L. n. 4 (ambiti 1-2-3-4).

Provincia di Benevento:
U.S.L. n. 5 (ambiti 5-6-7-8-9).

Provincia di Caserta:
U.S.L. n. 15 (ambiti 12-14-15-16-17-18);
U.S.L. n. 10 (ambiti 10-11-13);
U.S.L. n. 20 (ambiti 19-20).

Provincia di Salerno:
U.S.L. n. 53 (ambiti 53-47);
U.S.L. n. 48 (ambiti 48-49);
U.S.L. n. 50 (ambiti 50-51-52);
U.S.L. n. 54 (ambiti 54-55-56-58);
U.S.L. n. 59 (ambiti 59-60);
U.S.L. n. 61 (ambito 61);
U.S.L. n. 57 (ambito 57).

Napoli città:

Provincia di Napoli:
U.S.L. n. 21 (ambito 21);
U.S.L. n. 22 (ambito 22);
U.S.L. n. 23 (ambito 23);
U.S.L. n. 24 (ambito 24);
U.S.L. n. 25 (ambiti 25-26);
U.S.L. n. 28 (ambiti 27-28-29);
U.S.L. n. 30 (ambiti 30-31);
U.S.L. n. 34 (ambito 34);
U.S.L. n. 32 (ambito 32);
U.S.L. n. 35 (ambiti 33-35);
U.S.L. n. 36 (ambito 36).

La dotazione organica di ciascun C.A.O.T. è la seguente:
quattro medici, di cui uno infettivologo;
due biologi;
quattro psicologi laureati;
un sociologo laureato;
cinque assistenti sociali con diploma triennale;
tre infermieri professionali;
due agenti tecnici e due coadiutori amministrativi.
La dotazione organica proposta, con l'integrazione di un farmacista, è valida per quegli ambiti che già dispongono di presidi pubblici; per gli altri ambiti occorre riferirsi alla popolazione giovanile e a quella a rischio.

Le UU.SS.LL. nel cui ambito territoriale esistono istituti di pena e/o di osservazione per minorenni, sono autorizzate al potenziamento dell'organico dei C.A.O.T.:

la U.S.L. 46 nella misura di quattro medici, due biologi, due psicologi laureati, un sociologo laureato, tre assistenti sociali, due infermieri;

le altre nella misura di un medico, un biologo, uno psicologo laureato, un sociologo laureato, un assistente sociale, un infermiere professionale.

La pianta organica delle UU.SS.LL. interessate è ampliata dei corrispondenti posti previsti in aumento, in conformità del suddetto organico.

In sede di prima applicazione della presente legge l'equipe del C.A.O.T. è formata dal personale in servizio presso i soppressi presidi di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 37/1 del 14 settembre 1980 e successive modifiche ed integrazioni, dal personale sanitario e parasanitario del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti di cui sopra disponibile presso le UU.SS.LL. e dal personale amministrativo di cui alla legge regionale 32/84.

Art. 6
Ricoveri ospedalieri

Le UU.SS.LL., sedi di presidi ospedalieri che possiedono strutture di pronto soccorso, debbono prevedere nelle predette strutture personale medico e paramedico, prescelto tra il personale già in organico alle UU.SS.LL., in grado di risolvere nell'arco delle ventiquattro ore crisi di astinenza e problemi di emergenza legati alla fase acuta.

Art. 7
Attività convenzionate e volontariato

La regione valorizza il contributo sociale ed operativo che le associazioni di volontariato esprimono e riconosce le comunità residenziali come una delle risorse utili alla realizzazione di un progetto riabilitativo nel campo delle tossicodipendenze.
A tale scopo le UU.SS.II. si avvalgono anche delle associazioni e cooperative non aventi fini di lucro, degli organismi del volontariato, dei gruppi di impegno e solidarietà giovanile, dei giovani che svolgono servizio sostitutivo del servizio di leva ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, regolando i rapporti, ove sorga la necessità, con apposite convenzioni.

Per quanto riguarda i rapporti convenzionali con le strutture che svolgono attività riabilitativa in regime residenziale o semiresidenziale si fa riferimento al decreto ministeriale 3 febbraio 1986, così come recepito dalla giunta regionale.

Art. 8
Competenze dei comuni

I comuni o associazioni di comuni promuovono, valorizzano e favoriscono l'iniziativa a carattere locale, privilegiando quelle sperimentali, libere e spontanee di giovani, gruppi, associazioni e strutture impegnate in attività territoriali per i giovani, con particolare riguardo alle attività associative a carattere polivalente e spiccatamente culturale, educativo, assistenziale, artistico, inserite in un circuito costruttivo e produttivo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti tossicodipendenti e alcoolisti.

I comuni singoli o associati in particolare:

realizzano iniziative sociali e culturali e promuovono ogni intervento volto a prevenire e a superare condizioni di marginalità e di disagio giovvanile;

agevolano e sostengono la formazione di associazioni culturali, di famiglie e di cittadini che intendono impegnarsi nella lotta alla droga e nel reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed alcoolisti;

attuano gli interventi necessari a favorire il diritto allo studio, mediante forme specifiche di assistenza scolastica che operano per combattere l'evasione scolastica;

promuovono la costituzione e l'utilizzazione di strutture territoriali di tipo intermedio, in integrazione con le risorse delle U.S.L., e in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, previste dal progetto obiettivo;

agevolano le attività di cooperative di servizi, produttive di tipo artigianale e agricolo;

attivano forme di partecipazioni e consultazioni sulle problematiche collegate ai fenomeni di alcoolismo, delle politossicodipendenze ed alla condizione giovvanile.
La giunta regionale, su richiesta degli enti interessati, predisponne, entro il 30 settembre di ogni anno, piani d'intervento con cui concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti relativi alle attività di cui ai commi precedenti nella misura massima del 50% della spesa.

Per l'esercizio degli interventi dinanzi indicati, i comuni o le associazioni di comuni possono avvalersi in tutto o in parte della U.S.L. competente per territorio, mediante apposita delibera di delega.

Gli interventi dinanzi indicati da parte degli enti interessati sono consentiti ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 e dell'art. 2 n. 5 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

Art. 9
Albo regionale

È istituito presso la giunta regionale l'albo degli enti ausiliari. Ad esso possono accedere associazioni, anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e servizi, che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture e servizi finalizzati alla riabilitazione ed all'inserimento sociale dei tossicodipendenti e alla prevenzione delle tossicodipendenze e della alcool dipendenza.

Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta alla giunta regionale, devono documentare:

a) la natura giuridica, le finalità istituzionali risultanti dallo statuto e dall'atto costitutivo, la sede e il legale rappresentante;

b) il programma degli interventi che intendono attuare, la metodologia adottata, i risultati conseguiti, il piano finanziario annuale col bilancio preventivo e consuntivo;

c) i locali, le attrezzature, la dotazione del personale con la specificazione delle qualifiche professionali.

L'iscrizione all'albo regionale è deliberata dalla giunta regionale, sentiti la U.S.L. e il comune competenti.

I rapporti con i soggetti di cui al primo comma sono disciplinati da apposite convenzioni, che possono essere concesse a quanti, iscritti all'albo, operano nel settore, con esperienza certa e documentabile nell'ambito regionale da almeno un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Formazione e aggiornamento

La regione Campania, in esecuzione di quanto disposto dalla vigente legislazione, programma interventi di qualificazione e aggiornamento permanente, finalizzati a promuovere la crescita professionale e culturale degli operatori del settore.

La Regione, con appositi piani triennali, fissa gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento-formazione per gli operatori socio-sanitari impegnati e/o collegati operativamente all’attività nel settore tossicodipendenze.

Le attività di formazione sono aperte agli operatori volontari e ad ogni altro operatore di ente, cooperative e associazioni coinvolte nel progetto obiettivo e/o convenzionate, nonché agli operatori sociali degli enti locali, anche nelle fasi preliminari della programmazione.

Art. 11
Progetto obiettivo

La Regione finanzia ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595, i progetti-obiettivo alla cui realizzazione concorrono gli enti locali e le UU.SS.LL e gli enti ed associazioni di volontariato.

Le UU.SS.LL., singole o associate, di concerto con gli enti locali competenti per territorio, attivano tutte le procedure necessarie per la predisposizione ed attuazione dei progetti obiettivo.

Ogni progetto obiettivo deve essere predisposto in relazione alle caratteristiche socio-culturali territoriali, al numero di utenti, alla specificità dei bisogni giovanili, e nelle sue linee generali deve uniformarsi agli indirizzi che il consiglio regionale dettterà con apposita risoluzione, sentita la commissione regionale consultiva.

Art. 12
Sistema informativo

La Regione, al fine di rispondere alle proprie esigenze di pianificazione e programmazione nel settore delle tossicodipendenze, dell’abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool, organizza, nelle more della realizzazione dell’osservatorio epidemiologico regionale, il sistema informativo per la sorveglianza del fenomeno e per il monitoraggio delle attività effettuate nei servizi, enti e associazioni operanti nel settore, per la valutazione dell’efficacia e della efficienza degli interventi socio-sanitari effettuati.
Il relativo onere graverà per il 1987 sullo stanziamento di cui al cap. 85 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13

Personale del Centro Medico di Assistenza Sociale (C.M.A.S.)

Il C.M.A.S. è soppresso e le relative funzioni vengono assorbite dal competente ufficio regionale. Il relativo personale, attualmente inglobato nei ruoli della U.S.L. n. 44, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, può a domanda, da produrre al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere immesso nel ruolo del personale della giunta regionale, settore delle tossicodipendenze, con specifiche funzioni tecnicoo-operative nella qualifica e nel livello corrispondente, purché in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai rispettivi livelli funzionali.

Ove il trattamento economico goduto dagli operatori sia superiore a quello del personale regionale, la differenza viene conservata quale assegnò «ad personam» ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi.

All’onere relativo si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 30 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987 e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1802, 1805, 1820, nonché, per un ammontare di lire 2 miliardi, con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del cap. 1911 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1987.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con

Art. 15

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 57 del 21 giugno 1988 e nella Gazzetta Ufficiale n. 40 dell’1 ottobre 1988).

Programma regionale interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS.

Art. 1

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli indirizzi emanati dallo Stato ai sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel quadro della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, promuove specifici interventi per il controllo epide miologico della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); lo studio dei fattori che ne favoriscono la diffusione; la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione; l’assistenza sociale e sanitaria ai malati fin dagli stadi prodromici della malattia.

2. La regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione degli enti locali, di altri enti pubblici nonché dei soggetti non istituzionali che operino nel settore, all’elaborazione ed alla realizzazione delle linee di intervento di cui al comma precedente.

Art. 2

Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS

1. La giunta regionale propone al consiglio un programma degli interventi per la prevenzione, il controllo e la lotta contro l’AIDS che deve contenere indicazioni per:

   a) l’educazione sanitaria della popolazione — eventualmente anche nei luoghi di lavoro e nelle scuole — ed in particolare dei soggetti esposti a rischio;

   b) la costituzione, in collaborazione con le Unità sanitarie locali e le strutture sanitarie pubbliche e private, di un sistema regionale di informazione e di controllo, allo scopo di garantire la conoscenza e la vigilanza epidemiologica, sierologica e clinica;

   c) il potenziamento dei servizi, delle strutture e dei mezzi tecnici delle Unità sanitarie locali destinati al rilevamento epidemiologico, alla profilassi, alla diagnosi ed alla cura dell’AIDS;
d) la definizione organizzativa delle strutture di base delle Unità sanitarie locali e di quelle multizonali preposte alle funzioni suddette, ai vari livelli; l’elaborazione di modelli ottimali e protocolli di attuazione delle funzioni stesse;

e) l’adeguamento dei servizi regionali preposti al coordinamento della lotta contro l’AIDS e al controllo epidemiologico delle infezioni da virus dell’immunodeficienza umana (HIV);

f) l’adeguamento organizzativo ed il potenziamento dell’assistenza sociale, psicologica e medico-legale nei riguardi dei soggetti esposti a rischio;

g) l’attuazione di specifici interventi, previa intesa con i competenti organi statali, presso gli istituti penitenziari;

h) il sostegno alle iniziative di informazione e prevenzione adottate da enti pubblici e da soggetti non istituzionali, anche con sovvenzioni finanziarie e all’attuazione di progetti e programmi specifici, previo parere della commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo art. 3;

i) l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari e dei servizi sociali.

2. La Regione, inoltre, nell’orientamento della ricerca sanitaria finalizzata, disciplinata dalla legge regionale 26 marzo 1983, n. 12, terrà conto degli obiettivi di controllo e di studio indicati all’art. 1 della presente legge.

Art. 3

Commissione consultiva tecnico-scientifica

1. Presso la giunta regionale è istituita una commissione regionale di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale, resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere nuovamente nominati. Essa è presieduta dall’assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è composta da:

un esperto di igiene;
un esperto di epidemiologia;
un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera;
quattro esperti in malattie infettive;
un esperto in microbiologia e virologia;
un esperto in immunologia clinica;
uno psicologo;
un neuropsichiatra;
un primario di laboratorio ospedaliero;
un dirigente di centro emotrasfusionale;
un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).

3. La commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro, per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti nominati con decreto dal presidente della giunta regionale.

4. La commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dal successivo art. 7.

5. Ai componenti la commissione e agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.

Art. 4

Centro virologico regionale di riferimento

1. È istituito, presso il Servizio di microbiologia e virologia annesso all'Istituto di microbiologia dell'università di Bologna nell'Ospedale policlinico sant'Orsola, un centro regionale di riferimento per le ricerche virologiche specifiche e le indagini sierologiche interse alla diagnosi delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati, e per il riscontro dell'efficacia delle terapie antivirali.

2. Detto centro svolgerà anche funzioni di consulenza tecnica e di coordinamento metodologico nei riguardi dei laboratori delle Unità sanitarie locali, e di quelli privati di cui al successivo art. 6, che eseguono ricerche per la diagnosi di infezione concernente la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le sindromi ad essa correlate.

Art. 5

Accertamenti sul sangue destinato alla trasfusione

1. In conformità del decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, ogni unità di sangue destinata alla trasfusione ovvero alla produzione di emocomponenti o plasmaderivati deve essere sottoposta ad accertamenti di laboratorio per escludere infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) nel donatore.
Art. 6
Laboratori e istituzioni private impegnate nella diagnosi eziologica delle infezioni da HIV

1. I laboratori privati e le istituzioni di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le case di cura, già funzionanti, potranno eseguire ricerche sierologiche o di altro tipo intese alla diagnosi eziologica delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati soltanto in seguito ad autorizzazione da rilasciarsi a norma dell'art. 5 della legge regionale 1° aprile 1985, n. 10 e con l'osservanza di quanto stabilito ai commi seguenti.

2. I laboratori privati e le istituzioni specificamente autorizzati ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ai controlli di qualità interlaboratorio organizzati dalla Regione, tramite il centro di riferimento regionale di cui all'art. 4, nei riguardi di tutti i laboratori, pubblici e privati, che effettuano la diagnosi di infezione concernente la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le sindromi correlate.

3. Quando ripetuti controlli di qualità non diano esito soddisfacente, la Regione, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge regionale 10/85, propone al sindaco i provvedimenti necessari, non esclusa la revoca dell'autorizzazione specifica di cui al comma 1.

4. La commissione di cui al comma precedente, nel rilascio dei pareri concernenti le autorizzazioni e i provvedimenti contemplati nel presente articolo, è integrata dal direttore del centro regionale di riferimento indicato all'art. 4.

5. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1 forniscono alle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale i dati concernenti le positività rilevate per virus HIV, ai fini di epidemiologia statistica.

Art. 7
Relazione della giunta al consiglio regionale

1. La giunta presenterà annualmente al consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.
Art. 8

Provvedimenti di attuazione e fonti di finanziamento

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad assumere i provvedimenti di attuazione dei programmi contemplati dalla presente legge, nei quali saranno altresì previsti gli oneri finanziari conseguenti.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione dal CIPE sul fondo sanitario nazionale ai sensi dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le assegnazioni disposte a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito con legge 8 aprile 1988, n. 109 nonché con i fondi previsti dalla legge regionale 12 febbraio 1985, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

DOCUMENTAZIONE


OGGETTO: Legge 3 ottobre 1987, n. 402 «Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare».


Per la sua applicazione ed una integrale conoscenza della materia vengono diramate le modalità applicative per il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1987, al personale trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, è corrisposto il trattamento di cui all’oggetto commisurato, al solo fine della determinazione del quantum, all’indennità di missione nella misura intera per il primo anno e ridotta alla metà per il secondo anno.

2. Il trattamento di cui al precedente punto 1 compete in misura:
   – intera nei casi di trasferimenti disposti prima di 4 anni di permanenza nella sede di provenienza;
— ridotta alla metà qualora il trasferimento del dipendente venga disposto dopo un periodo di permanenza nella sede precedente superiore a 4 anni ma inferiore a 8;
— ridotta ad un terzo se il trasferimento è disposto dopo 8 anni di permanenza nella sede di provenienza.

La locuzione «sede di provenienza» va intesa come il luogo geografico in cui è dislocato il comando, reparto o ufficio dal quale il dipendente viene trasferito. Eventuali trasferimenti nell’ambito di uno stesso comune non costituiscono cambiamento di sede.

3. Nei confronti del personale che nella nuova sede fruisce di alloggio di servizio:
   — gratuito per il Titolare del servizio di custodia;
   — connesso con l’incarico;

l’indennità spettante è ulteriormente ridotta di un terzo.

Qualora l’assegnazione di tali alloggi non sia contestuale all’arrivo nella nuova sede, la riduzione dell’indennità ha effetto dalla data del provvedimento di assegnazione dell’alloggio.

4. Il trattamento economico in questione non esclude:
   — la corresponsione delle indennità per servizi isolati e collettivi (missione e marcia) effettuati dal personale;
   — il diritto alla partecipazione alle mense di servizio comunque costituite;
   — il diritto alla corresponsione delle indennità di trasferimento previste agli artt. 18, 19, 20 e 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 838 e successive modificazioni.

5. Il trattamento in questione non compete:
   — al personale ausiliario del Corpo degli agenti di custodia;
   — al personale che raggiunge la sede di prima assegnazione o il domicilio eletto;

— alle guardie celibi a cui sia offerta la possibilità di alloggiamento in caserma.

6. L’indennità dovrà essere liquidata su appositi prospetti dimostrativi e corrisposta mensilmente, secondo le consuete cadenze stipendiali; la relativa spesa sarà contabilizzata direttamente a bilancio a carico del Capitolo 2008.
7. Rientrano nel novero dei destinatari della presente indennità anche i militari trasferiti d’autorità nei due anni antecedenti al 1° gennaio 1987, limitatamente al periodo residuale dopo tale data (es.: il militare trasferitosi il 1° luglio 1985 ha titolo a sei mesi di indennità di missione ridotta al 50% ferme restando le altre riduzioni).

8. L’indennità di missione per trasferimento segue la stessa disciplina contributiva e fiscale dell’indennità di missione.

p. Il Direttore Generale
Il Capo della Segreteria
Edoardo Fazzioli


OGGETTO: Indennità di rischio di cui al D.P.R. 5.5.1975, n. 146.


La legge 15 novembre 1973, n. 734, istitutiva di un assegno perequativo in favore dei dipendenti civili dello Stato, soppressa, ispirandosi al principio che il trattamento economico fondamentale dovesse essere quanto più possibile onnicomprensivo, numerose indennità particolari che venivano in precedenza corrisposte al personale stesso.

Con D.P.R. 5 aprile 1975 n. 176 tutt’ora in vigore e con applicazione dal 1° gennaio 1973, sono state determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportassero continua e diretta esposizione a rischi pregiudizionali alla salute ed alla incolumità personale.

Pertanto, agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai, beneficiari dell’assegno perequativo di cui alla legge 734/73 e successive modificazioni, compete una indennità giornaliera di rischio
per le prestazioni di lavoro, contemplate nella Tabella A allegata al regolamento.

Lo stesso ribadisce, all’art. 2, comma 1°, che l’indennità di rischio compete per ogni giornata di servizio effettivamente resa, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi di cui alla citata Tabella A.

È quindi destinatario della normativa in questione esclusivamente il personale esposto, a causa delle proprie prestazioni professionali, in via continuativa ed in modo diretto, a rischi previsti dal regolamento.

Non è invece destinatario della normativa stessa il personale esposto a rischi in maniera saltuaria oppure a rischi meramente ambientali, che non abbiano cioè un rapporto di connessione diretta con la propria attività lavorativa.

È chiaro, quindi, che l’indennità in parola vuol compensare solo il personale addetto in modo diretto e continuo a lavorazioni che, nonostante l’adozione dei prescritti accorgimenti tecnici e di tutte le opportune cautele, espongono pur tuttavia ad eventuali rischi.

Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di garantire la sicurezza e l’igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme vigenti intese alla tutela dell’integrità fisio-psichica e dello stato di salute dell’uomo negli ambienti di lavoro (art. 1, ultimo comma).


Le attuali misure dell’indennità di rischio sono le seguenti:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gruppo della Tabella A di appartenenza</th>
<th>Importo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>L. 4.250</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>2.000</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>1.400</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td>800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

L’indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce (art. 2, comma 2°).
Qualora una stessa prestazione comporti esposizione a più rischi, il regolamento non autorizza la corresponsione di una indennità per ogni rischio, ma questa, riferita all’attività lavorativa espletata, andrà determinata nell’importo inerente al rischio maggiore.

Ad esempio, ad un operaio meccanico addetto con continuità alla prova dei motori e quindi esposto al contatto con olii minerali (gruppo V-8 della Tabella A), all’ossido di carbonio (gruppo V-1) ed alla rumorosità superiore a 85 decibel in luogo chiuso (gruppo IV-3), compete soltanto quest’ultima indennità.

Per quanto concerne poi, l’individuazione delle categorie di personale aventi diritto all’indennità, l’art. 8 del D.P.R. 146/75 stabilisce che in sede di prima applicazione del regolamento, la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all’indennità e le attività comportanti rischio da esse prestate quali previsti dalla Tabella A, è determinata dal decreto del Ministro, di concerto con i Ministri per l’organizzazione della Pubblica Amministrazione e per il Tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal Direttore dell’Istituto (comma 1°).

La dichiarazione motivata di cui sopra e della quale si allega fac-simile deve contenere:

- La descrizione della lavorazione specifica svolta in concreto dal personale interessato;
- L’indicazione dell’attività rischiosa prevista in astratto dal regolamento al quale è riconducibile la lavorazione svolta in concreto;
- L’indicazione del gruppo e del punto individuati nella Tabella B;
- La qualifica rivestita dal personale addetto (e non il nominativo dell’interessato) che necessariamente deve essere appropriata al tipo di attività svolta.

Per il personale al quale compete l’indennità in parola è istituito un libretto individuale di rischio (art. 9) di cui agli allegati A e B della presente circolare nel quale saranno riportati, la parte A «di rischio» a cura del Direttore dell’Istituto e la parte B «sanitaria» a cura del Sanitario, i dati risultanti da controlli periodici disposti dall’Istituto ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche (Unità Sanitarie Locali), finalizzati all’accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente normativa per le malattie contratte per causa di servizio.
Per quanto sopra si rimanda anche alle note integrative le tabelle A e B del regolamento.

La liquidazione dell'indennità di rischio (art. 10) ha luogo mensilmente, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal Direttore dell'Istituto sotto la sua personale responsabilità.

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, illustrate dalla presente circolare.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

FAC-SIMILE

DIREZIONE .................................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento di attuazione dell’art. 4 della Legge 15 novembre 1973 n. 734,

il sottoscritto .................................................................................................................................................

Direttore del .................................................................................................................................................

dichiara sotto la propria responsabilità che presso questo Istituto Penitenziario vengono espletate con continuità le sottoelencate attività lavorative quali previste dalla Tabella A allegata al predetto regolamento, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e alla incolumità personale, cui sono applicate, in modo diretto e continuo, le categorie di lavoratori a fianco di ciascuna indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>lavorazione</th>
<th>Ipotesi riscossa vista in astratto D.P.R. 5.5.1975, n. 146</th>
<th>Gruppo</th>
<th>Categoria di personale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Operazione di............ ............ con l'impiego di prodotti tossici quali (vedi Tab. B) ............ svolta con carattere di continuità per interventi diretti contro ............ ............ e per l'attività di ............ ............</td>
<td>Indicare l'attività riscossa alla quale è riconducibile la lavorazione svolta in concreto (vedi il relativo gruppo della Tabella A)</td>
<td>Indicare il gruppo individuato nella Tab. A</td>
<td>Indicazione della qualifica rivestita (e non del nominativo dell'interessato) che deve essere appropriata al tipo di attività svolta</td>
</tr>
</tbody>
</table>

OGGETTO: Corrispondenza Ufficiale diretta a privati, società od enti - Affrancatura.

Si informa che, a seguito di quesiti formulati da alcuni Istituti e servizi, è stato richiesto all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni di far conoscere se le spese di affrancatura della corrispondenza, inviata a Ditte fornitrici di beni e servizi, al personale civile e militare in servizio, fuori servizio e quiescenza nonché a detenuti posti in libertà, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione oppure del destinatario.

La suddetta Amministrazione ha comunicato, in merito, le seguenti considerazioni, che qui di seguito si trascrivono per conoscenza e per norma:

«In esito al quesito formulato con la nota a riferimento si ri- tiene di precisare che da parte degli uffici statali non è un obbligo avvalersi del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. 29/3/1973, numero 156, bensi una facoltà.

Nulla osta, infatti, che le corrispondenze indirizzate a privati od Enti possano essere debitamente affrancate all’origine dai mittenti.

Spetta a codesto Ministero valutare di volta in volta, se usufruire della tassa a carico oppure, ad evitare il rischio di un eventuale rifiuto da parte del destinatario, munire le corrispondenze di cui trattasi di regolare affrancatura.

Ciò nella considerazione che non esiste una norma che impone ai destinatari di ricevere corrispondenze gravate di tassa».

In aggiunta a tale parere, si reputa opportuno specificare ulteriori indicazioni orientative in ordine alla scelta discrezionale da fare per l’affrancatura della corrispondenza:

saranno poste a carico dell’Amministrazione, includendole nel le cosiddette «spese di Ufficio», quelle per l’affrancatura di tutta la corrispondenza volta ad attuare un «dovere di provvedere» o un interesse dell’Amministrazione stessa, trattandosi in ispecie di atti dovuti nei confronti dei destinatari (vedi anche la circolare n. 2709/5162 del 31 luglio 1980 in materia di restituzione di somme o documenti ad ex detenuti);

saranno messe, invece, a carico degli interessati le spese postali, qualora si tratti di notizie, di documentazione, di certificazioni o di altro da inviare a privati od Enti nell’interesse degli stessi.
CIRCOLARE n. 3238/5688 del 7 aprile 1988.

OGGETTO: Prevenzione incendi istituti penitenziari.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 36 dell’11 dicembre 1985, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1985, considera le Case di Reclusione e le caserme attività non soggette alle visite ed ai controlli dei Comandi dei VV.FF., ad eccezione delle zone a rischio specifico.

Premesso quanto sopra, gli uffici in indirizzo nella individuazione dei lavori da eseguire per migliorare la sicurezza degli istituti dovranno attenersi alle seguenti direttive:

1) saranno sottoposti a controlli da parte dei VV.FF. con rilascio della relativa certificazione le zone a rischio specifico, quali:
   - centrale termica;
   - centrale produzione vapore;
   - centrale elettrica e gruppo elettrogeno;
   - centrale idrica;
   - locali cucina e lavanderia;
   - depositi di combustibile;
   - laboratori e relativi magazzini di stoccaggio materie prime e prodotti finiti;
   nonché gli uffici direzione e gli alloggi di servizio.

2) Le zone di seguito:
   - sale polivalenti detenuti;
   - sala cinema e cappella detenuti;
   - magazzini e depositi vari all’interno del muro di cinta;
   - caserme agenti, come già evidenziato non soggette a controllo, saranno progettate e realizzate conformi alla normativa antincendio in vigore.

In particolare, laddove richiesto, nei locali saranno previste porte resistenti al fuoco per le classi di appartenenza mentre quelle esterne dovranno essere dotate di congegno automatico di apertura verso l’esterno.

Qualora non fosse possibile prevedere apertura automatica delle porte, in tali locali saranno installati idonei rilevatori di fumo, preferibilmente del tipo a fibre ottiche collegati al sistema di allarme.

I rilevatori di fumo andranno installati anche in tutti quei locali a rischio con presenza del personale discontinua.
È opportuno, in ordine a quest’ultimo punto evitare di installare in ogni caso rilevatori radioattivi.

Nei reparti detentivi, ivi compresa la sezione per semiliberi, salva, naturalmente, come sempre, l’applicazione della normativa vigente, andrà quanto meno previsto impianto di spegnimento idrico con l’installazione di circuito principale ad anello con condotta \( \varnothing \) 70 UNI e bocchette idriche antincendio a tutti i piani provvisti di idranti a \( \varnothing \) 45 UNI e manichette di lunghezza adeguata. Gli idranti dovranno essere installati nei disimpegni di servizio o in appositi vani e comunque protetti da apposite cassette metalliche con chiusura di sicurezza a prova di scasso.

Sulle aree esterne in prossimità degli edifici detentivi, ove possibile, saranno previste bocchette \( \varnothing \) 70 UNI derivate dal circuito principale protette in pozzetti interrati con chiusura di sicurezza.

Nel circuito principale dovrà essere garantita la portata idrica e la pressione necessaria; in caso contrario, l’impianto dovrà essere alimentato da adeguata riserva idrica mantenuta costantemente piena, dotata di elettropompe collegate, per l’emergenza, anche con il gruppo elettrogeno.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

CIRCOLARE n. 3239/5689 del 7 aprile 1988.

OGGETTO: Assistenti volontari.

Il convegno nazionale organizzato dal SEAC su «volontariato e misure penitenziarie - ieri e oggi», svoltosi a Roma dal 16 al 19 settembre 1987, ha riproposto alla attenzione degli operatori professionali il ruolo significativo che gli assistenti volontari hanno sempre avuto nel settore penitenziario e le prospettive di incentivazione che derivano dalle recenti innovazioni legislative in materia.

Il prezioso contributo, spesso silenzioso, dato dai detti volontari negli istituti di pena per la soluzione e l’alleviamento dei numerosi problemi dei detenuti, quando ancora non erano presenti tutte le professionalità introdotte dalla riforma penitenziaria, la acquisita certezza che non si può rieducare e reinserire senza la fattiva partecipazione della comunità esterna, porta a sollecitare un maggiore interesse al servizio volontario per favorire una sua più effi-
ciente operatività e per potenziarlo nei Centri di Servizio Sociale e negli Istituti in cui è ancora poco presente.

È per tali considerazioni che si ritiene opportuno fornire alcuni orientamenti sulla partecipazione degli assistenti volontari sia all’interno del carcere che all’esterno.

Al riguardo giova ricordare che la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa prevista dalla normativa penitenziaria vigente si realizza in due momenti cui fanno riferimento gli artt. 17 e 78 della legge 28 luglio 1975 n. 354. Grazie all’articolo 17 la società esterna partecipa alla azione rieducativa attraverso lo svolgimento di singole, specifiche attività tendenti al reinserimento sociale dei condannati e degli internati.

L’articolo 78, invece, configura una presenza ed una azione nel settore prescelto in forma continuativa e sistematica. Ed infatti l’autorizzazione a «persone idonee all’assistenza e all’educazione a partecipare alla opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati» ha la durata di un anno e può essere rinnovata, previa valutazione di idoneità al proseguimento dell’attività.

È compito quindi delle direzioni programmare la partecipazione della comunità esterna, secondo l’articolo 17 o 78, in relazione al tipo di attività da svolgere, ed a richiedere, quando si tratti di opera rivolta al sostegno morale dei detenuti ed internati in forma continuativa, la relativa autorizzazione.

La partecipazione del servizio degli assistenti volontari rappresenta un’attività di sostegno e di integrazione con quella svolta dagli operatori professionali e necessita, soprattutto nelle situazioni in cui si estrinseca con interventi diretti sui casi, proprio per la delicatezza del compito ad esso demandato, una adeguata preparazione e guida, non solo per quanto riguarda l’approccio coi detenuti, ma anche per l’organizzazione del servizio stesso.

Colloqui svolti con detenuti o con soggetti sottoposti a misure alternative in situazione di crisi esigono spesso risposte tempestive, ma altrettanto adeguate ai bisogni presentati, che possono essere date solo col raccordo con gli operatori professionali.

Si pensi agli interventi per i problemi conseguenti ad ingressi in carcere, specie per soggetti primari, alle situazioni di «solitudine» in cui versano molti detenuti (causa non infrequente di sconforto, come anche di gesti inconsulti), alla situazione di «emarginazione» dei detenuti stranieri (con i quali, spesso, sono proprio i volontari ad avere colloqui grazie alla conoscenza di alcuni di essi delle lingue), alla necessità urgente del disbrigo di pratiche assistenziali presso uffici o datori di lavoro, al disagio di non poter o saper ottemperare ad una prescrizione ecc.
Ne consegue che l’attività degli assistenti volontari non può rimanere isolata, ma va raccordata con quella di tutto il personale addetto al trattamento, compreso quello incaricato della custodia. In linea con tale necessità, e secondo quanto già stabilito da precedenti disposizioni, la loro attività dovrà essere documentata attraverso uno schedario nominativo, o altra modalità, con l’indicazione della data del colloquio e del tipo di richiesta o di intervento espletato.

Si raccomanda, come già previsto dalla circolare n. 3196/5646 del 3 febbraio 1987, che i volontari siano chiamati a partecipare, con il loro assenso, alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento per fornire il loro contributo alla conoscenza e soluzione dei problemi, in relazione ai casi seguiti. Lo scambio di valutazioni ed informazioni, oltre a favorire l’auspicata integrazione operativa, eviterà il sovrapporsi degli interventi e consentirà un indirizzo unitario nel trattamento dei casi, nel rispetto della diversità di apporto degli assistenti volontari e degli operatori professionali.

Per agevolare inoltre l’informazione, è opportuno che i volontari siano posti nelle condizioni di conoscere le disposizioni che comunque interessino o riguardino il loro servizio. È opportuno altresì che l’elenco dei volontari, con l’indicazione dei giorni di presenza, sia affisso nei locali frequentati dai detenuti.

È intenzione di questa Direzione Generale di ampliare ed agevolare l’impegno degli assistenti volontari oltre che quantitativamente anche qualitativamente. A tale scopo è opportuno che le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale prevedano lo spazio operativo dei volontari in relazione alla situazione ed esigenze di ciascun istituto e servizio e favoriscano, nell’ambito dei rapporti con le regioni, la promozione di corsi per la formazione e l’aggiornamento degli stessi.

Infine, onde evitare l’interruzione delle prestazioni allo scadere dell’autorizzazione annuale, a modifica di quanto stabilito con circolare n. 3150/56000, si dispone che gli assistenti volontari proseguano l’attività nel periodo di tempo che intercorre tra la proposta di rinnovo avanzata dalle direzioni e l’autorizzazione ministeriale.

Si invitano le direzioni degli istituti e dei centri a segnalare i problemi eventuali riscontrati e a formulare proposte per il miglioramento e potenziamento dell’attività volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

OGGETTO: Chiarimenti relativi all’applicazione della circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 (istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti).

Al fine di risolvere alcune difficoltà emerse nell’applicazione delle disposizioni di cui alla circolare in oggetto, si forniscono alcune note esplicative e integrative.

1. Una prima serie di chiarimenti, di carattere generale, è diretta a tutti gli istituti e riguarda i criteri fondamentali sui quali si basa l’organizzazione del servizio nuovi giunti.

   a) La differenziazione delle procedure nell’attuazione del servizio è correlata al diverso indice di ingressi che si verifica nei vari istituti.

   Si deve dunque ribadire che la procedura descritta nelle pagg. 4 e seguenti della circolare 30 dicembre 1987 è obbligatoria soltanto per gli istituti di cui alla tabella 1 della stessa circolare, nei quali gli ingressi sono molto più numerosi; mentre, per quanto concerne gli altri istituti, ferma la obbligatorietà del servizio, la sua organizzazione è rimessa alla discrezionalità del Direttore, che potrà disporre procedure in parte semplificate, come suggerito nella circolare suindicata e nel successivo punto 3).

   b) Deve considerarsi «nuovo giunto» da avviare al servizio in oggetto - così come specificato nella circolare - il detenuto o l'internato che proviene dalla libertà, e non invece il soggetto che giunge in istituto per trasferimento o temporanea assegnazione o si trova semplicemente in transito.

   Nei confronti di queste tre ultime categorie di soggetti, tuttavia, il servizio dovrà ugualmente essere attivato nelle ipotesi in cui, dall’esame della cartella, risulti che i soggetti stessi non sono stati - come pure avrebbero dovuto essere - esaminati dal servizio nuovi giunti nell’istituto di provenienza.

   Quando il servizio riguarderà i soggetti posti in isolamento giudiziario, gli operatori che svolgono gli interventi dovranno, oltre che effettuare le annotazioni previste nella circolare n. 3233/5683 del 30 ottobre 1987, anche registrare le attività svolte nell’apposito modulo Registro Ausiliario 4-A.

   c) Circa la durata temporale delle indicazioni fornite dagli esperti (o eventualmente dai sanitari, negli istituti diversi da quelli indicati nella tabella 1), relative ai rischi del soggetto esaminato e alle cautele da adottare per farvi immediatamente fronte, si conferma che tali indicazioni restano valide fino a che potrà essere
concordata, nei giorni successivi, in esito agli ulteriori interventi attuati, la più completa assistenza psico-socio-sanitaria di cui il soggetto stesso necessita.

Tali ulteriori sviluppi operativi saranno annotati sulla cartella personale del detenuto e, se del caso, sul modulo Registro Ausiliario 4-A, insieme con la eventuale modifica delle originarie indicazioni e prescrizioni.

d) Il servizio nuovi giunti deve essere considerato parte anticipata del più complessivo colloquio di primo ingresso, seppure nulla impedisca che esso sia svolto contestualmente e nell’ambito di esso. Se però è svolto prima del colloquio di primo ingresso, l’esperto va considerato delegato del Direttore. Si tratta, infatti, di una attività non propriamente configurabile come osservazione scientifica (di cui all’articolo 13) o come trattamento rieducativo, ma piuttosto rientrante in quel tipo di interventi di trattamento penitenziario in senso lato (v. per gli imputati l’art. 1 del regolamento di esecuzione) previsti dalla normativa per la generalità della popolazione detenuta ed internata.

Dato che le indicazioni circa le cautele da assumere nei confronti del soggetto «a rischio» vengono - come si è detto - espresse dall’operatore che svolge il colloquio del servizio nuovi giunti nella veste di delegato del Direttore, non devono sorgere difficoltà di principio sulla loro eseguibilità. Qualora il sottufficiale chiamato ad eseguirle incontri, peraltro, difficoltà pratiche di applicazione, solo il Direttore - in questo caso immediatamente investito della questione - può essere ritenuto competente ad impartire le disposizioni del caso.

e) È chiara la consapevolezza, da parte dell’Amministrazione, della impossibilità, attraverso il colloquio con il nuovo giunto, di ottenere un esame completo di personalità ed una diagnosi che portino a previsioni infallibili ed assolute sui rischi di atti autolesionistici da parte del soggetto o di atti di violenza su di lui. E, tuttavia, è comunque necessario realizzare, con ogni impegno, scrupolo ed attenzione, tutti gli interventi possibili, e innanzitutto l’indagine dettagliata indicata nella circolare 30 dicembre 1987, evitando di livellare sistematicamente e senza motivazione verso l’alto l’indicazione del grado di rischio nella stesura della relazione, perché ciò invaliderebbe i risultati dell’impegno dell’Amministrazione.

Restano, naturalmente, ferme le ordinarie procedure, prassi e possibilità di intervento e di sostegno nel corso della detenzione, alle quali va dedicata sempre grande attenzione e cura. Ma è evidente che tutta la procedura indicata nella presente e nella precedente circolare del 30 dicembre 1987 rappresenta essenzialmente un primo intervento immediato diretto ad eliminare o almeno a ri-
durre quanto più possibile i rischi connessi all’ingresso in istituto. Analogamente procedure ed idonei interventi dovranno essere attivati anche in coincidenza con particolari avvenimenti che possano costituire causa di particolare trauma o turbamento per il detenuto (condanne sopraavvenute, disgrazie familiari, ecc.), accrescendo dunque i rischi che egli commetta atti autolesionistici o subisca atti di violenza.

2. una seconda serie di chiarimenti e di disposizioni aggiuntive riguarda solo gli istituti elencati nella tabella 1 bis).

a) In detti istituti il servizio degli esperti ex art. 80 deve coprire, per l’espletamento del servizio nuovi giunti, l’orario indicato nella tabella 1-bis qui allegata, che sostituisce la tabella 1 allegata alla precedente circolare, rispetto alla quale presenta alcune variazioni nella definizione delle fasce orarie in cui devono avvenire i colloqui, suggerite da ulteriori rilevamenti effettuati in merito.

Le fasce orarie sono state indicate tenendo conto della necessità di provvedere comunque al servizio prima del primo pernottamento in istituto e considerando che, mediamente, gli ingressi - negli istituti in questione - hanno una maggiore frequenza in ora serale.

Per evitare che i detenuti entrati in ore antimeridiane attendano varie ore di essere visti dall’esperto, può ipotizzarsi un colloquio immediato con l’esperto se presente in istituto per altra attività di carattere ordinario, oppure, soltanto se strettamente necessario, attraverso una parziale anticipazione dell’orario previsto, fatta salva la assicurazione del servizio per coloro che entreranno nelle ore serali.

b) Gli orari indicati nella tabella 1-bis allegata devono essere rispettati in modo assoluto e per tutti i giorni, compresi quelli festivi. Nel senso che il presidio previsto può essere svolto anche al di là di tali orari ma deve essere svolto almeno per la intera durata di essi. Nel rispetto delle esigenze relative alle ordinarie finalità di osservazione e trattamento, ulteriori vacanze per il presidio nuovi giunti saranno autorizzate, se e per quanto necessario, in aggiunta a quelle già autorizzate.

Salva la sussistenza di ragioni che suggeriscano o impongano decisioni diverse, le vacanze aggiuntive in questione saranno affidate agli esperti già in servizio nell’istituto, anche al di là del monte ore massimo attualmente previsto per essi.

Altrimenti si farà ricorso ad altri esperti tratti dall’albo locale. I signori Direttori comunicheranno comunque tempestivamente alla Direzione Generale eventuali casi di indisponibilità o rifiuto degli esperti già in servizio nell’istituto.
In ogni caso sarà cura dei signori Direttori di distribuire o ridistribuire il monte ore complessivo fra tutti gli esperti operanti nell'istituto in modo che, garantita la migliore efficienza del servizio, gli eventuali disagi, connessi agli orari serali o festivi, siano, per quanto possibile, ripartiti equamente.

c) Nel colloquio con il nuovo giunto dovrà essere adottata la metodologia di cui alle pagg. 5 e seguenti della circolare 30 dicembre 1987, ed in particolare quella indicata nell'allegato 2. Eventuali adattamenti dello schema indicato, così come della impostazione della scheda di cui all'allegato 3 potranno essere apportati solo a seguito di congrua sperimentazione delle formule indicate, e ad iniziativa esclusiva dell'Amministrazione - che si riserva di esaminare ogni opportuno suggerimento in proposito - per evidenti motivi di unitarietà di indirizzo e uniformità di applicazione.

Circa la successione degli interventi sul nuovo giunto, si chiarisce che la visita medica dovrà avvenire subito dopo la immatricolazione, e successivamente - senza soluzione di continuità - avrà luogo il colloquio oggetto delle circolari in esame, quindi il colloquio di primo ingresso che avrà luogo contestualmente o al più presto o comunque entro le ventiquattro ore.

d) La cartella clinica, che il sanitario, il quale ha effettuato la visita medica d'ingresso, trasmette - in copia o in originale - all'esperto prima che questi svolga il suo colloquio, deve essere restituita dall'esperto al sanitario subito dopo il colloquio stesso.

La comunicazione all'esperto delle informazioni contenute nella cartella clinica non può essere considerata violazione del segreto professionale, trattandosi di comunicazione rivolta ad altro operatore professionale dell'istituto, allo scopo esclusivo di tutela dei soggetti sui quali entrambi i professionisti intervengono, con successiva sollecita restituzione della cartella stessa.

3. una terza serie di chiarimenti, infine, riguarda solo gli istituti non compresi nella tabella 1-bis.

In detti istituti - tenuto conto della modesta affluenza di nuovi giunti - non si ravvisa, in generale, la necessità di incremento degli esperti, dovendo comunque la Direzione attivarsi per organizzare il servizio nei migliori modi.

Il servizio sarà svolto dal personale disponibile, e quindi, ove necessario - cioè in caso di mancanza dell'esperto -, dal sanitario incaricato per la visita medica di primo ingresso, che dovrà essere subito chiamato, se non presente in istituto all'atto dell'ingresso del detenuto o internato.
L'istituzione di uno speciale reparto per nuovi giunti a rischio è evidentemente necessaria soltanto negli istituti di cui alla tabella 1-bis, per gli altri potendo essere sufficienti una sistemazione in infermeria o in camere particolarmente adatte ad essere sorvegliate e simili soluzioni concrete.

Deve anche essere chiaro che in tutti gli istituti dalla Repubblica, la visita medica d'ingresso dovrà avvenire subito dopo le formalità di immatricolazione, secondo la lettera e lo spirito della normativa in materia, in quanto l'art. 23 del D.P.R. n. 431 del 1976 dispone che la suddetta visita avvenga «non oltre il giorno successivo» ma l'articolo 11 della Legge n. 354 del 1975 dispone che essa avvenga «all'atto dell'ingresso nell'istituto».

Invito gli Ispettori Distrettuali a seguire con particolare attenzione le attuazioni realizzate nei vari istituti, verificando inoltre che ogni Direzione renda edotto compiutamente il personale interessato del contenuto e dello spirito delle circolari, anche a mezzo di apposite riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato
<table>
<thead>
<tr>
<th>ISTITUTI</th>
<th>ORARIO QUOTIDIANO DEL SERVIZIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C.C. FEMMINILE ROMA-REBIBBIA</td>
<td>17.00 - 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. ROMA REGINA-COEli</td>
<td>10.00 - 24.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. N.C. ROMA-REBIBBIA</td>
<td>19.00 - 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. PERUGIA</td>
<td>19.30 - 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. CAGLIARI</td>
<td>19.00 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. GENOVA</td>
<td>16.00 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. PADOVA</td>
<td>18.30 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. TORINO</td>
<td>10.00 - 24.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. VENEZIA</td>
<td>18.30 - 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. BOLOGNA</td>
<td>18.30 - 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. FIRENZE SOLLICCIANO</td>
<td>16.30 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. NAPOLI</td>
<td>10.00 - 24.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. CATANIA</td>
<td>17.00 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. PALERMO</td>
<td>17.30 - 22.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. MILANO</td>
<td>9.00 - 24.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C.C. BARI</td>
<td>19.00 - 21.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

N.B.: La nuova Tabella/Allegato 1-bis porta tre sole variazioni rispetto alla tabella precedente:

- C.C. FEMMINILE ROMA-REBIBBIA: 1 ora e mezza in più
- C.C. GENOVA: 1 ora e mezza in più
- C.C. PALERMO: 1 ora in più

Nessun termine finale dell’orario quotidiano è stato variato; l’eventuale necessità di anticipare una parte dell’orario, per svolgere i colloqui nei confronti di chi entra nella mattinata, è contemplata alla pag. 6 del testo della nuova circolare.

Faccio seguito alla circolare n. 3191/5641 del 29 dicembre 1986 e richiamo ulteriormente l’attenzione ed il senso di responsabilità delle SS. LL. sulla rilevanza, la portata e la delicatezza di due istituti del vigente ordinamento penitenziario: il lavoro all’esterno — già previsto dall’art. 21 della legge n. 354 del 1975 ed ampliato dall’art. 8 della legge n. 663 del 1986 — e il permesso premio — introdotto dall’art. 9 della legge n. 663 del 1986 —.

Si tratta di due istituti dal grande e positivo significato in relazione agli obiettivi di rieducazione e recupero sociale dei detenuti, che giustamente caratterizzano in senso di crescente umanità e civiltà il nostro sistema penitenziario. E l’Amministrazione penitenziaria è, con piena convinzione, sempre più determinata ad attuare i principi del vigente ordinamento penitenziario nel modo più completo e con la maggiore fedeltà alla lettera ed allo spirito delle leggi di riforma, per un carcere sempre più umano, civile e rispettoso della legalità.

I due istituti in esame prevedono i poteri dei magistrati — magistrati competenti per il processo o magistrati di sorveglianza — e dei direttori degli istituti.

Così, secondo l’art. 21 O.P., la emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno spetta al direttore dell’istituto. Ma «gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria», e «per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno diviene esecutivo dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza».

E, secondo l’art. 30-ter O.P., compete al magistrato di sorveglianza, «sentito il direttore dell’istituto», concedere ai condannati «permessi premio… per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

Per quel che riguarda i poteri spettanti ai magistrati, l’Amministrazione è, naturalmente, tenuta a rispettare l’autonomia e libertà di valutazione e di decisione che essi comportano ed a fornire per il loro migliore esercizio tutta la collaborazione possibile.

Ed, in particolare, i signori Direttori dovranno trasmettere ai signori Magistrati competenti tutti gli elementi, dati, informazioni e notizie che li mettano in grado di potere motivatamente autorizzare od approvare le ammissioni al lavoro all’esterno o concedere i permessi premio, restando inoltre a loro disposizione per tutti i supplementi e le integrazioni di indagini ed informative che essi riterranno necessari.

Le disposizioni, indicazioni e chiarimenti che seguono — come, del resto, quelli di cui alla circolare n. 3191/5641 — si riferiscono, dunque, esclusivamente all’esercizio delle competenze dell’Ammini-
strazione penitenziaria. In effetti, la legge concede specificamente ai direttori degli istituti il potere di ammettere un detenuto o un internato al lavoro all’esterno e di esprimere un parere sulla concessione ad un condannato di un permesso premio. Certo, la Direzione Generale può, in linea teorica, sostituirsi al direttore nell’esercizio di questi poteri, sia esercitandoli in un senso o nell’altro in caso di mancato esercizio da parte del direttore, sia esercitandoli in senso difforme da quello che il direttore ha adottato o intende adottare. E, tuttavia, appare conforme alla lettera ed allo spirito delle norme che un tale potere di sostituzione sia esercitato solo in casi eccezionali, quando lo impongano ragioni particolarmente rilevanti o di portata generale. Normalmente, il direttore meglio e più direttamente può conoscere il detenuto o l’internato ed essere in grado di seguirlo più da vicino e con maggiore continuità, in modo da apprezzare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Come già indicato nella circolare del 29 dicembre, i signori Direttori dovranno, peraltro, considerare quanto i poteri ad essi conferiti in tema di lavoro all’esterno e permessi premio siano dedicati. Sia per le conseguenze immediate riguardo al singolo detenuto o internato, ove questi, tradendo la fiducia accordatagli, si sottraggia alla esecuzione della pena, magari commettendo ulteriori reati. Sia per l’allarme sociale che giustamente ne conseguirebbe, tanto più quanto maggiore sia la gravità dei reati ascripti al detenuto e la pericolosità a lui attribuibile; per le fondate preoccupazioni e il senso di frustrazione che non potrebbero non essere avvertiti dalle forze dell’ordine e dalla magistratura per la vanificazione degli sforzi compiuti per assicurare il colpevole alla giustizia; nonché per la legittima indignazione ed i timori delle vittime del delitto e dei loro familiari e parenti. Sia perché un uso non appropriato dei poteri in un determinato caso ha un effetto fortemente negativo come «precedente» per casi simili, potendo portare a non giustificate richieste ed aspettative di altri detenuti e ad cattive applicazioni del medesimo tipo. Sia, infine, per la ragione che gli eventuali fallimenti degli istituti in esame, specie se ripetuti o se concernono casi particolarmente clamorosi — come, purtroppo, talvolta è accaduto —, possono portare, non solo ad ondate emotive diffuse ma a movimenti di opinione contrari ai principi della riforma e magari, alla lunga, ad una modifica restrittiva di essa. Con il che si otterrebbe l’effetto contrario a quello che l’Amministrazione con determinazione persegue, e cioè il costante progresso nellaumanizzazione del carcere e nelle attività tendenti al recupero sociale dei detenuti.

È, pertanto, assolutamente necessario e doveroso che i signori Direttori, per ogni provvedimento che intendono adottare per
ammettere un detenuto o internato al lavoro all’esterno o per esprimere un parere favorevole alla concessione di un permesso premio, verifichino con il massimo scrupolo la sussistenza, non solo formale ma anche sostanziale di tutti i presupposti di legge.

Per il lavoro all’esterno si esige, innanzitutto, che si diano «condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15».

Si tratta anche di valutare se, per motivi di sicurezza, vi è necessità di una scorta. Eppero va al riguardo valutata con senso di realismo e di responsabilità la pratica realizzabilità di un tale servizio di scorta senza che ne derivino per le forze dell’ordine oneri eccessivi ed insostenibili, in relazione anche ai loro molteplici, dedicati impegni di tutela dell’ordine pubblico e di lotta alla criminalità. Con la conseguenza che se un servizio di scorta, pur essendo richiesto da ragioni di sicurezza, non è attuabile, il provvedimento non può essere positivo. Al riguardo della valutazione circa la sussistenza dei motivi di sicurezza di cui sopra e circa la possibilità e le modalità di attuazione del servizio di scorta, i signori Direttori opportunamente solleciteranno utili informazioni e prenderanno contatti con gli uffici ed i comandi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ciò nello spirito di una doverosa ed indispensabile collaborazione tra istituzioni dello Stato tutte impegnate, insieme, nella lotta contro la criminalità, nella difesa dello Stato e della società civile, nel recupero a questi degli autori dei comportamenti illegali. Si tratta, infine, di stabilire, quando si tratti di lavoro presso imprese private, la possibilità che il lavoro si svolga sotto il «diretto controllo della direzione dell’istituto», avvalendosi «del personale dipendente e del servizio sociale», come richiesto dal 3° comma dell’art. 21. Essendo chiaro che, al fine indicato, il personale non può essere distolto da altri compiti essenziali.

Appare, altresì, necessaria una valutazione circa il tipo di lavoro al quale si dovrebbe ammettere il detenuto o l’internato, non essendo, per esempio, accettabile che si tratti di lavori in qualche modo artificiosamente o fittiziamente creati al solo o prevalente scopo di consentirgli di lasciare temporaneamente il carcere.

È, del pari, necessario precisare con molta chiarezza che l’ambito dell’art. 21 non può essere allargato fino ad invadere quello proprio dell’istituto del permesso premio. Vale a dire, il lavoro che può essere svolto all’esterno, ai sensi dell’art. 21, deve presentare caratteri di permanenza o di abitualità.

Se, viceversa, si tratta di una attività lavorativa occasionale o limitata ad un breve periodo di tempo — come, per fare un esempio, una mostra-mercato all’esterno di prodotti di lavorazioni inter-
ne — non viene in discussione l’art. 21 ma, semmai, l’art. 30-ter, tanto più che questo, tra i motivi che legittimano la concessione del permesso premio, prevede il perseguimento di «interessi di lavoro».

Analogamente, non ricorrono i presupposti dell’art. 21 quando si tratta di attività, non direttamente lavorative ma, al più, collegate a queste indirettamente, come, per esempio, lo svolgimento di un corso di qualificazione professionale all’esterno, magari in qualche modo finalizzato ad una futura occupazione di lavoro.

Per il permesso premio i requisiti sono, innanzitutto, la «regolare condotta» e la assenza di «particolare pericolo per la società».

Circa il primo presupposto, occorre tenere in attenta considerazione quanto stabilito nell’8 comma dell’art. 30-ter, secondo il quale «la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». Non soltanto, purché, si richiedono «senso di responsabilità» e «correttezza», requisiti assai penetranti ed impegnativi e di non facile accertamento, anche perché devono intendersi come requisiti non meramente formali ma essenzialmente sostanziali e tali da esprimere il complesso degli elementi sulla base dei quali il detenuto possa essere concretamente e ragionevolmente ritenuto meritevole di grande fiducia per le sue qualità di sincerità nelle manifestazioni del suo positivo ed apprezzabile comportamento e di lealtà. Ma si richiede altresì — ed anche questo va tenuto nella massima considerazione — che la manifestazione del senso di responsabilità e della correttezza sia costante durante la detenzione — anche per la parte eventualmente scontata presso altri istituti —. Onde non è sufficiente che solo per periodi di tempo brevi o intervallati ovvero occasionalmente o saltuariamente il detenuto abbia mostrato senso di responsabilità e correttezza.

Il presupposto dell’assenza di particolare pericolo per la società non si identifica né si confonde con quello della regolare condotta ma ne è distinto e deve sussistere anch’esso accanto all’altro. Sicché è ben possibile che un detenuto abbia tenuto e tenga regolare condotta e, tuttavia, sia da considerare particolarmente pericoloso. La particolare pericolosità si riporta, infatti, alla previsione ed al timore che il detenuto, se ammesso ad uscire dall’istituto, possa sottrarsi al dovere di rientrarvi alla scadenza del permesso, o possa all’esterno commettere qualche reato o mantenere un qualche rapporto, collegamento, contatto con la organizzazione criminale di origine appartenenza od altra ovvero con ambienti della criminalità, o rappresentare, comunque — magari per pressioni o intimidazioni a cui non sia possibile sottrarsi —, un tramite non leci-
to fra detenuti ed ambienti esterni. La mancanza di particolare pericolosità sociale deve, dunque, essere desunta dai precedenti penali e dai precedenti penitenziari del detenuto ed anche, in generale, dalla storia del soggetto, dal suo ambiente, dalle sue relazioni. Al riguardo, i signori Direttori potranno acquisire utili informazioni e notizie integrative e supplementari dagli uffici e comandi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, sovente a conoscenza di circostanze e fatti che non risultano alle direzioni degli istituti.

Per il permesso premio devono, inoltre, essere verificati e valutati gli altri requisiti ed elementi indicati nell’art. 30-ter ai commi 3, 4, 5 e 6.

In ogni caso, comunque, il potere di concedere il permesso premio spetta al magistrato di sorveglianza ed il direttore dell'istituto deve solo essere «sentito». La formulazione della norma porta alla conclusione che l’iniziativa in ordine al permesso premio spetta essenzialmente al detenuto interessato, che può proporre istanza, e semmai al magistrato di sorveglianza, ove intenda esercitare d’ufficio il suo potere. Al direttore dell’istituto non compete tanto un potere di impulso o di iniziativa, od il potere di esprimere orientamenti o di suggerire soluzioni possibili, quanto il potere-dovere di esprimere, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere nel modo migliore, un parere essenzialmente tecnico e articolato sui vari parametri, criteri e requisiti previsti dalla legge, evidenziando in modo doverosamente oggettivo tutti gli elementi del caso, sia quelli di carattere positivo, sia quelli di carattere negativo.

I signori Direttori devono anche motivare analiticamente i provvedimenti di ammissione al lavoro all’esterno e i pareri in tema di permessi premio, in ordine a tutti i requisiti, elementi e situazioni indicati nella legge e a tutte le valutazioni e modalità adottate. Essi, inoltre, devono trasmettere ai magistrati competenti i provvedimenti ed i pareri corredati da tutti gli atti, documentazioni, certificazioni a cui la motivazione si riporta. Salva sempre la facoltà dei signori Magistrati di richiedere una integrazione delle indagini e degli accertamenti.

Certo, non è possibile, sia pure nell’ambito dei requisiti di legge, stabilire regole assolute che valgano per tutti i casi individuali, giacché ognuno di questi presenta, entro certi limiti, caratteristiche specifiche da tenere nella dovuta considerazione.

E tuttavia, certo, nell’esercizio dei loro delicati poteri, i signori Direttori dovranno seguire alcune indicazioni generali.

Così, il valore di «precedente» che ciascun caso può esercitare su altri simili, nel senso che l’ammissione al lavoro all’esterno o il
parere favorevole al permesso premio, per un determinato detenuto o internato, può ingenerare aspettative o pretese da parte di detenuti o internati, magari non presenti nello stesso istituto, che però si trovino in condizioni analoghe.

Indubbiamente, l’atteggiamento processuale e penitenziario del soggetto ha notevole rilevanza. Ma occorre considerare anche la gravità dei reati commessi, il tempo più o meno recente della loro consumazione ed il clamore maggiore o minore che lì ha accompagnato, il periodo più o meno lungo della detenzione già sofferta rispetto a quella ancora da scontare, ed altresì se il soggetto abbia appartenuto, e con quale ruolo, o abbia avuto collegamenti o contatti con associazioni criminali — specie del terrorismo politico, mafioso o analoghe —. Che se, poi, l’appartenenza, i collegamenti o i contatti non riguardano un passato già chiuso ma sono ancora in qualche misura in atto, è da escludere che possa concedersi l’ammissione al lavoro all’esterno o il parere favorevole al permesso premio.

Analogamente, bisogna considerare gli eventuali allarmi o preoccupazioni sociali che potrebbero fondatamente derivare dalla concessione dei benefici, in ragione delle circostanze relative agli specifici provvedimenti in quanto riguardanti quel determinato detenuto o internato, o relative alla situazione oggettiva all’esterno, in quanto, per esempio, si stiano verificando o si possano temere momenti di particolare aggressività da parte della criminalità o di organizzazione o riorganizzazione di gruppi criminali.

Non minore attenzione deve essere riservata al doveroso rispetto per le vittime del delitto, per i corpi, gli organismi, le istituzioni a cui esse appartengono, per i loro parenti e familiari, tanto più quanto più grave e recente sia il delitto stesso.

In definitiva, si tratta di poteri molto rilevanti e molto delicati, il cui esercizio richiede sempre grande senso di responsabilità, attenzione, cautela, equilibrio, misura. E ciò tanto più quanto più si voglia — come l’Amministrazione penitenziaria con molta convinzione vuole — realizzare in modo sempre più ampio e completo i principi della riforma penitenziaria. Giacché, all’evidenza, un uso non appropriato di un potere discrezionale, che consenta ad un detenuto o internato di lasciare, sia pure temporaneamente, il carcere, con successivo esito sfavorevole, rappresenta un fatto assai negativo, che ostacola la riforma, dà argomenti a chi è ad essa contrario, favorisce l’opinione di chi ne invoca o può essere indotto ad invocarne una limitazione o una abolizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

OGGETTO: Somministrazioni vittuarie per i ristretti nelle camere di sicurezza degli Organi di Polizia.

Questo Ministero d’intesa con le Autorità interessate (Comandi dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza), è venuto nella determinazione di disciplinare come segue il servizio attinente alle somministrazioni vittuarie ai ristretti nelle camere di sicurezza.

A dette somministrazioni si farà fronte facendo ricorso a pubblici esercizi e, pertanto, i Comandi interessati provvederanno ad individuare l’esercente che si assume il compito di fornire i pasti, in qualità e quantità corrispondenti, nei limiti del possibile, a quelle previste nelle vigenti tabelle vittuarie. La spesa pro capite riferita al pasto giornaliero (colazione, pranzo e cena) dovrà essere contenuta, possibilmente, entro il limite di 7.000-8.000 lire.

I predetti esercenti dovranno, altresì, provvedere alla consegna del vitto ai Comandi nelle cui camere di sicurezza si trovano i custoditi.

È stato altresì concordato che le relative note di spesa, in regola, ovviamente, agli effetti fiscali anche se intestate alle direzioni degli Istituti di pena, dovranno essere trasmessi dall’esercente al Comando che ha provveduto all’ordinazione dei pasti, perché vengano asseverate ed inoltrate alle direzioni delle case circondariali o di reclusione territorialmente competenti che provvederanno alla liquidazione di quanto dovuto ai fornitori.

Nei casi in cui il servizio in oggetto indicato venga svolto mediane te il prelievo dei generi vittuari presso le imprese del mantenimento, le direzioni potranno proseguire ad avvalersi di tale sistema, fermo restando che al prelievo dei pasti dovranno continuare a provvedere i predetti Organi di Polizia.

In ogni caso, le spese di cui trattasi dovranno essere sostenute con i fondi del Cap. 2088/e.

p. IL DIRETTORE GENERALE.
IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Edoardo Fazzioli

CIRCOLARE n. 31 del 27 giugno 1988.


L’art 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, recante, tra l’al-
tro, norme in materia previdenziale, ha introdotto modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in materia di trattamento di famiglia spettante ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

- la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 1988, delle quote di aggiunta di famiglia e dell’assegno integrativo, nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, e la loro contemporanea sostituzione con l’assegno per il nucleo familiare;

- il criterio di determinazione dei componenti il nucleo familiare ai fini dell’attribuzione e della misura del suddetto assegno;

- nuovi limiti di reddito del nucleo familiare, ai quali é commisurato il predetto assegno in relazione anche al numero dei componenti il nucleo stesso.

Premesso quanto sopra, per facilitare la corretta ed uniforme applicazione delle norme concernenti il nuovo trattamento di famiglia a decorrere dal 1° gennaio 1988, si forniscono le seguenti istruzioni a modifica ed integrazione di quelle contenute nelle precedenti circolari emanate in materia.

Per quanto non modificato dall’art. 2 della legge n. 153, si osservano, se applicabili, le precedenti norme che disciplinano il trattamento di famiglia del personale statale e le relative istruzioni contenute nelle circolari emanate da questo Ministero (citansi, ad esempio, l’art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, riguardante i casi di separazione legale e di divorzio e gli altri casi in cui vi sia stato affidamento della prole ad uno dei coniugi; l’art. 7 del D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, che ha previsto la sospensione o la riduzione del trattamento di famiglia nella stessa proporzione dello stipendio in determinate posizioni di stato; ecc.).

1. — Assegno per il nucleo familiare.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, in luogo delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico e dell’assegno integrativo per i figli minorenni, spetta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, un unico assegno per il nucleo familiare, non più determinato in relazione a singoli familiari a carico, ma alla complessiva consistenza numerica e reddituale del nucleo stesso. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. L’assegno stesso non é compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante nel nucleo familiare.
Nelle unite tabelle (A, B, C, D) sono stati riportati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare determinato in funzione del numero dei componenti il suddetto nucleo nonché delle fasce di reddito.

Il predetto assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

L’assegno in argomento non concorre a formare la base imponibile IRPEF e non è assoggettabile ai contributi per il servizio sanitario nazionale e per la GESCAL, in applicazione dell’art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nei casi di affidamento di figli minorenni al genitore che non svolge attività lavorativa e non sia titolare di pensione o esplichi un’attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante al relativo titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge ferma restando la valutazione del reddito familiare del titolare stesso — va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. In proposito si osservano, per la parte ancora applicabile, le istruzioni contenute nella circolare n. 19 del 25 febbraio 1976.

Al riguardo citasi, ad esempio, il caso di un dipendente statale legalmente separato, con un reddito complessivo annuo, al netto di ritenute previdenziali ed assistenziali, di lire 21.000.000, relativo ad un nucleo familiare di 4 persone (titolare e tre figli minorenni di cui uno affidato al coniuge separato); in tale ipotesi l’assegno per il nucleo familiare di lire 140.000 mensili indicato nella tabella B — fittiziamente divisibile in 4 quote, cioè una per ogni componente — va corrisposto per lire 105.000 al titolare e per le restanti lire 35.000 al coniuge affidatario di un figlio.

Nel caso in cui entrambi i coniugi legalmente separati abbiano titolo all’assegno per il nucleo familiare e siano entrambi affidatari di figli minorenni e equiparati (o maggiorenni inabili al lavoro), l’assegno stesso può essere richiesto da ciascun genitore con riguardo ai soli figli avuti in affidamento.

Si supponga, ad esempio, il caso di due coniugi legalmente ed effettivamente separati, entrambi lavoratori dipendenti, aventi, ciascuno, due figli minorenni affidati con la sentenza di separazione legale e provvisti, rispettivamente, di un reddito complessivo annuo di lire 17.000.000 e di lire 19.000.000; in tale ipotesi l’assegno per i due nuclei familiari suindicati, ciascuno composto di 3 persone e aventi diritto alla maggiorazione prevista per i coniugi legalmente ed effettivamente separati, sarà pari, rispettivamente, a lire 140.000 e a lire 110.000 mensili.
2. — Nucleo familiare.

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’attribuzione dell’assegno in argomento è composto dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati (ivi inclusi quelli avuti da precedente matrimonio del coniuge) di età inferiore ai 18 anni compiuti e senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Del nucleo familiare fanno parte anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché siano di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Il requisito di orfano di entrambi i genitori dei suindicati familiari dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia dell’interessato, in luogo del quale può essere prodotta da quest’ultimo la dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Anche il connesso requisito della non sussistenza del diritto alla pensione ai superstiti da parte dei familiari medesimi dovrà essere attestato da apposita dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 15.

Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate all’Ufficio tenuto a corrispondere l’assegno in argomento entro 30 giorni dal loro verificarsi al fine di consentire all’Amministrazione di operare l’eventuale attribuzione, cessazione o rideterminazione dell’importo del suddetto assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si verifica la variazione se rilevante ai fini della cessazione o della riduzione dell’assegno, ovvero dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto all’attribuzione o all’aumento dell’assegno stesso, in applicazione dell’art. 1 - 2° comma - del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.

Poiché l’assegno in argomento spetta in relazione al numero complessivo dei componenti il nucleo familiare come sopra determinato, cessano di avere efficacia, con effetto dal 1° gennaio 1988, le disposizioni concernenti i criteri per il riconoscimento del carico di singoli familiari (coniuge, figli e genitori) che venivano osservate
ai fini delle soppressse quote di aggiunta di famiglia (citansi: artt. 2 e 3 del D.L. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni; art.8 delle legge 8 aprile 1952, n. 212; art. 7 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79, che prevedeva l'attribuzione delle suddette quote per i figli maggiorenni studenti, inclusi quelli universitari; ecc.).

3. – Reddito del nucleo familiare.

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è determinato in misura modulata in relazione a determinate fasce di reddito del nucleo stesso ed al numero dei suoi componenti, secondo le unité tabelle.

Si precisa che il reddito del nucleo familiare, i cui componenti sono quelli indicati al punto 2) della presente circolare, è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e, quindi, anche a tassazione separata (emolumenti arretrati) al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, ma al lordo dell’IRPEF, delle relative detrazioni d’imposta e degli oneri deducibili (interessi passivi su mutui ipotecari, premi di assicurazione sulla vita, ecc.).

Alla formazione del reddito concorrono, altresì, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a due milioni di lire annue, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d’imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva e, quindi, al lordo delle ritenute stesse.

Non vanno computati nel reddito oltre all’assegno in argomento, quegli emolumenti che già erano stati esclusi da tale computo con decorrenza 1° gennaio 1986 e cioè: l’indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine lavoro comunque denominati, nonché le anticipazioni sui trattamenti stessi di cui all’art. 1 - sesto comma - della legge 29 maggio 1982, n. 297, previste per i dipendenti del settore lavorativo privato.

Vanno esclusi, altresì, in quanto non costituenti reddito nel senso inteso dal legislatore con l’art. 2 - nono comma - della citata legge n. 153, le somme aventi natura risarcitoria, quali: le rendite infortunistiche erogate dall’I.N.A.I.L. e le pensioni di guerra, nonché le indennità di accompagnamento.

Per il personale inviato in missione all’estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) resta ferma la particolare disciplina in materia di trattamento di famiglia prevista per il personale stesso.

L’eventuale cessazione del diritto a percepire i trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del l’art. 2 della citata legge n. 153, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es: detrazione d’imposta e assistenza sanitaria per i familiari a carico).

Il reddito complessivo familiare da determinare secondo i criteri suindicati è quello conseguito dai componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per la corresponsione dell’assegno dovuto nel primo semestre del corrente anno deve teneresi conto del reddito conseguito dal nucleo familiare nel 1986.

I livelli di reddito e le relative maggiorazioni previste per i nuclei familiari trovatisi nelle condizioni indicate nel 2° comma del citato art. 2 (v. unite tabelle) vanno rivalutati annualmente a decorrere dal 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT - che lo scrivente avrà cura di comunicare - tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

4. — Aumento dei limiti di reddito.

Qualora tra i componenti i nuclei familiari vi siano soggetti che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, i livelli di reddito annulli stabiliti per la corresponsione dell’assegno in argomento, indicati nella tabella annessa alla legge n. 153, sono aumentati di lire 10.000.000.

Al riguardo si precisa che la citata legge innova rispetto alla previgente normativa (art. 23, 2° comma, della legge 28.2.1986, n. 41) in quanto per il riconoscimento della maggiorazione dei limiti di reddito prevede le specifiche condizioni come sopra indicate in luogo della totale inabilità, intesa in senso ampio come impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere un’assistenza continua.
5. — *Adempimenti del personale.*

Il personale in attività di servizio o in quiescenza che ritenga di aver diritto dal 1° gennaio 1988, o successivamente, al suddetto assegno sulla base del proprio nucleo familiare e del relativo reddito, dovrà presentare entro il 31 agosto del corrente anno all’Ufficio che corrisponde il trattamento di famiglia, apposita istanza (v. facsimile allegato 1) - la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione contenente la richiesta di corresponsione dell’assegno. In caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si applicano le disposizioni sulle sanzioni penali, giusta l’art. 26 della legge n. 15 del 1968.


Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai redditi del nucleo familiare percepiti nell’anno precedente, qualora si siano verificati cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportino comunque modifiche concernenti l’assegno per il nucleo familiare (art. 4 - ultimo comma - del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138).

6. — *Adempimenti degli uffici.*


In applicazione della nuova normativa, i predetti Uffici verificheranno la sussistenza del diritto all’assegno in argomento sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare.

Una copia delle istanze contenenti le attestazioni dei redditi familiari, nonché delle eventuali variazioni implicanti modifiche, cessazioni o attribuzioni del suddetto assegno, dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune di residenza del dichiarante per consentire eventuali controlli sulla consistenza numerica dei nuclei familiari e sul reddito dei singoli componenti dichiarato ai fini delle agevolazioni in materia sanitaria.
Per quanto riguarda i pensionati amministrati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro si fa presente che per la pratica attuazione della normativa in oggetto saranno emanate disposizioni direttamente dalla competente Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti Uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

IL MINISTRO
Giuliano Amato
Modello di domanda

Al ...........................................

................................................

Il sottoscritto .............................................. nato a ..............................................

................................................ in servizio presso ................................................
titolare di pensione (iscrizione n. .............)(1) chiede l'attribuzione o la rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare (1) a decorrere dal ..............................................

All'uopo dichiara:

- che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto, è composto come segue:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cognome e nome</th>
<th>Relazione di parentela</th>
<th>Data di nascita</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>2) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>3) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>4) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>5) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>6) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>7) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>8) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>9) ...............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
<tr>
<td>10) ..............</td>
<td>....................................................</td>
<td>..............................................</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- che la persona indicata al n. .......... si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età (in proposito si allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione o copia autenticata — rilasciata dalla U.S.I. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali). (1)

- che si trova nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente ed effettivamente, celibe o nubile. (1)

- che la persona indicata al n. ......................... è orfana

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le suindicate notizie sono complete e veritiere.

Il sottoscritto s'impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata, entro 30 giorni dalla variazione della stessa.

Data .............................................. Firma ..................................................
Al fine suindicato il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente dichiarazione concernente i redditi — assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta (2), nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, in quanto d’importo superiore a lire 2.000.000 annue — percepiti nell’anno 1986 dal proprio nucleo familiare composto da: dichiarante, coniuge, n. ...... figli minorenni, n. ...... figli maggiorenni inabili, n. ...... fratelli, sorelle, nipoti (minorenni e orfani), n. ...... fratelli, sorelle, nipoti (maggiorenni, orfani e inabili), per un totale di n. ...... persone. (1)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dichiarante</th>
<th>Coniuge non separato</th>
<th>Figli minorenni, fratelli, sorelle, nipoti (orfani e minorenni)</th>
<th>Figli maggiorenni inabili, fratelli, sorelle, nipoti (maggiorenni, orfani e inabili)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reddito da lavoro dipendente e assimilato (retribuzione, pensione, ecc.) esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti ......................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reddito di terreni, fabbricati, di lavoro autonimo, d’impresa, ecc. ......</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli, ecc.) se superiori, complessivamente, a lire 2.000.000 annue ............</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reddito complessivo ......................................................</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Firma ..........................................

(1) Cancellare le voci che non interessano.
(2) Il dichiarante in possesso dei documenti fiscali (modd. 101, 201, o 740) dovrà riportare i redditi propri e dei familiari risultanti nei righi 8 e 21 dei modelli 101 e 201 ovvero, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, nei quadri D, Sez. 1, e N (rigo 36 - colonne 1 e 3) del mod. 740 o nei quadri D, Sez. 1, e N (rigo 26 — colonne 1 e 3) del mod. 740/3.
Tabella A

Limiti di reddito familiare base annuo da considerare ai fini della determinazione dell’assegno per i nuclei familiari

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reddito familiare (migliaia di lire)</th>
<th>Numero dei componenti del nucleo familiare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fino a 12.000 . . .</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>12.001 a 15.000 . . .</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>15.001 a 18.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18.001 a 21.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21.001 a 24.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24.001 a 27.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27.001 a 30.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.001 a 33.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33.001 a 36.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36.001 a 39.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39.001 a 42.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 42.000 . . .</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*importo mensile dell’assegno (migliaia di lire)*
Tabella B

Limiti di reddito familiare annuo con la maggiorazione di lire 2.000.000 da considerare ai fini della determinazione dell’assegno per i nuclei familiari nel caso in cui il titolare si trovi nella condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separata legalmente, celibe o nubile

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reddito familiare (migliaia di lire)</th>
<th>Numero dei componenti del nucleo familiare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*importo mensile dell’assegno (migliaia di lire)*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fino a 14.000 . . .</th>
<th>60</th>
<th>90</th>
<th>160</th>
<th>230</th>
<th>300</th>
<th>370</th>
<th>440</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14.001 a 17.000 . .</td>
<td>20</td>
<td>70</td>
<td>140</td>
<td>200</td>
<td>280</td>
<td>360</td>
<td>420</td>
</tr>
<tr>
<td>17.001 a 20.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>50</td>
<td>110</td>
<td>170</td>
<td>250</td>
<td>350</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>20.001 a 23.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>20</td>
<td>80</td>
<td>140</td>
<td>220</td>
<td>330</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>23.001 a 26.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>50</td>
<td>110</td>
<td>200</td>
<td>320</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>26.001 a 29.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>20</td>
<td>80</td>
<td>170</td>
<td>300</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>29.001 a 32.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>50</td>
<td>120</td>
<td>270</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>32.001 a 35.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>20</td>
<td>70</td>
<td>240</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>35.001 a 38.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>20</td>
<td>210</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>38.001 a 41.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>100</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>41.001 a 44.000 . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 44.000 . . . .</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabella C

Limiti di reddito familiare annuo con la maggiorazione di lire 10.000.000 da considerare ai fini della determinazione dell’assegno per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, hanno difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della loro età

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reddito familiare (migliaia di lire)</th>
<th>Numero dei componenti del nucleo familiare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fino a 22.000 . . .</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>22.001 a 25.000 . .</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>25.001 a 28.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>28.001 a 31.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>31.001 a 34.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>34.001 a 37.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>37.001 a 40.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>40.001 a 43.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>43.001 a 46.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>46.001 a 49.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>49.001 a 52.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 52.000 . . .</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Importo mensile dell’assegno (migliaia di lire)
Tabella D

Limiti di reddito familiare annuo con la maggiorazione di lire 12.000.000 da considerare ai fini della determinazione dell’assegno per i nuclei familiari in cui ricorrano entrambe le ipotesi indicate nelle tabelle B e C

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reddito familiare (migliaia di lire)</th>
<th>Numero dei componenti del nucleo familiare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fino a 24.000 . . .</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>24.001 a 27.000 . .</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>27.001 a 30.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>30.001 a 33.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>33.001 a 36.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>36.001 a 39.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>39.001 a 42.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>42.001 a 45.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>45.001 a 48.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>48.001 a 51.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>51.001 a 54.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>oltre 54.000 . .</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

importo mensile dell’assegno (migliaia di lire)

OGGETTO: Attività di consulenza specialistica presso gli Istituti di Prevenzione e Pena della Repubblica.

Ritengo necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul dovere di un accurato controllo della regolarità formale e sostanziale delle prestazioni specialistiche a favore dei detenuti e degli internati.

Ribadisco in particolare la validità della circolare n. 2630/5083 del 7 settembre 1979 e dell’Accordo per l’espletamento dell’attività di consulenza medico-specialistica negli Istituti penitenziari, ad essa allegato.

Pertanto, le varie fasi della procedura possono essere così sintetizzate:

1) le richieste di prestazioni specialistiche debbono essere annotate sul modello 99 di reparto dal medico richiedente, il quale avrà anche cura di redigere il mod. 106 (certificato medico). Se trattasi di richiesta di analisi cliniche di laboratorio, non è opportuno adoperare la dizione «esami di routine» oppure «batteria di esami per l’affezione...», ma occorre specificare esattamente la nomenclatura delle singole analisi richieste.

2) Il registro mod. 99 di reparto ed il mod. 106, datati e sottoscritti dal medico richiedente, saranno controfirmati dal dirigente sanitario, o, comunque, dal responsabile del servizio sanitario dell’Istituto, per convalidare la necessità clinica della prestazione specialistica richiesta, ed anche a convalida dell’avvenuta trascrizione della prestazione in cartella clinica, come avviene usualmente per le visite generali annotate sul modello 99 di Reparto.

3) Il mod. 106 sarà poi inviato allo specialista perché provveda alla effettuazione della prestazione richiesta. In ogni caso la prestazione specialistica non potrà e non dovrà essere effettuata se il detto mod. 106 non contiene il visto del dirigente sanitario o del responsabile del servizio sanitario.

4) A prestazione avvenuta, lo specialista, di proprio pugno, la annoterà sul «registro delle prestazioni specialistiche», previsto dall’art. 5 dell’Accordo, unitamente a tutte le altre notizie ivi richieste.

5) Lo specialista, mensilmente, presenterà alla Direzione dell’Istituto il prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate - da lui personalmente redatto - secondo le modalità dell’art. 11 dell’Accordo. Tale prospetto verrà sottoscritto dallo specialista a comprova della effettiva esecuzione dell’esame. Al prospetto saranno allegati i relativi modelli 106.
6) Il prospetto sarà sottoscritto dal Direttore dell’Istituto per convalidarne il contenuto, così come prevede l’art. 11 dell’Accordo. Saranno utilizzati, per il controllo, esclusivamente:

– i modelli 106, per l’accertamento della richiesta della prestazione specialistica;

– il registro delle prestazioni previsto dall’art. 5 del citato accordo, per comprovarne la sua effettiva esecuzione.

7) L’addetto al riscontro contabile, accertato che il prospetto contenga tutte le attestazioni di regolarità sopraelencate, lo dichiarerà regolare dal punto di vista contabile, apponendovi la propria firma.

Ricordo, ancora, che l’art. 5 dell’Accordo prevede la tenuta del «registro delle prestazioni» per ogni branca di specializzazione medica, comprese, quindi, quelle per le analisi cliniche di laboratorio e per la radiologia.

Quanto all’art. 52 - 3° comma - della legge n. 740/70, la sua corretta interpretazione presuppone che al medico incaricato munito di specializzazione possano essere affidate le prestazioni specialistiche soltanto in via eccezionale e transitoria, e cioè soltanto se e per il tempo in cui non sia assolutamente possibile trovare altro specialista.

Le SS.LL. autorizzeranno la liquidazione ed il pagamento dei compensi previsti per le prestazioni specialistiche soltanto se risulta che le disposizioni richiamate sono state scrupolosamente osservate, ed in particolare, soltanto se la documentazione prodotta, a sostegno della richiesta di liquidazione, è interamente conforme alle suddette disposizioni.

Naturalmente ove, viceversa, si accertassero liquidazioni e pagamenti non conformi alle disposizioni impartite ed alla vigente normativa, le SS.LL. procederanno all’immediato recupero delle somme indebitamente corrisposte e percepite.

I Signori Ispettori Distrettuali ed i Signori Direttori dei Centri di rieducazione per i minorenni, che leggono per conoscenza, verificheranno che la presente circolare venga scrupolosamente tenuta presente ed applicata dai Signori Direttori.

IL DIRETTORE GENERALE.
Nicolò Amato


Uno degli obiettivi di fondo che da tempo l’Amministrazione Penitenziaria si è proposto e intende sempre di più perseguire è lo sviluppo e l’approfondimento della formazione e dell’aggiornamen-
to professionali del suo personale e di una cultura della comunicazione, del dialogo e del rispetto nei confronti dello stesso personale, ed altresì nei confronti della popolazione detenuta.

In ragione del progressivo raggiungimento di tale obiettivo cresce la professionalità degli operatori penitenzieri, il loro credito ed il loro prestigio nell’ambito della società, la fiducia ed il rispetto di questa nei loro confronti, le possibilità stessa di una sempre più ampia e completa attuazione delle civili riforme penitenzRARie approvate dal nostro Parlamento.

Nell’ambito di questa impostazione, le SS.II. vorranno cortesemente attenersi con attenzione e scrupolo alle seguenti direttive:

1) Dovrà essere sviluppata e potenziata l’attività della Scuola di Formazione del Personale.

Del pari è necessario che vengano sviluppati, aggiornati e arricchiti i programmi dei corsi degli allievi AA.CC. presso le relative scuole; in particolare, devono essere scelti adeguati libri di testo e sussidi didattici e deve essere curato che la formazione professionale impartita comprenda le problematiche relative all’attuazione delle nuove normative di riforma, nonché le problematiche concernenti nei loro vari aspetti i molteplici rapporti fra Agenti di Custodia e detenuti,; non minore cura deve essere accordata alla scelta di docenti esperti e competenti, provenienti dall’interno dell’Amministrazione o dall’esterno.

Devono essere organizzati su base regionale e distrettuale, e ancora più frequentemente all’interno dei singoli Istituti, particolarmente quelli più grandi, momenti di aggiornamento professionale, anche di breve durata, sui vari aspetti delle leggi di riforma, sul più appropriato esercizio dei rispettivi compiti da parte dei vari operatori, sulla loro più adeguata preparazione ad affrontare con efficienza e prontezza le situazioni ed i problemi, anche più delicati e più urgenti, che possono presentarsi all’interno degli Istituti.

Nelle materie qui in esame è necessario, infine, che la Commissione Centrale da me istituita con Ordini di Servizio n. 87232/2-52 del 31 ottobre 1987 e 91537/5-52 del 1° ottobre 1988, svolga con assiduità e con la massima cura i compiti di impulso, coordinamento e programmazione ad essa affidati.

2) È necessario che i Signori Direttori degli uffici I, II, V e XII ed i Signori Ispettori Distrettuali, secondo rispettive competenze, prendano tutte le opportune iniziative ed i contatti con gli Assessorati Regionali, i Provveditori agli Studi e le università perché siano quanto più possibile incrementati, sviluppati e aggiornati, oltre alle iniziative di cui al numero precedente, i momenti di aggiornamento professionale congiunti fra personale penitenziario e
personale degli Enti locali, i corsi di addestramento professionale e scolastici dei vari ordini e gradi in favore della popolazione detenuta, nonché lo svolgimento dei relativi esami.

3) È anche necessario che tutti i rapporti con il personale, fra il personale e con i detenuti siano sempre ispirati al principio del massimo rispetto reciproco.

Non è naturalmente possibile esaurire la indicazione delle singole situazioni, nelle quali il suddetto principio trova applicazione.

Ma, per esempio, facendo riferimento ad alcune situazioni particolarmente rilevanti e significative, si cererà che:

a) in generale i provvedimenti che riguardano il personale dipendente, se non sono presi a sua domanda, siano preceduti da una presa di contatto verbale con gli interessati da parte dell’Autorità che li adotta (uffici della Direzione Generale, Ispettori Distrettuali, Direzioni degli Istituti, delle Scuole, dei Centri di servizio sociale) specie quando riguardino assegnazioni, trasferimenti, mutamento di funzioni e di compiti.

Giacché se l’interesse dell’Amministrazione nelle sue varie articolazioni richiede determinate iniziative, è opportuno che, nei limiti della doverosa riservatezza quando ne è il caso, le ragioni di esse siano fatte presenti a coloro sui quali le iniziative stesse incidono.

Analogamente, quando viene respinta una domanda di trasferimento di un operatore penitenziario ovvero anche di un detenuto, o del difensore del detenuto, i Signori Direttori degli uffici I e II o, rispettivamente, il Sig. Direttore dell’Ufficio V e I Signori Ispettori degli uffici Distrettuali informeranno del rigetto dell’istanza l’interessato, precisando, sempre nei limiti della doverosa riservatezza quando ne è il caso, le ragioni che stanno a base del provvedimento negativo.

In tutte le ipotesi sopra esaminate, infatti, non è necessario soltanto assumere una iniziativa o emanare un provvedimento che siano giusti, fondati e rispondenti all’interesse generale dell’Amministrazione. Occorre aggiungere anche un elemento di rispetto personale o di persuasività riguardo alle persone direttamente interessate per modo che siano chiari evidenti e trasparenti i modi e le ragioni delle procedure seguite e degli atti assunti.

Come dire, il principio di un convincente e persuasivo equilibrio fra l’interesse generale e quello dei singoli ha molteplici applicazioni, che riguardano anche aspetti che possono sembrare più formali che sostanziali.

b) anche i contatti telefonici fra gli Uffici centrali e gli Uffici periferici (Ispettorati, Istituti, Centri di servizio sociale, Scuole, Comandi regionali) siano resi quanto più agevoli, semplici e rapidi possibili.
Tenendo anche conto che proprio a mezzo del telefono, e senza necessità di ricorrere alle normali corrispondenze, molti problemi possono essere comunicati e risolti più celermente ed efficacemente.

È assolutamente normale che i responsabili degli Indicati Uffici periferici (Ispettori Distrettuali, Direttori degli Istituti e dei Centri di servizio sociale, Direttori e Comandanti delle Scuole) o, in caso di necessità, loro vice od incaricati telefonino ai vari uffici della Direzione Generale ed è giusto che essi trovino la dovuta cortesia ed attenzione ai problemi che prospettano ed alle richieste che avanzano, come è giusto che sappiano con chi parlano e che, se non è possibile parlare con il Direttore dell’ufficio, almeno possano parlare con dipendenti di grado adeguato.

È assolutamente importante che si riesca a snellire, a semplificare, a rendere più funzionale e rapida l’azione dell’Amministrazione.

Come è assolutamente importante che ai problemi, alle esigenze, alle varie situazioni che si presentano si diano risposte quanto più adatte e sollecite possibile.

Allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi indicati, i Signori Dirigenti degli Uffici periferici (Ispettorati Distrettuali, Istituti di pena, Centri di servizio sociale e Scuole) potranno telefonare direttamente al Direttore Generale per segnalare o rappresentare problemi, esigenze, situazioni di particolare rilevanza o di portata generale o tali da poter richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, restando ferme naturalmente le normali comunicazioni ai competenti uffici.

   c) analogamente, da parte degli uffici centrali, si evitino, per quanto possibile, le lungaggini e gli appesantimenti dovuti a corrispondenze o a formalità burocratiche non strettamente necessarie, privilegiandosi piuttosto, anche considerando la rilevanza e l’urgenza delle comunicazioni, i più rapidi ed immediati strumenti delle comunicazioni telefoniche, dei tele-fax, dei fonogrammi.

Sono anche da evitare i passaggi inutili, come talvolta accade quando talune corrispondenze, dirette agli Istituti, ai Centri ed alle Scuole, vengono fatte passare senza necessità per il tramite degli Ispettorati.

In questi casi, comunque, quando l’intermediazione è necessaria, occorre che la richiesta venga rivolta impersonalmente agli Ispettorati e non agli Ispettori, i quali in ogni caso devono essere informati di quanto concerne gli Istituti ed Uffici del distretto.

Ciò per un doveroso riguardo alle figure dei Dirigenti Superiori dell’Amministrazione che, peraltro, dipendono direttamente dal Direttore Generale.

   d) il personale, ed in particolare quello di custodia maschile e femminile, che ha più frequenti contatti con la popolazione ristretta,
pur nello scrupoloso e inderogabile adempimento dei suoi doveri e compiti, usi cortesia e rispetto nei confronti dei detenuti e degli internati, di tutti i detenuti ed internati allo stesso modo e nella stessa misura, giacché il principio della imparzialità e della uguaglianza del trattamento penitenziario non tollera alcuna eccezione.

Così, per esempio, occorre che i detenuti e gli internati - come la stessa legge all'art. 1 dell'O.P. stabilisce - siano chiamati o indicati con il loro nome e che nei loro confronti si eviti qualunque uso di un «tu» confidenziale che non ha alcuna giustificazione.

E così, ancora, come occorre rispettare la dignità delle persone dei detenuti e degli internati nelle perquisizioni personali, occorre rispettare, nelle perquisizioni delle camere, le loro cose. In particolare evitando di mettere tutto a soqquadro senza necessità o di danneggiare qualcosa.

Naturalmente ciò è più facile se, come è doveroso, si evita che nelle camere dei detenuti e degli internati si ammassino troppe cose, in ispecie cose non consentite o inutili.

e) corrispondentemente si esiga che i detenuti e gli internati si comportino nei confronti del personale, ed in particolare nei confronti di quello di custodia maschile e femminile che sta con essi in più frequente ed immediato contatto, con correttezza e rispetto.

A questo riguardo, le Autorità dirigenti degli Istituti devono tenere ben presenti, sia l'obbligo di riferire alle competenti Autorità giudiziarie i fatti penalmente rilevanti (anche ai sensi dell'art. 2 C.P.P.), sia l'obbligo di attivare le previste procedure disciplinari, sia l'obbligo di riferire ai competenti uffici ministeriali (anche per gli eventuali opportuni provvedimenti concernenti i detenuti e gli internati), giacché diversamente si instaura negli Istituti un clima di lassismo, di permissivismo, di smodata tolleranza che, per un verso, sminuisce il prestigio e l'autorità del personale e lo mortifica e demotiva, e per l'altro verso pone in pericolo l'ordine, la disciplina e la sicurezza.

I richiamati principi di rispetto reciproco non escludono ed anzi presuppongono questa doverosa, serena equilibrata fermezza del personale, naturalmente sempre esercitata nell'ovvio, doveroso, puntuale rispetto delle norme e dei principi della civile convivenza.

4) I Signori Direttori degli Istituti cureranno anche, ricorrendone i presupposti, una puntuale ed attenta applicazione dell'art. 71 del Regolamento penitenziario che prevede le ricompense ai detenuti ed agli internati.

Correlativamente, pertanto, cureranno le convocazioni e l'attività dei Consigli di disciplina.

5) Gli Agenti e le Vigilatrici devono esercitare con la massima cura ed attenzione i loro compiti di custodia e di vigilanza.
Ma essi devono anche essere e sentirsì attivamente partecipi dell’impegno e dell’attività di trattamento e recupero sociale dei detenuti e degli internati.

Questa funzione risocializzante prende, infatti, avvio proprio dalla grande molteplicità dei rapporti che ogni giorno e frequentemente si stabiliscono tra il personale di custodia e i detenuti e gli internati, tutte le volte che questi partecipano ad una attività consentita, esercitano un loro diritto, adempiono un loro dovere - rapporti che, pertanto, devono avere anche un contenuto di umanità e di alta professionalità.

Con pari sensibilità, senso di umanità e alta professionalità gli Agenti di custodia e le Vigilatrici devono partecipare attivamente all’accoglienza dei detenuti nuovi giunti ed in generale al tratta mento dei detenuti ed internati tossico- o alcool-dipendenti, di quelli più fragili fisicamente e psichicamente e di quelli gravati da disagi, problemi e difficoltà esistenziali che, magari, potrebbero indurli ad atti di violenza verso gli altri o verso se stessi.

6) In conformità ai principi ed alle direttive di cui sopra, i Signori Direttori degli Istituti provvederanno a intensificare adeguatamente l’attività dei gruppi e degli internati.

Dei suddetti gruppi - dei quali l’ordinamento vigente non specifica la composizione - i Signori Direttori degli Istituti chiameranno a far parte rappresentanti dei vari ruoli degli operatori penitenziari, in particolare anche degli Agenti di custodia e delle Vigilatrici.

Perché di tutti gli operatori penitenziari è il compito e la responsabilità di mantenere negli Istituti condizioni di sicurezza, ordine e legalità e di tutti gli operatori penitenziari è al pari il compito e la responsabilità di recuperare, secondo legge, i detenuti e gli internati alla società civile.

IL DIRETTORE GENERALE.
Nicolò Amato


OGGETTO: Tutela della vita e della incolnuità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Servizio nuovi giunti.

Questo Ministero, allo scopo di prevenire ed impedire i ricorrenti e gravissimi atti di autolesionismo, in ispecie di suicidi, posti in essere dai detenuti e dagli internati, nonché gli atti di violenza di vario tipo da essi subiti ad opera di altri compagni di detenzio-
ne o di internamento, con le circolari n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 e n. 3245/5695 del 16 maggio 1988 (di cui si allegano copie), ha provveduto a disporre l'istituzione, negli istituti penitenziari, di un particolare Servizio per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà, consistente in un presidio psicologico che integra la visita medica, prevista dal terzo comma dell'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario, ed il colloquio di primo ingresso, previsto dal quarto comma dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione.

Detto presidio, posto naturalmente sotto la responsabilità del direttore dell'istituto o di un suo delegato, consiste preliminarmente in un colloquio con il nuovo giunto, normalmente svolto da un esperto in psicologia, da effettuarsi nello stesso giorno dell'ingresso, prima dell'assegnazione, e diretto ad accertare, sulla base di parametri prestabiliti, il rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o che possa subire violenza da parte di altri detenuti o internati.

Risulta, peraltro, che alcune Autorità giudiziarie, in ordine all'effettuazione del Servizio in oggetto nei confronti dei nuovi giunti sottoposti ad isolamento giudiziario e degli arrestati in flagranza di reato, o hanno espresso perplessità, o hanno disposto che i colloqui del nuovo giunto con gli educatori, gli assistenti sociali e gli esperti possano avvenire soltanto dopo il primo interrogatorio da parte del Magistrato.

Addirittura, alcune altre Autorità giudiziarie hanno negato in radice la possibilità che, senza il proprio nulla osta, l'imputato avesse contatti con il personale penitenziario.

Quanto sopra non appare del tutto conforme alla lettera ed allo spirito del vigente ordinamento giuridico, non potendosi ritenere che eventuali contatti per ragioni d'ufficio fra il personale penitenziario ed i detenuti contrastino con il regime dell'isolamento giudiziario. Anche perché è di tutta evidenza che, al contrario, le norme stesse e le necessità del concreto svolgimento della vita penitenziaria richiedono numerosi rapporti tra i detenuti stessi (anche se in isolamento giudiziario) e taluni operatori penitenziari, come il direttore, obbligato al colloquio di primo ingresso (4° comma art. 23 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), il medico, obbligato alla prima visita (3° comma art. 11 Legge 26 luglio 1975, n. 354), gli agenti di custodia e le vigilatrici, obbligati alla sorveglianza dei detenuti isolati.

Inoltre si rischia in tal modo di vanificare il doveroso impegno dell'Amministrazione penitenziaria in favore della salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati ad essa affidati, anche se sottoposti ad isolamento giudiziario.
Per quanto, in particolare, riguarda gli esperti, ai quali è stato normalmente affidato il servizio dei nuovi giunti, essi, sebbene non legati da un rapporto di impiego, sono da considerarsi operatori penitenziari, in quanto previsti dall’articolo 80 della legge 354/75 sotto la rubrica «personale dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena», e, nello svolgimento dei delicati compiti loro attribuiti, devono indubbiamente osservare gli obblighi della riservatezza e del segreto professionale e di ufficio. D’altra parte, non diverso è il rapporto tra l’Amministrazione penitenziaria ed i medici, per legge tenuti, come si ricordava prima, alla immediata prima visita medica anche dei detenuti in isolamento giudiziario.

Il colloquio di primo ingresso, la prima visita medica ed il presidio psicologico istituito con le circolari più sopra citate, costituiscono, dunque, interventi tecnici che l’Amministrazione penitenziaria, mediante il proprio personale, è tenuta ad attuare con tempestività ed adeguatezza essenzialmente per fini di tutela della salute, della vita e dell’incolerabilità fisica e psichica dei cittadini sottoposti a misure private della libertà, secondo quanto la stessa Costituzione espressamente impone con il riconoscimento di diritti primari non comprimibili o limitabili.

Tali interventi pertanto non sembrano riconducibili alla disciplina generale sui colloqui e, quindi, subordinabili al permesso o al nulla osta dell’Autorità giudiziaria, quando si tratti di imputati, anche se in isolamento giudiziario.

Inoltre, è da tenere presente che le suddette attività del personale formano oggetto di relazioni e registrazioni che consentono in qualunque momento di risalire ai soggetti tra i quali sono intercorsi i contatti, alla loro data, ai loro motivi ed ai loro risultati. In particolare quando trattasi di isolati vengono adoperati al fine suddetto il «Registro ausiliario delle osservazioni sui detenuti o internati sottoposti ad isolamento», Mod. 4-AN, ed il registro per le «Annotazioni relative al detenuto o internato durante l’isolamento», Mod. 4-N, previsti dal modulare degli stampati.

Correlativamente, si ritiene che nel caso di nuovi giunti di nazionalità straniera che non conoscano la lingua italiana e qualora non vi sia personale che sia in grado di comprendere la lingua da essi parlata, la Direzione dell’istituto, anche nei confronti dei sottoposti ad isolamento giudiziario e senza la preventiva autorizzazione o il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, possa utilizzare l’opera di un interprete che dia garanzia di sicuro affidamento e di riservatezza, scelto tra quelli di cui si avvalgono normalmente gli Uffici giudiziari, per poter effettuare il colloquio di primo ingresso e per attuare il presidio psicologico di cui alla già menzionata circolare. In tale ipotesi, infatti, l’interprete non è che il mezzo tecni-
co del quale gli operatori penitenziari sono costretti a servirsi per poter svolgere i necessari compiti loro attribuiti ed assicurare il regolare funzionamento di servizi essenziali.

Ciò posto, il direttore dell’istituto penitenziario, nel regolare in concreto il servizio «nuovi giunti», ad evitare che vengano compromesse importanti esigenze processuali, dovrà tener conto della peculiarità del caso specifico in relazione alla gravità dei fatti contestati, alla personalità del detenuto ed alle qualità degli operatori, prendendo eventualmente contatto con l’Autorità giudiziaria procedente.

Quest’ultima, d’altra parte, se necessario, dovrà segnalare nei singoli casi, al direttore dell’istituto, l’esistenza di determinate condizioni soggettive ovvero di circostanze oggettive o, comunque, di esigenze istruttorie che impongano particolari cautele nello svolgimento del servizio «nuovi giunti».

Si auspica che gli orientamenti innanzi esposti siano condivisi dalle SS.LL. e da tutte le altre Autorità giudiziarie, in modo da raggiungere un convincente e persuasivo equilibrio fra la doverosa, irrinunciabile tutela delle esigenze di giustizia ed il dovere dello Stato di garantire in ogni circostanza e situazione nel modo più completo ed efficace la vita, la salute e l’incolumanità fisica e psichica di tutti i cittadini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI PENALI
Piero Callà

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Nicolò Amato


OGGETTO: Corrispondenza telefonica dei detenuti ed internati (artt. 18 legge n. 354/75 e 37 D.P.R. n. 431/76 e successive modificazioni).
Conversazioni telefoniche in lingua straniera.

È noto che l’art. 18, comma 5, dell’Ordinamento penitenziario stabilisce che la corrispondenza telefonica, autorizzata dall’Autorità competente, si effettua con le modalità e le cautele previste dal Regolamento di esecuzione.

Come già ricordato dalla circolare n. 3136/5586 del 24 ottobre 1985, discende dall’art. 37, sesto comma, del citato Regolamento di esecuzione, che nessuna telefonata può essere autorizzata e, conseguentemente, consentita se il detenuto o interno che intende
effettuarla non avanza istanza scritta, indicando il numero telefonico richiesto, la persona con cui deve corrispondere ed i motivi dell'istanza.

Il settimo e l'ottavo comma del predetto art. 37, riportati per esteso nella circolare sopra richiamata, contengono specifiche istruzioni per gli operatori penitenziari in ordine alla durata e alle modalità della conversazione telefonica.

Si rammenta che l'ottavo comma del citato art. 37 stabilisce che la conversazione telefonica è in ogni caso interamente ascoltata e registrata a mezzo di idonee apparecchiature.

Tale adempimento è evidentemente finalizzato a prevenire e ad impedire che, tramite tale contatto, possano realizzarsi attività illecite. Infatti la circolare più sopra richiamata prescrive che, ove l'operatore addetto all'ascolto ravvisi nella conversazione telefonica in atto un riferimento a progetti o attività illegali, o tali da incidere sull'ordine e la sicurezza dell'istituto, debba immediatamente intervenire impedendo la prosecuzione della telefonata ed informando poi l'Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, è di tutta evidenza che la citata disposizione di cui all'ottavo comma dell'art. 37 del Regolamento di esecuzione, preservando l'ascolto integrale delle telefonate effettuate dai detenuti e dagli internati, intende riferirsi alla comprensione del tenore delle conversazioni telefoniche. Ne consegue che, ove non sia in concreto possibile l'ascolto della telefonata nel senso indicato, trattandosi di conversazione in lingua straniera non conosciuta da alcuno degli operatori penitenziari dell'istituto, appare legittimo, oltreché doveroso, non consentirne la effettuazione.

Peraltro, la necessità di osservare la citata norma regolamentare (art. 37) e ragioni di cautela impongono la sussesta conclusione, nondimeno codeste Direzioni saranno tutto il possibile per favorire i rapporti dei detenuti e degli internati con il mondo esterno.

A tal fine, qualora nell'istituto non vi sia un operatore penitenziario in grado di comprendere correttamente una data lingua straniera, le SS.I.L.L. dovranno avvalersi dell'aiuto di un interprete di sicuro affidamento, ricercandolo fra coloro che sono iscritti nello speciale albo del Tribunale nel cui circondario trovasi l'Istituto, il quale accetti di prestare la propria opera dietro la corresponsione dell'onorario secondo le tariffe più sotto precisate.

L'interprete effettuerà la traduzione simultanea della conversazione telefonica in lingua straniera in modo tale che l'operatore penitenziario incaricato dell'ascolto sia in grado di comprendere il significato e di intervenire, bloccando la conversazione stessa, qualora sorgano sospetti o indizi di un riferimento ad attività o progetti illeciti, o tali da incidere sull'ordine e la sicurezza dell'istituto, secondo quanto già ricordato nella circolare più volte richiamata.
La liquidazione degli onorari agli interpreti avverrà secondo le tariffe previste dall’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificate dall’art. 1 del D.P.R. 27/7/1988, n. 352.

Le spese riguardanti l’attività degli interpreti e la registrazione delle conversazioni telefoniche in lingua straniera e delle relative traduzioni simultanee in lingua italiana graveranno sul bilancio di questa Amministrazione, con imputazione al Capitolo 2089, riguardante le spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia le Direzioni degli istituti penitenziari faranno in modo, per quanto possibile, che le conversazioni telefoniche in lingua straniera che possano essere tradotte in simultanea da uno stesso interprete, vengano effettuate consecutivamente, in maniera da limitare la spesa.

Resta inteso che, ove non sia possibile reperire un interprete in grado di tradurre in simultanea la conversazione telefonica, dovranno essere applicate integralmente le disposizioni già emanate con la più volte richiamata circolare n. 3136/5586 del 24 ottobre 1988 (v. pag. 11).

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato


Come è noto, molti detenuti ed internati rifiutano più o meno sistematicamente il cibo ad essi fornito dall’Amministrazione penitenziaria come alimentazione ordinaria, preferendo nutrirsi con i generi acquistati al sopravvittuto e con quelli ricevuti dai familiari.

Le cause del negativo fenomeno sono fondamentalmente due.

Per un verso, il fatto che il cibo fornito non sempre è sufficientemente gradevole ed appetibile, per inconvenienti che attengono al tipo di alimentazione, al confezionamento ed ai tempi e modalità della distribuzione.

Per l’altro verso, un sentimento di non partecipazione e di estraneità da parte dei detenuti e degli internati o addirittura un atteggiamento arrogante, diffuso soprattutto nelle zone di maggiore radicamento delle grosse organizzazioni criminali, di rifiuto intenzionale e di contrapposizione alle istituzioni dello Stato. Un atteggiamento, quest’ultimo, tipico soprattutto dei più grossi esponenti di queste organizzazioni criminali ed assolutamente intolleran-
bile, tanto più intollerabile in quanto essi tentano non raramente di imporlo anche agli altri detenuti come ulteriore elemento e manifestazione di una pretesa superiorità ed ascendente su di loro.

Le conseguenze del segnalato fenomeno del rifiuto del vitto dell’Amministrazione sono gravi ed inaccettabili.

Innanzitutto, si verifica un ampio ed inammissibile spreco di pubblico denaro, in quanto, naturalmente, il cibo viene rifiutato dopo la cottura, al momento della distribuzione, e dunque non può che essere buttato via, non essendone possibile alcuna altra utilizzazione.

In secondo luogo, si pone in serio pericolo il fondamentale principio della parità nelle condizioni e nel trattamento dei detenuti e degli internati, con la conseguente necessità di evitare che alcuni di essi possano acquisire influenza e condizionamenti sugli altri. Infatti, il cibo non accettato può essere fornito dai detenuti e dagli internati più abbiénti a quelli meno abbiénti sotto forma di generi acquistati al sopravvittu o inviati dalle famiglie.

In terzo luogo, si diffonde inammissibilmente l’abitudine dei detenuti e degli internati di cucinare nelle loro camere i generi crudi acquistati al sopravvittu o inviati dalle famiglie.

Questo è in contrasto con l’art. 13, 2° comma del D.P.R. n. 431 del 1976, secondo il quale l’uso di fornelli personali è consentito soltanto «per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti».

Ma l’abitudine indicata è anche contraria ad elementari esigenze igieniche, perché esercitata in locali naturalmente del tutto non attrezzati ed inidonei, talvolta addirittura nei locali dei servizi. Si tratta francamente di uno spettacolo indecoroso, non conforme alla dignità a cui deve essere improntata la vita penitenziaria in tutti i suoi aspetti. Si tratta anche di situazioni assai rischiose per la salute dei detenuti e degli internati, a causa delle infezioni e delle malattie che possono determinarsi. Se ne ha conferma in molte relazioni redatte dalle competenti autorità sanitarie, che mettono in evidenza la grave violazione delle norme igieniche che in questi casi si verifica.

È, pertanto, necessario eliminare questo fenomeno del rifiuto del vitto dell’Amministrazione con quanto ne consegue, eliminandone la causa, vale a dire:

a) fornendo ai detenuti una alimentazione soddisfacente e accettabile, cioè, come dice la Legge n. 354 del 1975 all’art. 9, 1° comma, «sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima»;

b) favorendo la partecipazione dei detenuti alla scelta, al confezionamento, alla distribuzione del vitto e, conseguentemente, il loro senso della collettività e della responsabilità;
c) combattendo in tutti i modi consentiti e sconfiggendo ogni atteggiamento di arrogante rifiuto, di prevaricazione, di prepotenza, di ricerca di ragioni di supremazia di detenuti ed internati su altri detenuti ed internati.

Altro fenomeno, parimenti intollerabile e da stroncare è la tendenza, che si nota talvolta nella gestione del sopravvittuto, a praticare prezzi superiori a quelli che risulterebbero da una rigorosa applicazione dell’art. 9 u. c. della Legge n. 354 del 1975, il quale fa riferimento a «prezzi controllati dall’autorità comunale» e «non superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto» e dell’art. 44 del Capitolato d’appalto del servizio di mantenimento, il quale fa riferimento ai prezzi praticati dagli «esercizi più modesti del luogo, tenute presenti le minori spese d’esercizio».

Ovviamente, i singoli casi di abuso sono stati e saranno severamente accertati e puniti. Ma il problema ha un carattere generale, dovendo esser chiaro che in nessun caso può essere consentito di guadagnare o specularle sulle persone private della libertà personale o tentare di farlo.

 Nel quadro dei suindicati principi ed esigenze ed allo scopo di eliminare gli inconvenienti segnalati e migliorare, nel rispetto della normativa vigente, la qualità della vita dei detenuti, si impartiscono le seguenti disposizioni:

1) In sostituzione dell’attuale sistema centralizzato di confezionamento e distribuzione del vitto, le SS.I.I.L., avvalendosi delle facoltà concesse al funzionario delegato, ed entro il termine di sei mesi, faranno installare nei singoli reparti o sezioni dell’istituto cucine autonome per gruppi non elevati di detenuti ed internati — secondo una previsione d’altronde espressamente contenuta nell’ordinamento penitenziario: art. 12, 2° comma del D.P.R. n. 476 del 1976 —.

Ove esistano carenze di strutture saranno destinate allo scopo una o più celle, opportunamente motivate.

Per ogni cucina sarà costituita la rappresentanza dei detenuti e degli internati di cui all’art. 9, 6° e 7° comma della Legge n. 354 del 1975, secondo quanto ancora prevede il citato art. 12 del Regolamento penitenziario, per il quale «negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina». In tal modo si sviluppa e si favorisce, secondo l’esigenza prima indicata, la partecipazione dei detenuti e degli internati ad un momento importante della loro vita penitenziaria. Tanto più in quanto tale partecipazione si articola per gruppi molteplici e non numerosi di detenuti e di internati.

Le suddette commissioni, che svolgeranno i compiti ad esse attribuiti dall’ordinamento penitenziario, parteciperanno, in partico-
lare, anche alla formazione del menù — nell’ambito dei generi disponibili — del singolo reparto o sezione, potendo quindi darsi che nello stesso istituto per cucine diverse si abbiano diversi menù.

Naturalmente le varie cucine autonome dovranno, ciascuna, essere dotata di un frigorifero e degli strumenti abitualmente necessari per la confezione e la distribuzione del cibo.

È altrettanto ovvio che il personale di custodia deve esercitare una accurata sorveglianza al fine di impedire qualunque sottrazione od abuso degli strumenti ed oggetti atti comunque ad offendere e che questi strumenti ed oggetti dopo il loro legittimo uso nel confezionamento dei pasti, devono essere ritirati e custoditi in modo idoneo.

Come è evidente, queste cucine autonome assicureranno un cibo qualitativamente migliore, più vario e più rispondente ai desideri dei vari gruppi di detenuti ed internati, un cibo che sarà, tra l’altro, possibile far pervenire ad essi in modo più semplice e rapido (servendosi, all’occorrenza, anche di carrelli o contenitori isoter- mici), in ragione di un ambito di distribuzione molto più ridotto e veloce.

Un ulteriore vantaggio di tale sistema decentrato di confezionamento e distribuzione del vitto è l’ampliamento dei posti di lavoro in proporzione al numero delle cucine istituite, essendo evidente che ognuna di queste funzionerà con la prestazione dei detenuti e degli internati del relativo reparto o sezione. Ancora una volta in attuazione di una norma di legge, precisamente l’art. 20, 1° comma della Legge n. 354 del 1975, secondo cui «negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati».

Allo scopo di sviluppare la professionalità di questo lavoro e correttivamente migliorare la qualità del vitto, le SS.I.L. si attineranno per realizzare, all’interno degli istituti, anche con la collaborazione delle Regioni e degli Enti locali, corsi di qualificazione professionale per cuochi e attività affini, che potranno essere utili anche in vista di possibilità occupazionali esterne.

Alla istituzione delle cucine separate dovrà legarsi ancora la puntuale applicazione di un’altra norma, l’art. 11 del D.P.R. n. 431 del 1976, secondo il quale, premesso che ai detenuti ed agli internati vanno somministrati tre pasti, il primo deve essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo e il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

Attualmente, com’è noto, difficoltà connesse alla cura dei detenuti e soprattutto, alla complessità e durata dell’unico ciclo di distribuzione del vitto non sempre consentono una puntuale applicazione della norma citata, particolarmente con riguardo all’intervallo tra il pranzo e la cena. Quest’ul-
timamente, infatti, viene spesso distribuita ad un’ora così anticipata e a così breve intervallo dal pranzo che praticamente già per tale sola causa, anche a prescindere dalla sua qualità, non viene, comprensibilmente, accettata e consumata.

È, dunque, assolutamente necessario, a partire da subito — e la cosa sarà via via più agevole, mano a mano che saranno realizzate le cucine autonome —, attuare con precisione e puntualità la citata norma dell’art. 11, 2° comma del Regolamento penitenziario, facendo distribuire i tre pasti alle scadenze e nel rispetto degli intervalli temporali previsti.

Anche ciò, com’è evidente, contribuirà a rendere più appetibile il vitto fornito dall’Amministrazione e ad eliminare l’inaccettabile fenomeno del rifiuto di esso.

2) Con una nota diretta alle imprese di mantenimento (di cui si allega copia) il rinnovo dei contratti delle forniture alimentari (che scadono il 31 dicembre 1988) è stato subordinato ad una clausola che mira a superare la rigidità delle tabelle vittuarie, rendendole, invece, flessibili e variabili.

Si prevede, cioè, a partire dal 1° gennaio 1989, la facoltà della direzione dell’istituto di chiedere all’impresa, per periodi non inferiori a tre mesi, una modificazione relativa di quantità fra generi compresi nelle vigenti tabelle vittuarie o una modificazione qualitativa, ossia la sostituzione totale o parziale di uno o più dei generi previsti nelle suddette tabelle con generi in esse non previsti.

Naturalmente, le modificazioni quantitative e quelle qualitative dovranno essere operate nell’ambito del «valore» complessivo della tabella. A tal fine i prezzi di tutti i generi compresi nell’uno o nell’altro tipo di modificazione, saranno calcolati facendo riferimento alle mercuriali della locale Provincia.

Allo scopo di decidere le eventuali variazioni da chiedere alle imprese, le SS.I.L.L. avranno cura di sentire il medico dell’istituto e le varie commissioni alimentari dei detenuti e degli internati, che ben potrebbero, pur nell’ambito del medesimo istituto, esprimere avvisi diversi, in relazione alle esigenze ed ai desideri non necessariamente coincidenti dei vari gruppi di detenuti ed internati.

Com’è evidente, questa variabilità e flessibilità delle tabelle vittuarie consentirà di variare l’alimentazione, anche in relazione alla stagione, al clima, ai costumi locali, alle richieste dei vari gruppi di detenuti ed internati, rendendo dunque più appetibile ed accettabile il vitto fornito dall’Amministrazione.

Dalle iniziative fin qui indicate e da tutte le altre che le SS.I.L.L. riterranno di adottare, nell’ambito della normativa vigente e delle direttive impartite, deriverà certamente un netto, decisivo miglioramento del vitto fornito dall’Amministrazione.
In questo modo potrà essere eliminato il negativo fenomeno del rifiuto di esso in quanto dipendente dalla sua scarsa appetibilità.

Si superano anche i sentimenti di estraneità, le solitudini che accentuano le difficoltà della reclusione, sviluppando invece, in tutti i modi consentiti e per tutti i detenuti, la loro possibilità ed opportunità di partecipare e contribuire alle esigenze ed ai momenti più significativi della loro vita comune, di conseguenza sviluppando in essi un corretto senso della collettività, la capacità di una più pacifica e serena convivenza, il senso della responsabilità.

E del pari si pongono condizioni che rendono più agevole il costante, irrinunciabile impegno e sforzo dell'Amministrazione penitenziaria per combattere e sconfiggere, con tutti gli strumenti che l'ordinamento offre, qualunque atteggiamento di arrogante rifiuto o contrapposizione, di prevaricazione, prepotenza, violenza, di superiorità, supremazia, condizionamento, di violazione del principio della parità delle condizioni e del trattamento da parte di qualunque detenuto ed internato tanto più se questi atteggiamenti si riportano all'appartenenza ad organizzazioni criminali di qualsiasi tipo.

Si tratta di impostazioni, iniziative, impegni di decisiva rilevanza per una vita penitenziaria caratterizzata al massimo grado dalla legalità — nel senso che all'interno degli istituti di pena non possano valere ed essere riconosciute altre leggi ed altre volontà che le leggi e la volontà dello Stato e della società civile —, dal rispetto della dignità di ciascuno, dalla umanità, dalla speranza e dalla concreta possibilità della rieducazione e del recupero sociale, dalla ricerca di una comunicazione e di una collaborazione non solo fra i detenuti, ma anche fra i detenuti ed il personale, dovendo peraltro questo, com’è naturale, mantenere fermi e chiarì il proprio ruolo, i propri compiti, le proprie responsabilità, la necessità di assolvere sempre ai propri doveri — sia quelli del trattamento, sia quelli della sorveglianza, della custodia, della sicurezza con il massimo dello scrupolo, dell'attenzione, dello zelo.

Nel quadro della impostazione indicata e sempre al fine di realizzare condizioni di sempre maggiore legalità e dignità, le SS.LL. cureranno in particolare che sia puntualmente attuata la disposizione dell'art. 13, 2° comma del Regolamento penitenziario, che, cioè, i fornelli personali dei detenuti non siano più usati per cucinare ma soltanto «per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti». E ciò tanto più quanto più precarie ed inaccettabili sono le condizioni di igiene e dignità in cui l'attività di cucinare è di fatto svolta, tenendosi al riguardo nel massimo conto le relazioni e gli accertamenti delle competenti autorità sanitarie, sia quelli svolti su loro iniziativa, sia quelli che è opportuno o necessario richiedere ad esse.
Le SS.LL. cureranno anche, con scrupolo e rigore massimi, il puntuale rispetto, da parte di tutti i detenuti ed internati, dei limiti massimi di spesa previsti nelle relative disposizioni ministeriali.

Si tratta, infatti, di un aspetto essenziale della parità del trattamento e delle condizioni ed anche di un presupposto essenziale per evitare che i detenuti e gli internati più abbienti possano in qualunque modo favorire i detenuti e gli internati meno abbienti, di conseguenza assumendo o tentando di assumere influenza su di essi.

3) Con la nota di cui al n. 2, è stata anche rappresentata alle imprese di mantenimento l’intenzione dell’Amministrazione di attenersi ad una più aggiornata e precisa interpretazione dell’art. 44 del Capitolo d’appalto del servizio di mantenimento, che, per i prezzi dei generi del sopravvittuto, fa riferimento agli «esercizi più modesti del luogo, tenute presenti le minori spese d’esercizio».

Nel senso che, con decorrenza 1.1.1989, tale indicazione va riferita essenzialmente agli esercizi della grande distribuzione, dove notoriamente si praticano ormai i prezzi più bassi. Si tratta precisamente degli esercizi ai quali fa riferimento il punto VIII della tabella merceologica allegato 5 alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, che parla di esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati.

Questa interpretazione, vale a dire il riferimento a questi esercizi allo scopo di determinare tassativamente i prezzi massimi dei generi di sopravvittuto, rappresenta un elemento oggettivo e verificabile con esattezza che consentirà una più puntuale applicazione dell’art. 9 ultimo comma della Legge n. 354 del 1975, secondo cui i prezzi dei generi alimentari e di conforto — di cui ai detenuti ed agli internati è consentito l’acquisto a proprie spese — debbono essere «controllati dall’autorità comunale» e «non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto».

Si stabilisce anche una situazione di indubbia, irrinunciabile moralità e civiltà, non essendo assolutamente tollerabile che le imprese di mantenimento praticino per il sopravvittuto prezzi minimamente superiori a quelli più bassi possibile, che cioè tali imprese, o chiunque altro, possa minimamente pensare di guadagnare o addirittura di speculare sulle persone private della libertà personale, magari in qualche modo approfittando delle loro difficoltà e delle loro sofferenze.

Si introduce, infine, un elemento di ordine e di razionalità, in quanto il riferimento agli esercizi della grande distribuzione vale anche per la individuazione dei generi che possono far parte del sopravvittuto. Nel senso che potranno essere posti in vendita negli istituti a questo titolo solo generi che siano in vendita nei suindicati esercizi.
Le SS.LL. vigileranno con la massima attenzione sulla esatta, scrupolosa osservanza di queste disposizioni, e con inflessibile rigo-
re accerteranno, denunceranno e colpiranno, nei modi previsti dal-
la legge, qualsiasi abuso o irregolarità da parte delle imprese di
mantenimento.

4) Sempre allo scopo di migliorare, nei modi consentiti, la
qualità della vita penitenziaria, le SS.LL., avvalendosi delle facoltà
concesse al funzionario delegato, ed entro il termine di sei mesi, fa-
ranno installare nelle singole camere dei detenuti e degli internati,
piccoli frigoriferi, la cui spesa graverà sul capitolo 2089.

Qesti frigoriferi dovranno avere la dimensione più ridotta pos-
sibile, tenuto naturalmente conto del numero di detenuti ed intern-
nati ospitati nelle camere.

Essi, infatti, potranno essere destinati soltanto alla conservazio-
ne delle bevande e potranno essere utilizzati per la conservazione
di generi alimentari solo in via eccezionale e, comunque, solo per
oggetti di ingombro ridotto. Dovendo anche essere chiaro che, per
egni camera, il frigorifero serve per tutti i detenuti e gli internati
che vi sono ospitati.

I frigoriferi devono essere installati nelle maggiori e migliori
condizioni di sicurezza ed essere preferibilmente prensili.

I detenuti e gli internati saranno avvertiti e responsabilizzati
circa il loro dovere ed anche interesse di usare i frigoriferi in un
equilibrato contemperamento delle esigenze di ciascuno e di tenerli
nelle più congrue condizioni di pulizia, di igiene, di funzionamento
che saranno ad essi addebitati i danni derivanti da un cattivo
uso o dalla menomazione di questi, come di qualunque altro bene
dell’Amministrazione.

Peralto i frigoriferi, non soltanto renderanno più decorose e
confortevoli le condizioni di vita nell’interno delle singole camere
dei detenuti e degli internati, ma eliminaranno la diffusa, cattiva
abitudine di raffreddare le bevande, specie nei mesi estivi, tenen-
dole a lungo sotto il getto continuo dell’acqua corrente, con spre-
ghi enormi ed inammissibili.

Ben conoscendo e vivamente apprezzando l’impegno, la capaci-
tà, la professionalità delle SS.LL., confido che le disposizioni im-
partite con questa circolare saranno attuate puntualmente, con
completezza, con tempestività.

È anche necessario che, al riguardo, le SS.LL. sollecitino la più
ampia, convinta, piena partecipazione e collaborazione di tutto il
personale.

Giacché queste iniziative, come altre precedenti, esprimono, da
parte dell’Amministrazione penitenziaria, una forte e convinta vo-
lontà di rinnovamento — conforme alle volontà ed alle indicazioni
espresse dal Parlamento della Repubblica — nel senso di un carcerare sempre più aperto alla speranza, sempre, ovviamente, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della più scrupolosa legalità.

E non è assolutamente tollerabile che volontà contrarie o mancanza di volontà, insufficienza di convinzione e di impegno da parte di qualche operatore penitenziario frustrino o rendano più difficile o lenta questa volontà di rinnovamento.

È del pari necessario che le SS.II.L informino e sensibilizzino adeguatamente i detenuti e gli internati, anche sul punto essenziale che tanto più e tanto meglio è possibile migliorarne le condizioni di vita, rispettarne la dignità, alimentarne le speranze quanto più essi rispettano le regole del diritto e di una civile convivenza, mostrano volontà di dialogo e di partecipazione e senso di responsabilità nell’esercizio dei loro diritti, delle opportunità e degli spazi ad essi offerti.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato


OGGETTO: Colloqui area verde e visite. Colloqui fra genitori entrambi detenuti e figli.

Colloqui area verde.

In questi ultimi anni sono state emanate numerose disposizioni in materia di colloqui tese ad agevolare i rapporti tra i detenuti e le loro famiglie. E ciò nella convinzione che l’importanza fondamentale attribuita dalla stessa legge (art. 15) a tali rapporti ed al contatto con il mondo esterno in genere non possa essere esclusivamente una petizione di principio, ma uno stimolo finalizzato alla creazione delle migliori condizioni possibili per un sereno mantenimento dei rapporti in questione.

Ed anche affinché, pur nel rispetto pieno della normativa vigente, le inevitabili limitazioni dovute alla detenzione, non condizionino troppo negativamente, snaturandoli, gli effetti positivi delle relazioni affettive.

Con alcune disposizioni si è anche cercato di tutelare particolari condizioni, quale ad esempio la tenera età dei figli minori compiendo nei confronti delle SS.II.L. opera di sensibilizzazione ed indi-
rizzo per il reperimento di apposite sale o spazi, anche aperti (spazi verdi o giardini) nei quali far svolgere i colloqui in maniera più confortevole ed adeguata di quanto non fosse possibile nelle ordinarie sale colloqui.

Si è pertanto inteso ritenere che l'età dei figli possa rientrare tra quegli speciali motivi per i quali la normativa consente che il colloquio possa svolgersi in locale distinto da quelli comuni muniti di mezzo divisorio (art. 35 Reg. esec. 4° comma) dando inoltre al termine «locale» l'accezione più vasta di «locus». Ne consegue che, a maggior chiarimento della circolare n. 70588/5-3-A-4 del 26 novembre 1984, le SS.LL. sono autorizzate a consentire che i colloqui dei detenuti con i figli in tenera età o adolescenti si svolgano nelle aree verdi a ciò destinate, secondo il regime ordinario dei colloqui, ferme restando ovviamente le modalità e le competenze previste dall'art. 18 della legge e dall'art. 35 Reg. esec. e nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Nell'autorizzare i colloqui di cui sopra le SS.LL. terranno ovviamente conto dei rapporti affettivi esistenti tra il detenuto e i figli, e dello sviluppo fisico e psichico di questi ultimi.

Di contro, pur mantenendo analoga funzione, l'istituto della visita ex art. 71 Reg. esec. ha carattere di ricompensa. Nella considerazione che l'attribuzione di tale ricompensa certamente prescinde dalla qualità e dell'età dei familiari, rammento alle SS.LL. che da tempo e in più occasioni sono state sensibilizzate sull'opportunità di utilizzare ed agevolare l'istituto in questione, nell'osservanza piena dei limiti, dei presupposti e delle competenze fissate dall'art. 71 Reg. esec..

Colloqui fra coppie di genitori detenuti e figli:

È stata da più parti segnalata l'esigenza per i genitori entrambi detenuti di svolgere congiuntamente colloqui con i propri figli, indipendentemente dall'età di questi ultimi, essendo rilevante la necessità di preservare l'unitarietà del nucleo famigliare armonizzando i ruoli di appartenenza.

Pertanto, a parziale modifica della lettera circolare n. 57740/2.1 del 17 gennaio 1987, le SS.LL. sono autorizzate a consentire, in linea di massima, valutando le posizioni dei detenuti e le esigenze di sicurezza, lo svolgimento congiunto dei colloqui tra genitori detenuti e figli, quale che sia l'età di questi ultimi, ferme restando le modalità previste dalla già citata circolare, che qui si confermano e ferme restando le modalità e le competenze previste dall'art. 18 della legge e dall'art. 35 Reg. esec.
Raccomando altresì ancora una volta alle SS.I.L. la necessità di creare le migliori condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei colloqui, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti, e la necessità di non trascurare i dovuti ed accurati controlli sulle cose e sulle persone, nella convinzione che sicurezza e trattamento non siano termini antitetici ma complementari.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato


OGGETTO: Tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati.

La tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati è dovere primario e fondamentale dell’Amministrazione Penitenziaria, alla quale essi sono affidati.

Pertanto, nell’ambito e nella attuazione puntuale della normativa vigente, il direttore e tutto il personale che opera negli istituti, in particolare i medici, gli psichiatri, gli esperti, gli infermieri debbono impegnarsi con ogni scrupolo, attenzione e sollecitudine e con ogni mezzo possibile e consentito per tutelare la vita e la salute dei detenuti e degli internati, sia sul piano della prevenzione sia sul piano della cura.

E ciò al fine di prevenire ed impedire da parte loro atti di autolesionismo o di autoaggressione e situazioni di loro esposizione ad altrui aggressioni o violenze ed anche, più in generale, di tutelare la loro integrità fisica e psichica.

Epperò, proprio perché l’attuazione della vigente normativa sia quanto più completa e scrupolosa è anche assolutamente necessario e doveroso evitare ogni possibile ed eventuale strumentalizzazione o tentativo di strumentalizzazione da parte dei detenuti e degli internati, impedendo in modo radicale, attraverso controlli sempre massimamente attenti, scrupolosi, rigorosi, che essi simulino forme morbose, patologiche od anomale inesistenti o aggravino situazioni pur esistenti e in tal modo ottengano o cerchino di ottenere provvedimenti, benefici, determinazioni poco o tanto non corrispondenti ai presupposti realmente dati.

Richiamo in particolare l’attenzione delle SS.I.L. e del personale dipendente sui seguenti punti.
1. — *Visita medica all'atto dell'ingresso in Istituto.*

Ribadisco l'importanza della visita medica generale che, ai sensi dell'art. 11 3° co. della Legge n. 354 del 1975, deve essere effettuata all'atto dell'ingresso in istituto «allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche».

Tale visita deve essere effettuata con la massima sollecitudine, il massimo scrupolo e nella maniera più approfondita per evitare che forme patologiche, sia fisiche che psichiche, sfuggano al tempestivo controllo sanitario e mancino, quindi, nel corso della detenzione o dell'internamento, di adeguate attenzioni e cure.

Alla visita medica si accompagneranno gli interventi previsti nell'ambito dell'istituzione del «servizio nuovi giunti», tendenti a fornire ogni forma di sostegno e di presidio psicologico ai c.d. soggetti «a rischio».

Faccio ancora una volta appello al senso di responsabilità e professionalità ed alla sensibilità degli operatori perché ai detenuti ed agli internati che presentino carenze o fragilità fisiche o psichiche siano offerti ogni aiuto ed assistenza possibili e consentiti, mobilitando tutte le risorse disponibili.

Ove nel corso della visita medica di ingresso il detenuto o l'internato risulti tossicodipendente, sarà cura della direzione informato degli interventi sanitari e socio-riabilitativi attuati nell'istituto e sollecitare l'adesione e la partecipazione. Il nominativo del tossicodipendente verrà inoltre, con il suo consenso, comunicato all'equipe del S.A.T. operante nella struttura penitenziaria per gli opportuni interventi.

Tutti i detenuti e gli internati che fanno ingresso negli istituti verranno inoltre dettagliatamente informati delle misure precauzionali da adottare per la prevenzione di tutte le forme morbose collegate al virus HTLV ed alle malattie connesse — ARC, LAS e AIDS —, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 3127/5577 del 27 giugno 1985 e nelle documentazioni e pubblicazioni inviate o acquisite successivamente.

Ricordo anche che, come prescrivono il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della Legge n. 354 del 1975, nel corso della permanenza in istituto, «l'assistenza sanitaria è prestata con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.»

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.»
2. — Certificazioni sanitarie relative ai trasferimenti dei detenuti e degli internati.

Il secondo comma dell’art. 78 del D.P.R. n. 431 del 1976 prescrive che il detenuto o l’internato, prima di essere trasferito, oltre ad essere perquisito, «è visitato dal medico, che ne certifica lo stato fisiopsichico, con particolare riguardo all’assenza di condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni la direzione ne informa immediatamente l’autorità che ha disposto il trasferimento».

La disposizione, naturalmente, vale per qualunque trasferimento, sia per i trasferimenti da un istituto ad un altro, sia per i trasferimenti per motivi di giustizia, ed in particolare per quelli relativi alla comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali.

Queste certificazioni mirano chiaramente a tutelare la salute e la incolmabilità dei detenuti e degli internati.

Ma se esse vanno minimamente al di là delle situazioni fisio-psichiche effettivamente esistenti sono assolutamente inaccettabili e intollerabili e devono essere impedite e perseguite con il massimo del rigore e della severità.

In tali casi, infatti, esse concedono ai detenuti ed agli internati indebiti vantaggi e benefici, in contrasto con la normativa e con le esigenze della giustizia e della imparzialità, determinando lo slittamento ed il ritardo nella definizione dei procedimenti penali ovvero compiacenti permanenze nelle infermerie o nei Centri diagnostici terapeutici degli istituti o negli ospedali o altri luoghi esterni di cura.

Pertanto le SS.LL. sensibilizzeranno al riguardo, con la massima determinazione, i medici dell’istituto e controlleranno con la massima attenzione ed assiduità che essi redigano tali certificazioni con scrupolo e rigore assoluti, tassativamente esprimendo un giudizio negativo sulla trasferibilità nei soli casi in cui effettivamente, realmente le condizioni fisio-psichiche rendano il detenuto o l’internato «inidoneo a sopportare il viaggio».

Il giudizio del sanitario deve in particolare tener conto della possibilità che condizioni di particolare cautela ed assistenza (per esempio, autoambulanza con eventuale presenza di medici o infermieri) rendano possibili viaggi altrimenti non sopportabili.

Comunque il giudizio stesso concerne esclusivamente la idoneità del detenuto o dell’internato a sopportare il viaggio, e dunque il mero spostamento dall’istituto di provenienza a quello di destinazione (dove egli potrebbe ricevere assistenza sanitaria uguale o addirittura superiore) ovvero all’aula di giustizia, spettando poi al giudice fare eventualmente accertare la capacità del soggetto di partecipare o meno all’udienza.
3. — *Ricovero dei detenuti e degli internati presso le infermerie ed i Centri diagnostici terapeutici degli istituti.*

Il ricovero dei detenuti e degli internati nei Centri diagnostici terapeutici dell'Amministrazione penitenziaria deve avvenire soltanto nel casi di effettiva necessità, e cioè quando è presente una patologia che richieda una assistenza o interventi sanitari non rilevabili con le normali risorse degli istituti e con quelle delle loro infermerie.

Ad analoghi criteri di stretta necessità deve ispirarsi il ricovero dei detenuti e degli internati nelle infermerie degli istituti.

Del pari, la permanenza dei detenuti e degli internati nelle infermerie e nei C.D.T. deve essere limitata al periodo strettamente necessario; quindi non coincide necessariamente con l'intera durata della malattia, ma è inferiore ad essa quante volte, pur perdurando la malattia, le normali risorse dell'istituto sono in grado di fornire una assistenza adeguata.

Le proposte di ricovero in un Centro diagnostico terapeutico devono essere sempre accompagnate dall'estrauto della cartella personale e da una relazione sanitaria che consenta di valutare le esigenze terapeutiche del soggetto, nonché dalle indicazioni circa le eventuali esigenze cautelari, come per esempio la necessità di custodia in cella singola o di particolari attenzioni custodiali o l'esistenza di motivi di incompatibilità con altri detenuti o internati.

Le proposte stesse devono essere inoltrate dai Direttori agli Ispettori distrettuali quando trattasi di detenuti o internati «comuni» ed all'Ufficio V della Direzione Generale quando trattasi di detenuti od internati ad alto indice di pericolosità o comunque appartenenti ad associazioni od organizzazioni criminali di mafia, camorra, terrorism politico ovvero di detenuti od internati «collaboratori» della Autorità Giudiziaria.

In particolare, per quel che riguarda i detenuti e gli internati «comuni», gli Ispettori distrettuali dovranno verificare le possibilità di ricoverare l'infermo in uno dei C.D.T. dei distretto, e solo ove tali Centri clinici non abbiano disponibilità di posti letto o non siano adeguatamente attrezzati per affrontare la patologia in questione o sussistano, comunque, altre ragioni ostative, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione Generale, specificando i motivi per cui l'assegnazione non è avvenuta nell'ambito del distretto.

È di tutta evidenza che l'assegnazione del detenuto o dell'internato ad un C.D.T. non è subordinata all'assenso del medesimo.

Peraltra si verifica talvolta che l'interessato rifiuti il ricovero.
In siffatte ipotesi si ritiene, in linea con la dominante elaborazione giurisprudenziale, che il detenuto o l'internato, come ogni altro cittadino, non possa essere assoggettato coattivamente a cure o ad interventi sanitari se non per disposizione di legge, essendo libero di autodeterminarsi fino a quando permanga in lui la capacità di rendersi coscientemente conto delle conseguenze del suo rifiuto.

La direzione, dunque, dopo aver effettuato adeguata opera di persuasione, nel caso di persistente rifiuto, si farà rilasciare dichiarazione scritta da cui emerga il rifiuto al ricovero in C.D.T. o all'eventuale intervento medico o chirurgico.

Tale dichiarazione sarà, a mezzo fonogramma, comunicata immediatamente alla competente Autorità Giudiziaria e all'Ufficio V della Direzione Generale per i provvedimenti opportuni.

La Direzione Generale potrà in particolare disporre che il trasferimento in C.D.T. abbia ugualmente luogo: in tal caso il detenuto o l'internato verrà tradotto presso la struttura prescelta, salvo, ovviamente, il suo diritto di persistere nel rifiutare le terapie e gli interventi consigliati dai sanitari.

4. — Trasferimento di detenuti e di internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel richiamare le precedenti circolari, ed in particolare quella n. 3182/5632 del 21 luglio 1986, ribadisco che i detenuti e gli internati devono, in via ordinaria, essere assistiti e curati dai servizi sanitari intramurari, generici e specialistici quali i C.D.T. dell'Amministrazione penitenziaria.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della Legge n. 354 del 1975, essi potranno essere trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura soltanto quando sono «necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti» e soltanto sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che procede o del Magistrato di sorveglianza.

Questo temporaneo trasferimento potrà ovviamente essere disposto sia per l'espletamento di una visita ambulatoriale specialistica che per il ricovero del detenuto o dell'internato.

In un caso e nell'altro spetta esclusivamente al giudica competente valutare le condizioni di salute del detenuto o dell'internato e decidere se egli debba o meno essere ricoverato in un ospedale civile o in un altro luogo esterno di cura ovvero magari in un Centro diagnostico terapeutico dell'Amministrazione penitenziaria.

I medici degli istituti debbono limitarsi a certificare queste condizioni di salute e le risorse sanitarie intramurarie disponibili, considerando anche i C.D.T.
Anche a riguardo di queste certificazioni le SS.LL. sensibilizzarono, con la massima determinazione, i medici dell’istituto e controlleranno con la massima attenzione ed assiduità che essi redigano tali certificazioni con scrupolo e rigore assoluti, tassativamente evitando che, pur nell’ovvio e categorico rispetto delle esigenze diagnostiche o terapeutiche presenti, un detenuto o internato possa essere trasferito in un ospedale o in un luogo esterno di cura quando le cure o gli accertamenti diagnostici richiesti possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, in particolare dai loro C.D.T.

E ciò al fine evidente e non derogabile - come la legge, la giustizia e l'imparzialità richiedono - di evitare qualunque compiacenza o indebita concessione ai detenuti ed agli internati che, simulando o assumendo stati morbosi o patologici non esistenti o esagerando quelli esistenti, mirino a sottrarsi al regime della detenzione o dell'internamento in ambiente penitenziario o, addirittura, a procurarsi condizioni in cui evasioni od altri gesti illeciti possano essere realizzati o tentati con maggiore facilità.

Ed anche al fine di evitare che senza ragioni sufficienti le forze dell'ordine vengano impegnate in compiti di piantonamento e quindi distolte dai compiti preventivi e repressivi di lotta contro la criminalità.

Naturamente, quanto vi è ragione di ritenere che il detenuto o l'internato abbia artatamente determinato o aggravato la proprie condizioni cliniche, le SS.LL. informeranno immediatamente la competente Autorità Giudiziaria nonché l’Ufficio V della Direzione Generale. E sa comunque che il ricovero all’esterno sarà divenuto necessario, in ragione del dovere di assicurare in ogni caso una adeguata assistenza sanitaria, le SS.LL. segnalano la circostanza a coloro che sono incaricati del trasferimento e del piantonamento.

È necessario anche ribadire che i medici degli istituti non devono in alcun modo esprimere giudizi circa la compatibilità o la incompatibilità delle condizioni fisio-psichiche del detenuto o dell'internato con lo stato di detenzione o di internamento, a meno che, ovviamente, essi non ricevano al riguardo esplicito incarico da parte delle competenti Autorità Giudiziarie. Una tale valutazione rientra, infatti, nella esclusiva competenza del giudice, il quale potrà anche, ove lo ritenga, disporre al riguardo un accertamento peritale.

Una volta emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, il provvedimento che ordina il trasferimento del detenuto o dell'internato in un ospedale civile o in un altro luogo esterno di cura dovrà essere eseguito immediatamente, sollecitando subito, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 431 del 1976, l'intervento dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato.
Non è necessario alcun nulla osta della Direzione Generale né alcuna preventiva informativa alla medesima.

Le SS.LL. dovranno invece Comunicare con immediatezza all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di ricovero, sia la esecuzione di esso, sia il rientro in istituto del detenuto o dell’internato, accompagnando questa seconda comunicazione con le certificazioni sanitarie relative alla dimissione.

Quando di tratta di detenuti o internati ad alto indice di pericolosità o comunque appartenenti ad associazioni od organizzazioni criminali di mafia, camorra, terrorismo politico ovvero di detenuti o internati «collaboratori» dell’Autorità Giudiziaria, le SS.LL. comunicheranno con prontezza all’Ufficio V della Direzione Generale sia il ricovero in ospedale civile o in altro luogo esterno di cura, sia la successiva dimissione, accompagnando le due comunicazioni con le certificazioni sanitarie relative e la prima anche con il provvedimento del magistrato che ha disposto il ricovero.

Dev’esser chiaro che dal momento del ricovero in ospedale civile o in altro luogo esterno di cura e fino al momento del ritorno in istituto ogni compito e responsabilità di diagnosi, terapia, assistenza e intervento nei confronti del detenuto o dell’internato spetta esclusivamente al personale medico e paramedico della struttura sanitaria nella quale egli si trova e non al personale medico e paramedico penitenziario.

In particolare, spetta esclusivamente ai medici dell’ospedale civile od altro luogo esterno di cura - e non ai medici dell’istituto - formulare la diagnosi per la dimissione, presupposto per il rientro in istituto.

Peraltrio, quando i ricoveri si prolungano e comunque con una periodicità rapportata alla natura dei vari casi, le SS.LL. dovranno informare le Autorità Giudiziarie che hanno disposto i ricoveri del mancato rientro dei detenuti e degli internati. È ciò anche per dar modo alle suddette Autorità Giudiziarie di esercitare i dovuti controlli ed in particolare di verificare se i sanitari dell’ospedale civile o dell’altro luogo esterno di cura esercitano i loro compiti, in particolare di certificazione, con l’attenzione, lo scrupolo, il rigore che sono richiesti, senza in alcun modo consentire che i detenuti e gli internati permangano nella struttura sanitaria esterna più di quanto è necessario, ossia quando non è più necessario.

5. — Trasferimento di detenuti e di internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura su provvedimento del Direttore dell’istituto.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 dal D.P.R. n. 431 del 1976, soltanto quando ricorrono ragioni di assoluta urgenza e non è possibile ottenere l’immediata decisione del giudice competente -
Autorità Giudiziaria che procede o Magistrato di sorveglianza - il direttore dell’istituto può - e deve - provvedere direttamente al trasferimento del detenuto o dell’internato in ospedale civile o in altro luogo esterno di cura, dandone contemporanea comunicazione al suddetto giudice.

Dei ricoveri d’urgenza riguardanti detenuti o internati ad alto indice di pericolosità o comunque appartenenti ad associazioni od organizzazioni criminali di mafia, camorra, terrorismo politico ovvero detenuti o internati «collaboratori» dell’Autorità Giudiziaria, le SS.LL. daranno comunicazione anche all’Ufficio V della Direzione Generale, allegando anche la relativa certificazione medica. Nei medesimi casi le SS.LL. daranno notizia all’Ufficio V dei provvedimenti di convalida dei ricoveri da parte del giudice competente e dei rientri in istituto, in tal caso allegando anche la relativa certificazione medica.

Chiaramente valgono, a riguardo dei ricoveri d’urgenza, le disposizioni impartite ai punti 4) e 5) per quanto in particolare concerne il rigore, lo scrupolo ed i limiti delle certificazioni mandate ai sanitari penitenziari, le competenze diagnostiche e terapeutiche dei sanitari esterni, le segnalazioni agli organi della traduzione e del piantonamento e gli avvisi alle competenti Autorità Giudiziarie in tema di ritardati rientri.

Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale dipendente e confido nella sensibilità e nel senso del dovere e di responsabilità di tutti perché essa sia puntualmente e scrupolosamente attuata.

Sottolineo ancora la grande delicatezza e la grande responsabilità che, dai vari profili considerati, ineriscono alle attività di prevenzione e cura per i detenuti e gli internati ed, in particolare, alle molteplici certificazioni sanitarie richieste.

Del pari sottolineo la necessità che su questa delicatezza e responsabilità il personale che opera negli istituti, in ispecie i sanitari, gli psichiatri, gli esperti e gli infermieri siano adeguatamente e continuamente sensibilizzati e seguiti.

Perché certo, essendo l’assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati non solo un dovere professionale ma anche un impegno di solidarietà e di civiltà non sono tollerabili e giustificabili disattenzioni, negligenze, carenze o ritardi.

Ma la normativa vigente, le esigenze della giustizia e della imparzialità, il rispetto della legalità, dello Stato e delle sue istituzioni impongono che il dovere dell’assistenza e delle certificazioni sanitarie sia esercitato, sempre e nei confronti di tutti i detenuti e di tutti gli internati, con scrupolo, rigore, attenzione as-
soluti, per modo da rendere assolutamente impossibile qualunque strumentalizzazione o tentata strumentalizzazione da parte dei detenuti e degli internati e di escludere che nei loro confronti siano compiacenze, concessione di favori, concessione di benefici o vantaggi non dovuti.

E da questo punto di vista e a questo riguardo lo scrupolo, il rigore, l’attenzione devono essere tanto maggiori quanto maggiori sono i rischi di una ricerca di queste strumentalizzazioni e di questi favoritismi, cioè rispetto ai detenuti ed agli internati più pericolosi o comunque appartenenti alle associazioni criminali della mafia, della camorra, del terrorismo politico, che hanno maggiore forza e capacità di influenza e di suggestione, mediante minacce, prevaricazioni, lusinghe, a causa della loro aggressività, violenza, prepotenza o delle organizzazioni criminali a cui appartengono.

Deve essere ben chiaro e ben chiaro per tutti, che con questi detenuti ed internati e con queste associazioni criminali non è tollerabile ed ammissibile alcun cedimento, alcuna incertezza, alcun compromesso.

Deve essere ben chiaro e ben chiaro per tutti che dentro gli istituti di prevenzione e pena e in tutte le situazioni di cui l’Amministrazione penitenziaria ha la gestione e la responsabilità valgono soltanto le leggi e la volontà dello Stato e della società civile.

Ricordo infine il preciso, indenegabile dovere dei Signori Ispettori Distrettuali, del Signori Direttori degli istituti, e di chiunque altro comunque ne venisse a conoscenza per ragione del suo ufficio, di riferire immediatamente alla Direzione Generale e, trattandosi di illeciti penali, anche alla competente Autorità Giudiziaria qualunque fatto contrario alle norme o alle disposizioni amministrative, a causa del quale uno o più detenuti o internati abbiano subito un danno o ricevuto un vantaggio o con il quale taluno abbia ad essi procurato o tentato di procurare un vantaggio ovvero cagionato o tentato di cagionare un danno, particolarmente, per i temi trattati da questa circolare, in materia afferente direttamente o indirettamente alla sanità.

E ciò anche per consentire all’Autorità Giudiziaria ed alla Direzione Generale di adottare, con la dovuta attenzione e sollecitudine, le iniziative ed i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Nicolò Amato

OGGETTO: Orientamenti per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la Direzione Generale II. PP. e il CONI.

Con riferimento al protocollo d’intesa intervenuto tra questa Direzione Generale ed il CONI, si trasmette copia dalla lettera di orientamenti per l’attuazione del protocollo anzidetto.

**Orientamenti per l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**

Con riferimento al protocollo d’Intesa ed allo scopo di agevolare l’applicazione di quanto in esso contenuto si ritiene opportuno ed utile fornire una serie di indicazioni e di suggerimenti riguardanti i programmi, le procedure e le competenze.

*Programmi.*

Finalità preliminare della convenzione è quella di creare nell’immediato condizioni necessarie per un incremento della pratica sportiva sia da parte dei detenuti sia del personale civile e militare degli Istituti penitenziari.

A tale scopo dovranno essere predisposti programmi di attività sportiva partendo dalle condizioni oggettive esistenti.

Per la reperibilità del personale necessario alla realizzazione di tali programmi potranno essere previsti i seguenti interventi:

- del Ministero di Grazia e Giustizia;
- del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali;
- degli Enti locali;
- del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per la predisposizione e il miglioramento degli spazi utilizzabili si possono ipotizzare interventi di:

- attrezzatura di spazi esistenti;
- recupero, ristrutturazione e ampliamento di spazi idonei;
- costruzione di nuovi spazi.
Le tipologie di sport cui fare riferimento sono, di massima, riportate in allegato. Ciò non esclude la possibilità di prevedere in situazioni particolari ipotesi diverse per le quali è comunque necessario il nulla osta degli Organi Centrali.

Nel medio termine, considerata la necessità di acquisire informazioni sulle capacità fisiche della popolazione degli istituti, si ritiene opportuno provvedere alla programmazione di uno studio-ricerca allo scopo di ottenere metodiche di allenamento e preparazione fisica generale mirate in funzione delle esigenze reali. Tale studio verrà realizzato dalla «Scuola Centrale dello Sport» del CONI, che ha le strutture mediche e scientifiche necessarie.

Procedure.

La corrispondenza che intercorre fra gli Istituti e i Comitati Provinciali del CONI verrà trasmessa per conoscenza sia al CONI Centrale-Direzione Generale Attività Tecnico-Sportive che alla Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena - Segreteria dei Rapporti con il CONI. Gli incontri fra i rappresentanti del CONI e i Direttori d'Instituto avverranno almeno una volta presso l'istituto in modo che la visione diretta delle strutture consenta valutazioni più concrete.

L'ingresso in Istituto di operatori del CONI designati dal Comitato Provinciale o dalla Delegazione Regionale avverrà senza autorizzazione né del Ministero né del Magistrato di Sorveglianza. Qualora gli accordi conducano alla realizzazione di iniziative che rientrano nelle previsioni del Protocollo d'Intesa, ne verrà data notizia agli Organi Centrali senza bisogno di richiedere alcuna autorizzazione preliminare (salvo che non comportino spese non previste).

Competenze.

I lavori edilizi per l'adattamento degli spazi, sia interni che esterni, da destinare alle attività sportive sono di competenza dell'Ufficio VIII della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena.

Il Direttore dell'Istituto, nel trasmettere le richieste, avrà cura di consultare preliminarmente gli organi tecnici locali del CONI per gli opportuni suggerimenti.

In merito alle attrezzature sportive si invitano gli Istituti ad inserire una apposita voce nei programmi per il 1988 sul capitolo
2105, così da consentire all’Amministrazione Penitenziaria di informare il CONI sull’onere totale previsto. Il CONI attraverso i propri Comitati Provinciali, le Delegazioni Regionali e le Federazioni Sportive Nazionali, interverrà a sostegno di situazioni obiettive e necessarie per l’organizzazione di particolari manifestazioni.

**PER IL CONI**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**DELL’AREA TECNICA**

(Paolo Borghi)

**MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA**

**DIREZIONE GENERALE II.PP.**

**IL DIRETTORE UFFICI V E II**

(Giuseppe Falcone)

1. — **Le attività sportive prevedibili.**

Tutte le attività sportive potrebbero, in linea teorica, essere proponibili all’interno degli istituti di pena; in pratica però occorre tenere conto del contesto sociale e ambientale in cui si viene ad operare.

In quest’ottica è possibile individuare un numero più ristretto di attività sportive che rispondono a requisiti di diffusione, semplicità organizzativa e che richiedono spazi facilmente reperibili. Queste attività sono:

- atletica;
- bocce;
- calcetto;
- ginnastica;
- pallacanestro;
- pallavolo;
- pallamano;
- pesi;
- tennis;
- tennistavolo.

In situazioni particolari, sarà possibile prevedere programmi anche per altre attività sportive.

2. — **Dimensioni regolamentari di riferimento.**

Si riportano di seguito le dimensioni degli spazi regolamentari per le attività sportive individuate; per lo svolgimento delle medesime attività a livello formativo e di mantenimento, le misure hanno valore indicativo e non prescrittivo.
Tennis tavolo 7×14; muscolazione 6–10×6–10; pesistica 12×12;
bocce 3×27,50; pallavolo 15×24; pallacanestro 18×30; tennis
18,27×36,57; pallamano 24×44; ginnastica 20×40; calcetto
20-40×40×70; salto in alto R = m 20; rettilineo m = 125.

LETTERA CIRCOLARE n. 632424/3.6 del 19 gennaio 1988.

OGGETTO: Ricerca immobile da adibire ad uffici. Impossibilità per
l’Amministrazione di stipulare contratti di mediazione con
agenzie immobiliari.

Molte direzioni, dovendo reperire dei locali per adibirli ad uffi-
ci, per gli Ispettorati o per i Centri S.S.A. o per i Comandi Region-
ali ed a causa delle difficoltà attuali di trovare proprietari disponi-
nibili a fittare i loro immobili, chiedono a quest’Ufficio l’autorizza-
zione a rivolgersi ad intermediari.

Quest’Ufficio, tenuto presente che il Cap. 2084 relativo alle loca-
zioni di immobili parla esclusivamente di «fitto di locali o di terreni ed oneri accessori» e ritenendo che il termine oneri accesso-
ri di cui all’intestazione del detto Capitolo ricomprenda solo gli
oneri previsti ex art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ritiene di
non poter autorizzare la suddetta richiesta.

Inoltre consigliano tale soluzione anche le norme della legge e
del Regolamento di Contabilità generale dello Stato che riservano
all’Amministrazione la scelta del proprio contraente, tanto nei pro-
cedimenti di tipo concorsuale quanto nella trattativa privata.

Si invitano per tanto tutte le direzioni dipendenti a volersi at-
tenere rigorosamente alle disposizioni suddette.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VIII
Roberto Reali

LETTERA CIRCOLARE n. 308098/2.3. del 27 gennaio 1988

OGGETTO: Rinnovazione della ferma, ammissione al servizio con-
tinuativo. Certificato di sana e robusta costituzione.

Si fa seguito alla lettera circolare Prot. n. 323900/2.3 del 21
novembre 1987 (punto 4) per precisare che il certificato dal quale
risulti che il militare, interessato alla rinnovazione della ferma o
alla ammissione al servizio continuativo è di sana e robusta costituzione, sarà rilasciato da un medico del Servizio sanitario solo in mancanza del Sanitario dell’Istituto, ovvero qualora questi declini la propria competenza.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE n. 683983.1/3. del 13 febbraio 1988

OGGETTO: Cessione a terzi dei rifiuti del vitto somministrato ai detenuti e internati ed agli Agenti di Custodia.

Conformemente al parere espresso dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Regionale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Divisione 8°, con nota prot. n. 155978 datata 3 agosto 1987, in ordine alla utilizzazione del vitto rifiutato dai detenuti, internati e dagli Agenti di Custodia si dispone che la cessione a terzi di tali avanzi debba avvenire esclusivamente a titolo oneroso, mediante pubblico incanto e con la stipulazione di regolari contratti, secondo le vigenti norme di Contabilità Generale dello Stato.

È opportuno altresì che nei contratti in parola venga inserita una apposita clausola intesa ad esonere l’Amministrazione da eventuali danni derivanti dall’utilizzazione dei residui alimentari di cui trattasi, residui che dovranno essere destinati esclusivamente ad attività zootechniche.

Il ricavato delle predette cessioni verrà versato presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, in conto entrate eventuali del Ministero di Grazia e Giustizia.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Enrico Delehaye

LETTERA CIRCOLARE n. 309942/2.10 del 29 febbraio 1988

OGGETTO: Indennità di rischio al personale militare di custodia in applicazione del D.P.R. 5 maggio 1975, n.146.

Facendo seguito alla circolare n. 2954/5404 del 18 maggio 1983 ed al fine di una univoca applicazione del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, si comunica che le disposizioni contenute nella circolare n.

Si assicuri.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE n. 635049/1-4-2 del 4 marzo 1988.

OGGETTO: Lettera di affidamento lavori in economia.

Si trasmette l’acclusa bozza di atto di cottimo fiduciario, da utilizzare in sostituzione del fac-simile di lettera affidamento lavori per importo compreso nei limiti del funzionario delegato, trasmessa in allegato alla circolare n. 3138/5588 del 4 novembre 1985 e successiva integrazione disposta con ministeriale 640824/1-4-2 del 19 maggio 1987.

Si prega accusare ricezione.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VIII
Roberto Reali
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA

Rep. n. ........................................ Direzione ........................................

l’anno millenovecento ........., addì ........................................
del mese di ........................................ nella sede della Direzione
della ..........................................................
tra: Dr. ............................................................. - Direttore
in rappresentanza dell’Amministrazione Penitenziaria, in virtù del-
l’autorizzazione n. .......... del ........................................;

Sig. ............................................................., quale legale
rappresentante della ditta ........................................

........................................ con sede in ........................................
Via ............................................................. n. ...........

previa puntuale osservanza delle disposizioni in materia di lotta al-
la delinquenza mafiosa di cui alla L. 13.9.1982 n. 646 e successive
modificazioni ed integrazioni, si è addivenuti alla stipulazione del
presente atto di affidamento lavori.

Art. 1

I lavori da eseguire sono i seguenti: ........................................

.............................................................
.............................................................
.............................................................

Resta, però, piena ed assoluta facoltà dell’Amministrazione Appal-
tante di apportare su segnalazione del Direttore dei lavori tutte
quelle varianti, aggiunte e soppressioni che si ritenessero utili nel-
l’interesse dell’opera senza che per ciò la ditta possa accampare di-
ritti di sorta per compensi speciali od aumenti di prezzi unitari al-
linfuori del pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, sulla ba-
se dei prezzi unitari di cui al preventivo congruito.
Art. 2

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la Direzione di funzionari tecnici appartenenti a ruoli della Pubblica Amministrazione o di liberi professionisti scelti da questa Amministrazione.

Art. 3

La ditta si obbliga col presente atto ad eseguire i lavori di cui sopra secondo le regole dell’arte e nel rispetto delle modalità esecutive che in corso di lavoro le verranno indicate dalla direzione dei lavori sotto l’osservanza delle disposizioni del vigente Capitolato Generale a stampa approvato con D.P.R. 16.7.1962 N. 1063, nonché dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato salvo quanto diversamente contemplato dal presente articolato.

Essa è inoltre personalmente responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso il Governo e l’Autorità Giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose - qualunque ne sia la causa - rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o d’infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni senza diritto a compenso.

Essa è, inoltre, tenuta ad osservare e fare osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal direttore dell’istituto.

Art. 4

L’importo dei lavori formanti oggetto del presente atto viene stabilito in L. ........................ sulla base del preventivo presentato dalla ditta e sottoposto al visto della congruità dei prezzi.

Art. 5

La ditta viene esonerata dal versamento della cauzione e si impegna, in sostituzione, ad applicare una riduzione dell’1% rispetto all’offerta congruita sulla base della quale sono stati aggiudicati i lavori.
Art. 6

Il termine entro il quale la ditta deve ultimare i lavori è fissato in giorni ................. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna redatto dal direttore dei lavori.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 10.000 per milione o frazione di esso.

Art. 7

Il pagamento avrà luogo, dopo il totale completamento delle opere, su presentazione di regolari fatture di spesa munite del visto di regolare esecuzione dei lavori e dopo che, ove necessario, siano state ottenute da parte della ditta le occorrenti certificazioni o nulla osta ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8

Il direttore, funzionario delegato, qualora rilevi inadempimenti anche parziali del contratto, si riserva di recedere unilateramente dal medesimo senza che occorra preventivamente mettere in mora la ditta ovvero ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 9

Tutte le spese dipendenti dal presente atto, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo della ditta.

Art. 10

La ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
La ditta si obbliga infine a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La direzione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previe comunicazioni alla ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell’importo dell’appalto. Tale trattenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la ditta si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 11

La ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dalla ditta ad altra.

Dr. ..............................................                      Sig. ..............................................

LETTERA CIRCOLARE n. 686040 del 7 aprile 1988.

OGGETTO: Variazioni vitto detenuti.

Si rammenta che le proposte di modifica del vitto d’infermeria, previsto al punto 5 delle tabelle vittuarie allegate al vigente contratto d’appalto, devono essere formulate con l’intervento del Sanitario, tenendo conto della specifica sintomatologia rilevata al detenuto ed in maniera tale che il costo delle variazioni introdotte e giustificate sia contenuto nel costo complessivo della tabella originaria.

Salvo casi di eccezionale gravità da giustificarsi di volte in volta e previo parere favorevole dell’Ufficio VII di questa Direzione Generale, le erogazioni di generi alimentari ai detenuti per un valore eccedente quello previsto dalle tabelle di cui sopra, devono essere considerati sopravvittuto e come tale la relativa spesa verrà sopportata dal detenuto stesso nei limiti consentiti.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Cesare Talarico
LETTERA CIRCOLARE n. 686518.2/1 dell’11 aprile 1988.

OGGETTO: fornitura gasolio.

A seguito della lettera circolare n. 697624.2/1 datata 18 dicembre 1987, si trasmette in allegato, fac-simile del capitolato d’onere speciale da inviarsi alle ditte partecipanti alla licitazione privata, e che farà parte integrante del contratto da stipularsi con la ditta risultata migliore offerte.

Si allegano inoltre fac-simile: della lettera di invito alla ditta; del verbale di apertura della buste; del contratto.

È inoltre opportuno che, al fine di un migliore coordinamento, ciascuna Direzione interessata programmi con i rispettivi Ispettori Distrettuali le date di apertura delle buste, consentendo così agli Ufficiali Roganti di intervenire tempestivamente.

Da ultimo si rammenta che quando l’importo annuo della fornitura superi L. 600.000.000 dovrà chiedersi un preventivo parere al Consiglio di Stato in ordine alla regolarità ed alla convenienza Amministrativa del progetto di contratto.

Si precisa altresì che la rinnovazione tacita del contratto non deve considerarsi forma di proroga della durata del contratto stesso ma dà origine ad un vero e proprio contratto; in tal caso non trova applicazione l’art. 9 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (Legge Contabilità Generale dello Stato) relativo agli aumenti di valore nel corso di esecuzione del contratto, ed il parere al Consiglio di Stato non è necessario se il valore del contratto originario e quello dei nuovi contratti, stipulati in sede di rinnovazione non superino, isolatamente presi, il suddetto limita di L. 600.000.000.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Enrico Delehaye

RACCOMANDATA A.R.

N. ....................... di prot.

OGGETTO: Invito a concorrere ad una gara a licitazione privata ad unico esperimento d’asta, con offerta segreta per la fornitura di gasolio per riscaldamento. Importo presunto L. .......................

Allegati/Capitolato speciale; Schema di contratto.

Spett. le .................................................................
1) Codesta Ditta è invitata a concorrere alla gara di licitazione privata per mezzo di offerta segreta, che si terrà presso la sede di questa Direzione il giorno ................................ dalle ore ...................... alle ore ................................

La licitazione è indetta ai termini dell’art. 89 lett. B e con le modalità di cui all’art. 73 lett. C del regolamento 23 maggio 1924 n. 827 per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le norme e condizioni indicate nel capitolato speciale allegato alla presente.

2) Oggetto della fornitura: fornitura di litri ..................... circa di gasolio per riscaldamento presso ..........................................

3) Partecipazione alla gara: alla gara possono partecipare le persone legalmente autorizzate e, precisamente, quelle che risultano dal certificato del Tribunale; della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; oppure quelle munite di una procura speciale rilasciata da una delle persone indicate sul certificato stesso ed autenticata da un notaio.

4) Offerta: l’offerta redatta su carta da bollo da L. 5.000 (più una copia in carta libera) non deve contenere riserve e condizioni, non deve riferirsi ad altra offerta, deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta (o procuratore speciale) e dovrà esprimere in cifra ed in lettere la percentuale di ribasso offerta tenendo presente che, in caso di discrepanza tra l’importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione.

Non sarà accettata l’offerta per telegramma o per persona da nominare.

L’infrazione di una di queste clausole produce l’immediata nullità dell’offerta, tranne la mancanza o l’insufficienza del bollo che darà luogo alla denuncia alle competenti autorità per l’applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sul bollo.


5) Documenti da presentare per essere ammessi a concorrere:

A) Certificato del Tribunale oppure Certificato della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura in data recente (non anteriore a tre mesi) ed in carta semplice, da cui dovrà risultare:

– l’esatta ragione sociale di codesta ditta:
– il nome, il cognome, luogo e data di nascita, qualifica della persona o delle persone che possono legalmente impegnarla;
– l’inesistenza di procedura fallimentare, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

L’invio di detto certificato potrà non aver luogo nel caso in cui questa Direzione sia già in possesso del documento stesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi; in tale caso, dovrà essere citata la gara o il contratto per cui lo stesso venne inviato.

In caso di aggiudicazione il certificato suddetto dovrà essere sostituito — fatta eccezione per le società di fatto, le società semplici e le ditte individuali — da un certificato del Tribunale — Sezione Commerciale — sempre in data recente, da cui rilevare le notizie suddette.

Nel caso in cui codesta Ditta non intenda o non possa concorrere alla gara è pregata di restituire gli allegati al presente invito comunicandone i motivi.

B) Dichiarazione in carta legale con la quale codesta Ditta attesta che:
– in relazione alla gara in oggetto ha visitato gli impianti ed i serbatoi del gasolio ivi esistenti e che ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto, che giudica remunerativa senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo;
– dispone o ha la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi ed i materiali per la fornitura;
– è a conoscenza che i prezzi s’intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse, (esclusa I.V.A. che rimane a carico del-l’Amministrazione di Grazia e Giustizia), assicurazioni, benefici della ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso;
– accetta tutte le condizioni contenute nel capitolo speciale, allegato al presente, senza riserve o condizioni.

C) Restituzione del capitolo speciale e dello schema di contratto firmati su ciascuna pagina, in segno di accettazione, del legale rappresentante della Ditta.

D) Presentazione Modelli GAP 2 debitamente compilati;

6) Modalità di presentazione dei documenti e dell’offerta:

a) I documenti di cui al paragrafo 5, dovranno essere posti in busta chiusa contrassegnata dalla seguente indicazione – Ditta .......... .................. . – Documentazione per la partecipazione alla gara
del giorno ........................................................................................................................................
indetta dalla Direzione ..............................................................................................................
per la fornitura di ........................................................................................................................

b) In altra busta sigillata con timbro su ceralacca dovrà essere inclusa l’offerta redatta in conformità del precedente paragrafo 4.

Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente indicazione – Ditta ........................................ – Offerta per la gara del giorno ................................................................. indetta dalla Direzione ................................................ per la fornitura di ..................................................

c) Le due buste di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere incluse in una terza busta sigillata su cui debbono figurare il nominativo della ditta e l’oggetto della gara. Il plico deve pervenire a questa Direzione entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello di gara a mezzo raccomandata postale.

d) non si risponde per eventuali ritardi di recapito o disagi nella consegna.

7) Svolgimento della gara ed aggiudicazione:

a) La gara sarà effettuata nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati e sarà deliberata seduta stante, con unico esperimento, purché siano state presentate almeno due offerte valide.

Il seggio d’asta siederà per un’ora, dalle ore .............................................. alle ore ............................................. durante il quale i legali rappresentanti delle ditte potranno presentare una ulteriore offerta.

Le offerte presentate non potranno essere ritirate.

Trascorsa l’ora fissata il Presidente del seggio provvederà alla apertura ed alla lettura delle offerte presentate e procederà alla aggiudicazione della fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.

Nel caso più ditte facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile si provvederà nella medesima adunanza ad una licitazione tra esse solo e quella che risulterà migliore offente sarà dichiarata aggiudicataria.

Ove nessuna delle ditte che abbiano fatto offerte uguali sia presente o le presenti non vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà quale delle medesime debba essere aggiudicataria.

Si tenga presente che, mentre la ditta rimane vincolata sin dalla comunicazione della deliberazione, l’Amministrazione di Grazia e Giustizia sarà vincolata solo dopo l’approvazione del contratto nei modi e termini della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

b) Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione la ditta deliberataria ha l’obbligo di provvedere alla costituzione del deposito definitivo pari al 5% dell’importo della fornitura a garanzia degli obblighi contrattuali.
c) Alla ditta aggiudicataria sarà precisato, l’importo delle spese contrattuali, che, dovrà essere versato sul conto corrente postale n. ................................... intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato (Legge 27 dicembre 1975, n. 790).

8) Le ditte potranno chiedere ogni chiarimento in merito alla fornitura a questa Direzione .............................................................. dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale

IL DIRETTORE

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

PER LA FORNITURA DI GASOLIO ALLA ........................................
(allegato «A» al contratto datato ..........................)

Art. 1 – Il contratto ha per oggetto la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli impianti idro-termici esistenti presso la ..............................................................

Art. 2 – Il gasolio da riscaldamento fornito deve avere le caratteristiche merceologiche corrispondenti a tutte le prescrizioni legali vigenti al momento della fornitura e rispondente all’uso cui esso è destinato;

Art. 3 – La consegna di gasolio deve essere eseguita porto franco a cura dell’appaltatore mediante riempimento dei serbatoi esistenti presso ..............................................................

Art. 4 – Le autobotti devono essere munite di misuratore contalitri al fine di poter verificare con esattezza la quantità di prodotto di volta in volta scaricato; la Direzione dell’Istituto si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli in ordine alla qualità ed alla quantità del prodotto consegnato; le spese relative a tali ulteriori controlli resteranno a carico dell’appaltatore;

Art. 5 – Le consegne di gasolio devono avvenire entro le 24 ore dalla richiesta, anche se telefonica, di volta in volta inoltrata dall’incaricato della Direzione e con il rispetto delle modalità e dell’orario da quest’ultima indicati. Decorso inutilmente il termine di cui sopra l’autorità dirigente potrà provvedere all’acquisto del gasolio in danno ed a maggiori spese dell’appaltatore.
Art. 6 – L'appaltatore senza esclusione di eventuali conseguenze penali sarà soggetto a penalità quando:

a) si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nelle qualità di gasolio fornito;

b) non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale impiegato, agli orari, ai tempi ed alle modalità da osservare per le singole consegne di gasolio.

Salvo diverse prescrizioni contrattuali l’Amministrazione ha facoltà di applicare nel caso di ritardi, di manchevolezze o di deficienze di prodotto fornito, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell’ammontare della fornitura o dei quantitativi consegnati con ritardo o con manchevolezze o deficienze, salvo nei casi gravi, la risoluzione del contratto.

Art. 7 – L’appaltatore deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte dall’Autorità Dirigente locale in ordine agli automezzi ed al gasolio introdotto nell’Istituto ed è tenuto ad asportare immediatamente il gasolio eventualmente rifiutato.

Art. 8 – In caso di trasformazione o di diversa destinazione o di soppressione della .................... il contratto si risolverà di diritto senza che alcuno indennizzo possa spettare all’appaltatore.

L’Appaltatore

La Direzione
Direzione del ............................................... di ........................................

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L’anno millenovecento .............. il giorno....................... del mese
di................................. nella sede della Direzione del ...................
.............................................................................................. di ..............................................................

SIA NOTO

Che dovendosi procedere mediante licitazione privata alla ag-
giudicazione della fornitura di ..........................................................
per questo Istituto per l’importo, a base d’asta di .........................
ai sensi del vigente regolamento per l’amministrazione del patrimo-
nio e sulla contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924 n. 827 e
successive modificazioni; che furono invitate a far pervenire la loro
offerta entro le ore ............... del giorno ........................................
le seguenti ditte: .................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Alle ore ............... precise di oggi si è costituito il seggio d’asta
composto dal Dott. ........................................... Direttore, Presidente
dal Sig. .................................................................
dal Sig. .................................................................

Testimoni cogniti e richiesti da me ..........................................
Ufficiale Rogante nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia con
Decreto n. ...................... del ........................................ registrato
alla Corte dei Conti il ........................................ registro n. ...........
foglio n. .............. che nel corso della licitazione fino alle ore ...........
di ieri sono pervenute n. .......... risposte negative di partecipazione alla gara, da parte delle seguenti Ditte: ........................................
.................................................................
.................................................................
Che fino alle ore 12,00 di ieri, termine prescritto per la presenta-
zione delle offerte sono pervenuti n.... plichi raccomandati;
Che durante l'ora di apertura del Seggio d'asta sono state present-
tate dai legali rappresentanti delle Ditte concorrenti le seguenti ul-
teriori offerte in busta sigillata:
1) ...........................................................................
2) ...........................................................................
3) ...........................................................................
4) ...........................................................................
Che riscontrata la integrità delle buste contenenti le offerte e i do-
cumenti richiesti per l'ammissione alla gara e che esse sono perve-
nute nei termini fissati le aprono per la conseguente verifica e co-
statazione per cui in appresso danno atto di quanto rilevato col
 contenuto delle offerte in merito al ribasso;
1) Ditta ...................... Via ........... (città) ......% ripetere in lettere.
2) Ditta ...................... Via ........... (città) ......% ripetere in lettere
Considerato quanto sopra

IL SEGGIO D'ASTA

Aggiudica la fornitura sopra indicata alla Ditta .........................
................................................................. avendo offerto il maggior ribasso del ..........%.

Il presente verbale di aggiudicazione è stato redatto in tre ori-
ginali di cui uno rimarrà depositato presso l'Ufficiale Rogante e
due vengono trattenuti dal Direttore del ................................

di .................................................................

I TESTIMONI.

.................................................................

IL DIRETTORE PRESIDENTE

Timbro

L'UFFICIALE ROGANTE
Repertorio n. ........................................ del .................................................................

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA

Direzione di ......................................................................................................................

CONTRATTO in forma pubblica amministrativa per la fornitura di Lt. ..................................... di gasolio per riscaldamento.

L'anno ........................................, il giorno ........................................ del mese di ............................................................. in ..................................................................................... nella sede del ...........................................................................

Avanti a me .................................................................................. (qualifica) nell'Amministrazione degli istituti di Prevenzione e di Pena, Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di Pena, sono presenti:

1) Il Dott. .................................................................................. (qualifica) nell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena, domiciliato, agli effetti del presente contratto, in ............................................................. nella sede della Direzione ......................................................................................................................... il quale, in virtù dell'art. 97 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 287, interviene a questo atto quale funzionario che ha presieduto alla licitazione privata esperita dall'Amministrazione Penitenziaria in data ............................................................. in conseguenza della quale viene stipulato il presente contratto.

2) Il Sig. ......................................................, nato a .............................................................. nella qualifica di ..................................................... della Ditta ............................................................... con sede in ................................................................. come risulta dal Certificato della Cancelleria del Tribunale di .......................................................... data .................................................................

Essi commarenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, premetto:

Nella licitazione privata esperita dall'Amministrazione Penitenziaria in data ....................................................., la Ditta ............................................................... con sede in ................................................................. rimase aggiudicataria della fornitura di Lt. ..................................................... di gasolio
da consegnare come risulta dal capitolato speciale che si allega al presente sotto la lettera «A» per costituire parte integrante.

DOVENDOSI ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale Direzione n. .............. e la Ditta n. ..................................................................

e convengono quanto segue:

Art. 1 Il Dott. ........................................... nell’accennata qualità conferisce al Sig. ................................................................. che accetta in nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, l’appalto per la fornitura di lt. .................................................. di gasolio, regolato dall’allegato capitolato d’oneri speciale che fa parte integrante del contratto stesso.

La fornitura ha carattere di somministrazione a richiesta, e, pertanto, la quantità sopra specificata ha valore puramente indicativo.

Art. 2 - l’appalto avrà la durata di ........... mesi con decorrenza dal ................................................................. al 31 dicembre 1988.

Art. 3 l’Amministrazione corrisponderà alla Ditta contraente il prezzo del gasolio corrispondente a quello massimo al consumo pubblicato sulla G.U. dal C.I.P. e corrente al momento della consegna della fornitura, ridotto dello sconto del ...........%; quindi l’importo presunto in base all’attuale quotazione, relativamente all’es. 1988, per una durata di mesi ........... risulta di L. ...................... mentre l’importo presunto del presente contratto relativamente ad una durata di mesi 12, in caso di rinnovo, come in appresso indicato è di L. ......................

Art. 4 Il presente contratto deve intendersi tacitamente e annualmente rinnovato per altri 2 anni alle stesse condizioni, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. all’altra, entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

La Ditta, comunque sia, si impegna in caso di disdetta ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni per altri tre mesi dalla scadenza.

Art. 5 Il pagamento sarà effettuato alla fine di ciascun mese su presentazione di regolare fattura e mediante ordinativi emessi su apposita apertura di credito (ordine di accreditamento), presso la Tesoreria Provinciale di ......................................................... a favore del Sig. ........................................................., nato a ......................................................... il ..................................................... nella sua qualità di ......................................................... della Ditta .........................................................
Art. 6 A garanzia della esatta osservanza ed esecuzione degli obblighi assunti con la presente scrittura la Ditta costituisce un deposito cauzionale dell’importo di L. ............................................................... come da .................................................................


Art. 8 La Ditta si obbliga nell’espletamento dell’appalto affidatogli a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc...) ed altri obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc…).

La stessa Ditta, inoltre, si impegna a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l’esecuzione del contratto e sino al momento dell’emissione dell’ordinativo di pagamento finale, che a carico della Ditta siano state elevate contravvenzioni, l’Amministrazione ha facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell’ammontare di ciascuna liquidazione mensile di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Ditta per pagamento di interessi od altro qualsiasi compenso.

L’ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Ditta solo in seguito ad autorizzazione dell’Ente competente.

Art. 9 Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al contratto ed alla sua esecuzione saranno differite alle decisioni di un collegio di arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti contraenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma escluso ogni ricorso all’Autorità Giudiziaria cui le parti espressamente rinunciano.

Art. 10 Il presente contratto, vincolativo per la Ditta appaltatrice fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l’Amministrazione Penitenziaria solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutorio a norma delle vigenti disposizioni di Legge.
Ed il predetto Dr. .............................................................. nella accennata sua qualità, accetta il presente contratto in forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce, viene da me Ufficiale Rogante sottoscritto con le parti contraenti.

Il presente contratto, redatto in due originali in carta semplice uno dei quali rimarrà depositato presso di me Ufficiale Rogante, mentre l’altro sarà inviato all’Ufficio del Registro, consta di n. ...... fogli, di cui n. ........................ pagine scritte e di n. ........................ righe della presente pagina oltre alle sottoscrizioni.


Letto, confermato e sottoscritto:

LA DITTA

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’UFFICIALE ROGANTE

LETTERA CIRCOLARE n. 611064/7 del 22 aprile 1988.


La Commissione istituita ai sensi dell’art. 22 della legge 354/75 e successive modificazioni ha determinato le mercedi dovute ai detenuti ed internati lavoranti rispetto ai nuovi contratti di categoria e all’indice della contingenza con decorrenza 1º novembre 1987.

Con l’occasione si rammenta che l’orario settimanale di lavoro resta fissato in quaranta ore, fatta eccezione per gli addetti alle infermerie e per i calzolai ridotto, rispettivamente, a 38 e 39 ore settimanali. (Vedasi nota Uff. VI n. 571717/7 del 16 giugno 1986).

Si allega la tabella delle merci con decorrenza 1º novembre 1987.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VI
Maurizio Fumo
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ctg.</th>
<th>Paga base</th>
<th>Indennità contig. al 31 ottobre 1987</th>
<th>Incr. contig. all'1 novembre 1987</th>
<th>TOTALE</th>
<th>Quota XIII mensilità su col. 5</th>
<th>Quota ind. di anzian. su col. 5 + 6</th>
<th>Retribuzione lorda</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>257.749</td>
<td>495.210</td>
<td>13.063</td>
<td>766.022</td>
<td>63.809</td>
<td>39.896</td>
<td>869.727</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>224.919</td>
<td>494.808</td>
<td>12.847</td>
<td>732.574</td>
<td>61.024</td>
<td>38.154</td>
<td>831.752</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>199.296</td>
<td>494.230</td>
<td>12.468</td>
<td>705.994</td>
<td>56.112</td>
<td>35.083</td>
<td>797.189</td>
</tr>
<tr>
<td>2)</td>
<td>Adetti alle infermerie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>254.042</td>
<td>558.537</td>
<td>13.449</td>
<td>826.028</td>
<td>68.805</td>
<td>39.042</td>
<td>980.878</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>212.167</td>
<td>558.190</td>
<td>13.176</td>
<td>783.533</td>
<td>65.268</td>
<td>31.645</td>
<td>930.416</td>
</tr>
<tr>
<td>3)</td>
<td>Metalmeccanici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>292.790</td>
<td>498.150</td>
<td>13.309</td>
<td>804.259</td>
<td>66.995</td>
<td>37.605</td>
<td>943.859</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>209.340</td>
<td>497.724</td>
<td>13.154</td>
<td>780.218</td>
<td>64.992</td>
<td>37.434</td>
<td>915.644</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>236.175</td>
<td>497.165</td>
<td>12.935</td>
<td>746.215</td>
<td>62.169</td>
<td>37.364</td>
<td>875.739</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>188.940</td>
<td>397.684</td>
<td>10.348</td>
<td>596.972</td>
<td>49.729</td>
<td>32.891</td>
<td>700.591</td>
</tr>
<tr>
<td>4)</td>
<td>Falegnami</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>328.300</td>
<td>498.965</td>
<td>13.544</td>
<td>840.809</td>
<td>70.039</td>
<td>43.791</td>
<td>954.639</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>291.450</td>
<td>498.271</td>
<td>13.301</td>
<td>803.022</td>
<td>66.891</td>
<td>41.823</td>
<td>911.736</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>260.630</td>
<td>497.675</td>
<td>13.057</td>
<td>771.402</td>
<td>64.253</td>
<td>40.176</td>
<td>875.836</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>208.504</td>
<td>398.140</td>
<td>10.478</td>
<td>617.122</td>
<td>51.405</td>
<td>32.141</td>
<td>700.669</td>
</tr>
<tr>
<td>5)</td>
<td>Calcolai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>303.510</td>
<td>498.119</td>
<td>13.378</td>
<td>815.007</td>
<td>67.892</td>
<td>42.447</td>
<td>925.344</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>278.050</td>
<td>497.675</td>
<td>13.210</td>
<td>788.935</td>
<td>65.713</td>
<td>41.089</td>
<td>895.742</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>239.190</td>
<td>497.119</td>
<td>12.955</td>
<td>749.264</td>
<td>62.414</td>
<td>39.023</td>
<td>850.701</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>191.352</td>
<td>397.695</td>
<td>10.364</td>
<td>599.411</td>
<td>49.931</td>
<td>31.218</td>
<td>680.560</td>
</tr>
<tr>
<td>6)</td>
<td>Edili</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>352.125</td>
<td>499.148</td>
<td>13.699</td>
<td>864.972</td>
<td>72.052</td>
<td>45.049</td>
<td>982.073</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>316.942</td>
<td>498.505</td>
<td>13.467</td>
<td>828.884</td>
<td>69.045</td>
<td>43.169</td>
<td>941.099</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>270.865</td>
<td>497.665</td>
<td>13.163</td>
<td>781.693</td>
<td>65.115</td>
<td>40.712</td>
<td>887.520</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>216.692</td>
<td>396.132</td>
<td>10.530</td>
<td>625.354</td>
<td>52.092</td>
<td>32.570</td>
<td>710.106</td>
</tr>
<tr>
<td>7)</td>
<td>Grafici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>331.818</td>
<td>498.792</td>
<td>13.565</td>
<td>844.175</td>
<td>70.320</td>
<td>73.277</td>
<td>987.772</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>307.430</td>
<td>498.404</td>
<td>13.405</td>
<td>819.239</td>
<td>68.243</td>
<td>71.112</td>
<td>958.594</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>286.325</td>
<td>498.112</td>
<td>13.405</td>
<td>797.842</td>
<td>66.469</td>
<td>69.255</td>
<td>933.557</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>257.950</td>
<td>497.577</td>
<td>13.079</td>
<td>768.606</td>
<td>64.025</td>
<td>66.717</td>
<td>899.348</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>206.360</td>
<td>398.062</td>
<td>10.463</td>
<td>614.885</td>
<td>51.220</td>
<td>53.374</td>
<td>719.479</td>
</tr>
<tr>
<td>8)</td>
<td>Agricoli</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>287.993</td>
<td>497.950</td>
<td>13.276</td>
<td>799.219</td>
<td>66.575</td>
<td>69.374</td>
<td>935.168</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>249.808</td>
<td>497.399</td>
<td>13.025</td>
<td>760.230</td>
<td>63.327</td>
<td>65.990</td>
<td>894.547</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>209.921</td>
<td>496.652</td>
<td>12.762</td>
<td>719.335</td>
<td>59.921</td>
<td>62.441</td>
<td>841.697</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>167.937</td>
<td>397.322</td>
<td>10.210</td>
<td>575.469</td>
<td>47.937</td>
<td>49.933</td>
<td>675.359</td>
</tr>
<tr>
<td>9)</td>
<td>Cotonifici - Maglierie - Calzetterie - Lino - Canapa - Confezioni in serie - Laminifici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>302.170</td>
<td>498.036</td>
<td>13.369</td>
<td>813.575</td>
<td>67.771</td>
<td>42.372</td>
<td>923.718</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>277.380</td>
<td>497.633</td>
<td>13.206</td>
<td>788.219</td>
<td>65.659</td>
<td>41.052</td>
<td>894.930</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>238.520</td>
<td>497.036</td>
<td>12.950</td>
<td>748.506</td>
<td>62.351</td>
<td>38.983</td>
<td>849.840</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>190.816</td>
<td>397.629</td>
<td>10.360</td>
<td>598.805</td>
<td>49.881</td>
<td>31.186</td>
<td>679.872</td>
</tr>
</tbody>
</table>
OGGETTO: Sopravvitto detenuti.

Si invitano le SS.LL. ad eseguire costanti, puntuali e penetranti controlli in ordine al servizio del sopravvitto detenuti.

Particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai prezzi praticati che, in osservanza dell’ultimo comma dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione, D.P.R. 431/76, andranno confrontati, con le informazioni sui prezzi correnti all’esterno, richiesti mensilmente alla Autorità comunale locale, fornendo alla stessa l’elenco dei generi posti in vendita nell’Istituto, indicandone per ciascuno dettagliatamente la qualità ed il tipo, la pezzatura, la marca ed il prezzo.

La tariffa di tutti i generi posti in vendita, mod. 72, dovrà essere diffusa all’interno delle sezioni, costantemente.

Oltre ai suddetti generi, come è noto, i detenuti potranno procurarsi, nel rispetto dei limiti di spesa e facendone esplicita preventiva richiesta mediante la «domandina» mod. 393, generi ed oggetti non tariffati la cui fornitura dovrà essere eseguita dalle Imprese del mantenimento in conformità della circolare ministeriale n. 2593/5046 del 16 marzo 1979.

È indispensabile, quindi, che anche i prezzi di tali particolari forniture vengano controllati da personale incaricato dalle SS.LL. affinché sia verificato che non superino quelli praticati nei negozi più modesti del luogo, e che non prevedano alcuna percentuale di aumento; inoltre per ogni fornitura a mezzo del mod. 393, l’appaltatore dovrà allegare il prescritto documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) rilasciato dal proprio fornitore.

Inoltre è necessario acquisire, in calce ai mod. 393, la firma del detenuto, per ricevuta dei generi acquistati e per benestare dei prezzi esposti.

Le SS.LL. saranno ritenute personalmente responsabili degli adempimenti soprindicati.

Si prega di assicurare.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Enrico Delehaye
LETTERA CIRCOLARE n. 611065.2/1 del 5 maggio 1988.

OGGETTO: Permessi retribuiti per i detenuti ed internati lavoranti.
(IV comma art. 22 L. 354/75).

La Commissione istituita ai sensi dell’art. 22 della lege 354/75 e successive modificazioni ha stabilito il numero massimo di ore di permesso retribuito per i detenuti ed internati lavoranti frequentanti corsi professionali e/o d’istruzione nonché le modalità e le condizioni di fruizione degli stessi.

Numero massimo di ore di permesso retribuito.

Viene fissato un «monte ore» di 300 riferito al biennio che potrà essere fruito anche nell’arco di un solo anno.

Soggetti beneficiari.

Possono fruire dei permessi retribuiti i detenuti ed internati frequentanti i corsi professionali e/o d’istruzione.
È ammessa la frequenza retribuita a più corsi contemporaneamente purché non venga superato il suddetto numero di ore.
Riguardo alla ammissione ai corsi retribuiti la Commissione ha indicato di privilegiare l’iscrizione di quei reclusi le cui prospettive di detenzione rendano probabile il completamento del corso stesso.

Decorrenza.

La decorrenza delle presenti disposizioni è fissata dal giorno 1 luglio 88.

Organizzazione dei corsi.

La Commissione ha rilevato che, svolgendosi la maggior parte dei corsi durante l’orario di lavoro, ben difficilmente i detenuti, pur potendo contare su 300 ore di assenza retribuite, sarebbero disposti ad abbandonare l’attività lavorativa (e la relativa mercede) per proseguire il corso, una volta esaurito il «monte ore»; pertanto è stato richiesto che l’Amm.ne compia ogni sforzo perché tutti i corsi siano organizzati in modo che, solo in parte, coincidano con l’orario di lavoro.
Pagamento dei permessi retribuiti.

Il pagamento dei permessi va effettuato mensilmente.
Saranno retribuite solamente le ore di corso tenute durante l’orario di lavoro.
Per le ore di corso tenute fuori dall’orario di lavoro è previsto il normale sussidio.
Il meccanismo di pagamento dei permessi retribuiti prevede la corresponsione di una retribuzione pari alla metà del tempo di effettiva assenza dal lavoro. (Un’ora su due di frequenza - un’ora e mezza su tre di frequenza ecc.). In caso di interruzione del corso per cause di forza maggiore, il sussidio viene pagato in proporzione alla frequenza effettuata con le modalità sopra descritte.
Si richiamano le Direzioni degli Istituti ad evitare che i ristretti possano essere ammessi ai permessi retribuiti per un numero di ore che superi nel biennio il «monte ore» previsto e a ridurre la possibilità che in caso di trasferimento ciò possa avvenire nell’Istituto di destinazione.
A questo riguardo va compilata una scheda individuale che riporti il «monte ore» già frutto per eventuali permessi retribuiti. La scheda va sollecitamente trasmessa all’Istituto presso cui il detenuto è stato assegnato.
La Commissione ha, altresì, richiesto di essere messa a conoscenza delle problematiche che emergeranno in concreto nella pratica applicazione di quanto disposto.
Le Direzioni interessate alla organizzazione dei corsi professionali e/o d’istruzione sono portanti pregate di fare pervenire a fine anno 1988, a questo Ufficio, un resoconto sulla applicazione dei permessi retribuiti prospettando le difficoltà emerse e le eventuali osservazioni.
La Commissione, infine, ha sottolineato la necessità di portare a conoscenza dei detenuti le retribuzioni previste per le varie qualifiche e categorie prevedendo che le relative tabelle vengano affisse in idonei locali frequentati dai ristretti.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VI
Maurizio Fumo


In considerazione dei quesiti posti, e al fine di smellire l'iter per l'adeguamento indicato in oggetto (eliminando la corrispondenza per i chiarimenti superflui) si esplicita il contenuto, già sufficientemente chiaro, della lettera circolare n. 686910 del 26 aprile 1988:

1) L'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha parzialmente liberato le frequenze assegnate a questa Amministrazione dal Ministero P.T. Delle tre frequenze assegnate ha in uso qualche canale in alcune Regioni dello Stato;

2) I canali ancora utilizzati dal predetto Ente sono riportati nell'allegato «A» della lettera circolare n. 686910 del 26 aprile 1988. Sempre in tale allegato sono indicate sia le Regioni in cui la frequenza è occupata, che la data presunta di disattivazione dei canali in argomento;

3) I canali non citati nell'allegato «A» sono liberi e quindi utilizzabili;

4) Nelle Regioni non riportate nell'allegato «A» sono libere tutte le frequenze assegnate a questa Amministrazione (vedasi lettera circolare n. 694600 del 30 ottobre 1987);

5) Con lettera circolare n. 686910 del 26 aprile 1988 sono state autorizzate tutte le Direzioni ad eseguire l'adeguamento indicato in oggetto, con il rispetto delle vigenti normative e disposizioni Ministeriali. Ciò significa che le pratiche per l'adeguamento di che trattasi debbano essere espletate secondo le disposizioni impartite con Circolare n. 3138/5588 del 4 novembre 1985 e con il rispetto delle vigenti Leggi e delle Norme di Contabilità Generale dello Stato. Ovviamente le Norme precitate debbono essere rispettate anche per la determinazione della sostituzione degli apparati.

Per quanto sopra le Direzioni non debbano chiedere autorizzazioni per eseguire l'adeguamento precitato, fatta eccezione per l'acquisto di nuovi apparati e per gli adeguamenti la cui spesa non trova capienza nello stanziamento ordinario dei fondi dei Capitoli 2089 o 7010. L'autorizzazione per le sostituzioni degli apparati radio ricetrasmissenti, deve essere chiesta dopo che le Direzioni interessate hanno accertato l'effettiva necessità e quindi l'antieconомicità della modifica alla stazione stessa.

L'autorizzazione per le modifiche che non trovano capienza nello stanziamento ordinario, debbono essere chieste dopo aver accer-
tato la spesa necessaria, e quindi contestualmente alla richiesta di assegnazione suppletiva di fondi, ma prima di commissionare le modifiche in argomento;

6) Gli Istituti che non possono, in questo periodo transitorio, utilizzare il canale B 192 S = 169,9250 MHz = F1 debbono utilizzare la vecchia frequenza per il collegamento con i Centri Operativi della P.S. e dei Carabinieri (per determinare tali Istituti è sufficiente consultare il più volte citato allegato «A»);

7) I canali citati nell'allegato «A», limitatamente alle rispettive regioni indicate nello stesso allegato, (della lettera circolare n. 686910 del 29 aprile 1988) debbano essere attivati (cioè sintonizzabili con gli apparati radio ricetrasmissenti) ma non utilizzati in quanto attualmente sono occupati dall'ENEL;

8) Gli Istituti delle Regioni Emilia, Lazio e Sardegna che non sono chiaramente configurati geograficamente dall'allegato «A» della predetta lettera circolare (e cioè che si trovano in zone limite delle aree indicate) possono chiedere precisazioni, in merito ai canali occupati, ai locali Compartimenti dell'ENEL. Pertanto, ogni richiesta di precisazione non classificabile tra i casi precitati, è superflua.

Le note con cui sono stati posti questi inerenti agli argomenti precitati, si intendono riscontrate con la presente.

Inoltre si reputa opportuno fornire alcune precisazioni circa l'esecuzione del contratto n. 3345 del 29 dicembre 1986:

a) Il collaudo delle apparecchiature fornite dalla ditta contrattante esula dall'adeguamento degli impianti radio ricetrasmissenti al D.M. 21 febbraio 1986 del Ministero P.T.. Tale adeguamento non deve essere di ostacolo all'esecuzione contrattuale;

b) Il collaudo di cui al punto «a» può e deve essere eseguito con le modalità previste dall'art. 5 del contratto n. 3345 del 29 dicembre 1986.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IX
Enrico Delehaye
LETTERA CIRCOLARE n. 690263.1/3 del 27 giugno 1988.

OGGETTO: Sopravvittto detenuti.

Facendo seguito alla lettera circ.le prot. n. 687465.1/3 datata 27 aprile 1988 di questo Ufficio, si chiarisce che, ad ogni fornitura avvenuta a mezzo del mod. 393, l’appaltatore dovrà allegare, di norma, il prescritto documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) rilasciato dal proprio fornitore. Limitatamente agli acquisti spiccioli giornalieri, ove non venga allegato il relativo documento fiscale, sarà ammissibile una fatturazione complessiva a fine mese, purché detto documento esponga uno per uno e ben distinti tutti i generi oggetto di ciascuna fornitura giornaliera.

Le SS.LL., al fine di garantire i prescritti controlli sui prezzi applicati dall’Impresa, anche in ordine alle forniture di cui sopra, valuteranno l’opportunità di includere nel tariffario mod. 72 il maggior numero possibile di generi, inserendo uno specifico capitolo per gli «acquisti autorizzabili dalla Direzione su domanda».

Si ribadisce altresì l’integrale attuazione di tutte le modalità già esposte con la succitata circolare in ordine al controllo dei prezzi praticati dalle Imprese su tutti i generi comunque destinati ai detenuti.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Cesare Talarico

LETTERA CIRCOLARE n. 088443/12 del 9 luglio 1988.

OGGETTO: Attività di formazione e di Aggiornamento professionale del Personale Civile penitenziario.

La materia della formazione, dell’addestramento e dell’aggiornamento professionale degli impiegati di qualunque carica e grado dell’Amministrazione dello Stato è di competenza, in linea di massima, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Tali iniziative sono attuate mediante corsi organizzati dalla stessa Scuola, ovvero demandati «direttamente» alle Amministrazioni interessate che siano in grado di provvedervi da sole, purché sia richiesto previamente il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

La Scuola di formazione del personale civile penitenziario per adulti, istituita con D.M. del 2 gennaio 1984, ha svolto, infatti, numerose attività didattico-formative nei confronti del personale civile penitenziario.
Nello spirito di collaborazione previsto dalla legge 354/75, sono stati, altresì, sottoscritti — tra questa Amministrazione ed alcune Regioni — protocolli d’intesa nei quali si riafferma, tra l’altro, il comune impegno nell’organizzazione d’iniziative formative rivolte tanto al personale di questa Amministrazione, quanto a quello degli Enti Locali, professionalmente impegnato in attività di risocializzazione.

Ciò premesso, al fine di assicurare un coordinamento delle attività formative, da parte degli organi centrali di questo Ministero, si invitano le SS.LL. a far conoscere tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale proposta di corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento, rivolta al Personale dipendente ed organizzati da Enti ed Associazioni locali.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO I
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE n. 317214/5.1 del 12 luglio 1988.


Restano ferme le due ore di servizio retribuite come prestazione di lavoro straordinario per il tramite della Prefettura competente per Provincia.

Per effetto di quanto sopra esposto gli orari di servizio d’obbligo sono stabiliti:

- a decorrere dal 1° luglio 1988 in trentanove ore settimanali;
- a decorrere dal 1° maggio 1989 in trentotto ore settimanali.

L’articolo 2 del predetto Decreto indica che fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, il personale della Polizia di Stato, per assicurare i necessari livelli di operatività potrà espletare turni di servizio rispettivamente di quaranta ore e trentanove ore settimanali.

Per assicurare i necessari livelli di operatività delle diverse Forze di polizia destinatarie della nuova disciplina sull’orario di lavo-
ro, ivi compresi gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, 
i turni di servizio ordinario, verranno mantenuti con la corrispon-
sione del compenso di lavoro straordinario per l’ora di lavoro, de-
rivante dalla riduzione di lavoro.
È comunque fatta salva la possibilità di disporre i turni di ser-
vizio secondo la nuova normativa, laddove le esigenze di servizio lo consentano.

In conseguenza delle nuove norme sull’orario di servizio, ven-
gono retribuite con il compenso per il lavoro straordinario le pre-
stazioni effettivamente rese dal personale dipendente rispettiva-
mente oltre le trentanove ore settimanali, a decorrere dal 1° luglio 

I limiti massimi individuali e di spesa assegnati dall’Ispettorato 
distrettuale o dalla Direzione del Centro competente si intendono 
per tanto, elevati corrispondentemente di una ora alla settimana. 
(es: nei confronti del personale preposto ai servizi di vigilanza a 
turno nell’arco delle 24 ore, il limite medio individuale mensile di 
38 ore è elevato a 42 ore mensili, mentre il limite massimo indivi-
duale, già fissato in 47 ore, viene portato a 51 ore mensili).
Ulteriori istruzioni saranno diramate per il tramite dei medesi-
mi Ispettori e Direttori dei Centri.
Si assicuri.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone


OGGETTO: Assegnio per il nucleo familiare - Legge 13 maggio 

Per norma, per la scrupolosa applicazione e perché sia portata a 
conoscenza del personale dipendente, si trasmette la circolare n. 31 
del 27 giugno 1988 - prot. n. 127899 - del Ministero del Tesoro - Ra-
gioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordina-
menti del Personale - concernente l’oggetto, con allegato fac-simile del 
modello di domanda contenente l’attestazione dei redditi familiari.

Si richiama la particolare attenzione delle Direzioni e del perso-
nale sui punti 5) e 6) della circolare sopra menzionata circa gli 
adempimenti del personale e degli Uffici che amministrano il per-
sonale stesso.

P. IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Giuseppe Falcone
LETTERA CIRCOLARE n. 048806/12 del 10 agosto 1988.

OGGETTO: Utilizzazione annuale di 150 ore del permesso retribuito previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 giugno 1981, per il personale civile dello Stato.


Al fine di consentire a questo Ministero di espletare gli adempimenti occorrenti per l’attuazione della norma per l’anno scolastico 1988 - 1989, si pregano le SS.LL. di voler invitare il personale interessato ad inoltrare sollecitamente apposita istanza.

Le SS.LL. sono altresì pregate di voler trasmettere, entro e non oltre il 10 settembre 1988, a questo Ufficio l’elenco complessivo del proprio personale che abbia presentato le istanze.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO I
Edoardo Fazzioli

LETTERA CIRCOLARE n. 695781.19 del 29 ottobre 1988.

OGGETTO: Fuori uso degli effetti di casermaggio.

A modifica del punto 4) della Circolare n. 2083/4538 del 5 febbraio 1973 si dispone che, acquisito il previsto Decreto di scarico l’utilizzazione degli oggetti fuori uso e la loro vendita avverrà esclusivamente su disposizione dei signori Ispettori Distrettuali.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IX
Enrico Delehaye

LETTERA CIRCOLARE n. 322955/1.1 del 3 novembre 1988.

OGGETTO: Autorizzazioni a risiedere in località diversa dalla sede di servizio.

In esito ai numerosi quesiti pervenuti in materia, si chiarisce che la vigente disciplina per le autorizzazioni a risiedere fuori sede non pone alcuna distinzione fra personale celibe, coniugato o con figli a carico legalmente riconosciuti.
L’autorizzazione a risiedere fuori dell’ordinaria sede di servizio in presenza di rilevanti motivi, è demandata al Direttore dell’Istituto di appartenenza, secondo quanto indicato con lettera circolare n. 317579/1.1 del 10.12.1986, le cui disposizioni si intendono integralmente confermate.

L’intervenuta abrogazione degli obblighi di cui agli artt. 116, 118 e 130 del vigente Regolamento del Corpo degli agenti di custodia, per effetto della nuova disciplina dell’orario di lavoro e della remunerazione per lavoro straordinario, non può determinare la decadenza dell’obbligo di risiedere presso la località sede di servizio.

Si ricorda che la residenza viene identificata come il luogo in cui il dipendente ha abituale dimora.

Il dipendente stesso ha facoltà comunque di risiedere in diverso comune, purché nell’ambito di 30 chilometri dalla località dove ha sede l’Istituto o Ufficio, salvo eventuali maggiori limiti in considerazione della particolare situazione abitativa delle aree metropolitane, dove risulti indisponibile un mercato di alloggi locabili.

Non è soggetta invece a preventiva autorizzazione la facoltà del militare celibe o coniugato che, libero dal servizio, si rechi fuori sede in via occasionale o saltuaria.

In ogni caso l’autorizzazione a risiedere fuori sede deve essere accordata in presenza di rilevanti motivi, tenuto conto della conciliabilità con il pieno e regolare adempimento di ogni dovere del militare.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone


Per conoscenza e norma si trascrivono le direttive che la Direzione generale della Sanità militare ha impartito in sede di interpretazione dell’art. 24 della legge in oggetto indicata, significando che la normativa, per effetto del disposto di cui all’art. 1-IV comma della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applica anche alle guardie di custodia ausiliarie: «L’art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al comma 8, 9 e 10 prevede che il periodo trascorso
dal personale di leva in licenza di convalescenza (eccetto i primi quindici giorni complessivi) e presso i luoghi di cura (eccetto i primi quarantacinque giorni complessivi) non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, a meno che non sia dovuto ad infermità dipendenti da causa di servizio.

È previsto, tuttavia, che i predetti limiti possano essere aumentati, a domanda degli interessati, solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare.

Pertanto il personale militare di leva che abbia frutto di periodi di licenza e/o di ricoveri presso luoghi di cura, può presentare istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della computabilità o meno dei predetti periodi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva.

Si precisa che, ai fini della applicazione della legge in argomento, non sono da considerare quali ricoveri in luoghi di cura i periodi di trascorsi presso le infermerie di Corpo o di bordo per infermità a carattere acuto, qualora la relativa degenza non ecceda la durata di dieci giorni consecutivi.

La domanda dell’interessato intesa ad ottenere il beneficio previsto dal comma 10 dell’art. 24 della legge dovrà essere presentata al Comando del Corpo di appartenenza. Essa dovrà pervenire entro il quinto giorno dal rientro al Corpo nel caso in cui il militare, al termine di una o più licenze di convalescenza o del periodo di ricovero, abbia riacquistato l’idoneità al servizio. Nel caso, invece, in cui il militare si trovi in licenza di convalescenza o sia ricoverato in uno Stabilimento Sanitario all’atto di congedamento del proprio scaglione, la domanda dovrà pervenire entro il quinto giorno successivo alla data prevista per il congedamento dell’interessato, per consentire all’Amministrazione di adottare una decisione in tempo utile.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni della legge in argomento è necessario che tutti i militari siano adeguatamente informati della loro facoltà di produrre, a tempo opportuno, istanza per il computo dei periodi di assenza dal servizio per motivi di salute e delle modalità a termini di scadenza previsti dalle presenti direttive.

Le domande presentate dagli interessati dovranno con ogni sollecitudine essere istruite a cura del Comando del Corpo di appartenenza e corredate del parere del Dirigente il Servizio Sanitario e del Comandante, nonché della intera documentazione sanitaria del militare, compresi i precedenti necessari alla valutazione del caso.

Il Direttore di Sanità esprimerà, infine, il proprio giudizio motivato e lo comunicherà al più presto direttamente al Comando di appartenenza dell’interessato, per le successive incombenze matricolari.

Per quanto attiene ai criteri da seguire ai fini della corretta formulazione dei pareri e dei giudizi sulla materia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di massima:

1. potranno essere oggetto di giudizio favorevole per il computo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva i periodi di licenza di convalescenza o di ricovero conseguenti ad infermità o lesioni contratte o manifestatesi presumibilmente, a causa dello svolgimento del servizio militare.

Ai fini del predetto giudizio dovrà tenersi conto non solo delle patologie che traggono origine in maniera unica, diretta ed immediata dal servizio prestato e di quelle per le quali il servizio costituisce concausa efficiente alla loro insorgenza, ma anche delle forme morbosi che, pur se preesistenti o indipendenti dagli eventi di servizio, abbiano ricevuto dagli stessi l’occasione necessaria a manifestarsi.

2. Non sono computabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva i periodi di licenza di convalescenza o di ricovero conseguenti ad infermità o lesioni contratte in licenza, in servizio contravvenendo a specifiche disposizioni e, infine, in libera uscita se dovute a causa dello svolgimento di attività non autorizzate.

Le presenti direttive dovranno essere attuate fino a nuove indicazioni di questa Direzione Generale, che potranno scaturire dalle risultanze di un adeguato periodo di sperimentazione della nuova normativa».

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto dell’Onorevole Ministro del 25 novembre 1977, relative alla restituzione ai distretti militari di provenienza, delle guardie ausiliarie che siano rimaste assenti per infermità per un periodo superiore a 60 giorni.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone
LETTERA CIRCOLARE n. 323788/3-1 del 15 novembre 1988.


1. — Diritto al beneficio

Il trattamento economico previsto dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 402 compete nei soli casi di trasferimento disposti d’autorità e deve essere attribuito - a modifica delle precedenti disposizioni - con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo Decreto Legge istitutivo (16 aprile 1987, n. 146) e cioè dal 18 aprile 1987; al seguente personale appartenente al Corpo degli Agenti di Custodia:

- ufficiali in s.p.e.;
- sottufficiali;
- appuntati;
- guardie in ferma, rafterma o in servizio continuativo.

Il beneficio in parola, commisurato all’importo della diaria giornaliera di missione vigente al momento della liquidazione, va computato in ragione di 365 giorni annui e compete anche per i periodi di licenza ordinaria.

Il diritto alla corresponsione dell’indennità in argomento cessa nel caso in cui il beneficiario, prima del compimento del biennio, decorrente dalla data di presa in forza presso la nuova sede, venga collocato in congedo o sia trasferito nuovamente in altra sede. In quest’ultimo caso, qualora il trasferimento sia disposto d’ufficio, l’indennità sarà corrisposta «ex novo».

2. — Esclusione del beneficio

Il beneficio di cui alla legge 402/1987 non compete:

- ai militari di ogni ordine e grado trasferiti a domanda;
- ai militari trasferiti nell’ambito dello stesso comune;
– ai militari trasferiti nella sede di abituale dimora del proprio nucleo familiare, desunta da atti in possesso dell’Amministrazione o da precedenti autorizzazione a risiedere fuori sede;
– ai militari richiamati in servizio a tempo determinato;
– alle guardie ausiliarie;
– agli allievi che, a conclusione del corso di addestramento professionale, sono nominati guardie e vengono assegnati dalla scuola ad una qualsiasi sede (prima assegnazione).
– ai militari che, a seguito di cessazione dal servizio, chiedono di risiedere in un luogo diverso dall’ultima sede di servizio (domicilio eletto);
– alle guardie celibi - comprese anche quelle che hanno superato il corso per vicebrigadiere, ma ancora in attesa del conferimento formale del grado - a cui sia offerta la possibilità di alloggiare in caserma (l’eventuale autorizzazione ad alloggiare fuori casema, non consente comunque la corresponsione del beneficio).

3. – Cumulabilità con il trattamento economico e di trasferimento previsto dalla legge 417/1978


4. – Definizione di alloggio di servizio gratuito spettante al titolare del servizio di custodia

Per alloggio di servizio deve intendersi quello che si presenta surrogatorio del contratto di locazione che il dipendente avrebbe, altrimenti, dovuto stipulare nella nuova sede di servizio. Pertanto, il posto letto in caserma o una eventuale sistemazione in foresteria non possono essere configurati come alloggi di servizio per il titolare del servizio di custodia.
5. – Regime tributario


6. – Sospensione del beneficio

Nel caso in cui il dipendente, fruente dello speciale trattamento economico di missione venga sospeso dal servizio, sia posto in aspettativa per motivi privati, il pagamento va comunque sospeso e riprenderà dalla data di cessazione dell’impedimento. In tali casi il termine dei due anni temporali, previsti dalla norma, sarà prorogato fino al pagamento dell’ultimo rateo di missione (24esimo mese).

7. – Adeguamento del trattamento economico per promozione

Qualora, durante il biennio di percezione dell’indennità, intervenga una promozione che comporti il passaggio alla fascia retributiva superiore (es. da Maresciallo Maggiore a Maresciallo Maggiore Scelto), sarà corrisposto la diaria del nuovo grado o qualifica, a decorrere dalla data del provvedimento di promozione, ai sensi dell’art. 4 dalla Legge 836/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si assicuri.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Giuseppe Falcone

LETTERA CIRCOLARE n. 612754/7 del 29 novembre 1988.

OGGETTO: Adeguamento mercedi detenuti lavoranti.

Si trasmette la tabella delle mercedi dovute ai detenuti ed internati lavoranti dal 1° novembre 1988, aggiornate con lo scatto di contingenza maturato a tale data.

Si fa presente che la competente Commissione di cui all’art. 22 della L. 354/75 ha deliberato la variazione di alcune categorie di
merce previste nella precedente tabella, in quanto non più attribuibili alle categorie dei lavoranti «in produzione».

In conseguenza, gli apprendisti verranno retribuiti con le seguenti categorie:

- D – Metalmecanici;
- D – Falegnami;
- D – Calzolai;
- D – Edili;
- D – Grafici;
- D – Agricoli;
- C – Sarti.

La categoria d’accesso dei lavoranti in produzione sopra elencati sarà, pertanto, quella immediatamente superiore a quella degli apprendisti.

Per gli addetti alle infermerie è stata prevista una sola categoria, la A.

Per gli addetti ai servizi vari restano invariati gli inquadramenti previsti dalla circolare n. 2480/4933 del 20 dicembre 1977.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VI
Maurizio Fumo
### MERCEDES - 1 NOVEMBRE 88 - 30 APRILE 1989

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ctg.</th>
<th>Paga base</th>
<th>Indennità conting. al 31 ott. 1988</th>
<th>Incremento conting. al 1° nov. 1988</th>
<th>TOTALE</th>
<th>Quota XIII mensilità su col. 5</th>
<th>Quota ind. di anzian. su col. 5 + 6</th>
<th>Retribuzione lorda</th>
<th>Mensile (5 + 6 + 7)</th>
<th>Giornaliera</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Addetti ai servizi vari d’Istituto

| Ctg. | 290.663 | 523.177 | 14.039 | 817.379 | 68.130 | 42.597 | 928.606 | 35.715 |
| A    | 257.749 | 521.890 | 13.880 | 793.519 | 66.100 | 41.328 | 900.947 | 34.650 |
| B    | 224.919 | 521.051 | 13.659 | 759.629 | 63.277 | 39.563 | 862.469 | 33.170 |

2) Addetti alle infermerie

| Ctg. | 254.042 | 585.999 | 14.278 | 854.319 | 71.165 | 88.989 | 1.014.473 | 39.020 |

3) Metalmeccanici

| Ctg. | 292.790 | 525.338 | 14.133 | 832.261 | 69.328 | 75.132 | 976.721 | 37.565 |
| B    | 236.175 | 523.526 | 13.749 | 779.450 | 64.429 | 69.823 | 907.702 | 34.910 |
| C    | 188.940 | 418.821 | 10.999 | 618.760 | 51.543 | 55.858 | 726.161 | 27.930 |

4) Falegnami

| Ctg. | 328.300 | 526.619 | 14.376 | 869.395 | 72.412 | 45.275 | 986.982 | 37.960 |
| A    | 291.450 | 525.433 | 14.125 | 831.608 | 69.223 | 43.281 | 943.512 | 36.290 |
| B    | 260.630 | 524.424 | 13.916 | 798.970 | 66.554 | 41.612 | 907.136 | 34.890 |
| C    | 208.504 | 419.539 | 11.133 | 639.176 | 53.243 | 33.290 | 725.709 | 27.910 |

5) Calzolai

| Ctg. | 303.510 | 525.437 | 14.205 | 843.152 | 70.235 | 43.912 | 957.299 | 36.820 |
| A    | 278.050 | 524.653 | 14.032 | 816.735 | 68.034 | 42.537 | 927.306 | 35.665 |

6) Edili

| Ctg. | 352.125 | 527.117 | 14.535 | 893.777 | 74.452 | 46.550 | 1.014.779 | 39.030 |
| A    | 316.912 | 526.004 | 14.296 | 857.212 | 71.406 | 44.645 | 973.263 | 37.435 |
| B    | 270.865 | 524.548 | 13.984 | 809.397 | 67.423 | 42.155 | 918.975 | 35.345 |
| C    | 216.692 | 419.638 | 11.187 | 647.517 | 53.938 | 33.724 | 735.179 | 28.275 |

7) Grafici

| Ctg. | 331.818 | 526.489 | 14.398 | 872.705 | 72.696 | 75.754 | 1.021.155 | 39.275 |
| A    | 307.430 | 525.777 | 14.232 | 847.439 | 70.592 | 73.560 | 991.591 | 38.140 |
| B    | 286.325 | 525.485 | 14.232 | 826.042 | 68.809 | 71.703 | 966.554 | 37.175 |
| C    | 229.060 | 420.388 | 11.386 | 660.834 | 55.047 | 57.362 | 773.243 | 29.740 |

| B    | 167.937 | 418.178 | 10.858 | 596.973 | 49.728 | 51.819 | 698.520 | 26.865 |

9) Cotonifici - Maglierie - Calzetterie - Lino - Canapa - Confezioni in serie - Lanifici

| Ctg. | 287.993 | 525.062 | 14.100 | 827.155 | 68.902 | 71.799 | 967.856 | 37.225 |
| A    | 249.806 | 524.003 | 13.842 | 787.651 | 65.611 | 68.370 | 921.632 | 35.445 |
| B    | 209.921 | 522.723 | 13.572 | 746.216 | 62.160 | 64.774 | 873.150 | 33.585 |
| C    | 167.937 | 418.178 | 10.858 | 596.973 | 49.728 | 51.819 | 698.520 | 26.865 |

| Ctg. | 302.170 | 525.335 | 14.195 | 841.700 | 70.113 | 43.837 | 955.650 | 36.755 |
| A    | 277.380 | 524.692 | 14.027 | 816.089 | 67.974 | 42.499 | 926.482 | 35.635 |
| B    | 221.994 | 419.682 | 11.222 | 652.808 | 54.379 | 33.999 | 741.186 | 28.505 |
LETTERA CIRCOLARE n. 590899/12 del 16 dicembre 1988.


Pervengono da più parti quesiti circa l’applicabilità delle disposizioni in materia di pacchi relativamente alla ricezione, da parte dei detenuti, di strumenti o materie prime occorrenti per lo svolgimento delle attività artigianali, intellettuali ed artistiche di cui all’art. 49 Reg. esec..

Si deve ritenere che tale ricezione, ove avvenga a seguito di regolare acquisto, non rientri, nella sostanza, nella materia dei «pacchi» regolamentata dal D.M. del 23 novembre 1984 e dalla circolare n. 3068/5518 del 31 ottobre 1984. Tale acquisto, infatti, rientra tra gli acquisti autorizzabili ai detenuti con il fondo disponibile (c.d. soprauvvito) presso i rivenditori regolarmente autorizzati. A tale proposito si rammenta che per questi acquisti, il 7° comma dell’art. 54 Reg. esec. dispone che il Direttore possa derogare ai limiti di spesa fissati genericamente ogni anno con disposizione ministeriale.

Certamente nelle sedi penitenziali particolarmente disagiate, o dove non siano facilmente reperibili sul mercato esterno le materie prime o gli strumenti occorrenti per le attività ex art. 49 Reg. esec., sarà più che giusto consentire tale acquisto tramite corrispondenza postale (es. sistema del Postal Market).

Nel caso invece che tali strumenti siano portati ai detenuti dalle persone ammesse ai colloqui, si deve ritenere che questa particolare ricezione sia per analogia assimilabile a quanto già stabilito nella circolare n. 3070/5520 del 16 novembre 1984, per i libri e le dispense scolastiche.

Al di fuori dei casi suindicati si applicherà, come è ovvio, l’ordinaria normativa in materia di pacchi, ferma restando, in tutti i casi, la necessità dell’esercizio di una dovuta ed accurata attività di controllo.

Si rammenta infine che l’acquisto degli attrezzi in questione, che non avranno mai la caratteristica della pericolosità, sarà consentito soltanto qualora il loro uso sia finalizzato all’esercizio di attività artigianali, intellettuali ed artistiche, già regolarmente autorizzato dalle SS.LL. su richiesta degli interessati e secondo quanto disposto dal già citato art. 49 Reg. esec..

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO V
Edoardo Fazzioli
QUADRO GENERALE (*)

1. – NOTA INTRODUTTIVA

2. – CONVENZIONI ED ACCORDI
   2–1. Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.
   2–3. Lavori parlamentari italiani.

3. – RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
   3–1. Documenti adottati.

4. – ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
   4–1. Commissione (La) europea dei diritti dell’uomo.
   4–2. Corte (La) europea dei diritti dell’uomo.
   4–4. Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo.

5. – GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI

6. – CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO

7. – PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA

8. – QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI

9. – APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della Rivista che in avvenire saranno pubblicati.
   Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della Rivista.
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DEI CONDANNATI

LUIGI DAGA (*)

Nel 1988 è finalmente entrata in vigore anche in Italia la Convenzione sul Trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983.

Così, in silenzio, senza suscitare clamore, né eccessiva attenzione da parte dell’opinione pubblica, l’Europa carceraria ha già il suo ’92: le frontiere tra i sistemi penitenziari dei paesi europei sono in effetti già cadute, poiché in Europa, e per l’Italia dal 1° ottobre, si può applicare la Convenzione di Strasburgo sul «trasferimento dei detenuti». Secondo tale accordo, ratificato dalla quasi totalità dei ventitré paesi aderenti al Consiglio d’Europa, un condannato potrà richiedere di espiare la pena nel suo paese d’origine se il paese che lo ha condannato ed il paese di cui è cittadino hanno ratificato la Convenzione e consentono a tale trasferimento.

Di più, i dodici paesi della Cee hanno stipulato un altro accordo (esecutivo in Italia con la l. 27 dicembre 1988, n. 565) secondo il quale - art. 2 - «ogni stato membro assumerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro stato membro, il trasferimento dei quali appaia opportuno e nell’interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto stato». Aumenterà quindi, per i paesi dell’Europa comunitaria, la possibilità di scambio dei condannati, il che faciliterà l’esecuzione della pena nel paese in cui si ha effettiva dimora e stabili radici.

Così, con il «libero scambio» dei condannati, i paesi europei hanno cercato di far fronte al fenomeno nuovo e inquie-

(*) Direttore dell’Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.
tante della criminalità transnazionale, che ha provocato in questi anni il crescere vertiginoso, in tutti i paesi europei, dei detenuti stranieri.

Nelle carceri italiane gli stranieri sono oltre 5.000, quasi il 14% della popolazione penitenziaria. Molti di essi non hanno un legale, non conoscono la nostra lingua, né hanno relazioni o radici nel paese. Dalla microcriminalità costituita da bersagliatori e piccoli spacciatori ai grandi corrieri della droga, è una popolazione carcerearia piena di problemi, e che crea problemi alla istituzione. In Belgio gli stranieri sono il 32%, in Francia il 25, e così in Olanda e Svezia, in Svizzera addirittura il 36%. Si tratta spesso, in quei paesi di antica tradizione di immigrazione dal terzo mondo, di stranieri che tali sono soltanto per l'anagrafe, essendo immigrati di seconda o terza generazione. In questi casi l'espulsione dal paese e il rimpatto coattivo creano veri e propri drammi. In Francia, addirittura, sono stati organizzati in alcune carceri corsi di lingua e cultura araba per permettere ai giovani «magrebini» di essere «rimpatriati» in una società che non conoscono.

Seppure le Convenzioni che abbiamo ricordato si applicano soltanto ai paesi europei, agli Usa e al Canada (ed infatti la prima applicazione per l'Italia potrebbe essere costituita dal rimpatto della detenuta Silvia Baraldini, condannata in Usa per fatti di terrorismo, se gli USA non riterranno il carcere italiano troppo «tenero»), è evidente quale sia lo spazio che si apre alla collaborazione internazionale in questo campo, fino ad ora gelosamente mantenuto lontano da ogni forma di internazionalizzazione.

Tornando alla Convenzione Europea del 1983, precisiamo che questa ha come finalità quella di rendere più facile il ritorno in patria dei detenuti stranieri. Questa tiene conto delle nuove tendenze della criminalità e delle nuove frontiere del moderno diritto penale: l'internazionalizzazione dei crimini e la criminalità transazionale hanno posto sfide importanti ai sistemi penitenziari europei, accrescendo a dismisura il numero dei detenuti stranieri.

Orbene, se finalità del carcere è il reinserimento sociale, perché non facilitare l'espiazione di pena nel Paese di origine? Anche per motivi umanitari, la nuova Convenzione tiene conto delle difficoltà di lingua, di integrazione culturale, di deprivazione dei contatti familiari e degli effetti negativi dell'insieme di tali fattori sui detenuti stranieri.
Esisteva già, per permettere il trasferimento di un detenuto straniero nel Paese di origine, la Convenzione Europea sul valore internazionale dei giudizi penali, elaborata dal Consiglio d'Europa nel 1970. Questa, peraltro, era insoddisfacente perché ratificata da pochi Stati (Austria, Cipro, Danimarca, Norvegia, Svezia e Turchia), dotata di procedura lenta e macchinosa, contenente la previsione della possibilità del solo Stato di condanna di attivare la procedura.

La nuova Convenzione crea invece un sistema più semplice e più rapido. Il trasferimento infatti può essere richiesto non solo dallo Stato che ha pronunciato la condanna ma anche dallo Stato di cui è cittadino l'interessato (cosiddetto «Stato di esecuzione»). Il detenuto non può chiedere direttamente il trasferimento, ma può far conoscere il suo desiderio di essere trasferito secondo la Convenzione indirizzandosi sia allo Stato di condanna sia allo Stato di esecuzione. In ogni caso occorre per il trasferimento il suo pieno consenso.

Il consenso del detenuto in effetti costituisce uno degli elementi fondamentali del meccanismo del trasferimento. Bisognerà correttamente informare il detenuto sulle conseguenze di un trasferimento, posto che in questo caso non si applica il principio di specialità, proprio delle Convenzioni di estradizione, e quindi il soggetto, una volta trasferito nel Paese di origine, è esposto ad ogni tipo di accusa penale ulteriore eventuale.

Ai sensi della Convenzione un trasferimento può aver luogo a condizione che il detenuto sia cittadino dello Stato di esecuzione (ma in ambito CEE vale ora la speciale Convenzione di cui abbiamo fatto cenno), che il giudizio sia definitivo, che la pena da espiare non sia inferiore a sei mesi, che il delitto sia tale anche per lo Stato di esecuzione, che ci sia l'accordo tra i due Stati.

Con riguardo all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, due sono le procedure possibili: la cosiddetta «procedura di continuazione dell'esecuzione», cioè l'esecuzione diretta della sentenza, o la «procedura di conversione», cioè attraverso una sentenza nuova che sostituisce quella straniera come fonte dell'esecuzione. Nei due casi, però, l'esecuzione è sempre regolata, nelle sue modalità (ad esempio, azione delle misure alternative, liberazione condizionale, ecc.) dalla legge dello Stato di esecuzione.

Nel caso di «procedura di continuazione», lo Stato di esecuzione è legato alla natura giuridica e alla durata della pena inflitta nella sentenza dello Stato di condanna. Se i sisteme-
mi penali sono differenti, avuto riguardo alla tipologia delle pene e della loro durata minima e massima, lo Stato di esecuzione può adattare la sanzione all’equivalente più vicino di cui si dispone nella propria legislazione, a condizione che ciò non implichi comunque un aggravamento della pena.

Nel caso in cui si scelga il sistema dell’«Exequatur» (Convenzione) ci sarà invece una sostituzione della sanzione comminata dallo Stato di condanna con una sanzione prevista dalla propria legislazione. Questo, a quattro condizioni:

1) l’autorità competente è legata alla valutazione dei fatti come fissata nel giudizio di condanna;

2) una sanzione carceraria non può essere convertita in pena pecuniaria;

3) ogni periodo di carcerazione subito in precedenza per quella condanna deve essere detratto dalla sanzione inflitta dalla Stato di esecuzione;

4) la situazione del condannato non deve essere aggravata: la pena non può essere più dura di quella già inflitta.

La grazia, l’amnistia, il condono possono essere concessi dallo Stato di esecuzione che da quello di condanna: solo quest’ultimo può però giudicare sulla revision del processo.

È da notare infine che, contrariamente alle altre Convenzioni in materia di cooperazione internazionale penale elaborate nel Consiglio d’Europa, questa Convenzione non è definita nel titolo «Europea». Ciò vuol dire che può essere ratificata anche da Stati democratici extraeuropei. Peraltrò due di questi, U.S.A. e Canada, che hanno lavorato come osservatori alla elaborazione della Convenzione, hanno subito ratificato la Convenzione, anche prima della sua entrata in vigore.

Quali le prospettive di questo importante accordo per l’Italia?
È certo prematuro azzardare delle previsioni, certo una sempre maggiore omogeneità delle pratiche penali e penitenziarie favorità l’attuazione della Convenzione, che invece sarà difficile in relazione a Paesi firmatari che abbiano situazioni penitenziarie molto diverse tra loro. La comparazione della popolazione detenuta straniera in Italia è solo in minima parte caratterizzata, allo stato, da cittadini di Paesi europei o comunque che hanno ratificato la Convenzione.
CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione;

Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;

Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;

Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;

Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;

Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione;

a) «condanna», significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito dalla commissione di un reato;

b) «sentenza», significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.

c) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

d) «Stato di esecuzione» significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.

(*) Pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1988.
Art. 2

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.

3. Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.

Art. 3

Condizioni per il trasferimento

1. Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;

b) la sentenza è definitiva;

c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento delle richiesta di trasferimento, o indeterminata;

d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;

e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare che intende escludere l’applicazione di una delle procedure previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altre Parti.

4. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine “cittadino” ai fini della presente Convenzione.

**Art. 4**

*Obbligo di fornire informazioni*

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.

2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.

3. Le informazioni devono comprendere:
   a) il nome, la data ed il luogo di nascita delle persona condannata;
   b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
   c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
   d) la natura, la durata e la data dell’inizio della condanna.

4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.
5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

Art. 5

Domande e risposte

1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.

2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.

3. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.

4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.

Art. 6

Documentazione da allegare

1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest’ultimo:
   
   a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;

   b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

   c) una dichiarazione contenente le informazioni previste all’art. 9, paragrafo 2.
2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l’uno o l’altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso per il trasferimento:

   a) una copia autentica della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;

   b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all’esecuzione della condanna;

   c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e

   d) quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Art. 7

Consenso e verifica

1. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d’accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.
Art. 8

Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna

1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l’effetto di sospendere l’esecuzione della pena nello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l’esecuzione della pena è stata completata.

Art. 9

Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

   a) continuare l’esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall’articolo 10; o

   b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all’articolo 11.

2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure indende seguire.

3. L’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.

4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un’altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento può con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare le procedure che seguirà in questi casi.
Art. 10  

Continuazione dell’esecuzione

1. In caso di continuazione dell’esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.

2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

Art. 11  

Conversione della condanna

1. in caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All’atto della conversione, l’autorità competente:

a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;

b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;

c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà spgiato dalla persona condannata; e

d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.

2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione de-
ve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Art. 12

Grazia, amnistia, commutazione

Ciascuna Parte può accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.

Art. 13

Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

Art. 14

Cessazione dell’esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve cessare l’esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qual- siasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Art. 15

Informazioni concernenti l’esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull’esecuzione della pena:

a) allorché consideri terminata l’esecuzione della pena;

b) se la persona condannata evade prima che l’esecu- zione della pena sia terminata; o

c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Art. 16

Transito

1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un’altra Parte che abbia concordato con un’altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.

2. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:
   a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero;
   b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.

3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all’articolo 5, paragrafi 2 e 3.

4. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un’altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio.

5. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

6. La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, né sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.

7. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa al momento della firma o del deposito dello stru-
mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di ade-
sione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni
transito al di sopra del suo territorio.

Art. 17
Lingue e spese

1. Le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 2 a
4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono in-
dirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.

2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è
necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o
dei documenti allegati.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Ge-
nerale del Consiglio d’Europa, richiedere che le domande di
trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da
una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue uffi-
ciali del Consiglio d’Europa o in quella fra queste lingue che
indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad
accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua
ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d’Europa.

4. Salvo l’eccezione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, let-
tera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente
Convenzione non devono essere autenticati.

5. I costi derivanti dall’applicazione della presente Convenzio-
ze sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verifi-
catesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18
Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli
Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non
membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa hanno espresso il loro consenso ad essere partii della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.

3. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il suo assenso ad essere parte della Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19

Adesione degli Stati non membri

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all’articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall’articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d’Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 20

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.


Art. 21

Applicazione nel tempo

La presente Convenzione sarà applicabile all’esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22

Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di persone detenute allo scopo di confron- ti o testimonianze.
2. Due o più Parti che abbiano già concluso, o conclu-
dano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimen-
to delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato,
o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in
questo campo, avranno la facoltà di applicare detto ac-
cordo o trattato o intesa al posto della presente Conven-
zione.

3. La presente Convenzione non pregiudica il diritto
degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla
validità internazionale dei giudizi repressivi di concludere
tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie
regolate da quella Convenzione e diretti a completare le
disposizioni o facilitare l’applicazione dei principi in essa
contenuti.

4. Se una domanda di trasferimento rientra nell’ambito di
applicazione della presente Convenzione e della Convenzione
europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o
di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle
persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando for-
mula la domanda, precisare sulla base di quale strumento es-
sa viene formulata.

Art. 23

Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio
d’Europa sarà informato della applicazione della presente
Convenzione e farà quanto necessario per facilitare la compo-
sizione amichevole di ogni difficoltà che può nascere per la
sua applicazione.

Art. 24

Denuncia

1. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la
presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segreta-
rio Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicare per l’esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto

Art. 25
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:

a) tutte le firme;

b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 18, paragrafi 2 e 3, all’articolo 19, paragrafo 2, ed articolo 20, paragrafi 2 e 3;

d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato al presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.
LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto 881):


Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 1º giugno 1988 (atto n. 881/A - relatore sen. *Tagliamonte*).

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

*Camera dei deputati* (atto 2835):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.


Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1988 (atto n. 2835/A - relatore on. *Martini*).
